



Ignazio Alessi

LE RELAZIONI GIURIDICHE TRA NORMANNI E PAPATO IN SICILIA

LA QUESTIONE DELL'APOSTOLICA LEGAZIA (SECC. XI-XII)

15 LA CULTURA GIURIDICA
TESTI DI SCIENZA, TEORIA E STORIA DEL DIRITTO





Roma Tre

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

Nella stessa collana

1.
A cura di G. Resta, V. Zeno-Zencovich, *Leggi razziali. Passato/Presente*, 2015
2.
A cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, 2015
3.
E. BETTI, *Problemi di storia della costituzione sociale e politica nell'antica Roma*, 2017
4.
A cura di F. Macario, M.N. Miletta, *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, 2017
5.
P. FARINA, *La querela civile di falso – I. Origini e vicende storiche*, 2017
II. Profili teorici e attuativi, 2018
6.
A cura di B. Pasciuta, L. Loschiavo, *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, 2018
7.
I. WOOD, *La trasformazione dell'Occidente romano e l'affermazione della Chiesa nel primo medioevo*, 2019
8.
A cura di A. Banfi, E. Stolfi, M. Brutti, *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, 2020
9.
A cura di G. Chiodi, I. Birocchi, M. Grondona, *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta*, 2020
10.
A cura di G. Contaldi, *Sovranità e diritti al tempo della globalizzazione*, 2021
11.
A cura di A. Carratta, L. Loschiavo, M.U. Sperandio, *Emilio Betti e il processo civile*, 2022
12.
M. TRAPANI, *Il reato e le sue conseguenze*, 2022
13.
G. ROSSI, *Commercio e diritto in Inghilterra tra Cinque e Seicento*, 2023
14.
A cura di M. Donini, L. Garlati, M. Miletta, R. Orlandi, *I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, 2024

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

Ignazio Alessi

**LE RELAZIONI GIURIDICHE
TRA NORMANNI
E PAPATO IN SICILIA
LA QUESTIONE DELL'APOSTOLICA
LEGAZIA (SECC. XI-XII)**

15

LA CULTURA GIURIDICA
TESTI DI SCIENZA, TEORIA E STORIA DEL DIRITTO



Roma TrE-Press
2025

La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto
Collana diretta da Beatrice Pasciuta

Coordinamento scientifico

Pia Acconci (Univ. Teramo); Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza); Antonio Carratta (Univ. Roma Tre); Emanuele Conte (Univ. Roma Tre); Wim Decock (Univ. Leuven); Carlo Fantappiè (Univ. Roma Tre); Stephanie Hennette-Vauchez (Univ. Paris X – Nanterre); Caroline Humphress (Univ. St Andrews); Luca Loschiavo (Univ. Teramo); Michele Luminati (Univ. Luzern); Francesco Macario (Univ. Roma Tre); Marta Madero (Univ. Buenos Aires); Maria Rosaria Marella (Univ. Perugia); Sara Menzinger (Univ. Roma Tre); Marco Nicola Miletta (Univ. Foggia); Angela Musumeci (Univ. Teramo); Paolo Napoli (EHESS Paris); Beatrice Pasciuta (Univ. Palermo); Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II); Marco Urbano Sperandio (Univ. Roma Tre); Mario Stella Richter (Univ. Roma Tre); Isabel Trujillo (Univ. Palermo); Kaius Tuori (Univ. Helsinki).

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Coordinamento editoriale

Gruppo di lavoro *RomaTrE-Press*

Cura editoriale e impaginazione

teseo  **editore** Roma teseoeditore.it

Elaborazione grafica della copertina

MOSQUITO. mosquitoroma.it

Caratteri grafici utilizzati: Domaine Display Black; Futura-Bold; FuturaStd Book; MinionPro-Regular (copertina e frontespizio). Garamond (testo).

Edizioni *RomaTrE-Press*®

Roma, ottobre 2025

ISBN 979-12-5977-525-2

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina Creative Commons attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *RomaTrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma.



Indice

Premessa

9

Parte prima

LA QUESTIONE DELL' APOSTOLICA LEGAZIA DI SICILIA

1. La riscoperta della bolla <i>Quia prudentiam tuam</i> e la nascita dell'istituto dell'Apostolica Legazia (secc. XVI-XIX)	19
1.1. L'indagine di Gian Luca Barberi (XVI sec.)	19
1.2. I precedenti: le <i>commissiones</i> alfonisine e una sentenza di Niccolò Tedeschi sul presunto status di legato apostolico del re del <i>Regnum Siciliae</i> (c. 1431)	24
1.3. L'interpretazione strumentale della bolla <i>Quia prudentiam tuam</i> nel XVI sec.	29
1.4. Gli sviluppi dell'istituto dell'Apostolica Legazia (secc. XVI-XIX)	31
2. Dibattito dottrinale (XVI-XIX secolo) e interpretazioni storiografiche (XIX-XXI secolo) sulla questione dell'Apostolica Legazia	37
2.1. Apologeti e curialisti (secc. XVI-XIX)	37
2.2. Le interpretazioni della bolla <i>Quia prudentiam tuam</i>	39
2.3. Le conseguenze del dibattito dottrinario sull'interpretazione del privilegio medievale	48
2.4. Le principali interpretazioni storiografiche sulla questione dell'Apostolica Legazia di Sicilia (secc. XIX-XXI)	50

Parte seconda

DAL CONCORDATO DI MELFI (1059)

ALLA CONCESSIONE DELLA BOLLA *QUIA PRUDENTIAM TUAM* (1098)

1. L'avvio delle relazioni giuridiche tra papato e Normanni	61
1.1. Gli antefatti: l'arrivo dei Normanni nell'Italia Meridionale	61
1.2. I Normanni alla ricerca di una legittimazione giuridica	64
1.3. L'alleanza tra Normanni e papato: il Concordato di Melfi (1059)	67
1.4. La natura giuridica del Concordato di Melfi	70
1.5. Il legame giuridico tra i Normanni e il papato: prime considerazioni	71

2. I Normanni in Sicilia	76
2.1. La conquista di un'isola multiculturale (1061-1091)	76
2.2. Il <i>Constitutum Constantini</i> e le pretese pontificie sulla Sicilia	81
2.3. La riorganizzazione ecclesiastica della Sicilia	87
2.3.1. La riorganizzazione ecclesiastica come attuazione di un mandato papale speciale	88
2.3.2. La Sicilia 'chiesa di frontiera'	104
3. La bolla <i>Quia prudentiam tuam</i> (1098)	115
3.1. La concessione della bolla <i>Quia prudentiam tuam</i> (1098)	115
3.2. Le fonti	123
3.2.1. La parafrasi di Goffredo Malaterra alla bolla <i>Quia prudentiam tuam</i>	123
3.2.2. Il testo della bolla <i>Quia prudentiam tuam</i> (1098)	125
3.2.3. L'epistola <i>Ante Saracenorum invasionem</i> di Pasquale II (1117)	126
3.2.4. Questioni interpretative concernenti la bolla <i>Quia prudentiam tuam</i>	129
3.3. Il problema dell'autenticità	129
3.4. La data di concessione	132
3.5. <i>Sicut verbis promissimus</i> : la presunta concessione orale della bolla	133
3.6. Il Cardinale Giovanni di Gaeta estensore della bolla e l'ipotesi del documento come copia più tarda	136
3.7. La natura giuridica della bolla	138
3.8. La questione dell'ereditarietà	139
3.9. L'efficacia territoriale	142
4. Lo status giuridico di Ruggero I	144
4.1. Ruggero I <i>vicem legati</i>	144
4.2. L'assenza di riferimenti ad un presunto status di legato apostolico nelle fonti del tempo	148
4.2.1. Due falsi documenti sullo status di legato apostolico di Ruggero I	148
4.2.2. Il valore polisemantico del termine 'legato' nelle fonti medievali	151
4.3. I legati apostolici nel sistema di rappresentanza papale medievale (secc. XI-XIII)	154
4.4. Le prerogative di Ruggero I in materia ecclesiastica	156
4.5. Il previo consenso regio all'ingresso dei legati apostolici nei territori normanni: il privilegio di Urbano II per Guglielmo II d'Inghilterra (c. 1096)	159

Parte terza

IL REGOLAMENTO DI COMPETENZE TRA NORMANNI E PAPATO
SULLA CHIESA LOCALE (1101-1198)

1. Il governo di Ruggero II e l'assenza di richiami alla bolla <i>Quia prudentiam tuam</i>	169
1.1. Caratteri delle relazioni giuridiche tra Ruggero II e la Sede Apostolica	169
1.2. La concezione regale di Ruggero II come chiave interpretativa della sua politica ecclesiastica	177
1.3. Caratteri della politica ecclesiastica di Ruggero II in Sicilia	183
1.3.1. Il controllo <i>more tyrannorum</i> sulla Chiesa locale secondo le testimonianze di Giovanni di Salisbury e Ottone di Frisinga	183
1.3.2. Gli interventi di Ruggero II sulle fondazioni ecclesiastiche	185
1.3.3. Il controllo di Ruggero II sui prelati dell'isola	187
1.3.4. La concessione di presunte insegne apostoliche a Ruggero II	189
2. Il controllo sulla Chiesa di Sicilia durante i regni di Guglielmo I (1154-1166) e Guglielmo II (1166-1189)	191
2.1. Il Pactum di Benevento tra Guglielmo I e papa Adriano IV (1156)	191
2.2. La politica ecclesiastica di Guglielmo II e la generale concordia con la Sede Apostolica	198
2.3. Le reazioni al controllo normanno sulla Chiesa locale nelle fonti del tempo	209
2.4. Le prerogative dei sovrani normanni sulla Chiesa locale nella <i>Summa Super Decretum</i> di Uguccone da Pisa	211
3. Chiesa locale, competenze regie e rivendicazioni papali nella transizione normanno-sveva (1189-1198)	218
3.1. I titoli giuridici per la successione a Guglielmo II	218
3.2. Il concordato di Gravina tra Tancredi di Lecce e papa Celestino III (1192)	223
3.3. Enrico VI, Costanza d'Altavilla e le relazioni con il papato: la fine dello status privilegiato dell'isola	226
4. Conclusioni: un'interpretazione del conflitto di competenze tra Normanni e papato in Sicilia	231
Bibliografia	235
Indice dei nomi	289
Indice dei luoghi	302

ABBREVIAZIONI

- AHNM Archivo Histórico Nacional di Madrid
- ASP Archivio di Stato di Palermo
- ASV Archivio Segreto Vaticano (=Archivio Apostolico Vaticano)
- BAV Biblioteca Apostolica Vaticana
- Bcors Biblioteca Corsiniana
- BCP Biblioteca Comunale di Palermo
- BNN Biblioteca Nazionale di Napoli
- BV Biblioteca Vallicelliana
- Brühl *Rogarii II. Regis Diplomata latina - Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima: Diplomata regum et principum e gente normannorum*, II, 1, ed. C.R. Brühl, Colonia-Vienna, [u.a.], Böhlau, 1987
- BRUM Biblioteca Regionale Universitaria di Messina
- DBI *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1960-
- Decr. Grat.* *Decretum Gratiani*, in *Corpus iuris canonici*, ed. E. Friedberg, 2 voll., Leipzig, Tauchnitz, 1879-1881, I (rist. Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959)
- IP *Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXV/III Italiae ecclesiis monasteris civitatibus singulisque personis concessorum*, I-X, edd. P.F. Kher-W. Holtzmann-D. Girsensohn, Berlino-Zurigo, 1906-1975
- JL *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*, edd. P. Jaffé-S. Loewenfeld-F. Kaltenbrunner-P. Ewald, 2 voll. Leipzig, Veit, 1885-1888
- LP *Le liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, ed. L. Duchesne, 2 voll., Parigi, E. Thorin, 1886-1892
- Mansi *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, ed. J.D. Mansi, cont. J.-B. Martin-L. Petit, 53 voll., Firenze-Venezia-Parigi-Lipsia, H. Welter, 1759-1927
- MGH *Monumenta Germaniae Historica*
- PL *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, ed. J.-P. Migne, 221 voll., Parigi, Garnier, 1878-91
- Reg. Greg. VII *Das Register Gregors VII*, 2 voll., ed. E. Caspar, MGH, *Epistolae: Epistolae Selectae* II, 1-2 Berlino, Weidmann, 1920
- Reg. Inn. III *Die Register Innocenz' III*, ed. O. Hageneder *et al.*, 16 voll., Graz-Colonia-Vienna Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1964-2024
- X *Liber Extra*, in *Corpus iuris canonici*, II
- VI *Liber Sextus Decretalium*, in *Corpus iuris canonici*, II

Premessa

Con la conquista della Sicilia, avvenuta tra 1061 e il 1091, i Normanni si sostituirono alla precedente classe di governo musulmana e riportarono l'isola all'interno della cristianità occidentale, avviando un capillare processo di latinizzazione del territorio caratterizzato dalla fondazione di nuove diocesi, dalla designazione di vescovi e abati, e da un pervasivo controllo sulle strutture ecclesiastiche locali. Tale linea di azione comportò un confronto diretto con le pretese della Sede Apostolica che rivendicò l'esercizio della propria giurisdizione sulla ricostituita Chiesa locale.

Il conflitto tra le pretese pontificie e la volontà accentratrice del governo normanno si tradusse in una serie di accordi e concessioni reciproche volte a delimitare le rispettive sfere di competenza. Tale regolamentazione prese avvio con l'emanazione, da parte di papa Urbano II, della bolla *Quia prudentiam tuam* (1098), concessa al primo conte normanno dell'isola, Ruggero d'Altavilla. Questo documento, storicamente definito, con denominazione settecentesca, privilegio dell'Apostolica Legazia di Sicilia, subordinò l'ingresso dei legati pontifici nel territorio insulare al previo assenso del conte normanno e riconobbe a quest'ultimo alcune limitate competenze nella gestione degli affari ecclesiastici dell'isola. Il privilegio rimase in vigore per pochi anni, sostituito da nuovi accordi stipulati tra i successori di Ruggero I e i pontefici.

Tuttavia, a partire dal XVI secolo, quando la Sicilia si trovava ormai sotto il governo di Ferdinando II d'Aragona, la bolla fu riscoperta e divenne oggetto di un rinnovato interesse, venendo sottoposta ad un procedimento di interpretazione 'creativa' che ne dilatò portata e fini originari. Il documento, infatti, fu qualificato come atto attributivo del titolo – ereditario e perpetuo – di legato apostolico al conte Ruggero I e a tutti i suoi successori. Questa interpretazione strumentale, volta ad affermare la supremazia regia sulla chiesa locale e ad esautorare ogni intervento diretto proveniente da Roma, contribuì, tra il XVI e il XIX secolo, alla costruzione dell'istituto dell'Apostolica Legazia di Sicilia – detta anche Regia Monarchia Sicula – mediante il quale i sovrani del *Regnum Siciliae* esercitarono ampie prerogative *circa sacra* sulla chiesa locale in virtù del loro presunto status di legati apostolici.

La legittimità giuridica di una simile pretesa fu oggetto, sin dal XVI secolo, di vivaci contestazioni e diede vita ad un lungo e denso dibattito dottrinario sulla corretta interpretazione del privilegio. La centralità e la secolare persistenza del tema nel dibattito giuridico e storico fu lucidamente

colta, oltre un secolo fa, dallo storico francese Édouard Jordan, il quale, nel 1923, osservava che: «tous les arguments, à coup sûr, ou presque tous, ont été présentés, et toutes les opinions soutenues; on ne peut se flatter de dire du nouveau, mais seulement de choisir et de motiver son choix»¹.

In realtà, sebbene la questione dell'Apostolica Legazia appaia ampiamente indagata, l'argomento si presta ad ulteriori chiarimenti e a nuove prospettive di analisi. I più recenti studi sull'atipico rapporto feudale-vassallatico instaurato tra i Normanni e il papato, sui caratteri della regalità normanna, sulle potestà dei vescovi siciliani, sull'evoluzione del sistema di rappresentanza pontificia in età medievale, nonché sulle funzioni esercitate dai legati apostolici tra l'XI e il XII secolo, impongono una rilettura critica delle interpretazioni consolidate². A ciò si aggiungono le nuove edizioni delle fonti documentarie relative al primo periodo normanno dell'isola e i confronti con altre realtà europee coeve – in particolare con il regno normanno d'Inghilterra – da cui emerge la necessità di riconsiderare integralmente la tesi secondo cui i sovrani normanni furono legati apostolici³.

Inserendosi in questo rinnovato filone di studi sul periodo normanno della Sicilia, questo studio intende dimostrare come la bolla *Quia prudentiam tuam* del 1098 non rappresentò il fondamento giuridico della politica ecclesiastica normanna e non attribuì la qualifica di legato apostolico a Ruggero I e ai suoi successori. Il documento costituì, piuttosto, una prima e limitata regolamentazione delle competenze ecclesiastiche tra Normanni e

¹ «Tutti, o quasi, gli argomenti sono stati certamente presentati, e tutte le opinioni sostenute; non possiamo vantarci di dire qualcosa di nuovo, ma solo di scegliere e giustificare la nostra scelta» [TdA], E. JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, in «Le Moyen Âge», 33, 1922, pp. 237-273; 34, 1923, pp. 32-65; p. 49.

² Tra i lavori più recenti che hanno contribuito a rinnovare gli studi sul periodo normanno si segnalano: A. DJELIDA, *L'ordre et la diversité: la construction de l'institution royale en Italie normande au XIIe siècle*, Paris, prefazione di G.M. Cantarella, L'Harmattan, 2020; V.R. IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, Palermo, Palermo University Press, 2022; B. WIEDEMANN, *Papal Overlordship and European Princes, 1000-1270*, Oxford, Oxford University Press, 2022; A. MURSIA, *Abbas, Episcopus, Dominus. Potere tripartito e ruoli convergenti nella Sicilia normanno-sveva (secoli XI-XIII)*, prefazione di G.A. Loud, postfazione di V. von Falkenhausen, Roma, Aracne, 2024.

³ Tra le edizioni più recenti delle fonti documentarie relative al periodo normanno in Sicilia si segnalano: J. BECKER (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Roma, Viella, 2013; M. CERRITO (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia normanna (1083-1198)*, Palermo, Palermo University Press, 2022.

papato sulla Chiesa dell'isola.

L'assetto dei rapporti tra le due parti, infatti, si fondò su un equilibrio dinamico e mutevole, modellato attraverso un continuo processo di negoziazione testimoniato dalla stipula di una serie di accordi finalizzati alla risoluzione dei conflitti di competenza sull'amministrazione ecclesiastica locale.

Inoltre, il privilegio del 1098 va collocato all'interno del più ampio quadro delle relazioni giuridiche intercorse tra la monarchia normanna e la Sede Apostolica. Non può trascurarsi il fatto che la Sicilia, per tutta l'età medievale, rappresentò un'area di confine strategica tra l'Occidente latino e l'Oriente bizantino, fungendo da crocevia di influenze politiche, religiose e culturali.

Nell'affrontare la questione del controllo normanno sulla Chiesa locale emergono immediatamente le similitudini con il tradizionale controllo dell'apparato ecclesiastico caratteristico del mondo bizantino. Ma, al contempo, se da un lato si rinvergono tali suggestioni – in particolare per via della presenza di funzionari provenienti da quell'area, operanti presso la corte normanna – dall'altro, prevalgono le affinità con i modelli di controllo che i Normanni portarono con sé dalla madrepatria e di cui si trova traccia anche nell'Inghilterra normanna del tempo, dove il papato – così come per la Sicilia – fu costretto a scendere a compromessi con i sovrani locali sia in relazione alla questione del libero ingresso dei legati apostolici nel regno sia in merito alle prerogative regie sulla Chiesa locale.

Il confronto con l'esperienza inglese permette anche di mettere in luce che, contrariamente a quanto sostenuto a più riprese da una parte della storiografia, le concessioni papali ai sovrani normanni di Sicilia non costituirono un *unicum* nel panorama della cristianità occidentale, ma si inserirono in una coerente strategia volta a tenere in equilibrio le relazioni con i sovrani europei. I pontefici, infatti, cercarono di ricondurre le relazioni giuridiche con le nascenti monarchie del tempo all'interno di una cornice giuridica che permettesse loro di mantenere una certa supervisione, sia pure solo formale, sugli apparati di governo locali.

Il caso siciliano si offre come osservatorio privilegiato: i Normanni diedero vita ad un sistema giuridico originale, nel quale la monarchia cercò di consolidare il proprio potere attraverso strumenti istituzionali propri, mentre il papa tentò di affermare sia il suo controllo sull'apparato ecclesiastico locale sia il suo ruolo di signore feudale dell'isola in virtù di quanto sancito dalla (falsa) Donazione di Costantino. Le pretese delle due parti generarono ripetuti conflitti di competenza che furono risolti per mezzo di concessioni e accordi che si susseguirono per tutta la durata del governo

normanno dell'isola e di cui la bolla *Quia prudentiam tuam* costituisce una delle prime testimonianze.

Inoltre, se, da un lato, è innegabile che le fonti disponibili si prestino a interpretazioni plurime e, talvolta, contrastanti, dall'altro lato, proprio questa ambiguità impone di ampliare l'orizzonte interpretativo. Appare infatti necessario formulare un'ulteriore osservazione: sostenere che i Normanni ottennero la qualifica di legati apostolici non appare conciliabile con il contemporaneo sviluppo del sistema di rappresentanza papale che, a partire proprio dai pontificati di Leone IX, Alessandro II, Gregorio VII e Urbano II – tutti pontefici legati da stretti rapporti con i Normanni – conobbe un rinnovato impulso istituzionale e organizzativo.

Già in età tardoantica gli agenti papali si erano affermati come strumenti strategici dell'azione di governo del papato, e la Sicilia era stata ampiamente interessata da questa presenza⁴. Tuttavia, a partire dal secolo XI, le funzioni amministrative e giurisdizionali dei rappresentanti papali subirono una progressiva ridefinizione sul piano tecnico-giuridico, acquisendo contorni sempre più netti: i legati apostolici divennero veri e propri 'alter ego' dei pontefici, emanazione diretta della loro autorità, con lo scopo di favorire il controllo diretto di Roma sull'intera cristianità⁵.

Tuttavia, i Normanni mostrarono una costante riluttanza ad accettare l'operato di agenti papali sull'isola, preferendo soluzioni di compromesso che consentissero loro di non perdere il controllo sulla Chiesa locale. Proprio questa resistenza normanna ha portato, in sede storiografica, a trascurare il sofisticato quadro giuridico e istituzionale entro il quale si inserì l'attività dei legati pontifici. Il confronto tra le prerogative esercitate dai Normanni sulla chiesa locale e le funzioni dei legati papali dell'XI e XII secolo si configura come uno strumento ermeneutico imprescindibile per

⁴ Per l'attività degli agenti papali inviati in Sicilia nell'Alto Medioevo e per la progressiva strutturazione del sistema di rappresentanza papale nei secc. XI-XIII si rinvia a I. ALESSI, *Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra Papa e Legati de latere nei secc. XI-XIII*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 1, n. 96, 2023, pp. 139-176; e ID., *Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII*, in «Diritto e Religioni», 2, 2024, pp. 433-521.

⁵ R.C. FIGUEIRA, *Legatus apostolicae sedis: the Pope's Alter Ego according to Thirteenth-Century Canon Law*, in «Studi medievali», 27, 1986, pp. 527-574; C. ZEY, *Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten*, in *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III.*, a cura di J. Johrendt-H. Müller, Berlin-New York, De Gruyter, 2008, pp. 77-108.

qualificare la portata dell'intervento normanno sulla Chiesa siciliana. Sulla base di questa comparazione è infatti possibile verificare effettivamente l'assunto storiografico che attribuisce ai sovrani dell'isola il presunto status di legato apostolico. Occorre poi precisare che, se da un lato gli studi sul tema hanno trascurato di tenere in considerazione il più ampio sistema di rappresentanza papale medievale, dall'altro lato anche gli studi dedicati agli agenti pontifici del basso medioevo non hanno preso in esame il caso specifico della Sicilia normanna, lasciando così in ombra un nodo storiografico di cruciale rilevanza.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il presente studio intende rispondere ai seguenti quesiti: quali furono i contenuti e le finalità della bolla *Quia prudentiam tuam* concessa da papa Urbano II al conte Ruggero I nel 1098? Il privilegio attribuiti in modo ereditario e perpetuo il titolo di legato apostolico al conte normanno e a tutti i suoi successori? Il penetrante controllo esercitato dai Normanni sulla Chiesa di Sicilia deve essere interpretato come espressione di prerogative legatizie oppure deve essere inserito entro i modelli di governo di stampo centralizzato, di cui è un esempio il contemporaneo regno normanno d'Inghilterra? Come si configurò l'atteggiamento del papato nei confronti del pervasivo controllo normanno sulla Chiesa dell'isola? Attraverso quali strumenti giuridici fu ricomposto e bilanciato il conflitto di competenze tra le due parti? Se i Normanni non furono legati apostolici, quali elementi hanno favorito la diffusione dell'interpretazione storiografica che li ha descritti come tali?

La ricerca è stata condotta prevalentemente esaminando le concessioni pontificie nei confronti dei Normanni e i concordati che regolarono e delimitarono le competenze in relazione all'amministrazione della Chiesa locale e all'ingresso dei legati apostolici sull'isola. Tali fonti costituiscono la base essenziale per comprendere il quadro normativo che disciplinò i rapporti tra le parti.

I documenti emessi dalla cancelleria normanna sono stati anch'essi imprescindibili per ricostruire la concreta gestione delle istituzioni ecclesiastiche del regno. Conservati in prevalenza negli archivi degli enti ecclesiastici siciliani, comprendono atti amministrativi e diplomi della cancelleria reale redatti in latino, greco e arabo. Le fondazioni ecclesiastiche normanne (come Monreale, Cefalù, Agrigento e Catania) hanno lasciato numerosi documenti che attestano donazioni e privilegi concessi dai sovrani che aiutano a far luce sulle prerogative regie esercitate sulla Chiesa locale⁶.

⁶ Tali fonti documentarie sono state al centro delle attività di catalogazione, trascrizione e digitalizzazione condotte in seno al progetto ERC-Advanced Grant (No. 787342) *Docu-*

Particolare rilievo assume anche la legislazione normanna. Le Assise di Ariano, promulgate da Ruggero II nel 1140, riflettono la sintesi tra diverse tradizioni normative, rivelando i contorni giuridici del modello di controllo regio sull'apparato ecclesiastico locale.

Inoltre, i diplomi papali, emessi all'indirizzo dei sovrani normanni, di prelati siciliani o di fondazioni ecclesiastiche dell'isola, testimoniano il rapporto complesso tra la monarchia siciliana e la Chiesa di Roma che, da un lato, riconobbe il governo normanno, dall'altro, ne monitorò l'azione e tentò costantemente di impedire l'autonomia d'azione dei Normanni verso il Papato.

Accanto ai documenti giuridici, sono state tenute in adeguata considerazione anche le fonti narrative, che consentono di inquadrare storicamente le relazioni tra papato e Normanni e di comprenderne le implicazioni politiche e ideologiche. Le cronache del periodo, pur con il loro carattere spesso apologetico o polemico, offrono una prospettiva privilegiata sulle dinamiche di potere, sulle tensioni e sulle alleanze che segnarono incontri e scontri tra le due parti, fornendo, altresì, una narrazione dettagliata delle imprese normanne in Sicilia, con particolare attenzione alla conquista, all'amministrazione del regno e ai conflitti politici, sia interni che esterni.

Le opere dottrinali composte tra il XVI e il XIX secolo, specificamente dedicate all'esame dei fini e della portata della bolla *Quia prudentiam tuam*, permettono di comprendere le modalità e le ragioni che portarono alla strumentale interpretazione del privilegio medievale. Esse, inoltre, rivelano le ragioni che favorirono la diffusione e il radicarsi della tesi secondo cui i Normanni avrebbero ottenuto il titolo di legati apostolici.

Nell'interpretazione delle fonti occorre, infine, considerare che l'arrivo dei Normanni in Sicilia segnò l'inizio di una nuova fase della storia dell'isola: da un lato, per via del suo 'ritorno' nell'orbita dell'Occidente latino dopo oltre due secoli di governo musulmano; dall'altro, perché comportò l'affermazione di nuovi modelli di governo, destinati a gettare le basi di quelle strutture centralizzate e complesse che saranno precorritrici dei moderni sistemi di amministrazione statale.

Il lavoro è articolato in tre parti. La prima parte ripercorre la risco-

menting Multiculturalism: co-existence, law and multiculturalism in the administrative and legal documents of Norman and Hohenstaufen Sicily, c.1060-c.1266 (2018-2025), diretto dalle Università di Oxford e Palermo. Il progetto ha studiato, tramite strumenti digitali innovativi, la convivenza tra le diverse comunità religiose, etniche e linguistiche nella Sicilia normanna, analizzando le interazioni culturali, giuridiche e sociali attraverso l'elaborazione di edizioni critiche dei documenti in arabo, greco e latino.

perta e la conseguente strumentalizzazione, tra i secoli XVI e XIX, della bolla *Quia prudentiam tuam*. L'indagine si concentra sull'impatto che tale operazione ha avuto nella ricostruzione dei fini e della portata del privilegio e su come ha influenzato la storiografia successiva. La seconda parte prende in esame le prime interazioni giuridiche tra il papato e i Normanni nell'Italia meridionale, soffermandosi in particolare sul Concordato di Melfi del 1059 e sulle prime rivendicazioni pontificie sulla Sicilia. Si tratta di due aspetti fondamentali per comprendere il contesto nel quale si definì il successivo assetto delle relazioni tra le parti. La trattazione prosegue con l'analisi della conquista normanna dell'isola, dei contorni giuridici assunti dal processo di riorganizzazione ecclesiastica intrapresa da Normanni nonché dei rapporti intercorsi tra il conte Ruggero I e la Sede Apostolica. La bolla *Quia prudentiam tuam* (1098) e le sue complesse questioni interpretative sono al centro di una dettagliata analisi. La terza parte, infine, passa in rassegna l'evoluzione dei rapporti tra il papato e la monarchia normanna durante i regni di Ruggero II, Guglielmo I e Guglielmo II, con particolare attenzione agli accordi volti a definire le rispettive sfere di competenza in relazione al controllo dell'apparato ecclesiastico locale, per poi concludere con una disamina delle trasformazioni delle competenze, sia regie e che papali, sulla Chiesa locale durante la fase di transizione dalla dinastia normanna a quella sveva (1194-1198).

Parte prima

LA QUESTIONE DELL'APOSTOLICA LEGAZIA DI SICILIA

Capitolo 1

La riscoperta della bolla *Quia prudentiam tuam* e la nascita dell'istituto dell'Apostolica Legazia (secc. XVI-XIX)

1.1. L'indagine di Gian Luca Barberi (XVI sec.)

La storia dell'Apostolica Legazia di Sicilia non ha inizio con il rilascio della bolla medievale *Quia prudentiam tuam* (1098) ma prende avvio soltanto agli albori del XVI secolo, sotto il governo della dinastia aragonese⁷.

Nel 1506 re Ferdinando II il Cattolico (1479-1516), impegnato in un ambizioso progetto di riorganizzazione amministrativa e fiscale del Regno di Sicilia, affidò a Giovan Luca Barberi (1452?-1523), procuratore fiscale del Tribunale del Regio Patrimonio, il compito di verificare lo stato delle regalie del regno⁸. L'intento del monarca era quello di individuare eventuali usurpazioni e consentire alla corona di rivendicare e recuperare i diritti che le spettavano⁹.

Ferdinando il Cattolico aspirava a estendere ai domini italiani la politica ecclesiastica già adottata in Spagna, dove la corona esercitava un forte diritto di patronato. L'operazione avrebbe avuto il risultato di sottrarre l'isola all'influenza della Sede Apostolica.

Il sovrano, infatti, rivendicava la preminenza della corona sulla Chiesa

⁷ I. LA LUMIA, *I quattro Vicari*, in ID., *Storie siciliane*, 4 voll., Palermo, Edizioni della Regione Siciliana 1969, II; P. CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, Liguori, 1991.

⁸ Giovan Luca Barberi, notaio e giurista, fu dal 1484 Commissario della Regia Gran Corte, dal 1491 mastro notaro della Regia Cancelleria e dal 1497 usciere del Provveditore dei reali castelli e Procuratore Fiscale del Regio Patrimonio. Sulla sua figura si rinvia a F. LIOTTA, *Barberi Giovanni Luca*, DBI, VI, 1964, pp. 158-61. Per l'indagine sulle regalie si veda A. SILVESTRI, *Investigating the Archives. The Capibrevium between Conflict and Negotiation under Ferdinand II of Aragon (1479-1516)*, in *Pratiques d'archives à l'époque moderne. Europe, mondes coloniaux*, a cura di M.P. Donato-A. Saada, Paris, Garnier, 2019, pp. 271-297.

⁹ Grazie alla ricerca documentale voluta da Ferdinando II videro la luce le prime edizioni delle fonti normative del *Regnum Siciliae*, tra cui quella del *Liber Constitutionum* di Federico II. Per una ricognizione si rinvia a M.T. NAPOLI, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, in «Diritto e Religioni», 1, 2006, pp. 337-410; p. 348, n. 29.

fondandola su un diritto consolidato per antica consuetudine e giustificato dai meriti acquisiti nella lotta contro i Mori e nella riconquista della Spagna al cristianesimo. Questa posizione scatenò un duro confronto con la Santa Sede, poiché il sovrano fu strenuo assertore della legittimità dell'intervento regio nelle questioni ecclesiastiche, compresa la gestione delle chiese e l'assegnazione dei benefici¹⁰.

Nel corso delle sue indagini, Barberi rinvenne un antico privilegio concesso, nel 1098, da papa Urbano II (1088-1099) al primo conte normanno dell'isola, Ruggero I (1071-1101). Questo documento, rimasto per secoli nell'ombra e apparentemente caduto in disuso, venne inserito nel primo volume – *De regia monarchia* – della raccolta di atti e documenti che Barberi stava compilando sotto il titolo di *Capibrevi*¹¹.

¹⁰ Sui motivi che spinsero Ferdinando II a commissionare l'indagine, sulle linee di fondo che animarono la rivendicazione delle regalie e per i suoi rapporti con il papato si rinvia a M.T. NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, Napoli, Jovene, 2012, pp. 37-150.

¹¹ G.L. BARBERI, *Capibrevium de Regia Monarchia*, 1507, in ASP.II. 149-150; ASP. Miscell. Archiv. 45.II; BCP QqH76; ASV. Misc. Arm. XXX, t. 74; BAV, Vat. Lat. 5553; BAV, Ottob. Lat. 2643. Il termine capibrevio deriva dal catalano *cabreu* o *capbreu* ed indica: «una relazione composta da persone espressamente incaricate dall'autorità pubblica», L. GENUARDI, *Il diritto pubblico spagnolo in Sicilia*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 6, 1933, pp. 39-98. Il *Capibrevium de Regia Monarchia* è l'unico rimasto inedito. Per le edizioni degli altri documenti rinvenuti da Barberi durante la sua indagine si rinvia a: G.L. BARBERI, *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi*, 3 voll., ed. G. Silvestri, Palermo, Società siciliana per la storia patria, 1879-1888: I. *I feudi del Val di Noto* (1879); II. *I feudi di Val Demina* (1886); III. *I feudi del Val di Mazara* (1888). Barberi sintetizzò il risultato delle sue indagini anche nei *Beneficia Ecclesiastica* (1509-21): I. *Vescovadi e abbazie*, 2 voll., ed. I. Peri, Palermo, U. Manfredi, 1962-1963; ID., *Liber de Secretiis*, ed. E. Mazzaresse Fardella, Milano, Giuffrè, 1966; ID., *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, 2 voll., ed. G. Stalteri Ragusa, Palermo, Società siciliana di storia patria, 1993. Si rinvia inoltre a F. NOBILI, *I codici di Giovan Luca Barberi sullo stato delle regalie della Monarchia siciliana nei primordi del decimo sesto secolo: studio biografico critico*, Palermo, Carlo Clausen, 1882; F. LIOTTA, *Note in margine all'edizione dei "Beneficia ecclesiastica" di Giovan Luca Barberi*, in «Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma» 2, 1965, pp. 211-23; G. FALLICO, *Due compilazioni sul Regio Patronato di Sicilia nell'Archivio Historico Nacional di Madrid*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale» 67, 1971, pp. 249-59. Quasi contemporanea, del 1510, è la raccolta dei privilegi della Chiesa siciliana operata dal Regio Segretario Giuliano Castellano, su ordine del viceré Ugo Moncada, che li riuni nel suo *Liber Praelatarum*, conservato in ASP, Miscellanea archivistica, II, mss. 54 e 55: *Juliani Castellani Liber Praelatarum*, per il quale si rinvia a G. SPATA, *Sulle carte di Sicilia esistenti nei Regi Archivi di Corte in Torino*, Roma, Tipografia delle scienze matematiche e fi-

Tuttavia, Barberi non si limitò a trascrivere il testo del privilegio, la cui provenienza rimase da lui stesso non specificata, ma aggiunse una personale e decisiva interpretazione giuridica. Egli affermò, innanzitutto, che il sovrano non era tenuto a pagare il censo enfiteutico per la parte relativa al regno *ultra pharum*:

«Capitulum qualiter Regnum Siciliae ultra Pharum est immune, liberum et exemptum a iure census emphiteutici Ecclesiae Romanae et per quam causam et unde duxit originem dicta immunitas et exemptio ubi trahitur genealogia Imperatorum et Regum in successione Regni per transmissionem ad demonstrandam dictam exemptionem»¹².

Tale esenzione derivava dal fatto che il re godeva sia della potestà temporale che di quella spirituale, nonché delle immunità e libertà nei confronti di Roma.

Barberi si scagliò, poi contro coloro che mettevano in discussione le prerogative regie sull'apparato ecclesiastico:

«Sileant nec loqui audeant susurrone et mordicantes qui multoties fermissime et intemeratam Catholicam et Invictissimam Ferdinandi nostri Regis mentem et conscientiam maculare intendunt asserentes maiestatem ipsam potestatem ecclesiasticam quae dicitur Monarchia in isto Regno Sicilie absque legitimo titulo uti»¹³.

Barberi precisava che erano sottoposti alla potestà regia gli ecclesiastici (sia esenti che non esenti) e che la cognizione degli appelli competeva alla Magna Regia Curia – in luogo della Sede Apostolica – la quale poteva delegarli ad ecclesiastici:

siche, 1872, pp. 55-58. Barberi ne fece largo uso, come dimostrano i ripetuti riferimenti contenuti nei suoi *Capibrevi*.

¹² «Capitolo su come il Regno di Sicilia *ultra Pharum* sia immune, libero ed esente dal diritto di censo enfiteutico della Chiesa romana, e per quale causa e da quale origine abbia tratto tale immunità ed esenzione, con la genealogia degli Imperatori e dei Re nella successione del Regno attraverso la trasmissione, al fine di dimostrare detta esenzione» [TdA], BAV, Ottob. Lat., 2643 c. 11 8v; Vat. Lat. 5553, c. 29r; ASP. Misc. Archiv. II. 45, c. 3r.

¹³ «Tacciano e non osino parlare i mormoratori e i detrattori, i quali troppe volte cercano di macchiare, con insidie e maldicenze, la fermezza incrollabile e la purissima coscienza cattolica del nostro invittissimo Re Ferdinando, asserendo che Sua Maestà eserciti in questo Regno di Sicilia il potere ecclesiastico, detto Monarchia, senza legitimo titolo» [TdA], BAV, Ottob. Lat., 2643 c. 59; Vat. Lat. 5553, c. 33r; ASP. Misc. Archiv. II. 45, c. 7r.

«Potestas Regia in personis ecclesiasticis exemptis et non exemptis que interpretatur sub nomine Monarchie. Et pariformiter in quibus casibus Reges et proreges in ipso Regno Sicilie coniunctim et divisim cum Magna Regia Curia interveniente persona ecclesiastica loco Romane Ecclesie cognitionem habent in causis tam civilibus quam criminalibus»¹⁴.

A sostegno di questa argomentazione Barberi allegava, quale titolo ereditario e perpetuo, la bolla *Quia prudentiam tuam* di Urbano II, con cui – egli affermava – il papa aveva concesso al conte normanno Ruggero I, al figlio Simone ed ai suoi eredi il titolo di legato apostolico in maniera perpetua ed irrevocabile.

Inoltre, nel prologo ai *Beneficia*, Barberi riconduceva la discendenza dei re di Sicilia ai goti di Spagna e legava la concessione urbaniana ai meriti acquisiti da Ruggero I per aver liberato l'isola dai Saraceni. *Ad adiuvandum*, egli aggiungeva che il sovrano avrebbe potuto esercitare le sue prerogative in materia ecclesiastica anche per antichissima consuetudine:

«Ob quod Sanctae Romanae Ecclesiae Summi Pontifices, sive Urbanus papa, qui tunc temporis ipsi Sanctae Romanae Sedi praefuerit, prefato comiti Rogerio, illiusque germanis, qui eorum propriis stipendiis regnum ipsum ab infidelium dominio vi abstrahere et sacrosanctae catholicae fidei aggregare proposuerunt, testamenti Ecclesiae vigore amplissimam concesserunt facultatem ultra alia innumerabiles praerogativas et licentias omnimodamque papalem et ecclesiasticam auctoritatem, quas ipsi domini comiti Rogerio suisque perpetuo eodem in regno successoribus tribuerunt et elargiti sunt ita quod tam ipse comes quam ceteri omnes Siciliae reges ab eo legitime descendentes, essent, prout sunt, peremniter legati nati, qua propter cum dictus dominus comes Rogerius [...] acquisivisset, de iure et ex antiquissima consuetudine in perpetuo sibi successoribus suis [...]»¹⁵.

¹⁴ «La potestà regia sulle persone ecclesiastiche, sia esenti che non esenti, che viene interpretata con il nome di Monarchia. E parimenti, nei casi in cui i Re e i Viceré del Regno di Sicilia, congiuntamente o separatamente, con l'intervento della Magna Regia Curia e di un ecclesiastico in luogo della Chiesa romana, esercitano la giurisdizione nelle cause sia civili che criminali» [TdA], ASP misc. Archiv. II. 45, c.1r.

¹⁵ «Per questa ragione, i sommi pontefici della Santa Chiesa romana, e in particolare papa Urbano, che in quel tempo presiedeva la medesima Santa Sede, concessero con la piena autorità testamentaria della Chiesa al predetto conte Ruggero e ai suoi fratelli un'ampissima facoltà, oltre a innumerevoli altre prerogative e licenze. Gli attribuirono e conferirono, con atto solenne, l'assoluta autorità papale ed ecclesiastica, destinandola perpetuamente a lui e ai suoi successori nel Regno. Di conseguenza, tanto il conte Ruggero quanto tutti i

In altre parole, Barberi qualificava il privilegio di Urbano II alla stregua di una concessione in virtù della quale tutti i sovrani del *Regnum Siciliae* avrebbero potuto fregiarsi del titolo di legato *nato*, esercitando le facoltà connesse a tale ufficio legatizio. Questo riconoscimento implicava l'attribuzione di una serie di facoltà di rilevanza politico-religiosa. Tra queste vi erano il controllo sull'organizzazione ecclesiastica dell'isola, la supervisione sulla Chiesa locale e la gestione della giustizia ecclesiastica.

Barberi precisava poi l'ampiezza delle prerogative attribuite ai sovrani:

«ac vestra catholica maiestas quae ab eis [i.e. reges normandi] legitime etiam ortum habet omnimodam summi pontificatus apostolicam auctoritatem, potestatem, preeminentiam et prerogativam ac ecclesiasticae iurisdictionis exercitium quod monarchia dicitur»¹⁶.

Va precisato che, nel corso della sua indagine, al fine di attribuire i diritti di proprietà al demanio regio, Barberi fece leva sull'assenza di documenti originali, spostando l'onere della prova su coloro che avanzavano rivendicazioni in senso contrario¹⁷.

Tuttavia, nel caso del privilegio del 1098, si discostò dalla consueta metodologia, fondando le pretese regie su un titolo debole e tutt'altro che giuridicamente inattaccabile¹⁸. Proprio per tale motivo, il mancato riferi-

re di Sicilia legittimamente discendenti da lui furono, e sono tuttora, legati nati in via perpetua. Per questo motivo, quando il detto signore conte Ruggero [...] acquisì il Regno, ne derivò, di diritto e in forza di un'antichissima consuetudine, il possesso perpetuo per sé e per i suoi successori» [TdA], BARBERI, *Beneficia ecclesiastica*, cit., *Prologus de Siciliae Regni exemptione*.

¹⁶ «E la Vostra Maestà Cattolica, che da loro [cioè dai re normanni] legittimamente discende, detiene la piena autorità apostolica del sommo pontificato, il potere, la preminenza e la prerogativa, nonché l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, che viene detto Monarchia» [TdA], BARBERI, *Beneficia ecclesiastica*, cit., *Prologus de Monarchia*.

¹⁷ SILVESTRI, *Investigating the Archives. The Capibrevium between Conflict and Negotiation under Ferdinand II of Aragon (1479-1516)*, cit., pp. 290-291.

¹⁸ «Whenever a specific title was proven, Barberi made use of a variable formula prefixed by the Latin expressions *ut constat* and *ut patet* (both meaning "as is evident"), or *ut notata/notatum* ("as annotated"), followed by the precise archival reference in which a specific privilege was transcribed, occasionally including the date in which the document had been issued. On a number of occasions, however, Barberi could not locate the privilege he was looking for, nor was the owner able to show his original privilege. [...]» [«Ogni volta che

mento al luogo di reperimento della bolla diede adito, nei secoli successivi, a ripetute accuse di falsità nei confronti del documento¹⁹.

Indubbiamente, pur collocando le origini del privilegio nel contesto dell'epoca normanna, Barberi si proiettò in una visione che rispondeva alle esigenze politiche della sua epoca, cercando di consolidare la centralità della monarchia aragonese nel panorama politico e religioso siciliano del tempo.

1.2. I precedenti: le *commissiones alfonsine* e una sentenza di Niccolò Tedeschi sul presunto status di legato apostolico del re del *Regnum Siciliae* (c. 1431)

L'indagine condotta da Barberi su impulso di Ferdinando II si poneva in continuità con una strategia avviata circa un secolo prima dai sovrani aragonesi, volta a riaffermare le prerogative regie in materia ecclesiastica.

Sin dal regno di Alfonso V il Magnanimo (1442-1458), infatti, si rintracciano i primi tentativi di consolidare l'autorità del sovrano sulle questioni ecclesiastiche, soprattutto in materia giurisdizionale, sebbene ancora in forme embrionali e senza esplicito riferimento al remoto privilegio di Urbano II.

In particolare, Alfonso V aveva approfittato della crisi del papato, in pieno scisma, per rafforzare il controllo regio sulle questioni ecclesiastiche²⁰.

veniva provato un titolo specifico, Barberi utilizzava una formula variabile preceduta dalle espressioni latine *ut constat* e *ut patet* (entrambe con il significato di “come è evidente”), oppure *ut notata/notatum* (“come annotato”), seguite dal preciso riferimento d'archivio in cui un determinato privilegio era trascritto, includendo occasionalmente la data in cui il documento era stato emesso. Tuttavia, in diverse occasioni, Barberi non riuscì a trovare il privilegio che stava cercando, né il proprietario era in grado di mostrare il proprio privilegio originale [...]» TdA], SILVESTRI, *Investigating the Archives. The Capibrevium between Conflict and Negotiation under Ferdinand II of Aragon (1479-1516)*, cit., p. 288.

¹⁹ In realtà, è probabile che Barberi ricavò il privilegio di Urbano II da un manoscritto della cronaca di Goffredo Malaterra, sul punto si tornerà *infra* II.3.3.

²⁰ Nonostante l'opposizione al papato nella lotta per estromettere gli Angioini dal Meridione, l'adesione alle tesi conciliariste nonché i ripetuti tentativi di sovvertire il principio dell'appello al pontefice e il sistema delle provviste beneficiarie di collazione pontificia, Alfonso d'Aragona mantenne formalmente lo status di vassallo della Santa Sede. Sul punto E. DUPRÉ THESEIDER, *La politica italiana di Alfonso d'Aragona*, Bologna, R. Pàtron, 1956; A. RYDER, *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford, Clarendon Press, 1976; G. CARIDI, *Alfonso il Magnanimo*, Roma, Salerno Editrice,

Per mezzo di una prammatica promulgata a Napoli il 30 agosto 1423, aveva vietato agli abitanti dell'isola di eseguire i rescritti apostolici e di adire la Curia pontificia senza il previo assenso regio. Inoltre, aveva attribuito al vicere di Sicilia, Nicola Speciale, la *commissio* di decidere nel suo Consiglio ogni controversia, con discrezionalità di delegarla a ecclesiastici²¹.

Successivamente, nei suoi *Capitula*, Alfonso il Magnanimo regolò le modalità di svolgimento delle *commissiones*, cioè degli appelli avverso le pronunce su materie ecclesiastiche, stabilendo che avrebbero dovuto celebrarsi non a Roma, bensì in Sicilia dal re, per mezzo di suoi commissari. Gli atti dei Parlamenti del 1446, 1451 e 1457 mostrano la prassi di «connectire» a persone scelte dal re «li causi di appellationi facti per ecclesiastice persone a la Curti Romanæ»²².

Il capitolo 397 del 1446 stabilì che i giudici delegati di volta in volta dal sovrano per decidere le cause ecclesiastiche di appello fossero vescovi o ecclesiastici, mai laici: «prelati oi vero a doctores ecclesiastici et non ad mere laici». Il capitolo 414 del 1451 prescrisse che il giudice delegato dal sovrano avesse almeno il grado di canonico nel luogo in cui verteva la lite. Infine, il capitolo 511 del 1457 sancì che, oltre al giudice, fossero ecclesiastici l'assessore o il consultore che lo assistevano²³. La disciplina delle *com-*

2019; F. DELLE DONNE, *La gloria imperiale di Alfonso il Magnanimo (1396-1458)*, in *La gloire impériale du souverain (XIIe-XVIIe siècles)=La gloria imperiale del sovrano (secoli XII-XVII)*, a cura di A. Peters-Custot-Y. Lignereux, Potenza, Basilicata University Press, 2024, pp. 103-118.

²¹ D. ORLANDO, *Un codice di leggi e diplomi siciliani del Medio Evo che si conserva nella Biblioteca del Comune di Palermo ai segni QqH24*, Palermo, Pedone Lauriel, 1857, p. 147.

²² Cap. 397 *Capitula* del Parlamento siciliano del 1446, in F. TESTA (ed.), *Capitula regni Siciliae*, Palermo, 1741-43, II, p. 352. Si rinvia inoltre a F. GIUNTA, *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia aragonese*, in «Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire Comparative des Institutions», 25, 1965, pp. 87-102 (ora in Id., *La coesistenza nel Medioevo: ricerche storiche*, 1968, Bari, Dedalo, pp. 119-134); F. MAZZARELLA, «*Ius commune*», «*ius proprium*», e «*ius singulare*» nella Sicilia quattrocentesca di Alfonso il Magnanimo, in «Rivista internazionale di diritto comune» 11, 2000, pp. 183-236.

²³ TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, cit., I, pp. 352-353, cap. 397 (23.10.1446): *Quod causae Ecclesiasticae personis Ecclesiasticis committantur*, p. 363, cap. 414 (8.04.1451): *Quod officia, seu beneficia ecclesiastica non dentur, nisi Siculis*, pp. 410-411, cap. 511 (24.02.1457): *De causis ecclesiasticis, non commitendis laycis*. Più in generale si rinvia a B. PASCIUTA, *Forme della rappresentanza nel regno di Sicilia: circolazione di modelli istituzionali nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, Atti del convegno (Zaragoza y Monzón 1-4 dicembre 2008), a cura di A. Sesma Muñoz, 2009,

missiones – per mezzo delle quali il re delegava la risoluzione delle controversie ecclesiastiche a propri commissari – anticipava quella che, di lì ad un secolo, sarebbe diventata la prerogativa principale dell'istituto dell'Apostolica Legazia.

Occorre, tuttavia, notare che nei capitoli di Alfonso il Magnanimo disciplinanti la concessione di deleghe sovrane per i giudizi di appello nelle cause ecclesiastiche non venne mai adoperata l'espressione 'legazia' ma soltanto il termine tecnico di *commissio*; né il sovrano invocò, a giustificazione di questa competenza, un suo presunto status di legato apostolico.

L'esempio più emblematico delle delegazioni alfonsine, utile ai fini della comprensione della nascita del successivo istituto dell'Apostolica Legazia, è costituito da una sentenza pronunciata dal giurista Niccolò Tedeschi nel 1431. A tale pronuncia fu data amplissima eco a partire dal XVI secolo poiché considerata una testimonianza dello status di legato apostolico dei sovrani del Regno di Sicilia *precedente* alla riscoperta del privilegio di Urbano II da parte di Gian Luca Barberi, in grado, quindi, di attestare una presunta continuità delle prerogative regie in materia ecclesiastica²⁴.

Lo stesso Giovan Luca Barberi, nel capibrevio *De Regia Monarchia*, fece seguire al testo della bolla *Quia prudentiam tuam* di Urbano II, la sentenza pronunciata da Niccolò Tedeschi in qualità di *deputatus* di Alfonso V d'Aragona, sostenendo che nella pronuncia del canonista era rintracciabile una chiara affermazione del fatto che i sovrani del *Regnum Siciliae* esercitavano la giurisdizione in materia ecclesiastica in virtù di speciali concessioni papali e di un'immemorabile consuetudine:

«Abbas sculus utriusque iuris doctor excellentissimus [...] in illa sententia quam super causa monasterii Sanctae Mariae Montis Maioris sibi per dominum regem

Zaragoza, Gobierno de Aragón-Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pp. 415-432.

²⁴ Niccolò Tedeschi (circa 1386-1445) fu un giurista e prelado siciliano di grande rilievo nel panorama ecclesiastico e accademico del XV secolo. Figura di spicco del diritto canonico e della diplomazia ecclesiastica del Quattrocento, lasciò un'impronta duratura sia nell'ambito del pensiero giuridico che nella politica della Chiesa del suo tempo, sulla sua figura si rinvia a O. CONDORELLI, voce *Niccolò Tedeschi*, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi et al., II, Bologna, 2013, pp. 1426-1429; e ID., voce *Niccolò Tedeschi*, DBI, 95, 2019 <https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-tedeschi_%28Dizionario-Biografico%29/>; si rinvia, inoltre, ai contributi contenuti in *Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, a cura di O. Condorelli, Roma, Il Cigno, 2000.

Alfonsum remissa, protulit, pronunciasset et declarasset ipsos sículos reges monarchiam predictam et ecclesiasticam iurisdictionem, tum ex privilegiorum apostolicorum concessione, tum ex antiquissima consuetudine possidere, prout in dicta sententia quae de verbo ad verbum in dicto capibrevio in cartis octo registrata est demonstratur»²⁵.

Al tempo in cui pronunciò la sentenza, Niccolò Tedeschi era abate di Santa Maria di Maniace, nella diocesi di Messina, incarico che tenne tra il 1425 e il 1431, su nomina di papa Martino V. Sebbene la sentenza riporti come data quella del 1429, il testo menziona papa Eugenio IV, asceso al soglio pontificio soltanto nel marzo del 1431. È dunque in questa data che deve essere collocata la pronuncia in oggetto, stante anche il fatto che, in quello stesso anno, Tedeschi lasciò la Sicilia perché chiamato a insegnare Bologna. Nella sentenza si legge:

«Nos Nicolaus de Tudischis Abbas Maniacensis, Camerae Apostolicae Generalis Auditor, unus ex Regiis Consiliariis, ac Commissarius et Delegatus in hac causa appellationis, interposita inter Fratrem Salvum, assertum Abbatem Monasterii Sanctae Mariae Montismaioris ad Sedem Apostolicam, deputatus per Illustrissimum Principem Alphonsum Regem Aragonum, Siciliae etc. loco Romanae Curiae, et eidem Principi hac potestas in hac parte competit, ex privilegiis Summorum Pontificum, et ex antiquissima consuetudine etc. Datum Messana die 22. Decembris 1429 [1431]»²⁶.

²⁵ «L'abate siculo, insigne dottore di diritto civile e canonico, nella sentenza emessa sulla causa del monastero di Santa Maria di Montemaggiore, a lui affidata dal re Alfonso, dichiarò e pronunciò che i re di Sicilia possedevano la suddetta monarchia e giurisdizione ecclesiastica, sia in virtù della concessione dei privilegi apostolici, sia per antichissima consuetudine. Questo è attestato nella sentenza stessa, registrata parola per parola nel suddetto capibrevio su otto carte» [TdA], BARBERI, *Beneficia ecclesiastica*, cit.

²⁶ «Noi, Niccolò Tedeschi, abate di Maniace, uditore generale della Camera Apostolica, uno dei consiglieri reali, nonché commissario e delegato in questa causa d'appello, intentata tra Frate Salvo, che si proclama abate del monastero di Santa Maria di Montemaggiore, e la Sede Apostolica, incaricato dall'illustrissimo principe Alfonso, re d'Aragona, di Sicilia, ecc., in luogo della Curia Romana, al quale tale potestà spetta in questa materia, in virtù dei privilegi concessi dai sommi pontefici e di un'antichissima consuetudine, ecc. Dato a Messina, il 22 dicembre 1429» [TdA], R. PIRRI, *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, ed. A. Mongitore, Palermo, eredi Pietro Coppola, 1733, t. 1, p. 173. Il testo della sentenza è riportato in Ivi, t. II, p. 812, che però non menziona il riferimento alla delega in virtù di antica consuetudine. G.B. CARUSO, *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia*, 1714,

La controversia in esame vedeva contrapposti il vescovo di Cefalù e un certo frate Salvo, abate del monastero di Montemaggiore, e aveva ad oggetto la *quarta* parte canonica che il vescovo pretendeva sui legati lasciati a quella Chiesa da un testatore di nome Guerrerio. In prima istanza, era stato delegato come giudice dalla Santa Sede Francesco Ursone, vicario dell'arcivescovo di Palermo. Dopo la pronuncia di primo grado, il re delegò la cognizione dell'appello proposto da frate Salvo a Niccolò Tedeschi, il quale deliberò a favore del vescovo e impose all'abate di Montemaggiore di corrispondere al vescovo di Cefalù la *quarta* canonica sui lasciti del Guerrerio.

Al di là del caso di specie, la pronuncia non dimostra alcun legame con la bolla *Quia prudentiam tuam* di Urbano II. Il documento, infatti, non contiene alcun riferimento diretto alla bolla ma solo un generico richiamo alla consuetudine e a non meglio precisate concessioni pontificie, poste a fondamento della competenza regia a giudicare in via d'appello le cause ecclesiastiche in luogo della Curia romana²⁷. La sentenza va piuttosto collocata all'interno della sua naturale cornice giuridica: essa non fu altro che manifestazione della politica ecclesiastica di Alfonso il Magnanimo e delle sue *commissiones*.

Un più chiaro riferimento al diritto di agire come legato apostolico, che preparerà il terreno alle rivendicazioni di Barberi e di Ferdinando II, si rintraccia, invece, nel 1447, all'interno di un provvedimento viceregio contenuto nel registro del Protonotaro del Regno dove si legge: «chi notoria

ed. postuma a cura di G.M. Mira, Palermo 1863 (da cui si cita), p. 62, attribuisce al documento la data del 1419; A. FORNO, *Storia dell'Apostolica legazione annessa alla corona di Sicilia*, 1ª ed., Palermo 1801, 2ª ed. postuma a cura di G.M. Mira, Palermo 1868 (da cui si cita), p. 262, ne omette il brano conclusivo (come Barberi). Il testo della pronuncia, recante la data «23 decembris 13e indictionis», è riportato in A. ROMANO, *Tribunali, giudici e sentenze nel «Regnum Siciliae (1130-1516)»*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, a cura di J.H. Baker, Berlino, Duncker & Humblot, 1989, pp. 211- 301: p. 289. Sul punto si vedano anche G. SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla «Monarchia». Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla Concordia benedettina*, in «Annali del Seminario Giuridico della Regia Università di Palermo», 6, 1919, pp. 144-194: p. 153 e n. 4; G. CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria, Parallelo, 1973, p. 51, n. 6.

²⁷ Come si avrà modo di dimostrare, il privilegio concesso da Urbano II nel 1098, aveva portata e scopi differenti, non contenendo alcuna delega giurisdizionale a dirimere le controversie ecclesiastiche in luogo di Roma. Tale competenza in capo ai sovrani normanni fu sancita, peraltro implicitamente, solo nel 1156 con il *Pactum* di Benevento, su cui *infra* III.2.1

cosa è chi li serenissimi signuri Re di questo Regno sonno (sic) Legati nati ex concessione papali per loro Bulli»²⁸.

Il fatto che nel testo si ricorra all'espedito del fatto notorio – che in diritto processuale esonera le parti dall'onere della prova – e si citino genericamente non meglio precisate bolle papali, sono ulteriore dimostrazione del fatto che, ancora a quel tempo, non esisteva alcun documento su cui fondare giuridicamente tali rivendicazioni. Solo dal XVI secolo, infatti, il privilegio di Urbano II sarebbe stato oggetto dell'operazione politico-giuridica intrapresa dal Barberi al fine di rivendicare l'autonomia regia in materia ecclesiastica nei confronti dell'autorità pontificia.

1.3. L'interpretazione strumentale della bolla *Quia prudentiam tuam* nel XVI sec.

Le conseguenze della pubblicazione della bolla *Quia prudentiam tuam* da parte di Gian Luca Barberi non tardarono a manifestarsi. L'interesse ad accogliere l'interpretazione del privilegio fornita dal funzionario si spiega alla luce dell'indubbia utilità politica che ne conseguiva: essa forniva la base giuridica che legittimava l'intervento del re negli affari ecclesiastici dell'isola e giustificava le pretese della monarchia sull'apparato ecclesiastico locale.

A partire dal XVI secolo, i re del *Regnum Siciliae* considerarono la bolla del 1098 titolo giuridico che attribuiva loro lo status di legato apostolico, trasmesso dal normanno Ruggero I, inscindibile dalla corona e corollario della loro sovranità. In tal modo, il potere regio avrebbe potuto escludere le ingerenze della Sede Apostolica – e, per estensione, ogni suo delegato – nella Chiesa siciliana.²⁹

Nel 1555, le prerogative regie connesse alla riscoperta della bolla *Quia prudentiam tuam* apparivano già ampie e articolate, come risulta da una descrizione contenuta in una relazione ufficiale anonima dell'epoca:

«Tuncti li re di questo regno, stattu (sic) che sono Re s'intendino legati nati de latere del sommo pontefice et loro viceré a li cosi ch'accadino dari judici eclesiastico (sic), lo quali cu' voto Magne Regie curie procedi in li cosi infrascripti et questo

²⁸ ASP, *Protonotaro del Regno* reg. 79, ff.1-4; anche BCP ms. Qq H76, f. 191.

²⁹ L. SCALISI, *Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento*, Roma, Viella, 2004; R. MANDUCA, *Le Chiese lo spazio gli uomini: istituzioni ecclesiastiche e clero nella Sicilia moderna*, Caltanissetta, Sciascia, 2009; F. D'AVENIA, *La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII)*, Roma, Carocci, 2015.

tribunale è chiamato regia monarchia. Conosce di tuncti li appellacioni che si devolvino de li curti archiepiscopali et d'altri curti. [...] Item qualunque causa spirituale o ecclesiastica la quale è principiata in questo regno ha di restare in esso regno et non si poi extrahere alla corte romana».

Il testo proseguiva statuendo che il re «conosce di tutti li prelati li quali non hanno superiore in regno [...] e po' procedere a sententia di ex-comunicazione»³⁰.

In questa testimonianza si rinviene già una prima forzatura interpretativa del privilegio del 1098. Al sovrano è infatti attribuito lo status di 'legato nato de latere', fondendo due figure che rimasero sempre giuridicamente distinte nel sistema di rappresentanza papale: il *legatus natus*, titolo permanente, tradizionalmente annesso ad una sede arcivescovile, più di frequente metropolitana, da secoli riservato ad alcuni alti prelati quali gli arcivescovi di Milano o di Canterbury, e il *legatus de latere*, ufficio temporaneo, inteso quale *alter ego* del pontefice, inviato sin dall'XI secolo nelle varie province ecclesiastiche con ampi poteri di giurisdizione e amministrazione. Queste due tipologie di legati rimasero sempre concettualmente distinte, tanto nelle funzioni che nella persona³¹.

A fondamento delle pretese regie, oltre al privilegio di Urbano II, fu poi posta l'*immemorialis consuetudo et praescriptio*, già invocata da Barberi, per la quale l'esercizio ininterrotto e consolidato di un diritto costituiva di per sé titolo giuridico sufficiente, mettendo così al riparo la monarchia da eventuali contestazioni sull'autenticità della bolla papale³².

L'istituto dell'Apostolica Legazia assunse ben presto un ruolo di assoluta centralità nel sistema giudiziario-amministrativo del *Regnum*, poiché sottintendeva l'assenza di una netta distinzione tra giurisdizione ecclesiastica e civile: tutti i poteri risultavano concentrati nelle mani del sovrano, in quanto legato pontificio. Per avere un'idea dell'ampiezza delle facoltà derivanti dall'istituto, basti pensare che, nel XVIII secolo, esse includevano il diritto alle regie visite, l'autorizzazione alle riunioni sinodali, il potere di approvare le costituzioni sinodali, l'*exequatur*, l'erezione di diocesi e la nomina dei vescovi, la regolamentazione del matrimonio, l'elezione di canonici e parroci, la designazione del vicario capitolare, la manutenzione delle chiese,

³⁰ Archivo Generale di Simancas, fondo *Estado, Sicilia, legajo* 1123, fol. 79. Si veda Catalano, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1955, p. 244.

³¹ Sulle diverse tipologie di legati apostolici si veda *infra* II.4.3.

³² CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 7.

la gestione dei beni ecclesiastici, l'asilo ecclesiastico, la giurisdizione sulle cause ecclesiastiche e l'irrogazione di censure³³.

A partire dalla fine del XVI secolo, venne istituzionalizzato un tribunale competente a dirimere le cause ecclesiastiche, denominato Tribunale della Regia Monarchia, che divenne il fulcro giuridico del nuovo istituto dell'Apostolica Legazia, quest'ultimo identificato anche con l'espressione di 'Regia Monarchia Sicula'³⁴.

La giurisdizione ecclesiastica veniva in questo modo esercitata dal re, che la delegava al proprio viceré, il quale a sua volta ne affidava l'amministrazione al Tribunale della Regia Monarchia. Ne discendeva che le cause ecclesiastiche non avrebbero potuto essere trattate al di fuori della Sicilia. Il sovrano possedeva anche il diritto di avocare le cause pendenti nel grado inferiore e di cassare i provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica – sia giudiziali che extragiudiziali – qualora fossero stati impugnati da chi lamentava la violazione dei propri diritti³⁵.

Le competenze del nuovo tribunale si svilupparono e si specificarono nel corso dei secoli successivi, consolidando il ruolo della corona nella gestione degli affari ecclesiastici.

1.4. Gli sviluppi dell'istituto dell'Apostolica Legazia (secc. XVI-XIX)

A fronte di pretese regie così ampie e pervasive, l'opposizione dei pontefici non tardò a manifestarsi. Il primo vero conflitto sul problema delle preminenze regie sugli affari ecclesiastici della Sicilia si ebbe durante il Concilio di Trento, quando i vescovi siciliani denunciarono all'ambasciatore del re di Spagna gli abusi commessi dai funzionari regi, chiedendo che

³³ Per un'analisi dettagliata di queste prerogative si rinvia a V. CRISAFULLI, *Studi sull'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, Salvatore Barcellona, 1850, pp. 174 ss.; O. CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, in «Diritto e Religioni» 2, 2014, pp. 441-470. Sul regio patronato si veda anche F. D'AVENIA, *La feudalità ecclesiastica nella Sicilia degli Asburgo: il governo del Regio Patronato (secoli XVI-XVII)*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale*, a cura di A. Musi-M.A. Noto, Palermo, Associazione Mediterranea, 2011, pp. 275-292.

³⁴ Sulle fasi che portarono alla creazione del Tribunale della Regia Monarchia si rinvia a NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem*, cit., pp. 191-310.

³⁵ R. MANDUCA, *La Sicilia, la Chiesa, la Storia. Storiografia e vita religiosa in età moderna*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2012, p. 10; e anche G. BRANCACCIO, *Il trono, la fede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno moderno*, Napoli, Esi, 1996.

l'ufficio di giudice delegato della Regia Monarchia – non ancora nominato in modo permanente – fosse almeno concesso ad un ecclesiastico, vescovo o abate, esperto di diritto canonico³⁶. Tuttavia, Filippo II di Spagna (1556-1598) negò l'esecutorietà in Sicilia ai due decreti conciliari che avrebbero permesso ai vescovi di conoscere le cause degli esenti e ai legati *de latere* di giudicare le cause d'appello³⁷. Inoltre, procedette con l'istituzione del tribunale del Concistoro e con una nuova disciplina degli appelli³⁸.

Una prima composizione del dissidio si raggiunse nel 1582 con la cosiddetta *Concordia Alessandrina*, per mezzo della quale fu deciso che le liti di prima istanza sarebbero state assegnate alla competenza dell'ordinario del luogo mentre quelle di seconda istanza all'arcivescovo metropolita. L'intervento del Tribunale della Regia Monarchia fu previsto in due casi: quando il viceré avesse deciso di avocare la causa a sé, oppure nel caso di ricorso per *via gravaminis* contro le decisioni adottate dall'ordinario³⁹.

Va ricordato che, prima della stipula dell'accordo, la Sede Apostolica aveva sollevato dubbi sulla legittimità del privilegio, contenuti nel cosiddetto *Memoriale Alessandrino*. In occasione dei negoziati intercorsi tra il 1578 e il 1581, i diplomatici pontifici avevano sostenuto, non senza fondamento, che la bolla *Quia prudentiam tuam* vincolasse unicamente il concedente – ossia papa Urbano II – e avesse avuto validità solo per il conte normanno Ruggero I e i suoi discendenti diretti. Inoltre, anche a voler ammettere che il sovrano possedesse il titolo di legato apostolico, egli non avrebbe comunque potuto opporsi al volere del pontefice, che restava il suo delegante.

Il 13 luglio 1579, a negoziati ancora in corso, il sovrano aveva creato

³⁶ *Rappresentanza de' prelati siciliani all'ambasciatore del Re Cattolico nel Concilio di Trento*, in CARUSO, *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia*, cit., pp. 253-260; FORNO, *Storia dell'Apostolica Legazione*, cit., pp. 267-273.

³⁷ Sul punto G. ZITO, *La Legazia Apostolica nel Cinquecento, avvio delle controversie e delle polemiche*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000, pp. 115-166: pp. 137ss. Sulle diverse posizioni tenute all'interno dell'amministrazione viceregia siciliana si veda M. SCADUTO, *La vita religiosa in Sicilia secondo un memoriale inedito del 1563*, in «Rivista di storia della chiesa in Italia», 28, 1974, pp. 563-581.

³⁸ NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, cit., pp. 212-222.

³⁹ La *Concordia Alessandrina* prese il nome dal cardinale alessandrino Michele Bonelli, nipote di papa Pio V, negoziatore dell'accordo tra il pontefice e Filippo II. Sul punto Catalano, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II (1578-1581)*, cit., pp. 126 ss.; ZITO, *La Legazia apostolica nel Cinquecento: l'avvio delle controversie e delle polemiche*, cit., pp. 156-157.

la carica di giudice permanente del Tribunale della Regia Monarchia, scelto nella persona del canonico catanese Niccolò Stizzia (1540-1595)⁴⁰. Un assetto più definito del tribunale fu stabilito dal viceré Marcantonio Colonna con l'emanazione, nel 1580, delle *Ordinationi per le cose della Monarchia* e, il 17 giugno 1582, della prammatica relativa al suo funzionamento⁴¹.

All'inizio del XVII secolo, il conflitto tra il potere regio e l'autorità ecclesiastica aumentò di intensità. Nel 1600 il papa tentò di limitare l'avocazione delle cause al giudice superiore *omisso medio* con il decreto *Quoniam nonnulli (ad tollendas)* che, tuttavia, non fu applicato in Sicilia, ma contribuì a inasprire i contrasti: i giudici regi iniziarono a infliggere scomuniche contro membri del clero e laici in conflitto con il tribunale⁴². Per tutto il secolo, il giudice regio mantenne un ruolo centrale nel sistema politico e giurisdizionale siciliano⁴³.

Nel XVIII secolo, l'istituto dell'Apostolica Legazia fu al centro della celebre *Controversia Liparitana* (1711-1728), un acceso conflitto tra il Regno di Sicilia e la Santa Sede⁴⁴.

La disputa ebbe origine nel 1711 da un episodio apparentemente marginale: due ufficiali fiscali del Regno, gli acatapani, imposero il tributo del plateatico, cioè la tassa comunale sul diritto di esposizione, su un sacco di ceci venduto nella piazza del mercato da alcuni delegati del vescovo di

⁴⁰ FORNO, *Storia dell'Apostolica legazione*, cit., pp. 278-281; NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, cit., pp. 306-310.

⁴¹ *Ivi*, pp. 326-333. Per le procedure dinanzi al Tribunale della Regia Monarchia si rinvia a G. LAUDICINA, *Manuale teorico pratico della procedura ecclesiastica di Sicilia*, Palermo, 1843.

⁴² La comminazione della scomunica da parte del Tribunale della Regia Monarchia si manifestava come esercizio politico di un contropotere che bilanciava quello esercitato dall'Inquisizione, SCALISI, *Il Controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento*, cit., p. 59.

⁴³ NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»* cit., pp. 481-489; D. PALERMO, *Nel gioco delle giurisdizioni: il tribunale della regia monarchia di Sicilia nel XVII secolo*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 50, 2020, pp. 697-716.

⁴⁴ Sull'annosa questione esiste una vasta letteratura, per la quale si rinvia a S. FODALE, *Stato e chiesa: la prima controversia liparitana*, in «Dal 'constitutum' alle 'controversie liparitane'», in «Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano», 2, Messina, 1998, pp. 148-176; A. LONGHITANO, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, cit., pp. 167-200. La controversia fu al centro della *pièce* teatrale dello scrittore Leonardo Sciascia pubblicata per la prima volta nel 1969 e recentemente ristampata: L. SCIASCIA, *L'onorevole - Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D. - I mafiosi*, Milano, Adelphi, 2023.

Lipari, Niccolò Tedeschi (1720-1722), il quale, però, si considerava esente dal tributo⁴⁵. Ritenendo tale imposizione una violazione delle immunità ecclesiastiche, il vescovo reagì scomunicando i due funzionari che avevano effettuato il sequestro. Il provvedimento fu impugnato e sottoposto al giudizio del tribunale della Regia Monarchia che ne sancì la nullità.

L'intervento di papa Clemente XI (1700-1721), che rifiutò di riconoscere la sentenza regia, aggravò ulteriormente lo scontro. Tedeschi denunciò l'accaduto a Roma, inserendo così la disputa giurisdizionale all'interno del più ampio dibattito sulla legittimità dell'istituto dell'Apostolica Legazia, e nel 1715 pubblicò l'*Istoria della pretesa monarchia di Sicilia*, in cui attaccò aspramente il privilegio concesso alla Corona siciliana⁴⁶.

La controversia divenne un caso politico di primo piano e fu sottoposta all'attenzione sia di papa Clemente XI sia del nuovo sovrano di Sicilia, Vittorio Amedeo II di Savoia, giunto nell'isola nel 1713⁴⁷. Il tentativo del

⁴⁵ L'applicazione del tributo comportò il sequestro di due libbre e mezzo di ceci (circa ottocento grammi).

⁴⁶ N. TEDESCHI, *Istoria della pretesa Monarchia di Sicilia divisa in due parti dal pontificato di Urbano II fino a quello di nostro signore papa Clemente XI*, Roma, s.e., 1715. L'opera apparve in forma anonima ed era una violenta requisitoria volta a confutare in più punti l'opera, apologetica dell'istituto, di F.M. CIRINO, *Nexus rerum ecclesiasticarum iurisdictionalium*, Palermo, Ignazio Calatro, 1700. Sull'Apostolica Legazia scrisse in quegli anni anche G. LADERCHI, *Della Monarchia di Sicilia. Il Titolo. Il Possesso. La Concordia* (1700), 3 voll. (BV N 4, 5, 6).

⁴⁷ Per comprendere i termini della questione occorre tenere presente due aspetti: la Controversia Liparitana era nata sotto Filippo V nel 1711 ma due anni dopo Vittorio Amedeo II di Savoia (1713-1717) aveva ottenuto il governo dell'isola con il trattato di Utrecht del 1713. Il nuovo re adottò un'intransigente politica anticurialista, inasprita dal rifiuto del pontefice di riconoscere l'investitura siciliana. Secondariamente, il rapporto tra il *Regnum Siciliae* e le isole Eolie era sempre stato turbolento sin da quando, nel 1609, l'arcipelago era tornato sotto la giurisdizione del *Regnum*. Si veda sul punto il risalente, ma ancora valido, studio di G. OLIVA, *Le contese giurisdizionali della Chiesa liparitana nei secoli XVII e XVIII. Contributo alla Storia civile ed ecclesiastica della Sicilia*, Messina, Tipografia D'Amico, 1905 (estr. da «Archivio Storico Messinese» 1-2, 1905). Sul breve governo savoiano si rinvia a V.E. STELLARDI (ed.), *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'Isola di Sicilia dall'anno MDCCXIII al MDCCXIX. Documenti raccolti e stampati per ordine della Maestà del Re d'Italia Vittorio Emanuele II*, 3 voll., Torino, Eredi Botta, 1862; I. LA LUMIA, *La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia*, in «Archivio Storico Italiano», 19, 1874, pp. 77-100; C.A. GARUFI, *Rapporti Diplomatici tra Filippo V e Vittorio Amedeo II di Savoia nella cessione del Regno di Sicilia dal Trattato di Utrecht alla pace dell'Aja (1712-1720)*, Scuola Tipografica "Boccone del povero", Palermo, 1914; S. CANDELA, *I piemontesi in Sicilia 1713-1718*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1996.

re di trovare una mediazione fallì di fronte all'intransigenza del pontefice, che il 20 febbraio 1715, con la bolla *Romanus Pontifex*, scomunicò il giudice della Regia Monarchia e altri ufficiali del tribunale, decretando contestualmente l'abolizione della Legazia e del suo Tribunale⁴⁸.

Il Regno di Sicilia rispose con fermezza: la Giunta dei Ministri promulgò una serie di provvedimenti straordinari contro il clero isolano, imponendo severe sanzioni a chi avesse dato esecuzione ai decreti pontifici. La bolla papale rimase sostanzialmente inattuata.

Il conflitto si trascinò fino al 1728, giungendo a soluzione con l'emanazione della bolla *Fideli ac prudenti dispensatori*, nota come *Concordia Benedettina*. Il compromesso fu il risultato delle trattative tra la dinastia asburgica, nel frattempo succeduta ai Savoia, e il pontefice Benedetto XIII (1724-1730)⁴⁹. Il testo della bolla ricalcava in gran parte quello della precedente *Concordia Alessandrina*, confermando la competenza del Tribunale della Monarchia in materia di appelli e cause riguardanti gli esenti⁵⁰.

L'ultimo concordato sulla questione venne stipulato sotto il governo borbonico, dopo l'unificazione tra Regno di Sicilia e Regno di Napoli e la nascita del Regno delle Due Sicilie. Fu siglato il 16 febbraio 1818 tra re Ferdinando I (1816-1825) e papa Pio VII (1800-1823). Le parti decisero di mantenere in vigore le disposizioni della *Concordia Benedettina*, pur riconoscendo alla Sicilia il diritto di proporre appello ai Tribunali della Santa Sede (capo 22)⁵¹.

L'istituto dell'Apostolica Legazia sopravvisse fino all'Unità d'Italia,

⁴⁸ La bolla papale era stata redatta da Giacomo Laderchi (1678-1738), continuatore degli *Annales* del cardinale Baronio, su cui A. MONTANARI, *Gli uomini illustri di Faenza*, Faenza, Pietro Conti, 1883, I, p. 98. Fu emanata il 14 febbraio 1714 ma pubblicata l'anno dopo, per il testo si vedano CARUSO, *Discorso storico-apologetico*, cit., pp. 335-345; F.J. SENTIS, *Die "Monarchia Sicula". Eine historisch-canonistische Untersuchung*, Friburgo in Brisgovia, 1869, app. doc. VI.

⁴⁹ L'isola era stata ceduta a Carlo VI d'Austria nel 1720.

⁵⁰ Il testo è annesso alla prammatica del 15 febbraio 1729 con la quale si ordinava l'osservanza della bolla di Benedetto XIII. I due testi sono contenuti in FORNO, *Storia dell'Apostolica legazione*, cit., pp. 381-406.

⁵¹ Bolla *De utiliori*, in A. BARBERI, R. SEGRETI, A. SPEZIA (edd.), *Bullarii romani continuatio*, XV, Roma, Tipografia della Camera Apostolica, 1853, pp. 56-61; *Collezione degli atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato dell'anno 1818*, parte II, Napoli, Stamperia dentro la pietà dei turchini, 1830, pp. 15-33; A. MERCATI (a cura di), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pp. 620-637.

quando entrò in contrasto con il separatismo liberale di stampo cavouriano⁵². Dopo un intenso dibattito parlamentare, il 13 maggio 1871 l'istituto dell'Apostolica Legazia venne ufficialmente abolita con la legge n. 214, nota anche come legge delle 'guarentigie pontificie'⁵³.

Come è noto, il provvedimento, volto a regolamentare unilateralmente le relazioni tra Stato e Chiesa, riconosceva al papa, ormai privo di potere temporale, le garanzie necessarie per l'esercizio del suo magistero spirituale. Composta da due titoli e 19 articoli, la legge attribuiva al pontefice prerogative simili a quelle di un capo di Stato (Titolo I, artt. 1-13) e disciplinava i rapporti tra il nuovo Regno e la Chiesa (Titolo II, artt. 14-19). L'articolo 15, in particolare, sanciva ufficialmente che «è fatta rinuncia dal Governo al diritto di Legazia Apostolica in Sicilia».

Si chiudeva così, dopo secoli di tensioni, la vita di un istituto – le cui origini erano state pretestuosamente fatte risalire al periodo normanno dell'isola – che per lungo tempo aveva rappresentato uno dei nodi più complessi e controversi dei rapporti tra il *Regnum Siciliae* e la Sede Apostolica.

⁵² A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1990 (I edizione 1948), pp. 186-190; R. PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 30-35. Per il periodo precedente si rinvia a M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, Bonanno, Catania, 1965.

⁵³ F. SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*, Torino, Loescher, 1889; G. CATALANO, *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia. Dalla controversia liparitana alla legge delle guarentigie (1711-1871)*, Milano, Giuffrè, 1950; E. SAURER, *Sugli ultimi anni del Tribunale della Monarchia Sicula*, in «Rassegna Storica Risorgimento», 1 (1972) pp. 33-43; G. P. MILANO, *Ancora sulla soppressione della Legazia apostolica di Sicilia (1863-1867)*, in *Studi in onore di P. A. D'Avak*, Giuffrè, Milano 1976, III pp. 237-278; F.M. STABILE, *L'abolizione dell'Apostolica Legazia Sicula e del Tribunale di Regia Monarchia*, in «Ho Theologos» 4, 1977, pp. 53-90; G. MAZZEPPI, *La soppressione della Legazia Apostolica in Sicilia. Storia e dibattito parlamentare*, Il Pozzo di Giacobbe, 2021.

Capitolo 2

Dibattito dottrinale (XVI-XIX secolo) e interpretazioni storiografiche (XIX-XXI secolo) sulla questione dell'Apostolica Legazia

2.1. Apologeti e curialisti (secc. XVI-XIX)

Le prerogative rivendicate dai sovrani del *Regnum Siciliae* e l'opposizione manifestata dal papato tra il XVI e il XIX secolo suscitarono l'interesse di un vasto numero di studiosi, che alimentarono un articolato dibattito su legittimità, validità e portata della concessione.

La lunga disputa dottrinale, protrattasi per oltre tre secoli, è stata ampiamente esaminata da molteplici studi⁵⁴. Pur non ripercorrendo qui in dettaglio la questione, è essenziale delineare le principali linee interpretative che animarono il dibattito, al fine di mettere in evidenza quegli aspetti, spesso trascurati, utili a comprendere, da un lato, il processo di distorsione interpretativa a cui fu sottoposto il privilegio medievale, e dall'altro lato, ad evidenziare il motivo per il quale si è radicata così a lungo la tesi secondo cui i sovrani normanni ottennero il titolo di legati apostolici.

Occorre innanzitutto osservare che, già nel XVII secolo, sul tema dell'Apostolica Legazia si formarono due fazioni contrapposte: da un lato, gli 'apologeti' o 'regalisti', i quali, seguendo l'interpretazione di Barberi, sostennero le ampie prerogative regie in materia ecclesiastica; dall'altro, i 'curialisti', che difesero l'autorità della Sede Apostolica, negando l'autenticità, la validità e l'efficacia dell'istituto. Mentre i primi si adoperarono per stabilizzare l'istituto nelle mani del sovrano, cercando di estenderne la portata giuridica, i secondi si batterono per la sua abolizione, ritenendo che l'uso politico al quale venne piegato il remoto privilegio di epoca normanna

⁵⁴ S. FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo, U. Manfredi Editore, 1970, pp. 5-61; ID., *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, in *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1991, pp. 7-49; NAPOLI, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, cit., pp. 337-410; ID., *La Regia Monarchia di Sicilia*, cit.; CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, cit., pp. 441-470.

avesse come unico scopo quello di compromettere le competenze esclusive della Sede Apostolica. Le argomentazioni avanzate da entrambe le parti a sostegno delle rispettive posizioni furono complesse e articolate.

Gli apologeti ritennero l'istituto imprescrittibile, irrevocabile, perpetuo e trasmissibile a tutti i titolari della Corona, considerando il documento di Urbano II – corroborato dall'esercizio della consuetudine immemorabile – fondamento della legittima giurisdizione del sovrano in materia ecclesiastica. Dal punto di vista giuridico, la concessione fu qualificata come un acquisto a titolo oneroso unilateralmente irrevocabile poiché rappresentava la giusta ricompensa ricevuta dal conte Ruggero I per i suoi meriti legati alla riconquista dell'isola dai musulmani. Fu quindi agevole sostenere che: «[...] transisset in vim contractus fuissetque irrevocabilis etiam de plenitudine potestatis, Summus enim Presul tenetur servare ius nature et consequenter conventiones [...]»⁵⁵.

Le argomentazioni a sostegno di questa tesi si basarono anche sul preteso esercizio *de facto* da parte del conte Ruggero I, già durante gli anni della conquista dell'isola (1061-1091), di quei diritti e di quelle prerogative che sarebbero poi state confermate *de iure* con il rilascio del privilegio urbaniano⁵⁶. Ne derivava un duplice fondamento dell'Apostolica Legazia: da un lato, campeggiava il privilegio di Urbano II; dall'altro, un utile puntello era rappresentato dalla consuetudine immemorabile, alla quale fu attribuita la funzione di aver consolidato nel tempo l'esercizio di tali presunte facoltà.

Le tesi regaliste furono influenzate anche dalla dottrina giuridica europea, che aveva analizzato e giustificato le prassi monarchiche nei regni di

⁵⁵ «[il privilegio di Urbano II] fosse divenuto vincolante alla stregua di un contratto ed irrevocabile anche per l'autorità papale, poiché il Sommo Pontefice è tenuto a rispettare il diritto naturale e, di conseguenza, le convenzioni» [TdA], BALDASSARRE ABRUZZO, *Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum Prebementiis* (1644), ed. M.T. Napoli, *Censura e giurisdizione. Il «Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum prebementiis» di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)*, Roma, Aracne, 2012, pp. 89 e 95. Su Baldassarre Abruzzo anche O. CANCELA, *Una famiglia di professionisti nella Sicilia del Cinque-Seicento*, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», n. 43, 2018, pp. 245-274. Opinione di segno opposto fu invece espressa da Antonino Diana nelle sue *Resolutiones morales in tres partes distributae, in quibus selectiores casus conscientiae breviter, dilucide, et ut plurimum benigne cum variis Tractatibus explicantur*, editio tertia, Montibus, Typis Francisci Waudraei Typographi jurati, sub Bibliis, 1636, per il quale i privilegi remuneratori avrebbero potuto essere revocati per giusta causa, sul punto CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, cit., pp. 448-454.

⁵⁶ Sul punto *infra* II.4.

Francia e Spagna, riconoscendo ai sovrani ampi poteri in materia ecclesiastica⁵⁷. Alcuni regalisti sostennero che le prerogative *circa sacra* del sovrano non derivassero da una delega papale, ma fossero connaturate alla stessa potestà regia, rientrando tra quelle esercitabili *iure proprio* dal sovrano⁵⁸.

Di contro, le principali tesi avanzate dai curialisti, quando non misero apertamente in discussione l'autenticità stessa del privilegio, trovarono sempre il medesimo punto di convergenza: qualsiasi facoltà esercitata dal conte Ruggero I in materia ecclesiastica andava necessariamente qualificata come mero atto compiuto in forza di una delega pontificia, la quale, in quanto personale, non ereditaria e soprattutto revocabile, non avrebbe potuto costituire il fondamento di alcuna pretesa di autonomia regia nei confronti del pontefice nell'amministrazione della Chiesa locale.

2.2. Le interpretazioni della bolla *Quia prudentiam tuam*

All'indomani della riscoperta del privilegio da parte di Barberi, emergeva già con sufficiente chiarezza il quadro delle obiezioni sollevate dalla fazione curialista contro la bolla.

Al periodo del Concilio di Trento risale uno dei primi documenti, redatto dal segretario generale del concilio Angelo Massarelli, contro la Regia Monarchia, intitolato *Abusi di Sicilia*⁵⁹. Un'esposizione dettagliata delle critiche all'istituto si rintraccia anche nell'anonimo e inedito trattato *De origine regiae Monarchiae Regni Siciliae ultra Pharus*⁶⁰.

Sul fronte opposto, il primo a difendere le prerogative *in sacris* del

⁵⁷ CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, cit., p. 463.

⁵⁸ M.A. DE DOMINIS, *De Republica ecclesiastica libri X*, II, Francoforte sul Meno, F. Weiss, 1620, VI, c. XII, p. 238 ss.: *Monarchiam Siculam a Baronio male et immerito oppugnari*, n. 26, p. 245 e n. 97 p. 261; CARUSO, *Discorso storico-apologetico*, cit., pp. 50ss., 92-94; FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 26-29. Più in generale, per un'analisi del sostrato culturale che alimentò le tesi giurisdizionaliste e anticurialiste nel *Regnum Siciliae* si rinvia a D. LUONGO, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del preilluminismo*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁵⁹ FODALE, *storiografia sulla Legazia Apostolica*, cit., p. 20, n. 1.

⁶⁰ I manoscritti sono stati catalogati da FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 22 n. 38. Si tratterebbe di un testo contenente delle istruzioni di papa Pio V al cardinale Michele Bonelli inviato in missione in Sicilia.

sovrano fu Antonino Scibecca (†1584), protonotaro del Regno, nel suo testo *De praeminentiis ecclesiasticis Regis Siciliae* (1578), in cui avvalorò la tesi di Barberi e qualificò il privilegio alla stregua di una delega perpetua, ereditaria e irrevocabile, attributiva dello status di legato nato del pontefice a tutti i re del *Regnum*. Anche Scibecca si richiamò, inoltre, alla consuetudine immemorabile al fine di legittimare le prerogative regie⁶¹.

Il crescente disappunto pontificio suscitato dalle rivendicazioni regie e la stipula della *Concordia Alessandrina*, che rappresentò una prima legittimazione dell'istituto della Regia Monarchia, spinsero eminenti figure della Curia romana a intervenire nel dibattito nell'intento di difendere le prerogative della Santa Sede. In questo frangente si colloca l'intervento del cardinale Roberto Bellarmino (1542-1621) che, nella sua epistola *Christiana Informatione della Monarchia di Sicilia* (1583), difese il principio della *libertas Ecclesiae*, contestando apertamente le pretese regie⁶².

Qualche decennio dopo, nel 1605, il cardinale Cesare Baronio, nei suoi *Annales Ecclesiastici*, inflisse un durissimo colpo alla legittimità e alla portata del privilegio. Riprendendo le tesi già esposte nel trattato *De origine regiae Monarchiae Regni Siciliae ultra Pharum*, diede forma organica e argomentata alle principali posizioni curialiste, contestando, punto per punto, l'autenticità, la validità e l'efficacia della bolla, che definì *male instituta*, ossia mal formulata. A suo avviso, il testo non era autentico e, nel migliore dei casi,

⁶¹ L'opera, come il resto dei lavori di Scibecca, è inedita: BAV, Vat. Lat. 5435. L'autore ribadì il suo pensiero nelle successive *Resolutiones septem dubiorum* (1579): BAV, Vat Lat. 5458. Per un censimento dei manoscritti delle opere di Scibecca si rinvia a FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 24 n. 42-43, p. 24 n. 44 e p. 25 n. 44. Si veda inoltre CATALANO, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II (1578-1581)*, cit., p. 127, n. 3, p. 247. Sulla figura di Antonino Scibecca A. MONGITORE, *Biblioteca Sicula sive de scriptoribus siculi*, Panormi, D. Bua, 1708-1714, I, p. 53: «Antoninus Xibecca».

⁶² La lettera è contenuta in X.M. LE BACHELET, *Bellarmin avant son cardinalat (1542-1598). Correspondance et documents*, Paris, G. Beauchesne, 1911, pp. 131-139. Si veda anche J.A. HARDON, *Robert Bellarmine's concept of the church*, in «Studies in Medieval Culture», 2, 1966, pp. 120-127. Sulla *libertas ecclesiae*, principio che si affermò nel pieno Medioevo per difendere l'indipendenza delle cariche ecclesiastiche dalle interferenze secolari si rinvia a M. ROSBOCH, *La libertas Ecclesiae fra medioevo ed età moderna*, in *Da Costantino a oggi: la libera convivenza tra le religioni*, a cura di I. Zuanazzi, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, pp. 71-82; N. D'ACUNTO, *La libertas ecclesiae nel tardo medioevo*, in *Libertas e libertates nel tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo*. Atti del XVI Convegno di studi (San Miniato 11-13 ottobre 2018), a cura di A. Zorzi, Firenze, Firenze University Press, 2024, pp. 37-54.

era stato pesantemente interpolato⁶³.

Baronio intuì che il privilegio, pressoché inutilizzato dai sovrani normanni, era stato volutamente strumentalizzato dagli aragonesi per legittimare indebite ingerenze negli affari ecclesiastici del Regno di Sicilia; mise dunque per iscritto le perplessità che la Santa Sede aveva già avanzato in sede diplomatica, consolidando il proprio ruolo di principale esponente della corrente curialista. La sua influenza fu enorme: i successivi scritti di matrice curialista si limitarono, per lo più, a riprendere le sue tesi, avanzando solo sporadicamente interpretazioni originali⁶⁴.

⁶³ C. BARONIO, *Annales Ecclesiastici*, 37 voll., cont. da O. Rinaldi-G. Laderchi, Parigi, A. Theiner, 1864-1883, 11 (1605), pp. 677-710 a. 1097, ristampato in estratto: ID., *Monarchia Siciliae Tractatus cui accessit Ascanii Card. Columnae de eodem Tractatus iudicium cum ejusdem Card. Baronii responsione apologetica adversus Card. Columnam et epistola ad Philippum III regem Hispaniarum*, Parigi, Adrien Beys, 1609. Sulla figura del cardinal Baronio, F. RUFFINI, *Perché Cesare Baronio non fu papa. Contributo alla storia della Monarchia sicula e del jus exclusivae*, Perugia, Bartelli, 1910, ripubblicato in *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della morte*, a cura di V. Simoncelli, Roma, Athenaeum, 1911, pp. 357-430 (ora in ID., *Scritti giuridici minori*, a cura di M. Falco-A.C. Jemolo, E. Ruffini, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1936, vol. I: *Scritti di diritto ecclesiastico*, pp. 427-498); G. CATALANO, *Il cardinale Cesare Baronio e la "Regia Monarchia Sicula"*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I.1: *Diritto canonico. Diritto Ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 167-83.

⁶⁴ Le tesi del Baronio furono riproposte da M. LEONICO, *De Temporalis Dominio et Spiritualis Iurisdictione Sedis Apostolicae in Insula et Regno Siciliae*, 1609, in ASV, Bolognetti, 205, f. 2 ss.; A. TASSONI, *Ristretto degl'annali ecclesiastici e secolari con diverse considerazioni e particolari importanti aggiunti alle cose dette dal cardinal Baronio e da gli altri*, 1602 (BAV, Barb. Lat. 4639, ff. 470v ss.; Bcors, ms. 125, ff. 399 ss.; e anche ed. Modena, 1704) su cui G. ROSSI, *A. Tassoni e il cardinale Baronio*, in *Miscellanea Tassoniana*, a cura di T. Casini-V. Santi, Bologna-Modena, A.F. Formiggini, 1903, pp. 369-382. Tra i regalisti che seguirono le tesi del Baronio vi furono anche l'arcivescovo di Spalato De Dominis, *De Republica ecclesiastica libri X*, II, Francoforte sul Meno, F. Weiss, 1620, che attribuì alle prerogative del sovrano in materia ecclesiastica la natura di diritti esercitati *iure proprio*; e B. GUEVARA, *Discorsi sopra l'origine il principio e l'uso della Monarchia di Sicilia*, Anversa, 1717 (in originale *Discursos del Origen, Principio y uso de la Monarquia de Sicilia, desde el conde Rugerio por mas de quinientos años hasta el Rey don Felipe Tercero nuestro señor sacados de diferentes historias, bullas apostolicas, papeles y privilegios, que estan en los Reales Archivos de la villa de Simancas en el Obispado de Valladolid, y de los Archivos del Real Consejo de Italia*, Valladolid, 1605. Per i manoscritti seicenteschi dell'opera si veda FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 36, n. 11. Nel 1650 comparve il già citato *Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae Siciliae regni ultra Farum prebeminetiis in plura singularia distinctus* di Baldassarre Abruzzo che però non entrò nel dibattito dottrinario sull'autenticità e la validità dell'istituto, concen-

Tuttavia, sebbene alcune delle sue intuizioni trovarono effettivo riscontro nelle fonti, alcune delle argomentazioni a sostegno delle sue tesi risultarono deboli e, in alcuni punti, contraddittorie, esponendolo agli attacchi della fazione regalista⁶⁵. Nonostante ciò, al cardinale va riconosciuto almeno un merito: quello di aver compreso che l'origine dell'insieme di norme e istituzioni conosciuto come Regia Monarchia non risalisse all'epoca normanna, bensì al periodo aragonese, in particolare al regno di Alfonso il Magnanimo (1416-1458)⁶⁶.

Nel secolo successivo, il dibattito sull'Apostolica Legazia assunse un respiro europeo, finendo per interessare non solo gli ambienti accademici e politici italiani, ma anche le principali correnti di pensiero giuridico e sto-

trandosi in prevalenza sull'esame della natura e delle competenze del Tribunale della Regia Monarchia.

⁶⁵ Baronio, ad esempio, avanzò con tono polemico una serie di congetture prive di qualsiasi riscontro nelle fonti, come nei passaggi in cui sostenne che il privilegio fu un'iniziativa dell'antipapa Anacleto II (1130-1138) o che la bolla fosse apocrifa. Le tesi del Baronio furono contestate dall'inquisitore L. DE PARAMO, *De Monarchia sicula o Apologeticon adversus Baronii S. R. E. cardinalis amplissimi objecta contra Monarchiam Regni Siciliae*, 1605 (BCP, Qq G 18; 21; 24; D 28.3; 79) che ripropose argomentazioni simili a quelle di Scibecca. L'opera è inedita: per un catalogo dei manoscritti si rinvia a FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 37 n. 14. Su Luis de Paramo si veda V. SCIUTI RUSSI, *Inquisizione, politica e giustizia nella Sicilia di Filippo II*, in «Rivista Storica Italiana» 111, 1999, pp. 37-64. Contro le tesi di Antonino Scibecca e di Cesare Baronio si esprime l'autore del *Propugnaculum honoris Regum Catholicorum atque Ministrorum Regni* (BCP Qq G 37), attribuito al vescovo di Catania Michelangelo Bonadies ma verosimilmente opera del frate siracusano Giuseppe Branca, sul punto A. LONGHITANO, *Michelangelo Bonadies: cinque lettere romane*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», 83, 1987, pp. 249-261. Per un censimento dei manoscritti dell'opera di Bonadies/Branca si veda FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 38, n. 16-17.

⁶⁶ Re Filippo III di Spagna (Filippo II era deceduto nel 1598) vietò la pubblicazione dell'opera del Baronio, disposta nel 1610 con atto dell'arcivescovo di Palermo Giannettino Doria, allora presidente del Regno, su cui F. D'AVENIA, *Lealtà alla prova: "Casa", Monarchia, Chiesa. La carriera politica del cardinale Giannettino Doria (1537-1642)*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 2015, p. 54. In ragione della censura, tanto regia che ecclesiastica, la maggior parte di tutte le opere sull'Apostolica Legazia composte tra il Cinquecento e il Seicento sono rimaste inedite, D. QUAGLIONI, «*Conscientiam munire*». *Dottrine della censura tra Cinque e Seicento*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Atti del convegno (5 marzo 1999), a cura di C. Stango, Firenze, L.S. Olschki, 2001, pp. 37-54.

rico del continente⁶⁷. La questione non si configurò più soltanto come un nodo giuridico-amministrativo legato alla Sicilia, ma divenne simbolo delle tensioni tra il potere temporale dei sovrani e l'autorità della Chiesa.

Tra gli episodi più significativi, spicca la già ricordata 'Controversia Liparitana', che valicò i confini italiani per approdare all'attenzione della cultura giuridica francese di ispirazione gallicana. Inoltre, re Vittorio Amedeo II di Savoia, sostenitore delle prerogative regaliste e strenuo anticurialista, promosse una serie di studi volti a qualificare la Regia Monarchia alla stregua di un diritto proprio del sovrano, soprattutto dopo l'unilaterale abolizione dell'istituto da parte del pontefice con la bolla *Romanus Pontifex*⁶⁸.

Gli scritti furono inviati al teologo parigino, giansenista e gallicano, Louis-Ellies Du Pin che li utilizzò come base per redigere la sua *Défense de la Monarchie de Sicile contre les entreprises de la Cour de Rome* (1716)⁶⁹. Il teologo sostenne che la questione siciliana riguardava tutti i sovrani europei. Emblematico il titolo del XIII capitolo della sua opera: *Que tous les Souverains*

⁶⁷ C. CUTRERA, *La polemica per l'Apostolica legazia dei Re di Sicilia negli scritti del secondo decennio del secolo 18*, Messina, D'Amico, 1926; M. CONDORELLI, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, in «Il Diritto ecclesiastico» 68, 1957, pp. 305-385; LONGHITANO, *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, cit., pp. 167-200; CONDORELLI, *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, cit., pp. 456-462. Più in generale, per il clima culturale del tempo si rinvia a D. SCINÀ, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, I, Palermo, Lo Bianco, 1823; G. GIARRIZZO, *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in «Rivista storica italiana», 1967, pp. 573-637; F. DI CHIARA, *Ombre tra i lumi? Il complesso rapporto tra ecclesiastici e giuristi nell'Illuminismo siciliano*, in «Historia et Ius», 23, 2023, pp. 1-37.

⁶⁸ Tra gli studi promossi dal sovrano occorre ricordare: CARUSO, *Discorso istorico-apologetico*, cit.; G. LONGO, *Dissertatio de Legatia sicula. Discorso legale per sostenersi senza scrupolo il Tribunale della R. Monarchia in vista della bolla abolitiva*, 1715 (BRUM, ms. FV 174); F. D'AGUIRRE, *Dell'interdetto promulgato dagli ecclesiastici di alcune Chiese del Regno di Sicilia, libri due*, Anversa 1716 (l'opera fu pubblicata anonima); G. SETTIMO, *Della sovranità de' Serenissimi Re dell'isola di Sicilia che riconoscono il Regno immediatamente da Dio. Discorso istorico*, s.l., 1715, pubblicato in *Opuscoli di autori siciliani*, XV, Palermo, Francesco Valenza, 1774, pp. 195-324. Sia Caruso che Settimo adottarono posizioni gianseniste e gallicane, seguendo, inoltre, i criteri metodologici elaborati dai benedettini di Saint Maur guidati da Jean Mabillon. Su Caruso M. CONDORELLI, *Giovan Battista Caruso e la cultura del suo tempo*, «Archivio storico per la Sicilia Orientale», 70, 1974, pp. 343-356; ID., voce *Caruso*, DBI 21, 1978 <[⁶⁹ L.E. DU PIN, *Défense de la Monarchie de Sicile contre les entreprises de la Cour de Rome*, sl. \[Amsterdam\], Etienne Lucas, 1716. Apparsa inizialmente anonima, l'opera fu in seguito pubblicata con il titolo di *Histoire de la Monarchie de Sicile*, Lione, 1720.](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-caruso_(Dizionario-Biografico)/>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

*sont intéressés dans la cause du Roy de Sicile, et obligés de se joindre à lui pour maintenir ses droits contre les entreprises de la Cour de Rome*⁷⁰, a dimostrazione di come la difesa della Legazia divenne parte di un più ampio scontro tra le monarchie europee e la Sede Apostolica⁷¹.

Alla vicenda si interessò anche Pietro Giannone, noto per la sua opposizione alle ingerenze papali nel governo civile. Nel 1727, egli pubblicò il trattato *De' veri e legittimi titoli delle reali preminenze che i Re di Sicilia esercitano nei Tribunali detti della Monarchia*, nel quale ripropose le tesi regaliste, sottolineando come l'istituto della Regia Monarchia non fosse il frutto di una concessione papale revocabile, ma che le prerogative regie circa sacra fossero piuttosto connaturate alla stessa potestà monarchica e consolidate da una tradizione secolare⁷².

Pietro Giannone si richiamò anche al periodo normanno, ma la sua analisi prese avvio non dal governo di Ruggero I, bensì dalle disposizioni emanate dal successore Ruggero II. L'obiettivo era quello di dimostrare una precoce autonomia della monarchia normanna dal papato, facendo risalire i tratti di originalità del Regno a un intreccio di consuetudini franco-normanne. Le sue tesi si collocavano nel più ampio clima culturale del tempo, orientato ad affermare l'indipendenza del Regno di Sicilia dalla Santa Sede e a rintracciarne le radici già in età medievale⁷³.

⁷⁰ «Tutti i sovrani sono interessati nella causa del Re di Sicilia e sono obbligati a unirsi a lui per difendere i suoi diritti contro le pretese della Corte di Roma» [TdA], DU PIN, *Défense de la Monarchie de Sicile contre les entreprises de la Cour de Rome*, cit., pp. 164-169.

⁷¹ Le tesi di Du Pin furono contestate da G.B. BRASCHI, *Della Monarchia di Sicilia e suo Tribunale abolito da Papa Clemente XI* (BAV, Vat. Lat. 8332; Vat. Lat. 8365); ID., *De libertate Ecclesie in conferendo ecclesiastica beneficia*, Lione, s.e., 1718. Sostenne, invece, le tesi di Du Pin J.P. DE LUDEWIG, *Défense de la Monarchie sicilienne ou les droits du Roi des deux Siciles sur son Clergé depuis leur première origine et justifiés contre les exceptions de la Cour de Rome*, s.l., 1738. Il titolo all'opera fu dato dal traduttore del testo J.P. Baratier, autore di un'appendice intitolata *Histoire abrégée de la controverse entre le Pape Clement XI et les Rois des deux Siciles*.

⁷² P. GIANNONE, *De' veri e legittimi titoli delle reali preminenze che i Re di Sicilia esercitano nei Tribunali detti della Monarchia*, ed. A. Pierantoni con il titolo *Il Tribunale della Monarchia di Sicilia*, Roma, Loescher, 1892. Giannone si ispirò prevalentemente all'opera di Caruso. Sulle sue tesi C. CARISTIA, *Pietro Giannone e la "monarchia" sicula*, in *Scritti giuridici in on. di Santi Romano*, IV: *Diritto ecclesiastico. Altre scienze giuridiche*, Padova, Cedam, 1940; ID., *Pietro Giannone "giureconsulto" e "politico". Contributo alla storia del giurisdizionalismo italiano*, Milano, Giuffrè, 1947.

⁷³ Sulla stessa linea anche il giurista Rosario Gregorio: R. GREGORIO, *Introduzione allo studio del dritto pubblico siciliano*, Palermo, Reale Stamperia, 1794 (rist. anast. Messina 1970 a cura di M. Bellomo), p. 1; ID., *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai*

Di tali tesi si fece promotore anche il gesuita palermitano Antonino Mongitore, il quale arrivò a teorizzare l'indipendenza della Sicilia anche dal Regno di Napoli⁷⁴. Tali richiami al periodo normanno, che nel giro di un secolo cominciarono a comparire nella maggior parte degli studi sull'Apostolica Legazia non furono, però, mossi da interessi puramente storico-giuridici intesi a rintracciare le origini medievali dell'istituto, ma rispondevano piuttosto ad un preciso disegno legittimante. Ci si trovava, infatti, agli albori di quel processo di 'invenzione' delle tradizioni nazionali che, nell'Ottocento, avrebbe portato a individuare nel medioevo le radici delle nuove entità statuali europee e a legittimare il loro desiderio di indipendenza⁷⁵.

Anche Voltaire, nel suo noto *Essai sur les mœurs*, in un capitolo dedicato alla Sicilia, si soffermò sul diritto di legazione di cui, al suo tempo, godevano i sovrani del Regno. Nel difendere la prospettiva regalista, egli ricondusse l'istituto ad un diritto di sovranità proprio di ogni stato, che non ammetteva ingerenze esterne e che risaliva ai tempi dell'imperatore Costantino. Il filosofo francese esaltò lo spirito di Ruggero I che, unico tra tutti i sovrani europei, era riuscito ad ottenere il pieno controllo tanto dell'apparato civile che di quello ecclesiastico. È evidente che Voltaire, nell'esaltare il concetto di piena sovranità, parlava ai suoi contemporanei e non aveva l'intento di collocare il privilegio all'interno della cornice sto-

presenti, 6 voll., Palermo, Reale Stamperia, 1805-1816, voll. I-II-III. Su Gregorio si rinvia a G. GIARRIZZO, *Rosario Gregorio*, in *Illuministi italiani*, VII: *Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle isole*, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1965, pp. 1154-79; ID., voce *Rosario Gregorio*, DBI, 59, 2002 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/rosario-gregorio_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/rosario-gregorio_(Dizionario-Biografico)/>); M. CARVALE, *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna, Mulazzani, 2005, p. 246 ss.

⁷⁴ A. MONGITORE, *Discorso storico su l'antico titolo di Regno concesso all'isola di Sicilia*, Palermo, Felicella, 1734. Sul punto si rinvia a M. CARVALE, *Alle origini di un mito: la dottrina giuridica della Restaurazione e la Monarchia normanna*, in ID., *La Monarchia meridionale: Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari, Laterza, 1998, pp. 233-314.

⁷⁵ «Maturava dunque l'esaltazione del periodo normanno, quale epoca della fondazione del diritto della "Nazione siciliana", unitamente al principio della pari dignità tra monarchia e feudalità, ed al contempo di un istituto normanno e "nazionale" come la Regia Monarchia, considerata "perla dei privilegi" emblema dell'identità e dell'autonomia della Nazione stessa», NAPOLI, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, cit., p. 344. Più in generale E. CONTE, *L'État au Moyen Âge. le charme résistant d'un questionnement dépassé*, in *Formes et doctrines de l'État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit*, a cura di P. Bonin-P. Brunet-S. Kerneis, Paris, A. Pedone, 2018, pp. 123-136.

rico-giuridica del XII secolo:

«Ce privilège, au fond, n'est que le droit de Constantin et de tous les empereurs de présider à toute la police de leurs états; cependant il n'y a eu dans toute l'Europe catholique qu'un gentilhomme normand qui ait su se donner cette prérogative aux portes de Rome»⁷⁶.

A partire dal XIX secolo, l'interesse per l'Apostolica Legazia conobbe una rinnovata attenzione da parte di storici e giuristi siciliani, i quali, in un periodo di profondi mutamenti istituzionali, cercarono di ridefinire il significato e la portata dell'istituto⁷⁷.

Il dibattito interessò anche il versante teologico, contrapponendo coloro che postulavano una concezione accentratrice della società cristiana e i cattolici 'illuminati' di tendenze gallicane⁷⁸. Le polemiche sulla Regia Monarchia si intrecciarono, in quegli anni, anche con quelle sul primato e l'infallibilità pontificia⁷⁹. Sulla base delle concezioni giurisdizionaliste del tempo, autori come il canonico Stefano di Chiara e il suo allievo Giuseppe

⁷⁶ «Questo privilegio, in fondo, non è altro che il diritto di Costantino e di tutti gli imperatori di presiedere all'intera amministrazione dei loro stati; tuttavia, in tutta l'Europa cattolica, vi è stato un solo gentiluomo normanno che sia riuscito a concedersi questa prerogativa alle porte di Roma» [TdA], VOLTAIRE, *Oeuvres complètes de Voltaire*, Paris, Furne et Cie Libraires-Éditeurs, 1846, Chapitre XLI: *De la Sicilie en particulier, et du droit de légation dans cette île*, p. 466.

⁷⁷ Nel 1800 si occupò della questione FORNO, *Storia dell'Apostolica*, cit., che sostenne, con posizioni vicine al giansenismo, l'unicità dell'istituto della Legazia. In quegli anni videro la luce anche le opere di N. BUSCEMI, *Discorso sul diritto della Monarchia di Sicilia*, in «Biblioteca sacra ossia giornale letterario-scientifico-ecclesiastico per la Sicilia», 2, 1834, pp. 153-210. Meno rilevanti, invece, i cenni sull'istituto contenuti in M. CAMERA, *Annali delle due Sicilie dall'origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III Borbone*, Napoli, Fibreno, 1841. Per le vicende della Legazia nell'Ottocento si rinvia a F.M. STABILE, *La Legazione Apostolica nell'Ottocento: crisi e dissoluzione di un regime ecclesiastico*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, cit., pp. 227-291.

⁷⁸ ID., *Il clero siciliano nella prima metà dell'Ottocento*, in *Problemi di Storia della Chiesa. Dalla Restaurazione all'Unità d'Italia*, Napoli, Dehoniane 1985, pp. 427-473; R. LA DELFA, *Influssi francesi nella riflessione ecclesiologica siciliana al termine dell'età moderna*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, cit., pp. 201-225.

⁷⁹ NAPOLI, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragoneso: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, cit., p. 345.

Laudicina si spinsero a sostenere che il re fosse capo della Chiesa siciliana⁸⁰.

Sul versante giuridico, tra gli studi più significativi del periodo merita di essere menzionato quello di Vincenzo Crisafulli che, nel 1850, si schierò a sostegno delle prerogative regie con la pubblicazione dei suoi *Studi sull'Àpostolica Sicola Legazia*. L'opera non si limitava soltanto a sostenere la validità e legittimità dell'istituto ma introduceva nuove argomentazioni di carattere storico e giuridico, in alcuni punti non prive di una certa originalità, sebbene il filo conduttore della sua proposta interpretativa avesse come fine quello di giustificare la 'trasformazione' della natura giuridica del documento concesso da Ruggero I: da privilegio revocabile e personale ad atto ereditario ed irrevocabile. Crisafulli fu, inoltre, il primo ad esaminare, sia pure sommariamente, il ruolo svolto dagli agenti papali inviati in Sicilia in epoca tardo-antica e altomedievale, tentando di collocare l'istituto dell'Àpostolica Legazia in continuità storica con il sistema di rappresentanza papale medievale⁸¹.

Il mutato contesto politico, tuttavia, rese presto insostenibile la difesa del privilegio. L'Unificazione italiana e il progressivo affermarsi del separatismo liberale di marca cavouriana ridimensionarono il peso delle prerogative ecclesiastiche in ambito civile.

Un esempio emblematico di questa fase di passaggio è rappresentato dall'intervento dello storico siciliano Michele Amari che, all'indomani dell'abolizione dell'istituto dell'Àpostolica Legazia per mezzo delle Leggi delle Guarentigie, pubblicò un breve ma intenso intervento nel quale ripercorreva sinteticamente la storia e i caratteri del privilegio, auspicandone l'immediato ripristino. Amari ritenne prematura l'abolizione, sostenendo che la Sicilia, sebbene ormai parte del Regno d'Italia, avrebbe dovuto conservare i diritti e le giurisdizioni esistenti al momento dell'Unificazione:

«deve il Governo al paese ed a sé medesimo, di mantenere i diritti dell'apostolica Legazia e la giurisdizione del Tribunale della Monarchia, quali essi erano il giorno che la Sicilia fu unita per plebiscito alle altre province italiane. Avran poi effetto

⁸⁰ S. DI CHIARA, *Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia*, in *Opuscoli editi e inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia*. Raccolti e corredati di prefazione e note da Agostino Gallo, Palermo, A. Russo, 1855 (rist. anast. con prefazione di M. Condorelli, Reggio Calabria 1971); G. LAUDICINA, *Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia*, Palermo, Tipografia di Filippo Solli, 1840. Sulle stesse posizioni anche A. GALLO, *Codice ecclesiastico sicolo*, Palermo, Carini, 1846-51. Sul canonico Di Chiara si veda M. CONDORELLI, voce *Stefano Di Chiara*, DBI 39, 1991, pp. 736-739.

⁸¹ CRISAFULLI, *Studi sull'Àpostolica Sicola Legazia*, cit., pp. 35-40.

civile le sentenze del Tribunale della Monarchia, e non quelle pronunziate secondo la bolla di Pio IX. E l'Italia rinunzierà a quel privilegio delle sue province siciliane, quando cesserà il potere temporale, e si potrà, senza pericolo della nazione, ridurre ad effetto il teorema della libera Chiesa in libero Stato»⁸².

Tuttavia, il contesto politico e istituzionale era ormai profondamente mutato. Con la proclamazione del Regno d'Italia e la progressiva erosione del potere temporale del papa, non vi era più spazio per una restaurazione della Regia Monarchia⁸³. L'Unità d'Italia e la conseguente abolizione dell'Apostolica Legazia rappresentarono, dunque, la fine di un lungo e complesso capitolo della storia dei rapporti tra il potere regio meridionale e la Santa Sede. Quello che per secoli era stato un baluardo delle prerogative monarchiche e un simbolo di autonomia ecclesiastica locale divenne, nel nuovo contesto post-unitario, un anacronismo da sopprimere rapidamente.

2.3. Le conseguenze del dibattito dottrinario sull'interpretazione del privilegio medievale

Il concreto esercizio delle facoltà ricomprese nell'istituto dell'Apostolica Legazia tra il XVI e il XIX secolo, i cui contorni e la cui portata erano stati definiti dai numerosi accordi stipulati con la Santa Sede, aveva alimentato e consolidato l'interpretazione 'creativa' e retroattiva secondo cui la bolla *Quia prudentiam tuam* rilasciata da Urbano II nel 1098 avesse attribuito al conte normanno Ruggero I lo status di legato apostolico, tra-

⁸² M. AMARI, *L'Apostolica Legazia di Sicilia*, in «Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti», 6, 1867, pp. 447-467: p. 366 (ora in *Studi medievistici* a cura di F. Giunta, Palermo, Flaccovio, 1970, pp. 35-54). Si vedano, inoltre, i due articoli pubblicati da Amari su «La civiltà Cattolica», anno XVII, 6, 5, 1866, pp. 139-154 e pp. 641-655. Altri scritti del periodo, più articolati e argomentati, furono quelli di G. DI MARZO FERRO, *Un voto per l'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, P. Pensante, 1860; B. NEGRI, *Cenni storici sulla Legazia Apostolica in Sicilia*, estratto da «Il Gerdil», Torino, 1867; A. CALECA, *Difesa della Legazione Apostolica di Sicilia*, Palermo, G.B. Gaudiano, 1867; M. GALEOTTI, *Della Legazione Apostolica di Sicilia. Ragionamento in difesa della Santa Sede*, Torino, Marietti, 1868; ANONIMO, *La legittimità della Monarchia ed Apostolica Legazia*, Palermo, Barravecchia, 1868.

⁸³ G. ZITO, *La Chiesa siciliana dopo l'impresa dei mille*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 1, 2015, pp. 113-142; ID., *La Sicilia e l'unità d'Italia. L'intervento del card. Francesco Saverio Apuzzo per la soppressione della legazia apostolica*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 2, 2015, pp. 383-399.

smissibile ereditariamente a tutti i successori. Il documento dell'XI secolo, che aveva un significato e un ambito di applicazione spaziale, temporale e soggettivo ben circoscritto, era stato strumentalmente piegato per consolidare e giustificare l'autorità dei re del *Regnum Siciliae* sull'apparato ecclesiastico locale.

Proprio per tali ragioni, le opere sull'argomento pubblicate a partire dalla riscoperta del privilegio da parte di Barberi devono essere inquadrare all'interno di quello che, a tutti gli effetti, si configurò come un dibattito dottrinario sui caratteri di un istituto giuridico allora vigente⁸⁴.

Tra XVI e XIX secolo, interrogarsi sull'Apostolica Legazia significava avere a che fare con un ambito che toccava aspetti estremamente delicati e controversi della relazione con la Sede Apostolica. Gli scritti prodotti in quei secoli furono, pertanto, molto più simili a dei libelli in cui ogni autore cercò di proporre argomentazioni che, a suo giudizio, corroboravano le tesi da lui sostenute, fossero esse favorevoli o contrarie al privilegio. Rintracciare all'interno di questi scritti un'analisi storica della reale portata della bolla *Quia prudentiam tuam* – così come si presentava al momento della sua concessione da parte di Urbano II a Ruggero I nel 1098 – è un'operazione velleitaria. Infatti, fino all'adozione della Legge delle Guarentigie non vi furono le condizioni per un'analisi scientifica disinteressata.

Questa precisazione risulta fondamentale per comprendere la vera natura del dibattito dell'epoca. Il testo del 1098 venne interpretato alla luce delle esigenze dei secoli XVI-XIX, alimentando una certa confusione e conducendo ad una sovrapposizione di significati tra il significato medievale e la sua 'nuova' interpretazione⁸⁵. Conseguenza di questo processo fu l'attribuzione 'retroattiva' della qualifica di legato apostolico ai sovrani normanni; non solo a Ruggero I, ma anche a tutti i successori: Ruggero II (1130-1154), Guglielmo I (1154-1166) e Guglielmo II (1166-1189)⁸⁶. Inoltre, nella maggior parte dei casi, gli apologeti e i curialisti, nelle loro ricostruzioni, enfatizzarono il privilegio di Urbano II trascurando di considerare i successivi accordi stipulati tra papato e Normanni. Tali do-

⁸⁴ Hanno invece definito tale dibattito dottrinario come una 'polemica storiografica' CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 13; e FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 31 ss.

⁸⁵ Per avere contezza di questo *modus operandi* è sufficiente osservare le argomentazioni giuridiche proposte dal citato studio di CRISAFULLI, *Studi sull'Apostolica Sicola Legazia*, cit., il quale interpretò il privilegio di Urbano II alla luce della normativa di diritto canonico vigente alla metà del XIX secolo.

⁸⁶ Nessuno status legatizio fu invece attribuito ai sovrani svevi e angioini, su cui *infra* III.3.3.

cumenti, come si vedrà meglio più avanti, innovarono e superarono il privilegio del 1098.

Più in generale, occorre notare che il periodo normanno non fu mai veramente oggetto di attenzione da parte dei protagonisti del secolare dibattito dottrinario. Dai loro scritti emerge il disinteresse sia per un'indagine storico-giuridica sul contesto e sui caratteri medievali del privilegio sia per una ricostruzione delle linee di sviluppo dei rapporti che intercorsero tra papato e Normanni.

L'unica reale motivazione per chiamare in causa il periodo medievale era rappresentata dalla necessità di legittimare storicamente la successione regia delle prerogative legatizie, *ab origine* presuntivamente concesse a Ruggero I. Inoltre, pressoché assente in questi testi è il confronto con il sistema di rappresentanza papale medievale, soprattutto in relazione alla natura e ai poteri dei legati apostolici dell'epoca⁸⁷.

Non bisogna, tuttavia, cadere nell'errore di ritenere che gli studi apparsi tra il XVI e il XIX secolo siano privi di rilevanza per l'interpretazione storica della portata del privilegio medievale. Le opere dei curialisti, infatti, argomentarono, in modo spesso molto convincente, la tesi secondo cui la bolla *Quia prudentiam tuam* non avesse attribuito lo status legatizio a Ruggero I. Tuttavia, questi autori si preoccuparono principalmente di contestare l'autenticità del documento, tacciando di falso Barberi e trascurando di effettuare un esame storico-giuridico che confutasse, alla luce della portata e dell'effettivo contenuto del privilegio medievale, la legittimità del nuovo istituto della Regia Monarchia.

2.4. Le principali interpretazioni storiografiche sulla questione dell'Apostolica Legazia di Sicilia (secc. XIX-XXI)

Con l'abolizione del privilegio nel 1861, il dibattito dottrinario si esaurì, aprendo una nuova stagione di ricerca storiografica. A dare il via alla nuova fase fu il canonista tedesco Franz Jacob Sentis con il suo studio intitolato *Die Monarchia Sicula* (1869). Ricostruendo i caratteri dell'istituto, si avvale, per la prima volta, di un'epistola autentica di papa Pasquale II, indirizzata a Ruggero II nel 1117. Tale documento richiama esplicitamente il privilegio concesso da Urbano II, ponendo così fine al secolare

⁸⁷ Non a caso, come già ricordato, la relazione del 1555 definiva il re del Regno di Sicilia legato 'nato de latere', tipologia mai esistita.

dibattito sull'autenticità dell'atto⁸⁸.

Tuttavia, l'abolizione della Regia Monarchia era ancora recente e un'analisi più attenta dell'opera di Sentis mette in luce una netta inclinazione curialista. L'autore, infatti, qualificò l'Apostolica Legazia alla stregua di un'usurpazione di prerogative papali, interpretazione che, come si vedrà, non può essere condivisa con riferimento al periodo normanno⁸⁹.

Negli anni successivi, parte della storiografia si profuse in apprezzabili sforzi volti a superare questa impostazione, eredità del dibattito dottrinale preunitario, offrendo interpretazioni più articolate e meno condizionate da preconcezioni ideologiche. Fu l'inizio di una vasta produzione storiografica, sia italiana che straniera, che ha affrontato il tema dell'Apostolica Legazia da molteplici prospettive. Accanto a studi che continuarono a rivendicare lo status di legato apostolico per i sovrani normanni – con annessa esaltazione dei caratteri 'eccezionali' del privilegio – ve ne furono (pochi) altri che provarono ad evidenziare le contraddizioni e le lacune di questa secolare ricostruzione.

In particolare, alcuni studiosi cercarono di dimostrare che le prerogative assunte dai re del *Regnum Siciliae* a partire dal XVI secolo non derivarono da una successione ereditaria risalente al periodo normanno, bensì da un processo di progressiva usurpazione di prerogative papali, legittimato attraverso un uso strumentale del documento medievale. L'analisi dell'istituto andò peraltro ad inserirsi nel più ampio contesto degli studi sulla formazione ed evoluzione del diritto ecclesiastico siculo⁹⁰.

Un primo contributo di particolare rilievo fu apportato dagli studi di Erich Caspar, pubblicati nei primi anni del Novecento⁹¹. Egli fornì una

⁸⁸ SENTIS, *Die "Monarchia Sicula". Eine historisch-canonistische Untersuchung*, cit., p. 247-248.

⁸⁹ SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia*, cit., p. 145 definì l'opera di Sentis piena di «partigianismo curialistico».

⁹⁰ F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, (sec. XI-XIX), Palermo, Amenta, 1887 (ristampa, con introduzione di A.C. Jemolo, Palermo, Edizioni della Regione Siciliana, 1967); F. RUFFINI, *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 1. par. 6, 1892, pp. 21-31.

⁹¹ E. CASPAR, *Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 7, 1904, pp. 189-219; ID., *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, Verlag der Wagnerschen Universitäts-Buchhandlung, 1904, in appendice *Die Gründungsurkunden Der Sicilischen Bistümer Und Die Kirchenpolitik Graf Rogers I. (1082-1098)*, (trad. it. ID., *Ruggiero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di O. Zecchino, Laterza, Roma-Bari, 1999).

prima edizione della bolla *Quia prudentiam tuam* e rinnovò le interpretazioni sulle linee di politica ecclesiastica adottate da Ruggero I e Ruggero II. Tuttavia, si avvale, non di rado, di fonti non autentiche o interpolate che qualificavano Ruggero I come legato apostolico, tesi che lo storico ritenne di condividere. Inoltre, egli non effettuò una chiara distinzione tra l'azione politico-ecclesiastica dei primi due conti normanni, nonostante la documentazione superstite evidenziasse chiaramente le differenze, in special modo nei rapporti con l'autorità pontificia⁹².

Occorre però evidenziare che, rispetto al passato, il privilegio fu sottoposto a un esame molto più rigoroso che ne indagò i limiti e la portata medievale. Il documento, inoltre, cominciò ad essere qualificato come una delle tappe attraverso le quali si snodarono le complesse interazioni tra Normanni, papato e Chiesa locale⁹³.

La storiografia della prima metà del '900 annovera, limitatamente alla questione dell'Apostolica Legazia, Ferdinand Chalandon, autore di una storia dei Normanni in Sicilia ancora oggi punto di riferimento per le ricerche sul periodo e Paul Kehr che si soffermò maggiormente sulle relazioni intercorse tra papato e Normanni⁹⁴. In questo contesto si inserisce lo studio di Guglielmo Savagnone che dimostrò la falsità di un diploma del 1097 – considerato autentico da Erich Caspar – in cui Ruggero I viene definito 'conte e legato di Sicilia'⁹⁵.

Uno studio molto più aderente alle fonti, ancora oggi di sicura validità, fu condotto da Édouard Jordan nel 1923⁹⁶. Lo storico mise in discus-

⁹² Su questi punti si veda *infra* II.4; III.1.

⁹³ Si vedano i contributi di P. DEL GIUDICE, *A proposito della controversia sulla legazia apostolica in Sicilia* e di F. RUFFINI, *Perché Cesare Baronio non fu papa: contributo alla storia della monarchia sicula e del jus exclusivae*, entrambi contenuti nel volume *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte*, cit., rispettivamente alle pp. 323-329 e 357-430. Si rimanda, inoltre, a N. GIORDANO, *Nuovo contributo alla determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Sicilia al tempo dei Normanni*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s. 41, 1916, pp. 25-48.

⁹⁴ F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, 2 voll., Paris, Picard, 1907, I: p. 347; II: pp. 119, 234, 595, 617, 618; P.F. KEHR, *Die Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste (1059-1192)*, Berlin, Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1934.

⁹⁵ SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia*, cit. Per l'esame del documento si veda *infra* II.4.2.1.

⁹⁶ JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit. In quel torno d'anni si occupò dei profili storico-giuridici del privilegio, sebbene in chiave meramente ricognitiva, anche C. LUPO, *I normanni in Sicilia di fronte al Papato*, in «Archivio

sione l'interpretazione della politica ecclesiastica di Ruggero I proposta da Erich Caspar e Ferdinand Chalandon, i quali avevano avuto la tendenza a proiettare sul primo signore normanno una concezione dei rapporti tra autorità secolare ed ecclesiastica che si sarebbe affermata soltanto con Ruggero II. Jordan dimostrò, invece, che il rapporto tra Ruggero I e il papato si sviluppò non in termini conflittuali ma fu caratterizzato da una reciproca collaborazione, scevra dalle tensioni che segneranno il regno del suo successore.

Un'interessante analisi comparativa, che ampliò l'orizzonte geografico della ricerca sull'istituto, fu proposta da Joseph Deér. Il suo studio mise a confronto il caso siciliano con le analoghe pretese di autonomia sulla chiesa locale avanzate dai sovrani d'Inghilterra e d'Ungheria. Tuttavia, sebbene il confronto abbia mostrato che il privilegio concesso ai Normanni di Sicilia non rappresentò un *unicum*, Deér riservò al documento solo un'attenzione marginale⁹⁷.

Nella seconda metà del XIX secolo, la questione dell'Apostolica Legazia fu affrontata a più riprese da Gaetano Catalano, il quale, concentrandosi in prevalenza sui secoli XVI-XIX, rimase ancorato all'interpretazione tradizionale del privilegio, qualificando i sovrani normanni come legati apostolici⁹⁸.

Un'organica e articolata ricostruzione della questione dell'Apostolica Legazia si ebbe a partire dal 1970 con le ricerche condotte da Salvatore Fo-

di Stato per la Sicilia Orientale», 20, 1924, pp. 1-74.

⁹⁷ J. DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, in «Archivum historiae pontificiae», 2, 1964, pp. 117-186; ID., *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten: 1053-1212*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1969.

⁹⁸ CATALANO, *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia. Dalla controversia liparitana alla legge delle guarentigie (1711-1871)*, cit.; ID., *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II (1578-1581)*, cit.; ID., *La "Regia Monarchia" di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», 17, 1968, pp. 9-28; ID., *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, in *Scritti in onore di Francesco Scaduto*, Padova, 1969, IV, ora in ID., *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 2-41. Si veda anche, marginalmente, G. INGRATTI, *Sulla legittimità della Legazia Apostolica di Sicilia*. Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di storia medievale, 1973, pp. 460-466. Sul più ampio tema dei rapporti tra Normanni e papato, non limitato ai soli profili dell'Apostolica Legazia, occorre segnalare, in quegli anni, anche lo studio di V. D'ALESSANDRO, *Fidelitas Normannorum: note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, Palermo, Annali della facoltà di magistero dell'Università di Palermo, 1969 (ora in ID., *Storografia e politica nell'Italia normanna*, Napoli, Liguori, 1978, pp. 99-220, da cui si cita).

dale. Il suo studio principale, *Comes et legatus Siciliae*, rappresenta, ancora oggi, il contributo più rilevante sulla questione. L'opera si compone di due ricerche complementari: nella prima parte, viene analizzata la letteratura giuridica relativa al privilegio legatizio (dai *Capibrevi* di Barberi fino al XIX secolo), offrendo un quadro delle interpretazioni avanzate nel corso dei secoli e degli scontri dottrinali tra la fazione regalista e curialista. Nella seconda parte, viene proposta un'analisi della bolla *Quia prudentiam tuam*, supportata da originali spunti interpretativi. In particolare, Fodale, pur inquadrando marginalmente il privilegio all'interno della più ampia serie di accordi e concessioni intercorsi tra papato e Normanni e non agganciando la questione al sistema di rappresentanza papale medievale, avanzò la tesi secondo la quale Ruggero I, tramite il privilegio del 1098, ottenne una mera potestà esecutiva⁹⁹. Il suo studio rimane l'ultimo contributo storiografico rilevante sul tema. Di contro, non sono mancati studi che hanno continuato a considerare i Normanni legati apostolici¹⁰⁰.

Negli ultimi decenni, diversi studiosi hanno affrontato il tema ma la

⁹⁹ La tesi di Fodale non trovò unanime consenso. Si noti, a titolo di esempio, la critica mossa da CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 37-38, nt. 60. Fodale è ritornato sul privilegio dell'Apostolica Legazia in studi successivi riconfermando le tesi proposte nella sua opera maggiore: ID., *La politica ecclesiastica del Granconte Ruggero e la Legazia Apostolica*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*. Atti del Congresso di Mazara del Vallo (Mazara del Vallo, 29-30 novembre 1985), a cura di G. Di Stefano, Mazara del Vallo, Istituto per la storia della Chiesa Mazarese, 1987, pp. 41-52; ID., *Il Gran Conte e la Sede Apostolica*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*. Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp. 25-42; ID., *L'Apostolica legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1991, tra cui va segnalato *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, pp. 7-49; ID., *Stato e Chiesa in Sicilia: tra Stato della Chiesa e Chiesa di Stato*, in *Genèse de l'Etat moderne en méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations. Actes des tables rondes internationales tenues à Paris* (24-26 septembre 1987 et 18-19 mars 1988), a cura di H. Bresc-L. Hurbon-B. Rosenberger-C. Veauvy, Roma, Ecole Française de Rome, 1993, pp. 229-242; ID., *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, cit., pp. 11-22; ID., *Le comte Roger de Hauteville et la Légation apostolique des rois de Sicile*, in *Les Normands en Sicile: XIe-XXIe siècles ; histoire et légendes*, a cura di A. Buttitta, J.-Y. Marin, Caen, Musée de Normandie, 2006, pp. 25-32.

¹⁰⁰ G.A. LOUD, *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, in «Studies in Church History», 18, 1982, pp. 147-159 cit.; ID., *Norman Sicily in the twelfth century*, in *The New Cambridge Medieval History*, a cura di D. Luscombe-J. Riley-Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 442-474; ID., *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

loro attenzione si è concentrata soprattutto sui secoli XVI-XIX¹⁰¹. Tra questi, meritano di essere menzionati gli studi sul dibattito dottrinale di epoca moderna condotti da Maria Teresa Napoli¹⁰².

È comunque da rilevare un mutamento nell'approccio alla questione, stante il fatto che è ormai dimostrata l'infondatezza della prospettiva continuista che faceva discendere dal privilegio del 1098 la nascita dell'istituto della Regia Monarchia di Sicilia. In questo senso, già Gaetano Catalano aveva ammesso che: «l'originario privilegio poco corrispondeva all'insieme di usi e pretese che, in età aragonese e spagnola, aveva dato forma a quel variopinto edificio noto col suggestivo nome di *regia monarchia*», e che, in

¹⁰¹ M. SERRAINO, *Il Tribunale di monarchia ed apostolica legazia nel diritto pubblico ecclesiastico siculo*, Roma, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, 1971; S. BORDONALI, *Presenza normanna in Sicilia. Note sulla Legazia apostolica*, in *La Cattedrale di Palermo. Studi per l'ottavo centenario della fondazione*, a cura di L. Urbani, Sellerio, Palermo, 1993, pp. 85-91; ID., *Considerazioni sui rapporti Stato-Chiesa agli inizi del Regnum Siciliae*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, vol. I, pp. 257 ss; MILANO, *Ancora sulla soppressione della Legazia Apostolica di Sicilia (1863-1869)*, cit.; STABILE, *L'abolizione della Apostolica Legazia Sicula e del tribunale di regia monarchia*, cit.; G. ZITO, *La gemma più preziosa della Sicula corona. La Legazia Apostolica di Sicilia*, in *I Borbone in Sicilia*, a cura di E. Iacchello, Catania, G. Maimone, 1998, pp. 25-31; ID., *La Legazia Apostolica nel Cinquecento, avvio delle controversie e delle polemiche*, cit., pp. 115-116; ID., *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec. XI*, in *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, a cura di P. Dalena-C. Urso, Acireale-Roma, Bonanno, 2016, pp. 171-203, integrale rivisitazione del precedente ID., *Papato e Normanni in Sicilia nel sec. XI. Una prospettiva ecclesiologica*, in *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia*. Convegno internazionale di studi promosso dall'Istituto Italiano dei Castelli-Sezione Sicilia (Troina, 5-7 novembre 1999), a cura di S. Tramontana, Troina, 2001, pp. 77-100. Da segnalare, infine, i contributi raccolti in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, cit., all'interno del volume, si segnala lo studio di S. VACCA, *La Legazia Apostolica nel contesto della societas christiana*, pp. 23-67. Si veda, inoltre, A. RICCARDI, *La vicenda della Legazia Apostolica*, in «Notiziario», Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia della Facoltà Teologica di Sicilia, 2001, pp. 53-58.

¹⁰² NAPOLI, *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, cit.; e anche ID., *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, cit. Sulle modalità di concessione del privilegio del 1098 (e sulla sua successiva conferma ad opera di Pasquale II) ha sollevato dubbi G.M. CANTARELLA, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'alto medioevo* (Spoleto, 4-9 aprile 2013), Spoleto, Cisam, 2014 pp. 377-406: p. 386, definendo l'Apostolica Legazia un «[...] caso paradossale in cui la presenza – l'intervento papale – sancisce l'assenza di Roma dal teatro siciliano» sottolineando anche la singolarità «della sua conferma, che invece, ribadendo l'assenza di Roma, ne sancisce altrettanto paradossalmente la presenza».

effetti: «usi e abusi collegati all'istituto legaziale si consolidano [...] soltanto nella prima metà del secolo XVI»¹⁰³. La forzatura di cui fu oggetto il privilegio medievale è stata di recente evidenziata anche da Orazio Condorelli¹⁰⁴; la più recente storiografia francese si è attestata su posizioni simili¹⁰⁵.

Ciò che occorre ribadire è la necessità di evitare un approccio storico-metodologico che consideri il privilegio del 1098 dotato di un'ininterrotta validità dal periodo normanno fino all'Unità d'Italia. Questa prospettiva, per quanto suggestiva e funzionale a una narrazione politicamente legittimante del potere regio, non trova alcun fondamento nelle fonti. Non solo, infatti, il contenuto del documento differiva profondamente da quello che gli fu attribuito nei secoli successivi, ma è metodologicamente scorretto adottare un approccio evoluzionistico della storia del diritto a discapito di una rigorosa contestualizzazione storica. In altre parole, non è possibile ricostruire istituti giuridici trattandoli come entità metagiuridiche, avulse dai contesti sociali, culturali ed economici in cui furono concepiti e dai quali trassero la loro effettività¹⁰⁶.

¹⁰³ CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. VIII-IX e p. 3.

¹⁰⁴ O. CONDORELLI, "Missus sum ego Rogerius". *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, in «Diritto e Religioni», 1, 2023, pp. 266-300: p. 286: «Nonostante tale privilegio avesse una portata limitata nella durata e nei contenuti, esso avrebbe dato origine a un istituto fondamentale del diritto ecclesiastico siciliano (Legazia apostolica o Regia monarchia di Sicilia) che rimase in vita fino al 1871».

¹⁰⁵ «Se fondant, à tort, sur le caractère perpétuel du privilège d'Urbain II, tous les rois de Sicile, jusqu'au XIX^e siècle ont revendiqué des prérogatives en matière ecclésiastique dont la manifestation la plus éclatante fut, au XV^e siècle, la création du tribunal ecclésiastique de la Monarchie» [«Basandosi, a torto, sul carattere perpetuo del privilegio di Urbano II, tutti i re di Sicilia, fino al XIX secolo, hanno rivendicato prerogative in materia ecclesiastica, la cui manifestazione più evidente fu, nel XV secolo, la creazione del tribunale ecclesiastico della Monarchie» TdA], DJELIDA, *L'ordre et la diversité: la construction de l'institution royale en Italie normande au XII^e siècle*, cit., p. 108, n. 5.

¹⁰⁶ L'approccio storicizzante del diritto, proposto da Francesco Calasso, in netta contrapposizione con l'approccio dogmatico pandettistico, deve essere adottato anche per esaminare la questione dell'Apostolica Legazia: F. CALASSO, *Il problema storico del diritto comune e i suoi riflessi metodologici nella storiografia giuridica europea*, in «Archives d'histoire du droit oriental-Revue internationale des droits de l'antiquité», 2, 1953, pp. 441-463 (ora in ID., *Storicità del diritto*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 206-226); ID., *Pensieri sul problema della «continuità» con particolare riguardo alla storiografia italiana*, in *Relazioni del X congresso internazionale di scienze storiche*, I, Firenze, Sansoni, 1955 (ora in ID., *Storicità del diritto*, cit., pp. 261-286); E. CONTE, *Storicità del diritto. Nuovo e vecchio nella storiografia giuridica attuale*, in «Storica», 22,

Appare, quindi, imprescindibile ritornare all'esame del privilegio medievale, cercando di ricavare un'interpretazione il più possibile aderente alla realtà storico-giuridica del tempo. Così facendo, sarà possibile non solo 'disvelare' i contenuti originari del documento ma anche rinvenire i tratti caratterizzanti delle relazioni tra Normanni e papato in Sicilia nei secoli XI-XII.

2002, pp. 135-162; ID., *Diritto Comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 13-42.

Parte seconda

DAL CONCORDATO DI MELFI (1059)
ALLA CONCESSIONE DELLA BOLLA
QULÀ PRUDENTIAM TUAM (1098)

Capitolo 1

L'avvio delle relazioni giuridiche tra papato e Normanni

1.1. Gli antefatti: l'arrivo dei Normanni nell'Italia Meridionale

L'arrivo dei Normanni nell'Italia meridionale e il loro successivo insediamento in Sicilia rappresentano un momento cruciale nella storia politica, militare e religiosa del Mediterraneo medievale. Per tentare di comprenderne il significato e la portata, è necessario tracciare un breve quadro di sintesi relativo alle principali tappe del loro insediamento nel Mezzogiorno, prima del loro passaggio in Sicilia¹⁰⁷.

Questo processo, che ebbe profonde ripercussioni sull'amministrazione della Chiesa locale, affonda le sue radici nei primi decenni dell'XI secolo, quando gruppi di cavalieri iniziarono a migrare dalla Normandia¹⁰⁸.

L'espansione normanna si mosse lungo due direttrici principali: la prima verso il nord Europa, dove Guglielmo il Bastardo, successivamente noto come 'il Conquistatore', invase l'Inghilterra nel 1066, sconfiggendo il re Aroldo II nella battaglia di Hastings e fondando una dinastia destinata a governare il paese per oltre un secolo. La seconda, verso il Mediterraneo, dove un altro gruppo di cavalieri normanni approdò nell'Italia meridionale trovandovi un contesto politico estremamente frammentato che ne favorì

¹⁰⁷ L'espansione normanna nell'Italia meridionale è stata oggetto di ampia e approfondita analisi storiografica. In questo paragrafo ci si limiterà a richiamare gli aspetti più rilevanti di tale processo. Ciò risulta fondamentale per comprendere il successivo insediamento normanno in Sicilia e i caratteri assunti dalle relazioni con il papato.

¹⁰⁸ Discendenti delle popolazioni vichinghe, i Normanni si stanziarono nella regione della Normandia, concessa loro nel 911 dal re franco Carlo il Semplice. In pochi decenni si trasformarono da razziatori in abili amministratori e strateghi militari, mescolando elementi della cultura franco-latina con le loro tradizioni nordiche. La bibliografia sui Normanni è ampia e articolata. Nei paragrafi seguenti verranno richiamati gli studi più rilevanti in relazione al tema trattato. Per un ampio repertorio bibliografico si rimanda al sito <<https://www.unicaen.fr/puc/sources/malaterre/etudes.html>> curato da M.-A. Lucas-Avenel (Università di Caen), nonché al recente volume *Borders and the Norman World. Frontiers and Boundaries in Medieval Europe*, a cura di D. Armstrong-Á. Kecskés-C.C. Rozier-L. Hicks, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2023.

l'ascesa politica e militare¹⁰⁹. Nel Sud Italia, infatti, i nuovi arrivati si affermarono rapidamente come attori principali nella frammentata scena politica del tempo.

L'Italia meridionale dell'XI secolo si presentava come un mosaico di poteri in conflitto tra loro. I Bizantini governavano sulla Puglia, sulla Lucania e sulla Calabria attraverso il Catepanato d'Italia, esercitando solo formalmente la loro autorità sui ducati di Amalfi, Gaeta, Napoli e Sorrento, di fatto autonomi. I Longobardi, frammentati e indeboliti da lotte dinastiche e instabilità interna, controllavano il Ducato di Benevento e i Principati di Salerno e Capua. A questo scenario si aggiungevano le potenti signorie monastiche, come Montecassino, San Vincenzo al Volturno e Santa Sofia di Benevento, che godevano di un'ampia autonomia grazie a privilegi concessi loro dal Sacro Romano Impero e dal papato¹¹⁰. La Sicilia, infine, era

¹⁰⁹ I Normanni che giunsero nell'Italia meridionale fuggivano forse da una condanna a morte inflitta nella loro terra d'origine o erano stati relegati all'esilio, E. VAN HOUTS, *L'exil dans l'espace anglo-normand*, in *La Normandie et l'Angleterre au Moyen Âge*, Atti del convegno (Cerisy-la-Salle, 4-7 octobre 2001), a cura di P. Bouet-V. Gazeau, Caen, Presses universitaires de Caen, 2003, pp. 117-128. Anche la ricerca di migliori condizioni economiche potrebbe essere una spiegazione della loro partenza, L.-R. MÉNAGER, *Pesantur et étiologie de la colonisation normande de l'Italie. Appendice: Inventaire des familles normandes et franques émigrées en Italie méridionale et en Sicile (XI^e-XII^e siècles)*, in ID., *Hommes et institutions de l'Italie Normande*, Londra, Variorum, 1981, pt. 4, pp. 189-214; 260-390 (I pubbl. 1975); P. BAUDUIN, *Observations sur les structures familiales de l'aristocratie normande au XI^e siècle*, in *Liens personnels, réseaux, solidarités en France et dans les îles Britanniques (XI^e-XX^e siècle) / Personal links, networks and solidarities in France and the British Isles (11th-20th century)*, Actes de la table ronde organisée par le GDR 2136 et l'Université de Glasgow (10-11 mai 2002), a cura di D. Bates-V. Gazeau, Paris, Sorbonne, 2006, pp. 15-27. Ad emigrare fu la bassa nobiltà, tra cui la famiglia di Tancredi di Altavilla, proveniente dalla zona del Cotentin. È probabile che i Normanni furono attirati dal sud Italia perché il luogo appariva loro ricco e politicamente debole, sul punto P. BOUET, *1000-1100: la conquête*, in *Les Normands en Méditerranée aux XI^e et XII^e siècles*, a cura di Id.-F. Neveux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2001, pp. 11-23.

¹¹⁰ Per l'Italia meridionale pre-normanna si vedano P. DELOGU, *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli, Liguori, 1977; I. DI RESTA, *Capua medievale*, Napoli, Liguori, 1983; B.M. KREUTZ, *Before the Normans: Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1991; H. TAVIANI CAROZZI, *La Principauté lombarde de Salerne. IX^e-XI^e siècle. Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale*, 2 voll., Roma, École Française de Rome, 1991; B. VISENTIN, *La nuova Capua longobarda. Identità etnica e coscienza civica nel Mezzogiorno altomedievale*, Manduria-Bari-Roma, Pietro Lacaita, 2012; T. INDELLI, *Storia politica della Langobardia minore: i principati longobardi di Benevento, Salerno e Capua (VI-XI sec.)*, Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), Francesco d'Amato, 2020; G. ZORNETTA,

in mano ai musulmani, che conducevano incursioni nelle coste dell'Italia meridionale, aggravando la già precaria situazione politica.

Questa complessa realtà non era caratterizzata solo da divisioni politiche, ma anche da profonde differenze etniche, linguistiche, religiose e giuridiche¹¹¹. Il territorio era attraversato da tensioni tra città e signori locali, spesso in lotta aperta tra loro, mentre le grandi potenze del tempo – il Sacro Romano Impero, l'Impero bizantino e il papato – rivendicavano ciascuna la propria autorità sulla regione, contribuendo a rendere l'Italia meridionale un teatro di continue contese.

Allargando il quadro al contesto politico generale, infatti, all'arrivo dei Normanni, l'Italia meridionale, oltre che mosaico di poteri locali, si configurava anche come la zona in cui si confrontavano le tre aree culturali del Mediterraneo: l'Occidente post carolingio, l'Impero bizantino e il mondo musulmano.

I Normanni seppero sfruttare con abilità questa situazione. Giunti inizialmente come mercenari al servizio di principi longobardi e bizantini, grazie alla loro abilità militare e alla capacità di destreggiarsi tra alleanze e rivalità locali riuscirono progressivamente a conquistare territori e a ottenere concessioni politiche che li resero protagonisti dello scenario meridionale¹¹². Il loro successo fu determinato da diversi fattori, tra cui la debolezza delle forze locali, le incursioni saracene che logoravano i governi cristiani, le tensioni tra le popolazioni e i loro governanti, e il conflitto tra papato, Impero bizantino e Sacro Romano Impero, che permise loro di ritagliarsi uno spazio tra le grandi potenze del tempo.

A differenza di altri gruppi normanni che tentarono l'espansione in altre aree d'Europa e del Mediterraneo senza particolare successo, i Nor-

Italia meridionale longobarda. Competizione, conflitto e potere politico a Benevento (secoli VIII-IX), Roma, Viella, 2020.

¹¹¹ La Puglia era politicamente soggetta all'impero bizantino ma la popolazione era in maggioranza longobarda e di confessione romano-cristiana. Numerose minoranze erano poi presenti sul territorio. In Sicilia, Campania e Puglia abitavano greci cristiani mentre in Calabria arabi e longobardi. Sul punto si rinvia ai contributi contenuti nel volume *The Society of Norman Italy*, a cura di G.A. Loud-A. Metcalfe, Leiden, Brill, 2002.

¹¹² Secondo Rodolfo il Glabro papa Benedetto VIII aveva incoraggiato i Normanni a mettersi al servizio dei principi italiani contro bizantini e musulmani, BOUET, *1000-1100: la Conquête*, cit., p. 14. Sui caratteri della conquista normanna E. CUOZZO, *“Quei maledetti Normanni”*. Cavalieri e organizzazione militare nel mezzogiorno normanno, prefazione di F. Cardini, Guida Editori, Napoli, 1989; G. AMATUCCIO, *“Fino alle mura di Babilonia”*. Aspetti militari della conquista normanna del Sud, in «Rassegna Storica Salernitana», 30, 1998, pp. 7-49.

manni dell'Italia meridionale trovarono, quindi, un contesto estremamente favorevole e seppero approfittarne con grande pragmatismo¹¹³. In breve tempo ottennero, per conquista e per concessione, il controllo di città e territori che permisero loro di avviare un processo di riorganizzazione amministrativa, militare e religiosa.

1.2. I Normanni alla ricerca di una legittimazione giuridica

La prima fase del processo costitutivo dell'autorità normanna segna il passaggio cruciale dalla condizione di mercenari a quella di signori territoriali stabili¹¹⁴. Tale cambiamento fu determinato da due esigenze fondamentali: da un lato, la necessità di ottenere una legittimazione del loro potere agli occhi degli altri potentati locali; dall'altro, il desiderio di emergere e imporsi gerarchicamente all'interno della stessa compagine normanna.

I Normanni, inizialmente, possedevano una concezione politica che considerava la titolarità e l'esercizio di qualsiasi forma di autorità come subordinazione di un potere locale nei confronti dei poteri a carattere universale¹¹⁵. Per questo motivo, le loro conquiste dovevano necessariamente ottenere un riconoscimento esterno per acquisire stabilità e durata¹¹⁶.

La designazione del condottiero Guglielmo Braccio di Ferro quale *comes normannorum*, a capo della compagine militare rappresenta un primo tentativo di legittimazione 'dal basso' del potere normanno. L'uso del termine bizantino *kómes* per qualificare la sua posizione è indicativo della vo-

¹¹³ Per esempio, i normanni Raoul de Tosny e Roberto Crespin si erano recati in Spagna con esito fallimentare; mentre Roussel de Bailleul aveva guidato una spedizione in Oriente riuscendo ad appropriarsi di un vasto territorio in Anatolia nel 1071 ma il successivo intervento dell'imperatore bizantino pose fine a questa effimera esperienza orientale normanna, sul punto Bouet, *1000-1100: la Conquête*, cit., p. 14.

¹¹⁴ Pierre Bouet, Ivi, pp. 15-22 ha efficacemente suddiviso il periodo normanno nell'Italia meridionale in otto fasi principali: la fase dei Normanni come pellegrini (1000-1017); la fase dei Normanni come mercenari (1017-1040); la fase dei Normanni come piccoli signori (1040-1046); la fase dell'opposizione ai Normanni da parte dei signori locali e del papato, c.d. fase del 'rifiuto' (1046-1054); la fase dell'accettazione dei Normanni, c.d. fase delle 'conferme' (1054-1060); la fase delle conquiste programmate (1060-1080); la fase del sogno imperiale normanno (1080-1085); la fase della definitiva consolidazione (1085-1100).

¹¹⁵ VACCA, *La Legazia Apostolica nel contesto della societas christiana*, cit., p. 51.

¹¹⁶ P. DELOGU, *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna*, cit., pp. 51-104.

lontà di dotare la guida normanna di un riconoscimento istituzionale simile a quello dei conti e dei duchi bizantini suggerendo, sin dagli esordi, un'ambizione di governo indipendente da qualsiasi altra autorità esterna¹¹⁷.

Il potere esercitato dai capi normanni, almeno nelle prime fasi, trovò giustificazione giuridica nel riconoscimento formale ottenuto dal principe di Salerno, Guaimario IV, nel cui nome i Normanni si impegnarono a governare sia i territori già conquistati sia quelli ancora da sottomettere¹¹⁸.

Tuttavia, nonostante questo riconoscimento formale, il potere effettivo rimase piuttosto fluido. Guglielmo Braccio di Ferro, pur essendo stato designato conte dei Normanni, non si affermò mai come signore assoluto, ma piuttosto come *primus inter pares*, dato che anche gli altri cavalieri normanni ottennero investiture feudali dallo stesso Guaimario¹¹⁹. Tali riconoscimenti richiamaivano quanto già era avvenuto in Francia, dove il declino del potere carolingio aveva lasciato spazio all'emersione di signorie territoriali¹²⁰.

Sin da questa prima fase, si rintraccia quel *modus operandi* che caratterizzerà la politica normanna nei decenni successivi e che troverà piena manifestazione nel governo della Sicilia. I Normanni, infatti, agiranno sempre, almeno sul piano formale, *in nome* di un'autorità superiore, ma di fatto esercitando il loro potere con larghissima autonomia.

Si tratta di un atteggiamento politico riconducibile all'esperienza della madrepatria. In Normandia, infatti, i duchi normanni si erano formalmente dichiarati vassalli del re di Francia, ma in pratica avevano governato i propri territori autonomamente¹²¹. Ma se in Francia questo equilibrio si rese grazie alla distanza geografica e alla debolezza del potere regio, nell'Italia meridionale la situazione fu più complessa. Con il consolidarsi delle prime conquiste, i capi normanni si resero conto che non potevano più limitarsi a un dominio di natura puramente militare, legato alla tradizione germanica

¹¹⁷ E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno, Roma, 2000, p. 450 n. 732.

¹¹⁸ L.-R. MÉNAGER, *L'Institution monarchique dans les Etats normands d'Italie*, in «Cahiers de civilisation médiévale», 2, 7, 1959, pp. 303-331.

¹¹⁹ M. CARVALE, *Il regno normanno di Sicilia*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 15-16.

¹²⁰ O. GUYOTJEANNIN, *Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, Xe-début XIIIe siècle)*, Paris, Droz, 1987.

¹²¹ Al momento dell'investitura lo stesso duca normanno Rollone aveva rifiutato di baciare il piede al re Carlo il Semplice e aveva chiamato in sua vece un soldato, secondo il racconto di GUGLIELMO DI JUMIÈGES, *Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni*, ed. e trad. E.M.C. Van Houts, Oxford, Clarendon Press, 1995.

delle *comitates* guerriere. Avvertirono la necessità di trasformare la loro *leadership* in un potere riconosciuto, non solo dagli altri signori locali, ma anche all'interno della loro stessa comunità, cercando di elevarsi al di sopra dei loro compagni d'arme. L'aspirazione a una superiorità giuridico-politica rispetto agli altri signori feudali li spinse a cercare una legittimazione tanto sul piano interno quanto su quello esterno.

Questa ricerca di riconoscimento si inserisce in un quadro più ampio che nel XII secolo porterà alla progressiva costruzione di monarchie sempre più centralizzate. In tutta l'Europa medievale, i sovrani, che si trovarono inizialmente ad agire come semplici signori tra altri signori, avvertirono presto la necessità di legittimare il loro potere accentuandone la sacralità e predisponendo strumenti che rafforzassero il loro controllo amministrativo sul territorio¹²².

A partire dal XIII secolo, molti monarchi europei cominciarono a rivendicare una speciale investitura divina, sottolineata da solenni cerimonie di incoronazione officiate dall'autorità ecclesiastica, in sostituzione delle tradizionali acclamazioni guerriere. Parallelamente, sul piano amministrativo, venne avviato un processo di progressivo accentramento delle funzioni di governo, riducendo l'autonomia dei feudatari e rafforzando l'autorità regia¹²³. Tali linee di azione politico-giuridica sono rintracciabili, sin dai primi insediamenti, nell'operato dei Normanni.

¹²² Questo processo è ben rappresentato dalla nascita dei primi ufficiali regi e dall'affermazione del feudo oblati (o feudo di ripresa) in cui un proprietario donava a un signore terre, fortezze o altri diritti che esercitava su di esse e li riottenne dal signore in feudo dopo avergli prestato l'omaggio vassallatico. La *ratio* dell'operazione era intuibile: il proprietario otteneva la protezione di un signore più potente e quest'ultimo si vedeva riconosciuta la sua superiorità, sul punto C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: realtà e mito del secolo X*. Atti della 38esima Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990), Spoleto, Cisam, 1991, pp. 329-385.

¹²³ G. SERGI, *Le istituzioni politiche del sec. XI: trasformazioni dell'apparato pubblico e nuove forme di potere*, in *Il secolo XI: una svolta?* a cura di C. Violante-J. Fried, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 73-97; A. GAMBERINI, *L'alba di una nuova statualità. Monarchie e principati fra XI e XIII secolo*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, a cura di A. Barbero, sezione IV. *Il Medioevo (secoli V-XV)*, vol. VIII: *Popoli, potere, dinamiche*, a cura di S. Carocci, Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 665-708; S. CAROCCI, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014.

1.3. L'alleanza tra Normanni e papato: il Concordato di Melfi (1059)

La strategia normanna di consolidamento del potere passava necessariamente per il riconoscimento da parte di un'autorità universale. Scartata l'ipotesi di ottenere tale legittimazione dall'imperatore d'Occidente – la cui influenza sul Meridione era molto limitata e il cui interesse per quella regione risultava sporadico e marginale – e considerata impraticabile la via di un accordo con il *Basilèus* di Costantinopoli, contro il quale i Normanni avevano condotto gran parte della loro espansione in Italia meridionale, restava una sola possibilità: il papa¹²⁴.

Fino alla metà dell'XI secolo, tuttavia, la presenza normanna nel Mezzogiorno era stata percepita da Roma più come una minaccia che come una possibile risorsa. I Normanni, infatti, non erano ancora organizzati come unitaria entità politica, ma agivano come mercenari al servizio dei diversi signori locali, cambiando frequentemente alleanze in base alle opportunità del momento. Questa instabilità li rendeva elementi di disturbo nei già fragili equilibri dell'area, tanto da suscitare le prime preoccupazioni in papa Leone IX (1048-1054)¹²⁵. Il pontefice temeva, in particolare, che le incursioni normanne potessero mettere in pericolo i territori posti sotto il controllo della Santa Sede. Per tali ragioni, decise di adottare, inizialmente, una strategia di contenimento, muovendosi alla ricerca di alleati. In cambio della concessione all'imperatore tedesco Enrico III dei diritti sul vescovato di Bamberg e sull'abbazia di Fulda, il papa ottenne l'intervento imperiale per restaurare l'autorità della Chiesa di Roma su alcune città meridionali, tra cui la città di Benevento¹²⁶.

¹²⁴ V. D'ALESSANDRO, *Mezzogiorno, Normanni e papato da Leone IX a Nicolò II*, in Id., *Storografia e politica nell'Italia normanna*, Napoli, Liguori, 1978, pp. 13-50; G. ANDENNA, *Dalla legittimazione alla sacralizzazione della conquista (1042-1140)*, in *I Caratteri originali della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130)*. Atti delle sedicesime giornate normanno-sveve (Bari, 5-8 ottobre 2004), a cura di R. Licinio-F. Violante, Bari, Dedalo, 2006, pp. 371-405.

¹²⁵ F. MASSETTI, *Un vescovo imperiale sulla cattedra di Pietro: il pontificato di Leone IX (1049-1054) tra Regnum e Sacerdotium*, Milano, Vita e Pensiero, 2021.

¹²⁶ Il caso di Benevento è singolare: per sottrarsi alle mire espansionistiche dei gruppi normanni, nel 1050 i beneventani si posero volontariamente sotto il governo del pontefice a cui nel 1077 (dopo la morte del principe Landolfo VI) conferirono la signoria della città. Da allora Benevento fu dominio pontificio fino all'Unità d'Italia nel 1861, Loud, *The Latin Church in Norman Italy*, pp. 10-59; G. ARALDI, *Dinamiche politico-sociali e istituzionali in una "lontana" città pontificia: Benevento (secoli XIV-XV)*, in «Reti medievali» 22, 1, 2021, pp. 201-232.

Il pontefice riuscì, inoltre, a formare una coalizione anti-normanna che riuniva Longobardi, forze imperiali tedesche e un contingente bizantino inviato dall'imperatore di Costantinopoli. Tale iniziale contrapposizione culminò nello scontro armato del 1053 che si risolse con la battaglia di Civitate, la quale segnò una netta vittoria normanna. L'esito ribaltò gli equilibri politici del Meridione: il papato si ritrovò impotente di fronte alla crescente egemonia normanna e dovette riconsiderare il proprio atteggiamento nei confronti dei nuovi signori¹²⁷.

Il momento di svolta arrivò pochi anni dopo, nel 1057, con l'ascesa di Roberto il Guiscardo a capo della compagine normanna. La sua *leadership* segnò una nuova fase della storia normanna, caratterizzandosi per una visione politica più strutturata nonché dalla volontà di ottenere un riconoscimento giuridico-formale che gli permettesse di consolidare il suo dominio, subordinando alla propria *iurisdictio* anche gli altri signori¹²⁸.

Nel 1059, completata la conquista della Calabria, Roberto il Guiscardo si proclamò duca e maturò la consapevolezza che solo una legittimazione proveniente da un'autorità universale potesse garantire stabilità e durata al suo potere. In quell'anno, con l'elezione di papa Niccolò II (1058-1061), si aprì una nuova fase nei rapporti con il papato. Il nuovo pontefice adottò una politica filo-normanna, probabilmente influenzato dai consigli di Desiderio, abate di Montecassino, favorevole a un'alleanza con i Normanni per contenere l'influenza imperiale e bizantina nel Meridione¹²⁹.

La riconciliazione tra le due parti avvenne nel 1059 con il Concordato

¹²⁷ H. TAVIANI-CAROZZI, *Une bataille franco-allemande en Italie: Civitate (1053)*, in *Peuples du Moyen Âge. Problèmes d'identification. Séminaire Sociétés, Idéologie et Croyance au Moyen Âge*, a cura di C. Carozzi-H. Taviani-Carozzi, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1996, pp. 181-211; C. GUZZO, *La battaglia di Civitate: una rilettura*, in «Archivio Storico Normanno», 5, 2017, pp. 69-83.

¹²⁸ G. CASSANDRO, *Le istituzioni giuridiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve* (Bari, maggio 1973), Roma 1975 (rist. Bari 1991), pp. 67-89; pp. 77-99; R. MANSELLI, *Roberto il Guiscardo e il Papato*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, cit., pp. 169-187; H. TAVIANI-CAROZZI, *La terreur du monde: Robert Guiscard et la conquête normande en Italie: mythe et histoire*, Paris, Fayard, 1996; R. BÜNEMANN, *Robert Guiskard 1015-1085: ein Normanne erobert Süditalien*, Köln, Böhlau, 1997; G.A. LOUD, *The age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Norman conquest*, Harlow, Routledge, 2000.

¹²⁹ H.E.J. COWDREY, *L'Abate Desiderio e lo splendore di Montecassino: riforma della Chiesa e politica nell'XI secolo*, Milano, Jaca Book, 1986; G.A. LOUD, *Abbot Desiderius of Monteccassino and the Gregorian Papacy*, «The Journal of Ecclesiastical History», 30, 1979, pp. 305-326.

di Melfi. Niccolò II investì Roberto il Guiscardo del titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia. L'investitura di Roberto il Guiscardo prevedeva due giuramenti di fedeltà e il pagamento di un censo annuo alla Santa Sede¹³⁰. Nel primo giuramento egli si proclamò duca di Puglia e Calabria e futuro conquistatore della Sicilia, all'epoca ancora sotto il controllo musulmano (*subveniente futurus Siciliae*); con il secondo, si impegnò a proteggere le chiese nei territori da lui controllati, ponendole sotto la giurisdizione papale (*in tua potestatem*)¹³¹. Inoltre, il Guiscardo promise di difendere i possedimenti di San Pietro, sostenere il papa nel controllo dei suoi territori, evitare qualsiasi invasione o saccheggio delle terre pontificie, rispettare l'indipendenza del Principato di Benevento e astenersi da qualsiasi ingerenza nell'elezione dei pontefici.

Da parte sua, il papa otteneva vantaggi strategici di grande rilevanza. Niccolò II poteva contare sull'appoggio militare normanno per far fronte a eventuali opposizioni interne in caso di elezione pontificia. Inoltre, l'accordo segnava un passo decisivo nella progressiva emancipazione della Chiesa di Roma dalla tutela dell'Impero tedesco, garantendo al papato un controllo più diretto sulla Chiesa meridionale e ponendo un freno alle mire bizantine sulla regione¹³².

¹³⁰ «Con questa concessione il papa presupponeva che la Sede Romana avesse il dominio eminente dell'Italia meridionale, mentre Roberto il Guiscardo riceveva l'investitura quale capo riconosciuto del suo popolo», O. CONDORELLI, *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel "Regnum Siciliae" da Ruggero II a Federico II*, in «Diritto e Religioni», 2, 2022, pp. 283-312: p. 285. Nel 1051, il titolo di duca di Puglia, accettato dal Guiscardo, era stato concesso in forma solenne da Costantinopoli anche ad Argiro, catapano bizantino e avversario dei Normanni per il controllo dell'area, fregiatosi del titolo di *Magister, Vestis et Dux Italiae, Calabriae, Siciliae, Paphlagoniae*. Sui confini ideologici e materiali del potere ducale normanno nel Mezzogiorno si rinvia a F. PETRIZZO, *Il confine labile. Spazio, potere e la concezione del ducato nel Meridione (1057-1140)*, in *Il Regno di Sicilia e i suoi confini. Gli spazi frontaliari nel Mezzogiorno medievale*, a cura di A. Antonetti-A. Casalboni, Heidelberg, Heidelberg University Publishing, 2025, pp. 13-37.

¹³¹ *Le 'Liber Censuum' de l'Eglise Romaine*, ed. P. Fabre-L. Duchesne, Parigi, Fontemoig et C., 1910, pp. 421-22, docc. 162-163, entrambi i giuramenti sono datati a Melfi, agosto 1059. Sul punto si vedano CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., pp. 12-14; C.G. MOR, *Il Valore giuridico del titolo Dux Apuliae*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, cit., pp. 215-223; Loud, *The Age of Robert Guiscard*, cit., pp. 110-121; D'ALESSANDRO, *Mezzogiorno, Normanni e papato da Leone IX a Nicolò II*, cit., pp. 13-50; ID., *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato*, cit., pp. 123-134.

¹³² H.W. KLEWITZ, *Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Südtalien durch das*

Il carattere sinallagmatico dell'accordo è evidente: i Normanni, in cambio del riconoscimento delle loro conquiste e della loro autorità, si impegnavano ad essere fedeli e leali a San Pietro e al suo vicario. Si instaurava così un primo delicato equilibrio tra interessi religiosi e politici, a cui venne data una veste giuridica al fine di rafforzarne la stabilità. I Normanni, fino a pochi anni prima considerati elementi destabilizzanti e nemici della Chiesa, divennero, a partire da quel momento, i più fidati alleati del papato. Grazie a questo riconoscimento formale, Roberto il Guiscardo poté rafforzare la propria autorità, ponendo le basi per la futura espansione in Sicilia¹³³.

1.4. La natura giuridica del concordato di Melfi

Il Concordato di Melfi rappresentò la base giuridica su cui i Normanni fondarono la legittimità della conquista della Sicilia. Fino al momento dell'investitura di Melfi del 1059, Roberto il Guiscardo era stato, infatti, un semplice capo militare, alla maniera dei suoi predecessori, secondo il costume germanico che lo qualificava come *primus inter pares*¹³⁴. Grazie al Concordato di Melfi, egli ottenne la legittimazione ufficiale della sua autorità sui territori conquistati, acquisendo un potere che gli permise di imporre la propria *iurisdictio* sugli altri capi¹³⁵. Inoltre, poiché il suo dominio si estendeva principalmente su territori precedentemente sotto il controllo bizantino, egli si percepì anche come il legittimo successore del

Reformpapsttum., in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 25 1933/34, pp. 105-157 (ora in ID., *Reformpapsttum und Kardinalkolleg: Die Entstehung des Kardinalkollegiums; Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum; Das Ende des Reformpapsttums*, Darmstadt, H. Gentner, 1957, pp. 135-205).

¹³³ N. D'ACUNTO, *Il Papato e la conquista normanna nel secolo XI*, in *Melfi normanna dalla conquista alla monarchia*. Convegno internazionale di studio promosso per il millenario di fondazione della città fortificata di Melfi (1018-2018) (Melfi, dicembre 2020-febbraio 2021) Bari, Adda, 2021, pp. 99-120.

¹³⁴ Tale status è rilevato anche da AMATO DI MONTECASSINO, *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, ed. V. De Bartholomaeis, Roma, Tipografia del Senato, 1935, cap. II.30. Si segnala anche la più recente edizione: AIMÉ DU MONT-CASSIN, *Ystoire de li Normant*, ed. M. Guéret-Laferté, Paris, Honoré Champion, 2011.

¹³⁵ Eccetto che su Riccardo di Capua, che il concordato di Melfi mise sullo stesso piano del Guiscardo.

Basilèus nell'Italia meridionale¹³⁶.

Questa *superioritas* fu più formale che sostanziale: la frammentazione politica del Meridione restava una realtà difficile da assoggettare interamente e il progetto di unificazione di quei territori fu perseguito dal Guiscardo non tanto facendo valere il riconoscimento giuridico ottenuto dal papato, quanto, piuttosto, impiegando la sua abilità diplomatica e la sua forza militare.

L'ordinamento giuridico era peraltro alquanto frammentato: la classe dei condottieri normanni si identificava ovviamente con la classe di governo ma le frequenti lotte interne ostacolavano la creazione di una struttura di potere unitaria. Molti signori esercitavano la giurisdizione sui loro domini e non erano disposti a rinunciarvi. In queste prime fasi non è neanche possibile rintracciare una struttura amministrativa organica e coerente, accostabile ad una qualche forma di governo centralizzato. Il *consilium* del Guiscardo era formato da membri della sua famiglia e dai vassalli più fedeli, dimostrando il condottiero una forte reticenza alla condivisione del potere. Prova ne è che, alla sua morte, si rafforzarono le spinte autonomistiche nel Meridione che perdurarono fino al tempo di Ruggero II (1105-1154), rendendo evidente la fragilità di un'unità imposta principalmente tramite espedienti e basata su un misto di relazioni personali e coercizione.

1.5. Il legame giuridico tra i Normanni e il papato: prime considerazioni

Da un punto di vista strettamente giuridico, il Concordato di Melfi non può essere qualificato pienamente come rapporto feudale in senso classico¹³⁷. E questo sia per la struttura del vincolo sia per i differenti modi

¹³⁶ BOUET, *1000-1100: la Conquête*, cit., p. 19.

¹³⁷ La riconduzione del rapporto tra papato e Normanni all'interno degli schemi feudali classici fu messa in discussione già da G. D'ALESSANDRO, *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato*, pp. 29-30; 81; 106-113 che intese il Concordato alla stregua di un patto consensuale. A parere dello storico, l'effettiva soggezione normanna si sarebbe realizzata solo con l'*homagium*, prestato però non prima del 1120. Inoltre, una chiara dipendenza dal papato sarebbe rintracciabile solo a partire dal regno di Guglielmo I (1154-1166). Sulla stessa linea si è posto anche LOUD, *The Latin Church in Norman Italy*, cit., pp. 135-180, per il quale il giuramento di Melfi (e tutti i successivi atti di fedeltà prestati dai Normanni ai papi) devono essere interpretati come accordi bilaterali piuttosto che come atti di dipendenza feudale. Recentemente, anche WIEDEMANN, *Papal Overlordship*, cit., p. 36, ha ritenuto che il rapporto tra le due parti non possa

in cui esso fu inteso dalle due parti.

Innanzitutto, un elemento che distingue il concordato dal tradizionale atto di instaurazione di un rapporto feudale classico, *more francico*, è l'obbligo di pagamento di un censo annuo. Tale tributo, che nel tempo divenne particolarmente oneroso, sembra derivare dalla prassi dell'enfiteusi romana, diffusa nell'Italia settentrionale e centrale dell'XI secolo¹³⁸. Con il tempo, l'ammontare del censo aumentò considerevolmente: dai 12 schifati annui pattuiti inizialmente, si passò a 600 schifati sotto Ruggero II (a partire dal 1130), fino a raggiungere i 1.000 schifati con Guglielmo I, ammontare fissato nel *Pactum* di Benevento del 1156¹³⁹. A questi si aggiungevano doni straordinari al papato¹⁴⁰. Per tali motivi, il Concordato di Melfi può essere considerato come il «primo esempio di sfruttamento finanziario di stato attuato in una forma giuridico-feudale» da parte del papato¹⁴¹. Sebbene il dominio pontificio fosse formalmente esteso anche alla Sicilia, occorre chiarire che per l'isola non fu mai previsto il pagamento del censo, a riprova della sua specificità all'interno del regno normanno¹⁴².

inquadarsi pienamente all'interno di uno schema feudale classico: «[...] rather than being a 'feudal' oath (whatever that is), the oath sworn by the Norman rulers to the pope could just as well be seen as akin to the oaths sworn by prelates whose immediate spiritual superior was the pope» [«Piuttosto che essere un giuramento 'feudale' (qualunque cosa ciò significhi), il giuramento prestato dai sovrani normanni al papa potrebbe altrettanto bene essere visto come simile ai giuramenti prestati dai prelati il cui superiore spirituale immediato era il papa» TdA]. Sul punto si veda anche S. PONGRATZ, *Gottes Werk und Bosos Beitrag: die Bewältigung des Alexandrinischen Schismas (1159-1177) in den Papstvitae des Kardinals Boso*, Vienna, Böhlau, 2023.

¹³⁸ L'enfiteusi romana fu il risultato dell'unificazione del *ius perpetuum* e del *ius enfiteuticum*, stabilita dall'Imperatore Zenone (C.4.66.1) e riformata da Giustiniano (C.4.66.2-4). Al concedente era dovuto il pagamento di un canone annuo. Per un inquadramento dell'istituto di diritto romano si veda A. BOTTIGLIERI, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1994. Sull'enfiteusi romana in uso nel XI secolo nell'Italia settentrionale e centrale si rinvia a P.S. LEICHT, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 168ss.

¹³⁹ In rapporto al totale delle entrate papali esso ammontava a circa 285 once e mezzo su un totale annuo di 1214 once d'oro (di cui 848 provenienti da censi feudali), rappresentando quindi 1/5 delle entrate totali fisse del Papa, su cui W. HOLTZMANN, *Sui rapporti tra Normanni e Papato*, in «Archivio Storico Pugliese», 11, 1958, pp. 20-35: pp. 20ss.

¹⁴⁰ Come le mille once d'oro versate da Ruggero I a papa Pasquale II dopo la sua elezione.

¹⁴¹ HOLTZMANN, *Sui rapporti tra Normanni e Papato*, cit., pp. 21-23.

¹⁴² Il tributo fu poi esteso anche ad altri regni, tra i quali il più significativo fu quello di

Inoltre, il vincolo che si instaurò tra il pontefice e il Guiscardo, fu connotato da due modi differenti di intendere il legame. La Chiesa di Roma considerò il rapporto secondo i rigidi schemi feudali, vedendo in Roberto il Guiscardo un vassallo subordinato all'autorità pontificia. Tale qualificazione del rapporto è ben descritta nel *Liber ad amicum* del vescovo e giurista Bonizone da Sutri (c.1050-1090):

«Quo facto magnificus dux Gotefridus una cum cancellario et episcopis domum remearunt. Venerabilis vero a Deo protectus pontifex Apuliam tendens Normanos vinculo excommunicationis absolvit, tradensque eis per investituram omnem Apuliam et Calabriam et terras beati Petri ab eis olim invasas, excepto Benevento, omnes in dediciones accepit et eos sibi iurare coegit, et per eos citissime Romanam urbe, a capitaneorum tyrannide liberavit»¹⁴³.

I Normanni, al contrario, attribuirono, nei fatti, un'interpretazione più flessibile al rapporto. Non si percepirono come vassalli nel senso stretto del termine, bensì come alleati del Pontefice, ritenendo che il loro vincolo fosse più di natura ideologica e religiosa che non politico-giuridica. Il riconoscimento papale ricevuto a Melfi si configurò come «un atto di gratitudine per l'aiuto divino alle conquiste, che aveva tuttavia ai loro occhi, un importante corrispettivo: il riconoscimento delle acquisizioni territoriali»¹⁴⁴. Fu lo stesso Guiscardo a *scegliere* di diventare vassallo del papa e così i suoi successori mantennero sempre un atteggiamento di autonomia rispetto alla

Aragona. Dall'Inghilterra, il papa riceveva inoltre il *denarius S. Petri*, senza che esistesse alcun rapporto vassallatico, nonostante i ripetuti tentativi di rivendicare una supremazia feudale sul regno. Sulle origini del tributo e sui rapporti economici tra papato e Inghilterra si rinvia a W.E. LUNT, *Financial Relations of the Papacy with England*, 2 voll., Cambridge MA, The Medieval Academy of America, 1939-1962.

¹⁴³ «Compiuto ciò, il nobile duca Goffredo, insieme al cancelliere e ai vescovi, fece ritorno alla propria dimora. Il venerabile pontefice, invece, protetto dalla grazia divina, si recò in Apulia, dove assolse i Normanni dalla scomunica e, conferendo loro l'investitura, consegnò l'intera Apulia, la Calabria e le terre di San Pietro da loro precedentemente occupate – eccetto Benevento – accogliendoli tutti nella sua obbedienza. Li costrinse a giurarli fedeltà, e grazie al loro intervento liberò rapidamente la città di Roma dalla tirannide dei capitani», [TdA], BONIZONE DI SUTRI, *Liber ad amicum*, ed. E. Dümmler, MGH, *Scriptores: Libelli de lite imperatorum et pontificum* I, 1891, pp. 568-620, p. 593.

¹⁴⁴ P. ZERBI, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna et età sveva*. Atti delle 5e giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Dedalo, 1983, pp. 49-73: p. 55.

Santa Sede, senza mai far derivare dal loro giuramento di fedeltà una rigida subordinazione feudale¹⁴⁵.

Il successivo rinnovo del giuramento da parte del Guiscardo a papa Gregorio VII (1073-1085) nel 1080 a Ceprano fu coerente con la logica già emersa nel 1059¹⁴⁶. Il papa confermò il dominio normanno in Italia meridionale e il titolo di duca di Puglia e Calabria, mentre il Guiscardo garantì protezione e fedeltà alla Santa Sede.

La 'reticenza' dei Normanni a riconoscersi vassalli *tout court* del papa spiega anche il silenzio delle fonti normanne del tempo sul Concordato di Melfi. Solo Leone Marsicano ne riporta i dettagli, mentre Guglielmo di Puglia vi fa un breve cenno¹⁴⁷. Autori come Amato di Montecassino, Goffredo Malaterra e l'Anonimo Barese non ne fanno cenno¹⁴⁸. Ciò induce a pensare ad una deliberata volontà di minimizzare la natura del rapporto con il papa, di cui riconobbero la supremazia soltanto su base ideologico-teologica¹⁴⁹.

Questa concezione spiega il motivo per cui i Normanni agirono con estrema autonomia nella gestione dei loro domini, esercitando un ferreo

¹⁴⁵ LOUD, *The Latin Church in Norman Italy*, cit., p. 140.

¹⁴⁶ *Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127)*, I: *Les Premiers Ducs (1046-1087)*, ed. L.R. Ménager, Bari, Grafica Bigiemme, 1981, pp. 101-104, n. 31. Si veda inoltre F. DELLE DONNE, *Gregorio VII e l'(in)arrestabile ascesa di Roberto il Guiscardo nella prospettiva dei cronisti del tempo*, in *Gregorio VII, vescovo di Roma e pontefice universale*. Atti del 60esimo Convegno storico internazionale (Todi, 8-10 ottobre 2023), Spoleto, Cisam, 2024, pp. 341-368.

¹⁴⁷ LEONE MARSICANO, *Chronica Monasterii Casinensis*, continuatore Pietro Diacono, ed. W. Wattenbach, MGH, *Scriptores 7: Chronica et gesta aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1846, pp. 706-707; GUGLIELMO DI PUGLIA, *La geste de Robert Guiscard*, ed. M. Mathieu, Istituto siciliano Studi Bizantini e Neoellenici, 4, Palermo, 1961, I, II, vv. 400-405, p. 154.

¹⁴⁸ AMATO DI MONTECASSINO, *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, cit., 1, IV, c. 3, pp. 184-185; G. MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, auctore Gaufredo Malaterra monacho benedectino*, ed. E. Pontieri, Bologna, Zanichelli, 1927-1928, I, c. 15, p. 23; ANONIMO BARESE, *Chronicon*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, a cura di L.A. Muratori, 25 voll., Milano, 1723-1751: 1724, V, p. 152.

¹⁴⁹ «Il concetto della gerarchia delle potestà conduceva i Normanni a vedere nel papa il vertice dei detentori di autorità e a chiedere a lui conferme di cui sentivano la necessità. Ma non perché [...] in lui riconoscevano il *dominus mundi*, concetto di là a venire con la stessa curia, ma perché riconoscevano nel papa il vicario di San Pietro e di San Paolo», DELOGU, *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*, cit., p. 80. Si veda anche S. TRAMONTANA, *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, cit., pp. 21-40: pp. 21-25.

controllo sulla Chiesa locale, considerata una componente essenziale dell'amministrazione di governo. Si tratta di una linea di azione che si accenterà in Sicilia dove tale controllo si spinse al punto di ignorare le rivendicazioni papali sulla libertà di invio dei legati apostolici sull'isola, sulla competenza in merito alla scelta dei vescovi e sull'esercizio della giurisdizione ecclesiastica.

Capitolo 2

I Normanni in Sicilia

2.1. La conquista di un'isola multiculturale (1061-1091)

La campagna militare normanna per la conquista dell'isola ebbe inizio nel 1061, due anni dopo il Concordato di Melfi, e si concluse nel 1091. I Normanni sfruttarono le tensioni politiche interne all'isola, percorsa da forti spinte autonomistiche e da una cronica instabilità. Quasi in preda all'anarchia e priva di un potere centrale che potesse garantire coesione politica e stabilità, la Sicilia si trovava lacerata dalle continue lotte interne fra i potentati musulmani. In un simile contesto, i Normanni trovarono terreno fertile¹⁵⁰.

Al loro arrivo, la Sicilia era parte del *dār al-Islām* ('Casa dell'islam'), sottratta definitivamente dagli Aglabiti ai Bizantini nel 902, e divisa in tre grandi aree geografiche. A ovest si estendeva il Val di Mazara, che comprendeva città strategiche come Palermo e Agrigento, abitata prevalentemente da musulmani. La parte sud-orientale era dominata dal Val di Noto, che includeva centri importanti come Siracusa e si estendeva fino a Licata,

¹⁵⁰ L'intera vicenda della conquista normanna della Sicilia è narrata dal monaco e cronista Goffredo Malaterra che presenta l'impresa come una vittoria del cristianesimo sugli infedeli musulmani. Tuttavia, non sembra che il fervore religioso fu il principale motore della spedizione. Fu piuttosto Malaterra a caricare di significato ideologico l'impresa, descrivendo la conquista della Sicilia come una sorta di crociata *ante litteram*. In passato, l'arenga contenuta nel documento emanato da Ruggero I per la fondazione della sede vescovile di Agrigento, in cui si legge che egli era «de divino munitus presidio, gladio superne gratiae cinctus, galea et scuto bone et laudande intentionis adornatus» [«munito della protezione divina, cinto dalla spada della grazia celeste, adornato con l'elmo e lo scudo della buona e lodevole intenzione», TdA] aveva corroborato una simile interpretazione. In realtà, è stato dimostrato che il documento fu interpolato, Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp. 152-155. Sul tema della conquista normanna della Sicilia come crociata si rinvia a F. GIUNTA-U. RIZZITANO, *Terra senza crociati*, Palermo, Flaccovio, 1967; G.M. CANTARELLA, *La frontiera della Crociata: i Normanni del Sud*, in *Il Concilio di Piacenza e le Crociate*, Piacenza, TipLeCo, 1996, pp. 225-246; *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia*, cit.; C.D. FONSECA, *Il Gran Conte e la riconquista della Sicilia: fu una crociata?*, in *Ruggero I Gran Conte di Sicilia 1101-2001* a cura di G. De' Giovanni-Centelles, Roma, Tipografia Quintily, 2007, pp. 11-24.

Castrogiovanni (odierna Enna) e Catania, anch'essa caratterizzata da una forte presenza musulmana. Nella zona nord-orientale, invece, si trovava il Val Demone, con Messina e le aree circostanti, dove risiedevano prevalentemente greci cristiani¹⁵¹. Su questi territori insistevano tre emiri kalbiti sottoposti formalmente al califfo fatimide ma che godevano, di fatto, di una larga autonomia e si contendevano il dominio dell'isola.

Roberto il Guiscardo e il fratello Ruggero accettarono la richiesta di aiuto proveniente dall'emiro Ibn al-Thumnah, *kaid* di Catania e Siracusa, in guerra contro Ibn Hawwas, emiro di Agrigento e Castrogiovanni¹⁵². Così, nel 1061, i Normanni sbarcarono a Messina con circa settecento cavalieri¹⁵³.

Sin dalle prime fasi della conquista, l'isola fu posta sotto la giurisdizione

¹⁵¹ «Hic Christiani, in valle Deminae manentes, sub Sarracenis tributarii erant» [«Qui i Cristiani, che dimoravano nel Val Demone, erano tributari dei Saraceni» TdA], MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., II, 14, p. 38. H. ENZENSBERGER, *I greci nel regno di Sicilia. Aspetti della loro vita religiosa, sociale, economica alla luce del diritto canonico latino e di altre fonti latine*, in «Rassegna storica online» 1, 2000, pp. 1-46.

¹⁵² Non era la prima volta che i Normanni mettevano piede in Sicilia, avendo già militato nelle file del generale bizantino Giorgio Maniace, il quale, giunto in Italia per sedare la ribellione scoppiata in Puglia nel 1042, si era autoproclamato imperatore contro Costantino IX Monomaco. Sul punto V. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, trad. ital. di F. Di Clemente-L. Fasola, introd. di C. Violante, Bari, Ecumenica Editrice, 1978.

¹⁵³ Conquistarono Cerami nel 1063, Catania nel 1071, Palermo nel 1072, Castrogiovanni nel 1087 e, infine, Noto nel 1092. Per una descrizione delle fasi della conquista si veda CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, cit., pp. 189-211 e 324-354; G. THEOTOKIS, *The Norman Invasion in Sicily, 1061-1071, Numbers and Military tactics*, in *War in History*, 2010, pp. 381-402; A. NEF, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles*, Roma, École française de Rome, 2011, pp. 21-32. La campagna di Sicilia ebbe una durata ben più lunga rispetto alla fulminea conquista normanna dell'Inghilterra, che si risolse in un solo giorno, il 14 ottobre 1066, quando Guglielmo il Conquistatore sconfisse i suoi rivali nella battaglia di Hastings e divenne padrone dell'intero regno. Pochi mesi dopo, il 25 dicembre, fu incoronato re a Westminster. I Normanni d'Inghilterra riuscirono dunque in breve tempo a realizzare ciò che i loro connazionali nel Mezzogiorno d'Italia completarono solo dopo oltre un secolo: Ruggero II, infatti, sarà incoronato re soltanto nel 1130, più di cento anni dopo l'arrivo dei primi contingenti normanni nella regione. Sulla vicenda inglese si rinvia a D. BATES, *Normandy Before 1066*, Londra, Longman, 1982; ID., *William the Conqueror*, New Haven, Yale University Press, 2018; P. BOUET, *Hastings: 14 octobre 1066*, Paris, Tallandier, 2010; G. DAVY, *Guillaume le conquérant: le bâtard de Normandie*, Paris, Belin, 2014.

zione dei fratelli Altavilla¹⁵⁴. Risalgono a quel periodo le prime redistribuzioni di terre e privilegi. I capi normanni che avevano partecipato alla conquista ricevettero estesi possedimenti e la distribuzione avvenne in base ai rapporti di forza stabilitisi tra i vari comandanti durante la campagna militare. Gli uomini che seguirono gli Altavilla in Sicilia non erano semplici mercenari, ma cavalieri che aspiravano a ottenere terre e titoli. Sebbene i Normanni operarono numerose confische, non sconvolsero l'assetto economico e sociale preesistente. La struttura latifondista della proprietà terriera venne mantenuta, così come gli obblighi giuridici ed economici imposti alla popolazione¹⁵⁵. L'obiettivo prefigurato era la stabilizzazione interna del nuovo assetto di governo tramite la fondazione di signorie sul modello delle contee franche, aventi natura di signoria territoriale¹⁵⁶.

La lunga e complessa conquista della Sicilia si dipanò in un contesto territoriale, culturale e religioso estremamente eterogeneo. L'isola, da sempre crocevia di civiltà, vedeva la coesistenza di comunità greche, arabe e giudaiche, ciascuna con proprie tradizioni e strutture sociali¹⁵⁷. Di fronte a

¹⁵⁴ A Roberto il Guiscardo spettò la città di Palermo e metà della città di Messina, mentre la sua autorità ducale si estese comunque su tutte le zone dell'isola già conquistate. Ruggero, invece, ottenne l'altra metà di Messina, insieme a Troina, Catania e Mazara, oltre a una parte della Calabria, che già deteneva in base a precedenti accordi. Sui rapporti tra Ruggero e il fratello Roberto si veda G. D'ALESSANDRO, *Il problema dei rapporti fra Roberto il Guiscardo e Ruggero I*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, cit., pp. 91-105.

¹⁵⁵ Nef, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XI^e et XII^e siècles*, cit., pp. 46-63 sottolinea in particolare (p. 61): «le caractère pragmatique, tant sur le plan politique que militaire, de la conquête normande» [«il carattere pragmatico, sia sul piano politico che militare, della conquista normanna», TdA]. Sull'ordinamento giuridico instaurato da Ruggero I: C.G. MOR, *Ruggero Gran Conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*, cit., pp. 105-116; J. BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, Tübingen, Max Niemeyer, 2008, pp. 117 ss.

¹⁵⁶ I. PERI, *Signorie feudali della Sicilia normanna*, in «Archivio storico italiano», 110, 1952, pp. 166-204; E. MAZZARESE FARDELLA, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano, Giuffrè, 1974; ID., *Problemi preliminari allo studio del ruolo delle contee nel regno di Sicilia*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977), Bari, Dedalo, 1979, pp. 41-54; M. CARVALE, *La feodalità nella Sicilia normanna*, in Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, cit., pp. 21-50; ID., *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., p. 18 ss.; ID., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 323 ss.

¹⁵⁷ J. BECKER, *Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell'XI secolo*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 88, 2008, pp. 1-33: p. 3.

questa complessa realtà, i Normanni si trovarono a dover costruire un sistema istituzionale capace di governare un territorio multiculturale, garantendo al contempo la stabilità del loro dominio¹⁵⁸.

Le operazioni militari per la conquista della Sicilia furono inizialmente condotte congiuntamente dai due fratelli Altavilla. Tuttavia, con il passare del tempo, Ruggero assunse un ruolo di primo piano, soprattutto dopo che Roberto lasciò l'isola per far ritorno nell'Italia meridionale. Questo permise a Ruggero di consolidare progressivamente la propria posizione fino a diventare l'unico comandante militare. La sua autorità si affermò definitivamente nel 1085, con la morte del fratello¹⁵⁹. Va comunque precisato

Sul multiculturalismo in Sicilia si rinvia agli studi di H. BRESCH, *Arabes de langue, Juifs de religion. L'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII^e-XV^e siècle*, Paris, Bouchène, 2001; A. NEF, *Pluralisme religieux et État monarchique dans la Sicile des XII^e et XIII^e siècles*, in *Politique et religion en Méditerranée. Moyen Âge et époque contemporaine*, a cura di H. BRESCH-G. DAGHER- C. VEAUUVY, Saint-Denis, Éditions Bouchène, 2008, pp. 235-254; B. PASCUTA, *From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century*, in «Rechtsgeschichte-Journal of the Max Planck Institute for European Legal History», 24, 2016, pp. 276-287; EAD., *Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva*, in «Historia et Ius», 14, 2018, pp. 1-20; F.P. TOCCO, *Coesistenza e acculturazione nella Sicilia normanno-sveva tra mito e realtà storica*, in «Illuminazioni», 40, 2017, pp. 268-313; L. KAPITAÏKIN, *Sicily and the Staging of Multiculturalism*, in *A Companion to Islamic Art and Architecture. I: From the Prophet to the Mongols*, a cura di F.B. Flood-G. Necipoğlu, Hoboken, Wiley Blackwell, 2017, pp. 378-404.

¹⁵⁸ S. TRAMONTANA, *Aspetti e problemi dell'insediamento normanno in Sicilia*, in Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, cit., pp. 310-359.

¹⁵⁹ Roberto il Guiscardo fu costretto a tornare nel Mezzogiorno per sedare una rivolta bizantina e pose definitivamente fine alla presenza dell'Impero d'Oriente nella regione per mezzo della conquista di Bari nel 1071. Dopo questa vittoria, proseguì la sua espansione nell'Italia meridionale: nel 1073 annesse Amalfi, mentre nel 1076 conquistò Salerno, costringendo l'ultimo principe longobardo, Gisulfo II, suo cognato, a fuggire in esilio a Roma. Nel 1077 il Guiscardo pose sotto assedio Napoli, imponendo un blocco navale; nel 1081 intraprese una spedizione per la conquista di Costantinopoli che però dovette interrompere a causa di una rivolta di baroni pugliesi. Tornato in Italia, riuscì a reprimere l'insurrezione e intervenne anche in soccorso di papa Gregorio VII. Quest'ultimo, dopo i noti fatti di Canossa, si era rifugiato a Castel Sant'Angelo, assediato dall'imperatore Enrico IV, che nel 1084 era giunto a Roma, aveva depresso il pontefice e favorito l'elezione dell'antipapa Clemente III. Il Guiscardo liberò Gregorio VII e lo condusse in salvo a Salerno, dove il papa morì poco tempo dopo. Nel 1084, il duca normanno ripartì nuovamente per l'Oriente, ma morì durante il viaggio, nel luglio 1085, a bordo della sua nave, al largo dell'isola di Cefalonia. Alla sua morte, il fratello Ruggero I rimase l'unico arbitro della Sicilia,

che, nonostante la sua crescente autonomia, Ruggero I, in qualità di conte di Sicilia, rimase formalmente vassallo del duca di Puglia¹⁶⁰. Egli stabilì la sua corte a Mileto, in Calabria meridionale, nei pressi dell'attuale Vibo Valentia, che divenne il centro politico della sua contea¹⁶¹.

La forma di governo instaurata dal primo conte normanno presentava i caratteri tipici dell'organizzazione proto-statale medievale, capace di garantire l'equilibrio tra tendenze accentratrici e spinte autonomistiche¹⁶².

mentre nei domini dell'Italia meridionale gli succedettero prima il figlio Ruggero Borsa (1089-1111) e poi il nipote Guglielmo (1114-1127), entrambi incapaci di esercitare un saldo potere sui nobili e sulle città, su cui Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, I, pp. 156-172.

¹⁶⁰ Ma si trattò di un vassallaggio dai contorni molto sfumati. La successione a Roberto il Guiscardo nei territori meridionali era stata caratterizzata da forti tensioni e conflitti dinastici. Il figlio legittimo, Ruggero Borsa, si era trovato a dover fronteggiare le ambizioni del fratellastro Boemondo, nato dal primo matrimonio di Roberto il Guiscardo con Alberada di Buonalbergo, poi ripudiata. Boemondo, determinato a rivendicare i propri diritti, aveva cercato di ostacolare la successione del fratello, dando origine a una disputa che minacciò la stabilità del ducato normanno. Di fronte a questo pericolo, Ruggero Borsa chiese aiuto allo zio, Ruggero I di Sicilia, che fece da mediatore tra i due contendenti riuscendo inizialmente a comporre il conflitto a favore del nipote. Tuttavia, una volta che Ruggero I fece ritorno sull'isola, Boemondo riprese le ostilità, impadronendosi di diversi territori della Puglia. A quel punto, Ruggero I fu costretto ad intervenire nuovamente nel Mezzogiorno imponendo un'ulteriore tregua ai due fratelli. Boemondo decise allora di rivolgere le proprie ambizioni altrove: nel 1096 partì per la prima crociata insieme ad altri signori normanni, e grazie alle sue abilità militari riuscì a costituire un dominio in Oriente, diventando il primo principe di Antiochia. Il sostegno offerto da Ruggero I a Ruggero Borsa non fu privo di conseguenze: in cambio dell'aiuto ricevuto, il duca effettuò importanti concessioni territoriali e giurisdizionali in favore dello zio, perdendo il controllo di Amalfi e rinunciando a diversi privilegi in Calabria e in Sicilia, tra cui la proprietà dell'altra metà della città di Palermo. Sulla successione al Guiscardo si rinvia a J.-M. MARTIN, *Gli eredi del Guiscardo: Boemondo e Ruggero Borsa*, in "Unde boat mundus quanti fuerit Boamundus": Boemondo I di Altavilla, un normanno tra Occidente e Oriente. Atti del Convegno internazionale di studio per il IX centenario della morte (Canosa di Puglia, 5-6-7 maggio 2011), a cura di C.D. Fonseca-P. Ieva, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 2015, pp. 35-46.

¹⁶¹ Si trattava di un *castrum* che Ruggero aveva ricevuto dal fratello Roberto nel 1058 come ricompensa per averlo aiutato a conquistare la Sicilia, sul punto V.V. FALKENHAUSEN, *Mileto tra Greci e Normanni*, in *Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti*, a cura di P. Borzomati-G. Caridi, 2 voll., Soveria Mannelli (CZ), Rubettino, 1999, pp. 109-133.

¹⁶² M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, in *Lo stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Bari, Laterza, 2008, pp. 7-9 e 21-25.

Da un lato, Ruggero esercitò il potere in maniera personale e diretta, rafforzando la propria autorità attraverso strumenti militari, ideologici e attraverso i legami di fedeltà con i suoi vassalli. Dall'altro, il suo controllo si confrontò con le rivendicazioni di autonomia delle élite locali. Al fine di consolidare il proprio governo impiegò un'ampia gamma di strategie: oltre all'uso della forza militare, si servì della negoziazione, della concessione di privilegi e della cooptazione dei maggiorenti locali nel sistema di governo. Ciò che qui interessa maggiormente è soprattutto il modo in cui egli riuscì ad esercitare il controllo sull'apparato ecclesiastico locale evitando uno scontro aperto con il papato.

2.2. Il *Constitutum Constantini* e le pretese pontificie sulla Sicilia

Sin dai primi secoli del cristianesimo, dopo che la nuova religione si era diffusa anche in Sicilia, i papi avevano iniziato ad esercitare la loro influenza e la loro giurisdizione sull'isola in qualità di patriarchi occidentali, di metropoli della provincia e di titolari del *Patrimonium Sancti Petri*¹⁶³.

L'autorità pontificia si era manifestata attraverso una pluralità di interventi, sia diretti sia mediati. In particolare, i papi avevano inviato in Sicilia agenti con il titolo di vicari apostolici e amministratori del Patrimonio di San Pietro, ai quali erano stati affidati ampi poteri amministrativi¹⁶⁴. Tutti i papi, tra il V e l'VIII secolo, esercitarono uno stretto controllo sugli affari ecclesiastici siciliani. Le fonti attestano la presenza di una fitta rete di funzionari ecclesiastici incaricati di vigilare sulla Chiesa locale e gestire i beni fondiari della Chiesa di Roma¹⁶⁵. Un esempio emblematico è rappresentato dal *Registrum Epistularum* di papa Gregorio Magno, che documenta la frequenza e l'ampiezza degli interventi di quel pontefice sull'isola¹⁶⁶.

Tuttavia, questo assetto subì un drastico cambiamento nell'VIII secolo a causa dello scisma iconoclasta che contrappose l'Imperatore Leone

¹⁶³ Per un'introduzione al sistema di governo della Chiesa delle origini si vedano W.M. PLÖCHL, *Storia del diritto canonico. Dalle origini della Chiesa allo scisma del 1054*, I, Milano, Massimo, 1963; J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, San Paolo, Milano, 1994.

¹⁶⁴ ALESSI, *Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII*, cit.

¹⁶⁵ V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma, Edizioni Studium, 1978; G. MAMMINO, *Gregorio Magno e la riforma della Chiesa in Sicilia*, Catania, Edizioni Arca, 2004.

¹⁶⁶ GREGORIO MAGNO, *Lettere=Registrum Epistolarum*, ed. V. Recchia, Roma, Città Nuova, 1996-1999, 4 voll.

III l'Isaurico e papa Gregorio II, a seguito del quale l'imperatore bizantino ricondusse la Sicilia sotto la giurisdizione del Patriarca di Costantinopoli, sottraendola a quella di Roma¹⁶⁷. Il successivo governo musulmano sull'isola, protrattosi per oltre due secoli (827-1091), impedì qualsiasi forma di ingerenza papale¹⁶⁸.

Soltanto nel 1050 si rintraccia un primo tentativo di riaffermare, seppure simbolicamente, i diritti di Roma sull'isola. In quell'anno, infatti, papa Leone IX nominò Umberto da Silvacandida arcivescovo di Sicilia: «Humbertum [...] archiepiscopum Sicilie ordinavit [...]»¹⁶⁹. L'incarico, comunque, rimase puramente nominale e servì solo a dare una collocazione istituzionale al vescovo, sebbene la nomina debba certamente essere intesa: «come manifestazione dell'intenzione di riassorbire la Sicilia nel seno della cristianità, ma anche di rivendicare la giurisdizione romana [...]»¹⁷⁰.

¹⁶⁷ V. VON FALKENHAUSEN, *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis zum 11. Jahrhundert*, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1967; L.-R. MÉNAGER, *La "byzantinisation" religieuse de l'Italie méridionale (IX^e-XII^e siècle) et la politique monastiques des Normands d'Italie*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 53, 1958, pp. 747-774 (e anche in ID., *Hommes et institutions de l'Italie normande*, cit., pt. I: pp. 5-40); M.V. ANASTOS, *The transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the jurisdiction of the patriarchate of Constantinople in 732-33*, in ID., *Studies in Byzantine Intellectual History*, London, Variorum Reprints, 1979, pp. 14-31; V. PRIGENT, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 116, 2004, pp. 557-594; ID., *La Sicile byzantine, entre papes et empereurs (6^e-8^e siècle)*, in *Zwischen Ideal und Wirklichkeit: Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*, a cura di D. Engels, L. Geis, M. Kleu, Stuttgart, Franz Steiner, 2010, pp. 201-230.

¹⁶⁸ H. TAKAYAMA, *The Aglabid Governors in Sicily: 827-909*, in «Annals of the Japan Association for Middle East Studies», 7, 1992, pp. 427-443; ID., *The Fatimid and Kalbite Governors in Sicily: 909-1044*, in «Mediterranean World», 13, 1992, pp. 21-30; A. METCALFE, *The Muslims of Medieval Italy*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009; W. GRANARA, *Narrating Muslim Sicily. War and Peace in the Medieval Mediterranean World*, London-New York, I.B. Tauris, 2019.

¹⁶⁹ RICHERIO, *Richerii Gesta Senoniensis Ecclesiae*, ed. G. Waitz, MGH, *Scriptores* 25: *Gesta saec. XIII*, Hannover, Hahn, 1880, p. 280. La nomina è confermata anche da LANFRANCO DI PAVIA, *De corpore et sanguine Domini*, PL 150, coll. 409-410: «Humbertum [...] ad praedicandum Siculis verbus Dei archiepiscopum ordinavit [...]».

¹⁷⁰ CONDORELLI, «*Missus sum ego Rogerius*». *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 268. Sul punto anche CANTARELLA, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., pp. 380-386, che mette in dubbio la veridicità della nomina. Su Umberto di Silvacandida, N. D'ACUNTO, voce *Umberto di Silva Candida*, DBI 97, 2020 <<https://www.treccani.it/enci>>

La volontà papale di voler riprendere il controllo sull'isola spiega, quindi, l'appoggio dato alla spedizione normanna, che aveva il duplice obiettivo di estromettere i musulmani dal governo e impedire nuove rivendicazioni bizantine sulla Chiesa locale.

La conquista della Sicilia, come già menzionato, fu giuridicamente fondata sul Concordato di Melfi (1059), nel quale papa Niccolò II riconobbe a Roberto il Guiscardo il titolo di duca di Puglia, Calabria e, almeno in linea teorica, anche di Sicilia, nonostante quest'ultima fosse ancora sotto il governo musulmano.

L'effettiva portata dell'accordo rimane, tuttavia, oggetto di dibattito storiografico. È stata infatti evidenziata la mancanza di prove di un giuramento di fedeltà specifico per la Sicilia¹⁷¹. Inoltre, è stata anche avanzata l'ipotesi che il riferimento all'isola contenuto nell'atto di Melfi possa essere frutto di un'interpolazione¹⁷². Poco chiaro appare il ruolo concretamente svolto dal papato al momento dell'avvio della spedizione normanna: fu il pontefice a suggerire l'impresa ai Normanni o si limitò ad approvarla e legittimarla a posteriori?

Un documento noto come *Brevis Historia liberationis Messanae* racconta di un presunto incontro avvenuto a Mileto nel 1059 tra papa Niccolò II e i fratelli Altavilla. In quella sede il pontefice avrebbe incoraggiato Roberto il Guiscardo a intraprendere la conquista dell'isola, promettendogli pieno sostegno e richiedendo, in cambio, l'impegno a destinare parte del bottino alla costruzione di chiese, monasteri e ospedali, nonché al sostegno dei suoi uomini d'arme:

«A me enim pro tanto bono consequendo, quicquid pecieris indubitanter consequeris: et pater omnipotens sit in tuo adiutorio. Et omnis potestas mihi desuper concessa, super te cadat, cum benedictione patris, filii et spiritus sancti; hoc unum a te summopere peto, et quod promittas in dei servitio mando postquam divina permittente gratia victoriam fueris consecutus, insuleque dominatum acceperis deo te obtemperantem exhibeas, quod suum est, eidem libenter impartias de tota victoria trinam portionem officias. Partem unam in extruendis ecclesiis, conventibus, hospitalibus, abbatiis, nec non praelatiis ad honorem cultumque divinum exhibas. Secundo militibus tuis qui tecum in hac expeditione praeliabuntur munificenter impartiat. Terciam vero tue necessitati subministra: et deus erit tecum

clopedia/umberto-di-silva-candida_(Dizionario-Biografico>.

¹⁷¹ LOUD, *The Latin Church in Norman Italy*, cit., cap. II.

¹⁷² FODALE, *Stato e Chiesa in Sicilia: tra Stato della Chiesa e Chiesa di Stato*, cit., p. 230.

et in omnibus viis tuis semper in tua protectione commorabitur»¹⁷³.

Diversi altri elementi suggeriscono che vi fu una legittimazione papale dell'impresa siciliana. Roma considerava, infatti, l'isola un territorio di sua proprietà e sembra aver incoraggiato con diversi strumenti giuridici l'avanzata normanna. Due episodi, in particolare, rafforzano questa ipotesi.

Il primo episodio risale al 1063, nelle fasi iniziali della conquista. Dopo la vittoria normanna nella battaglia di Cerami, Ruggero I inviò a papa Alessandro II un'ambasceria con dei doni. In risposta, il pontefice gli concesse la benedizione apostolica, il gonfalone di San Pietro, simbolo della protezione papale, e l'assoluzione da tutti i peccati per coloro che stavano partecipando alla riconquista dell'isola. Secondo Goffredo Malaterra, la remissione dei peccati fu estesa «comiti et omnibus, qui in lucranda de paganis Sicilia et lucrata in perpetuum ad fidem Christi retinendo auxiliarentur»¹⁷⁴.

Malaterra è il solo a narrare l'episodio ma questo non appare inverosimile. Papa Alessandro II aveva infatti inviato il vessillo anche a Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra. Si trattava di un gesto simbolico inteso a riconoscere che il processo di conquista in atto non si riduceva ad una mera campagna per il predominio militare ma costituiva un vero e pro-

¹⁷³ «Perciò, per ottenere un bene così grande, qualunque cosa tu chieda, indubbiamente l'otterrai, e il Padre Onnipotente sia il tuo aiuto. E ogni potere che mi è stato concesso dall'alto ricada su di te, con la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo solo ti chiedo con insistenza, e ciò che prometti nel servizio di Dio, ti ordino che lo compi. Dopo che, con la grazia di Dio che lo permette, avrai ottenuto la vittoria e avrai preso possesso del dominio dell'isola, mostra che obbedisci a Dio, e volontariamente condividi con Lui, da tutta la vittoria, la sua triplice parte. Una parte sia destinata alla costruzione di chiese, conventi, ospedali, abbazie e anche al conferimento di cariche ecclesiastiche per l'onore e il culto divino. La seconda parte sia generosamente distribuita ai tuoi soldati, che combatteranno con te in questa spedizione. La terza parte, invece, provveda alle tue necessità, e Dio sarà con te, e in tutte le tue vie rimarrà sempre sotto la sua protezione» [TdA], G.B. SIRAGUSA, *La "Brevis historia liberationes Messanae" secondo un manoscritto del secolo XVI del Barone Arenaprimo di Messina Siragusa*, in «Archivio storico siciliano», n.s., 15, 1890, pp. 1-21. Per l'analisi del documento si rinvia a GIORDANO, *Nuovo contributo alla determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Sicilia al tempo dei Normanni*, cit., pp. 25-26, che lo ritenne autentico.

¹⁷⁴ «A coloro che, guadagnando la Sicilia dai pagani e mantenendola per sempre nella fede di Cristo, avrebbero prestato aiuto» [TdA], MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., II, 33, p. 45.

prio processo di espansione dei confini della cristianità¹⁷⁵.

Il secondo episodio si colloca nel 1076, quando papa Gregorio VII rinnovò il suo sostegno all'impresa normanna. In una lettera, datata 14 marzo, il pontefice ribadì la sua approvazione alla spedizione, rafforzando il legame tra la conquista dell'isola e la volontà della Chiesa di riaffermare il proprio dominio su di essa¹⁷⁶.

Tali rivendicazioni, peraltro, non erano del tutto prive di fondamento giuridico. Sebbene i Normanni non restituirono i beni del Patrimonio di San Pietro, i papi continuarono a considerare la Sicilia come proprietà della Sede Apostolica.

La consapevolezza della titolarità di un diritto reale sull'isola emerge chiaramente da un'epistola di Urbano II del 1091, anno in cui si concluse la conquista normanna. Nel confermare l'istituzione del monastero di San Bartolomeo sull'isola di Lipari, voluta da Ruggero I, Urbano II qualificò la Sicilia quale possedimento appartenente al papato in virtù del *Constitutum Constantini*:

«Cum universe insole secundum instituta regalia iuris publici sunt profecto quia religiosi imperatoris Constantini privilegio in ius proprium beato Petro eiusque successoribus occidentales omnes insole condonate sunt maxime que circa Ytalie omnia habentur [...]»¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Sul significato del *vexillum sancti Petri* si veda W. ULLMANN, *The growth of Papal Government in the Middle Ages*, New York, Routledge, 1970, p. 308: «The “vexillum sancti Petri” symbolized the blessing of the undertaking by the seat of *justitia*, hence this symbol was also called the “vexillum sedis apostolicae”» [«Il “vexillum sancti Petri” simboleggiava la benedizione dell'impresa da parte della sede della *giustizia*, perciò questo simbolo era anche chiamato “vexillum sedis apostolicae”» TdA]. Per il significato del vessillo inviato ai Normanni d'Inghilterra si rinvia a M. VEZZONI, *Alexander II and the Normans: Borders as Instruments of Dialogue and Compromise*, in *Borders and the Norman world. Frontiers and boundaries in medieval Europe*, cit., pp. 125-148.

¹⁷⁶ Reg. Greg. VII, I, l. III, ep. 11, pp. 271-272.

¹⁷⁷ «E poiché tutte le isole, secondo le disposizioni del diritto regio, sono sottoposte a questo ordinamento, è certo che, grazie al privilegio del pio imperatore Costantino, tutte le isole occidentali, in particolare quelle che si trovano lungo la costa d'Italia, sono state donate al beato Pietro e ai suoi successori, delle quali molte, a causa dei peccati degli abitanti, sono state conquistate dai Saraceni, perdendo la gloria del nome cristiano» [TdA]. Il privilegio è datato Mileto, 3 giugno 1091, XIX indizione e si tratta di una copia del 1368 conservata presso l'Archivio Capitolare di Patti (*Fondazione I*, fol. 1 = 40), ora edito in Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., pp. 26-27; URBANO II, *Epi-*

Nel commentare tale riferimento, Domenico Maffei notava che il privilegio concesso a Ruggero rappresentava uno dei primi testimoni di un uso preciso, puntuale e strettamente giuridico della falsa Donazione di Costantino, sino ad allora citata in modo generico ed indiretto¹⁷⁸. Tale rivendicazione si rintraccia anche nelle raccolte canoniche del cardinale Deusdedit e di Anselmo da Lucca¹⁷⁹.

Richiamando la Donazione di Costantino, il Papa non solo riaffermava il diritto di proprietà sulla Sicilia, ma sopravanzava in questo modo anche le pretese dell'imperatore germanico, che rivendicava diritti sull'Italia meridionale. Infatti, sebbene nel *corpus* giustiniano la Sicilia figurasse tra le province assoggettate all'Impero Romano, per mezzo della Donazione di Costantino tale territorio era definitivamente transitato sotto la giurisdizione papale.

Peraltro, occorre anche sottolineare che gli imperatori carolingi e sassoni avevano fondato le loro rivendicazioni sul Mezzogiorno richiamando la conquista del Regno Italico da parte di Carlo Magno, benché quest'ultimo non avesse mai conquistato né la Puglia né la Sicilia. Ciò spiega perché, ancora alla fine del XIII secolo, Marino da Caramanico, giudice del *Regnum Siciliae*, sostenesse agevolmente che ogni diritto imperiale su quell'area era stato trasferito al vescovo di Roma tramite la Donazione di Costantino e che nessuna rivendicazione avrebbe potuto essere avanzata dall'imperatore: «inter provincias captas Sicilia specialiter in ditionem romanam venerit»¹⁸⁰. Di conseguenza il pontefice poteva legittimamente vantare una doppia potestà sulla Sicilia: quella temporale, in quanto titolare di un diritto di pro-

stolae et Privilegia, PL 151, n. 50, coll. 329-330. Si rinvia anche a L. CATALIOTO, *Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194)*. Politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia, Messina, Intilla, 2007.

¹⁷⁸ D. MAFFEI, *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 19ss. Tali diritti sull'isola furono peraltro rivendicati a più riprese dalla Santa Sede, nel corso dei secoli successivi, fino a quando papa Pio IX non vi rinunciò nel 1855.

¹⁷⁹ DEUSDEDIT, *Die kanonessammlung des Kardinalis Deusdedit*, ed. V.W. von Granvell, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1905 (rist. Aalen 1967), IV, pp. 397-401; ANSELMO DA LUCCA, *Collectio canonum una cum collectione minore iussu instituti Savigniani*, ed. F. Thaner, Eniponte, Librariae Academiae Wagnerianae, 1906-1915 (rist. Aalen 1965), IV, 33, pp. 206-210.

¹⁸⁰ «Tra le province conquistate, la Sicilia è finita specialmente sotto la giurisdizione romana» [TdA], MARINO DA CARAMANICO, *Proem. Gloss.* Col. IX, edito in F. CALASSO, *I glosatori e la teoria della sovranità. Studi di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffrè, 1957, pp.177-205. Si veda anche F. ERCOLE, *Sulla origine francese e le vicende in Italia della formola "rex superiorem non recognoscens est princeps in regno suo"*, in «Archivio storico italiano» 16, 1931, pp. 197-238.

prietà sull'isola fondato sulla Donazione di Costantino, e quella spirituale, in quanto capo della cristianità. A ciò si aggiungeva, nel caso specifico, il fatto di essere anche metropolita di Sicilia.

Tuttavia, i Normanni si mostrarono sempre riluttanti ad accettare prerogative papali così ampie sull'isola, considerando il pontefice come mera autorità legittimante e non come detentore di un effettivo potere di governo. Proprio questo differente modo di intendere la rispettiva autorità sull'isola fu alla base dei successivi conflitti di competenza che ebbero ad oggetto il controllo dell'apparato ecclesiastico locale.

2.3. La riorganizzazione ecclesiastica della Sicilia

Al momento dell'arrivo dei Normanni, la Sicilia si presentava priva di un apparato ecclesiastico¹⁸¹. La conquista militare fu dunque accompagnata da un'intensa opera di riorganizzazione ecclesiastica che vide i Normanni impegnati nella fondazione di vescovati e monasteri. Il processo avvenne in maniera lenta e graduale. La storiografia tedesca ha parlato di *Rekatholisierung*, cioè di ricattolicizzazione dell'isola¹⁸².

¹⁸¹ Il governo musulmano non attuò un'islamizzazione totale del territorio, permettendo una limitata coabitazione con cristiani di rito greco e con ebrei. Sul punto F. ARDIZZONE-E. PEZZINI, *La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: considerazioni preliminari relative a Palermo e ad Agrigento*, in *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, a cura di A. Nef-F. Ardizzone, Bari, Edipuglia, 2014, pp. 281-300.

¹⁸² «Il processo di Rekatholisierung [...] non comportava [...] alcun necessario risvolto polemico o un programma di violenta o brutale imposizione delle istituzioni ecclesiastiche latine sulle precedenti istituzioni greche. Si trattò nient'altro che di un processo di latinizzazione lento, graduale, tempista, che maturava e si concretizzava in rapporto alle situazioni contingenti», C.D. FONSECA, *L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie* (Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974), Milano, Vita e Pensiero, 1977, pp. 327-356. Per le fasi del processo di cristianizzazione si rinvia a D. GIRGENSOHN, *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*. Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 aprile-4 maggio 1969), I, Padova, Antenore, 1972-1973, pp. 25-43; H. ENZENSBERGER, *Fondazione o "rifondazione"? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, pp. 21-49 e S. FODALE, *Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, pp. 51-62, entrambi i contributi contenuti in *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*. Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 no-

Il processo seguì precise direttrici: l'evangelizzazione dell'isola, la creazione di nuove diocesi dotate di adeguati beni fondiari, l'elezione di nuovi vescovi, la fondazione di monasteri benedettini, il rafforzamento delle poche comunità monastiche greche sopravvissute¹⁸³. Il promotore di questo processo fu Ruggero I, il quale delimitò le nuove diocesi, dotandole di beni patrimoniali e affidandole a prelati latini provenienti in gran parte dalle zone francofone e dall'Italia meridionale¹⁸⁴. Questo processo fu condotto in accordo e con l'avallo del papato, come attestano i numerosi diplomi di fondazione¹⁸⁵.

Il risultato dell'operazione comportò il ritorno della Sicilia nell'orbita della cristianità latino-romana e la graduale riduzione a minoranza sia della fede musulmana sia del rito greco-bizantino, sul quale il rito latino prevalse probabilmente già nel 1083¹⁸⁶.

2.3.1. La riorganizzazione ecclesiastica come attuazione di un mandato papale speciale

I vescovati fondati in Sicilia dai Normanni furono pochi ma di grande estensione territoriale: alla fine del XII secolo se ne contavano nove¹⁸⁷.

vembre 1992), a cura di G. Zito, I, Torino, Società editrice internazionale, 1995; IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., pp. 31-224.

¹⁸³ M. SCADUTO, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza: secoli XI-XIV*, Roma, Edizioni di «Storia e Letteratura», 1982, pp. 80-81, 102-106, 110, 122-124; MÉNAGER, *La "byzantinisation" religieuse*, cit.; L.T. WHITE, *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Cambridge (Mass.), Medieval Academy of America, 1938.

¹⁸⁴ Sui problemi relativi alla delimitazione delle diocesi C.D. FONSECA, *Le istituzioni ecclesiastiche dal Granconte Ruggero a Ruggero II*, in *L'organizzazione della Chiesa in Sicilia nell'età normanna*. Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985), a cura di G. Di Stefano, Mazara del Vallo 1987, pp. 53-84: pp. 47-52; A. NEF, *Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicile normande (XIe-XIIe siècle): le cas des évêchés*, in *A la recherche de légitimités chrétiennes. Représentations de l'espace et du temps dans l'Espagne médiévale (IX^e-XIII^e siècle)*, a cura di P. Henriot, «Cahiers de linguistique hispaniques médiévales» 2, 2003 pp. 177-194.

¹⁸⁵ Diploma per la Chiesa di Catania, Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., p. 114-116; documento per il monastero di S. Angelo in Val Demone del 1092 (ivi, pp. 131-125); diploma di delimitazione della Diocesi di Mazara del 1093 (ivi, pp. 143-146); unificazione della sede di Troina con quella di Messina, 1096 (ivi, pp. 208-211).

¹⁸⁶ JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 241.

¹⁸⁷ F. MAURICI, *Le diocesi siciliane nei secoli XI-XII. Note di geografia ecclesiastica*, in *La Legazia*

Dopo la conquista di Palermo, nel 1072, i Normanni trovarono in città un prelato greco di nome Nicodemo, che deteneva il titolo di arcivescovo. Deposto dai musulmani (gli *impi*) aveva continuato a esercitare il culto cristiano in semiclandestinità nella chiesa di San Ciriaco: «archiepiscopeum, qui, ab impiis dejectus, in paupere ecclesia sancti Cyriaci – quamvis timidus et natione graecus – cultum Christianae religionis pro posse exequabatur, revocantes restituunt»¹⁸⁸. Egli non ricevette alcuna approvazione da parte di Gregorio VII. Il successore, il vescovo Alcherio, ricevette, invece, dal pontefice la conferma di tutti i diritti sulla Chiesa palermitana, insieme al titolo di arcivescovo e al pallio¹⁸⁹. Il documento papale menziona anche diocesi suffraganee della Chiesa di Palermo. Tuttavia, sotto il governo di Ruggero I, non esistettero metropoli. Ciò lascia supporre che metropoli dell'isola continuò ad essere il vescovo di Roma, come lo era già stato tra il IV e l'VIII secolo, prima che lo scisma iconoclasta e l'arrivo dei mu-

Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna, cit., pp. 69-88. Il numero delle diocesi siciliane era esiguo se confrontato con la realtà dell'Italia meridionale, dove esistevano oltre cento diocesi, ciascuna però con un territorio molto più ridotto, su cui J.-M. MARTIN, *La Pouille du VIe au XIIe siècle*, Rome, École française de Rome, 1993, pp. 263-282.

¹⁸⁸ I Normanni «restituiscono l'arcivescovo, che, cacciato dagli empi, esercitava il culto della religione cristiana, per quanto possibile, in una povera chiesa di San Ciriaco – sebbene timoroso e di origine greca» [TdA], MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., II, c. 45, p. 53. AMATO DI MONTECASSINO, *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, cit., VI, c. 23, p. 285, racconta che il prelato celebrava messa in un vecchio edificio quasi nascosto all'ombra dei palazzi saraceni. A menzionare l'episodio è anche GUGLIELMO DI PUGLIA, *La geste de Robert Guiscard*, cit., III, vv. 331-336, p. 182. Il nome dell'arcivescovo si ricava da PIRRI, *Sicilia Sacra*, cit., col. 53 e da P.B. GAMS, *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo*, Ratisbonae, G.J. Manz, 1873, p. 951. Su Nicodemo si rinvia ad ARDIZZONE-PEZZINI, *La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica*, cit. Sull'intervento volto a ricondurre al culto cattolico la cattedrale di Palermo R. LONGO-J. JOHNS, *The First Norman Cathedral in Palermo. Robert Guiscard's Church of the Most Holy Mother of God*, in «Convivium» 1, 2018, pp. 16-35.

¹⁸⁹ Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., pp. 23-25. Sul significato del pallio B. D'ALTEROCHE, *Le statut du pallium dans le droit canonique classique de Gratien à Hostiensis (vers 1140-1270)*, in «Revue historique de droit français et étranger» 4, 2005, pp. 553-585; S.A. SCHOENIG, *Bonds of Wool. The Pallium and Papal Power in the Middle Ages*, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2016.

sulmani gli sottraessero la giurisdizione sull'isola¹⁹⁰.

Nel 1080, Ruggero I fondò il vescovato di Troina, sancendo ufficialmente il ritorno della Sicilia nella sfera latino-romana:

«ut deum exores pro salute anime mee et omnium militum, qui mecum ad acquisitionem istius insule Sicilie venerunt, et eorum etiam, qui pro cristiana fide tuenda contra perfidos Saracenos militando perierunt, ut misericors deus remittat omnibus nobis et illis commissa scelera et ad gloriam perducatur sempiternam»¹⁹¹.

Il diploma di fondazione non impiega i termini 'vescovo' e 'vescovato': «Hanc igitur ecclesiam nostram tibi trado ad gubernandum una cum Presbyteris in ea statutis [...]. Tibi igitur sit cura et ecclesiam, et clerum praedictum regere, et sicut convenit, gubernare»¹⁹².

Fino ad allora, Troina non era mai stata sede episcopale e la sua fondazione – la prima dell'isola – è particolarmente rilevante perché in quell'occasione il conte scelse il titolare della sede, Roberto, senza consultare il pontefice e senza il previo avallo pontificio espresso per il tramite di un legato apostolico da inviare appositamente in loco¹⁹³. Soltanto dopo aver

¹⁹⁰ ALESSI, *Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII*, cit., pp. 454-455. Sul ruolo e le funzioni del metropolita R.L. BENSON, *Bishop, Metropolitan, and Primate: A Study on the Conceptions of Office and Hierarchy in the Eleventh and Twelfth Centuries*, in *Law, rulership, and rhetoric: selected essays of Robert L. Benson*, a cura di G. Constable-R.H. Rouse, Notre Dame-Indiana, University of Notre Dame Press, 2014, pt. II, pp. 20-36.

¹⁹¹ «Affinché tu preghi Dio per la salvezza della mia anima e di tutti i soldati che sono venuti con me per la conquista di quest'isola di Sicilia, e anche di coloro che, combattendo per difendere la fede cristiana contro gli infedeli Saraceni, sono morti in battaglia, affinché il misericordioso Dio perdoni a tutti noi e a loro le colpe commesse e li conduca alla gloria eterna» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp. 40-41, n. 2. Oltre al diploma menzionato, occorre far riferimento anche ad un secondo diploma di fondazione emesso da Ruggero I: Ivi, pp. 49-52 n. 5.

¹⁹² «Pertanto, ti affido questa nostra Chiesa da governare insieme ai presbiteri stabiliti in essa [...]. Quindi sia tua cura governare sia la Chiesa sia il clero predetto e, come è conveniente, amministrarla» [TdA], *Ibidem*; anche in DI CHIARA, *Opuscoli editi e inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia*, cit., pp. 166-167.

¹⁹³ Sulla sede episcopale di Troina si rinvia a C. BIONDI, *Contributo per una storia di Troina nel Medioevo*, in «Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici», n.s. 7, 1991, pp. 95-122; H. BRESC, *Città e contea: lo spazio di Troina nella Sicilia normanna*, in *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia*, cit., 35-48; L. WALKER, *Populating the medieval upland landscape*

proceduto all'atto di fondazione, Ruggero chiese a Gregorio VII di confermare la nomina, suscitando la netta disapprovazione del pontefice che, pur convalidando l'iniziativa e acconsentendo alla consacrazione, sottolineò che il processo di fondazione si era svolto al di fuori dell'usuale procedura canonica, a causa dell'assenza di un legato papale:

«De cetero, quia Traianensem electum a nobis consecrari postulas, licet electioni eius hoc defuerit quod legatus apostolice sedis et consensus noster non affuit, tamen monentes, ne de futuro id fiat, tue dilectioni ipsiusque persone laudabili testimonio id ad presens annuimus, ut veniens Deo favente per nos consecratur»¹⁹⁴.

Ruggero I non aveva tenuto conto delle prerogative che Gregorio VII intendeva esercitare attraverso il suo legato, probabilmente *Wilelmus Populoniensis*, che in quel momento si trovava in missione in Sardegna¹⁹⁵.

L'episodio rivela una prima tensione nel processo di riorganizzazione ecclesiastica dell'isola, mostrando un accenno di resistenza normanna ad una possibile intermediazione pontificia operata per il tramite di un legato apostolico. Dal canto suo, Gregorio VII, pur mostrando un primo arretramento nei confronti dell'autorità comitale, che aveva chiaramente esorbitato dalla propria competenza e aveva ristretto la *libertas ecclesiae*, circoscriveva giuridicamente la portata della sua approvazione qualificandola come un'eccezione limitata al caso di specie («ad presens») che non avrebbe dovuto ripetersi in futuro («ne de futuro id fiat»). La posizione di Gregorio VII implicava una chiara rivendicazione dei diritti metropolitici esercitati sulla Sicilia dal papa.

Con l'ascesa al soglio pontificio di Urbano II mutarono le modalità

of Troina: a review of published documentary sources for the 9th-15th centuries, in *Uplands of ancient Sicily and Calabria: the archaeology of landscape revisited*, a cura di M. Fitzjohn, London Accordia Research Institute-University of London, 2007, pp. 115-142.

¹⁹⁴ «D'ora in poi, poiché chiedi che il prescelto di Troina venga da noi consacrato, sebbene a questa elezione manchi ciò che è necessario, cioè la presenza del legato della Sede apostolica e il nostro consenso, tuttavia, ammonendo affinché in futuro ciò non accada, acconsentiamo, per ora, alla tua devozione e alla lodevole testimonianza della sua persona, affinché, con l'aiuto di Dio, venga consacrato per mezzo di noi» [TdA], Reg. Greg. VII, II, n. 25, p. 607-608 (ante 4 febbraio 1081).

¹⁹⁵ L'epistola di Gregorio VII menziona solo l'iniziale del legato: "W." In quel frangente l'unico legato corrispondente a tale iniziale è proprio *Wilelmus Populoniensis*, che si trovava in missione in Sardegna: IP X, p. 434 n.1; p. 425, n. 2. Si veda anche ZITO, *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec. XI*, cit., pp. 186-188.

di coordinamento tra il conte e il pontefice¹⁹⁶. Ruggero I proseguì il processo di riorganizzazione ecclesiastica con la rifondazione dei vescovati di Catania (1091), Siracusa (1092), Agrigento e Mazara (1093)¹⁹⁷.

Si riscontra nei documenti di fondazione emessi dal conte il riferimento ad un dubbio mandato ricevuto dal pontefice. Sembra, infatti, che Ruggero I fu autorizzato da Urbano II a perseguire il processo di riorganizzazione ecclesiastica e che il pontefice non richiese la mediazione di un legato papale –

¹⁹⁶ Su Urbano II si rinvia a A. BECKER, *Papst Urban II (1088-1099)*, Stuttgart, A. Hierse-mann, 1964; A. MUSARRA, *Urbano II e l'Italia delle città*, Bologna, Il Mulino, 2023, anche per l'ampia bibliografia riportata.

¹⁹⁷ Per la rifondazione del vescovato di Catania occorre far riferimento alla cronaca di MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., p. 89 e a tre documenti del conte Ruggero I conservati presso l'Archivio del Capitolo della Cattedrale di Catania (Pergamene latine, n. 1, 2, 3) editi in Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., rispettivamente n. 17, 20 e 23, pp. 92-96, 104-106 e 114-116; inoltre, occorre far riferimento anche al privilegio di Urbano II, datato Anagni, 9 marzo 1092, XIV indizione, edito in Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., n. 3, pp. 28-29. Per la rifondazione di Agrigento le fonti sono costituite dal diploma di Ruggero I, conservato presso l'Archivio Storico del Capitolo della Cattedrale di Agrigento (Pergamene, n. 2) edito in P. COLLURA (ed.) *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo, Manfredi, 1961, n. 2, pp. 7-18 e in Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., n. 36, pp. 152-155. Per la diocesi di Mazara si rinvia a MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., p. 89, ad un transunto del diploma di fondazione di Ruggero I, edito in Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., n. 33, pp. 143-146 e contenuto anche in un diploma di Ruggero II del 1144 edito in Brühl, D.Ro.II.61, pp. 173-176. È invece andato perduto il corrispondente privilegio di Urbano II che confermava l'istituzione di Mazara, di cui si ha notizia solo per il tramite di un successivo atto di conferma emesso da parte di Pasquale II, datato Melfi, 15 ottobre 1100, in PASQUALE II, *Epistolae et Privilegia*, PL 163, n. 27, coll. 45-47. Per la fondazione della diocesi di Siracusa vi sono due versioni del diploma di fondazione emesso da Ruggero I, editi in Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., n. 35, pp. 150-151 e n. 38, pp. 158-161; è inoltre giunto il testo del privilegio di Urbano II, datato 1093, contenuto in Urbano II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, ep. 103 coll. 370-372. Sulla data di fondazione di Siracusa si veda anche CASPAR, *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, cit., p. 606, n. 8, mentre sulla città di Siracusa al tempo dei Normanni si rinvia a G.M. AGNELLO, *Siracusa in età normanna (1085-1194)*, in *Qui si trova la chiave per comprendere tutto: aspetti storici della Sicilia dall'età medievale all'età contemporanea*, a cura di P. Travaglini-M. Leonardi, Viagrande (Catania), Algra, 2017, pp. 49-64.

come aveva invece preteso Gregorio VII – statuendo piuttosto la necessità di un'approvazione pontificia *ex post* delle decisioni prese dal conte.

Se tale mandato vi fu, esso fu certamente un mandato speciale, probabilmente ottenuto da Ruggero I in un incontro avuto con Urbano II presso la città di Troina nel 1089: «Urbanus II cum litteris sigillatis ad Rogerium comitem mittit legatum nuntiantem se Siciliam intrasse eique mandat, ut apud Trainam sibi locutum accedat»¹⁹⁸. Secondo il racconto del cronista Goffredo Malaterra, l'incontro ebbe ad oggetto alcune proposte inoltrate dall'imperatore bizantino Alessio II al pontefice al fine di ricomporre lo scisma tra la Chiesa orientale e quella occidentale, unitamente a un invito a partecipare a un concilio in Oriente per il tramite di una delegazione papale incaricata di discutere della questione della comunione eucaristica con pane azzimo o fermentato¹⁹⁹.

Secondo una parte della storiografia, nel narrare questo episodio, Malaterra avrebbe soltanto voluto dimostrare quanto Ruggero fosse considerato un fidato consigliere del papa e l'incontro avrebbe invece avuto come oggetto proprio il processo di cristianizzazione dell'isola²⁰⁰. Più precisamente, avendo il conte intenzione di creare nuovi vescovati – nella specie

¹⁹⁸ «Urbano II, con lettere sigillate, manda un legato al conte Ruggero, annunciandogli di essere entrato in Sicilia e gli ordina di recarsi a Troina per parlargli» [TdA] IP X, p. 187, n. 81. Sull'itinerario di Urbano II nell'Italia meridionale e sulla data dell'incontro di Troina si rinvia a H. HOUBEN, *Urbano II e i Normanni*, in *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, a cura di Id., Napoli, Liguori, 1996, pp. 115-143; pp. 126, 134-136; L.R. CIELO, *Il papa Urbano II nel principato normanno di Capua tra viaggi, soste e poteri*, in *Il potere dell'arte nel Medioevo. Studi in onore di Mario d'Onofrio*, Roma, Campisano editore, 2014, pp. 393-406.

¹⁹⁹ MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., pp. 92-93. Sulle trattative tra Urbano II e l'imperatore bizantino Alessio II, F. CHALANDON, *Essai sur le Règne d'Alexis les Commène (1081-1118)*, Paris, Picard, 1900, pp. 129-130; W. HOLTZMANN, *Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089*, in «Byzantinische Zeitschrift», 28, 1928, pp. 38-67 (anche in Id., *Beiträge zur Reichs und Papstgeschichte des hohen Mittelalters*, Bonn, L. Röhrscheid, 1957, pp. 70-105).

²⁰⁰ ZITO, *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec. XI*, cit., p. 190. Nello stesso senso anche TRAMONTANA, *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, cit., pp. 27-29. Sui possibili argomenti oggetto dell'incontro si rinvia a CASPAR, *Die Gründungsurkunden Der Sicilischen Bistümer Und Die Kirchenpolitik Graf Rogers I. (1082-1098)*, cit., p. 611; GIORDANO, *Nuovo contributo alla determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Sicilia al tempo dei Normanni*, cit., pp. 40 ss.; W. HOLTZMANN, *Studien zur Orientpolitik des Reformpapsttums und zur Entstehung des ersten Kreuzzuges*, in «Historische Vierteljahrschrift» 22, 1924-25, pp. 167-199; pp. 185-190; BECKER, *Papst Urban II. (1088-1099)*, cit., p. 11.

Mazara, Agrigento e Siracusa – il pontefice si premurò di incontrarlo con l'intento di ripristinare i diritti della Sede Apostolica²⁰¹. L'approvazione delle iniziative di Ruggero I in attuazione del processo di latinizzazione, che Gregorio VII aveva concesso limitatamente al solo caso di Troina, fu generalizzata da Urbano II, che legittimò il conte ad agire con maggiore autonomia nell'ambito del processo di riorganizzazione ecclesiastica dell'isola²⁰².

Il motivo di questa scelta del pontefice deve essere ricollegato a molteplici fattori. Innanzitutto, essa era essenziale per evitare che l'azione del conte si ponesse in contrasto con il diritto canonico vigente che prevedeva precise restrizioni in merito al ruolo dei laici nell'istituzione di sedi vescovili²⁰³. Il *Dictatus Papae* di Gregorio VII – che pure non fu mai testo avente forza di legge anche se portatore di principi generali, spesso trasfusi in successive decretali e canoni conciliari – attribuiva al solo pontefice la facoltà di creare nuove diocesi e di modificarne l'assetto territoriale: «Quo illi soli licet [...] novas plebes congregare [...] et e contra divitem episcopatum dividere, et inopes unire»²⁰⁴. Tale principio venne peraltro ribadito anche dal

²⁰¹ CASPAR, *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, cit., p. 601; CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, cit., I, p. 345.

²⁰² Occorre tenere presente che su tutti i documenti di fondazione di sedi vescovili al tempo di Ruggero I sono stati avanzati dubbi in merito alla loro autenticità e alle possibili interpolazioni di cui potrebbero essere stati oggetto. Non è pertanto possibile escludere del tutto l'ipotesi che i riferimenti al presunto mandato ricevuto dal pontefice siano frutto di rimaneggiamenti successivi. Tale eventualità, tuttavia, non mette in discussione la tesi di fondo qui sostenuta – ossia che Ruggero I non ricristianizzò l'isola in qualità di legato apostolico – ma la corrobora. Si vedano: R. Starrabba (ed.), *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: I diplomi di fondazione delle chiese episcopali di Sicilia (1082-1093)*. In appendice: I. *Notizie intorno al Liber Regiae Monarchiae*; II. *Dei documenti relativi alle decime dovute alle chiese siciliane*, in «Archivio Storico Siciliano», 18, 1893, pp. 30-135; CASPAR, *Die Gründungsurkunden Der Sicilischen Bistümer Und Die Kirchenpolitik Graf Rogers I. (1082-1098)*, cit., pp. 583-634; D. Ciccarelli (ed.), *Il Tabulario di Santa Maria di Malfinò*, I (1093-1302), Messina, Archivio Storico Messinese, 1986, pp. 70-79; Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit.

²⁰³ G.B. BORINO, *L'investitura laica dal decreto di Nicolò II al decreto di Gregorio VII*, in «Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana», 5, Roma, 1956, pp. 345-359.

²⁰⁴ «Solo a lui [il papa] è concesso [...] di radunare nuove comunità [...] e, al contrario, di dividere i ricchi episcopati e unire i poveri» [TdA], Reg. Greg. VII, II, n. 55, pp. 201-208; H. MORDEK, *Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zweiter Dictatus papae Gregors VII.?*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 28, 1972, pp. 105-132; R. DE MAT-

canone VIII del sinodo di Melfi del 1089, presieduto proprio da Urbano II, che proibì a chierici e monaci di accettare investiture ecclesiastiche da parte di autorità laiche, pena la revoca del beneficio ricevuto²⁰⁵. Inoltre, in un documento del dicembre 1092 Urbano II aveva statuito che: «Solius enim apostolici est episcopatus conjungere, conjunctos diungere aut etiam novos construere»²⁰⁶, riaffermando così la prerogativa esclusiva della Sede Apostolica nella fondazione e nella riorganizzazione delle diocesi²⁰⁷. L'azione di Ruggero I fu dunque pienamente avallata da Urbano II che non sollevò mai alcun tipo di opposizione motivata dalle ragioni giuridiche ap-

TEI, *Il "Dictatus Papae" di Gregorio VII nella storia della Chiesa*, in *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*. Atti del convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007), a cura di E. D'Angelo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 9-22. Sul *Dictatus Papae*, più di recente, G.M. CANTARELLA, *I dictatus papae: una rilettura*, in *Gregorio VII. Vescovo di Roma e Pontefice Universale*. Atti del LX Convegno storico internazionale (Todi, 8-10 ottobre 2023), Spoleto, Cisam, 2024, pp. 193-214.

²⁰⁵ «Illud summopere et apostolicae auctoritatis privilegio prohibentes interdicimus, ut nullus in clericali ordine constitutus, nullus monachus, episcopatus, aut abbatiae, aut cuiuslibet ecclesiasticae dignitatis, investituram de manu laici suscipere audeat. Quod si praesumpserit, depositione mulctetur» [«Proibiamo con grande fermezza, per privilegio dell'autorità apostolica, che nessuno che sia stato ordinato nel clero, né nessun monaco, riceva l'investitura di un episcopato, di un'abbazia o di qualsiasi altra dignità ecclesiastica dalle mani di un laico. E se qualcuno osasse farlo, venga punito con la deposizione», TdA], Mansi, p. 723. I canoni del concilio sono editi anche da R. SOMERVILLE-S. KUTTNER, *Pope Urban II, the "Collectio Britannica", and the Council of Melfi (1089)*, Oxford, Clarendon Press, 1996. Sul concilio di Melfi si vedano G. GRESSER, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049-1123*, Paderborn-München-Wien-Zurich, F. Schöningh, 2006, pp. 265-273; ZITO, *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec. XI*, cit., p. 188, 269-270; N. D'ACUNTO, *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122)*, Roma, Carocci, 2020, pp. 165-166.

²⁰⁶ «Infatti, spetta solo all'apostolico [papa] unire i vescovati, legare quelli già uniti o anche costituire nuovi vescovati» [TdA], Urbano II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, col. 357; JL 5473.

²⁰⁷ Dal punto di vista di Urbano II, è certo che egli intendesse far valere questi principi, da lui pienamente approvati e condivisi. Tuttavia, va sottolineato che, dal punto di vista giuridico, il sinodo di Melfi ebbe un'efficacia limitata alla sola provincia e a cui non presero parte né Ruggero d'Altavilla né gli unici due vescovi siciliani dell'epoca, Roberto di Troina e Alcherio di Palermo, rendendo quindi le decisioni del consesso prive di validità per l'isola. Va inoltre considerato che il documento di Urbano II del 1092 riguardava un caso specifico e non statuiva un principio generale, essendo indirizzato all'arcivescovo di Reims, il quale aveva contestato la restaurazione del vescovato di Arras, già precedentemente approvata dal papa.

pena esposte.

Volgendo l'attenzione ai diplomi di fondazione, occorre innanzitutto prendere in considerazione quello per la Chiesa di Catania. Si tratta di un documento nel quale Ruggero I afferma di aver costruito chiese e insediato vescovi in tutta la Sicilia dietro mandato di papa Urbano II, il quale aveva approvato le nomine e consacrato i prelati:

«Urbanus [...] mihi Rogerio [...] ore suo sanctissimo et venerando praecepit [...]. Per diversa Siciliae loca idonea Ecclesias aedificavi jussu Summi Pontificis Apostolici, et Episcopos ibidem collocavi, ipso, eodemque Romanae Sedis Apostolice et laudante et concedente, et ipsos episcopos consecrante [...] etiam disposui et aedificavi ecclesiam collaudante apostolico vero»²⁰⁸.

Tale documento è stato dichiarato un falso della fine del XII secolo o dell'inizio del XIII secolo, perché l'impiego del termine *chatolicus* è da considerarsi inusuale per l'epoca di Ruggero I²⁰⁹.

Un diploma del 1092 per il monastero di Sant'Angelo in Val Demone contiene anch'esso un riferimento all'azione del conte dietro mandato di Urbano II:

«Visa tandem monasteriorum desolatione ingemui et opinione extimavi Sancte Romane Ecclesie Urbano papa in Sede Apostolica consedente, monasteriorum et sanctuariorum desolationem et demolitionem declarare, et a summo pontifice soncilium postulare. [...] Recepto a sancta matre Ecclesia mandato et a summo pontifice habito consilio monasterium Sancti Angeli liberum feci de omnibus hominibus, ut super predictum monasterium nullus habeat potestatem archiepiscopus, abbas de alieno dominio, laicus et nemini serviab»²¹⁰.

²⁰⁸ «Urbano [...] a me, Ruggero, [...] con la sua santissima e venerabile voce comandò [...]. In diversi luoghi della Sicilia, su ordine del Sommo Pontefice Apostolico, ho costruito chiese adeguate e vi ho insediato vescovi, con il consenso e l'approvazione della stessa Sede Apostolica Romana, che li ha anche consacrati. [...] Inoltre, ho disposto e costruito una chiesa con il vero elogio dell'Apostolico» [TdA] Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp. 114-116; anche in PIRRI, *Sicilia Sacra*, cit., 1, p. 384.

²⁰⁹ Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp. 114-116, nt. 23.

²¹⁰ «Infine, vedendo la desolazione dei monasteri, ho gemuto e ritenuto opportuno dichiarare, mentre sulla Sede Apostolica sedeva il papa Urbano, la desolazione e distruzione dei monasteri e dei santuari alla Santa Chiesa Romana, e chiedere consiglio al Sommo Pontefice. [...] Ricevuto il mandato dalla Santa Madre Chiesa e ottenuto il consiglio del Sommo

Sebbene anche questo secondo documento faccia riferimento a un mandato pontificio, è opportuno sottolineare che esso è stato ritenuto oggetto di interpolazioni e, quindi, nonostante la sua autenticità, non può essere considerato pienamente attendibile in tutte le sue parti²¹¹.

Nel diploma di delimitazione della diocesi di Mazara (1093), anch'esso ritenuto autentico ma interpolato, Ruggero garantisce la perpetuità della donazione con la quale stabilisce la dotazione ecclesiastica. Il conte si avvale del mandato papale per giustificare la sua azione e garantire la protezione della diocesi:

«horum, vero omnium si aliquis predictae Ecclesie et episcopo suo abstulerit vel retinuerit iniuste, qualiscumque persona fuerit, auctoritate sanctissimi patris Summi Pontificis in hac parte mihi concessa, anathemate damnetur, mei meorumque heredum indignacioni se nihilominus noverit incursum»²¹².

Questo diploma è giunto solo in copie successive al 1510 e in una di queste manca il riferimento alla concessione²¹³.

Pontefice, ho reso il monastero di Sant'Angelo libero da ogni uomo, affinché su detto monastero nessun arcivescovo, abate di altro dominio, laico o altro possa avere autorità, e non serva nessuno.» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit. [pp. 117-120], p. 118.

²¹¹ *Ibidem*; PIRRI, *Sicilia Sacra*, cit., I, p. 294, riporta: «sicut a domino Urbano SS.PP. Romano potestatem et cautelam accepi, ut monasteria mea libera facerem ab omni persona» [«Così ho ricevuto dal signore Urbano, Sommo Pontefice Romano, l'autorità e la tutela per rendere i miei monasteri liberi da qualsiasi persona», TdA]. Si vedano anche Ivi, pp. 1025 e 1035; S. Cusa (ed.), *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, I, 2 voll., Palermo, Stabilimento tipografico Lao, 1868-1882, I, p. 5; C.A. Garufi (ed.), *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Palermo, Tipografia Lo Statuto, 1899, pp. 3ss., sostiene di averne avuto conoscenza tramite una copia del 1398; JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 253 e n. 4, pur non dubitando dell'autenticità del documento, corregge la data al 1084.

²¹² «Se qualcuno, chiunque egli sia, sottraesse o trattenesse ingiustamente qualcosa tra quelle appartenenti alla suddetta Chiesa e al suo vescovo, sappia che, in virtù dell'autorità concessami dal santissimo padre Sommo Pontefice in questa materia, sarà colpito da anatema e incorrerà, inoltre, nell'indignazione mia e dei miei eredi» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp.143-146.

²¹³ STARRABBA, *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93)*, cit., ritiene che l'interpolazione sia da collocare tra fine XIV e inizio XV secolo; FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano*

Il diploma di fondazione della sede vescovile di Siracusa (1093), contenente anche la nomina del vescovo titolare, fa riferimento ad un mandato ricevuto dal conte ma occorre notare che Urbano II non viene menzionato:

«Divina autem propitiatione ecclesie sue taciturnitati tandem compatiens missus sum EGO ROGERIUS modo comes ad expugnandam paganorum sevitiam et ad exaltandam sanctam et matrem nostram ecclesiam»²¹⁴.

Il diploma si presenta come copia incompleta del XII secolo, sulla cui autenticità sono stati sollevati dubbi²¹⁵.

Nel 1096, Ruggero I unì la sede di Troina con quella di Messina, appena costituita²¹⁶. Nel relativo diploma di Ruggero I si legge che fu Urbano

Il e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia, cit., pp. 122 ritiene il documento più tardo; JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 240 n. 1, notò la somiglianza con il diploma di fondazione di Agrigento, il quale però manca del riferimento alla delega pontificia. Si veda, infine, CASPAR, *Die Gründungsurkunden Der Sicilischen Bistümer Und Die Kirchenpolitik Graf Rogers I. (1082-1098)* cit. pp. 285ss.

²¹⁴ «Per divina misericordia, poiché finalmente la sua Chiesa, mossa a compassione del proprio silenzio, si è decisa ad agire, io, Ruggero, attualmente conte, sono stato inviato per combattere la ferocia dei pagani e per esaltare la santa Chiesa, nostra madre» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp. 158-161: p. 160.

²¹⁵ «La struttura del documento, che inizia direttamente con *Audivit credo* senza *invocatio* simbolica e verbale, cosa assolutamente inusuale per i documenti latini di Ruggero I, ricorda dal punto di vista della struttura del dettato il privilegio comunque molto controverso per l'episcopato di Troina dell'anno 1082 [...]: l'arenga dettagliata con elementi narrativi, la menzione posticipata del soggetto cui si deve l'emanazione del documento "Ego Rogerius modo comes", la brusca conclusione non preceduta dall'elenco dei testimoni o da sottoscrizioni», Ivi, p. 158.

²¹⁶ L'unione di Troina e Messina non rappresentò il trasferimento di una sede all'altra ma un'unione personale tra le stesse che portò poi all'assorbimento, dal punto di vista territoriale, della diocesi di Troina all'interno di quella di Messina. Si rinvia a C. BIONDI, *Contributo per una storia di Troina nel Medioevo*, in «Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici», cit.; C.D. FONSECA, «Pontificali sede aptavit»: la ricostituzione della chiesa vescovile di Messina (sec. XI-XII), in *Messina. Il ritorno della memoria*. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I (Messina, Palazzo Zanca, 1 marzo-28 aprile 1994), a cura di G. Fallico-A. Sparti-U. Balistreri, Palermo, Novecento, 1994, pp. 35-40; G.G. MELLUSI, *La rifondazione della diocesi di Messina e le sue vicende in Età Normanna*, in «Panta rei». Studi dedicati a Manlio Bellomo, a cura di O. Condorelli, 3 voll., Roma, Il Cigno, 2004, vol. 3, pp. 589-625; ID., *Canonici*

II a suggerire di procedere in tal modo: «Nuper vero juxta consilium apostolici papae aedificavi ecclesiam in civitate Messanae»²¹⁷. Il testo è tuttavia giunto sotto forma di transunto contenuto in un diploma di Costanza d'Altavilla dell'aprile 1198, prima indizione, destinato all'arcivescovo Berardo di Messina²¹⁸. Non è possibile né confermarne l'autenticità né escludere che il riferimento ad Urbano II sia frutto di interpolazione. Esso sarebbe, peraltro, molto più di un semplice consiglio. L'unificazione delle due sedi effettuata da Ruggero può leggersi alla stregua di una vera e propria autorizzazione papale, accordata in deroga alle vigenti norme in materia di delimitazione del territorio diocesano, prerogativa esclusivamente spettante al pontefice nel caso di creazione di nuovi episcopati, nella rimodulazione di quelli già esistenti nonché nei casi di unione e separazione degli stessi²¹⁹.

L'incertezza che aleggia sul contenuto e sull'autenticità dei documenti di fondazione presi in esame non permette di concludere per una sicura attestazione della presenza di uno specifico mandato a ricristianizzare l'isola ricevuto da Ruggero I da parte del pontefice. Quel che emerge dalle fonti è che, rispetto a Gregorio VII – che pure aveva approvato la fondazione del vescovato di Troina voluta da Ruggero I – si rinviene nell'atteggiamento di Urbano II una maggiore flessibilità. Questo comportamento del pontefice è anche giustificato, sul piano giuridico, dalla sua inclinazione verso il ricorso alla *dispensatio* nonché alla volontà di promuovere e favorire l'*utilitas* della Chiesa cattolica²²⁰.

e clero della Cattedrale di Messina: dalla rifondazione normanna della Diocesi al Concilio di Trento, Messina, Società di Storia Patria di Messina, 2017.

²¹⁷ «Di recente, seguendo il consiglio del papa apostolico, ho costruito una chiesa nella città di Messina» [TdA].

²¹⁸ Editto in A. AMICO (ed.), *I diplomi della Cattedrale di Messina editi da Antonino Amico pubblicati da un codice della biblioteca comunale di Palermo ed illustrati da Raffaele Starrabba*, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, Prima Serie-Diplomatica, Palermo, Manfredi, 1888, n. XXXV, pp. 46-49. Si veda inoltre il testo di un diploma di Ruggero I redatto in greco, datato A.M. 6604 (1096), aprile, IV indizione, edito in Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit. n. 53, pp. 208-221; nonché PIRRI, *Sicilia Sacra*, cit., I, p. 382.

²¹⁹ J. GAUDEMET, *Le gouvernement de l'Eglise a l'époque classique. IIe Partie: Le gouvernement local*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident*, a cura di Id.-G. Le Bras, VIII, Vol. 2, Paris, Cujas, 1979, pp. 11-20.

²²⁰ Il tema è stato ampiamente studiato: F.J. GOSSMANN, *Pope Urban II and Canon Law*, Washington, Catholic University of America Press, 1960; R. SOMERVILLE, *Mercy and justice in the early month of Urban II pontificate*, in *Chiesa, diritto e ordinamento giuridico della 'Societas christiana' nei secc. XI-XII*, Milano, Vita e Pensiero, 1986; O. CAPITANI, *Ecclesia Romana e riforma: utilitas*

È possibile, quindi, affermare che il processo di riorganizzazione ecclesiastica si svolse sotto la piena supervisione e con la sanzione giuridica del pontefice, che approvò di volta in volta le iniziative di Ruggero²²¹. Si noti poi che i vescovi Angerio di Catania, Ruggero di Siracusa e Gerlando di Agrigento furono consacrati dal pontefice.

Se, sotto Gregorio VII, Ruggero I aveva suscitato la disapprovazione papale fondando la diocesi di Troina senza il previo assenso pontificio, con Urbano II si verificò un cambiamento. Le decisioni comitali in materia ecclesiastica furono infatti inquadrare entro un sistema di ratifiche papali, in modo da conferire una legittimità formale all'azione del conte.

Questo assetto è confermato anche dal fatto che non tutte le iniziative di Ruggero I volte a riorganizzare l'apparato ecclesiastico locale ottennero l'approvazione di Roma. Urbano II, ad esempio, rifiutò la fondazione del vescovato di Lipari ritenendo che la scarsa popolazione presente sul territorio non ne giustificasse l'istituzione, accettando soltanto di confermare la fondazione del monastero di San Bartolomeo a cui fu conferita speciale protezione da parte della Sede Apostolica²²². Ciò dimostra che il pontefice riuscì a esercitare una forma di controllo sulle iniziative normanne e a frenare le spinte autonomistiche del conte.

Emerge, a questo punto, con maggiore nitidezza, una visione più articolata e complessa del processo di latinizzazione della Sicilia e delle sue implicazioni giuridico-politiche. Il ruolo svolto da Ruggero I nella riorganizzazione ecclesiastica non può essere interpretato alla stregua di un'azione intrapresa autonomamente, incurante dell'approvazione papale e prevaricatrice dei diritti pontifici. Al contrario, essa si inserì all'interno di un sistema di rapporti animati da reciproca collaborazione e con il comune obiettivo di reintegrare la Sicilia nell'orbita latina.

Peraltro, esaminando le bolle papali emesse da Urbano II e Pasquale

in *Gregorio VII*, pp. 26-69 e G.M. CANTARELLA, *Sondaggio sulla dispensatio (sec. XI e XII)*, in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII*, pp. 91-110, entrambi contenuti in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII*. Atti della nona Settimana Internazionale di Studio (Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983), Milano, Vita e Pensiero, 1986. Si rinvia inoltre a C. VIOLANTE, *La riforma ecclesiastica del secolo XI come progressiva sintesi di contrastanti idee e strutture*, in «Critica storica» I26, 1989, pp. 155-166.

²²¹ V.R. IMPERIA, *Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)*, in «Historia et Ius», 22, 2022, pp. 1-37.

²²² Il vescovato di Lipari-Patti ebbe una storia travagliata: dopo il rifiuto di Urbano II fu Anacleto II ad autorizzare la sua fondazione nel 1131. La piccola isola perse di nuovo il suo status nel 1139 finché non fu ufficialmente eretta a vescovato nel 1166.

Il per confermare l'istituzione dei vescovati di Catania, Siracusa, Agrigento e Mazara, il tono dei pontefici è fortemente elogiativo nei confronti di Ruggero I. La formulazione degli atti non lascia trasparire alcuna riserva verso l'azione del conte né emergono segnali di disapprovazione, il tono: «n'est pas seulement cordial, il est très élogieux, presque dithyrambique, pour Roger. Impossible de lire entre les lignes la moindre réserve, la plus légère nuance de mécontentement»²²³. Si noti anche, a titolo di esempio, che la bolla di conferma emessa per la diocesi di Siracusa ricalcava l'atto di fondazione emesso dallo stesso Ruggero I: «Syracusanam itaque ecclesiam novissime restaurans, venerabilem filium nostrum Rogerium, Traginensis ecclesie decanum, consilio episcoporum illius provincie, pontificem Syracusane elegit ecclesie»²²⁴.

Va precisato che il *modus operandi* seguito da Ruggero I e dal papa per procedere alla riorganizzazione ecclesiastica fu limitato alla sola Sicilia e alle fondazioni di rito latino. Sono emblematici, in tal senso, due episodi di fondazione ecclesiastica avvenuti in Calabria.

Il primo riguarda la nomina del vescovo di Squillace (1096), avvenuta con il consiglio di altri vescovi di Sicilia e Calabria e con la presenza di un delegato pontificio, il vescovo Sasso di Cassano, definito vicario di Urbano II senza alcuna resistenza da parte di Ruggero I:

«[...] consilio Cassanensis episcopi Sassonis et vicarii domini Urbani pape atque domini Roberti Messinensium, Stephani Severinensis, Angerii Kathanensis, Stephani Mazarensis, Engerlandi Agrigentinensis, Rogerii Syracusani episcoporum assensu atque domini Brunonis et fratris mei Lanuini heremitarum virorum sanctorum consiliis [...]»²²⁵.

²²³ «Non è solo cordiale, è molto lusinghiero, quasi dithyrambico, nei confronti di Ruggero. È impossibile leggere tra le righe la minima riserva, la più leggera sfumatura di disappunto» [TdA], JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit. p. 256.

²²⁴ «Restaurando quindi la Chiesa di Siracusa per ultima, il nostro venerabile figlio Ruggero, decano della Chiesa di Troina, con il consiglio dei vescovi di quella provincia, scelse il vescovo per la Chiesa di Siracusa» [TdA], CASPAR, *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, cit., p. 607, n. 4; JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 257.

²²⁵ «Con il consiglio del vescovo di Cassano, Sasso, vicario di papa Urbano e del signore Roberto di Messina, Stefano di Santa Severina, Angerio di Catania, Stefano di Mazara, Gerlando di Agrigento, Ruggero di Siracusa, vescovi, con l'assenso del signore Bruno e di mio fratello Lanuino, eremiti e uomini santi» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci*

Inoltre, occorre anche evidenziare che il papa non avallò esplicitamente la fondazione di monasteri di rito greco in Sicilia²²⁶. Le fonti non suffragano l'ipotesi di una previa autorizzazione del pontefice o di una successiva ratifica, come avvenuto per la fondazione dei vescovati di rito latino. Nei diplomi relativi ai monasteri greci non compaiono mai riferimenti a Urbano II.

Soltanto due documenti, di dubbia autenticità, sembrano chiamare in causa il pontefice. Il primo è un diploma emesso per il monastero di San Pietro e Paolo d'Itala, in Val Demone, assegnato all'ordine Basiliano, nel quale si legge «et ordinatum fuit per sanctissimum Urbanum divine providentia summum pontificem» e «auctoritate apostolica nobis tributa sint et esse debeant anathematizati iussu et pretextu predicti domini summi pontificis Urbani omniumque successorum patrum»²²⁷. L'attendibilità del documento è dubbia: esso è stato ritenuto interpolato e sono giunte solo copie

del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia, cit., pp. 212-217, doc. 54, 1096 (214), occorre notare la presenza di un errore di indizione. I parenti del conte e i nobili della sua corte sono menzionati come testimoni. Sotto la reggenza di Adelasia (vedova di Ruggero I e madre del futuro Ruggero II), sarà eletto il successore di Giovanni, Pietro, anch'esso con l'assenso del *consilium episcoporum* presso la cappella comitale di Messina nel 1100: «in consilio [...] baronum, episcoporum», Brühl, D.Ro.II.2, pp. 4-6. Sulla presenza del *consilium episcoporum* per l'elezione dei due vescovi calabresi si rinvia a N. KAMP, *Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen monarchischer Kontrolle und römischer "libertas" von der Reichsgründung Roger II. bis zum Konkordat von Benevent*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, cit., pp. 99-132; pp. 106-107; BECKER, *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, cit., pp. 166-167; CONDORELLI, "Missus sum ego Rogerius". *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 293 sui due casi dei vescovi calabresi eletti da re con l'ausilio del *consilium* osserva: «Indubbiamente da queste testimonianze emerge un episcopato saldamente controllato dal conte e dal futuro re. Queste pratiche si sfuggono al paradigma gregoriano e postgregoriano della *libertas Ecclesiae*, ma nello stesso tempo mostrano uno stile di governo ecclesiastico in cui *consilium* e *assensus* dei vescovi (in un caso anche di un vicario papale) offrono un indispensabile sostegno al consolidamento istituzionale della Chiesa latina e dei domini comitali».

²²⁶ Alcuni di questi monasteri erano già esistenti al momento dell'arrivo dei Normanni, sopravvissuti al governo musulmano, J.M. MARTIN, *Évêchés et monastères «grecs» en Italie méridionale au Moyen Âge (VII^e-XIII^e siècle)*, in «Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littératures religieuses» 27, 2016, pp. 5-22.

²²⁷ «E ciò fu ordinato dal santissimo Urbano, sommo pontefice per divina provvidenza» e «Con l'autorità apostolica a noi concessa, siano e debbano essere anatemiati per ordine e volontà del suddetto signore sommo pontefice Urbano e di tutti i suoi successori» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., p. 134.

manoscritte risalenti al XVI e XIX secolo²²⁸.

Risale, invece, al 1097, un diploma redatto in due copie, una in greco, l'altra in latino, riguardante una serie di concessioni fatte da Ruggero I al monastero di Santa Maria di Vicari²²⁹. Ruggero I accorda l'esenzione a nome dell'autorità conferitagli dal papa Urbano II: «a domino Urbano santissimo papa Rome», ma è stato accertato che il riferimento a Urbano II è frutto di un'interpolazione. Inoltre, i documenti sono giunti in copie più tarde, redatte tra il XII e il XIV secolo²³⁰.

Mentre Ruggero I cooperò con il papa per la fondazione dei vescovati e la delimitazione delle diocesi, non sembra che questo fu il caso per la fondazione dei monasteri greci. Tale divergenza può essere, in parte, spiegata dalla differente natura e giurisdizione delle due tipologie di fondazioni.

I vescovati di rito latino, infatti, erano sottoposti alle giurisdizioni ecclesiastiche riconosciute dalla Chiesa di Roma e la creazione delle relative diocesi si inseriva perfettamente nel contesto di una riorganizzazione che rispondeva agli interessi del papato. Al contrario, le fondazioni di rito greco, in particolare i monasteri, appartenenti al rito bizantino, si inserivano in un contesto ecclesiastico e liturgico che, nella storia dell'isola, era stato storicamente in tensione con quello latino e poteva potenzialmente rappresentare una fonte di conflitti, soprattutto in seguito allo scisma del 1054, che aveva formalmente separato la Chiesa di Roma da quella di Costantinopoli²³¹. L'atteggiamento papale rifletteva, quindi, una certa riluttanza dovuta al fatto che queste fondazioni rischiavano di sfuggire al controllo romano, rappresentando un'ulteriore forma di pluralismo religioso in Sicilia che il papato non desiderava incoraggiare²³². Invece, dal punto di vista dell'azione

²²⁸ Ivi, pp. 132-133.

²²⁹ Ivi, pp. 228-231.

²³⁰ Ivi, pp. 228-229.

²³¹ IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., pp. 251-267. Sugli atteggiamenti poco tolleranti della Chiesa di Roma verso il rito greco, T.M. IZBICKI, *The Lateran Council and the Greeks: c. 4 Licet Graecos*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the 'Ius Commune'*, a cura di A.A. Larson-A. Massironi, Turnhout, Brepols, 2018, pp. 79-88.

²³² I timori del pontefice si rivelarono infondati. Durante il periodo del governo normanno in Sicilia, alcuni monasteri di rito greco furono sottoposti alla giurisdizione dell'ordinario diocesano, mentre altri godettero di esenzioni. Tuttavia, nelle fonti non emergono prove di una sistematica opposizione da parte dei pontefici alla presenza di comunità greche sull'isola. In effetti, la regola prevalente sembra essere stata quella per cui esse furono lasciate libere di operare con una certa autonomia, regolando internamente le loro pratiche e la

normanna i motivi che portarono all'istituzione di fondazioni di rito greco vanno ricercati, ancora una volta, nella necessità di controllare il territorio di recente conquista²³³.

2.3.2. La Sicilia 'chiesa di frontiera'

Dopo aver analizzato il processo di riorganizzazione ecclesiastica intrapreso da Ruggero I, è necessario chiedersi se, dal punto di vista giuridico, tale azione, condotta su consiglio e con l'approvazione del pontefice, possa essere assimilata all'esercizio di funzioni proprie di un legato apostolico.

La storiografia sul punto si è divisa. È stato ad esempio sostenuto che nell'incontro di Troina del 1089, Ruggero I avrebbe ricevuto il titolo di legato apostolico da parte di Urbano II. Seguendo questa tesi, una conferma dell'attribuzione di questo status sarebbe proprio fornita dai diplomi comitali di fondazione, contenenti i già menzionati, ma alquanto dubbi, richiami al mandato papale²³⁴. In modo più sfumato, Edouard Jordan sostenne che nell'incontro di Troina, il conte si vide attribuire le 'funzioni' di legato apostolico (e non il titolo), cosa che lo autorizzò ad agire 'di fatto' come un legato²³⁵.

alla propria organizzazione ecclesiastica ma a condizione che i monasteri greci riconoscessero l'autorità papale: «per Roma si pose in modo più pressante il riconoscimento della sottomissione e dell'obbedienza che quello dell'origine del presule, e fu per questo che tante diocesi continuarono ad avere come guida vescovi greci, senza che ciò costituisse un problema cui porre rimedio [...]», IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., p. 252. Si rinvia anche a O. CONDORELLI, *Coesistenza di comunità di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze*, in *Nuove terre e nuove chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, a cura di L. Okulik, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 7-22; A. PETERS-CUSTOT, *Les grecs de l'Italie méridionale post-byzantine, IX^e-XIV^e siècle: une acculturation en douceur*, Roma, École Française de Rome, 2009.

²³³ IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., p. 252.

²³⁴ CASPAR, *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, cit., pp. 606 e 611-661; STARRABBA, *Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93)*, cit., p. 140.

²³⁵ JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., pp. 46-48. Priva di fondamento è invece la tesi per la quale nell'incontro di Troina Ruggero ricevette l'investitura papale e da allora divenne vassallo diretto del papa, tesi ampiamente smentita dalle fonti ma sostenuta da LUPO, *I Normanni in Sicilia di fronte al Papato*, cit., pp. 20 ss., bollata come 'fantasiosa' da FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II*

Per quanto suggestiva possa apparire tale tesi, le fonti, pur rivelando la generale concordia che animò le parti, non permettono di suffragarla. Le facoltà esercitate da Ruggero I appaiono molto diverse da quelle tradizionalmente attribuite ad un legato pontificio che, solitamente, riceveva un mandato preventivo omnicomprendente, senza necessità di una successiva ratifica papale del suo operato, godendo di poteri ampi e generalizzati nella provincia di destinazione²³⁶. Ruggero I, invece, richiese sempre l'avallo pontificio per le azioni compiute in materia ecclesiastica e subordinò le nomine episcopali all'approvazione della Sede Apostolica («nostris, tanquam beati Petri manibus consecratum»)²³⁷. L'episodio della mancata istituzione del vescovato di Lipari, dovuta al diniego avanzato da Urbano II, dimostra chiaramente che Ruggero I riconobbe i limiti del proprio operato e non intese oltrepassare la volontà papale, operando sempre «non senza l'approvazione o almeno la sanatoria pontificia»²³⁸. Ruggero I fondò le nuove sedi episcopali, mentre al papa fu riservata l'approvazione di quanto da questi compiuto, inclusa la consacrazione dei nuovi vescovi e la conferma dell'investitura ecclesiastica.

Gli interventi del conte per ricostituire l'apparato ecclesiastico dell'isola non vanno, quindi, qualificati come esercizio di presunte prerogative legatzie, ma devono essere inquadrati come atti compiuti nell'intento di attuare un processo di espansione della cristianità e, proprio per tale motivo, avallati dai pontefici. L'operato del conte, infatti, non rappresentò un'eccezione né costituì un'innovazione rispetto ai modelli consolidati nel resto d'Europa per quanto concerne la fondazione e l'organizzazione ecclesiastica nei territori di nuova conquista. Al contrario, si inserì pienamente nel solco di una prassi che, sin dall'epoca carolingia, vedeva i sovrani, in stretta collaborazione con il clero locale, spesso di recente nomina, assumere l'ini-

e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia, cit., p. 74 e da Caravale, *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., pp. 26 ss.

²³⁶ R.C. FIGUEIRA, *The Canon Law of Medieval Papal Legation*, Tesi di Dottorato, Ithaca, Cornell University, 1980.

²³⁷ «Consacrato dalle nostre mani, come se fossero le mani del beato Pietro» [TdA], JL 4560; Urbano II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, col. 339. Bisogna aspettare il 1130 perché l'arcivescovo di Palermo ottenga dall'antipapa Anacleto II il diritto di consacrare i vescovi di Siracusa, Agrigento e Mazzara. Lo stesso Anacleto, nel 1131, eresse i vescovati di Cefalù e di Lipari-Patti ed elevò l'arcivescovo di Messina alla dignità metropolitana, atti successivamente annullati da Innocenzo II.

²³⁸ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 97.

ziativa per la creazione di sedi episcopali, la delimitazione dei confini diocesani e la nomina dei vescovi.

I pontefici, pur rivendicando la prerogativa ultima di approvare l'operato dei sovrani, riconobbero la necessità di delegare ai principi e ai loro vescovi – operanti direttamente sul territorio – la gestione concreta della cristianizzazione di territori di recente conquista. Questo sistema, ormai consuetudinario, rimase in vigore almeno fino alla metà del XII secolo²³⁹.

La dottrina canonistica del tempo era consapevole dell'esistenza di questa prassi. Ne è un esempio la posizione di Ivo di Chartres, il quale, pur condannando le investiture laiche, riconobbe che i pontefici stessi, in determinate circostanze, le avevano accettate e avallate. In una lettera indirizzata a un abate, egli scriveva:

«De investituris ecclesiarum quas laici faciunt, sententiam præcedentium Patrum Gregorii et Urbani, quantum in me est laudo atque confirmo. Quocumque autem nomine talis pervasio proprie vocetur, eorum sentiam qui investituras laicorum defendere volunt, schismaticam iudico. Nec ista contra dominum papam dioc, quia quibusdam litteris mihi scripsit se coactum fecisse quod fecit, et adhuc se prohibere quod prohibuit, quamvis quaedam nefanda quibusdam nefandis scripta permiserit»²⁴⁰.

²³⁹ «Personne ne prétendait se passer du pape, pour une fondation d'évêché; délégation préalable, ou ratification subséquente, il intervenait toujours. Sa confirmation n'était pas comme imposée par lui, pour sauver la face, à des récalcitrants ou à des indifférents. Elle était sollicitée par les intéressés. Elle était jugée si nécessaire, que la demande en était souvent accompagnée de la demande du sace pour l'évêque destiné au nouveau siège» [«Nessuno pretendeva di fare a meno del papa per la fondazione di una diocesi; che si trattasse di una delega preliminare o di una ratifica successiva, egli interveniva sempre. La sua conferma non era imposta da lui per salvare le apparenze di fronte a recalcitranti o indifferenti. Era richiesta dagli interessati. Era considerata così necessaria che spesso la richiesta era accompagnata da quella del pallio per il vescovo destinato alla nuova sede» TdA], JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., pp. 267-268.

²⁴⁰ «Per quanto riguarda le investiture delle chiese fatte dai laici, lodo e confermo, per quanto sta in me, la sentenza dei precedenti padri Gregorio e Urbano. Qualunque sia il nome con cui si voglia propriamente chiamare tale usurpazione, giudico scismatica l'opinione di coloro che vogliono difendere le investiture laicali. E non dico questo contro il signor papa, perché in alcune lettere che mi ha scritto ha affermato di essere stato costretto a fare ciò che ha fatto e di continuare a proibire ciò che ha proibito, sebbene abbia permesso alcuni atti esecrabili scritti da alcuni uomini esecrabili» [TdA], IVO DI CHARTRES, *Epistolae*, PL, 162, col. 245, ep. 238.

Numerosi esempi, anche antecedenti all'epoca normanna, confermano la costante approvazione pontificia ai processi di fondazione ecclesiastica intrapresi da sovrani laici nei casi in cui si trattava di espandere i confini della cristianità. Ad esempio, due secoli prima di Ruggero I, l'imperatore Ottone I aveva ricevuto il mandato per la fondazione dei vescovati di Havelberg e Brandeburgo (sebbene in presenza di un legato papale). Per la fondazione del primo vescovato l'imperatore dichiarava che:

«Quoniam cultui Christiano amplificandae fidei dignum est, ut adhibeamus operam solum illum prae oculis habentes qui nullum bonum irremuneratum dimittit, consultu et inductu dilecti nobis venerabilis praesulis Marini legati ecclesiae Romanae et Friderici archiepiscopi et aliorum episcoporum [...] in castro Havelberg in marchia illius sito in honorem domini salvatoris Iesu Christi et beatae Mariae genetricis eius episcopalem constituimus sedem, praeficientes ei venerabilem et religiosum praesulem Oudonem conferentes et donantes de nostra proprietate ei et ecclesiae cathedrali ibidem ab eo constituendae medietatem castri et civitatis Havelberg et medietatem omnium villarum illuc attinentium»²⁴¹.

L'opposizione del vescovo Guglielmo di Magonza, che si appellò a papa Agapito nel 955 per contrastare il progetto dell'imperatore di creare l'arcivescovato di Magdeburgo a spese della sua sede, non impedì a Ottone I di ottenere da due diversi pontefici la facoltà di erigere vescovati a sua discrezione²⁴². La bolla di papa Giovanni XII, emessa nel 962, sanciva tali prerogative in modo inequivocabile:

²⁴¹ «Poiché è degno per la diffusione del culto cristiano e della fede che ci impegniamo avendo davanti agli occhi solo Colui che non lascia nessun bene senza ricompensa, su consiglio e invito del nostro caro e venerabile vescovo Marino, legato della Chiesa romana, e di Federico, arcivescovo, e di altri vescovi [...], abbiamo istituito una sede episcopale nel sito di Havelberg, situato in quella marca, in onore del Signore Salvatore Gesù Cristo e della beata Maria sua madre, ponendovi a capo il venerabile e religioso vescovo Udo, conferendo e donando a lui e alla cattedrale che sarà lì da lui fondata, dalla nostra proprietà, la metà della fortificazione e della città di Havelberg e la metà di tutti i villaggi ad essa pertinenti» [TdA], *Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser I: Konrad I., Heinrich I., und Otto I.*, ed. T. Sickel, MGH, *Diplomata*, Hannover, Hahn, 1879-1884, pp. 155-156. Il diploma per la fondazione di Brandeburgo, che presenta contenuti simili a quello di Havelberg, è contenuto in Ivi, p. 189, n. 105.

²⁴² L'appello al pontefice da parte del vescovo è contenuto in *Biblioteca Rerum Germanicarum*, ed. P. Jaffé, III: *Monumenta Moguntina*, Berlino, Weidmann, 1866, pp. 347-350, in particolare si veda p. 349.

«[...] volumus [...] ut censum et decimationem omnium gentium, quas idem piissimus imperator baptizavit vel per eum suumque filium equivocum regem successoresque eorum Deo annuente baptizande sunt, ipsi successoresque eorum potestatem habeant distribuendi, subdendi, Magdeburgensis, Mersburgensi, vel cuique velint future sedi [...]. Cum vero Deus omnipotens per pretaxatum servum suum invictissimum imperatorem suumque filium regem successoresque eorum vicinam Slavorum gentem ad cultum christiane fidei perduxerit, per eos in convenientibus locis secundum oportunitatem episcopatus constituit, et in eisdem per consensum predictorum quinque archiepiscopulorum successorumque eorum [Mainz, Treviri, Colonia, Salisburgo, Amburgo] ab archiepiscopo Magdeburgensi episcopos consecrari volumus suffraganeos»²⁴³.

L'analogia tra l'azione di Ottone I e quella di Ruggero I è evidente: se il primo aveva avuto il merito di estendere i confini della cristianità ai popoli slavi, il secondo si distinse per aver riacquistato alla Chiesa latina un territorio fino ad allora islamizzato. La necessità della presenza di un legato apostolico, poi, è in linea con l'ammonimento rivolto da Gregorio VII a Ruggero I in occasione della fondazione del vescovato di Troina.

Ma le fonti riportano ulteriori e più significativi esempi, coevi alla riorganizzazione ecclesiastica normanna. Secondo il resoconto di Adamo di Brema, all'inizio dell'XI secolo Olof Skötkonung di Svezia fondò un vescovato a Skara²⁴⁴. Intorno al 1060 Sweyn II Estridsen di Danimarca sud-

²⁴³ «Vogliamo [...] che il censo e la decima di tutte le genti che il medesimo piissimo imperatore ha battezzato, o che per mezzo di lui, di suo figlio omonimo re e dei loro successori, con l'aiuto di Dio, saranno battezzate, siano affidati alla potestà di questi ultimi e dei loro successori, affinché possano distribuirli e assegnarli alla sede di Magdeburgo, di Merseburgo o a qualsiasi altra futura sede che essi desiderino [...]. E poiché Dio onnipotente, per mezzo del sopracitato suo servo, l'invittissimo imperatore, di suo figlio re e dei loro successori, ha condotto il vicino popolo degli Slavi al culto della fede cristiana, ha stabilito per loro tramite, nei luoghi opportuni e secondo le necessità, delle sedi episcopali, e in esse, con il consenso dei suddetti cinque arcivescovi e dei loro successori [Magonza, Treviri, Colonia, Salisburgo, Amburgo], vogliamo che i vescovi suffraganei siano consacrati dall'arcivescovo di Magdeburgo» [TdA], ANNALISTA SAXO ed. G. Waitz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 6: *Chronica et annales aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1844, p. 616; Jaffé 3690.

²⁴⁴ ADAMO DA BREMA, *Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum*, ed. B. Schmeidler, MGH, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim* 2, Hannover, Hahn, 1917, l. II, cap. 58, pp. 118-119: «simili religionis amore alter Olaph in Suedia dicitur floruisse. Is subditos sibi populos ad christianitatem convertere volens magno laboravit studio, ut templum ydolorum, quod in medio Sueoniae situm est, Ubsola destrueretur. Cuius intentione, pa-

divise in quattro parti il vescovato di Brema «prebente suam auctoritatem metropolitano», cioè, previa autorizzazione del metropolita, in quel caso l'arcivescovo di Amburgo: «In diebus illis Wal Danorum episcopus migravit e seculo. Cuius diocesim rex Suein in IIII episcopatus distribuens, prebente suam auctoritatem metropolitano, singulis suos intronizavit episcopos»²⁴⁵.

Così come in Sicilia la riconquista dai musulmani e la cristianizzazione dell'isola erano avvenute per opera dei Normanni, anche in Danimarca, Svezia e Norvegia la conversione al cristianesimo delle popolazioni di quei territori fu opera dei sovrani del luogo, i cui atti di disposizione compiuti per impiantare il nuovo assetto ecclesiastico ricevettero l'approvazione e il sostegno papale, senza che fosse mai invocato per loro lo status

gani metuentes placitum cum rege suo tale constituisse dicuntur, ut, si ipse vellet esse christianus, optimam Sueviae regionem, quam vellet, suo iuri teneret. In qua ecclesiam et christianitatem constituens nemini de populo vim recedendi a cultura deorum inferret, nisi qui sponte cuperet ad Christum deorum inferret, nisi qui sponte cuperet ad Christum converti. Huiusmodi rex placito gravisus mox in occidentali Gothia, quae Danis proxima est vel Nortmannis, ecclesiam Deo sedemque fundavit episcopalem. Haec est civitas Sca-rane maxima, in quae petente christianissimo rege Olaph primus Unwano archiepiscopo Thurgot ordinatus est. Ille vir strenue legationem suam perfecit in gentibus; duos nobiles populos Gothorum suo labore Christo lucratus est. Perque illum episcopum rex Olaph ingentia metropolitae Unwano direxit munera» [«Si dice che, animato da un simile amore per la religione, un altro Olof fiori in Svezia. Costui, desiderando convertire al cristianesimo i popoli a lui soggetti, si adoperò con grande impegno affinché fosse distrutto il tempio degli idoli, situato nel mezzo della Svezia, a Uppsala. Per questa sua intenzione, si dice che i pagani, avendo timore, abbiano stipulato con il loro re un patto di questo tipo: che, se egli desiderava essere cristiano, potesse tenere per sé la migliore regione della Svezia, quella che volesse, come suo dominio. In quella regione, stabilendo una chiesa e il cristianesimo, non avrebbe esercitato alcuna violenza su nessuno del popolo per farlo recedere dal culto degli dèi, se non su coloro che spontaneamente desiderassero convertirsi a Cristo. Il re, lieto di tale patto, subito fondò nella Götaland occidentale – che è vicina ai Danesi o ai Normanni – una chiesa e una sede episcopale per Dio. Questa è la città di Skara, la più grande, nella quale, su richiesta del cristianissimo re Olof, fu ordinato come primo vescovo Turgot, dal metropolita Unwano, arcivescovo di Amburgo. Quest'uomo portò a termine con zelo la sua missione presso quelle genti; con il suo impegno, guadagnò a Cristo due nobili popoli dei Goti. E per mezzo di quel vescovo, il re Olof inviò grandissimi doni al metropolita Unwano» TdA].

²⁴⁵ «In quei giorni morì Wal, vescovo dei Danesi. Il re Sweyn, dividendo la sua diocesi in quattro vescovati, con l'autorizzazione del metropolita, vi insediò un vescovo per ciascuno» [TdA], ivi, l. II, cap. 25, pp. 167-168.

di legati apostolici²⁴⁶.

Nella penisola iberica, re Ramiro I d'Aragona restaurò il vescovato di Huesca nel 1063²⁴⁷. Nel 1085 Urbano II confermò la restaurazione della sede di Toledo, ratificando quanto disposto dal re Alfonso VI di León²⁴⁸. Nel sinodo di Tolosa del 1090, due anni dopo la riconquista di Tarragona e la concessione del pallio al vescovo Berengario di Ausa (odierna Vic), Urbano II concesse al conte catalano che ne aveva esplicitamente fatto richiesto («rege Hispanorum hoc supplicante») la «legatio pro restauranda christianitate»²⁴⁹.

Un'altra bolla dello stesso papa Urbano II del 14 marzo 1095 attesta che la Chiesa di Burgos fu restaurata per volontà di re Alfonso, il quale aveva rifondato l'antico vescovato di Auca: «Ita nimirum cum Auca civitas episcopalis quondam defecisset [...], per Christianos princeps Burgis civitas Aucae est vicaria instituta: ubi videlicet charissimus noster filius Ildefonsus rex episcoporum ecclesiam suis sumptibus aedificavit»²⁵⁰.

Il controllo regio sulla Chiesa locale e sull'amministrazione della giustizia in materia ecclesiastica si manifestò gradualmente in Spagna sin dal-

²⁴⁶ N. BEREND, *Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus', c. 900-1200*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; A. WINROTH, *The Conversion of Scandinavia: Vikings, Merchants, and Missionaries in the Remaking of Northern Europe*, London, Yale University Press, 2012. In Islanda la conversione al cristianesimo fu invece decisa dall'assemblea proto-parlamentare, denominata *althing*, nel 999, su cui J.L. BOYCK, *Feud in the Icelandic Saga*, Berkeley, University of California Press, 1982, p. 30; S. JAKOBSSON, *The Process of State-formation in Medieval Iceland*, in «Viator», 40, 2, 2009, pp. 151-170.

²⁴⁷ Mansi, XIX, p. 93. A. DURÁN GUDIOL, *La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104)*, Roma, Iglesia Nacional Española, 1962.

²⁴⁸ JL 5356; JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 265.

²⁴⁹ «Il mandato per restaurare la cristianità» [TdA], BERNOLDO DI COSTANZA, *Chronicon*, ed. G.H. Pertz MGH, *Scriptores (in Folio)*, 5: *Annales et chronica aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1844, pp. 450, su cui P.F. KEHR, *Das Papsttum und der Katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon*, in «Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften», 1, 1926, pp. 3-91. Il termine 'legatio' possiede qui il significato di 'mandato' o di 'missione'. Sulle diverse accezioni della parola si tornerà *infra* II.4.2.2.

²⁵⁰ «Così, infatti, poiché un tempo la città episcopale di Auca era decaduta [...] per volontà dei principi cristiani, fu istituita come sua vicaria la città di Burgos: là, infatti, il nostro carissimo figlio, il re Alfonso, fece costruire a proprie spese una chiesa episcopale» [TdA], Urbano II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, col. 407; JL 5549.

l'XI secolo e si consolidò nel XIII secolo²⁵¹.

Anche nell'Inghilterra normanna, nel 1108, la necessità di riorganizzare la diocesi di Lincoln portò alla creazione della sede episcopale di Ely, decisa congiuntamente dal re, dall'arcivescovo di Canterbury Anselmo e dai maggiori del regno²⁵². La conferma papale fu espressamente richiesta, come emerge dalla risposta di Pasquale II, che concesse l'assenso il 21 novembre 1108: «dispositioni assensum praebeamus [...] episcopato in loco prefato consituendi ex apostolica auctoritate licenciam damus»²⁵³.

Tale *modus operandi* manteneva ancora alcuni dei suoi caratteri di fondo nel XIII secolo, quando Gregorio IX (1227-1241) scriverà a Béla IV d'Ungheria (1206-1270) autorizzandolo ad impartire istruzioni ad uno dei suoi vescovi: «ut videlicet possis assumere quemcumque malueris de Archiepiscopis vel Episcopis Regni tui qui nostra fretus auctoritate premissa de tuo consilio exequatur»²⁵⁴. Disposizione da cui emerge che a Béla venne attribuita soltanto una potestà *de facto*, delegata dal pontefice²⁵⁵.

Tornando al caso siciliano, quelle parti dei diplomi emessi da Ruggero I successivamente all'incontro di Troina, che siano o meno state interpolate

²⁵¹ «Ripercorrere il processo di formazione del concetto di *potestas regia*, ed il fenomeno connesso, cioè il progressivo evolvere del diritto catalano-aragonese attraverso l'estendersi dell'autorità del sovrano di intervenire sulle antiche consuetudini, diviene necessario per cogliere il significato del parallelo evolvere dell'originaria e condivisa – perché frutto di volontaria sottomissione – prerogativa sovrana di protezione della Chiesa [...] in un'interferenza sempre più ampia nelle questioni ecclesiastiche, che è motivata con la tutela della regia giurisdizione», NAPOLI, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, cit., p. 386; si veda anche ID., *I Re Cattolici e il giuspatronato. Spunti teorico-pratici sui primordi del regalismo spagnolo*, in «Diritto e Religioni», 2, 2008, pp. 439-523.

²⁵² EADMER, *Historia novorum in Anglia*, ed. M. Rule, *Rerum Britannicarum Medii aevi Scriptores*, Londra, Rolls Series, 1884, p. 195.

²⁵³ «Concediamo il nostro assenso alla disposizione [...] e accordiamo, in virtù dell'autorità apostolica, la licenza di istituire un episcopato nel suddetto luogo» [TdA], JL 6210 e 6212; Pasquale II, *Epistolae et Privilegia*, PL 163, col. 249-250.

²⁵⁴ «Affinché tu possa scegliere chiunque tu preferisca tra gli arcivescovi o i vescovi del tuo regno, il quale, con la nostra autorità precedentemente concessa, eseguirà ciò che deciderai con il tuo consiglio» [TdA], A. Thenier (ed.), *Vetera monumenta historica Hungariam I*, Roma, Tipi Vaticani, 1859, pp. 165-166; A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Berlino, R. Decker, 1874, p. 901, n. 10637.

²⁵⁵ Sul punto JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., pp. 269-270 n. 2.

con l'inserimento del presunto mandato ricevuto da Urbano II, possono ben essere intese quali «parole che configurano una vera e propria missione di apostolato evangelico, in adempimento del mandato che anni prima Alessandro II e Gregorio VII avevano consegnato a Ruggero»²⁵⁶. Si tratta, in altre parole, del richiamo a quel mandato ricevuto da tutti i sovrani evangelizzatori, da Ottone I in poi, per mezzo del quale i pontefici avallarono i processi di espansione della cristianità senza che questo comportasse, per i sovrani interessati, l'acquisizione dello status di legato apostolico.

La riorganizzazione ecclesiastica dell'isola seguì il modello già colaudato delle cosiddette 'chiese di frontiera'. Tale schema prevedeva l'insediamento delle sedi vescovili in punti strategici, l'impiego del monachesimo come strumento di evangelizzazione, l'affidamento del clero di vertice a figure provenienti dall'esterno e, in modo particolare, una forte centralizzazione del potere nelle mani del sovrano. Quest'ultimo agiva in piena sintonia con il papato, che non solo approvava le scelte fatte in loco ma le ratificava pacificamente, riconoscendone la validità pastorale e politica. Un simile assetto si era già visto nell'esperienza carolingia oltre il Reno e con gli Ottoni nei territori slavi.

In questo senso, le iniziative promosse da Ruggero I in Sicilia si inserirono perfettamente nella tradizione dei primi conquistatori-evangelizzatori²⁵⁷. L'esigenza fondamentale del papato era infatti quella di restaurare la presenza cristiana sull'isola, ma tale obiettivo non poteva essere perseguito senza il sostegno del potere normanno. L'unico in grado di ricondurre l'isola all'interno dell'area dell'Occidente latino era Ruggero I, il quale divenne lo strumento operativo della politica papale sul territorio di recente conquista.

A ciò occorre aggiungere che Urbano II fu molto più incline al compromesso rispetto al suo predecessore e disposto ad adattare il diritto alle circostanze concrete²⁵⁸. Il diverso approccio nella guida della cristianità che

²⁵⁶ CONDORELLI, "Missus sum ego Rogerius". *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 277.

²⁵⁷ DELOGU, *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*, cit., p. 93.

²⁵⁸ «L'azione ecclesiale di Urbano II corrisponde ad una teologia di tipo incarnazionistico, una teologia in cui il carisma riformatore di Gregorio VII viene inerato nella prassi e nella concretezza istituzionale», G. FORNASARI, *Urbano II e la riforma della Chiesa nel secolo XI ovvero la riforma della dispensatio*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, a cura di C. Alzati, 2 voll., Roma, Herder, 1994, I, pp. 91-110: p. 108. Più in generale, U.-R. BLUMENTHAL, *Papal reform and canon law in the 11th and 12th centuries*, Aldershot [u.a.], Routledge, 1998.

caratterizza il periodo urbaniano rispetto a quello gregoriano si manifestò nel mutato atteggiamento del pontefice nei confronti delle modalità di instaurazione dei nuovi apparati ecclesiastici sull'isola²⁵⁹.

Urbano II considerò l'attività di restaurazione del culto cattolico condotta da Ruggero I in Sicilia degna di piena approvazione, come dimostra, tra gli altri esempi, il diploma di fondazione della sede di Catania emesso il 9 marzo 1092, in cui il pontefice ricorda la meritoria opera del conte: «Post annos vero fere quadringentos divina populum suum respiciente clementia per strenuissimum comitem Rogerium christianorum iuri eadem est insula restituta»²⁶⁰.

Similmente, anche nel diploma papale del 10 ottobre 1098 si legge che:

«[...] Sicut nostris temporibus gloriosissimorum principum Roberti ducis et Rogerii comitis fortitudine supremæ dignationis miseratio omnem Saracenorum molestiam in Sicilia insula expugnavit, et antiquum Ecclesie sanctae statum pro voluntatis suae beneplacito recuperavit»²⁶¹.

Il processo di cristianizzazione della Sicilia non va, quindi, interpretato né come fenomeno unico e isolato né come attuazione di una delega

²⁵⁹ «In realtà, due personaggi così differenti come Ildebrando [Gregorio VII] e Oddone [Urbano II] collocano il concetto della riforma della Chiesa in due dimensioni diverse. Né va dimenticata la divergenza tra il periodo gregoriano («restaurazione») e quello in cui alla fine del secolo XI si svolge il pontificato di Urbano II (assestamento)», E. PÁSZTOR, *Per la storia del cardinalato nel secolo XI: gli elettori di Urbano II*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, 2 voll., Spoleto, Cisam, 1994, II, pp. 581-598: p. 582, nt. 6. D'altronde, fu lo stesso Urbano II a dichiarare che la santificazione personale dovesse prevalere sulla legge, concedendo, ad esempio, ad un monaco di passare da un ordine ad un altro, nonostante i divieti dei predecessori, in virtù del principio 'dignior est privata lex quam publica', su cui H. FURHMANN, *Un papa tra religiosità personale e politica ecclesiastica: Urbano II (1088-1099) ed il rapimento di un monaco benedettino*, in «Studi Medievali», 3, 27, 1986, pp. 1-21.

²⁶⁰ «Passati quasi quattrocento anni, con la divina clemenza che volge lo sguardo al suo popolo, quella stessa isola è stata restituita al diritto dei cristiani per mezzo del valorosissimo conte Ruggero» [TdA], Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., pp. 28-29, n. 3.

²⁶¹ «Come ai nostri tempi la forza dei gloriosissimi principi, il duca Roberto e il conte Ruggero, con la suprema grazia della loro dignità, ha sconfitto ogni molestia dei Saraceni nell'isola di Sicilia e ha restaurato l'antico stato della Santa Chiesa secondo il loro volere», Urbano II, *Epistolae et Privilegia*, PL, vol. 151, col. 510-511.

legatizia, ma come parte di una dinamica ben radicata nel diritto e nella prassi ecclesiastica medievale da secoli.

Ruggero I si mosse all'interno di un quadro politico e giuridico coerente con la tradizione del tempo e con il suo ruolo di conquistatore-evangelizzatore, senza che la sua azione possa essere qualificata come esercizio di funzioni legatizie. Del resto, il titolo di legato apostolico per Ruggero I non compare in nessun documento coevo autentico (o non interpolato), confermando che il ruolo svolto dal conte nella fase di cristianizzazione dell'isola rientrò appieno nei modelli consolidati di interazione tra potere secolare e autorità pontificia.

Capitolo 3

La bolla *Quia prudentiam tuam* (1098)3.1. La concessione della bolla *Quia prudentiam tuam* (1098)

Sebbene l'obiettivo della riorganizzazione ecclesiastica dell'isola fosse condiviso sia dai Normanni che dal papa, le due parti attribuirono a tale processo significati profondamente differenti.

Sul versante normanno, Ruggero I intese il processo di cristianizzazione alla stregua di un'opera intrapresa *ex novo*, una completa riorganizzazione delle istituzioni religiose, pressoché scomparse dopo due secoli di presenza musulmana. L'analisi della documentazione superstite mostra chiaramente che, per la scelta delle nuove sedi episcopali, non tenne conto dell'organizzazione ecclesiastica del periodo bizantino. Le fondazioni furono collocate nei centri urbani considerati strategici per il controllo del territorio²⁶². L'organizzazione ecclesiastica fu intesa come componente fondamentale del governo del territorio appena conquistato, necessaria al consolidamento del potere normanno sull'isola²⁶³.

²⁶² ENZENSBERGER, *Fondazione o "rifondazione"?*, cit., pp. 21-49; NEF, *Géographie religieuse*, cit., p. 183.

²⁶³ «Ruggero guardò gli enti religiosi come strutture e istituzioni sulle quali fare affidamento, non solo per un migliore uso produttivo delle terre o per il loro popolamento – volto anche all'integrazione – ma soprattutto per operare il ridimensionamento delle forze feudali laiche, ritenute più pericolose di quelle ecclesiastiche per l'affermazione e il rafforzamento di un potere centrale in grado di contenere le spinte centrifughe [...]», F. MARTINO, *Concezione del potere e inus commune nella Sicilia normanna e sveva*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 33, 2022: p. 65. Sul ruolo strategico della Chiesa locale si rinvia a V. D'ALESSANDRO, *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia dalla rinascita normanna all'età aragonese*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV)*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1999, pp. 259-286; H. ENZENSBERGER, *Die lateinische Kirche und die Bistumsgründungen in Sizilien zu Beginn der normannischen Herrschaft*, in «Rassegna storica online» 2, 2000, pp. 1-40; TRAMONTANA, *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, cit.; R. GIUFFRIDA, *Aspetti giuridici ed economici del ruolo esercitato dalla Chiesa nella Sicilia normanna*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*, cit., pp. 85-92; N. KAMP, *Die Bischöfe Siziliens in der Normannenzeit: ihre soziale Herkunft und ihr geistlicher Bildungsweg*, in «Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft»,

Nei documenti di fondazione dei vescovati normanni è assente l'uso di verbi come *restaurare* o *reparare*, che avrebbero suggerito una continuità con il passato. In effetti, solo per Palermo si può parlare di rifondazione, in quanto i Normanni confermarono il già presente vescovo Nicodemo, di rito greco. Ciò spiega anche perché non fu rilasciato alcun privilegio di fondazione per la sede palermitana²⁶⁴.

Per il papato, al contrario, il processo di cristianizzazione fu inteso come vero e proprio atto di rifondazione dell'apparato ecclesiastico, volto a ristabilire gli antichi legami tra la Sicilia e Roma dopo quasi tre secoli. Questa interpretazione del processo in atto implicava necessariamente anche la ricostituzione dell'autorità pontificia sulla Chiesa locale.

Gregorio VII, nell'arena del documento con cui confermava lo status di arcivescovo di Palermo ad Alcherio (16 aprile 1083) ricordava come fosse compito del pontefice quello di rafforzare la posizione delle chiese tornate nuovamente alla fede. La Chiesa di Palermo era infatti caduta «in saracenorum potestatem perfidiamque» e solo grazie a Roberto il Guiscardo era ritornata «ad christianam fidem»²⁶⁵.

Urbano II, dal canto suo, sottolineava l'antica origine del vescovato di Catania (1092): «Sicut beatissimi patris et doctoris elegantissimi Gregorii primi scriptis edocemur, constat Catheniensem ubi beata Agathe et orta et passa est civitatem episcopalis dignitatis antiquitus gloria claruisse»²⁶⁶. Nella

45, 1994, pp. 81-103; E. CUOZZO, *Chiesa e società feudale nel Regno di Sicilia*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*. Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio (Mendola, 24-28 agosto 1992), Milano, Vita e Pensiero, 1995, pp. 333-356; M. CARVALE, *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in ID., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 71-135; G. DE' GIOVANNI-CENTELLES, *I vescovi del Gran Conte e il modello della Normandia*, in *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*, cit., pp. 59-74; IMPERIA, *Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)*, cit.; ID., *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit.

²⁶⁴ La prima attestazione documentaria della sua esistenza si rintraccia in un documento del 2 aprile 1123, indirizzato da papa Callisto II all'arcivescovo del tempo, edito in Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., pp. 36-38.

²⁶⁵ «Il provvedimento papale si poneva dunque l'obiettivo di sanare la cesura giuridica che il dominio musulmano aveva rappresentato per l'arcivescovato palermitano e per tutta la Chiesa siciliana», Ivi, p. 34.

²⁶⁶ «Come si apprende dagli scritti del beatissimo padre e dottore eccellentissimo Gregorio I, è noto che Catania, città in cui la beata Agata nacque e subì il martirio, brillò un tempo

bolla di conferma del vescovato di Siracusa (1093) Ruggero I è inoltre definito come colui che aveva restaurato la Chiesa di Siracusa: «Syracusanam itaque Ecclesiam novissime restaurans»²⁶⁷. Infine, in un'altra bolla per Catania (1098), si richiama nuovamente l'azione di Ruggero I quale restauratore del suo antico stato – «Antiquum ecclesie sancte statum [...] reparavit» – ribadendo ulteriormente l'idea di un ritorno dell'antica presenza latina sull'isola²⁶⁸.

Da quanto illustrato deriva che, se per i Normanni la cristianizzazione ebbe i contorni di un'impresa dai caratteri innovativi e originali, orientata a impiantare un apparato ecclesiastico in chiave funzionale al consolidamento del loro potere di governo, per il papato essa rappresentò, invece, una rifondazione e un recupero delle antiche strutture ecclesiastiche alto-medievali, ossia un processo finalizzato a ristabilire, in perfetta continuità con il passato, l'antica autorità di Roma su un territorio che, dopo tre secoli, ritornava all'interno della sfera latino-romana e, più specificamente, sotto la giurisdizione del papa, da sempre anche metropoli dell'isola²⁶⁹.

Tale diverso modo di concepire la riorganizzazione ecclesiastica non ebbe, inizialmente, un impatto sostanziale sulle competenze effettivamente esercitate dalle due parti che, come descritto, mantennero un equilibrio funzionale per tutta la fase di riorganizzazione ecclesiastica. Il latente conflitto fu abilmente mascherato da affermazioni di mutua collaborazione che, tuttavia, sottintendevano l'intento del conte normanno di porre il nuovo apparato locale alle sue strette dipendenze, assumendo al contempo egli stesso il ruolo di unico mediatore tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Sicilia²⁷⁰.

per l'antica gloria della dignità episcopale» [TdA], Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., p. 28.

²⁶⁷ «Avendo di recente ripristinato la Chiesa di Siracusa [...]» [TdA], Urbano II, *Epistolae et Privilegia* PL 151, ep. 103 col. 371.

²⁶⁸ «Ripristinò l'antico stato della santa Chiesa» [TdA], Collura (ed.), *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Agrigento (1092-1282)*, cit., p. 22.

²⁶⁹ I. ALESSI, *Temporal and Spiritual power in Norman Sicily: an unreal border?*, in *Borders and the Norman World: Frontiers and Boundaries in Medieval Europe*, cit., pp. 201-214.

²⁷⁰ Di recente è stato messo in luce che anche sotto il rigido controllo dei Normanni «ci sia stato spazio per un qualche tipo di collegamento tra l'episcopato del *Regnum* e la Sede Apostolica», IMPERIA, *Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)*, cit., p. 5. Più in generale, si rinvia anche a A. ANTONETTI, *Le relazioni centro-periferia tra Papato e Chiese meridionali nell'età normanna e primo-sveva (1098-1215)*, in «Polygraphia», 6, 2024 <[117](https://polygraphia.it/wp-content/uploads/2024/04/04-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Tale concezione normanna trapela, ad esempio, dal diploma di Ruggero I emesso per la fondazione della Chiesa di Troina, in cui il conte, rivolgendosi al nuovo vescovo di quella sede, Roberto, statuiva: «Tibi igitur sit cura et ecclesiam et clerum predictum regere et, sicut convenit, gubernare, Christi fideles in divina lege instruere, et mihi, cum dictam ecclesiam me conferam pro adimplendis sacris preceptis, benigne assistere et opportuna ministrare»²⁷¹. Tali disposizioni riflettevano la volontà del conte normanno di esercitare un controllo sulle istituzioni ecclesiastiche locali e di riequilibrare a suo favore il rapporto tra potere politico e autorità religiosa.

Le due diverse concezioni di intendere i rapporti con la Chiesa locale emersero al termine del processo di fondazione. Infatti, una volta completata la fase della conquista e della cristianizzazione della Sicilia, Urbano II volle passare ad una fase di amministrazione e consolidamento della nuova realtà ecclesiastica, provando a ripristinare l'antico sistema di governo risalente ai primi secoli del cristianesimo, quando il papa – metropolita di Sicilia – esercitava la sua giurisdizione tramite un vicario apostolico e un amministratore del *Patrimonium Sancti Petri*²⁷². La mancata restituzione da parte dei Normanni dei beni un tempo appartenenti alla Chiesa di Roma non impedì al pontefice di riaffermare il suo controllo sull'apparato ecclesiastico e, a tal fine, nominò Roberto, vescovo di Troina-Messina, quale legato apostolico permanente sull'isola.

La nomina rispondeva ad una precisa esigenza pratica: la condizione di insularità del territorio, infatti, aveva da sempre reso difficoltosi gli spostamenti e le comunicazioni tra Roma e la Sicilia. Avere un legato permanente sul posto, anziché inviare, di volta in volta, un legato temporaneo che avrebbe dovuto affrontare un lungo e rischioso viaggio, rappresentava un indubbio vantaggio.

La nomina di Roberto, oltre a rendere evidente la volontà papale di ristabilire il suo controllo sulla Chiesa dell'isola, si inseriva all'interno della più ampia strategia politica di Urbano II, volta a riaffermare la sovranità pontificia nei territori di recente conquista cristiana. Un esempio paradig-

Antonetti.pdf>.

²⁷¹ «Pertanto, sia tua cura governare la Chiesa e il clero sopra citati e, come è conveniente, governare, istruire i fedeli di Cristo nella legge divina, e assistermi gentilmente e fornire ciò che è opportuno, quando mi trasferirò nella suddetta Chiesa per adempiere ai santi precetti» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, p. 41.

²⁷² ALESSI, *Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII*, cit., pp. 453-460.

matico di questa linea di azione è rappresentato dal caso della Spagna, dove nel decennio precedente il pontefice aveva restaurato la metropoli di Toledo (1088) e, nel 1093, aveva nominato il suo arcivescovo Bernardo legato permanente per l'intera penisola iberica, con l'obiettivo di consolidare il primato romano sulla Chiesa locale²⁷³. Con riferimento alla penisola iberica, è stato messo bene in luce come, nel corso dei secoli, i legati papali furono chiamati a svolgere funzioni di governo²⁷⁴.

Per il caso siciliano, non vi sono fonti certe che attestino con esattezza la data della nomina del vescovo Roberto né se egli esercitò le sue funzioni di legato. Sino a quel momento, l'autorità apostolica non aveva esercitato autonome iniziative di governo sulla Chiesa dell'isola. Dalla cronaca di Goffredo Malaterra si evince che la designazione incontrò l'opposizione di Ruggero I, il quale, non essendo stato previamente informato – Malaterra parla a tal proposito di un'azione decisa dal pontefice *comite inconsulto* – e desiderando mantenere il ruolo di unico mediatore tra l'apparato ecclesiastico siciliano e Roma, si rivolse direttamente al pontefice per chiedere la revoca della decisione:

«In crastinumque convenientes, alter alterius colloquio cum maxima delectatione fruuntur. Sed, quia ipse apostolicus jamdudum Robertum, episcopum Traynensem, comite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus sanctae Romanae Ecclesiae posuerat, perpendens hoc comitem grave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire cognoscens, etiam ipsum comitem, in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris effervescentem, cassato quod de episcopo Traynensi fecerat [...]»²⁷⁵.

²⁷³ A. HOLNDONNER, *Kommunikation, Jurisdiktion, Integration: das Papsttum und das Erzbistum Toledo im 12. Jahrhundert (ca. 1085 - ca. 1185)*, Berlino, De Gruyter, 2014. Un falso privilegio di Urbano II per Saint-Géraud d'Aurillac, datato 19 aprile 1096, assoggettava l'intera città all'autorità spirituale dell'abate e del papa. Conosciuto per mezzo di una copia settecentesca, la falsificazione risale al 1291 e fu realizzata sulla base di un privilegio autentico effettivamente emesso da Urbano II il 19 aprile 1096, S. FRAY, *Le privilège d'Urbain II pour Saint-Géraud d'Aurillac (19 avril 1096, JL 5563) : un acte falsifié au XIII^e siècle*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 1, 2012, pp. 233-242.

²⁷⁴ J. LALINDE ABADÍA, *La Gobernación general en la Corona de Aragón*, Madrid-Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1963.

²⁷⁵ «Il giorno seguente, incontrandosi di nuovo, godettero entrambi grandemente dell'incontro. Ma poiché il pontefice, tempo addietro, aveva nominato Roberto, vescovo di Troina, legato in Sicilia per esercitare il diritto della Santa Romana Chiesa, senza consultare il conte, e considerando che il conte ne era stato fortemente contrariato e non disposto

Secondo un documento – tramandato in una copia del XVI secolo di dubbia attendibilità – il conte fece arrestare il legato apostolico:

«Dum exercitu Normannorum Capuane civitatis populus obsideretur et nos pacis spe inter ipsos componende illuc venissemus, Robertus venerabilis confrater noster Messanensis episcopus, sicut de sua nobis captione significaverat, filium nostrum Rogerium comitem qui presens aderat, personam suam et eiusdam in ecclesia, cuiusdam vero laici in camera sua, sine causa capi iussisse testatus est. Rogerius autem comes se male egisse cognoscens, in conspectu nostro ei satisfacere repromisit; idem episcopus “nullam, ait, a comite satisfactionem postulo preter mee ecclesie libertatem”. Comes itaque in presentia nostra per chirotecam quam de manu extraxerat sua, eiusdem pontificis manui osculum prebens, ita ipsius ecclesiam liberam reddidit, ut neque ipsum prefatum episcopum aut clericos eius vel laicos deinceps capere aut per ministros suos capi sine canonico iudicio permittere debeat. Sane utique libertatem idem confrater noster Robertus auctoritatis nostre litteris confirmari postulavit. Nos igitur fraterna charitate postulationibus annuentes, eandem Messanensem ecclesiam eum clericis et laicis suis ita deinceps, sicut filius noster Rogerius comes concessit, liberam omnino esse eidem episcopo et successoribus eius presentium litterarum auctoritate sancimus. Precipimus ergo et apostolica auctoritate statuimus ut nulli omnino comitum aut hominum quarumlibet dignitatum ecclesiam illam cum exemptionibus personarum vel bonorum supreptione deinceps liceat opprimere, sed ab omni secularium perturbatione in constituta superius libertate domino largiente permaneat»²⁷⁶.

in alcun modo ad accettare tale decisione come definitiva, e riconoscendo che anche il conte ardeva di zelo divino nell'eseguire ogni affare ecclesiastico, annullò la legazione concessa al vescovo di Troina [...]» Malaterra, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, IV, 29, p. 107.

²⁷⁶ «Quando il popolo della città di Capua era assediato dall'esercito dei Normanni e noi eravamo venuti lì con la speranza di stabilire la pace tra di loro, Roberto, il nostro venerabile confratello, vescovo di Messina, come ci aveva informato riguardo alla sua cattura, testimoniò che nostro figlio Ruggero, conte, che era presente, ordinò la cattura della sua persona nella chiesa, e di un laico nella sua stanza, senza alcuna ragione. Ma il conte Ruggero, rendendosi conto di aver agito male, promise di fare ammenda davanti a noi; lo stesso vescovo disse: 'Non chiedo alcuna soddisfazione da parte del conte, se non la libertà della mia Chiesa'. Pertanto, il conte, in nostra presenza, con il documento che aveva estratto dalla sua mano, e dopo aver baciato la mano di detto vescovo, rese la sua Chiesa libera, affinché né lo stesso vescovo né i suoi chierici o laici potessero più essere arrestati o catturati senza un giudizio canonico. Inoltre, il nostro confratello Roberto chiese che questa libertà fosse confermata dalle nostre lettere di autorità. Pertanto, noi, acconsen-

Nel testo si legge che il vescovo Roberto fu arrestato in chiesa per ordine di Ruggero e imprigionato con un laico e un ecclesiastico, che il papa venne a sapere dell'arresto dallo stesso Roberto – che quindi sembra essere stato liberato in data non meglio precisata ma comunque precedente al giugno del 1098 – e che il conte riconobbe l'illegittimità dell'arresto perché avvenuto *sine causa*, promettendo di non far più arrestare alcun vescovo senza un previo giudizio canonico.

Aleggiano seri dubbi sull'autenticità del documento. Innanzitutto, esso è disponibile solo in una copia del 1605, contenuto in una raccolta di Antonio Amico. Fu scoperto e pubblicato per la prima volta da Erich Caspar, che lo ritenne autentico, e tale fu considerato anche da Paul Kehr²⁷⁷. Ma questa unica ed isolata testimonianza non trova riscontro nelle fonti. Dai documenti a disposizione, emerge che Ruggero I non esercitò mai alcun tipo di violenza nei confronti dei suoi vescovi né, più in generale, contro la Chiesa. L'arresto di Roberto sarebbe testimonianza dell'unico atto di violenza compiuto nei confronti di un membro del clero siciliano²⁷⁸.

L'arresto, poi, non è narrato da nessun'altra fonte coeva. Malaterra tace sull'episodio e, anzi, dal suo racconto emergono gli ottimi rapporti tra il papa e Ruggero al momento dell'incontro di Capua²⁷⁹. Si potrebbe cer-

tendo alla sua richiesta con affetto fraterno, sanciamo che la Chiesa di Messina, insieme ai suoi chierici e laici, sia da questo momento completamente libera, come nostro figlio, il conte Ruggero, ha concesso, e lo sia per sempre, con l'autorità di queste lettere, per il vescovo e i suoi successori. Ordinando e stabilendo con autorità apostolica, che nessun conte o uomo di qualunque rango possa in futuro opprimere quella Chiesa, né violare le sue esenzioni, né impadronirsi delle sue persone o dei suoi beni, ma che essa rimanga, con l'aiuto del Signore, al sicuro da ogni disturbo secolare e nella libertà sopra stabilita» [TdA], il documento è contenuto in P.F. KEHR, *Papsturkunden in Sizilien*, in «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse», 1899, pp. 283-337: pp. 310-311. Si veda inoltre IP X p. 338 n. 20 (Capua 9 giugno 1098). Hanno sollevato dubbi sull'autenticità del documento DEÉR, *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten: 1053-1212*, cit., pp. 49-50; e FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 60-61.

²⁷⁷ CASPAR, *Die Grundsurkunden Der Sicilischen Bistümer Und Die Kirchenpolitik Graf Rogers I. (1082-1098)*, cit., p. 629 n. 4; KEHR, *Papsturkunden in Sizilien*, cit., pp. 310-311; anche Catalano ritenne il documento autentico, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 7 e p. 14 n. 21.

²⁷⁸ JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 46.

²⁷⁹ MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., I, IV, c. 28, p. 106.

tamente sostenere che fu una scelta voluta dal cronista, interessato a dimostrare «la pietà religiosa e la benemerenzia di Ruggero verso la chiesa cattolica»²⁸⁰, ma un'analoga situazione di cordialità tra i due si evince dal racconto di Eadmer, biografo di Sant'Anselmo, che si trovava al seguito del papa proprio in quei giorni²⁸¹. Non avendo Eadmer alcuna necessità di presentare con toni idilliaci la relazione tra Ruggero I e Urbano II poiché era interessato a narrare la vita di Sant'Anselmo, il racconto di Malaterra guadagna di credibilità mentre il diploma di Amico si presenta animato, invece, da un altro intento.

Nel documento, infatti, l'arresto del vescovo Roberto è descritto come l'atto illecito da cui scaturisce la 'riparazione' che questi chiede a Ruggero. Il prelato, secondo quanto riportato nel diploma, non pretese una riparazione personale a titolo di risarcimento, ma domandò soltanto la libertà della sua Chiesa di Messina. Tale libertà gli venne garantita dal conte con la concessione di un presunto *Privilegium Messanensis Ecclesiae* secondo il quale Ruggero, da quel momento, si impegnò a non violare l'immunità giurisdizionale della Chiesa di Messina.

Proprio la descrizione di questo episodio nonché le presunte modalità di rilascio del documento portano a non ritenere affidabile il diploma che, più che della sorte del vescovo Roberto, sembra legittimare la validità del privilegio. Il che corrobora la tesi secondo cui il documento fu forgiato nell'ambiente della Chiesa di Messina in epoca successiva nel tentativo di rivendicare una speciale autonomia verso il potere regio²⁸².

È molto più probabile, infatti, che Ruggero I manifestò il suo disappunto alla nomina del legato senza ordinarne l'arresto. Il legato Roberto accompagnò poi Ruggero a Capua nell'incontro che si tenne con il pontefice per risolvere la questione e in quell'occasione vi fu un primo accordo tra il conte e il papa, seguito poi dal successivo incontro di Salerno, avvenuto nel luglio 1098, che chiuse definitivamente la questione. In quell'occasione il papa, avendo già revocato la nomina di Roberto, concesse al conte la bolla *Quia prudentiam tuam*.

²⁸⁰ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 63.

²⁸¹ EADMER, *Vita Sancti Anselmi*, ed. R.W. Southern, London, Thomas Nelson and Sons, 1962, I, II, c. 33, p. 111.

²⁸² FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 65.

3.2. Le fonti

Il contenuto e i caratteri della bolla *Quia prudentiam tuam* di Urbano II possono essere ricavati unicamente da due fonti: la Cronaca di Goffredo Malaterra e un'epistola di papa Pasquale II del 1117 indirizzata a Ruggero II.

3.2.1. La parafrasi di Goffredo Malaterra alla bolla *Quia prudentiam tuam*

Il testo latino della bolla, riportato alla fine della cronaca di Goffredo Malaterra, è accompagnato dal racconto delle modalità della sua concessione e da una parafrasi del contenuto:

«Papa, urbem redditam et pacem inter ipsos factam audiens, gaudet et de fraude compressa et de pace confecta. Sed quia ducem et comitem Salernum secessisse audit, nolens comitem, donec sibi loquatur, versus Siciliam remeare, illorsum accelerat. Veniensque cum archiepiscopis apud sanctum Mattheum, ut cum debito honore eum acciperet, cum processione praestolatur; et tamen, propter amicabilem venerationem, quam versus comitem habebat, primum ad eius hospitium eum amabiliter visum vadit, diuque eius colloquio usus, ad processionem, quae praestolabatur, suscipiendus accessit. In crastinumque convenientes, alter alterius colloquio cum maxima delectatione fruuntur. Sed, quia ipse apostolicus jamdudum Robertum, episcopum Traynensem, comite inconsulto, legatum in Sicilia ad exequendum jus sanctae Romanae Ecclesiae posuerat, perpendens hoc comitem grave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire cognoscens, etiam ipsum comitem, in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris effervescentem, cassato quod de episcopo Traynensi fecerat, legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam et sui juris Calabriam, habitam vel habendam, haereditatiter ponit: ea discretione ut, dum ipse comes advixerit, vel aliquis haereditum suorum zeli paterni ecclesiastici executor superstes fuerit, legatus alius a Romana Sede, ipsis invitis, minime superponatur; sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede, in Siciliam vel Calabriam directis, per ipsos consilio episcoporum earumdem provinciarum authentice definiantur. Quod si episcopi ad concilium invitati fuerint, quot et quos ipsi comiti vel suis futuris haeredibus visum fuerit, illuc illis dirigant, nisi forte de aliquo ipsorum in concilio agendum sit, in Sicilia vel Calabria in praesentia sua authentice definiri nequiverit. Et ad hoc inconvulsum perpetualiter permanendum privilegio suae auctoritatis firmava, cuius sententiam hic subtitulamus»²⁸³.

²⁸³ «Il papa, avendo udito che la città [di Capua] era stata restituita e che era stata fatta la pace tra le parti, si rallegrò sia per l'inganno sventato sia per la pace conclusa. Tuttavia, avendo saputo che il duca e il conte si erano ritirati a Salerno, e non volendo che il conte

La cronaca di Malaterra fu volgarizzata, nel XIV secolo, da frate Simone da Lentini (metà XIV-1360?) che conservò il testo della bolla in latino, limitandosi a volgarizzare il racconto della concessione e la parafrasi del contenuto appena riportate:

«Lu Papa havia mandatu a lu episcopu Robertu, Episcopu di Trayna, sou ligatu in Sichilia, sencza saputa di lu Conti, et parsili chi lu Conti lu appi per mali, quasi lu havia minisprezzatu; et paria beni a lu Papa chi li soy fatti non si putianu fari beni in Sichilia sencza la voluntati di lu Conti. Et illu cassau a lu Episcopu di Trayna et fichi sou generali legatu in Sichilia et in Calabria a lu conti Rugeri in tutti li negocii

ritornasse in Sicilia prima di parlargli, si affrettò a raggiungerlo. Giunto con gli arcivescovi presso San Matteo, per accoglierlo con il dovuto onore, lo attese in processione; e nondimeno, per l'amichevole stima che nutriva verso il conte, si recò prima affettuosamente alla sua residenza per fargli visita, e dopo aver parlato a lungo con lui, si avviò verso la processione che lo attendeva per essere ricevuto. Il giorno seguente, incontrandosi di nuovo, godettero entrambi grandemente dell'incontro. Ma poiché il pontefice, tempo addietro, aveva nominato Roberto, vescovo di Troina, legato in Sicilia per esercitare il diritto della Santa Romana Chiesa, senza consultare il conte, e considerando che il conte ne era stato fortemente contrariato e non disposto in alcun modo ad accettare tale decisione come definitiva, e riconoscendo che anche il conte ardeva di zelo divino nell'eseguire ogni affare ecclesiastico, annullò la legazione concessa al vescovo di Troina, e conferì ereditariamente al conte la legazione di San Pietro su tutta la Sicilia e sulla Calabria soggetta al suo dominio, presente o futura. Con questa condizione: finché il conte fosse in vita, o finché uno dei suoi eredi, animato dallo stesso zelo paterno, fosse in grado di agire, nessun altro legato sarebbe stato imposto dalla Sede Romana contro la loro volontà. Ma, qualora vi fosse qualcosa da eseguire riguardante i diritti della Chiesa romana, i documenti inviati dalla Sede Apostolica in Sicilia o Calabria sarebbero stati autenticamente definiti da loro con il consiglio dei vescovi delle stesse province. E se i vescovi fossero stati convocati a un concilio, il numero e i nomi di coloro da inviare sarebbero stati stabiliti dal conte o dai suoi futuri eredi, a meno che non si dovesse trattare, all'interno del concilio, di uno di essi, e la questione non potesse essere definita in loro presenza, in Sicilia o in Calabria. E affinché tutto ciò restasse fermo e perpetuo, lo confermò con un privilegio della sua autorità, la cui decisione riportiamo qui di seguito» [TdA] MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., libro IV cap. 29, pp. 106-107. Occorre segnalare che, nell'ambito del progetto *Geoffroi Malaterra* condotto presso il Centre Michel de Boüard-CRAHAM, Marie-Agnès Lucas-Avenel ha pubblicato un'edizione critica, con relativa traduzione, dei primi due libri della Cronaca: GEOFFROI MALATERRA, *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, vol. I (Livres I et II), ed. M.-A. Lucas-Avenel, Presses universitaires de Caen, Caen, 2016 <<https://www.unicaen.fr/puc/sources/malaterra/tdm.html>>.

eclesiastici, per lu grandi amuri chi portava ferventimenti a la Ecclesia. Et non sulamenti fu fattu illu in vita sua, ma ancora sua hereda divissi essiri vicariu in Sichilia et in Calabria. Et concessi lu Papa chi, si altru vicariu chi fussi mandatu contra loru voluntati, non fussi supra di sì, ma subiettu loru voluntati. Et si carti, oy litteri papali, fussiru mandati in Sichilia et in Calabria, inpetrati di la Ecclesia di Ruma, chi si divissi difiniri per loru et per li episcopi di li pruvincii zo ki continissiru li dirtti littri. Et si per vintura li prelati di Sichilia et di Calabria, episcopi et archiepiscopi, oy altri fussiru chamati per lu Papa a lu Sinodo, oy a consìglu, chi non fussiru tinuti di andarichi si non cuy et quanti parissi a lu Conti di mandarichi, exceptu chi non si divissi procederi contra di alcunu prelatu in spiritualia, chi fussi chamatu oy di Sichilia, oy di Calabria. Et in quistu casu volci lu Papa ki non sia impachatu, nè la causa sua potissi illu canuxiri in Sichilia, nè in Calabria, ma divissi mandari undi lu Papa lu fachissi chamari»²⁸⁴.

3.2.2. Il testo della bolla *Quia prudentiam tuam* (1098)

Dopo aver narrato la concessione della bolla e aver fornito una succinta parafrasi del suo contenuto, la cronaca di Malaterra si conclude con il testo latino del privilegio:

«Urbanus episcopus seruus seruorum Dei. Carissimo filio Rogerio comiti Calabriae et Siciliae salutem et apostolicam benedictionem. Quia prudentiam tuam supremae maiestatis dignatio multis triumphis et honoribus exaltauit et probitas tua in Saracenorum finibus ecclesiam Dei plurimum dilatauit sanctaeque sedi apostolicae deuotam se multis modis semper exhibuit, nos in specialem atque carissimum filium eiusdem uniuersalis ecclesiae assumpsimus. Idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut uerbis promisimus, ita etiam litterarum auctoritate firmamus: quod omni uitae tuae tempora uel filii tui Simonis aut alterius qui legitimus tui haeres exstiterit, nullum in terra potestatis uestrae praeter uoluntatem aut consilium uestrum legatum Romanae ecclesiae statuemus, quinimmo quae per legatum acturi sumus, per uestram industriam legati uice exhiberi uolumus, quando ad uos ex latere nostro miserimus ad salutem uidelicet ecclesiarum, quae sub uestra potestate existant, ad honorem beati Petri sanctaeque eius sedis apostolicae, cui deuote hactenus obedisti, quamque in opportunitatibus suis strenue ac fideliter adiuuisti. Si uero celebrabitur concilium, tibi mandauero, quatenus episcopos et abbates tuae terre mihi mittas, quot et quos uolueris mittas, alios ad seruitium ecclesiarum ac tutelam retineas. Omnipotens Dominus actus tuos in

²⁸⁴ V. Di Giovanni (ed.), *Cronache siciliane dei sec. XIII, XIV e XV*, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1865, pp. 1, 111 (riedita nell'edizione di G. ROSSI-TAIBBI, *La Conquista di Sicilia fatta per li Normandi, translata per Frati Simuni da Lentini*, Firenze, Leo S. Olschki, 1955).

beneplacito suo dirigit et te a peccatis absolutum in uitam aeternam perducatur. Dat. Salerni per manum Ioannis sanctae Romanae ecclesiae diaconi, III. nonas iulii, indictione VII, pontificatus domini Urbani secundi [anno] XI»²⁸⁵.

3.2.3. L'epistola *Ante Saracenorum invasionem* di Pasquale II (1117)

La seconda importante fonte sul tema, che conferma sia l'avvenuta concessione del privilegio di Urbano II sia il suo contenuto, è costituita dall'epistola *Ante Saracenorum invasionem* di papa Pasquale II, datata 1117, cioè diciannove anni dopo il rilascio della bolla *Quia prudentiam tuam*. La

²⁸⁵ «Urbano, vescovo, servo dei servi di Dio, al carissimo figlio Ruggero, conte di Calabria e Sicilia, salute e benedizione apostolica. Poiché la tua prudenza è stata innalzata da divina maestà con molti trionfi e onori, e la tua virtù ha grandemente esteso la Chiesa di Dio nei territori dei Saraceni, e poiché ti sei sempre mostrato in molti modi devoto alla Santa Sede Apostolica, noi ti abbiamo accolto come speciale e carissimo figlio di questa Chiesa universale. Perciò, confidando molto nella sincerità della tua virtù, come ti abbiamo promesso a voce, così anche con l'autorità di questa lettera confermiamo: per tutto il tempo della tua vita, o di quella di tuo figlio Simone, o di un altro che sarà tuo legittimo erede, non nomineremo alcun legato della Chiesa Romana nei territori sotto la tua autorità senza la tua volontà o il tuo consiglio. Anzi, tutto ciò che intendiamo fare tramite un legato, desideriamo che sia svolto per mezzo della tua opera, con autorità di vice legato, ogni volta che ti invieremo qualcuno da parte nostra, per il bene delle Chiese che sono sotto il tuo dominio, e per l'onore di San Pietro e della sua Santa Sede Apostolica, a cui finora hai obbedito devotamente, e che hai aiutato con forza e fedeltà nei momenti opportuni. E se sarà convocato un concilio, ti ordinerò di inviarmi vescovi e abati del tuo territorio: tu stesso potrai decidere quanti e quali mandare, e potrai trattenere gli altri al servizio e alla protezione delle Chiese. L'Onnipotente Signore guidi le tue azioni secondo il suo beneplacito e, liberato dai peccati, ti conduca alla vita eterna. Dato a Salerno, per mano di Giovanni, diacono della Santa Chiesa Romana, il 5 luglio, settima indizione, nell'undicesimo anno del pontificato del signore papa Urbano II» [TdA]. Si riporta il testo dell'edizione latina curata da CASPAR, *Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, cit., pp. 218-219 il quale, sulla base della sua analisi filologica, propose l'incipit 'Quia prudentiam tuam' e il verbo 'exhiberi' preferendoli rispettivamente a 'Quia propter prudentiam tuam' e 'cohiberi', forme attestate in larga parte della tradizione manoscritta. Queste ultime varianti compaiono, ad esempio, nella versione della bolla pubblicata da E. Pontieri nell'edizione del *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardis Ducis fratris eius* di Malaterra, cit., p. 108. La lezione di Caspar è adottata e condivisa anche da CONDORELLI, *Missus sum ego Rogerius*. *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 381 n. 38. Ulteriori edizioni, più risalenti, sono indicate in MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardis Ducis fratris eius*, cit., p. 107 nt. 35. Si vedano inoltre, JL 5706; IP X, pp. 188-189 n. 86; VIII, n. 81, pp. 25-26.

missiva è indirizzata al successore di Ruggero I, il figlio Ruggero II:

«Excertum ex registro Paschalis pp. libro xviii. Cap. iii. Rog. Sicil. comiti. Paschalis pp. II. Rogerio comiti Siciliae. Ante Sarracenorum invasionem Sicilie insula Romane ecclesie adeo familiaris fuit, ut semper in ea Romani pontifices et patrimoniorum suorum curatores et sue vicis representantes habuerint. Patri autem tuo divina gratia prerogativam contulit, ut suo et suorum labore et sanguine Sarraceni ab eadem insula pellerentur, et in ea Dei ecclesie restituerentur. Unde, sicut in tuis litteris suggestisti, antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit. Nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus, ea videlicet ratione, ut si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, que ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipentur. Sic enim (sic add. ms. male) in ecclesia seculares potestates dispositas legimus, ut quod ecclesiastica humilitas minus valet, secularis potestas sue formidinis rigore perficiat. Nam personarum ecclesiasticarum seu dignitatum iudicia nusquam legimus laicis vel religiosis fuisse commissa. Porro episcoporum vocationes ad synodum, quas unquam sibi legatus aut vicarius usurpavit? Quod aliquando singularibus, aliquando pluralibus litteris per quoslibet solet nuntios fieri. Cognitione, fili karissime, modum tuum, et datam tibi a Domino potestatem noli contra dominicam erigere potestatem. Sic enim a Domino Romane ecclesiae potestas concessa est, ut ab hominibus auferri non possit. Disce in comitatu tuo bonorum imperatorum exempla, ut ecclesias non impugnare studeas, sed iuvare, non iudicare aut opprimere episcopos, sed tamquam Dei vicarios venerari. Que a patre tuo nobilis memoriae R(ogerio) comite ecclesie data sunt, per te nullatenus minuantur, sed potius augeantur. Noli Deum precedere, sed sequaris, quia eo duce non offendes, sed vite lumen habebis. Hec tibi tamquam filio karissimo praecipio, hec moneo; si, ut spondes, obedieris et obtemperaveris, tuam profecto salutem obtemperaberis. Omnipotens Dominus suo te beneplacito dirigat, conservet atque custodiat. Dat. Anagninae Kal. Octobris»²⁸⁶.

²⁸⁶ «Estratto dal registro di papa Pasquale, libro XIX, capitolo III. A Ruggero, conte di Sicilia. Pasquale II, papa, a Ruggero, conte di Sicilia. Prima dell'invasione saracena, l'isola di Sicilia fu così familiare alla Chiesa Romana che i pontefici romani vi ebbero sempre presenti tanto i curatori dei loro patrimoni quanto i rappresentanti della loro autorità. Ora, alla memoria di tuo padre, per grazia divina, fu concessa la prerogativa che, con la propria fatica e con il proprio sangue, egli cacciassero i Saraceni dalla medesima isola e vi ristabilisse la Chiesa di Dio. Per questo motivo, come hai suggerito nelle tue lettere, il mio predecessore concesse a tuo padre, con gratuita benevolenza, l'autorità di vice legato. Anche noi l'abbiamo concessa a te, suo successore, con la medesima condizione: cioè che, qualora da parte nostra fosse inviato laggiù un legato – che intendiamo realmente come nostro

L'epistola di Pasquale II fu menzionata una sola volta nel Seicento e passò sostanzialmente inosservata durante il dibattito di epoca moderna²⁸⁷.

vicario – le cose che da lui devono essere svolte siano messe in atto tramite la tua operosità. Infatti, così leggiamo che sono state disposte le potestà secolari nella Chiesa: che ciò che l'umiltà ecclesiastica non riesce a compiere, sia realizzato dalla potestà secolare con il rigore del suo timore. Non leggiamo infatti da nessuna parte che i giudizi sulle persone o sulle dignità ecclesiastiche siano mai stati affidati a laici o religiosi. E poi: le convocazioni dei vescovi ad un sinodo, quando mai un legato o vicario se le è arrogate? Esse si fanno talvolta con lettere singole, talvolta plurime, e tramite diversi messaggeri. Riconosci dunque, figlio carissimo, la tua condizione e non sollevare la potestà che ti è stata data da Dio contro quella del Signore. Infatti, il potere è stato concesso alla Chiesa Romana dal Signore in modo tale che non possa essere tolto dagli uomini. Impara, nel tuo governo, gli esempi dei buoni imperatori, affinché tu non cerchi di osteggiare le Chiese, ma di sostenerle; non di giudicare o opprimere i vescovi, ma di venerarli come vicari di Dio. Ciò che da tuo padre, il nobile conte Ruggero di venerata memoria, fu donato alla Chiesa, non venga in alcun modo diminuito da te, ma piuttosto sia accresciuto. Non precedere Dio, ma seguilo, perché con Lui come guida non sbaglierai, ma avrai la luce della vita. Queste cose ti ordino come ad un figlio carissimo, queste ti raccomando: se, come prometti, obbedirai e darai ascolto, sicuramente darai seguito alla tua stessa salvezza. Che il Signore onnipotente ti guidi, ti conservi e ti custodisca secondo il suo beneplacito. Dato ad Anagni, alle Calende di ottobre» [TdA], si riporta la trascrizione latina del testo fornita da CONDORELLI, *“Missus sum ego Rogerius”*. *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 285-286 nt. 47 a partire dal ms. BAV, Ott. lat. 3057. La bolla di Pasquale II fu riscoperta da Wilhelm von Giesebrecht e edita in JL 6562. Il testo dell'epistola si legge anche in Pasquale II, *Epistolae et Privilegia*, PL 163, coll. 425-426. L'autenticità del documento è confermata da una copia, risalente al XII secolo, contenuta in un lavoro preparatorio al *Liber censuum*, i *Gesta pauperis scholaris Albini* composto tra il 1188 ed il 1189 e conservato in un manoscritto contemporaneo all'autore (BAV, Ottob. Lat. 3057) segnalato da FABRE, *Introduction à le “Liber Censuum” de l'Eglise Romaine*, cit., I, p. 2 ss., che pubblica gli ultimi due libri contenenti la bolla di Pasquale II; e anche in MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, I, cit., p. 1. Sull'opera di Albino, U.-R. BLUMENTHAL, *Cardinal Albinus of Albano and the Digesta pauperis scholaris Albini*. MS. Ottobon. Lat. 3057, in «Archivum historiae Pontificiae», 20, 1982, pp. 7-49; ID., *Bemerkungen zum Register Paschalis II.*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 66, 1986, pp. 1-18: p. 5. Su Pasquale II, C. SERVATIUS, *Paschalis II. (1099-1118). Studien zu seiner Person und seiner Politik*, Stoccarda, A. Hiersemann, 1979; G.M. CANTARELLA, *Ecclesiologia e politica nel papato di Pasquale II. Linee di una interpretazione*, Roma, Istituto storico Italiano per Medio Evo, 1982; ID., *La costruzione della verità. Pasquale II, un papa alle strette*, Roma, Istituto storico Italiano per Medio Evo 1987; ID., *Pasquale II e il suo tempo*, Napoli, Liguori, 1997.

²⁸⁷ Sul punto FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 76-79, 91-94.

Essa fu poi riproposta a sostegno delle tesi curialiste da Sentis alla fine del XIX secolo²⁸⁸.

3.2.4. Questioni interpretative concernenti la bolla *Quia prudentiam tuam*

Il contenuto del privilegio di Urbano II ha sollevato numerose questioni di natura filologica e giuridica. Dal punto di vista filologico, il dibattito si è concentrato, sin dal XVI secolo, sulla questione dell'autenticità del documento, esplorando diversi aspetti, tra cui la corretta datazione del privilegio, l'identificazione del suo autore materiale e le discrepanze emergenti dal confronto tra la parafrasi di Malaterra, il testo del privilegio e l'epistola di Pasquale II.

Sul piano giuridico, sono state sollevate perplessità riguardo alla natura della concessione, alla sua portata, alla sua ereditarietà e all'efficacia territoriale. Un ulteriore punto di discussione ha riguardato una presunta promessa orale di Urbano II, menzionata nel testo latino della bolla, che secondo alcune interpretazioni, ne anticiperebbe la data di rilascio.

Il tema più controverso è stato rappresentato dal presunto status di legato apostolico conferito a Ruggero I, mentre un'ulteriore questione ha riguardato l'effettivo utilizzo del privilegio da parte dei Normanni: se fu o meno posto a fondamento della loro politica ecclesiastica.

Infine, occorre menzionare anche la questione dei diritti papali, ossia se e in che misura, dopo il rilascio del privilegio, i pontefici riuscirono a mantenere il loro controllo e le loro prerogative sulla Chiesa locale, incluso il diritto di inviare legati sull'isola.

3.3. Il problema dell'autenticità

La questione dell'autenticità della bolla *Quia prudentiam tuam* ha interessato a lungo gli studi sul tema e ne ha rappresentato uno degli aspetti più dibattuti, tanto che lo storico Erich Caspar la definì come il più grande *bellum diplomaticum* mai condotto²⁸⁹.

Il silenzio di Barberi sul luogo di reperimento del documento, unitamente all'interpretazione 'creativa' e strumentale che ne fornì, contribuirono ad alimentare i sospetti. Tra il XVI e il XIX secolo, la maggior parte dei curialisti contestò il documento, sostenendo che la sua origine andasse rintracciata nell'usurpazione di diritti ecclesiastici avvenuta a partire dall'età

²⁸⁸ SENTIS, *Die "Monarchia Sicula". Eine historisch-canonistische Untersuchung*, cit., p. 53.

²⁸⁹ CASPAR, *Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, cit., p. 189.

dei Martini (XV secolo) e, con argomento *a contrario*, sostenne che, anche nel caso in cui ne fosse stata provata l'autenticità, il documento avrebbe comunque posseduto i caratteri della revocabilità.

Gli apologeti, invece, sostennero che il sovrano avrebbe potuto continuare ad esercitare le sue facoltà sulla Chiesa locale in virtù di una consuetudine secolare, non essendo necessario un documento scritto, secondo il già citato principio 'data probatione immemoralis paescriptionis non requiritur titulus'²⁹⁰. A tale argomentazione fu, tuttavia, opposto il principio contrario per cui 'immemoralis consuetudo et praescriptio non suffragatur quoties evidenter appareat de invalido et iniusto titulo et iniquo principio'²⁹¹, cioè che la consuetudine immemorabile presupponeva l'esistenza del titolo e «tale presunzione però cadeva ove (come nel caso della Legazia) il titolo esistesse ma fosse viziato d'invalidità»²⁹².

L'impossibilità di rintracciare rilevanti precedenti storici nonché l'ambiguità del contenuto del documento non agevolarono la costruzione della teoria giuridica avanzata da Barberi che, proprio per la mancanza di un titolo documentario solido e inattaccabile, fu esposta a critiche e contestazioni. Tuttavia, nonostante i rimproveri mossi al funzionario regio per aver ommesso di includere il documento originale e per non aver menzionato la sua provenienza, l'analisi comparata delle fonti a disposizione non permette di tacciarlo di falso. Infatti, sarebbe poco plausibile immaginare che Barberi, nell'intento di creare un falso a sostegno delle sue tesi regaliste, si fosse inventato un privilegio così atipico e privo di modelli precedenti, redigendo tra l'altro un testo di difficile utilizzo a fini polemici, tanto da richiedere una lettura forzata per supportare le sue conclusioni sulla Monarchia²⁹³.

In secondo luogo, si dispone adesso di due manoscritti trecenteschi della cronaca di Malaterra, entrambi contenenti il privilegio di Urbano II. Il primo manoscritto dell'opera fu rinvenuto a Troina dall'annalista Jerónimo Zurita y Castro che, incaricato dal viceré Juan de Vega di ricercare in

²⁹⁰ «Data la prova di una prescrizione immemorabile, non è richiesto il titolo» [TdA]. La tesi centrale dell'opera di GUEVARA, *Discursos del Origen, Principio y uso de la Monarquia de Sicilia*, cit., è proprio quella per cui i poteri della monarchia si conservavano più con la consuetudine che con i titoli, che invece potevano sempre essere contestati e revocati.

²⁹¹ «L'uso immemorabile e la prescrizione non hanno valore ogniqualevolta appaia evidentemente un titolo invalido, ingiusto e basato su un principio iniquo» [TdA].

²⁹² CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 7.

²⁹³ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 85-86. CARISTIA, *Pietro Giannone*, cit., p. 501 continuò a manifestare una certa cautela nel considerare autentica la bolla.

Sicilia documenti utili al consolidamento delle prerogative regie, ottenne da Fabio Montaperto, abate del monastero di San Michele di Troina, la cronaca di Malaterra conservata nell'archivio di quella fondazione. Il testo della bolla apparve quindi nel *Liber De Regia Monarchia*, fatto redigere nel 1555 su disposizione del viceré²⁹⁴ e successivamente pubblicata dallo storico siciliano Tommaso Fazello, che ne attinse il testo, con ogni probabilità, proprio da quest'opera²⁹⁵. Infine, Jerónimo Zurita inserì la cronaca di Malaterra nei suoi annali, pubblicati a Saragozza nel 1578²⁹⁶.

Il testo della bolla riaffiorò proprio negli anni in cui Barberi stava compiendo la sua inchiesta nell'ambito della politica di recupero delle regalie avviata da Ferdinando II²⁹⁷. È altamente probabile che il funzionario regio rintracciò il privilegio nel manoscritto della cronaca di Malaterra conservata in Spagna, dove egli si recò per sottoporre la sua opera alla supervisione regia. Ne rappresenterebbe una prova il fatto che in un inventario di lettere viceregie ed altri documenti conservati presso l'Archivio Storico di Madrid, è elencata «copia de la bula del papa Urbano sacada puntualmente de una Cronica que se hallo en poder del Abad de S. Miguel de Traina el año [15]55»²⁹⁸. Lo stesso Barberi dichiarò di aver utilizzato le cro-

²⁹⁴ *Liber De Regia Monarchia*, ASP, Miscell. Arch. II.109, una nota a margine al c. 9 rileva che il documento fu reperito presso Fabio Montaperto abate di Troina. Altri manoscritti dell'opera sono conservati presso la BNN, Misc. Arch. II.117; AHNM, Estado, lib. 566 (copia fatta eseguire dal viceré duca di Medinaceli il 4 aprile 1562); in BCP Qq H 253-256, su cui R. STARRABBA, *Notizie intorno al Liber Praelatarum huius Siciliae Regni e al Liber Regiae Monarchiae*, in «Archivio Storico Siciliano», 18, 1893, pp. 99-135: pp. 108-115.

²⁹⁵ T. FAZELLO, *De rebus siculis Decades duae*, Panormi, 1558-60, l. VII, cap. I.

²⁹⁶ J. ZURITA Y CASTRO, *Añales de la Corona de Aragon. Indices de las cosas mas notables*, Zaragoza, Diego Dormer, 1578-1585. Su Zurita A. MARONGIU, *G. Zurita, le Cortes e le libertà aragonesi*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 25, 1962, pp. 19-39.

²⁹⁷ Oggi un manoscritto della cronaca di Malaterra si trova conservato in Spagna, presso la *Biblioteca Central de la Deputación Provincial de Barcelona*, ms. 996. Mentre il secondo manoscritto, il cosiddetto *Codice Giarratana*, è conservato presso la Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo, fondo Fitalia I.B. 28 (già II. F. 12), su cui SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia*, cit., pp. 5 e 43. Sulle vicende che interessarono i manoscritti della cronaca si rinvia a PONTIERI, *Prefazione a G. Malaterra*, in MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit.; G. RESTA, *Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali*, in *Studi per il CL anno del liceo-ginnasio T. Campanella*, Reggio Calabria, 1964, De Franco, pp. 3-60.

²⁹⁸ AHNM, fondo *Estado* lib. 688.

nache, e non i documenti originali presenti nell'archivio regio²⁹⁹. Il fatto che egli attinse alla cronaca di Malaterra conservata in Spagna spiega anche il motivo per il quale qualificò i sovrani del *Regnum Siciliae* come legati apostolici: egli non fece altro che riportare l'interpretazione che ne aveva dato Goffredo Malaterra nella sua cronaca.

Da ultimo, l'epistola *Ante Saracenorum invasionem* di papa Pasquale II (1117) contenente l'esplicito riferimento alla concessione urbaniana, fornisce ulteriore prova della veridicità storica del rilascio della bolla *Quia prudentiam tuam*.

3.4. La data di concessione

Il testo della bolla contenuto nella cronaca di Malaterra è datato a Salerno, il 5 luglio della VII indizione dell'XI anno di pontificato di Urbano II. Sulla corretta datazione del privilegio sono state proposte diverse soluzioni, sia nel corso del dibattito tra apologeti e curialisti, sia negli studi condotti dalla storiografia.

Ad esempio, il cardinale Cesare Baronio anticipò la data al 5 luglio 1097 poiché, per le fonti che egli aveva a disposizione, solo per il 1097 risultava in modo certo che Urbano II si trovasse a Salerno³⁰⁰. Su questa data concordò anche una parte della storiografia della prima metà del XX secolo, tra cui Francesco Ruffini, Guglielmo Savagnone e Gaetano Catalano³⁰¹. La data sembrava inoltre corrispondente a quanto riportato da un falso diploma greco, datato a Maida nel 1097, nel quale Ruggero I è definito legato apostolico³⁰².

In realtà, il mese e l'anno di concessione indicati nella bolla sono cor-

²⁹⁹ BARBERI, *Beneficia*, cit., p. 21.

³⁰⁰ BARONIO, *Annales Ecclesiastici*, cit., XVIII, 1097, n. 26, p. 51.

³⁰¹ RUFFINI, *Perché Cesare Baronio non fu papa: contributo alla storia della monarchia sicula e del jus esclusivae*, cit.; SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia*, cit., p. 4; Catalano, *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia: dalla controversia liparitana alla legge delle guarentigie (1711-1871)*, cit. p. 3; ID., *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II (1578-1581)*, cit. pp. 130 n. 13; ID., *Osservazioni sulle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 6 n. 9. Erroneamente Catalano ritenne che anche SENTIS, *Die "Monarchia Sicula". Eine historisch-canonistische Untersuchung*, cit., pp. 40 ss. fosse d'accordo con la data del 1097.

³⁰² CATALANO, *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia: dalla controversia liparitana alla legge delle guarentigie (1711-1871)*, cit., p. 8 n. 9. Sul diploma di Maida, si veda *infra* II.4.2.1.

retti. Ad essere errata è, invece, l'indizione. Urbano II fu eletto papa il 12 marzo 1088, la concessione del privilegio cadeva dunque nella sesta indizione e non nella settima³⁰³. Inoltre, la presenza del pontefice a Salerno nel luglio del 1098 è oggi ampiamente documentata. Esistono, infatti, tre documenti papali rilasciati da quella città: il primo del 20 luglio 1098, gli altri due del 6 agosto 1098³⁰⁴.

Nei suoi spostamenti, Urbano II si recò a Capua nel giugno del 1098, poi a Benevento e infine a Salerno, dopo aver saputo che Capua si era arresa, il che avvenne alla fine di giugno³⁰⁵. Alla bolla va, quindi, correttamente attribuita la data del 5 luglio 1098, VI indizione, XI anno del pontificato di Urbano II.

3.5. *Sicut verbis promissimus*: la presunta concessione orale della bolla

La bolla del 1098 si presenta come conferma scritta di un impegno che il pontefice aveva assunto in precedenza, oralmente, nei confronti del conte. Nel testo si legge che il pontefice concesse il privilegio «sicut verbis promissimus» («come promesso verbalmente») e confermava tale promessa per iscritto: «litterarum ita auctoritate firmamus» («così rinforziamo con

³⁰³ CARUSO, *Discorso storico-apologetico*, cit., p. 32.

³⁰⁴ JL 5707 e 5708.

³⁰⁵ CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, cit., cap. IV. Da Benevento, Urbano II inviò una lettera a Lanuino, certosino e discepolo di San Brunone, invitandolo a recarsi con urgenza a Salerno presso il cardinale Benedetto di Santa Susanna da cui avrebbe ricevuto un compito, non meglio specificato. Urbano II lo convocò poiché «ut tua prudentia utar» e di questo informò anche il conte Ruggero I («cujus dilecto Rogerio Comite Siciliae relatum habui»). È stata avanzata l'ipotesi che il compito da affidare a Lanuino avesse a che fare con le trattative tra Urbano II e Ruggero I per risolvere la questione relativa alla nomina del vescovo di Troina quale legato papale, sul punto FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 80 che propende per la spiegazione secondo cui Lanuino fu chiamato come arbitro di una controversia tra Alfano II e la Chiesa salernitana a proposito del possesso di alcuni beni. La lettera di Urbano II a Lanuino si trova in JL 5705. In realtà, non è da escludere che la questione per la quale fu convocato il certosino riguardasse la conferma papale dei possedimenti ricevuti da questi e da San Brunone da parte del conte Ruggero e del vescovo Giovanni di Squillace. Si tratta di una conferma che arriverà, infatti, qualche mese dopo, come emerge da una bolla di Urbano II del settembre 1098: URBANO II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, n. 241, col. 509.

l'autorità dei documenti»). Il significato di tale promessa ha dato luogo a diverse interpretazioni che hanno variamente retrodatato il rilascio del privilegio.

Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di un richiamo all'impegno preso dal pontefice nei confronti del conte almeno un decennio prima del rilascio del privilegio, in occasione del già menzionato incontro di Troina, avvenuto nel 1089. In quella data, Ruggero avrebbe ricevuto una delega legatizia che gli avrebbe consentito di proseguire il processo di latinizzazione dell'isola³⁰⁶. La conferma papale di tutti i vescovi successivamente nominati in Sicilia rappresenterebbe un'ulteriore dimostrazione della piena approvazione dell'azione di Ruggero I in virtù dei poteri legatizi concessi a Troina³⁰⁷.

Per quanto suggestiva possa apparire una concessione del privilegio avvenuta sin dalle prime fasi della conquista - che andrebbe così a costituire il titolo giuridico su cui fondare il processo di cristianizzazione dell'isola - le fonti non permettono di suffragare tale ipotesi. Come già illustrato, i diplomi dell'epoca dimostrano un'azione congiunta del conte e del pontefice nel processo di riorganizzazione ecclesiastica del territorio. In tali atti, non è possibile rinvenire un'attribuzione di autonomi poteri legatizi in capo a Ruggero I, la cui azione fu autorizzata e avallata di volta in volta dal pontefice in quanto finalizzata ad espandere i confini della cristianità³⁰⁸.

Sempre con riferimento alla presunta anticipazione della concessione occorre aggiungere che risulta difficile spiegare per quale motivo Goffredo Malaterra, narrando sia l'incontro di Troina del 1089 che quello di Salerno del 1098, non menzionò alcuna concessione orale del privilegio in occasione del primo incontro. E non si comprende per quale motivo non

³⁰⁶ CARUSO, *Discorso storico-apologetico*, cit., p. 21; CRISAFULLI, *Studi sull'Apostolica Sicola Legazia*, cit., pp. 41 ss.; JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., pp. 244-245, pp. 47-48; KLEWITZ, *Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süddalien durch das Reformpapsttum*, cit., p. 123 ss.; AMARI, *L'Apostolica Legazia di Sicilia*, cit., p. 453, sostenne che, oltre alle proposte fatte al pontefice dall'imperatore Alessio Comneno, i due discussero dell'ordinamento dei vescovati siciliani anche se, secondo Amari, non vi fu alcuna concessione anticipata del privilegio.

³⁰⁷ CASPAR, *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, cit., pp. 606, 611-661; STARRABBA, *Contributo allo studio della diplomazia siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93)*, cit., p. 140; Cusa (ed.), *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, I: *Diplomi della chiesa di Messina*, cit., pp. 289-291.

³⁰⁸ Si veda *supra* II.2.3.2.

avrebbe dovuto farlo dato che egli è il solo cronista a narrare della concessione del 1098, la quale, posta a chiusura della sua cronaca, assume il significato simbolico di un coronamento delle gesta di Ruggero³⁰⁹.

Occorre, pertanto, convenire che il riferimento all'impegno orale menzionato nel privilegio, deve essere collocato *dopo* l'opposizione manifestata da Ruggero I alla nomina del vescovo Roberto quale legato apostolico ma *prima* del rilascio del documento. Si noti, inoltre, che la collocazione temporale di questo impegno verbale non appare dirimente ai fini dell'interpretazione del contenuto della bolla atteso che, come si dimostrerà più avanti, il privilegio non concesse alcuno status di legato apostolico a Ruggero I.

Occorre piuttosto chiedersi quale significato attribuire a tale promessa, la quale potrebbe, in effetti, essere intesa come un obbligo di stipulare assunto dal pontefice nei confronti di Ruggero. Richiamando la risalente, ma ancora valida, tesi di Francesco Brandileone, sostenitore della persistenza del contratto orale nell'Alto Medioevo, è possibile scorgere nelle parole del pontefice un generico impegno a concedere il documento, impegno assunto dietro esplicita richiesta del conte³¹⁰. Una simile ricostruzione permette di qualificare la locuzione *sicut verbis promissimus* alla stregua di una promessa verbale di Urbano II nei confronti di Ruggero I pronunciata verosimilmente nel primo incontro tra i due, avvenuto a Capua, e poi messa per iscritto, un mese dopo, a Salerno per mezzo della concessione della bolla, in ottemperanza alla richiesta del conte³¹¹.

I motivi della concessione del privilegio scritto appaiono in linea con la necessità avvertita da Ruggero I di garantire al suo successore un mezzo di prova da poter opporre al papa al fine di impedire eventuali e future azioni intraprese autonomamente dall'autorità pontificia, ad esempio nominando nuovamente un legato apostolico per l'isola³¹².

³⁰⁹ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 72-73.

³¹⁰ F. BRANDILEONE, *Il contratto verbale in Italia*, in «Atti dell'Accademia dei Lincei. Rendiconti», 6, 1928, pp. 451-500; ID., *Origine e significato della "Traditio Chartae" e La "stipulatio" nell'età imperiale romana e durante il Medio Evo*, entrambi gli studi contenuti in ID., *Scritti di storia del diritto privato italiano*, II, Bologna, Zanichelli, 1931 rispettivamente alle pp. 60-87 e pp. 489-506.

³¹¹ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 71-72.

³¹² H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der röm. u. germ. Urkunde*, I, Berlino, Weidmann, 1880; E. CONTE, *Gewere, vestitura, spolium: un'ipotesi di interpretazione*, in *Der Einfluss der Kanonistik*

3.6. Il Cardinale Giovanni di Gaeta estensore della bolla e l'ipotesi del documento come copia più tarda

Il documento si conclude con la firma di «Johannis, sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis» quale estensore del documento. Ciò lascia supporre che a elaborare il testo fu il cardinale Giovanni di Gaeta (1060-1119), futuro papa Gelasio II. Tale ipotesi è supportata dalle informazioni a disposizione sulla sua vita: fu inizialmente cancelliere e bibliotecario del monastero di Montecassino, situato in territorio normanno; nominato cancelliere nel 1082 da Gregorio VII, fu infine creato cardinale diacono di Santa Maria in Cosmedin³¹³.

Il testo latino della bolla, tramandato dai due manoscritti trecenteschi della cronaca di Malaterra, presenta, oltre all'errore di indizione già segnalato, anche l'omissione del complemento oggetto nella frase: «quando ad vos ex latere nostro miserimus». A ciò si aggiunge una marcata discrepanza tra il testo del privilegio e la parafrasi fornita da Malaterra: il cronista, nel riassumerne il contenuto, ampliò alcune facoltà e ne ridusse altre.

Tali incongruenze sollevano interrogativi sull'originaria formulazione del privilegio pontificio. Occorre dunque chiedersi: quale spiegazione dare all'assenza del complemento oggetto? E per quale motivo nella cronaca compaiono due versioni del privilegio – la parafrasi e il testo della bolla – che divergono sensibilmente?

Per quanto concerne il primo quesito, l'ipotesi più plausibile è che si tratti di un errore di trascrizione: è verosimile che l'originale contenesse un breve lemma come *eum* o *id*, caduto nel corso della copiatura³¹⁴.

Per quanto riguarda il secondo punto, ossia la discrepanza tra la parafrasi della bolla fornita dal cronista e il contenuto del privilegio, pur essendo oggi storicamente accertata l'avvenuta concessione, è probabile che il privilegio non fu rilasciato *negli stessi termini* riassunti da Malaterra nella sua parafrasi. Non si può escludere, infatti, che il cronista non disponesse del testo originale della bolla e che ne abbia, di conseguenza, fornito una sintesi imprecisa.

Accostandosi alla parafrasi del cronista, occorre innanzitutto considerare che egli non era né un giurista né un membro della cancelleria papale,

auf die europäische Rechtskultur, I: *Zivil- und Zivilprozessrecht*, a cura di O. Condorelli-F. Roumy-M. Schmoeckel, Köln-Wien-Weimar, Böhlau, 2009, pp. 169-191.

³¹³ Per altri fu creato cardinale da Urbano II nel 1088, si rimanda a S. FREUND, *Gelasio II, papa*, DBI, 52, 1999, pp. 807-811.

³¹⁴ Sul significato di *eum* e *id* si veda *infra* III.3.6.

per cui potrebbe aver fornito un'interpretazione riassuntiva e imprecisa della bolla. Questa ipotesi trova riscontro nel fatto che lo stesso Malaterra ammette di voler dare solo una sintesi del contenuto («sententia, cujus sententia subtitulamus»).

Tuttavia, l'evidente discrepanza potrebbe trovare anche un'altra spiegazione. Appare plausibile, infatti, che la parafrasi di Malaterra costituisse, in origine, la conclusione stessa della cronaca. Il testo del privilegio pontificio fu, con tutta probabilità, aggiunto solo successivamente e inserito al termine dell'opera, subito dopo la parafrasi. Ad accludere la bolla fu, probabilmente, l'anonimo monaco autore degli *Annales Siculi* e di un brano dedicato a Simone e Ruggero II, ossia i due testi che, nei manoscritti trecenteschi della cronaca di Malaterra, seguono l'opera del cronista³¹⁵. Come rilevato da Ernesto Pontieri nella prefazione all'edizione degli *Annales Siculi*, le due brevi opere appaiono vergate dalla stessa mano che trascrisse la bolla³¹⁶.

L'ipotesi di un'integrazione successiva del testo del privilegio nella cronaca di Malaterra spiega l'errore di indizione, l'omissione del complemento oggetto – difficilmente imputabili al cardinale Giovanni di Gaeta – nonché la discrepanza con la parafrasi fornita da Malaterra che, in origine, non disponendo del documento papale, non poté che fornire un'interpretazione riassuntiva e imprecisa sulla base delle informazioni a sua disposizione. In relazione a quest'ultimo aspetto, non va trascurato, inoltre, che Malaterra, essendo l'apologeta di Ruggero I, abbia deliberatamente enfatizzato prerogative che, in realtà, il testo della bolla non attribuiva al conte normanno.

³¹⁵ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 91. Non è sostenibile l'ipotesi che la bolla riportata al termine della cronaca di Malaterra fu frutto di un rimaneggiamento di Jerónimo Zurita, poiché il testo del documento è presente nei due manoscritti trecenteschi dell'opera, anteriori all'edizione pubblicata dall'annalista spagnolo. Questa evidenza consente anche di escludere che una manipolazione del testo possa essere attribuita a Barberi. I suoi *Capibrevi*, infatti, furono redatti prima della stampa della cronaca del Zurita. Inoltre, il testo latino della bolla è presente anche nella volgarizzazione di Simone da Lentini, risalente al XIV secolo.

³¹⁶ MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardii Ducis fratris eius*, cit., V, pp. 113-114, Pontieri scrive che ad uno stile «ridondante ed encomiastico» segue una «prosa analitica dai brevi e secchi periodi», concludendo per una mano diversa da quella di Malaterra.

3.7. La natura giuridica della bolla

La natura giuridica della bolla *Quia prunedetiam tuam* ha alimentato un acceso dibattito. In ambito storiografico, sulla scia delle tesi avanzate da Erich Caspar, si è affermata l'interpretazione secondo cui l'atto andrebbe qualificato come un concordato³¹⁷.

In realtà, dalla cronaca di Malaterra emerge che il documento ebbe la natura di privilegio personale e unilaterale, concesso dal papa a Ruggero I e ai suoi diretti eredi: «quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit».

Inoltre, una qualificazione giuridica della bolla è fornita dalla stessa autorità pontificia. In particolare, papa Pasquale II, nell'epistola del 1117 indirizzata a Ruggero II, definì il documento come un privilegio personale e gratuito, chiarendone così la natura e i limiti giuridici: «antecessor meus patri tuo legati vicem gratuitate concessit». La gratuità ne presupponeva anche la revocabilità³¹⁸. Conseguentemente, si spiega anche perché Ruggero

³¹⁷ Per una ricostruzione, JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., pp. 45-49. La tesi era in realtà stata proposta già da Pietro Giannone nel '700, benché il cardinal Baronio, già un secolo prima, avesse correttamente sostenuto che, anche a voler attribuire la qualifica di concordato alla concessione, i successivi accordi tra Normanni e papato avevano avuto l'effetto di estinguere i suoi effetti, BARONIO, *Annales Ecclesiastici*, cit., v. 11, pp. 881-931.

³¹⁸ Tale qualificazione contribuisce anche a dissipare i dubbi emersi nel lungo dibattito che si sviluppò tra il XVI e il XIX secolo, incentrato sulla presunta revocabilità della concessione. In quel contesto, non pochi studiosi intesero l'atto come un *privilegium remuneratorium*, ovvero un privilegio oneroso concesso *intuitu meritorum*, cioè in cambio di benemerienze specifiche. Nel caso di Ruggero I, la concessione sarebbe stata motivata dalla sua opera di riconquista della Sicilia alla cristianità, configurandosi così come una giusta ricompensa per i servizi resi alla Chiesa. In tale prospettiva, il privilegio assumeva la natura di un vero e proprio contratto sinallagmatico, non revocabile unilateralmente dal pontefice. Questa linea interpretativa fu sostenuta nel XVI secolo da Scibecca, nelle sue opere *De praeminentiis ecclesiasticis Regis Siciliae* e *Resolutiones septem dubiorum*, e ripresa nel XIX secolo da Crisafulli nei suoi *Studi sull'Apostolica Sicola Legazia*, cit., pp. 111 ss., dove il privilegio venne addirittura inteso come una sostituzione fedecommissaria. Secondo Crisafulli, il carattere imprescrittibile della concessione derivava dalla sua finalità che era quella di garantire l'immunità dei beni ecclesiastici. Egli sottolineava la differenza tra successione ereditaria e successione fedecommissaria in ambito ecclesiastico: mentre nel primo caso l'erede era tenuto ad accettare l'eredità nello stato in cui essa si trovava al momento della morte del *de cuius*, nel secondo caso il successore poteva essere vincolato alle disposizioni del predecessore solo se ciò fosse stato previsto dal diritto canonico, ovvero sancito da

II, succeduto al padre, ne richiese la conferma a Pasquale II, il quale acconsentì: «nos quoque tibi post ipsum eius successoribus concessimus»³¹⁹.

3.8. La questione dell'ereditarietà

Uno degli aspetti più problematici del privilegio riguarda la sua trasmissibilità per via ereditaria. Il documento menziona, oltre che il conte Ruggero I, anche il figlio Simone «aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit».

Questa formulazione apre a una questione interpretativa di rilievo: il privilegio era destinato a perpetuarsi nel tempo, estendendosi a tutti i legittimi successori del conte – come sostennero Barberi e i regalisti a partire dal XVI secolo – oppure era circoscritto ai soli immediati successori?

La parafrasi fornita da Malaterra non consente di risolvere con certezza la questione della trasmissibilità ereditaria. Il cronista, infatti, in un primo momento adotta espressioni generiche come «de hereditatibus» e «de futuris hereditibus», suggerendo un'interpretazione estensiva, secondo cui la concessione avrebbe avuto carattere ereditario, estendendosi a tutti i successori di Ruggero. Tuttavia, in un secondo passaggio, sembra restringerla la portata ai soli due figli del conte, scrivendo: «aliquis heredum suorum zeli paterni ecclesiastici executor»³²⁰.

Per provare a chiarire il significato della disposizione, è necessario soffermarsi sull'uso dei termini impiegati nella bolla, in particolare sul pronome *alterius*. Il cardinale Cesare Baronio sostenne che il privilegio non po-

una sentenza del tribunale ecclesiastico sulla *res ecclesiastica* trasmessa. Va inoltre ricordato che, ancora agli inizi del XIX secolo, Francesco Scaduto – richiamandosi non tanto al contenuto del privilegio concesso da Urbano II nel 1098, quanto piuttosto ai caratteri assunti dalla Regia Monarchia a partire dal XVI secolo – sostenne la perpetuità delle concessioni pontificie, ponendole in netta contrapposizione rispetto a quelle accordate ad altri sovrani europei, da lui considerate di natura temporanea, SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, (sec. XI-XIX), cit., p. 197.

³¹⁹ CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 23-24; FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 76-79, 91-94; CANTARELLA, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., pp. 386-392; ID., *Pasquale II e il suo tempo*, cit., pp. 159-160, 162; ID., *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, Roma, Salerno Editore, 2020, pp. 42-44.

³²⁰ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 104.

teva intendersi come trasmissibile *in perpetuum*, poiché per indicare ogni altro erede del conte si sarebbe dovuto usare *alius*, e non *alter*, che in latino significa ‘l’altro (dei due)’. Su questa linea si collocò anche Erich Caspar, il quale tuttavia dimostrò che nei documenti medievali il termine *alter* è frequentemente utilizzato con valore generico, in senso equivalente ad *alius* – tesi condivisa anche da Francesco Ruffini, secondo il quale un testo medievale non può essere interpretato con il rigore filologico proprio della latinità classica. Secondo questa lettura, quindi, il privilegio sarebbe da intendersi come trasmissibile a ogni legittimo erede del conte³²¹. Un’interpretazione differente fu avanzata da Édouard Jordan che osservò come, se si fosse voluto esprimere una trasmissibilità pienamente indeterminata, sarebbe stato necessario ricorrere al genitivo plurale del pronome, formulando dunque «*aliorum heredum tuorum*»³²².

In effetti, se si accogliesse il significato classico di *alterius*, inteso come ‘dell’altro (dei due)’, allora la concessione risulterebbe limitata ai soli due figli di Ruggero I: Simone, esplicitamente menzionato, e Ruggero II, il quale sarebbe l’altro figlio, non indicato nominalmente ma chiaramente presupposto. In questo caso, *alterius* non andrebbe inteso come semplice sinonimo di *alius*, ma conserverebbe il suo significato proprio. Il testo della bolla dovrebbe quindi essere interpretato come una concessione destinata «a te, a tuo figlio Simone e al tuo altro figlio legittimo erede», cioè Ruggero II. La limitazione ai soli soggetti espressamente menzionati sembrerebbe, peraltro, confermata anche dalla locuzione *quod omni vitae tuae tempore* contenuta nel documento³²³.

Tuttavia, anche questa interpretazione solleva alcune perplessità. All’epoca della concessione, infatti, l’unico erede diretto era Simone. Per quale motivo il pontefice avrebbe dovuto includere anche il secondo figlio, il futuro Ruggero II, che in quel momento non era destinato alla successione? E perché non menzionarlo espressamente, limitandosi invece a un generico

³²¹ CASPAR, *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im 12 Jarhundert*, cit., p. 196 e 218 ss.; RUFFINI, *Perché Cesare Baronio*, cit., 440; JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., pp. 54-55; FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 104, 116, 120.

³²² JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 55.

³²³ SENTIS, *Die “Monarchia Sicula”. Eine historich-canonistische Untersuchung*, cit., pp. 46 ss.; CASPAR, *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im 12 Jarhundert*, cit., pp. 196 ss.; FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 104.

riferimento attraverso il pronome *alter*?

A ulteriore riprova delle incertezze legate alla trasmissibilità del privilegio, va considerata l'epistola di papa Pasquale II del 1117, indirizzata a Ruggero II. Dal testo si ricava che, dopo la morte prematura del fratello Simone, Ruggero II, divenuto conte di Sicilia, si premurò di richiedere il rinnovo della concessione. Lo stesso pontefice ne fa menzione scrivendo: «nos quoque tibi post ipsum eius successori concessimus». L'uso del verbo *concessimus* solleva dubbi sull'originaria trasmissibilità, *ipso iure*, delle prerogative discendenti dal privilegio ad entrambi i figli del conte. Inoltre, la formulazione al singolare dell'espressione *tui legitimus haeres*, contenuta nella bolla, sembra suggerire un'interpretazione restrittiva, limitata al solo successore immediato di Ruggero I, cioè Simone³²⁴.

In realtà, potrebbe non essere priva di fondamento anche la tesi secondo cui il documento originale fosse destinato al solo Ruggero I e la menzione di Simone e del misterioso *alterius* furono frutto di una successiva interpolazione, forse ad opera dello stesso copista che integrò il testo della bolla nella cronaca di Malaterra, e a cui si devono anche l'errore di indizione e l'omissione del complemento oggetto già esaminati.

In definitiva, per fornire il quadro della questione, sono tre le ipotesi interpretative che si fronteggiano: la tesi secondo cui il privilegio era trasmissibile a tutti i successori di Ruggero I nei secoli a venire (sostenuta da Barberi e dagli apologeti del privilegio); l'ipotesi che ne limita la trasmissibilità ai soli due figli del conte, come sembrerebbe emergere dalla bolla; l'interpretazione secondo cui la concessione era destinata esclusivamente a Ruggero I e a Simone, escludendo Ruggero II, che infatti ne chiese il rinnovo.

Ciò che si può affermare, alla luce dei dati disponibili, è che l'ipotesi di una trasmissione ereditaria illimitata e automatica a tutti i successori non è certamente sostenibile. Restano, invece, ancora aperti i dubbi sulla trasmissibilità ad entrambi i figli di Ruggero I. Va considerato, tuttavia, che al momento del rilascio della bolla l'unico erede era Simone, il quale, alla morte del padre – essendo ancora minorenne – governò formalmente l'isola sotto la reggenza della madre Adelasia. Morì tuttavia prima di raggiungere la maggiore età, lasciando il potere al fratello Ruggero II. Non si conserva, peraltro, alcuna fonte che attesti una richiesta di conferma della

³²⁴ CRISAFULLI, *Studi sull'Àpostolica Sicola Legazia*, cit., cap. II, provò ad interpretare il termine *legitimus* come comprendente tutti quegli eredi che dalla legge erano legittimati a succedere al conte (*secundum legem*), non soltanto quelli di sangue ma anche quelli che si sarebbero succeduti nei secoli per testamento, *ab intestato* ed in qualunque altro modo permesso dalla legge, nel chiaro intento di voler dimostrare la perpetuità del privilegio.

concessione da parte di Simone (o di Adelasia in sua vece), come invece avvenne per Ruggero II.

3.9. L'efficacia territoriale

In tutti i documenti ufficiali di Ruggero I, egli è qualificato come *Comes Calabriae et Siciliae*, titolo che deteneva anche nel 1098, anno in cui ottenne la concessione pontificia³²⁵.

Goffredo Malaterra, nella parafrasare la bolla, interpretò l'efficacia territoriale del privilegio in senso estensivo, includendo non solo la Calabria e la Sicilia, ma anche i territori che Ruggero avrebbe eventualmente conquistato in futuro: «per totam Siciliam et sui juris Calabriam, habitam vel habendam». Tuttavia, poco oltre, lo stesso Malaterra precisava che le istruzioni pontificie in materia di gestione degli affari ecclesiastici destinate al conte avrebbero riguardato unicamente la Sicilia e la Calabria: «chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis».

L'analisi del contenuto della bolla, invece, rivela soltanto un generico riferimento all'efficacia territoriale del privilegio «in terra potestatis vestrae». Tale espressione può essere interpretata in due modi: come riferita soltanto alla Sicilia e alla Calabria, comprendendo così l'intera Chiesa locale che insisteva nei territori governati da Ruggero, oppure, secondo l'interpretazione di Malaterra, come estensibile a qualsiasi territorio, presente o futuro, sottoposto alla giurisdizione del conte.

È inoltre significativo che Malaterra narri come il vescovo Roberto di Troina fosse stato nominato legato permanente solo per la Sicilia – «episcopum Traynensem [...] legatum in Sicilia [...] posuerat». Tuttavia, in assenza di un'epistola papale che definisca con precisione i limiti del mandato, non si può affermare con certezza che la giurisdizione del legato si limitasse alla sola isola. Anzi, la scelta di Urbano II di nominare legato proprio il presule di Troina-Messina sembra suggerire che la posizione strategica di quella sede fosse considerata funzionale all'esercizio dell'autorità legatizia sia in Sicilia che in Calabria³²⁶.

³²⁵ J. JOHRENDT, *Sizilien und Kalabrien - Binnendifferenzierung im Regno?*, in *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, a cura di Id.-H. Müller, Berlin, De Gruyter, 2012, pp. 281-329.

³²⁶ Notava acutamente Guglielmo Savagnone che, pur essendo esplicitamente presente il riferimento a Sicilia e Calabria nel testo della bolla di Urbano II, la questione della validità territoriale del privilegio fu sempre accantonata dai regalisti nei secc. XVI-XIX perché:

Con riferimento a quest'ultima regione, è utile ricordare che, nel 1096 – due anni prima della concessione del privilegio – la nomina del vescovo Giovanni di Nichiforo a Squillace era avvenuta con l'intervento di un vicario papale, senza alcuna opposizione di Ruggero I. Tale atteggiamento è probabilmente spiegabile con il carattere temporaneo dell'incarico. Malaterra stesso attribuisce l'ostilità del conte verso la nomina di Roberto di Troina proprio alla natura permanente del suo mandato: «perpendens hoc comitem grave ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire cognoscens»³²⁷.

Alla luce delle fonti a disposizione, non vi sono elementi certi che consentano di escludere la Calabria dall'ambito di efficacia del privilegio. È però evidente che, con i successori di Ruggero I, l'estensione di tali prerogative alla Calabria venne meno. Tale limitazione può essere interpretata come una delle concessioni che i Normanni furono costretti ad accettare nelle trattative con il papato per la definizione delle rispettive competenze in materia ecclesiastica.

Un primo indizio, seppur indiretto, di questo mutamento si rinviene già nell'epistola *Ante Saracenorum invasionem* di papa Pasquale II, nella quale Ruggero II è indicato semplicemente come *comes Siciliae*, senza alcun riferimento alla Calabria. Nei successivi accordi tra Normanni e papato – a partire dal *Pactum di Benevento* del 1156, stipulato tra re Guglielmo I e papa Adriano IV – la limitazione divenne esplicita e costante: al sovrano normanno furono riconosciute prerogative speciali riservate esclusivamente alla Sicilia.

«la tacita rinuncia all'applicazione del privilegio sulla Calabria, indeboliva il rimanente diritto sulla Sicilia e la vecchia teoria dei diritti della corona imprescrittibili e irrevocabili», SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Àpostolica Legazia in Sicilia*, cit., p. 4. Si vedano anche CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, cit., I, p. 200; CARAVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, cit., p. 19 n. 50.

³²⁷ MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, cit., p. 107.

Capitolo 4

Lo status giuridico di Ruggero I

4.1. Ruggero I *vicem legati*

L'analisi delle fonti disponibili rivela che Ruggero I non ottenne lo status di legato pontificio. Sia la bolla di concessione del 1098 sia l'epistola di papa Pasquale II del 1117 specificano chiaramente che al conte venne attribuita la facoltà di agire *vicem legati* e, dunque, come esecutore della volontà papale, non come suo rappresentante diretto.

Nelle epistole papali tale espressione si rintraccia solo in questo specifico caso. Quando la Sede Apostolica conferiva un mandato legatizio, il linguaggio impiegato era ben definito e ricorrente. In particolar modo, nelle epistole di Urbano II si rintracciano le seguenti espressioni: *sedis apostolicae legatio*³²⁸, *legationis officium*³²⁹, *legatus Romanae Ecclesiae*³³⁰, o *sollicitudinis nostrae vices*³³¹.

Il fatto che per Ruggero I fu utilizzata una formula diversa indica chiaramente che non si trattava di una vera e propria legazione, bensì di un incarico di altra natura³³². L'espressione è anche usata nell'epistola di Pasquale II³³³. La tavola sinottica di seguito riportata permette di confrontare

³²⁸ URBANO II, *Epistolae et Privilegia*, PL, 151, coll. 536-537, 407; rispettivamente: JL 5424 e 5549.

³²⁹ URBANO II, *Epistolae et Privilegia*, PL, 151, col. 389; JL 5523.

³³⁰ URBANO II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, col. 314, 389, 449-50; rispettivamente JL 5418, 5523, 5620.

³³¹ URBANO II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, col. 390, JL 5524. Per le formule impiegate nei mandati si rinvia a T. BOESPFLUG, *La représentation du pape au moyen âge. Les légats pontificaux au XIIIe siècle*, in «Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Âge/Temps modernes», 114, 2002, pp. 59-71.

³³² «Non la rappresentanza in sostituzione del pontefice, ma appunto del legato stesso», FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 99-100. Sul punto anche SENTIS, *Die "Monarchia Sicula". Eine historisch-canonistische Untersuchung*, cit., pp. 57-58, in polemica con CASPAR, *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im. 12 Jarhundert*, cit., pp. 197-98.

³³³ Dove appare chiaro che: «[...] il conte è piuttosto la mano del vicario del papa», CANTARELLA, *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, cit., p. 43.

le diverse formulazioni adottate nelle fonti:

Parafrasi di G. Malaterra al testo della bolla	Bolla <i>Quia prudentiam Tuam</i> di papa Urbano II (1098)	Epistola <i>Ante Saracenorum invasionem</i> di papa Pasquale II (1117)
«[...] legatus alius a Romana Sede, ipsis invitis, minime superponatur; sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede, in Siciliam vel Calabriam directis».	«[...] quae per legatum acturi sumus, per uestram industriam legati uice exhiberi uolumus, quando ad uos ex latere nostro miserimus»	«[...] ut si quando illuc ex latere nostro legatus dirigitur, quem profecto vicarium intelligimus, que ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipientur».

Per quanto concerne la bolla concessa da papa Urbano II, essa va interpretata come il risultato di un compromesso, resosi necessario in seguito alla resistenza del conte normanno alla nomina del legato pontificio Roberto di Troina. Nel clima di cooperazione consolidatosi durante la conquista e la latinizzazione della Sicilia, Urbano II accettò di revocare tale nomina, senza però rinunciare al proprio diritto di inviare un legato sull'isola.

Il pontefice si impegnò a inviare un rappresentante in Sicilia solo previo consenso di Ruggero I e dei suoi eredi diretti – Simone e, forse, anche Ruggero II. In tal caso, quanto disposto dal legato presente sull'isola sarebbe stato eseguito dal conte normanno. In assenza di un legato, il pontefice avrebbe potuto trasmettere al conte, tramite lettere (*chartulis*), direttive puntuali e circoscritte. In entrambi i casi, Ruggero avrebbe agito *vicem legati*, ovvero esercitando un potere esecutivo ma senza assumere la dignità o le prerogative di un legato apostolico. La bolla non attribuì al conte alcuna autorità autonoma – *ex officio* – sul governo della Chiesa locale, né gli conferì il titolo di legato apostolico.

Inoltre, gli venne riconosciuta la facoltà di decidere quali e quanti vescovi della sua contea inviare ai sinodi romani, secondo le necessità del momento. Questa prerogativa era strettamente collegata al fatto che l'organizzazione e le spese del viaggio spettavano all'autorità secolare, in questo caso il conte normanno, in ottemperanza ad una prassi affermatasi sin dai primi secoli del cristianesimo³³⁴.

³³⁴ Ad esempio, secondo quanto narrato da Eusebio di Cesarea, Costantino, convocando il vescovo Cresto di Siracusa al sinodo di Arles del 314, aveva disposto che questi usufruisse del *cursus publicus* per il viaggio, EUSEBIO DI CESAREA, *Storia Ecclesiastica*, trad. M. Ceva, Milano, Rusconi, 1979, 10, 5, pp. 21-24. Inoltre, anche al tempo di Gregorio Magno, venne richiesto al (riluttante) pretore bizantino di farsi carico delle spese di viaggio dei presuli dell'isola convocati a Roma, ALESSI, *Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale*

Attribuendo al conte il compito di eseguire le istruzioni papali, veniva confermato il suo ruolo di intermediario tra Roma e l'organizzazione ecclesiastica locale. Si trattò di una scelta pragmatica, pienamente coerente con l'approccio politico-ecclesiastico di Urbano II, caratterizzato da flessibilità nei rapporti con i poteri locali.

Nel 1117 papa Pasquale II, sollecitato da Ruggero II, intervenne, con tono paterno ma fermo, riaffermando i confini giuridici e teologici della concessione urbaniana, ridimensionando le pretese del conte e ribadendo la supremazia dell'autorità della Sede Apostolica³³⁵. Dal tenore dell'epistola si evince, infatti, che il secondo conte normanno aveva provato ad oltrepassare i limiti fissati nel privilegio del 1098, forse nel tentativo di esercitare prerogative proprie di un legato pontificio.

In apertura, il pontefice rievocava la storia dell'isola, sottolineando come la Sicilia fosse da sempre parte della sfera di giurisdizione della Chiesa romana, caratterizzata dalla costante presenza di legati pontifici e amministratori del patrimonio ecclesiastico. Tale richiamo alla familiarità storica dell'isola con Roma *ante Saracenos* aveva una funzione precisa: riaffermare l'autorità papale preesistente, solo temporaneamente interrotta dalla dominazione islamica, e legittimare così la rinnovata azione della Sede Apostolica resa possibile dalla conquista di Ruggero I.

Pasquale II riconosceva il merito del primo conte normanno – «divina gratia» – che con il proprio impegno e sacrificio aveva liberato l'isola dai Saraceni, ristabilendo l'ordine ecclesiastico cristiano. Proprio in virtù di questa impresa, a Ruggero I era stata concessa la prerogativa di agire come *vicem legati*, una prerogativa che Pasquale II estendeva anche al figlio e successore Ruggero II.

Il privilegio di Urbano II veniva richiamato come concessione *ex gratia*, frutto di una gratuita benevolenza pontificia («antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit»). La titolazione di *vicem legati*, quindi, veniva confermata, ma accompagnata da una precisa clausola che chiariva il contenuto della bolla di Urbano II (incerto per via della mancanza del complemento oggetto): nel caso in cui il papa avesse inviato un legato – che, ribadiva significativamente il pontefice, «profecto vicarium intelli-

nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII, pp. 466-467. Più in generale, sulla questione si rinvia a P. MARAVAL, *Les voyages des évêques dans l'Antiquité tardive*, in *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010), a cura di V. Messina-V. Lombino, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 91-114.

³³⁵ Per il testo dell'epistola e per la sua traduzione si veda *supra* II.3.2.3.

mus» – l'esecuzione delle sue disposizioni sarebbe dovuta passare attraverso la collaborazione con il conte. Il papa specificava chiaramente che Ruggero II non era legato apostolico ma esecutore di ciò che un eventuale legato inviato da Roma avrebbe disposto – «que ab eo gerenda sunt, per tuam industriam effectui mancipentur», egli era braccio operativo, non sostituto giuridico o rappresentante diretto del pontefice.

Pasquale II si premurava, inoltre, di ribadire che le funzioni giurisdizionali su persone e su dignità ecclesiastiche non potevano essere esercitate né da laici né da religiosi senza esplicito mandato papale. Questa affermazione era diretta a smentire ogni pretesa del conte di interferire nella disciplina del clero o nelle convocazioni sinodali, descritte come prerogative esclusivamente papali, attuate *per litteras*, *per nuncios* e non certo per iniziativa del potere secolare.

Il papa riaffermava con forza il principio gelasiano della *duplex potestas*, secondo cui il potere temporale non poteva sostituirsi a quello spirituale³³⁶. L'esortazione «cognosce, fili karissime, modum tuum» («riconosci, figlio carissimo, il tuo limite») costituisce il cuore ammonitore della lettera e rappresenta un forte richiamo all'ordine delle competenze. La potestà normanna veniva ricondotta entro una cornice funzionale e subalterna: Ruggero II era chiamato non a 'guidare' ma a 'seguire' la volontà divina, come chiariva l'efficace immagine finale: «Non praecedas Deum, sed sequere eum».

Il conte era così posto in una posizione di obbedienza attiva, incaricato di sostenere, non di dirigere, la Chiesa. Il pontefice lo invitava ad ispirarsi agli esempi dei «bonorum imperatorum», affinché supportasse la Chiesa invece di osteggiarla, venerasse i vescovi come vicari di Dio e rispettasse le prerogative ecclesiastiche senza sovrapporsi ad esse.

Infine, l'epistola si chiudeva con un appello alla continuità dinastica nel rispetto della Chiesa: quanto fatto da Ruggero I – «nobilis memoriae» – non doveva essere diminuito, bensì accresciuto. La figura del padre veniva in questo modo contrapposta implicitamente alla condotta del figlio: il primo aveva agito come collaboratore fedele della Sede Apostolica; il secondo rischiava di alterare gli equilibri.

La lettera rivela la volontà papale di arginare un probabile tentativo

³³⁶ O. CONDORELLI, *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in «Diritto e Religioni», 2, 2011, pp. 450-486; ID., *Ius civile e ius canonicum. La ricerca di un coordinamento alla luce della più antica scienza giuridica*, in *Sacrorum canonum scientia: radici, tradizioni, prospettive. Studi in onore del Cardinale Péter Erdő per il suo 70° compleanno*, a cura di P. Szabó-T. Frankó, Budapest, Szent István Társulat, 2022, pp. 104-136.

di prevaricazione di Ruggero II, forse volto a ‘interpretare’ il ruolo di *vicem legati* come attributivo di una piena funzione legatizia e costituisce un’affermazione della supremazia dell’autorità ecclesiastica su quella secolare³³⁷. Il pontefice tentava di fissare una cornice normativa stabile entro cui ricondurre i rapporti tra le due parti, dove il primato pontificio veniva riaffermato senza ambiguità e Ruggero II veniva ricondotto al ruolo di fedele esecutore della volontà della Chiesa. La sua posizione era dunque quella di intermediario e garante dell’ordine ecclesiastico in Sicilia, non quella di legato apostolico.

4.2. L’assenza di riferimenti ad un presunto status di legato apostolico nelle fonti del tempo

4.2.1. Due falsi documenti sullo status di legato apostolico di Ruggero I

Poiché né Ruggero I né i suoi successori furono formalmente nominati legati apostolici, essi non si definirono mai tali nei loro atti ufficiali. Soltanto due documenti greci – entrambi riconosciuti come falsi – attribuiscono a Ruggero I il titolo di legato.

Il primo è un diploma datato 6 giugno 1098, redatto a Maida, in Calabria³³⁸. Il diploma è pervenuto unicamente attraverso una copia del 1605³³⁹. In esso Ruggero I, ancor prima della concessione ufficiale del privilegio (avvenuta nel luglio di quello stesso anno), si proclama legato apostolico sia nell’arenga – «παρὰ τοῦ ἀγιωτάτ(ου) πάπα Ῥώμ(ης) ἐμοῦ τοῦ λεγάτου ἀξιώματι»³⁴⁰ – sia nella sottoscrizione, dove si definisce anche protettore dei cristiani: «Πουκέριος κόμης καὶ λεγάτος Καλαβρίας καὶ Σικελίας,

³³⁷ Nell’epistola di Pasquale II: «si ribadiva il principio che fosse Roma a decidere a chi toccasse governare negli ampi territori del Sud, che rivendicava come di propria pertinenza e che continuava a rivendicare come tali, senza l’illusione che prima o poi sarebbe stata in grado di assumerne il controllo diretto, ma con la convinzione che la reiterazione di quel principio, accettato da parte normanna, le avrebbe potuto conferire vantaggi più contingenti, certo più limitati, ma non per questo disprezzabili, come ad esempio un’attenzione maggiore per la sua salvaguardia, un maggior rispetto per le sue tanto spesso dichiarate prerogative», CANTARELLA, *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, cit., p. 41.

³³⁸ Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp. 235-238.

³³⁹ W. SCHUM, *Di una raccolta di pergamene italiane acquistata per la Biblioteca universitaria di Halle*, in «Archivio Storico Italiano», 5, 1890, pp. 476-82: p. 479.

³⁴⁰ «παρὰ τοῦ hagiōtāt(ou) pápa Rhōmēs emoû tou legátou axiōmati» = «da parte del santissimo papa di Roma, nella mia qualità di legato» [TdA].

ὁ τῶν χριστιανῶν βοηθός³⁴¹.

Erich Caspar ritenne autentico il diploma, sostenendo che sarebbe stato difficile, in epoca moderna, imitare correttamente il greco medievale. A suo avviso, il documento costituiva una prova inconfutabile che la Legazia fosse stata concessa prima dell'incontro di Salerno nel 1098 e che Ruggero non si sarebbe mai arrogato il titolo di legato senza averlo realmente ricevuto, motivo per cui ipotizzava una concessione orale avvenuta durante l'incontro di Troina del 1089³⁴².

Di parere parzialmente diverso fu Édouard Jordan, il quale, pur concordando con Caspar sulla possibilità di una Legazia già conferita prima dell'incontro di Salerno, sostenne la tesi di una probabile usurpazione del titolo da parte di Ruggero I: «Il est bien possible que le mot de légat ait été prononcé à Troina par Urbain II; qu'il ait dit au comte: "Tu seras comme mon légat" ou quelque chose d'approchant»³⁴³.

In realtà, Guglielmo Savagnone, nel 1919, dimostrò la falsità del diploma di Maida, qualificandolo come un falso del XVI secolo concepito «allo scopo di corroborare le esenzioni del monastero» a cui esso si riferiva³⁴⁴.

Da ultimo, Julia Becker ha confermato che il diploma non è autentico: il titolo di legato compare, infatti, solo nella sottoscrizione e non nella intitolazione, quando invece tutti i documenti greci degli stessi anni testimoniano sempre una corrispondenza tra intitolazione e sottoscrizione³⁴⁵. Inoltre, mentre nell'intitolazione Ruggero I si presenta come 'Gran Conte' (*Magnus Comes*), nella sottoscrizione figura il più corretto titolo di 'Conte', conforme alla prassi del tempo e documentato in tutte le fonti coeve.

³⁴¹ «Rhoukérios kómes kai legátos Kalabrias kai Sikelías, ho tōn christianōn boēthōs» = «Ruggero, conte e legato di Calabria e Sicilia, difensore dei cristiani» [TdA].

³⁴² CASPAR, *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, cit., pp. 198-199. Hanno ritenuto autentico il diploma anche DEER, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, cit., pp. 127-128; KLEWITZ, *Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum*, cit., pp. 138-139; LOUD, *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, cit., p. 148.

³⁴³ «È del tutto possibile che la parola "legato" sia stata pronunciata a Troina da Urbano II; che abbia detto al conte: "Sarai come un mio legato" o qualcosa di simile» [TdA], JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 48.

³⁴⁴ SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Àpostolica Legazia in Sicilia*, cit., p. 5 n. 2.

³⁴⁵ Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit. pp. 235-236. Si veda anche CUSA (ed.), *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, I, cit., pp. 1 ss., 289 ss., 385 ss., 387 ss.

Considerato che l'appellativo di 'Gran Conte' si affermò solo dopo la sua morte, allo scopo di distinguerlo dal figlio omonimo Ruggero II, non stupisce che anche l'attribuzione del titolo di legato apostolico si inserisca in una più ampia operazione di esaltazione postuma dello status e delle prerogative del primo conte normanno, parallela all'uso del titolo di *Magnus Comes*³⁴⁶.

Quanto alla data riportata nel diploma – giugno 1098 – essa non può essere considerata una prova dell'anticipazione della concessione, poiché la cronologia del privilegio rimase incerta per secoli. È plausibile che il falsario, seguendo la tesi di Baronio o di altri curialisti che collocavano la concessione nel 1097, abbia scelto quella data ritenendola successiva all'effettivo rilascio della bolla.

Il secondo diploma greco in cui Ruggero I è definito legato papale fu emesso a favore del monastero di San Pancrazio di Scilla, in Calabria ed è datato gennaio 1102, ossia qualche mese dopo la morte del conte, avvenuta nel giugno 1101. In esso, si legge che Ruggero I avrebbe ricevuto da Urbano II il titolo di legato: «τὴν τοῦ λεγάτου ἀξίαν καὶ ἐξουσίαν παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πάπα Ῥώμης Οὐρβανοῦ εἰλήφαι(εν)»³⁴⁷. In virtù di tale investitura egli autorizzava la fondazione del monastero, ne disponeva l'esenzione dalla giurisdizione ordinaria e ne affidava la direzione a un sacerdote di nome Basileio³⁴⁸.

Rimasto ignoto fino al XX secolo, il documento era conservato presso il Grande Archivio di Napoli³⁴⁹. La sua datazione è stata oggetto di diverse ipotesi: è stato considerato un falso della metà del XII secolo³⁵⁰ anche se non si può escludere del tutto una produzione o un rimaneggiamento più tardi, intorno al 1563, in occasione di una controversia tra il mo-

³⁴⁶ Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., p. 23.

³⁴⁷ «τὴν τοῦ λεγάτου ἀξίαν καὶ ἐξουσίαν παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πάπα Ῥωμῆς Οὐρβανοῦ εἰλήφαι(εν)» = «abbiamo ricevuto la dignità e l'autorità di legato dal santissimo papa Urbano di Roma» [TdA], Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., pp. 281-284, doc. 76.

³⁴⁸ *Ibidem*.

³⁴⁹ R. CANTARELLA, *Documenti greci medievali inediti del Grande Archivio di Napoli*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s. 21, 1935, pp. 208-217; si veda anche P. COLLURA, *Appendice al regesto dei diplomi re Ruggero compilato da Erich Caspar*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani. VIII centenario della morte di Ruggero II (21-25 aprile 1954), Palermo, Scuola tipografica "Boccone del Povero", 1955, II, pp. 545-625: p. 551.

³⁵⁰ Becker (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, cit., p. 282.

nastero di San Pancrazio e la famiglia Ruffo, allora potente casato locale³⁵¹.

4.2.2. Il valore polisemantico del termine 'legato' nelle fonti medievali

Goffredo Malaterra, nella sua parafrasi della bolla *Quia prudentiam tuam*, narra che Ruggero I ricevette dal pontefice una «legationem Beati Petri». Questa lettura del cronista influenzò l'interpretazione di Barberi, considerato che – come si è cercato di dimostrare – egli attinse la bolla da uno dei due manoscritti trecenteschi della cronaca.

Tuttavia, l'interpretazione di Malaterra si pone in contrasto con quanto riportato nel testo del privilegio, dove il conte è indicato soltanto come *vicem legati*. Tale discrepanza può essere spiegata per due motivi.

In primo luogo, come già osservato, Malaterra non ebbe probabilmente accesso al testo originale della bolla, che fu integrato nella cronaca solo in una fase successiva.

In secondo luogo, anche ammettendo che Malaterra avesse avuto a disposizione il testo della bolla, occorre tenere presente che per tutto il Medioevo, l'uso dei termini 'legato' e 'legazione' fu ambiguo e incerto, dando luogo a numerose imprecisioni sul piano giuridico, soprattutto da parte di chi non era esperto di diritto. Nelle fonti medievali, il termine 'legato' appare frequentemente impiegato come generico sinonimo di 'delegato' o 'inviato': *legatus*, *vicarius*, *delegatus*, *missus*, *apocrisarius* e *nuntius* sono usati in modo intercambiabile³⁵².

I cronisti medievali spesso non erano esperti di diritto né avevano familiarità con i tecnicismi della cancelleria papale. Ciò produsse frequenti sovrapposizioni terminologiche: termini come 'legato' e 'nunzio' vennero impiegati genericamente per indicare *qualsiasi* tipologia di inviato pontificio, con il risultato che molti legati vennero chiamati nunzi e molti nunzi definiti legati³⁵³.

Anche tra i canonisti si ritrova una certa vaghezza nel definire un le-

³⁵¹ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 77-78.

³⁵² C.I. KYER, *Legatus, and Nuntius as used to denote papal envoys*, in «Medieval Studies», 40, 1978, pp. 473-477.

³⁵³ ID., *The Papal Legate and the 'Solemn' Papal Nuncio, 1243-1378: The Changing Pattern of Papal Representation*, Tesi di dottorato, Toronto, Università di Toronto, 1979, pp. 8-13 riporta diversi esempi di questa confusione terminologica che si rintraccia nelle fonti medievali. Più in generale, sulle questioni linguistiche si vedano i contributi raccolti in *Les traductions du discours juridiques. Perspective historiques*, a cura di H. Beauvant-T. Carvalho-M. Lemée, Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 2018.

gato apostolico. Guglielmo Durante, il più importante giurista medievale che si occupò della materia, pur riconoscendo la differenza tra le varie tipologie di agenti papali, statui in modo generico, all'inizio della sua trattazione sui legati apostolici inserita nello *Speculum Iudiciale*, che: «legatus seu dici potest quicumque ab alio missus est» («legato si può dire chiunque sia inviato da qualcuno»)³⁵⁴. In questo modo, il termine 'legato' assumeva un'accezione non esclusivamente ecclesiastica, estendendosi a qualsiasi tipo di inviato, indipendentemente dalla sua natura, dal soggetto che lo inviava, dalla missione o dalle funzioni esercitate.

Una definizione simile si rintraccia anche nella *Summa Aurea* di Enrico da Susa e nei *Commentaria* di Guido da Baisio³⁵⁵. Anche Giovanni d'Andrea usò il termine 'legato' come sinonimo generico di inviato, distinguendo però tra legati che svolgevano funzioni di nunzi e altri che agivano come giudici, classificando quindi il nunzio e il giudice delegato come sottocategorie del più ampio genere dei legati³⁵⁶.

Occorre però mettere in evidenza che, pur continuando a utilizzare il termine 'legato' in senso generico per indicare qualsiasi rappresentante papale, i canonisti dimostravano piena padronanza del significato tecnico dei termini quando esaminavano nello specifico le varie figure di agenti pontifici. Nelle loro opere si rintraccia, infatti, una distinzione netta tra le varie categorie. Ad esempio, Enrico da Susa, commentando i sostantivi «legatus aut nuncius» (X 2.26.11), distingueva i due tipi di inviati con la costruzione *hic/illic*: «nam providendum est his et illis»³⁵⁷.

Maggiore attenzione per la distinzione terminologica si riscontra nei documenti della cancelleria pontificia e nelle decretali papali, che si caratterizzano per la precisione con cui definiscono la tipologia dell'inviato papale e le relative funzioni³⁵⁸. Ne è un esempio il richiamo di papa Onorio

³⁵⁴ G. DURANTE, *Speculum Iudiciale*, I, ed. Basilea, Ambrogio e Aurelio, 1574, I *De legato*.

³⁵⁵ ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *Summa Aurea*, Venezia, eredi Melchiorre Sessa, 1574 (rist. Torino, 1963), I, *De officio Legati*; GUIDO DA BAISIO, *In Sextum decretalium commentaria*, Venezia, Giunta, 1606, 1.11.1.

³⁵⁶ GIOVANNI D'ANDREA, *In quinque decretalium libros novella commentaria*, Venezia, Francesco Franceschi, 1581 (rist. Torino 1963), *De Officio Legati*, 1.1.

³⁵⁷ ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *Sextum Decretalium Librum Commentaria*, 2 voll., Venezia, Giunta, 1581 (rist. Torino 1965), ad X 2.26.11.

³⁵⁸ KYER, *The Papal Legate and the 'Solemn' Papal Nuncio, 1243-1378: The Changing Pattern of Papal Representation*, cit., pp. 4-20; S. WEISS, *Die Urkunden der Päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III (1049-1198)*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 1995, pp. 5-11; ID., *Legatenurkunde und Papsturkunde*, in *Hundert Jahre Papsturkundenforschung, Bilanz - Methoden - Perspektiven*.

III a un *simplex nuncio* che aveva osato comportarsi come un legato apostolico³⁵⁹.

Di conseguenza, l'unico modo certo per identificare con precisione la tipologia di rappresentante papale è quello di far riferimento alle lettere di missione pontificie contenenti il mandato conferito all'inviato, la descrizione della missione, i poteri attribuiti e i limiti della sua giurisdizione. In assenza di tali documenti contenenti simili *formulae*, è necessario procedere a una ricostruzione indiretta basata sull'azione svolta dal delegato, con tutte le difficoltà che ciò comporta.

Ritornando alle questioni terminologiche relative alla cronaca di Malaterra, l'uso della generica espressione «legationem beatri Petri» da parte del cronista si spiega con la sua interpretazione del termine 'legato' come sinonimo di 'inviato' o 'delegato'. Tale accezione rispecchiava coerentemente la missione attribuita a Ruggero I, chiamato a svolgere il ruolo di esecutore materiale delle direttive pontificie, in qualità di *vicem legati*.

Peraltro, un uso generico del termine 'legato', inteso come sinonimo di inviato, si ritrova anche nell'opera di Guglielmo di Puglia, che lo impiega per indicare degli ambasciatori inviati dai Normanni presso il pontefice subito dopo la battaglia di Civitate:

«Legatos mittunt, qui pacis foedera pascant / Quique rogent papam, placidus famulamen eorum / Suscipiat: sese Papae parere paratos / Omnes testantur, non hunc offendere velle, / At quaesitorum cognoscere munus ab ipso / Si placet, hunc dominum poscunt sibi seque fideles»³⁶⁰.

Da ultimo, va ricordato che il vescovo Guglielmo di Siracusa compare come 'legato' di tutti i vescovi di Sicilia («Wilhelmus Siracusanus lega-

Akten eines Kolloquiums zum Hundertjährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum (vom 9.-11. Oktober 1996 In Göttingen), a cura di R. Hiestand, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, pp. 335-350; B. BARBICHE, *Bulla, Legatus, Nuntius. Études de Diplomatique et de diplomatie pontificales (XIIIe-XVIIe siècle)*, Paris, École Des Chartes, 2007, pp. 147-156.

³⁵⁹ H. ZIMMERMANN, *Die päpstliche legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts*, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1913, p. 116.

³⁶⁰ «Mandano legati affinché stipulino patti di pace, / e affinché preghino il papa di accogliere benignamente la loro sottomissione. / Tutti dichiarano di essere pronti a obbedire al papa, / di non volerlo offendere in alcun modo, / ma, se a lui piace, chiedono di conoscere direttamente da lui l'incarico richiesto, / e lo supplicano di essere il loro signore, dichiarandosi suoi fedeli» [TdA], GUGLIELMO DI PUGLIA, *La geste de Robert Guiscard*, cit., I. II.

tus pro omnibus Siculis») al sinodo romano del 1112, convocato da papa Pasquale II³⁶¹. In questo contesto, il termine legato va inteso, ancora una volta, come sinonimo di inviato o delegato.

4.3. I legati apostolici nel sistema di rappresentanza papale medievale (secc. XI-XIII)

La ragione per cui Ruggero I non può essere qualificato legato apostolico va anche individuata nei tratti distintivi del sistema di rappresentanza papale sviluppatosi nel contesto medievale.

Nel periodo dell'espansione e successiva consolidazione della presenza normanna nell'Italia meridionale e in Sicilia, la Chiesa attraversò una fase di riforma mirante a rafforzare il primato pontificio quale vertice dell'ordine cristiano universale. In tale cornice, uno degli strumenti principali di affermazione dell'autorità papale fu rappresentato dall'impiego sistematico di legati apostolici, agenti incaricati di esercitare funzioni giurisdizionali nelle province di destinazione.

A partire dalle riforme promosse da Leone IX, e successivamente da Alessandro II, Gregorio VII e Urbano II, i legati apostolici assunsero un ruolo centrale nel governo ecclesiastico. Nei secoli XII e XIII, tale modello conobbe un ulteriore consolidamento grazie all'azione di pontefici come Alessandro III, Innocenzo III e Innocenzo IV, che ne ampliarono prerogative e ambiti d'intervento.

Il sistema venne progressivamente formalizzato attraverso decretali papali e divenne oggetto di studio da parte della scienza canonistica. Per legittimare l'estensione dei poteri del legato, si ricorse a una finzione giuridica: il legato non era un mero rappresentante, bensì una vera e propria personificazione del papa, investito dei suoi onori e delle sue funzioni. Nel momento in cui agiva, egli operava 'come se' fosse il papa, secondo un principio che anticipava il moderno concetto di rappresentanza organica³⁶².

³⁶¹ «Guglielmo di Siracusa, legato per tutti i [vescovi] Siciliani» [TdA], *Actio concilii contra heresim de investitura*, ed. L. Weiland, MGH, *Leges: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. I: 911-1197, Hannover, Hahn, 1893, p. 572. Sulla partecipazione del vescovo al sinodo si rinvia a GRESSER, *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II 1049-1123*, cit., p. 400; IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., p. 213.

³⁶² ALESSI, *Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra Papa e Legati de latere nei secc.*

Nel caso di Ruggero I, tuttavia, il confine tra autorità papale e potere secolare rimase chiaramente marcato. Il mandato ricevuto dal pontefice fu sempre circoscritto e puntualmente definito: inizialmente il conte fu incaricato della cristianizzazione dell'isola; successivamente, con la bolla del 1098, gli fu riconosciuta la facoltà di eseguire le direttive pontificie, non in virtù di un'investitura legatizia generale, bensì in attuazione di specifiche disposizioni provenienti dalla Sede Apostolica, potendo agire in qualità di esecutore materiale delle volontà papali, non come titolare autonomo di giurisdizione legatizia (*plene officio legationis*).

Ulteriore elemento che esclude la possibilità di riconoscere a Ruggero I lo status di legato apostolico è la prassi consolidata secondo cui tali incarichi venivano conferiti esclusivamente a membri del clero o a religiosi. Sebbene in una lettera indirizzata al vescovo Manasse di Reims papa Gregorio VII sembri affermare che qualunque soggetto, di qualsiasi nazione, poteva essere investito del ruolo di delegato papale, una lettura più attenta del testo permette di comprendere che l'intento del pontefice era quello di legittimare l'assegnazione dell'incarico anche a ecclesiastici non romani, piuttosto che a laici³⁶³. Del resto, il *Decretum* di Graziano specificava che la delega di autorità poteva essere estesa solo fino alla dignità di suddiacono: «Subdiacono etiam summus patriarcha uices suas committere ualeb»³⁶⁴.

Anche sul piano etico e personale la figura di Ruggero I non sembra rispondere ai requisiti di moralità e rettitudine che la tradizione canonica richiedeva a chi era destinato a ricoprire incarichi legatizi. Come messo in luce dalla storiografia, dalla narrazione di Malaterra emerge il ritratto di un condottiero mosso prevalentemente dalla ricerca del potere³⁶⁵.

XI-XIII, cit., pp. 144-149.

³⁶³ Reg. Greg. VII, II, l. 6, ep. 2, pp. 391-394. Gregorio VII non distinse mai le varie tipologie di inviati papali, considerandoli tutti legati romani, estensioni della Sede Apostolica.

³⁶⁴ «Il sommo patriarca può affidare le proprie funzioni anche a un suddiacono» [TdA], *Decr. Grat. D. 94, c. 1*. Correttamente CASPAR, *Die Legatengewalt der Normannisch-Sicilischen Herrscher im 12 Jarbundert*, cit., p. 198 e JORDAN, *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, cit., p. 63 ritennero che il diritto di legazione non potesse essere concesso ad un laico. Sul diritto dei legati di subdelegare le loro funzioni si rinvia a R.C. FIGUEIRA, *Subdelegation by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and Limitations*, in *In Iure Veritas. Studies in Canon Law in Memory of Schafer Williams*, a cura di S.B. Bowman-B.E. Cody, Cincinnati, University of Cincinnati-College of Law, 1991, pp. 56-79.

³⁶⁵ «Ruggero compie gesti di devozione, ma non pecca e non prega; rende onore a Dio, ma i suoi voti hanno un carattere contrattuale che impegna la divinità a favorirlo; [...] Ruggero diviene guerriero di Cristo – quale in Malaterra non diventa Guiscardo – essen-

Infine, la mancanza di qualsiasi esplicita attribuzione dello status legatizio a Ruggero I trova conferma anche sul piano empirico. In primo luogo, come già dimostrato, il titolo non compare mai nei documenti ufficiali; in secondo luogo, né per lui né per i suoi successori è stato possibile individuare con certezza la tipologia di legato apostolico eventualmente rivestita: le ipotesi storiografiche hanno oscillato tra le qualifiche di *legatus de latere* e di *legatus natus*³⁶⁶. Tuttavia, tale classificazione, che richiamava la classica tripartizione dei legati in *de latere*, *missi* e *nati*, si affermò soltanto alla fine del XII secolo e fu formalizzata al Concilio di Lione del 1245, oltre due secoli dopo la concessione del privilegio di Urbano II, quando l'esperienza politica dei Normanni in Sicilia si era già conclusa da oltre cinquant'anni³⁶⁷. Al momento della concessione della bolla *Quia prudentiam tuam*, nel 1098, l'unica distinzione tra gli agenti papali rintracciabile era quella tra legazioni temporanee e permanenti. Infatti, come attestato dalle fonti, il vescovo Roberto di Troina fu designato legato permanente per l'isola.

4.4. Le prerogative di Ruggero I in materia ecclesiastica

In merito alle prerogative riconosciute a Ruggero I in virtù della concessione pontificia del 1098, il testo della bolla di Urbano II si limita a dichiarare, in termini volutamente generici, che 'quelle cose' che il papa avrebbe compiuto tramite un legato, sarebbero state realizzate per mezzo dell'operato del conte, in qualità di 'vice legato' («quae per legatum acturi sumus, per vestram industrias legati vice exhiberi volumus»).

Da ciò si evince che a Ruggero I non fu attribuita una competenza generale in materia ecclesiastica, bensì una mera potestà esecutiva, da esercitare su richiesta della Sede Apostolica e limitata alle istruzioni di volta in volta impartite. La concessione papale, infatti, non negava la supremazia

zialmente perché i suoi avversari, a differenza di quelli del fratello, sono pagani», P. DELOGU, *La 'militia Christi' nelle fonti normanne dell'Italia meridionale*, in *"Militia Christi" e Crociata nei secoli XI-XIII*. Atti della undecima Settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-1 settembre 1989), Milano, Vita e Pensiero, 1992, pag. 145-165: p. 154.

³⁶⁶ E. STINCO, *La politica ecclesiastica di Martino I in Sicilia (1392-1409)*, Palermo, Scuola Tipografica "Boccone del povero", 1920, pp. 2-3; V. D'ALESSANDRO, *Il regno normanno: idea e realtà*, in *La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*. Atti dell'ottava settimana internazionale di studio (Mendola 30 giugno-5 luglio 1980), Milano, Vita e Pensiero, 1983, pp. 102-122: pp. 117-118.

³⁶⁷ VI 1.15.1; DURANTE, *Speculum iuris*, cit., 1, I, *De Legato*, 3, 1-2, p. 31.

della Sede Romana, ma piuttosto configurava le eventuali funzioni conferite a Ruggero I come temporanee, delegate, ed esecutive, subordinate alla titolarità esclusiva del pontefice. Di conseguenza, non è possibile rintracciare nel privilegio del 1098 un fondamento giuridico sufficiente a giustificare un esercizio organico di potestà ecclesiastica da parte del conte sull'apparato locale.

Innanzitutto, è da escludersi che il privilegio includesse la facoltà di comminare sanzioni ecclesiastiche. La presenza, in alcuni atti dell'epoca, di clausole di anatema o di scomunica non possono essere ricondotte né al privilegio di Urbano II né all'esercizio di ipotetici poteri legatizi, poiché si rinvencono anche in diplomi precedenti al 1098 e, in alcuni casi, anche in documenti di natura strettamente privata³⁶⁸. Emblematico, in tal senso, è il caso di una donazione effettuata da Sichelgaita, consorte di Roberto il Guiscardo, contenente una formula di anatema³⁶⁹.

In senso contrario a quelle interpretazioni che attribuivano a Ruggero I il potere di scomunica in virtù del privilegio della bolla *Quia prudentiam tuam*, si espresse, agli inizi del XIX secolo, Guglielmo Savagnone, che bollò tali letture come «esagerazioni regaliste»³⁷⁰. Più correttamente, tali formule devono essere intese come espressioni invocatorie, utilizzate in ambito pubblicistico e da membri della nobiltà laica a sostegno della validità e irrevocabilità degli atti in favore di enti religiosi. Come già intuito dal cardinale Baronio, esse non derivavano da un'investitura formale né si fondavano sull'autorità sovrana, bensì costituivano un espediente retorico, volto a rafforzare l'efficacia giuridica degli atti³⁷¹. Tali pratiche sembrano riflettere influenze di matrice bizantina o franco-normanna e trovano riscontri anche

³⁶⁸ Sulle clausole di anatema in epoca normanna si rinvia a M. CERRITO, *Boundaries between law and religion. Considerations regarding the use of curses in the documents of Norman Sicily*, in «Forum historiae iuris», 2022 <<https://forhistiur.net/en/2022-08-cerrito/?l=en>>.

³⁶⁹ PIRRI, *Sicilia Sacra*, cit., p. 75. La potestà di scomunica fu prerogativa del giudice della Regia Monarchia solo a partire dal XVII secolo, M.T. NAPOLI, *Ordini religiosi, Regia Monarchia, Ceto dirigente a Messina nel Seicento: il caso Giurba*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 74, 2001, pp. 249-313.

³⁷⁰ SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia*, cit., p. 6, n. 1.

³⁷¹ Nello stesso senso SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, (sec. XI-XIX), cit., pp. 190 ss.; STARRABBA, *Contributo allo studio della diplomazia siciliana dei tempi normanni: diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia (1082-93)* cit., pp. 68-69 n. 1; *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia*, cit., pp. 6 ss.; FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 123.

nella documentazione prodotta nell'Inghilterra normanna³⁷².

Analogamente, anche il diritto di concedere esenzioni ai monasteri non può essere considerato una prerogativa discendente dal privilegio del 1098. Le esenzioni derivarono sempre da concessioni particolari, emanate caso per caso; non risultano fondate su un potere generale conferito al conte né trovano menzione esplicita nel testo del privilegio³⁷³.

Per quanto concerne la giurisdizione sulle cause ecclesiastiche, la prassi instaurata fin dall'epoca di Gregorio Magno prevedeva che tale competenza fosse affidata ai vicari apostolici o ai rettori del Patrimonio di San Pietro presenti in loco. Ad essi era delegata la trattazione delle controversie in nome del papa. In assenza di tali delegati, la regola generale stabiliva che le cause eccedenti le competenze degli ordinari fossero devolute alla competenza di Roma³⁷⁴.

Questo modello, vigente tra il IV e l'VIII secolo, non fu ripristinato con l'arrivo dei Normanni, dal momento che sull'isola non era presente alcun legato pontificio investito di tale autorità. Una minuziosa analisi delle fonti condotta da Francesco Scaduto non ha individuato alcun caso in cui Ruggero I abbia esercitato direttamente una competenza giurisdizionale in ambito ecclesiastico. Come osserva lo stesso autore: «dell'esercizio immediato di essa non trovo esempio»³⁷⁵.

Va inoltre considerato che, a partire dall'XI secolo, i legati poterono trattare delle cause ecclesiastiche solo dietro speciale mandato. I pontefici, infatti, ricorrevano con maggiore frequenza a un'altra figura rappresentativa: quella dei giudici delegati³⁷⁶. Questi ultimi, diversamente dai legati e

³⁷² P.H. SAWYER, *Anglo-Saxon Charters: an Annotated List and Bibliography*, London, Royal Historical Society, 1968.

³⁷³ FODALE, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., pp. 124-125.

³⁷⁴ ALESSI, *Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei sec. V-VIII*, cit., pp. 453-460.

³⁷⁵ SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri, (sec. XI-XIX)*, cit., p. 197.

³⁷⁶ «Owing to the natural difficulty of resolving such litigation away from its center, special mandates returned much of it to judges in the field. [...] The mandate of judge-delegation is easily distinguished from the legatine mandate» [«Data la naturale difficoltà di risolvere tali controversie lontano dal loro fulcro, i mandati speciali attribuirono gran parte [di queste controversie] ai giudici locali [...] Il mandato di delega giudiziaria si distingue chiaramente da quello legatizio» TdA] R.A. SCHMUTZ, *Medieval Papal Representatives: Legates*,

dai nunzi, operavano sulla base di un mandato speciale che autorizzava l'istruzione della causa e indicava i principi giuridici da osservare. Pur godendo di ampia autonomia nella conduzione del processo, essi potevano, in caso di dubbi interpretativi, rivolgersi alla Sede Apostolica per chiarimenti³⁷⁷.

Con riferimento al caso normanno, soltanto con il concordato di Benevento del 1156, re Guglielmo I ottenne dal papa Adriano IV, peraltro implicitamente, la competenza regia di trattare le cause ecclesiastiche in Sicilia, accompagnata dalla preclusione di proporre appello a Roma³⁷⁸.

4.5. Il previo consenso regio all'ingresso dei legati apostolici nei territori normanni: il privilegio di Urbano II per Guglielmo II d'Inghilterra (c. 1096)

La bolla *Quia prudentiam tuam* non può essere interpretata né come un atto eccezionale né come un *unicum* nel contesto giuridico e politico del Medioevo³⁷⁹. L'opposizione manifestata da Ruggero I non costituì un caso iso-

Nuncios and Judges-Delegate, in «Studia Gratiana», 15, 1972, pp. 441-463: pp. 461-462. Più diffusamente anche in ID., *The Foundations of Medieval Papal Representation*, Ph.D Thesis, University of Southern California, 1966.

³⁷⁷ C. DUGGAN, *Papal Judges Delegate and the Making of the "New Law" in the Twelfth Century*, in *Cultures of Power. Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century Europe*, a cura di T.N. Bisson, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1995, pp. 172-199; P. HERDE, *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell'Età Moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta-secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 25-47; H. MÜLLER, *The Omnipresent Pope: Legates and Judges Delegate*, in *A Companion to the Medieval Papacy. Growth of an Ideology and Institution*, a cura di A.A. Larson-K.D. Sisson, Leiden, Brill, 2016, pp. 199-219; R.H. HELMHOLZ, *Canonists and standards of impartiality for papal judges delegate*, in «Traditio» 25, 1969, pp. 386-404, 387.

³⁷⁸ Sui termini del concordato si veda *infra* III.2.1.

³⁷⁹ «La Regia Monarchia, la cui asserita singolarità o peculiarità isolana, accreditata alla tradizione normanna, dopo aver costituito l'argomento primario per le rivendicazioni politiche di stampo regalista nei confronti del papato, è stata celebrata come sua prerogativa essenziale negli indirizzi interpretativi della storiografia "sicilianista"», NAPOLI, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, cit., p. 365.

lato nell'Europa del tempo. In più contesti, i legati inviati dal pontefice incontrarono resistenze da parte dei sovrani e del clero locale, che spesso si opponevano al loro ingresso nelle province di destinazione³⁸⁰. Le ragioni di tale opposizione possono essere ricondotte a tre principali ordini di motivi.

In primo luogo, vi era un diffuso malcontento verso l'ingerenza romana negli affari ecclesiastici locali, percepita come una minaccia alla sfera di autonomia rivendicata da principi e prelati. In secondo luogo, il mantenimento economico del legato e del suo entourage gravava sulle chiese locali, che spesso si opponevano a tale onere³⁸¹. In terzo luogo, sussistevano motivazioni di ordine politico: la presenza del legato era considerata potenzialmente destabilizzante per gli equilibri interni del regno, in quanto poteva interferire con dinamiche consolidate di potere³⁸².

Dal punto di vista giuridico, la figura del legato apostolico era assimilata a quella del papa stesso: inviato in missione, egli esercitava le prerogative pontificie all'interno di una giurisdizione ecclesiastica concepita come unitaria e universale³⁸³. Di conseguenza, i legati – sia temporanei che permanenti – occupavano una posizione di preminenza rispetto alla gerarchia locale, inclusi arcivescovi e metropoliti, e potevano comminare sanzioni canoniche, fino all'interdetto, nei confronti dei territori che ne avessero

³⁸⁰ Sul concetto di provincia come ambito di delimitazione della sfera di giurisdizione di un legato si rinvia a R.C. FIGUEIRA, *The Medieval Papal Legate and his Province: Geographical Limits of Jurisdiction*, in «Apollinaris» 61, 1988, pp. 817-860 (ora in *Plenitude of Power. The Doctrines and Exercise of Authority in the Middle Ages. Essays in Memory of Robert Louis Benson*, a cura di Id., Aldershot-Burlington, Routledge, 2006, 73-105).

³⁸¹ *Les registres de Nicolas III (1277-1280)*, ed. J. Gay, I, Paris, Albert Fontemoing, 1898, p. 465. Nel XIII secolo, i canonisti definiranno questo 'diritto all'ospitalità' come *procuratio canonica*, sul punto U. BERLIÈRE, *Le droit de procuration ou le gîte. Papes et Légats*, in «Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques», 1919, 509-538; M.N. BOYER, *Status and Travel Stipends in Fourteenth Century France*, in «Speculum» 39, 1964, pp. 45-52; KYER, *The Papal Legate and the "Solemn" Papal Nuncio 1243-1378: The Changing Pattern of Papal Representation*, cit., pp. 160-178.

³⁸² Come testimoniato da Matthew Paris, secondo cui Re Enrico III, nel 1236, richiese segretamente un legato per portare sconvolgimenti e alterazioni in tutto il regno, MATTHEW PARIS, *Chronica Majora*, ed. H.R. Luard, 7 voll., London et al., Longman et al., 1872-83, III, p. 395.

³⁸³ DURANTE, *Speculum iuris*, cit., I, 4, 2, p. 33: «Ipse enim plenissimam habet iurisdictionem, et maius imperium omnibus post principem» [«egli, infatti, detiene la piena giurisdizione e un'autorità superiore a tutti, dopo il principe» TdA].

ostacolato l'azione³⁸⁴.

Le tensioni che ne derivarono alimentarono, in diversi regni, la prassi di subordinare la nomina o l'ingresso del legato apostolico a una preventiva approvazione da parte del sovrano, consuetudine che fu spesso formalizzata mediante atti pontifici.

Tale prassi era inoltre giustificata dal fatto che l'effettiva esecuzione delle decisioni adottate nel contesto della legazione dipendeva in larga misura dalla collaborazione dell'apparato ecclesiastico locale, frequentemente composto da vescovi e abati vicini al sovrano e dunque inclini a sostenere le prerogative del potere temporale. In assenza di tale cooperazione, la missione del legato risultava sostanzialmente inefficace³⁸⁵.

A testimonianza della più ampia diffusione di simili dinamiche, è opportuno ricordare un precedente significativo verificatosi in Inghilterra, che anticipò la soluzione adottata nel contesto normanno. Infatti, l'atteggiamento dei sovrani inglesi nei confronti dei legati pontifici fu storicamente contraddistinto dalla costante riaffermazione della necessità del previo assenso regio quale condizione imprescindibile per consentire l'ingresso di un legato nel regno e per garantirne l'operatività³⁸⁶. Sebbene nella fase iniziale della conquista normanna dell'Inghilterra si registrò una coo-

³⁸⁴ G. LE BRAS, *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale*, 2 voll., Paris, Bloud & Gay, 1964 [trad. it. Id., *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale*, 2 voll., Torino, San Paolo, 1973, vol. 2, p. 728].

³⁸⁵ Valeva, ad esempio, il principio che gli statuti emanati dai legati continuassero ad aver vigore anche dopo il termine della missione e l'apparato ecclesiastico locale era tenuto a dar loro esecuzione, sul punto A. TILATTI, "Legatus de latere domini pape". *Il cardinale Latino e le costituzioni del 1279*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi. Offerti dalla Scuola Nazionale di Studi Medioevali*, a cura di A. Degrandi-O. Gori-G. Pesiri-A. Piazza-R. Rinaldi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2001, pp. 513-543. Si veda anche M. CONETTI, *L'esecuzione della sentenza dei delegati e dei legati nella scienza canonistica del XIII secolo*, in *Legati e delegati papali. Profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, a cura di M.P. Alberzoni-C. Zey, Milano, Vita e Pensiero, 2012, pp. 339-360.

³⁸⁶ Per alcuni esempi di opposizione ai legati apostolici inviati in Inghilterra nei sec. XI-XIII si rinvia a Kyer, *The Papal Legate and the "Solemn" Papal Nuncio 1243-1378: The Changing Pattern of Papal Representation*, pp. 97-103. Si veda, inoltre, H. TILLMANN, *Die päpstlichen Legaten in England bis zur Beendigung der Legation Gualas (1218)*, Tesi di dottorato, Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1926; F.A. UNDERHILL, *Papal Legates to England in the Reign of Henry III (1216-1272)*, Tesi di dottorato, Bloomington, Indiana University, 1965; R.C. CLIFFORD, *England as Papal Fief. The Role of the Papal Legate in the Early Period, 1216-1241*, Tesi di dottorato, Los Angeles, University of California, 1972.

perazione tra Guglielmo il Conquistatore (1066-1087) e i legati inviati da papa Alessandro II – incaricati di promuovere un programma di riforma ecclesiastica e amministrativa nel nuovo regno – tale collaborazione si attenuò progressivamente, lasciando spazio a una crescente resistenza³⁸⁷.

Una volta consolidato il controllo del sovrano sulla Chiesa inglese, sia Guglielmo I sia l'arcivescovo di Canterbury, Lanfranco, ritennero superfluo il ricorso a forme di supervisione diretta da parte della Santa Sede mediante l'invio di legati³⁸⁸. In tale contesto, si affermò sin dalle origini del regno normanno d'Inghilterra una prima, embrionale, forma di rivendicazione di autonomia da parte del potere regio e dell'episcopato locale nei confronti dell'autorità pontificia. Questa tendenza coinvolse direttamente anche i rappresentanti papali: dinanzi all'impossibilità di assicurare il corretto svolgimento delle legazioni pontificie, Alessandro II preferì conferire allo stesso Lanfranco la dignità di legato permanente³⁸⁹. A differenza di quanto avvenne nel caso di Roberto di Troina, la nomina fu accettata dal re, e ciò spiega l'assenza di legati papali in Inghilterra nel periodo compreso tra il 1073 e il 1080.

La resistenza all'ingerenza dei legati apostolici si rafforzò ulterior-

³⁸⁷ «Although William appreciated and valued the papacy's assistance in implementing ecclesiastical reforms in England and Normandy, he firmly prevented the pope or his representatives from interfering in English domestic problems that he could correct himself». [«Sebbene Guglielmo apprezzasse e riconoscesse il valore dell'assistenza offerta dal papato nell'attuazione delle riforme ecclesiastiche in Inghilterra e in Normandia, egli impedì con fermezza che il pontefice o i suoi rappresentanti interferissero nelle questioni interne del regno, che riteneva di poter risolvere autonomamente» TdA], I.J. SPREY, *Papal Legates in English Politics, 1100-1272*, Tesi di dottorato, Charlottesville, University of Virginia, 1998, pp. 45-49, p. 43.

³⁸⁸ Secondo il cronista Eadmer, Guglielmo I era deciso a trapiantare in Inghilterra l'usanza normanna secondo cui il controllo dell'apparato ecclesiastico locale e le questioni ad esso connesse erano di esclusiva competenza regia, EADMER, *Historia novorum in Anglia*, cit., pp. 9-10.

³⁸⁹ «In causis autem pertractandis et diffiniendis ita sibi nostrae et apostolicae auctoritatis vicem dedimus, ut quicquid in eis iusticia dictante determinaverit, quasi in nostra presentia definitum deinceps firmum et indissolubile teneatur». [«Nella trattazione e definizione delle cause, gli abbiamo conferito in tal modo il potere di agire in vece nostra e con l'autorità apostolica, qualunque decisione egli prenderà secondo giustizia dovrà essere considerata, da quel momento in poi, come stabilita alla nostra presenza, ferma e irrevocabile» TdA], *The Letters of Lanfranc Archbishop of Canterbury*, 7, edd. H. Clover-M. Gibson, Oxford, Oxford University Press, 1979, pp. 60-63.

mente sotto il governo dei successivi sovrani, fino ad assumere un preciso rilievo giuridico con l'esplicita subordinazione delle missioni legatizie al consenso del re.

Tale principio venne sancito in modo formale durante il regno di Guglielmo II (1087-1100), allorché Urbano II, per mezzo del legato Gualtiero di Albano, si impegnò nel 1096 a non inviare alcun legato pontificio in Inghilterra senza il previo assenso regio: «ne legatus Romanus ad Angliam mitteretur nisi quem rex praeciperet»³⁹⁰. La concessione, rilasciata due anni prima della bolla *Quia prudentiam tuam*, formalizzava giuridicamente la regola del previo controllo regio sull'ingresso dei legati pontifici nel territorio inglese.

Il privilegio fu poi confermato da papa Callisto II a Enrico I nel 1119, come riferisce il cronista Eadmer³⁹¹. Occorre mettere in rilievo che, analogamente al caso siciliano, i privilegi concessi a Guglielmo II ed Enrico I ebbero natura personale e non conferirono ai sovrani lo status di legati apostolici³⁹².

Successivamente, papa Pasquale II si impegnò a non inviare legati in Inghilterra finché fosse rimasto in vita l'arcivescovo di Canterbury – legato

³⁹⁰ «[...] che non fosse inviato alcun legato romano in Inghilterra, se non colui che il re avesse comandato» [TdA] UGO DI FLAVIGNY, *Chronicon ab a. 1-1102*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 8: *Chronica et gesta aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1848, p. 475. Secondo DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jarhunderts auf die apostolische Legation*, cit., pp. 171-173.

³⁹¹ EADMER, *Historia novorum in Anglia*, cit., p. 258.

³⁹² È invece privo di fondamento storico il presunto privilegio legatizio concesso da papa Silvestro II a Stefano I d'Ungheria, *Vita Stephani regis Ungariae*, ed. W. Wattenbach, MGH *Scriptores (in Folio)*, 11: *Historiae aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1854, p. 234. L'evento fu considerato come storicamente accaduto da DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jarhunderts auf die apostolische Legation*, cit., pp. 152 ss. Sulla questione si veda G. THOROCZAY, *The dioceses and Bishops of Saint Stephen*, in *Saint Stephen and His Country: A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary*, a cura di A. Zsoldos, Budapest, Lucidus, 2001, pp. 49-68. Più in generale, N. BEREND, *Stephen I, the First Christian King of Hungary. From Medieval Myth to Modern Legend*, Oxford, Oxford University Press, 2024. Sulla difficoltà dei legati apostolici ad accedere al ducato di Normandia e al Regno di Francia si rinvia a K.R. RENNIE, *At arm's length? On papal legates in Normandy (11th and 12th centuries)*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 2, 2010, pp. 331-345; C. ZEY, *L'opposition aux légats pontificaux en France (XIe-XIIe siècles)*, in *Scismes, dissidenze, opposizioni. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII*. Actes de la 6e Table Ronde sur la Gallia Pontificia (29 mai 2009), a cura di B. Barbiche-R. Große, Parigi, École des Chartes-Institut historique allemand, 2012, pp. 49-57.

nato del papa – promettendo inoltre che quella sede non sarebbe stata sottoposta alla giurisdizione di alcun altro agente pontificio:

«Quem profecto ita fraternitati tuae plenum et integrum confirmamus, sicut a tuis constat praedecessoribus fuisse possessum; hoc personaliter adicientes, ut, quamdiu regno illi religionem tuam divina misericordia conservaverit, nullius umquam legati, sed nostro tantum debeas subesse iudicio»³⁹³.

Ciononostante, le tensioni non si placarono: per cinque volte durante il regno di re Enrico I i papi cercarono di inviare legati in Inghilterra, sebbene solo in tre occasioni essi furono in grado di accedervi³⁹⁴.

A differenza del caso siciliano, dove il privilegio del 1098 fu progressivamente svuotato di efficacia, quello inglese mantenne una duratura forza vincolante. Ne è testimonianza il fatto che l'atto fu nuovamente invocato nel 1263, quando il legato Guy Foulques – cardinale vescovo di Santa Sabina e futuro papa Clemente IV – venne inviato in Inghilterra per sostenere re Enrico III durante la rivolta dei baroni³⁹⁵. In quell'occasione, l'ingresso del rappresentante papale fu impedito dai ribelli proprio sulla base del privilegio del 1096, il cui contenuto era evidentemente ancora percepito come giuridicamente efficace, sebbene l'esclusione dei legati dal territorio inglese fosse ormai rivendicata anche come diritto di natura consuetudinaria³⁹⁶.

Appare dunque evidente che l'opposizione di Ruggero I alla nomina di Roberto di Troina come legato apostolico per la Sicilia deve essere collocata nel più ampio contesto politico dell'epoca, caratterizzato da una diffusa resistenza alle ingerenze papali. La decisione di Urbano II di concedere

³⁹³ «Confermiamo, infatti, alla tua fraternità tale primato in modo pieno e integro, così come risulta essere stato posseduto dai tuoi predecessori; aggiungendo espressamente che, fintanto che la divina misericordia conserverà la tua religione in quel regno, tu non dovrai mai essere soggetto al giudizio di alcun legato, ma soltanto al nostro» [TdA], *S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera omnia*, ed. F.S. Schmitt, Edimburgo, T. Nelson and sons, 1949, *Epistola* 222: pp. 125, 32-37. Sul punto M. BRETT, *The English Church under Henry I*, Oxford, Oxford University Press, 1975, p. 36; I.S. ROBINSON, *The Papacy. 1073-1198. Continuity and Innovation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 172.

³⁹⁴ BRETT, *The English Church under Henry I*, cit., pp. 34-50.

³⁹⁵ *Les registres d'Urbain IV*, ed. J. Guiraud, Paris, A. Fontemoing, 1901, II, 294-296 nn. 581 e 583, 289-299 n. 588.

³⁹⁶ KYER, *The Papal Legate and the "Solemn" Papal Nuncio 1243-1378: The Changing Pattern of Papal Representation*, cit., p. 111.; Z.N. BROOKE, *The English Church and the Papacy: From the Conquest to the Reign of John* Cambridge, Cambridge University Press, 1968, pp. 137-38, 167.

la bolla *Quia prudentiam tuam* risulta pienamente coerente con le analoghe concessioni accordate in altri contesti, come nel caso dell'Inghilterra e si inseriva a pieno titolo nell'ambito di quei meccanismi negoziali che regolavano gli ambiti di competenza delle due parti.

Il rilascio della bolla fu, pertanto, soluzione di compromesso, finalizzata a mediare tra l'esigenza della Sede Apostolica di mantenere un certo grado di controllo sull'apparato ecclesiastico locale e la riluttanza, manifestata dai Normanni, ad accettare un intervento diretto del pontefice tramite l'invio di legati pontifici sul territorio³⁹⁷.

³⁹⁷ CANTARELLA, *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, cit., pp. 18-19.

Parte terza

IL REGOLAMENTO DI COMPETENZE TRA NORMANNI E PAPATO SULLA CHIESA LOCALE (1101-1198)

Capitolo 1

Il governo di Ruggero II e l'assenza di richiami alla bolla

Quia prudentiam tuam

1.1. Caratteri delle relazioni giuridiche tra Ruggero II e la Sede Apostolica

Ruggero I morì a Mileto nel 1101, tre anni dopo la concessione della bolla *Quia prudentiam tuam*. La moglie Adelasia del Vasto assunse la reggenza della contea per undici anni (dal 1101 al 1112), poiché il figlio Simone era ancora minorenne³⁹⁸.

Il privilegio concesso da Urbano II passò dunque a quest'ultimo, ma Adelasia non ne rivendicò mai formalmente la titolarità né le fonti attestano un uso concreto del documento. Negli atti dell'epoca, il nome di Adelasia compare accanto a quello di Simone e, dopo la morte di questi avvenuta nel 1105, accanto a quello di Ruggero II, che ereditò la contea. Va inoltre sottolineato che, in quegli anni, non risulta alcun legato pontificio inviato in Sicilia.

Inoltre, il controllo sulla Chiesa locale da parte del potere comitale non appare pervasivo. La Sede Apostolica mantenne un certo margine di intervento diretto negli affari ecclesiastici dell'isola. Risale, ad esempio, al

³⁹⁸ Emanò norme sulla trasmissibilità dei feudi, sulle nozze delle figlie dei baroni, sulla giustizia e sull'amministrazione. Trasferì, inoltre, la corte da Mileto a Messina e, infine, a Palermo. Adelasia governò insieme ad un consiglio comitale costituito dal bizantino Cristodulo I, dal fratello Enrico, conte di Paternò e Butera, e da Roberto Avenel suo consigliere e rappresentante. Sotto il suo governo si verificarono alcune rivolte, tra cui una, molto violenta, scoppiata in Calabria e brutalmente repressa. Su Adelasia si vedano E. PONTIERI, *La madre di re Ruggero: Adelasia del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme*. Atti del Convegno internazionale di Studi Ruggeriani, cit., pp. 327-432; H. HOUBEN, *Adelaides «del Vasto» nella storia del regno di Sicilia*, in «Itinerari di ricerca storica» 4, 1990, pp. 9-40; C. URSO, «Le rughe di Adelasia», *vetula regina di Gerusalemme. Il dato storico a confronto con la mentalità e l'immaginario medievali*, in «Annali della facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Catania», 13, 2014, pp. 41-58; P. SIRNA, *Orientamenti teologico-spirituali ed economico-sociali dei normanni Ruggero I, Adelasia e Ruggero II nel territorio della Diocesi di Patti (1061-1154)*, Brolo (ME), Armenio, 2016. Sulla presenza dei marchesi Aleramici in Sicilia si rinvia ad A. MURSIA, *Strutture signorili a confronto. Gli Aleramici e gli Avenel Maccabeo nella Sicilia normanna (XI-XII secolo)*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2021.

gennaio 1111 un mandato giudiziario conferito da papa Pasquale II a tre prelati di Sicilia e Calabria – ad Angerio vescovo di Catania, all’abate di S. Eufemia e a Lanuino priore di S. Stefano del Bosco – incaricati di pronunciarsi sull’accusa di simonia nei confronti del vescovo di Palermo, Gualtiero³⁹⁹.

Ai prelati locali non fu preclusa la possibilità di recarsi ai sinodi convocati dal pontefice: il vescovo di Siracusa, Ruggero, partecipò, insieme al vescovo di Messina, Roberto, al sinodo indetto da papa Pasquale II a Melfi nel 1100, come risulta dalle sottoscrizioni apposte al privilegio pontificio di conferma emanato in quell’occasione per la diocesi di Mazara⁴⁰⁰. Inoltre, il *Chronicon Urspergensis* riporta che al Sinodo Lateranense del 1102 parteciparono: «[...] universis Apuliae, Campaniae, Siciliae [...] praesulibus»⁴⁰¹. Infine, il vescovo di Siracusa intervenne in rappresentanza dei vescovi siciliani (*pro omnibus Siculis*) al sinodo convocato da Pasquale II in Laterano nel 1112 per affrontare le questioni che alimentavano il dissidio tra il papa e l’imperatore Enrico V⁴⁰².

Come già ricordato in precedenza, Ruggero II ottenne la riconferma del privilegio di Urbano II nel 1117 da parte di Pasquale II⁴⁰³. L’atto riconduceva il rapporto tra le parti all’interno della cornice della dualità gelasiana, ponendo il pontefice in una situazione di netta supremazia e frenando i

³⁹⁹ Non essendo state prodotte sufficienti prove testimoniali a suo carico, il pontefice disponeva che il presule prestasse un giuramento di purgazione, IP X, 229 n. 22. Il mandato giudiziario è edito in P. HINSCHIUS, *Über Pseudo-Isidor-Handschriften und Kanonensammlungen in Spanischen Bibliotheken*, in «Zeitschrift für Kirchenrecht» 3, 1863, pp. 122-146; pp. 142-144. Per l’esame della controversia si rinvia a IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., pp. 40-41.

⁴⁰⁰ IP X, n. 2, p. 252; Mansi 20, coll. 1131-1132.

⁴⁰¹ «Tutti i vescovi di Puglia, Campania, Sicilia» [TdA], Ivi, col. 1147.

⁴⁰² *Actio concilii contra heresim de investitura*, ed. L. Weiland, cit., pp. 570-574.

⁴⁰³ «Non è così difficile immaginare che di fronte a scenari tanto incerti e gonfi di incognite gli uomini del conte di Sicilia avessero all’improvviso, dopo aver lasciato trascorrere già cinque anni dal raggiungimento della maggiore età di Ruggero, deciso di richiedere a Pasquale II la conferma del privilegio di Urbano II. E non è del tutto inverosimile pensare che non si fossero presentati a mani vuote, cosa che sarebbe stata non solo irrituale ma per nient’affatto gradita al papa, che aveva una certa fama quanto alla sua simpatia per il denaro e per l’oro; e di converso, si capisce che il papa avesse apprezzato l’arrivo dei legati siciliani che potevano contribuire a finanziare la sua campagna per riconquistare Roma, e dunque avesse concesso loro di buon grado quello che si erano presentati a chiedere», CANTARELLA, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., pp. 388-389.

tentativi del conte di voler oltrepassare la portata della concessione.

Nel frattempo, prendeva avvio l'ascesa politica di Ruggero II, il quale riuscì a ottenere il ducato di Puglia (1127-1130) e la corona del *Regnum Siciliae* nel 1130, dando vita ad un'entità politica che riuniva Sicilia, ducato di Puglia e principato di Capua⁴⁰⁴.

Il suo governo fu contrassegnato da un rapporto costantemente altalenante con la Sede Apostolica, segnato da fasi di aperto conflitto e momentanee tregue⁴⁰⁵. Nel corso del suo lungo governo (1112-1154) si succedettero dieci pontefici e quasi tutti tentarono di ostacolare la formazione di un potere politico centralizzato nell'Italia meridionale e impedire ulteriori espansioni territoriali normanne⁴⁰⁶. Ruggero II riuscì tuttavia a contenere tali iniziative, respingendo le interferenze papali⁴⁰⁷. Le tensioni politiche sfociarono in aperti scontri militari e in provvedimenti di scomu-

⁴⁰⁴ Su Ruggero II la bibliografia è vastissima. Per un inquadramento della monarchia normanna e per i profili biografici si rinvia a CASPAR, *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, cit.; H. HOUBEN, *Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzident*, Darmstadt, Primus-Verl, 1997 (trad. it. ID., *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 1999); F.P. TOCCO, *Ruggero II. Il «Drago d'Occidente»*, Palermo, Flaccovio, 2011; P. AUBÉ, *Roger II de Sicile*, Paris, Perrin, 2016 (1a ed. Paris, Payot & Rivages, 2001); CANTARELLA, *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, cit. Si rinvia, inoltre, ai contributi raccolti nei seguenti volumi: *Roger II and the Creation of the Kingdom of Sicily*, a cura di G.A. Loud, Manchester, Manchester University Press, 2012; *Sotto lo sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cefalù, 29 febbraio-1 marzo 2020), Cefalù, Centro studi Ruggero II-Città di Cefalù, 2022.

⁴⁰⁵ Queste turbolente relazioni andarono peraltro ad inserirsi in una nuova cornice burocratica. Si sviluppava, infatti, in quegli anni uno stabile apparato amministrativo sia in Sicilia che a Roma. Questo aspetto non è da sottovalutare, perché all'alternanza dei pontefici fece da contraltare una continuità nella direzione degli affari ecclesiastici mantenuta a livello degli uffici centrali. Sul punto E. PÁSZTOR, *La curia romana*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*. Atti della quinta settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 1971), Milano, Vita e Pensiero, 1974, pp. 490-504. Si rinvia, inoltre, ai contributi contenuti in *A Companion to the History of the Roman Curia*, a cura di D.S. Prudlo, Leiden-Boston, Brill, 2025.

⁴⁰⁶ R. ELZE, *Ruggero II e i papi del suo tempo*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, cit., pp. 27-40.

⁴⁰⁷ La forte personalità di Ruggero II è ben descritta dai cronisti del tempo, ad esempio da ALESSANDRO DI TELESE, *Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie*, ed. L. De Nava-D. Clementi, Roma, D. Clementi, 1991, IV, cap. 4.

nica, una prima volta tra il 1127 e il 1128 e una seconda volta nel 1135⁴⁰⁸.

Nel complesso e altalenante rapporto tra il potere normanno e la Sede Apostolica, i principali momenti di avvicinamento furono rappresentati dalle investiture conferite a Ruggero II e da alcuni accordi concernenti l'assetto della Chiesa locale, finalizzati a definire con precisione le rispettive sfere di competenza.

La prima investitura di Ruggero II avvenne nel 1127, in occasione della successione nel Mezzogiorno d'Italia dopo la morte, senza eredi, del duca di Puglia Guglielmo⁴⁰⁹. Papa Onorio II tentò con ogni mezzo di ostacolare l'ascesa di Ruggero al titolo ducale, ma una volta deceduto Guglielmo, Ruggero si recò a Salerno dove ottenne l'omaggio della popolazione, l'unzione da parte del vescovo e la proclamazione a duca di Puglia⁴¹⁰. Si trattò di un evento senza precedenti per i Normanni: l'unzione simboleggiava, infatti, il conferimento del potere direttamente da Dio, dando così una prima legittimazione sacrale al sovrano.

Il progetto politico di Ruggero si scontrò sia con le strategie papali sia con le ambizioni imperiali. Non a caso, proprio nel 1127 si verificò il doppio infeudamento di Rainulfo d'Alife da parte di papa Onorio II e dell'Imperatore⁴¹¹. La tensione si acuì ulteriormente nel 1128, quando papa Onorio II offrì l'indulgenza plenaria a chiunque avesse combattuto contro Ruggero.

Tuttavia, in quello stesso anno, si giunse a una tregua: a Benevento, Ruggero II prestò giuramento di fedeltà al pontefice, che a sua volta lo investì ufficialmente dei ducati di Puglia, Calabria e Sicilia. In tal modo, Ruggero ottenne sia il riconoscimento formale dell'infeudazione che il vessillo papale.

⁴⁰⁸ La scomunica era ormai diventata un'arma che i pontefici usavano contro i nemici politici per indebolirne l'autorità. Se, infatti, un imperatore o un re ne venivano colpiti, i sudditi erano esentati *ipso iure* dall'obbligo di obbedienza verso il sovrano, sul punto F. ELSENER, *Die Exkommunikation als prozessuales Vollstreckungsmittel*, in *Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts. Ausgewählte Aufsätze* a cura di F. Elsener-F. Ebel-D. Willoweit, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1989, pp. 152-164.

⁴⁰⁹ «Ruggero I era nominalmente vassallo del Borsia, ma il Borsia in realtà era una specie di suo *protégé*, morto il conte di Sicilia, il legame vassallatico si era trasferito prima su Simone e poi su Ruggero II, ma in pratica il Borsia era rimasto a governare con le proprie forze e senza grandi esiti»: CANTARELLA, *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, cit., p. 28.

⁴¹⁰ CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, cit., II, pp. 1-51.

⁴¹¹ HOLTZMANN, *Sui rapporti tra Normanni e Papato*, cit., p. 23.

Questa investitura rappresentò il primo atto ufficiale in cui la Sicilia fu inclusa esplicitamente tra i feudi soggetti a Ruggero, poiché fino ad allora l'isola era stata considerata nominalmente come feudo del ducato di Puglia, secondo quanto sancito dall'investitura di Melfi del 1059.

Nella stessa città, Ruggero convocò un'assemblea alla quale parteciparono i nobili di Puglia e Calabria, oltre ad arcivescovi, vescovi e abati, i quali prestarono giuramento di fedeltà a lui e ai suoi due figli, Ruggero e Tancredi, consolidando così la legittimità della sua dinastia e il controllo sul territorio. In questo contesto, Ruggero II mantenne la linea politica dei suoi predecessori: il titolo di duca di Puglia, sebbene conferito direttamente dal pontefice, non gli attribuì una supremazia giurisdizionale sugli altri signori normanni, ma lo pose piuttosto come *primus inter pares*.

La svolta decisiva si verificò nel 1130, a seguito della morte di papa Onorio II, che diede origine a uno scisma con l'elezione simultanea di due papi: Innocenzo II, sostenuto dalle grandi famiglie romane, dal re di Francia e dall'Imperatore germanico, e Anacleto II, antipapa appoggiato dai Normanni⁴¹².

Il 27 settembre 1130, ad Avellino, Anacleto II e Ruggero II si incontrarono per la prima volta; in quell'occasione l'antipapa confermò a Ruggero i diritti sul ducato di Puglia e sulla Calabria, estendendo la sua autorità anche al principato di Capua e al ducato di Napoli⁴¹³. La sua incoronazione avvenne a Palermo nel Natale dello stesso anno, sancendo la nascita ufficiale del *Regnum Siciliae*⁴¹⁴.

⁴¹² P.F. PALUMBO, *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*, Roma, Regia Deputazione alla Biblioteca Vallicelliana 1942; F.-J. SCHMALE, *Studien zum Schisma des Jahres 1130*, in *Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht*, 3voll., Köln-Graz, Böhlau, 1961; M. DA BERGAMO, *Osservazioni sulle fonti per la duplice elezione papale del 1130*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche» 1/2, 1965, pp. 45-65; ID., *La duplice elezione papale del 1130. I precedenti immediati e i protagonisti*, in *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, a cura di P. Zerbi, Milano, Vita e Pensiero, 1968, pp. 265-302; A. GRABOIS, *Le schisme de 1130 et la France*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 76, 1981, pp. 593-612; NEVEUX, *1100-1194: le Royaume Normand*, cit., p. 25; S. ANZOISE, *Lo scisma del 1130: aspetti e prospettive di un lungo dibattito storiografico*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 49, 2011, pp. 7-49; L. DUARTE RUST, *A Sombra dos Cardeais: política e hegemonia eclesiástica no scisma papal de 1130*, in «Scripta Mediaevalia», 5, 2012, pp. 83-103. Su papa Anacleto si rinvia a M. STROLL, *The Jewish Pope. Ideology and Politics in the Papal Schism of 1130*, Leiden-New York, Brill, 1987.

⁴¹³ Soltanto Benevento rimase sotto la giurisdizione pontificia.

⁴¹⁴ Il privilegio di Anacleto II è contenuto in Anacleto Antipapa, *Epistolae et Privilegia*, PL

Secondo la cronaca di Falcone di Benevento, Ruggero II ricevette la corona dal cardinale Gregorio Conti, titolare della basilica dei XII Apostoli (che nel 1138 succederà ad Anacleto come antipapa Vittore IV). Egli era stato inviato per rappresentare e ‘rendere presente’ l’antipapa durante l’atto della sacra unzione:

«Anno igitur ipso, predictus Anacletus cardinalem suum, Comite nomine, ad ducem illum direxit, quem die Nativitatis Domini in civitate Panormitanam in regem coronavit. Princeps vero Robertus Capuanus coronam in capite eius posuit [...]»⁴¹⁵.

179, coll. 715-717 n. 39. Si vedano inoltre IP 8, 37-38 n. 137; PALUMBO, *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*, cit., pp. 665-666 n. XLIII. La concessione della corona è stata interpretata come una mossa quasi inevitabile per Anacleto II che, isolato politicamente e impegnato nella lotta contro il suo rivale Innocenzo II, non poteva fare a meno del sostegno normanno: HOUBEN, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, cit., pp. 67, 69; p. 19. LOUD, *The Latin Church in Norman Italy*, cit., p. 223; MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., p. 80. Diversa invece la tesi sostenuta da CANTARELLA, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., pp. 394-397, per il quale la concessione della corona a Ruggero II fu: «dimostrazione di forza: un tratto di espressione sovrana del papato. [...] Anacleto II non soltanto regna con pienezza e porta a completa espressione le politiche di Gregorio VII, Urbano II, Pasquale II, ma crea un regno vassallo. *Concede, dona e autorizza*: vale a dire, fa una graziosa concessione e un dono di ciò che, evidentemente, possiede e che dunque compete solo a lui, e conferisce autorità al destinatario che riceve il dono. [...] Anacleto II istituisce un piano diverso di rapporti, in cui il papato non si limita a prendere atto della nuova signoria che si è costituita con Ruggero II e che modifica sostanzialmente quella dell’età dei riconoscimenti formali (Leone IX, Urbano II, Pasquale II), ma la legittima con un *salto di qualità* al quale nulla sembrerebbe obbligarlo. Lo fa perché il suo ruolo glielo permette». Sul punto anche ID., *L’algoritmo di Anacleto II. La creazione del Regno di Sicilia*, in «Przegląd historyczny», 3, 2018, pp. 355-368.

⁴¹⁵ «In quell’anno, dunque, il suddetto Anacleto inviò il suo cardinale, di nome Conti, presso quel duca, il quale, nel giorno di Natale, lo incoronò re nella città di Palermo. Il principe Roberto di Capua pose la corona sul suo capo» [TdA], FALCONE DI BENEVENTO, *Chronicon Beneventanum: città e feudi nell’Italia dei Normanni*, ed. E. D’Angelo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1998, p. 108. L’episodio dell’incoronazione è narrato anche da altri cronisti: ALESSANDRO DI TELESE, *Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie*, cit., p. 25; ROMUALDO SALERNITANO, *Chronicon*, cit., p. 9. Sul cardinale Gregorio Conti si rinvia a J.M. BRIXIUS, *Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181*, Berlino, Trenkel, 1912, pp. 33-34, n. 12; B. ZENKER, *Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159*, Würzburg, Julius-Maxi-

Nel 1139, al termine dello scisma che sancì la vittoria di papa Innocenzo II, questi, dopo aver scomunicato Ruggero II durante il Concilio Lateranense II, fu sconfitto nella battaglia di Galluccio e costretto a negoziare⁴¹⁶. Con l'Accordo di Mignano, siglato nel luglio dello stesso anno, il pontefice riconobbe ufficialmente la *promotio regia* di Ruggero II, accettandolo come legittimo re. Il papa, tuttavia, non si richiamò alla concessione di Anacleto, i cui atti erano stati invalidati in applicazione della *rescissio actorum* che colpiva tutti gli antipapi, bensì a un documento di Onorio II:

«[...] Unde et predecessor noster religiosus et prudens papa Honorius, nobilitatem tuam de praedicta generositate descendente intuitus plurimum de te sperans, et prudentia ornatum, iustitia munitum, atque ad regimen populi te idoneum esse credens, valde dilexit, et ad altiora provexit»⁴¹⁷.

Sebbene il trattato riprendesse contenuti simili alla precedente bolla

milians-Universität Würzburg, 1964, pp. 106, 195, 200; W. MALECZEK, *Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II.*, in «Archivum Historiae Pontificiae» 19, 1981, pp. 27-78: pp. 32 nt. 15 e 74.

⁴¹⁶ R. FOREVILLE, *Histoire des conciles oecuméniques, VI: Latran, I, II, III et Latran IV*, Paris, Fayard, 1965. Il canone 30 del concilio Laterano II aveva annullato le ordinazioni di Anacleto II e degli altri scismatici. I vescovi di Cefalù e di Lipari-Patti ritornarono ad essere denominati con il solo titolo di abati, mentre l'arcivescovo di Messina regredì allo status di vescovo, sul punto IMPERIA, *Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)*, cit., pp. 13-14.

⁴¹⁷ «Per questo anche il nostro predecessore, il religioso e saggio papa Onorio, considerando la tua nobiltà derivante dalla suddetta stirpe generosa, riponendo grandi speranze in te, vedendoti ornato di prudenza, fortificato dalla giustizia e ritenendoti idoneo al governo del popolo, ti amò profondamente e ti innalzò a cariche più elevate» [TdA], Innocenzo II, *Epistolae et Privilegia*, PL 179, n. 416, coll. 478-479. Si veda G.A. LOUD, *Innocent II and the kingdom of Sicily*, in *Pope Innocent II (1130-1143). The world vs the city*, a cura di J. Doran-D.J. Smith, London, Routledge, 2016, pp. 172-180. Sulla *rescissio actorum*, conseguenza del processo di *damnatio memoriae* medievale si rinvia a K.-M. SPRENGER, «*Damnatio memoriae*» o «*damnatio in memoria*». *Qualche osservazione metodologica sui cosiddetti antipapi*, in *Condannare all'oblio. Pratiche della Damnatio memoriae nel Medioevo*. Atti del convegno (Ascoli Piceno, 27-29 novembre 2008), a cura di I.L. Sanfilippo-A. Rigon, Roma Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 67-87; ID., *Memoria Damnata - Ein Konzept der Kurie zum Umgang mit Gegenpäpsten (und anderen Kirchenfeinden)?*, in *Damnatio in memoria: Deformation und Gegenkonstruktionen in der Geschichte*, a cura di S. Scholz-G. Schwedler-K.-M. Sprenger, Köln [u.a.], Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, pp. 153-180.

di Anacleto – come il giuramento di fedeltà e il pagamento di un censo annuo di 600 schifati – la nuova concessione si presentava come un atto originale, che giustificava il riconoscimento regale richiamando i meriti storici degli Altavilla: le imprese militari di Roberto il Guiscardo, il sostegno di Ruggero I alla religione cristiana, l'appoggio fornito alla Chiesa dalla madre di Ruggero II, nonché una precedente investitura ducale da parte di papa Onorio II. A sostegno della legittimità del titolo regio, il documento ricordava, inoltre, che la Sicilia era stata, in passato, un regno, secondo antiche fonti storiche non meglio precisate⁴¹⁸.

Il successore di Innocenzo II, Celestino II (1143-1144), si mostrò intransigente verso la politica ecclesiastica di Ruggero II, ma il suo pontificato fu breve, terminando nel marzo 1144. Il nuovo papa, Lucio II (1144-1145), adottò un atteggiamento più conciliativo, siglando una tregua di sette anni per arginare le incursioni dei figli di Ruggero nei territori pontifici⁴¹⁹. Tale accordo servì anche a evitare conflitti diretti con il potente sovrano normanno, mentre a Roma si acutizzavano le tensioni con il nascente movimento comunale anti-papale.

La tregua permise a Ruggero II di consolidare il controllo sulle sue terre e di concentrarsi sulle questioni interne e sulle politiche di espansione nel Mediterraneo. Nel 1150 il re raggiunse, infine, un ulteriore accordo con papa Eugenio III (1145-1153), a Ceprano, relativo ai confini tra il Regno e i territori pontifici, sebbene tale intesa non riguardò la Chiesa di Sicilia⁴²⁰.

⁴¹⁸ Tale richiamo, non corrispondente al vero, apparteneva alla propaganda regia e si rintraccia anche nel diploma con il quale Ruggero II affidò alla chiesa di San Pietro, fondata nel suo palazzo di Palermo, la chiesa di San Giorgio con i relativi benefici ecclesiastici menzionati: Brühl, D.Ro.II, 48, pp. 133-37; p. 136.

⁴¹⁹ G. MILANI, voce *Lucio II*, DBI, 66, 2006 <https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-lucio-ii_%28Dizionario-Biografico%29/>.

⁴²⁰ «What was concluded at Ceprano was effectively no more than a continuation of the existing truce, and relations cooled very quickly once Roger had his only surviving son, William, crowned as king a year later» [«Ciò che fu concluso a Ceprano non fu in effetti altro che una continuazione della tregua già esistente, e i rapporti si raffreddarono molto rapidamente quando, un anno dopo, Ruggero fece incoronare come re il suo unico figlio sopravvissuto, Guglielmo», TdA], LOUD, *The Latin Church in Norman Italy*, cit., pp. 161-162.

1.2. La concezione regale di Ruggero II come chiave interpretativa della sua politica ecclesiastica

Dopo l'incoronazione del 1130, la visione del potere regale di Ruggero II costituì l'asse portante dell'impianto ideologico e politico che sorresse i suoi rapporti con la Chiesa locale e con il papato. La natura e i caratteri di questo potere sono stati a lungo oggetto di studio: dall'interpretazione di Ernst Kantorowicz, che attribuì al sovrano normanno e ai suoi successori un'autorità di carattere quasi sacerdotale, fino alle più recenti letture storiografiche, che inseriscono la sua regalità nel paradigma dell'"imperialità secondaria"⁴²¹. Con questo concetto si intende il trasferimento e l'appropriazione dei tratti tipici di un impero – ideologici, iconografici, amministrativi – da parte di entità politiche che, pur non essendo imperi, ne riproducono i modelli, come avvenne nel caso del nuovo Regno di Sicilia.

In realtà, la natura della regalità di Ruggero II resiste a una definizione univoca e sistematica⁴²². Il suo regno è stato spesso interpretato come il prodotto di una duplice anima: «à la fois occidentale et féodale d'une parte, orientale et administrative de l'autre»⁴²³.

⁴²¹ E.H. KANTOROWICZ, *Laudes Regiae: A Study in Liturgical Acclamations and Medieval Ruler Worship*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1946; A. PETERS-CUSTOT, *Ruggero, un "re imperiale"?*, in *Sotto lo sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cefalù, 29 febbraio-1 marzo 2020), a cura di F.P. Tocco, Cefalù 2022, pp. 83-100; EAD., *Le royaume normand de Sicile, cas d'école de impérialité royale ?*, in *Gli spazi del potere. Strategie e attributi dell'imperialità = Les espaces de la puissance. Stratégies et marqueurs de l'impérialité*, a cura di C. Leveux-Teixeira-F. Delle Donne, Potenza, Basilicata University Press, 2023, pp. 23-47. Si rinvia inoltre a S. LAITSOS, *"Imitatio basilei"?* *The Ideological and Political Construction of the Norman Kingdom of Sicily in the 12th Century*, in *The Eastern Roman Empire and the Birth of the Idea of State in Europe*, a cura di S. Flogaitis-A. Pantélis, Londra, Esperia, 2005, pp. 227-247; G. DORANDEU-BUREU, A. NEF, *Le passage à la royauté de Roger II de Sicile en 1130 : propositions pour l'analyse d'une révolution symbolique*, in «Tabularia», 2023 <<https://journals.openedition.org/tabularia/6540>>.

⁴²² Per un'approfondita disamina della regalità normanna si rinvia ad DJELIDA, *L'ordre et la diversité: la construction de l'institution royale en Italie normande au XII^e siècle*, cit.

⁴²³ «Al tempo stesso occidentale e feudale da una parte, orientale e amministrativa dall'altra» [TdA], J.-M. MARTIN, *Italie normandes. XI^e-XII^e siècle*, Paris, Hachettes, 1994, p. 78. Dello stesso avviso anche J.C. BIRK, *Norman Kings of Sicily and the Rise of the Anti-Islamic Critique: Baptized Sultans*, London, Palgrave Macmillan, 2016, p. 16 per cui: «(...) the Sicilian monarchy became a hybrid that drew together various, and often opposing, traditions of rulership» [«La monarchia siciliana divenne un'entità ibrida che riuniva diverse, e spesso

In effetti, ciò che emerge con chiarezza dalle fonti è che Ruggero II non adottò un modello di regalità rigido e predeterminato. Al contrario, costruì un'ideologia del potere flessibile e pragmatica, plasmata sulle contingenze politiche e giuridiche del momento e frutto dell'integrazione di pratiche e visioni di governo eterogenee, provenienti tanto dall'Occidente latino quanto dall'Oriente bizantino e islamico. Questa nuova ideologia simbolico-giuridica si innestò sulle antiche e consolidate pratiche di governo normanne, caratterizzate da un forte accentramento del potere e da una tendenza a ricondurre ogni ambito dell'amministrazione – incluso quello ecclesiastico – sotto il diretto controllo del sovrano.

In questa visione del potere, che prescinde da una rigida classificazione teorica della regalità di Ruggero II, si collocano gli atti di politica ecclesiastica da lui promossi. La loro legittimazione non si fondò più su un riconoscimento esterno – quello papale – bensì sulla stessa autorità regale del sovrano. Ciò trasformò il rapporto tra Ruggero II e la Sede Apostolica, segnando un evidente distacco rispetto al quadro giuridico e simbolico che aveva definito le relazioni tra Ruggero I e il papato.

Il più eloquente esempio della nuova concezione del potere della monarchia normanna si trova nelle Assise di Ariano, la raccolta legislativa promulgata da Ruggero II nel 1140⁴²⁴. La concezione del potere regale

opposte, tradizioni di governo» TdA].

⁴²⁴ Le Assise avevano come oggetto le prerogative regie, il rapporto del re con la Chiesa, il diritto penale e il diritto privato. L'edizione più recente è quella fornita da O. ZECCHINO (ed.), *Le Assise di Ruggero II. I testi*, Napoli, Jovene, 1984. Il corpus legislativo è contenuto in due manoscritti: il ms BAV, Vat. lat. 8782 (che presenta 43 articoli) e quello conservato a Montecassino, Cod. Cass. 468 (che presenta 39 articoli), editi anche da F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino, Fratelli Bocca, 1884 (anche in ID., *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C.G. Mor, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1970). Delle Assise esiste anche una traduzione greca abbreviata, risalente al XIV secolo, su cui L. BURGMANN, *La traduzione greca delle Assise di Ariano*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1990*, a cura di O. Zecchino, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 233-243. Gli studi sul corpus legislativo sono numerosi, si rinvia ai contributi raccolti nel volume menzionato e anche a *Le Assise di Ariano (1140-1190)*. Atti del convegno internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione (Ariano Irpino, 26-28 ottobre 1990), a cura di Ortensio Zecchino, Ariano Irpino, 1994. Si vedano, inoltre, A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Sulle Assise di Ruggero II*, in *Unità politica e differenze regionali nel regno di Sicilia*. Atti del convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), a cura di C.D. Fonseca-H. Houben-B. Vetere, Galatina, Congedo Editore, 1992, pp. 63-83;

delineata dalle disposizioni prescinde da ogni mediazione ecclesiastica: l'origine dell'autorità regia è ricondotta esclusivamente alla volontà divina, mentre alla Chiesa è riservato un ruolo meramente confermativo⁴²⁵. Emblematica, in tal senso, è la seconda assisa – *De privilegio sanctorum ecclesiarum* – nella quale il sovrano si attribuisce il compito di proteggere (*protegere*), difendere (*defensare*) e accrescere (*augere*) la Chiesa, esercitando contro i suoi nemici il *gladius materialis*, ricevuto direttamente da Dio⁴²⁶.

Ancora più significativa è la *monitio generalis*, in cui Ruggero II sancisce la propria supremazia sull'intera struttura del Regno, stabilendo che nell'osservanza delle leggi «tam prelati quam alii subiecti» dipendevano dal re⁴²⁷.

Occorre ricordare che, sin dall'XI secolo, si era diffusa l'idea che il potere coercitivo fosse esercitato dai sovrani e dai signori territoriali per delega della Chiesa, di cui rappresentavano il braccio secolare. Tale visione trovava conferma sia nella bolla *Quia prudentiam tuam* di Urbano II sia nella successiva epistola *Ante Saracenorum invasionem* di Pasquale II. Con Ruggero

A. DJELIDA, *Les Assises d'Ariano, reflet de la diversité siculo-normande ?*, in «La Revue du Centre Michel de L'Hospital», 24, 2022 <<http://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=907>>. Poiché diverse disposizioni delle Assise sembrano rivelare una marcata influenza del Codice e del Digesto di Giustiniano sono state avanzate tesi che hanno sostenuto una possibile circolazione, alla corte normanna, della compilazione giustiniana (o di parte di essa), mentre altri studi hanno sostenuto che il *corpus* potrebbe essere, invece, un prodotto di epoca sveva. Ripercorre il dibattito sul tema MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 89-99. Si rinvia, inoltre, a K. PENNINGTON, *The Constitutions of King Roger II of Sicily in Vat. lat. 8782*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 21, 2010, pp. 35-54.

⁴²⁵ «Il proemio della collezione non contiene alcun riferimento alla Chiesa romana, ma attribuisce il successo politico e il consolidamento dello *status regni* alla generosità della grazia divina (“a largitate divina gratia consecuta”). Non vi è cenno a qualsivoglia mediazione della Chiesa romana tra Dio e il regnante. La scena è dominata dall'azione della provvidenza divina e dal riconoscimento che i poteri del re dipendono dalla volontà divina [...]», CONDORELLI, *“Missus sum ego Rogerius”. Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., pp. 299-300. Per il proemio delle Assise si veda *Le Assise di Ruggero II. I testi*, ed. O. Zecchino, cit., pp. 24-27.

⁴²⁶ Ass. Vat. 2, *de privilegio sanctorum ecclesiarum* e Ass. Cass. 1, *De privilegiis ecclesiarum*, in *Le Assise di Ruggero II. I testi*, ed. O. Zecchino, cit., rispettivamente pp. 28-29 e 88-89. Sul ruolo del sovrano come *protector Ecclesiae*, si rinvia anche a J. HUDSON, *Land, Law, and Lordship in Anglo-Norman England*, Oxford, Oxford University Press, 1994, che analizza in modo puntuale le dinamiche di controllo esercitate dai Normanni d'Inghilterra anche sui beni ecclesiastici.

⁴²⁷ Assisa Vat. III: ivi, pp. 30-31.

II, tuttavia, si assiste a un cambiamento significativo: nelle Assise, la funzione di tutela nei confronti della Chiesa è attribuita al re direttamente da Dio, senza alcun passaggio attraverso l'autorità papale⁴²⁸.

In questo quadro, Ruggero II affermava la competenza regia su ogni aspetto della vita del Regno, incluso l'ambito ecclesiastico. La definizione della disciplina a protezione della Chiesa locale ricadeva pienamente nelle prerogative del sovrano, in quanto espressione di una missione conferitagli dalla volontà divina.

Per questi motivi, appare difficile sostenere che, nel controllo e nell'amministrazione dell'apparato ecclesiastico locale, Ruggero II intendesse, da un lato, emancipare la propria autorità regia dalla mediazione pontificia, riconducendola unicamente alla volontà divina, e, dall'altro, subordinare la propria politica ecclesiastica alle disposizioni della bolla *Quia prudentiam tuam* concessa da Urbano II e successivamente riconfermata – in forma, peraltro, più restrittiva – da Pasquale II.

Diversamente da quanto era avvenuto con Ruggero I – le cui decisioni in materia ecclesiastica venivano ratificate dal pontefice attraverso autorizzazioni preventive o conferme successive – Ruggero II affermò la sua autonomia nei confronti dell'autorità apostolica fondando la legittimità delle sue azioni sull'idea di una regalità derivante direttamente da Dio.

Segnali di questa tendenza ad ampliare i margini del potere di governo, svincolandolo dal controllo papale, erano già rintracciabili nella conferma del privilegio urbaniano rilasciata da Pasquale II nel 1117. Nella missiva, infatti, pur ribadendo formalmente le concessioni del predecessore, il pontefice riconduceva i rapporti con l'autorità normanna entro il quadro teorico della *duplex potestas* gelasiana, riaffermando la supremazia della Sede Apostolica e ridimensionando la portata del privilegio. In tale ottica, il pontefice limitava esplicitamente le prerogative del sovrano, escludendolo, ad esempio, dalla facoltà di decidere in autonomia quali prelati inviare ai sinodi romani e ammonendolo a non oltrepassare i confini stabiliti nel documento: Ruggero II non era *legatus apostolicus* né poteva agire come tale, ignorando l'autorità papale.

Negli anni successivi, l'evoluzione politica e territoriale del regno normanno contribuì in maniera decisiva al consolidamento dell'autonomia regia. A partire dall'incoronazione del 1130, Ruggero II, ormai re e non più solo conte di Sicilia e vassallo del duca di Puglia, acquisì una forza po-

⁴²⁸ Brühl, D.Ro.II.48, pp. 133-137; MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., p. 101; CONDORELLI, *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel "Regnum Siciliae" da Ruggero II a Federico II*, cit., pp. 291-293.

litica e una legittimazione giuridica che gli permisero di sottrarsi progressivamente alla vigilanza pontificia negli affari ecclesiastici⁴²⁹.

L'interpretazione della regalità normanna deve quindi tenere conto di questo andamento evolutivo, che si aggiustò nelle diverse fasi del regno in concomitanza con le situazioni contingenti – politiche e giuridiche – a cui il sovrano dovette far fronte⁴³⁰.

Di conseguenza, affermare che Ruggero II esercitò il controllo sull'apparato ecclesiastico locale in qualità di legato apostolico significherebbe andare in contraddizione con la concezione regale sopra delineata, riconducendo l'autorità del sovrano a una delega papale, per sua natura revocabile e subordinata alla volontà della Sede Apostolica. Una tale lettura risulta difficilmente conciliabile con i caratteri della regalità del nuovo sovrano normanno, strutturata attorno a una concezione del potere monarchico diretto, derivante da Dio, non mediato da superiori istanze ecclesiastiche.

Appare, invece, più coerente con il quadro politico-giuridico di quegli anni interpretare gli interventi di Ruggero II in ambito ecclesiastico alla luce, da un lato, del modello di governo fortemente accentratore tipico dell'esperienza politico-amministrativa normanna e, dall'altro, della più

⁴²⁹ G.M. CANTARELLA, *La rivoluzione delle idee nel secolo undicesimo*, in *Il papa ed il sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture*, a cura di Id.-D. Tuniz, Europa, s.l., 1985, pp. 7-63; M.P. ALBERZONI, *Dalla regalità sacra al sacerdozio regale. Il difficile equilibrio tra Papato e Impero nella Christianitas medievale*, in *L'equilibrio internazionale dagli antichi ai moderni*, a cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 85-123; F.P. TERLIZZI, *La regalità sacra nel Medioevo? L'Anonimo Normanno e la Riforma romana (sec. XI-XII)*, Spoleto, Cisam, 2007, p. 180; J.R. GINTHER, *Between Plena Caritas and Plenitudo Legis: The Ecclesiology of the Norman Anonymous*, in «The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History», 22, 2010, pp. 141-162.

⁴³⁰ «Quando Ruggero chiese l'investitura feudale e la successiva incoronazione, non aveva in mente un potere che discendesse direttamente da Dio sul capo del *Rex Siciliae* e, di conseguenza, ritenne indispensabile la mediazione del papa, “comprata” con la promessa di appoggio politico e di sostegno militare», MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., p. 80. Sul punto anche DJELIDA, *L'ordre et la diversité: la construction de l'institution royale en Italie normande au XIIe siècle*, cit., p. 53 per il quale: «avant d'être une abstraction constitutionnelle, la royauté siculo-normande est, au moins dans ses débuts, une adaptation concrète à une réalité complexe et multiculturelle ; l'œuvre pragmatique d'un homme qui, méthodiquement, a imposé son pouvoir par la force sans le cloisonner dans un cadre légal» [«Prima di essere un'astrazione costituzionale, la regalità siculo-normanna è, almeno nei suoi inizi, un adattamento concreto a una realtà complessa e multiculturale; l'opera pragmatica di un uomo che, con metodo, impose il suo potere con la forza senza rinchiuderlo in un quadro legale» TdA].

ampia cornice ideologica che attribuiva ai re medievali il ruolo di *defensores fidei*.

Sul primo versante, Ruggero II integrò all'interno della propria visione regale le pratiche di controllo sull'istituzione ecclesiastica già sperimentate in ambito franco-normanno – mutate da Ruggero I – rielaborandole alla luce della nuova ideologia monarchica, fondata sull'unzione sacra⁴³¹.

Sul secondo versante, il sovrano normanno assunse diversi titoli inequivocabili volti a dimostrare la sua supervisione sulla Chiesa locale, con l'unica eccezione di quello di legato apostolico. Nelle intitolazioni greche dei suoi atti egli si presenta come «Ρογέριος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ εὐσεβής, κράταιος ῥήξ καὶ βοηθὸς τῶν Χριστιανῶν»⁴³². Analogamente, in un documento del 10 luglio 1126, precedente alla *promotio regia* egli si definisce «Christianae religionis, auctore Deo, defensor et clipeus»⁴³³. L'autorità esercitata sulla Chiesa locale rispondeva, in ultima analisi, a un modello riconducibile a una vera e propria *ecclesia regia*: l'organizzazione ecclesiastica, considerata parte integrante dell'assetto statale, risultava sottoposta al diretto controllo del sovrano⁴³⁴.

Alla luce di questo quadro, gli atti di politica ecclesiastica promossi da Ruggero II non possono essere ricondotti all'esercizio di presunti poteri legatizi bensì devono essere interpretati come espressione delle prerogative proprie del potere regio⁴³⁵. Di conseguenza, Ruggero II esercitò il controllo sulla Chiesa non *in persona legati pontifici*, ma in virtù della sua regalità, non *ut legatus apostolicus, sed ut rex*.

⁴³¹ CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 154 ss.; NAPOLI, *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragonese: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, cit., pp. 365-393.

⁴³² «Ρογέριος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ εὐσεβής κραταιός ῥῆξ καὶ βοηθὸς τῶν Χριστιανῶν» = «Ruggero, in Cristo Dio, pio, potente re e difensore dei cristiani» [TdA].

⁴³³ «Difensore e scudo della religione cristiana, sotto l'autorità di Dio» [TdA], Brühl, D.Ro.II.7, pp. 18-20: p. 19, l'atto confermava una donazione in favore del monastero di Santa Maria Latina a Gerusalemme.

⁴³⁴ CONDORELLI, «*Missus sum ego Rogerius*». *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 299.

⁴³⁵ ID., *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel "Regnum Siciliae" da Ruggero II a Federico II*, pp. 289-291.

1.3. Caratteri della politica ecclesiastica di Ruggero II in Sicilia

1.3.1. Il controllo '*more tyrannorum*' sulla Chiesa locale secondo le testimonianze di Giovanni di Salisbury e Ottone di Frisinga

Delineata la cornice simbolico-giuridica entro cui collocare gli interventi di Ruggero II in materia ecclesiastica, è ora necessario procedere a un'analisi puntuale delle fonti, le quali mostrano chiaramente che, in nessuno degli atti di politica ecclesiastica posti in essere dal sovrano, fu mai invocato il privilegio concesso da Urbano II e riconfermato da Pasquale II.

Occorre innanzitutto mettere in luce che, sotto il regno di Ruggero II, il controllo sulla Chiesa locale assunse forme così pervasive da suscitare severe critiche, alcune delle quali giunsero a qualificare l'azione del sovrano come apertamente tirannica.

In tal senso, risulta particolarmente significativa la testimonianza di Giovanni di Salisbury, il quale descrisse la condotta di governo di Ruggero II qualificandola *more tyrannorum*, denunciando l'assoggettamento dell'apparato ecclesiastico al potere secolare, la sistematica interdizione della libertà delle elezioni episcopali e la tendenza a trattare gli uffici ecclesiastici alla stregua di cariche governative. In continuità con la prassi già adottata da Ruggero I, anche Ruggero II limitò l'accesso dei legati pontifici nel territorio siciliano, consolidando ulteriormente il controllo sovrano sulla Chiesa locale e ribadendo la propria autonomia rispetto all'autorità papale.

Sebbene tale rappresentazione presenti evidenti tratti polemici e un'accentuazione retorica, essa contribuisce a far emergere il profilo di un sovrano che non esitò a subordinare le strutture ecclesiastiche agli imperativi del potere regio:

«Rex [Ruggero II] enim aliorum more tyrannorum ecclesias terre sue redegerat in seruitutem, nec alicubi patiebatur electionem libere celebrari, sed prenominebat quem eligi oporteret, et ita de officiis ecclesiasticis sicut de palatii sui muneribus disponebat. Ob hanc causam taliter electos inhibuit Romana ecclesia consecrari, adeoque processerat inhibito, ut pauce sedes propriis gauderent episcopis et fere in omnibus ecclesiis residebant viri a multis annis electi. Nam consecrationis oleum defecit in terra eius, ex quo cepit Innocentium papam. Preterea legatos ecclesie Romane non patiebatur intrare terram suam nisi a se uocatos aut licentia ante impetrata destinatos, et eos tunc non ecclesie sed ipse propriis sumptibus exhibebat aut faciebat ab ecclesiis exhiberi. In ecclesiarum uero ordinationibus a symonia que a manu est credebatur immunis, et probos undecumque essent in eas introducere gaudebat viros. Et si forte proscriptum aut exulem inueniebat episcopum, ei libenter subueniebat. Omnes aduene aliquod inueniebant solatium in

terra eius, nisi quod de regno Teutonicorum non facile aliquos ad obsequium admittebat. Gens enim suspecta erat, et barbariem eorum ferre non poterat. Electi ecclesiarum de conscientia regis seruiebant Romane ecclesie, sed nullus eorum consecrationem poterat promereri»⁴³⁶.

Sul finire degli anni Trenta del XII secolo, anche Ottone di Frisinga, nel contesto del conflitto che contrapponeva l'imperatore Lotario III a Ruggero II, non esitò a schierarsi apertamente a favore del primo.

Nella sua narrazione, il vescovo tedesco indirizzò critiche severe contro il modello di governo adottato dal re di Sicilia, stigmatizzando in particolare il controllo capillare esercitato da quest'ultimo sull'apparato ecclesiastico locale. Ottone dipinse Ruggero II come un sovrano che, appropriandosi arbitrariamente delle prerogative ecclesiastiche, aveva sovvertito l'ordine canonico, assoggettando la Chiesa all'autorità regia e riducendola a strumento del potere secolare «[...] tyrannum non solum regni, sed et ecclesiae hostem et excommunicatum [...]»⁴³⁷. Anche tale giu-

⁴³⁶ «Il re [Ruggero II], infatti, alla maniera degli altri tiranni, aveva ridotto la Chiesa del suo regno in servitù e non permetteva da nessuna parte che si celebrassero liberamente elezioni, ma nominava in anticipo chi doveva essere eletto, e così disponeva degli uffici ecclesiastici come se fossero incarichi del suo palazzo. Per questa ragione, la Chiesa Romana impedì la consacrazione di coloro che erano stati eletti in questo modo, e il divieto si estese a tal punto che poche sedi potevano godere dei propri vescovi, e in quasi tutte le chiese risiedevano uomini eletti da molti anni, ma senza consacrazione. Infatti, nel suo regno era venuto a mancare l'olio per le consacrazioni da quando aveva catturato papa Innocenzo. Inoltre, non permetteva ai legati della Chiesa Romana di entrare nel suo territorio, se non quando da lui chiamati o dopo aver ottenuto in anticipo un permesso, e in tal caso non era la Chiesa a provvedere alle loro spese, ma lui stesso oppure faceva sì che fossero le chiese a sostenerle. Tuttavia, nelle nomine ecclesiastiche, si riteneva immune dalla simonia praticata attraverso il pagamento diretto, e si compiaceva di introdurre nelle chiese uomini di valore, ovunque essi fossero. E se trovava un vescovo esiliato o proscritto, gli forniva volentieri aiuto. Tutti gli stranieri trovavano qualche forma di accoglienza nel suo regno, eccetto che i Tedeschi, che difficilmente venivano ammessi al servizio: infatti, quella nazione era sospetta e non poteva sopportare la loro barbarie. Gli eletti delle chiese, con il consenso del re, servivano la Chiesa Romana, ma nessuno di loro poteva ottenere la consacrazione» [TdA], GIOVANNI DI SALISBURY, *Historia Pontificalis* / *John of Salisbury's Memoirs of the Papal Court*, ed. e trad. di M. Chibnall, London-Edinburgh-Paris-Melbourne-Johannesburg-Toronto-New York, Thomas Nelson and Sons, 1956, cap. 32, pp. 65-66 [anche in ID., *Historia pontificalis*, ed. W. Arndt, MGH, *Scriptores* 20: *Supplementa. Chronica aevi Suevici*, Hannover, Hahn, 1868, p. 538].

⁴³⁷ «Tiranno non solo del regno, ma nemico anche della Chiesa e scomunicato» [TdA],

dizio si inseriva in un più ampio quadro polemico, funzionale a delegittimare le pretese di governo del re normanno e a rafforzare la superiorità del modello imperiale sostenuto da Lotario.

1.3.2. Gli interventi di Ruggero II sulle fondazioni ecclesiastiche

Gli interventi di Ruggero II sulle fondazioni ecclesiastiche si collocarono in un contesto simbolico e giuridico profondamente rinnovato e risultarono più incisivi e pervasivi rispetto a quelli di Ruggero I. Durante il suo regno furono istituiti due nuovi vescovati, Cefalù e Lipari-Patti, designati come sedi suffraganee, insieme a Catania, dell'arcidiocesi di Messina, da poco elevata a tale rango⁴³⁸. È significativo notare che nei documenti relativi a tali fondazioni non si rinviene alcuna menzione di uno specifico mandato pontificio né alcun richiamo al privilegio concesso da Urbano II.

In tale contesto si colloca anche la trasformazione del monastero del San Salvatore in *Lingua Phari* (o dell'Acroterio) di Messina in archimandritato greco, voluta dal sovrano. Come osservato in recenti studi, tale operazione si configurava, dal punto di vista regio, come una prosecuzione naturale della politica paterna di controllo del territorio attraverso la strutturazione capillare dell'istituzione ecclesiastica e come una risposta funzionale al rafforzamento dell'autorità pontificia⁴³⁹. Si stabilì che l'archimandrita

OTTONE DI FRISINGA, *Chronica sive Historia de duabus civitatibus*, ed. A. Hofmeister, Hannover-Lipsia, I Hahn, 1912, libro VII, cap. XX, p. 338.

⁴³⁸ I due documenti istitutivi dei vescovati di Cefalù e di Lipari, datati entrambi Priverno, 14 settembre 1130, IX indizione, sono editi in Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., n. 7, pp. 39-40 (Lipari) e n. 8, pp. 41-42 (Cefalù). Il privilegio di elevazione per la sede di Messina è edito in P.F. KEHR, *Nachträge zu den Papsturkunden Italiens 1*, in «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse», 6, 1905, pp. 321-380: pp. 332-333. Sotto il pontificato dell'antipapa Anacleto II venne creata, per la prima volta, una gerarchia delle diocesi dell'isola, istituendo province ecclesiastiche con a capo Messina e Palermo, su cui IMPERIA, *Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)*, cit., p. 28.

⁴³⁹ MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., pp. 78-79. Il documento è conservato a Toledo presso l'Archivio Ducale Medinaceli (ADM), perg. n. 530, su cui si rimanda a V. VON FALKENHAUSEN, *L'Archimandritato del S. Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII)*, in *Messina. Il ritorno della memoria*. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I (Messina, Palazzo Zanca, 1 marzo-28 aprile 1994), a cura di G. Fallico-A. Sparti-U. Balistreri, Palermo, No-

sarebbe stato confermato direttamente da Ruggero e, in caso di contenzioso, il tribunale competente sarebbe stato quello della corte regia. Un'operazione che – lungi ancora una volta dall'essere esercizio di prerogative legatizie – è rivelatrice del pervasivo controllo sull'apparato ecclesiastico locale esercitato dal sovrano⁴⁴⁰.

Due diplomi del 1145 emessi da Ruggero II in favore di istituzioni monastiche già beneficiarie di privilegi sotto Ruggero I, menzionano un presunto mandato ricevuto da papa Urbano II.

Il primo, datato 1° maggio 1145, riguarda il cenobio basiliano di Santa Maria di Mandanici, presso Messina. Nell'atto, Ruggero II confermava i beni e i privilegi già concessi al monastero dal padre e attribuiva all'abate la giurisdizione sugli abitanti delle terre monastiche, riservando alla corte regia la competenza per i crimini più gravi. Il documento contiene un richiamo generico al papa: «Nos quoque mercedem habemus ab omnipotente Deo secundum preceptum, quod accepimus a SS. PP. Urbano II»⁴⁴¹. Inoltre, sebbene Ruggero II avesse dovuto richiamare Pasquale II – e non Urbano II – da cui aveva ottenuto la conferma della bolla *Quia prudentiam tuam*, quest'ultima non viene comunque citata nel documento.

Un secondo diploma, datato 6 maggio 1145, fu emesso a favore dell'abbazia di San Filippo Maggiore, nei pressi di Messina. Anche in questo caso, dichiarando di agire secondo il precetto ricevuto da Urbano II, Ruggero II concedeva al monastero diritti di pascolo nelle terre circostanti e lo esentava da ogni forma di molestia sia secolare che ecclesiastica:

«sed libere agat ab omni impedimento et solutione seculari vel ecclesiastica secundum preceptum quod accepimus a SS. PP. Urbano [...]. Et si quis presumpserit contrarium facere, incidat sub nostra indignatione, et subiciatur excommunicationi, qua principes heresiarchae obnoxii sunt; habeant etiam maledictionem SS.

vecento, 1994, pp. 65-79: p. 45.

⁴⁴⁰ MARTINO, *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, cit., p. 78. Secondo Tocco, *Ruggero II. Il «Drago d'Occidente»*, p. 57 l'operazione: «aveva una doppia valenza, esterna e interna: la prima, politico-religiosa, costituiva una risposta di fatto alle pretese egemoniche romane, la seconda era invece finalizzata al controllo economico-religioso delle realtà monastiche dell'isola, soprattutto dell'area peloritana e della punta meridionale della Calabria, densamente popolate da cristiani di rito greco».

⁴⁴¹ «Anche noi riceviamo la nostra ricompensa da Dio onnipotente, secondo il precetto che abbiamo ricevuto dal santo pontefice Urbano II» [TdA], Pirri, *Sicilia sacra*, II, pp. 1046-1047.

Papae Urbani»⁴⁴².

Anche questo secondo documento è giunto in una versione latina tradotta da un originale greco, il che ne riduce ulteriormente il valore come fonte di prova per l'effettiva esistenza di prerogative derivanti da un'eventuale delega papale. Si noti, infine, che le presunte prerogative esercitate dal sovrano nei due diplomi non trovano corrispondenza nelle disposizioni della bolla *Quia prudentiam tuam*, la quale non aveva attribuito a Ruggero I simili facoltà⁴⁴³.

1.3.3. Il controllo di Ruggero II sui prelati dell'isola

In un'aggiunta alla *Chronica* di Romualdo Salernitano si legge che papa Onorio II inflisse la scomunica a Ruggero II nel 1127 «quia non permittebat ut episcopi Sicilie venirent Romam»⁴⁴⁴.

Tale atteggiamento collocava il sovrano normanno in aperto contrasto con le disposizioni dell'epistola *Ante Saracenorum invasionem* di Pasquale II, nella quale il pontefice aveva espressamente revocato – rispetto a quanto concesso da Urbano II – la facoltà di scegliere quanti e quali vescovi inviare ai sinodi romani. Appare evidente, quindi, che Ruggero II non accettò le restrizioni imposte da Pasquale II, rifiutando la subordinazione all'autorità pontificia⁴⁴⁵.

⁴⁴² «Ma agisca liberamente da ogni impedimento e da ogni soluzione secolare o ecclesiastica, secondo il precetto che abbiamo ricevuto dal santo pontefice Urbano [...]. E se qualcuno osasse fare il contrario, incorra nella nostra indignazione e sia sottoposto alla scomunica, alla quale sono soggetti i principi eretici; abbia anche la maledizione del santo papa Urbano» [TdA], PIRRI, *Sicilia Sacra*, cit., II, pp. 1029-1030.

⁴⁴³ Per la tesi secondo cui i due documenti siano da considerare atti di esecuzione del privilegio del 1098 si vedano Caspar, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, regesti 195-196 (che però attribuisce erroneamente il primo documento a Santa Maria di Maniace) e DEER, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, cit., p. 134. Nel senso di escludere qualsiasi riferimento al privilegio del 1098 poiché le disposizioni dei due documenti non rientravano nell'ambito di applicazione oggettivo del privilegio, FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 104-105.

⁴⁴⁴ L'addizione è riportata in Romualdo Salernitano, *Chronicon [A.m. 130 - A.c. 1178]*, ed. C.A. Garufi, *Rerum Italicarum Scriptores* VII.1, Città di Castello, Lapi. 1914-1935, p. 215.

⁴⁴⁵ FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 105, non ha ritenuto che tale azione fosse ricollegabile all'esercizio di prerogative legatizie. In senso contrario, CANTARELLA, *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, cit., pp. 76-77. Secondo CONDORELLI, «*Missus sum ego Rogerius*». *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*,

Negli anni successivi, questo controllo regio sull'episcopato isolano si intensificò, assumendo connotazioni politiche ancora più marcate. Nel contesto dello scisma apertosi tra Innocenzo II e Anacleto II, l'accentramento dell'autorità ecclesiastica nelle mani del sovrano rispondeva alla necessità di evitare qualunque forma di adesione dei prelati siciliani alla causa di Innocenzo II, rafforzando al contrario la compattezza del clero isolano attorno ad Anacleto, appoggiato da Ruggero.

Questo atteggiamento provocò dure reazioni in ambienti ecclesiastici legati all'obbedienza innocenziana. Bernardo di Chiaravalle, in particolare, non esitò a qualificare come scismatica la Chiesa di Sicilia, accusando il clero isolano di sottomettersi volentieri alla volontà del sovrano e di sfuggire a quella della Sede Apostolica. In un'appassionata esortazione all'imperatore – da lui invocato come *advocatus Ecclesiae* – Bernardo denunciava lo stato della Chiesa in Sicilia, colpita dalla 'furia scismatica', e invitava il sovrano a intervenire contro colui che definiva 'l'usurpatore siciliano':

«Non est meum hortari ad pugnam; est tamen [...] advocati Ecclesiae arcere ad Ecclesiae infestatione schismaticorum rabiem; est Caesaris propriam vindicare coronam ab usurpatore Siculo. Ut enim constat Judaicam sobolem sedem Petri in Christi occupasse injuriam; sit procul dubio omnis qui in Sicilia regem se facit contradicit Caesari»⁴⁴⁶.

La prassi del sovrano di designare i vescovi non costituiva una novità introdotta da Ruggero II, ma aveva già precedenti consolidati durante il governo di Ruggero I. L'intervento regio nelle elezioni episcopali va dunque interpretato come la rivendicazione di una consuetudine radicata sin dai tempi della conquista normanna dell'isola. Tale prassi si collocava, inoltre, in un contesto in cui il papato, pur rivendicando la competenza esclusiva sulle nomine episcopali, incontrava difficoltà a far valere tale prerogativa nei territori normanni.

cit., p. 289: «a voler prestar fede alla Cronaca, l'informazione rivelerebbe l'esercizio di una prerogativa comitale esplicitamente menzionata nel privilegio urbaniano, e i tentativi della Sede Apostolica di limitarla o addirittura escluderla».

⁴⁴⁶ «Non spetta a me incitare alla guerra; spetta però all'avvocato della Chiesa impedire che la furia degli scismatici infesti la Chiesa; spetta a Cesare rivendicare la propria corona dall'usurpatore siciliano. Infatti, poiché è evidente che una stirpe giudaica ha occupato ingiustamente la sede di Pietro, è fuori dubbio che chiunque si proclami re in Sicilia si oppone a Cesare» [TdA] BERNARDO DI CHIARAVALLE, *Epistolae*, PL 182, n. 139, coll. 293-295: col. 294.

Secondo l'anonima cronaca di Santa Maria di Ferraria, nel 1142 papa Innocenzo II intimò a Ruggero II di astenersi dal designare i vescovi, prerogativa che non rientrava nelle sue competenze. Il re, tuttavia, replicò ribadendo la volontà di mantenere in vigore la tradizione già stabilita ai tempi di Roberto il Guiscardo:

«mcxlii et xiii anno eiusdem Innocentii idem apostolicus misit eidem regi quod non esset iuris sui pastores eligere ecclesiarum et ab hac presumptione discederet. Cui rex respondit, quod 'a tempore Roberti Guiscardi ducis et ducis Rogerii et Guillelmi ducis usque modo hec consuetudo extitit, a qua discedere nullo modo volumus, sed eam tenere firmiter volumus»⁴⁴⁷.

Ne consegue che la prassi delle nomine episcopali da parte del sovrano non fu mai giustificata con il ricorso a uno status legatizio ma fu costantemente motivata con il richiamo a una consuetudine ormai percepita come consolidata.

1.3.4. La concessione di presunte insegne apostoliche a Ruggero II

In una lettera del 1149, inviata dal Senato di Roma all'imperatore Corrado III, si fa menzione di una presunta concessione del pontefice a Ruggero II, che gli avrebbe consentito di portare delle insegne ecclesiastiche. Alcuni studiosi hanno interpretato questo episodio come indice di un possibile conferimento al sovrano normanno dello status di legato apostolico.

Il testo della missiva presenta un resoconto sintetico dell'accordo tra Ruggero II e il papa, affermando che quest'ultimo avrebbe concesso al re il pastorale, l'anello, la dalmatica, la mitra e i sandali, impegnandosi altresì a non inviare alcun legato in Sicilia se non dietro esplicita richiesta del sovrano:

«et nunc deteriora vobis cum Siculo facere temptaverunt [...]. Concordiam autem inter Siculum et papam huiusmodi esse accepimus. Papa concessit Siculo virgam et anulum, dalmaticam et mitram atque sandalia, et ne ullum mittat in terram suam legatum, nisi quem Siculus petierit; et Siculus dedit ei multam pecuniam pro de-

⁴⁴⁷ «Nel 1142, nel tredicesimo anno dello stesso Innocenzo, il medesimo pontefice inviò un messaggio al re, affermando che non rientrava nei suoi diritti eleggere i pastori delle Chiese e che doveva rinunciare a tale pretesa. A ciò il re rispose: "Fin dai tempi del duca Roberto il Guiscardo, del duca Ruggero e del duca Guglielmo, questa consuetudine è sempre esistita, e in nessun modo intendiamo abbandonarla, ma anzi vogliamo mantenerla saldamente"» [TdA], *Ignoti monachi cisterciensi S. Mariae de Ferraria Chronica et Ryccardi de Sancto Germano Chronica priora* ed. A. Gaudenzi, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1888, p. 27.

trimento vestro et Romani imperii, quod Dei gratia vestrum existit. Haec omnia sollicite vestra animadvertat, optime rex, prudentia»⁴⁴⁸.

L'attribuzione a Ruggero II di insegne legatizie sulla base di questo documento appare infondata. In primo luogo, le insegne menzionate non corrispondono a quelle tradizionalmente associate alla dignità legatizia, che comprendeva invece la croce, la mitra, le vesti rosse e le briglie dorate per il cavallo.⁴⁴⁹ Le fonti documentarie mostrano inoltre che tali insegne non furono concesse a Ruggero II, ma all'abate del monastero di San Giovanni degli Eremiti di Palermo, in un contesto liturgico e giurisdizionale chiaramente distinto da quello legatizio⁴⁵⁰.

⁴⁴⁸ «Ora hanno cercato di fare cose ancor peggiori con il siciliano. [...] Abbiamo saputo che la concordia tra il siciliano e il papa è di questo tipo: il papa ha concesso al siciliano il pastorale e l'anello, la dalmatica, la mitra e i sandali, e si è impegnato a non inviare alcun legato nei suoi territori se non col consenso del siciliano; e il siciliano gli ha dato molto denaro, a vostro danno e a danno dell'Impero Romano, che per grazia di Dio vi appartiene. Considerate attentamente tutto questo, ottimo re, con la vostra saggezza» [TdA] OTTONIS ET RAHEWINI, *Gesta Friderici I. Imperatoris*, ed. G. Waitz, III ed. a cura di B. von Simson, MGH *Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi* 46, Hannover-Lipsia, Hahn, 1912, pp. 45-47.

⁴⁴⁹ ALESSI, *Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra Papa e Legati de latere nei secc. XI-XIII*, cit., pp. 162-168.

⁴⁵⁰ DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, cit., p. 117; LOUD, *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, cit., p. 149. Il confronto con il cerimoniale adottato dai sovrani normanni evidenzia caratteristiche distintive divergenti rispetto al protocollo liturgico e simbolico riservato ai legati pontifici. Si veda a titolo di esempio la descrizione fatta da Falcone Beneventano relativa all'ingresso di Ruggero II a Napoli nel 1140, FALCONE DI BENEVENTO, *Chronicon Beneventanum. Città e feudi nell'Italia dei Normanni*, ed. E. D'Angelo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1998, cit., p. 234-236 e 235-237. Per il cerimoniale relativo all'accoglienza dei legati pontifici si rinvia a K.R. RENNIE, *The Ceremonial Reception of Medieval Papal Legates*, in «The Journal of Ecclesiastical History», 70, 2019, pp. 18-37; E.L. CHRISTENSEN, *The Reception of Papal Legates in England, 1170-1250. Narrating the Adventus Ceremony*, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2025.

Capitolo 2

Il controllo sulla Chiesa di Sicilia durante i regni di Guglielmo I (1154-1166) e Guglielmo II (1166-1189)

2.1. Il *Pactum* di Benevento tra Guglielmo I e papa Adriano IV (1156)

Nel giorno di Pasqua del 1151, re Ruggero II di Sicilia associò al trono il figlio Guglielmo con l'intento di prevenire eventuali conflitti dinastici e di limitare le possibili interferenze del pontefice Eugenio III nella successione al trono.

Alla morte di Ruggero, avvenuta nel 1154, Guglielmo I, succeduto al padre, si trovò, già nel 1155, a dover fronteggiare una sollevazione da parte di alcuni principi normanni della regione di Capua, i quali prestarono giuramento di fedeltà al nuovo pontefice, Adriano IV. Questi, a sua volta, si rifiutò di riconoscere la legittimità del nuovo re⁴⁵¹.

Nonostante ciò, Guglielmo riuscì a reprimere la rivolta e a costringere il papa – catturato nel corso degli scontri – a stipulare un accordo. Tale intesa fu dettata da motivazioni essenzialmente politiche: il pontefice, constatata la scarsa possibilità di ricevere un effettivo sostegno da parte dell'imperatore, dovette scendere a compromesso con i Normanni, più vi-

⁴⁵¹ Guglielmo I è passato alla storia come 'il Malo', una reputazione in larga misura determinata dal ritratto ostile tramandato dallo pseudo Ugo Falcando, il quale lo dipinse in termini fortemente negativi, in particolare a causa della sua dura repressione della rivolta aristocratica. Tuttavia, un'analisi più equilibrata delle fonti rivela l'immagine di un sovrano politicamente avveduto. Una significativa deviazione rispetto all'orientamento di Ruggero II riguardò l'abbandono della politica espansionistica nel Mediterraneo: Guglielmo I infatti rinunciò ai possedimenti nordafricani. Sul suo governo si rinvia a G.B. SIRAGUSA, *Il regno di Guglielmo I in Sicilia illustrato con nuovi documenti*, I, Tipografia Lo Statuto, Palermo, 1885; Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, cit., II, pp. 167-304; E. JAMISON, *The Norman Administration of Apulia and Capua. More Especially Under Roger II and William I*, in «Papers of the British School at Rome», 6, 1913, pp. 11-481; B. PIO, *Guglielmo I d'Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell'Italia normanna (1154-1169)*, Bologna, Pàtron, 1996; F. GIUNTA, *Il Regno tra realtà europea e vocazione mediterranea*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*. Atti delle quarte Giornate normanno-sveve (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Dedalo, 1981, pp. 9-29; G.A. Loud, *William the Bad or William the Unlucky? Kingship in Sicily, 1154-1166*, in «The Haskins Society Journal», 8, 1996, pp. 99-113.

cini e militarmente solidi. È verosimile, inoltre, che la condizione di prigionia in cui si trovava Adriano IV – analogamente a quanto accaduto in precedenza con Leone IX (1054) e Innocenzo II (1139) – rappresentò un fattore determinante nella decisione di concedere ai Normanni significative prerogative⁴⁵². L'accordo che ne scaturì – noto come *Pactum di Benevento* – costituisce il più significativo esempio di intesa tra la monarchia normanna e il papato in tema di delimitazione delle competenze ecclesiastiche sulla Chiesa locale⁴⁵³.

⁴⁵² Per il contesto storico e le motivazioni politiche che portarono all'accordo si rinvia a D'ALESSANDRO, *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato*, cit., pp. 208-210; PIO, *Guglielmo I d'Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell'Italia normanna (1154-1169)*, cit., pp. 58-60; G.M. CANTARELLA, *Liaisons dangereuses: il Papato e i Normanni*, in *Il Papato e i Normanni: temporale e spirituale in età normanna*. Atti del convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007), a cura di E. D'Angelo-C. Leonardi, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 45-58; pp. 50-55; ID., *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit. pp. 399-401; LOUD, *The Latin Church in Norman Italy*, cit., pp. 231-232. Su Adriano IV si rinvia ai contributi raccolti in *Adrian IV, the English Pope (1154-1159): studies and texts*, a cura di B. Bolton-A.J. Duggan, Aldershot, Routledge, 2002.

⁴⁵³ Le delegazioni che negoziarono l'accordo furono composte, sul versante papale, da Rolando Bandinelli – futuro papa Alessandro III, il quale in seguito riconfermerà i contenuti dell'accordo a re Guglielmo II – mentre, dalla parte normanna, presero parte alla delegazione il Grande Ammiraglio Maione di Bari, l'arcivescovo di Palermo Ugo, l'arcivescovo di Salerno Romualdo, il vescovo di Troia Guglielmo e l'abate di Cava, Marino. La figura di maggior peso nella definizione del concordato fu senza dubbio Maione di Bari, il quale, in qualità di principale consigliere e delegato del re, esercitava un ruolo determinante nella gestione degli affari di Stato. A lui si deve l'elaborazione di una nuova linea politica rispetto a quella portata avanti da Ruggero II, caratterizzata dall'abbandono dell'ostilità verso il papato e da una marcata opposizione all'Impero. In tale contesto si inserisce la rinuncia ai possedimenti normanni nel Nord Africa, conquistati da Ruggero II, ritenuti ormai insostenibili sotto il profilo militare e politico. Per scongiurare un pericoloso isolamento internazionale, Maione promosse alleanze strategiche, stipulando un accordo con Venezia nel 1155 e con Genova nel 1156. Nel 1157 fu organizzata una nuova spedizione contro l'Impero bizantino, che si concluse con la stipula di una pace trentennale nel 1158. Tuttavia, la sua politica accentratrice e la forte influenza sulla monarchia provocarono un diffuso malcontento nell'aristocrazia normanna. Nel 1160 Maione fu assassinato in un complotto orchestrato da esponenti della nobiltà, i quali arrivarono a imprigionare Guglielmo I e la sua famiglia. Solo l'intervento del clero, favorevole alla congiura ma contrario al rovesciamento dell'ordine monarchico, rese possibile la liberazione del sovrano, che scelse di perdonare i ribelli che si erano arresi. Nel 1161 Guglielmo I riuscì a ristabilire il controllo sul regno, consolidando nuovamente l'autorità monarchica. Sulla

Il *Pactum* regolava quattro ambiti fondamentali – legazioni, appelli, concili ed elezioni episcopali – introducendo un'articolata differenziazione del regime giuridico tra l'Italia meridionale e la Sicilia. L'intesa si concretizzò in due documenti distinti: il *Privilegium Wilhelmi regis* e il *Privilegium Hadriani IV Pontificis*⁴⁵⁴.

Nell'Italia meridionale, furono riconosciuti alla Chiesa di Roma diversi diritti: la facoltà di ricevere appelli, di disporre trasferimenti episcopali qualora ritenuti utili o necessari, di consacrare i vescovi, di inviare visitatori ecclesiastici – con l'eccezione delle città in cui fosse presente il re o un suo erede – e, soprattutto, di inviare liberamente legati apostolici. A tal proposito, veniva sancito esplicitamente: «In Apulia et Calabria et partibus illis, que Apulie sunt affines, Romana ecclesia libere legationes habebit»⁴⁵⁵.

politica di Maione di Bari, A. ANCORA, *Alcuni aspetti della politica di Maione di Bari*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, a cura di G. Musca, Bari, Dedalo, 1970, pp. 303-316.

⁴⁵⁴ *Acta Sicula*, ed. L. Weiland, MGH *Leges: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. I: 911-1197, Hannover, 1893, *Appendix* II. *Pactum Beneventanum inter Hadrianum et Wilhelmu I. regem*. *Privilegium Wilhelmi regis* (doc. n. 413) pp. 588-590 e *Privilegium Hadriani IV Pontificis* (doc. 414), pp. 590-591. Il privilegio di Guglielmo I è edito anche in H. ENZENSBERGER (ed.), *Guillelmi I. Regis diplomata (Codex Diplomaticus Regni Siciliae, Series prima: Diplomata Regum et Principum e gente Normannorum 3)*, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 1996, D.W.I. 12, pp. 32-35; J.C. LÜNIG, *Codex Italiae Diplomaticus, quo non solum multifariae investiturarum literae a [...] romanorum Imperatoribus Italiae principibus a proceribus concessae atque traditur, verum etiam alia insignia varii generis Diplomata [...] ipsos concernentis continentur [...]*, Francoforte e Lipsia, Eredi Lanckisian, 1725-35, II, p. 849; CARUSO, *Discorso storico*, cit., p. 53; SAVAGNONE, *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia*, cit., p. 7; CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., app. p. 260. Si vedano, inoltre, H. ENZENSBERGER, *Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevento (1156)*, in «Deutsches Archiv» 1, 1980, pp. 385-432, in particolare pp. 396-302; FODALE, *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, cit., pp. 108-109. E, inoltre, M. PACAUT, *Papauté, Royauté et épiscopat dans le Royaume de Sicile (deuxième moitié du XIIème siècle)*, in Id., *Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l'Occident médiéval*, Variorum Reprints, London 1985.

⁴⁵⁵ «La Chiesa romana potrà liberamente esercitare le sue legazioni in Puglia, in Calabria e nelle regioni adiacenti alla Puglia» [TdA], *Pactum Beneventanum inter Hadrianum et Wilhelmu I. regem*, ed. L. Weiland, cit., *Privilegium Wilhelmi regis*, p. 589. La potestà giudiziaria, intesa come articolazione della più ampia potestà giurisdizionale si fondava sul principio per cui il re poteva essere adito direttamente in qualità di supremo magistrato, anche *omisso medio*, cioè senza necessità di passare attraverso istanze intermedie. Tale principio, sebbene non formalizzato da alcun concordato né sancito da autorizzazione pontificia, si affermerà anche nella prassi giuridica della monarchia iberica a partire dal XIII secolo, consolidandosi come elemento centrale nell'esercizio del potere sovrano, sul punto F.L. PACHECO CABAL-

Per quanto concerne la Sicilia, il pontefice ottenne il diritto di richiamare dal territorio isolano membri del clero, fatto salvo il diritto del re di trattenere coloro che ritenesse essenziali per la diffusione della fede cristiana o per altre necessità dello Stato. In questo modo si superava il divieto imposto da papa Pasquale II nel 1117 e mai pienamente rispettato da Ruggero II, ripristinando quanto stabilito da Urbano II nel 1098.

Particolarmente rilevanti furono i limiti imposti all'azione del papato in Sicilia. In primo luogo, fu escluso il diritto della Chiesa di Roma di inviare legati sull'isola in assenza di *petitio regia*. In secondo luogo, venne vietato alla Santa Sede di ricevere appelli ecclesiastici provenienti dalla Sicilia, sancendo così una forma di autonomia giurisdizionale della monarchia normanna rispetto alla Curia romana:

«In Sicilia quoque Romana ecclesia consecrationes et visitationes habeat. Et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, eant. Magnificentia nostra autem nostrorumque heredum pro christianitate facienda vel pro suscipienda corona remoto malo ingenio retinebit, quas providerit retinendas. Cetera quoque ibidem habebit Romana ecclesia, que habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione et legatione, que nisi ad petitionem nostram et heredum nostrorum ibi non fient»⁴⁵⁶.

L'esclusione del diritto di appello alla Santa Sede per le cause ecclesiastiche sorte in Sicilia, salvo il consenso espresso del sovrano, fu un elemento di novità particolarmente rilevante. Mentre per l'Italia meridionale gli appelli a Roma restavano liberi e pienamente ammessi, nell'isola tale facoltà fu subordinata alla volontà regia. In concreto, ciò significava che un prelati coinvolto in una controversia canonica con un altro soggetto ec-

LERO, *Potestad regia, justicia y jurisdicción en el Reino de Aragón (Edades media y moderna)*, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VI Simposi Internacional, (Barcelona, 31 de maig-1 de juny de 1996), Barcellona, Associació Catalana d'Història del Dret Jaume de Montjuic, 1997, pp. 199-255.

⁴⁵⁶ «Anche in Sicilia la Chiesa romana avrà il diritto di effettuare consacrazioni e visite pastorali. E se dalla Sicilia essa chiamerà alcune persone dell'ordine ecclesiastico, esse vadano. Tuttavia, la nostra magnificenza e quella dei nostri eredi, per il bene del cristianesimo o per ricevere la corona, con animo privo di malizia, tratterà coloro che riterrà opportuno trattenere. Inoltre, la Chiesa romana avrà in quel luogo tutto ciò che possiede nelle altre parti del nostro regno, eccetto il diritto di appello e quello di legazione, che non potranno aver luogo se non su nostra richiesta o su quella dei nostri eredi» [TdA], *Pactum Beneventanum inter Hadrianum et Wilhelmum I. regem*, ed. L. Weiland, cit., *Privilegium Wilhelmi regis*, p. 589.

clesiastico, se avesse risieduto in territorio peninsulare, avrebbe potuto liberamente adire il papa; al contrario, in Sicilia tale diritto risultava sospeso, configurandosi come una deroga significativa alla procedura ordinaria che riconosceva al pontefice – *index ordinarius omnium* – la facoltà di riesaminare una sentenza tanto in via ordinaria quanto *per saltum*, ossia anche senza che la causa fosse stata previamente trattata da un giudice inferiore⁴⁵⁷.

Per quanto concerne le elezioni episcopali, il Concordato stabiliva che i legittimi elettori mantenessero segreta l'identità del candidato scelto, comunicandola successivamente al sovrano. Quest'ultimo, titolare di un diritto di veto, poteva opporsi all'elezione qualora il candidato fosse ritenuto ostile alla Corona, sospettato di tradimento o comunque ritenuto persona odiosa alla figura regia. In assenza di simili condizioni ostative – la cui valutazione poteva essere condotta con ampia discrezionalità – il re avrebbe approvato l'elezione⁴⁵⁸.

In contropartita, il sovrano si obbligava a prestare omaggio al pontefice e a versare un censo annuo di 600 schifati, in oro o argento:

«Omnia vero predicta, que nobis concessistis, sicut nobis ita etiam et heredibus nostris conceditis, quos pro voluntaria ordinatione nostra statuerimus, qui sicut nos vobis vestrisque successoribus et ecclesie Romane fidelitatem facere et que prescripta sunt voluerint observare. Ut autem que supradicta sunt tam vestro quam vestrorum successorum tempore perpetuam optineant firmitatem et nec nostris nec nostrorum heredum temporibus alicuius valeant presumptione turbari, presens scriptum per manum Mathei nostri notarii scribi et bulla aurea nostro tipario impressa insigniri ac nostro signaculo decorari iussimus»⁴⁵⁹.

⁴⁵⁷ Sull'appello alla Santa Sede si rinvia a W. LITEWSKI, *Appeal in Corpus Iuris Canonici*, in «Annali di storia del diritto» 14-17, 1970-1973, pp. 145-221; J.L. GAZZANIGA, *L'appel omisso medio au pape et l'autorité pontificale au Moyen Âge*, in «Revue historique de droit français et étranger» 60, 1982, pp. 395-414; H.J. BECKER, *Die Entwicklung der Appellation im kanonischen Recht. Von der klassischen Periode bis zur nachtridentinischen Epoche*, in *Appellation und Revision im Europa des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit*, a cura di L. Auer-E. Ortlieb, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2013, pp. 11-26.

⁴⁵⁸ Tale procedura di elezione dei vescovi fu seguita anche sotto il governo del successore Guglielmo II, come dimostrano i casi segnalati da ENZENSBERGER, *Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevento* (1156), cit., pp. 404 e 406.

⁴⁵⁹ «Tutte le cose sopra menzionate, che ci avete concesso, le concedete non solo a noi ma anche ai nostri eredi, che avremo stabilito secondo la nostra volontaria disposizione, i quali, come noi, vorranno prestare fedeltà a voi, ai vostri successori e alla Chiesa Romana, e os-

Il *Privilegium Wilhelmi regis* e il *Privilegium Hadriani IV Pontificis* risultano speculari, segno evidente del desiderio di entrambe le parti di detenere la testimonianza della vittoria⁴⁶⁰.

Per mezzo di tale intesa, le competenze tra papato e monarchia normanna in materia ecclesiastica venivano per la prima volta definite con chiarezza, precisione e sistematicità. Al sovrano normanno erano attribuite prerogative ampie e incisive sul governo della Chiesa locale, in forza di un rapporto vassallatico formalmente riconosciuto nei confronti del pontefice.

Va sottolineato che tali prerogative non derivavano né dalla concessione al re dello status di legato apostolico, né da un'investitura come vice legato. Non solo tali formule non compaiono nei documenti che compongono l'accordo, ma non vi è alcun riferimento neppure alla bolla *Quia prudentiam tuam*.

Certamente è innegabile che il *Pactum* recepì e confermò due delle disposizioni contenute nel privilegio di Urbano II: il diritto del sovrano di trattenere in Sicilia i prelati convocati ai sinodi romani e il divieto di inviare legati pontifici sull'isola senza il previo assenso regio; ma dal punto di vista giuridico, tuttavia, si trattò di un nuovo assetto normativo, che ridefinì i confini tra la sfera di giurisdizione papale e quella regia, rafforzando significativamente l'autorità della monarchia normanna sull'apparato ecclesiastico locale⁴⁶¹.

servare quanto è stato sopra prescritto. E affinché quanto sopra detto conservi perpetua validità tanto durante il vostro tempo quanto durante quello dei vostri successori, e non possa essere turbato per presunzione da alcuno né nel nostro tempo né in quello dei nostri eredi, abbiamo ordinato che il presente scritto sia redatto per mano del nostro notaio Matteo, che sia segnato con la bolla d'oro impressa col nostro sigillo e ornato del nostro segnale» [TdA], *Pactum Beneventanum: Privilegium Wilhelmi regis*, ed. Weiland, cit., p. 590.

⁴⁶⁰ Cantarella, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., pp. 401-402: «il documento emanato dal re sottolinea che si è trattato di «finem congruum imponere» alla discordia fra regno e Chiesa romana [...]. Il documento papale insiste sul fatto che l'iniziativa di pace è partita dal pontefice. [...] I rapporti sono chiari e incontestabili, la Chiesa di Roma riconosce la pienezza del regno, il regno riconosce le aspettative e le prerogative di Roma».

⁴⁶¹ «La mise en application de ce traité conduisit très vite à des relations étroites et à une coopération fructueuse entre la Papauté et le royaume jusqu'à la fin de la dynastie normande et l'accession d'Henri VI au trône de Sicile. Cette entente accrut le prestige de la royauté panormitaine dans la péninsule et contribua à consolider son autorité à l'intérieur des états qu'elle gouvernait» [«L'attuazione di questo trattato portò molto rapidamente a strette relazioni e a una fruttuosa cooperazione tra il papato e il regno fino alla fine della dinastia normanna e all'ascesa di Enrico VI al trono di Sicilia. Questa intesa accrebbe il prestigio

Il Concordato di Benevento, unitamente alla politica conciliante e filo-normanna adottata da papa Adriano IV e successivamente da Alessandro III, non fu accolto favorevolmente dai contemporanei. A differenza del *privilegium* concesso da Urbano II nel 1098 – il quale, come si è osservato, fu largamente ignorato dalle fonti coeve – il trattato stipulato a Benevento nel 1156 suscitò diverse reazioni nei contemporanei, come attestano numerose testimonianze⁴⁶².

L'accordo fu disapprovato da Federico Barbarossa. Dopo il Concordato di Worms del 1122, l'Impero aveva formalmente rinunciato a importanti prerogative, in particolare al controllo sull'elezione dei vescovi⁴⁶³. Al contrario, l'accordo di Benevento riconosceva al sovrano normanno ampie competenze in materia ecclesiastica. Tale disparità non poteva non suscitare riprovazione nella parte imperiale.

La tensione generata da questa situazione trovò espressione concreta durante il concilio di Pavia del 1160, quando un anonimo sostenitore dell'antipapa Vittore IV – e, dunque, della causa imperiale – pronunciò una violenta invettiva contro papa Alessandro III. Questi veniva accusato di

della monarchia palermitana nella penisola e contribuì a consolidare la sua autorità all'interno degli stati che governava» TdA], PACAUT, *Papauté, Royauté et épiscopat dans le Royaume de Sicile (deuxième moitié du XIIème siècle)*, cit., p. 39.

⁴⁶² Si noti, di contro, che lo Pseudo Ugo Falcando non menziona l'accordo, sul punto CANTARELLA, *Liaisons dangereuses: il Papato e i Normanni*, in *Il Papato e i Normanni: temporale e spirituale in età normanna*, cit., p. 55; ID., *Nel Regno del Sole. Falcando fra Inglesi e Normanni*, in *Scritti di Storia Medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis*, a cura di B. Pio, Spoleto, Cisam, 2011, pp. 91-120: pp. 111-120.

⁴⁶³ Il concordato di Worms (o *Pactum Calixtinum*) fu stipulato a Worms, in Germania, nel 1122 tra l'imperatore Enrico V e papa Callisto II. L'accordo sancì la fine della 'lotta per le investiture'. In base ai termini dell'accordo, l'imperatore rinunciò al diritto di investire i vescovi dell'anello e del bastone pastorale, simboli del loro potere spirituale, riconoscendo solo al pontefice tale competenza. Inoltre, concesse che in tutto l'impero l'elezione dei vescovi fosse celebrata secondo i canoni e che la loro consacrazione fosse libera. Il papa, a sua volta, riconobbe all'imperatore il diritto, limitato solo alla Germania, di presenziare alle elezioni episcopali, purché compiute senza simonia né violenza, e di investire i prescelti dei loro diritti feudali. Inoltre, sempre e soltanto in Germania, l'investitura feudale precedeva quella episcopale. In Italia e in Borgogna, invece, veniva introdotto il regime opposto: la consacrazione episcopale precedeva quella feudale, con un intervallo massimo di sei mesi. Sulla lotta per le investiture e il concordato di Worms si rinvia a U.-R. BLUMENTHAL, *La lotta per le investiture*, Napoli, Liguori, 1990; D'ACUNTO, *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122)*, cit.

condurre, sotto il pretesto della difesa delle libertà ecclesiastiche, una politica ostile all'Impero, mentre al contempo tollerava e legittimava gli abusi perpetrati dai Normanni in ambito ecclesiastico. L'anonimo oratore descriveva così, in termini fortemente critici, la situazione nel Regno di Sicilia:

«Certe ille est, de cuius terra ad sedem apostolicam nullus appellat. Nemo sine voluntate et iussu Siculi in episcopum eligitur, nec etiam ad sedem apostolicam vocatus quis venit nisi cum illius mandato. Nullus canonicus, nullus archidiaconus vel abbas vel praepositus vel alius ecclesiae prelatus sine illius iussu promovetur. Nullus legatus Romanae ecclesiae vel ipse apostolicus terram eius ingreditur, nisi nominatim et specialiter ab eo vocatus; et cum terram eius ingressus fuerit, conductum vel cibaria vel hospitium non habet, nisi per manum et dispositionem scutiferi Siculi, cui hoc erit iniunctum et cui litterae a Siculo datae sunt, in quibus modus et mensura victualium est designata [...]»⁴⁶⁴.

Tali presunti abusi erano ovviamente da ricondurre al concordato di Benevento e di certo non al privilegio di Urbano II, di cui non si fa alcuna menzione.

2.2. La politica ecclesiastica di Guglielmo II e la generale concordia con la Sede Apostolica

Guglielmo I morì il 7 maggio 1166, lasciando il trono al figlio Guglielmo II, che all'epoca aveva appena tredici anni. La reggenza fu assunta dalla madre, Margherita di Navarra, affiancata da un consiglio formato da

⁴⁶⁴ «Certo è che nessuno, proveniente da quel territorio, può appellarsi alla Sede Apostolica. Nessuno viene eletto vescovo senza la volontà e il comando del siculo, né alcuno, anche se chiamato alla sede apostolica, può recarvisi senza il suo mandato. Nessun canonico, nessun arcidiacono, né abate, né prevosto, né altro prelato della Chiesa viene promosso senza il suo permesso. Nessun legato della Chiesa romana, né lo stesso pontefice, entra nella sua terra se non chiamato espressamente e specificamente da lui; e quando vi entra, non ha diritto a scorta, né a viveri, né a ospitalità, se non per mano e disposizione dello scudiero del siculo, al quale è stato affidato questo incarico e al quale sono state consegnate lettere dal siculo, in cui sono specificati la modalità e la quantità dei viveri» [TdA], *Oratio advocatis Victoris IV in concilio habita*, ed. L. Weiland, MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. I: 911-1197*, Hannover, Hahn, 1893, n. 187, pp. 258-259. Si veda anche LOUD, *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, cit., pp. 148-159.

uomini di fiducia della corona⁴⁶⁵. Guglielmo II iniziò a governare solamente nel 1171⁴⁶⁶.

Le relazioni con la Santa Sede furono solide e improntate a una leale collaborazione. Riccardo di San Germano definì il giovane sovrano come «rex ille christianissimus»⁴⁶⁷, mentre il cardinale Bosone, nella *Vita*

⁴⁶⁵ Questi erano Riccardo di Mandria, conte di Molise e Stefano di Perche, cugino della regina, a cui venne affidata la cancelleria e la direzione del governo. Stefano di Perche governò rigidamente combattendo la corruzione dei pubblici ufficiali nell'amministrazione della giustizia e nel fisco, cosa che alimentò il malcontento tra i baroni. Nel 1167 diventò arcivescovo di Palermo, rendendosi inviso anche al clero. Successivamente, si trasferì con la reggente Margherita a Messina dove però, nel 1168, scoppiò una rivolta in cui trovò la morte il vescovo Oddone Quarrel, stretto collaboratore di Stefano di Perche, accusato di peculato. Scoppiarono nuove rivolte in tutta l'isola che lo costrinsero a rinunciare alla cancelleria e a partire per la Terra Santa, dove vi morì. Margherita di Navarra ne uscì sconfitta e il consiglio ritornò alla composizione tradizionale, accogliendo membri del clero, vassalli ed altri notabili. La reggenza di Margherita fu piuttosto debole. Ad esempio, sul versante ecclesiastico, non riuscì ad impedire l'elezione dell'arcivescovo Gualtiero d'Offamil a Palermo, fortemente voluta da papa Alessandro III che ne ratificò l'elezione nel 1169. Sulle vicende del periodo si rinvia a S. TRAMONTANA, *Gestione del potere, rivolte e ceti al tempo di Stefano di Perche*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, cit., pp. 79-101; F. PANARELLI, voce *Stefano di Perche*, DBI, 94, 2019 <[⁴⁶⁶ Dalle fonti emerge che il potere rimase, di fatto, nelle mani dell'arcivescovo Gualtiero d'Offamil e di Matteo d'Ajello. Entrambi sedevano nel consiglio apparentemente senza alcuna differenza di autorità. Alla loro iniziativa si deve l'aggancio del regno normanno all'impero germanico tramite il matrimonio fra Costanza d'Altavilla – figlia di Ruggero II e zia di Guglielmo I – e il futuro imperatore Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa. Essi rilanciarono la politica di espansione territoriale – sospesa durante il regno di Guglielmo I – indirizzandola verso il Nord Africa, le Baleari e l'Impero Bizantino, ma i risultati si rivelarono complessivamente deludenti. Su Guglielmo II e il suo governo si rinvia a I. LA LUMIA, *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, Le Monnier, Firenze, 1867; B. LAVAGNINI, *I Normanni di Sicilia a Cipro e a Patmo \(1186\)*, in *Byzantino-Sicula*, II, *Miscellanea in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi*, Palermo, Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, 1975, pp. 321-334; E.L. VRANOUSSI, *À propos des opérations des Normands dans la mer Égée et à Chypre après la prise de Thessalonique \(1185-86\). De nouveau sur une source hagiographique négligée*, in «Byzantina», 8, 1976, pp. 203-211; H. HOUBEN, *Tra vocazione mediterranea e destino europeo: la politica estera di Re Guglielmo II di Sicilia*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia \(Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989\), Galatina, Congedo, 1992, pp. 119-133.](https://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-di-perche_(Dizionario-Biografico)/>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁴⁶⁷ «Quel re cristianissimo» [TdA], RICCARDO DI SAN GERMANO, *Chronica*, ed. C.A. Garufi,

Alexandri III, lo descrisse nei seguenti termini: «fidelis et devotus ecclesiae Romanae filius Willelmus, illustris et gloriosus rex Siciliae»⁴⁶⁸.

In effetti, il nuovo sovrano si mantenne strettamente legato alla Chiesa. In particolare, durante il conflitto tra l'imperatore Federico Barbarossa e papa Alessandro III, egli si schierò apertamente a favore del pontefice e della Lega Lombarda⁴⁶⁹. Dopo la morte di Adriano IV nel 1159, infatti, la Chiesa romana era stata nuovamente scossa da uno scisma nel quale si fronteggiavano, da un lato, Vittore IV, sostenuto dall'Impero, dall'altro Alessandro III, già cancelliere della Curia durante il pontificato di Adriano IV e promotore di una linea filo-normanna. Nel 1167 Guglielmo II offrì asilo ad Alessandro III, in un momento in cui Roma era occupata dall'esercito imperiale, mentre le truppe normanne venivano mobilitate per difendere la Campania meridionale⁴⁷⁰.

La fedeltà al papato si manifestò anche sul piano finanziario: il so-

Bologna, Zanichelli, 1938, pp. 4-6.

⁴⁶⁸ «Guglielmo, fedele e devoto figlio della Chiesa romana, illustre e glorioso re di Sicilia» [TdA], LP, II, p. 414. I buoni rapporti intrattenuti con il papato emergono anche dal racconto di ROMUALDO SALERNITANO, *Chronicon*, cit., pp. 214, 222, 228, 236, 240, 244, 276; e negli *Annales Ceccanenses ad annos 1165, 1167, 1176*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 19: *Annales aevi Suevici*, Hannover, Hahn, 1866, pp. 285-286; LP, p. 414. Si rimanda a G.M. CANTARELLA, *Il pallottoliere della regalità: il perfetto re della Sicilia normanna in Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di P. Corrao-E.I. Mineo, Roma, Viella, 2009 pp. 29-44; P. COLLETTA, *Genesi e tradizione del mito di Guglielmo II «re buono» (secc. XII-XIV)*, in *Il Regno di Sicilia in età normanna e sveva. Forme e organizzazioni della cultura e della politica*, a cura di Id.-T. De Angelis-F. Delle Donne, Potenza, Basilicata University Press, 2021, pp. 49-107.

⁴⁶⁹ La pace di Venezia del 1177 segnò la fine del conflitto tra l'imperatore tedesco, il papa e il *basileus* bizantino. In quell'occasione fu sancita una tregua di quindici anni tra l'Impero e il Regno di Sicilia, e di sei anni con la Lega Lombarda. Tra le conseguenze più significative dell'accordo con la Sicilia vi fu il matrimonio tra Enrico, erede di Federico Barbarossa, e Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II e zia di Guglielmo II. All'epoca, il sovrano normanno aveva solo ventiquattro anni e aveva da poco sposato Giovanna d'Inghilterra, figlia di Enrico II Plantageneto ed Eleonora d'Aquitania. Sulla pace di Venezia, si rinvia a P. GRILLO, *Legnano 1176. Una battaglia per la libertà*, Bari, Laterza, 2010.

⁴⁷⁰ Per un'analisi dell'appoggio di cui godette papa Alessandro III nei territori del meridione d'Italia si rinvia a J. JOHRENDT, «*Cum universo clero ac populo eis subiecto, id ipsum eodem modo fecerunt.*» *Die Anerkennung Alexanders III. in Italien aus der Perspektive der Papsturkundenempfänger*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*» 84, 2004, pp. 38-68.

vrano continuò a versare regolarmente il censo stabilito dal *Pactum* di Benevento (1156), consolidando così il favore pontificio. Durante il suo regno si registrò un equilibrio tra l'apertura alle esigenze della Chiesa romana e il mantenimento di un saldo controllo regio sugli affari ecclesiastici del Regno.

Emblematico in tal senso fu l'atto fondativo, nel 1174, del monastero reale di Santa Maria Nuova a Monreale, eretto su iniziativa del re e posto sotto la diretta giurisdizione della Sede Apostolica⁴⁷¹. L'istituzione del complesso monastico avvenne in piena sintonia con il pontefice. Esso fu arricchito di numerosi privilegi sia regi che papali, comprendenti beni, diritti ed esenzioni.

Nonostante il rispetto formale del *Pactum* di Benevento, si rintraccia una significativa eccezione alla clausola che vietava gli appelli alla Sede romana: la decretale *Latrix praesentium* A. di papa Alessandro III, infatti, affidò al vescovo di Agrigento la risoluzione di una controversia, segnalando in tal modo una certa flessibilità nell'applicazione degli accordi⁴⁷². Il controllo

⁴⁷¹ Cerrito (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia Normanna (1083-1198)*, cit., pp. 89-91 n. 22; pp. 92-96 n. 23. All'inizio il complesso fu fondato come abbazia *nullius*, poi elevato ad arcivescovato da papa Lucio III nel 1183. Nel 1188 Clemente III renderà le diocesi di Monreale e Catania suffraganee di Siracusa. Sulla fondazione di Monreale si rinvia a A. SCHLICHTE, *Der "gute" König: Wilhelm II. von Sizilien (1166 - 1189)*, Tübinga, De Gruyter, 2005, pp. 186-19. Sulle vicende relative alla nuova fondazione ecclesiastica si veda IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, cit., pp. 137-170. Si veda anche J. JOHRENDT, *La protezione apostolica alla luce dei documenti pontifici (896-1046)*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 2, 2005, pp. 135-168.

⁴⁷² Si trattava del caso di una donna che, abbandonata dal marito, si era dedicata ad una vita dissoluta per poi pentirsi ed esprimere la volontà di ritornare con il consorte, sul punto V.R. IMPERIA, *Ius decretalium nella Sicilia del secolo XII. Le decretali indirizzate a destinatari dell'isola, dall'inizio dell'età normanna a Celestino III (1198)*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 34, 2023, pp. 101-153; pp. 135-138. Vale la pena ricordare che, nel 1175, papa Alessandro III era stato giudice in una causa che aveva visto contrapposti il vescovo di Aquino e l'abbazia di San Paolo di Roma sulla base di un'indagine preliminare condotta dai giudici regi, i cui risultati erano stati inviati dallo stesso Guglielmo II: «It is symptomatic of the absence of ecclesiastical tension in the regno that whereas in England the criminous clerks issue played a mjaor part in causing the six year agony of the Becket affair, William II of Sicily was prepared to surrender his jurisdiction without protest» [«È sintomatico dell'assenza di tensione ecclesiastica nel regno che, mentre in Inghilterra la questione dei chierici criminali giocò un ruolo importante nel causare l'agonia di sei anni dell'affare Becket, Guglielmo II di Sicilia fosse pronto a rinunciare alla sua giurisdizione senza protestare» TdA], LOUD, *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, cit., p. 154. Per un confronto generale tra i sistemi giudiziari del Regno di Inghilterra e del Regno di

sui prelati locali non fu spinto sino al punto da impedire i contatti tra l'episcopato e Roma⁴⁷³.

Tuttavia, occorre ricordare che Guglielmo II si rifiutò, inizialmente, di prestare l'omaggio al pontefice nel 1176, con la motivazione che ciò sarebbe stato contrario alle consuetudini del regno, riproponendo quella tendenza all'autonomia nei confronti di Roma che già aveva caratterizzato il governo di Ruggero II⁴⁷⁴.

Il sovrano prestò giuramento soltanto nel febbraio del 1188 a papa Clemente III (1187-1191). Si trattò di un atto solenne di fedeltà e alleanza. Il re, alla presenza dei due legati papali Albino, cardinale presbitero di S. Croce in Gerusalemme e Pietro, cardinale presbitero del titolo di San Lorenzo in Damaso, si impegnò ad essere leale a San Pietro, alla Chiesa ro-

Sicilia si rinvia a M. CARAVALE, *Giustizia regia nel secolo XII in Inghilterra e in Sicilia*, in *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, a cura di E. Cuozzo-J.-M. Martin, Bari, Laterza, 1997, pp. 363-400. Sulla delega giudiziaria durante il pontificato di Alessandro III si vedano A. PADOA-SCHIOPPA, *La delega appellazione remota nelle decretali di Alessandro III*, in *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat*, a cura di A. Gouron-A. Rigaudiér, Montpellier, Publication de la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 3, 1988, pp. 179-188; ID., *I limiti all'appello nelle decretali di Alessandro III*, in *Proceedings of the eighth international congress of medieval canon law*, a cura di S. Chodorow, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992, pp. 387-406. Su Alessandro III e il diritto canonico: G. LESAGE, *La nature du droit canonique d'après Alexandre III*, in *Miscellanea Rolando Bandinelli Papa Alessandro III. Studi*, a cura di F. Liotta, Siena, Università di Siena, 1986, pp. 301-335; A.J. DUGGAN, *Master of the Decretals: A Re-assessment of Alexander III's Contribution to Canon Law*, in *Pope Alexander III (1159-81): the art of survival*, a cura di P.D. Clarke-A.J. Duggan, Farnham, Ashgate, 2012, pp. 365-418.

⁴⁷³ «[...] in coincidenza col regno di Guglielmo II e a partire dal pontificato di Alessandro III, uno scambio di rapporti tra l'episcopato siciliano e Roma ebbe luogo non solo per questioni diplomatiche, ma su un piano che interessava più direttamente le attività giurisdizionali proprie dei vescovi. I presuli siciliani si rivolsero a Roma per sottoporvi questioni che riguardavano i compiti connessi al loro ufficio pastorale. In alcuni casi, è attestato anche il ricorso all'istituto dell'appello, da parte di fedeli appartenenti a diocesi dell'isola», IMPERIA, *Ius decretalium nella Sicilia del secolo XII. Le decretali indirizzate a destinatari dell'isola, dall'inizio dell'età normanna a Celestino III (1198)*, cit., pp. 151-152.

⁴⁷⁴ J. DÉER, *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lebensrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln u.a., Böhlau, 1972, pp. 267-275; MÉNAGER, *L'Institution monarchique dans les Etats normands d'Italie*, cit., pp. 311-312 rinviene un parallelismo con i re francesi che si rifiutarono di prestare personalmente qualsiasi tipo di impegno giurato nei confronti di un'autorità superiore.

mana e al papa⁴⁷⁵:

«Wilhelmi II regis Iuramentum. Ego W. Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue ab hac hora et deinceps ero fidelis beato Petro et sancte Romane ecclesie et tibi domino meo pape Clementi, salvo hoc quod scripsistis et concessistis nobis in privilegio vestro. In consilio aut facto aut consensu, unde vitam aut membrum perdas vel captus sis mala captione, non ero. Consilium, quod michi credideris et contradixeris ne illud manifestem, alicui non pandam ad tuum dampnum me sciente. Et bona fide adiuuabo te honorifice papatum Romanum terramque sancti Petri tenere. Et si tu vel tui successores ante me ex hac vita migraveritis, secundum quod monitus fuero a melioribus cardinalinalibus sancte Romane ecclesie, adiuuabo ut papa eligatus et ordinetur ad honorem sancti Petri. Hec omnia suprascripta observabo sancte Romane ecclesie et tibi recta fide. Et fidelitatem observabo tuis successoribus canonice intrantibus et had honorem sancti Petri ordinatis, qui michi et heredibus meis, si in me non remanserit, firmaverint quod a vobis michi concessum est in privilegio vestro salva concordia que inter papa Adrianum bone memorie et dominum regem W. patrem nostrum felicitis recordationis facta fuit et hinc inde scripto firmata. Sic me Deus adiuuet et sancta Dei evangelia»⁴⁷⁶.

⁴⁷⁵ Il nome dei due legati si ricava dalla decretale *Veritatis* di Clemente III (18 novembre 1189): «A. tit. S. crucis in Hierusalem et P. tit. S. Laurentii in Damaso presbyterorum cardinalium apostolicæ sedis legatorum», X 2.24.14 c. 14. Si veda anche I. FRIEDLÄNDER, *Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 12. Jahrhunderts (1181-1198)*, Vaduz, Kraus, 1965 (rist. ed. Berlino, Ebering, 1928), pp. 56-58.

⁴⁷⁶ «Giuramento del Re Guglielmo II. Io, Guglielmo, per grazia di Dio re di Sicilia, duca di Puglia e principe di Capua, da questo momento in poi sarò fedele al beato Pietro e alla santa Chiesa romana e a te, mio signore papa Clemente, fatto salvo quanto avete scritto e concesso a noi nel vostro privilegio. Non prenderò parte ad alcun consiglio, atto o accordo che possa causarti la perdita della vita o di un arto, o che possa condurre alla tua cattura con inganno. E il consiglio che mi affiderai o comunicherai affinché io lo tenga segreto, non lo rivelerò a nessuno, consapevolmente, e a tuo danno. In buona fede ti aiuterò a mantenere con onore il papato romano e il territorio di san Pietro. E se tu o i tuoi successori dovete lasciare questa vita prima di me, mi prodigherò, secondo quanto mi sarà richiesto dai cardinali più eminenti della santa Chiesa romana, affinché sia eletto e ordinato un papa per l'onore di san Pietro. Tutte queste cose sopra scritte osserverò con retta fede verso la santa Chiesa romana e verso di te. E manterrò fedeltà ai tuoi successori che saranno eletti canonicamente e ordinati per l'onore di san Pietro, i quali confermeranno a me e ai miei eredi – qualora non restasse a me personalmente – ciò che voi mi avete concesso nel vostro privilegio, fatto salvo l'accordo stipulato per iscritto tra il papa Adriano, di beata memoria, e il nostro signore re Guglielmo, nostro padre, di felice memoria. Così

Un aspetto centrale del giuramento fu il riconoscimento della supremazia pontificia, che il re di Sicilia accettò e sostenne senza riserve. Il sovrano giurò che non avrebbe mai agito contro la Chiesa o il pontefice e che, in caso di necessità, avrebbe contribuito a mantenere l'onore e la posizione di Roma nei territori di San Pietro.

Un altro punto chiave riguardò il futuro del papato: Guglielmo II promise assistenza nell'elezione di un nuovo papa qualora Clemente III fosse morto prima del sovrano normanno.

Il giuramento rifletteva e rinforzava il tradizionale impegno della monarchia normanna verso la Santa Sede e rivelava l'assenza di conflitti significativi tra le due parti, al contrario di quanto era avvenuto con Ruggero II o come accadeva, in quel frangente, in Inghilterra, dove la lotta per il controllo della Chiesa locale – di cui fu vittima Thomas Becket – fu particolarmente intenso. La disponibilità di Guglielmo II a rinunciare alla sua giurisdizione nelle materie ecclesiastiche, almeno nell'Italia meridionale, e a sostenere l'elezione del papa in modo pacifico furono chiari segnali della strategia regia volta ad evitare tensioni con Roma.

Tale promessa di lealtà non comportò, tuttavia, una totale subordinazione della politica ecclesiastica di Guglielmo II verso Roma. Il giuramento rifletteva, piuttosto, l'equilibrio tra le esigenze della Chiesa e quelle del Regno. Il sovrano richiamava, infatti, il Concordato di Benevento, riaffermando la legittimità ad esercitare le competenze regie sulla Chiesa locale fissate nel precedente accordo: «[...] salva concordia que inter papam Adrianum bone memorie et dominum regem W. Patrem nostrum felicis recordationis facta fuit et hinc inde scripto firmata. [...]»⁴⁷⁷.

L'impegno a rispettare il concordato appare, da un lato, un riflesso di continuità con la politica del suo predecessore, dall'altro lato, mostra la

mi aiutino Dio e i santi Vangeli di Dio» [TdA] *Acta Sicula*, MGH, cit., *Wilhelmi II. regis iuramentum* (doc. 4145) pp. 591-592. Su papa Clemente III si rinvia a J. PETERSHON, voce *Clemente III*, DBI, 26, 1982 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-clemente-iii_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-clemente-iii_(Dizionario-Biografico)/>). Sulla data del giuramento non vi è unanimità. Sebbene l'opinione prevalente lo collochi nel febbraio del 1188, attribuzione fornita da Huillard-Bréholles, occorre rilevare che KEHR, *Die Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste (1059-1192)*, cit., p. 49 ha postdatato il giuramento al 1189. Con questa datazione concorda anche D'Alessandro, *Fidelitas Normannorum: note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, pp. 115, n. 564.

⁴⁷⁷ «[...] fatto salvo l'accordo stipulato per iscritto tra il papa Adriano, di beata memoria, e il nostro signore re Guglielmo, nostro padre, di felice memoria [...]» [TdA], *Acta Sicula*, MGH, cit., *Wilhelmi II. regis iuramentum*, p. 492.

volontà del nuovo sovrano di non voler arretrare nell'esercizio delle prerogative regie sulla Chiesa locale, così come delimitate dall'accordo.

In relazione alla qualificazione della natura del vincolo che legò il pontefice e Guglielmo II, di notevole importanza si presenta, inoltre, la decretale *Veritatis* (18 novembre 1189), poi confluita nel *Liber Extra*, nella quale papa Clemente III rispondeva ad alcune richieste di chiarimento avanzate dal re attraverso i due cardinali legati che avevano ricevuto il giuramento del sovrano a Palermo. In tale documento, il papa spiegava i termini del legame giuridico che univa la Corona al papato e chiariva alcuni punti relativi ai giuramenti che i futuri sovrani normanni avrebbero dovuto prestare a lui o ai suoi successori.

«[...] Respondemus, ut heredes tui, qui nobis vel alicui successorum nostrorum iuraverunt, aliis [postea] iurare minime compellantur; catholicis tamen successoribus nostris, qui pro tempore fuerint, et homagii et fidelitatis puritatem, nihilo minus ac si iurassent, omni tempore teneantur absque tergiversatione aliqua fideliter observare, nisi forte alicui eorum, sicut personae tuae fuerit hominum de benignitate sedis apostolicae relaxatum; qui tamen non se propterea credat a fidelitatis suae observatione immunem»⁴⁷⁸.

Il papa stabiliva che chi avesse già giurato fedeltà a lui o ai suoi successori non era tenuto a ripetere il giuramento con ogni nuovo pontefice⁴⁷⁹. Ciò non significava, però, che venivano meno gli obblighi derivanti da *fidelitas* e *homagium*, che restavano vincolanti per tutti i sovrani nei confronti dei papi successivi. Un passaggio specifico riguardava proprio l'*homagium*: Guglielmo II era stato dispensato da tale atto per concessione papale a motivo della protezione che egli aveva garantito alla Chiesa locale e al papato⁴⁸⁰.

⁴⁷⁸ «Rispondiamo che i tuoi eredi, che hanno giurato a noi o a qualche nostro successore, non siano obbligati a prestare giuramento ad altri [in seguito]; tuttavia, i nostri successori cattolici, che saranno in carica, dovranno continuare a osservare fedelmente e senza alcuna deviazione la purezza dell'omaggio e della fedeltà, come se avessero giurato, salvo che a qualcuno di loro, come a te, l'omaggio sia stato rimesso per la benignità della Sede Apostolica; ma costui non deve ritenere di essere esonerato dall'osservanza del [dovere] di fedeltà» [TdA] X 2.24.14 c. 14; JL 16375.

⁴⁷⁹ K. PENNINGTON, *Feudal Oath of Fidelity and Homage*, in *Law as Profession and Practice in Medieval Europe: Essays in Honor of James A. Brundage*, a cura di Id.-M.H. Eichbauer, Farnham-Burlington, Ashgate, 2011, pp. 93-116: pp. 113-114.

⁴⁸⁰ Nell'inquadrare giuridicamente questo giuramento occorre tenere presente le considerazioni già esposte a proposito del Concordato di Melfi. In tale ottica, secondo Wiede-

Lo stesso privilegio poteva essere esteso ai suoi successori, senza però attenuare il dovere di lealtà verso la Santa Sede⁴⁸¹.

Il contenuto dell'atto rifletteva, quindi, un delicato equilibrio tra le opposte visioni delle due parti: da un lato preservava il legame feudale tra papato e Normanni, dall'altro lato ne attenuava le manifestazioni esteriori, ritenute dai Normanni incompatibili con la dignità della sovranità regia⁴⁸².

Il giuramento di Guglielmo II e le conseguenti concessioni di Clemente III si posero in continuità con la lunga sequenza di accordi tra Normanni e pontefici volti a delimitare le reciproche sfere di competenza sull'apparato ecclesiastico locale. È utile ribadire che nei diplomi del sovrano, così come nel giuramento del 1188, non si trova alcuna menzione della bolla *Quia prudentiam tuam*. Inoltre, non vengono richiamate o attribuite al re prerogative legatizie: è assente qualsiasi riferimento a qualsivoglia attribuzione al sovrano dello status di legato o di 'vice legato'.

Peraltro, le arenghe dei documenti regi emessi sia da Guglielmo I che da Guglielmo II non mostrano differenze ideologiche riguardo al ruolo e ai compiti regi sulle chiese del Regno⁴⁸³. Anzi, occorre notare che sotto Guglielmo II, vi fu una progressiva apertura alle istanze papali in materia di *libertas ecclesiae* su questioni come l'amministrazione delle sedi vacanti, il libero esercizio della giurisdizione episcopale *ratione materiae* e *ratione personarum* e

mann, *Papal Overlordship and European Princes, 1000-1270*, pp. 73-74, il giuramento del 1188 va interpretato nel contesto del rinnovo del *Pactum Beneventanum*, mentre la decretale papale ebbe come unico scopo quello di chiarire le modalità con cui gli eredi al trono avrebbero dovuto prestare la loro *fidelitas*. L'ambigua formulazione del testo («*fidelitas [...] et hominii iuramentum*») contribuì a generare incertezze giuridiche, ma secondo questa lettura il documento non impose ai sovrani siciliani l'obbligo di prestare *homagium*, in virtù del *Pactum* del 1156, ma solo quello di assicurare fedeltà al pontefice.

⁴⁸¹ Nell'interpretazione di questo passo, parte della storiografia ha intravisto un tentativo del papa di cautelarsi da un'eventuale successione sveva al *Regnum Siciliae*; un modo per vincolare i successori di Guglielmo II, fossero essi normanni o appartenenti ad un'altra dinastia, PACAUT, *Papauté, Royauté et épiscopat dans le Royaume de Sicile (deuxième moitié du XIIème siècle)*, cit., p. 45; G. TABACCO, *Impero e regno meridionale*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*. Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Dedalo, 1983, pp. 13-48: p. 20. Si veda anche KEHR, *Die Belehungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste 1059-1192*, cit., pp. 49-50.

⁴⁸² ZERBI, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, cit., p. 58 n. 20.

⁴⁸³ Come rilevato da ENZENSBERGER, *Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevento*, cit., p. 431; e anche da SCHLICHTE, *Der "gute" König: Wilhelm II. von Sizilien (1166-1189)*, cit., pp. 103-197.

la limitazione di indebite ingerenze da parte di funzionari regi negli affari ecclesiastici.

Con Guglielmo II si attenuò, inoltre, la differenza di regime giuridico tra Sicilia e Italia meridionale. In un diploma indirizzato al vescovo di Trani, relativo all'amministrazione delle sedi vacanti, si legge che il sovrano si riteneva protettore delle chiese che insistevano su tutto il Regno: «quia omnes ecclesias regni nostri et specialiter illas, que pastoribus carent, in manu nostra et protectione habemus»⁴⁸⁴.

Infine, occorre ricordare che durante il regno di Guglielmo II furono inviate in Sicilia almeno tre missioni legatizie di carattere temporaneo, oltre a quella già menzionata in occasione della pronuncia del giuramento al pontefice.

La prima fu condotta dal cardinale di Santa Anastasia, Giovanni Galderisi, inviato a Palermo nel 1166 con il compito di consegnare una missiva di papa Alessandro III nella quale il pontefice impartiva istruzioni – non meglio precisate – al clero e disponeva che, per quanto non previsto nei documenti, avrebbe supplito il legato papale. Le istruzioni del pontefice furono lette dinanzi a Guglielmo II (ancora minorenne), alla reggente Margherita e al consiglio⁴⁸⁵.

Successivamente, nel 1167, il cardinale Guglielmo di San Pietro in Vincoli fu inviato a Palermo per approvare l'elezione di Stefano di Perche ad arcivescovo di quella città⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ Il testo della lettera, datata 15 marzo 1167, è edito in A. DI GIOACCHINO PROLOGO, *Le carte che si conservano nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino al 1266)*, Barletta, Tipografia Editrice V. Vecchi e soci, 1877, pp. 128-129 n. 57; e in H. ENZENSBERGER sul sito *Willelmi II regis Siciliae diplomata* <<http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/WilhelmII/pdf/D.W.II.005.pdf>>; ID., *Kommentare im Namen des Königs? – Gesetzespublikationen in Urkundenform unter König Wilhelm II. von Sizilien*, in *Juristische Glossierungstechniken als Mittel rechtswissenschaftlicher Rationalisierungen: Erfahrungen aus dem europäischen Mittelalter vor und neben den großen "Glossae ordinariae"* a cura di S. Lepsius, Berlin, Erich Schmidt, 2022, pp. 143-164. Il testo fu poi inserito nel *Liber Constitutionum* di Federico II, *Die Konstitutionen Friedrichs II für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, MGH *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum 2 Suppl.*, Hannover, Hahn, 1996, cost. *Pervenit*, tit. *De administratione rerum ecclesiarum post mortem prelati*, III.31, pp. 398-399.

⁴⁸⁵ PSEUDO UGO FALCANDO, *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*, ed. e trad. E. D'Angelo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2014, c. 26, p. 102; IP X, p. 193, n. 111 (deperdita).

⁴⁸⁶ PSEUDO UGO FALCANDO, *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*, ed. e trad. E. D'Angelo, cit., c. 36; IP X p. 232, n. 29 (deperdita). Si veda

Nel 1169, il cardinale Giovanni Galderisi fu nuovamente inviato in Sicilia a consegnare il pallio al nuovo arcivescovo di Palermo Gualtiero d'Offamil consacrato, su specifica autorizzazione papale, dai suffraganei della diocesi e in presenza del legato, come si legge nel relativo privilegio pontificio (22 giugno 1169):

«Verum licet in memoria nostra non existat, aliquis praedecessorum prefati electi unquam fuerit, nisi a Romano pontifice consecratus, considerantes tamen varias causas, ex quibus intelleximus quod charissimus in Christo filiulus noster W[ilelmus] illustris Siciliae rex summo opere habeat necesse aliorum, nedum iam dicti electi praesentiam habere, volentes etiam ipsi regi et reginae sicut charissimis filiis, et eidem quoque electo, in quibus cum Deo et iustitia possumus deferre, de comuni fratrum nostrorum consilio eundem a vobis in praesentia dilecti filii nostri J[ohannes] tit. Sanctae Anastasiae presbyt. card. per quem pallium sibi transmittimus et qui pro negotio apud nos instituit, et satis sollicitate laboravit, concedimus consecrari [...]»⁴⁸⁷.

Infine, merita di essere ricordato che Guglielmo II si affidò alle istruzioni del pontefice anche nella conduzione della sua politica estera. Ad esempio, l'invio di alcuni ambasciatori in Inghilterra, nel 1176, fu deciso «consilio pape Alexandri»⁴⁸⁸.

Imperia, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, pp. 61-66.

⁴⁸⁷ «Invero, benché non ci risulti che alcuno dei predecessori del suddetto eletto sia mai stato consacrato, se non dal Romano Pontefice, tuttavia, considerando le diverse ragioni, abbiamo compreso che il nostro carissimo figlio in Cristo, il re Guglielmo di Sicilia, ha assolutamente bisogno che altri, oltre alla presenza dell'elettore già menzionato, vengano presi in considerazione. Pertanto, desideriamo anche che il re e la regina, come figli carissimi, e lo stesso eletto, nei limiti di quanto possiamo fare con Dio e giustizia, ricevano il nostro favore. Con il consenso comune dei nostri fratelli, concediamo che egli venga consacrato da voi in presenza del nostro diletteissimo figlio Giovanni, cardinale presbitero del titolo di Santa Anastasia che si è impegnato con grande sollecitudine nella causa presso di noi, per mezzo del quale gli trasmettiamo il pallio» [TdA], ALESSANDRO III, *Epistolae et Privilegia [Ad 1150-Ad 1181]*, PL 200, 591 n. 620; IP 10, p. 232 n. 32. Si veda anche ROMUALDO SALERNITANO, *Chronicon*, cit., pp. 200-201: «[...] per Iohannem Neapolitanum cardinalem suum pallium illi transmisit» [«Gli trasmise il pallio per mano del cardinale napoletano Giovanni» TdA].

⁴⁸⁸ ROMUALDO SALERNITANO, *Chronicon*, cit., pp. 220-221.

2.3. Le reazioni al controllo normanno sulla Chiesa locale nelle fonti del tempo

Nonostante i buoni rapporti di Guglielmo I e Guglielmo II con il papato, il controllo esercitato dalla monarchia sulla Chiesa locale non fu esente da critiche da parte di alcuni contemporanei.

Il fatto che i pontefici avessero non solo approvato, ma in parte legittimato la centralizzazione ecclesiastica promossa dai due sovrani suscitò dure reazioni, soprattutto da parte di coloro che percepivano tale ingerenza come una minaccia alla *libertas ecclesiae*.

L'alleanza tra il *Regnum* e la Sede Apostolica, pur garantendo un equilibrio formale delle competenze, alimentò le proteste di quanti denunciavano la crescente subordinazione delle strutture ecclesiastiche al potere secolare. Una delle prime voci critiche fu quella di Gerhoch di Reichersberg, noto oppositore del centralismo romano, che annotò:

«propter hujusmodi mala etiam regnum Rome vicinum, videlicet Siculorum et Ducatus Apulorum, eque ut Ungarorum regnum, se in tantum segregaverunt, ut in eis non recipiantur hujusmodi appellationes vel admittantur legationes»⁴⁸⁹.

Sia i re normanni che quelli ungheresi vengono presentati come simboli di abuso e interferenza nei confronti della Chiesa locale. Tuttavia, è opportuno ricordare che Gerhoch, coerentemente con la sua avversione al giuramento di fedeltà verso il pontefice imposto ai vescovi, si oppose anche all'obbligo della visita *ad limina*, da lui accostato alla simonia a causa dei doni offerti in tale contesto al pontefice. Se da un lato egli riconosceva la legittimità della partecipazione dei vescovi ai sinodi, dall'altro condannava fermamente ogni forma di soggezione gerarchica forzata anche nei confronti della Sede Apostolica⁴⁹⁰.

Accuse analoghe giunsero anche dall'Inghilterra. Nel 1167, in due lettere indirizzate a papa Alessandro III, Thomas Becket formulò un giudizio severo sui regni di Sicilia e Ungheria, accusandoli di aver piegato le leggi apostoliche alla volontà di sovrani tirannici: «frustra quoque nobis [...

⁴⁸⁹ «A causa di tali mali anche il regno vicino a Roma, cioè quello dei Siciliani e il Ducato di Puglia, così come il regno degli Ungheresi, si sono talmente separati [dalla Chiesa romana], che in essi non sono accolti appelli di questo tipo né sono ammesse legazioni» [TdA] GERHOCH DI REICHERSBERG, *De investigatione Antichristi*, ed. E. Sackur, MGH, *Scriptores: Libelli de Lite Imperatorum et pontificum* 3, Hannover, Hahn, 1897, [pp. 304-395], p. 385.

⁴⁹⁰ Ivi, p. 388.

] Siculorum aut Hungarorum proponunt exempla, quae nos in die iudicii minime excusarent si tyrannorum barbariem praeferremus apostolicis institutis»⁴⁹¹.

Come ricordato, anche Giovanni di Salisbury, scrivendo nello stesso anno ad Alessandro III, denunciava le pretese arbitrarie di Enrico II d'Inghilterra, accostandole esplicitamente ai modelli negativi rappresentati dai re normanni di Sicilia e dai sovrani ungheresi⁴⁹².

Va sottolineato che, sebbene abusi simili si riscontrassero anche in altri regni europei – compresa l'Inghilterra – molti osservatori contemporanei riconoscevano una peculiarità nel controllo regio esercitato in Sicilia⁴⁹³. Tale particolarità risiedeva, probabilmente, nel fatto che questo controllo era stato in qualche misura legalizzato attraverso il Concordato di Benevento, a differenza di quanto accadeva altrove in Europa, dove simili forme d'ingerenza rimanevano prive di riconoscimento formale. In tal senso, tra le critiche più incisive si segnala quella di Pietro di Blois, il quale utilizzò l'immagine delle catene per denunciare il vincolo imposto dalla monarchia normanna all'episcopato siciliano⁴⁹⁴.

Tuttavia, occorre considerare che, nella prassi, i prelati dell'isola sembravano accettare – se non addirittura ricercare – la protezione regia, dimostrando in più occasioni una maggiore sintonia politica con il sovrano che con il pontefice. Tale dinamica emerge chiaramente in una lettera dell'arcivescovo di Canterbury, Riccardo di Dover, indirizzata a papa Alessandro III, nella quale il prelato inglese, lamentandosi della negligenza dei vescovi inglesi incaricati di funzioni regie, li paragonava ai loro omologhi

⁴⁹¹ «Invano ci si propongono anche gli esempi dei siciliani o degli ungheresi, i quali non potrebbero in alcun modo scusarci nel giorno del giudizio, se preferissimo la barbarie dei tiranni agli istituti apostolici» [TdA], *The Correspondence of Thomas Becket: Archbishop of Canterbury, 1162-1170*, ed. e trad. Anne Duggan, Oxford, Oxford University Press, 2000, I, ep. 150, pp. 694-711, pp. 708-9. Si vedano anche DEÉR, *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, cit., p.153.

⁴⁹² *The Historia pontificalis of John of Salisbury*, cit., p. 65.

⁴⁹³ LOUD, *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, cit., p. 149.

⁴⁹⁴ PIETRO DI BLOIS, *Canon Episcopalis Id Est Tractatus De Institutione Episcopi*, PL 207, col. 1110: «Nam pro causa huiusmodi hodie in Sicilia mancipati sunt episcopi quidam carceralibus vinculis, nec aliquod exspectant ab Ecclesia Romana solatium, quibus impropertur a summo pontifice, ut bibant de calice, quem sibi temere miscuerunt» [«Infatti, per questa ragione, oggi in Sicilia alcuni vescovi sono stati incarcerati, e non si aspettano alcun conforto dalla Chiesa di Roma, poiché il sommo pontefice rinfaccia loro di dover bere il calice che essi stessi hanno imprudentemente preparato» TdA].

siciliani, i quali trascuravano le rispettive diocesi per lunghi periodi, preferendo frequentare assiduamente la corte del sovrano⁴⁹⁵.

Ad ogni modo, i giudizi negativi espressi da autori come Giovanni di Salisbury o Pietro di Blois nei confronti della monarchia normanna devono essere ridimensionati. In un contesto segnato da una sostanziale concordia tra la corona e la Sede Apostolica, tali critiche risultano spesso amplificate da posizioni partigiane e da una tendenza a generalizzare a partire da singoli episodi emblematici⁴⁹⁶.

La politica pontificia nei confronti del *Regnum* rispose in realtà a logiche pragmatiche. Già prima del 1156, il papato aveva puntato ad un riavvicinamento alla Sicilia, motivato non solo da interessi politici e dalla necessità di garantirsi un alleato militare affidabile, ma anche dal sostegno economico offerto dai Normanni. Pertanto, è possibile affermare che il motivo per cui né Guglielmo I né Guglielmo II giunsero a uno scontro aperto con il papato è riconducibile al carattere sostanzialmente equilibrato e moderato del controllo esercitato dalla monarchia sulla Chiesa locale, che non assunse mai forme di repressione tali da mettere realmente a rischio i rapporti con Roma⁴⁹⁷.

2.4. Le prerogative dei sovrani normanni sulla Chiesa locale nella *Summa Super Decretum* di Uguccione da Pisa

Il canonista Uguccione da Pisa (†1210) affrontò la questione delle prerogative esercitate dai sovrani normanni sulla Chiesa locale nella sua *Summa super Decretum*, redatta intorno al 1178⁴⁹⁸. L'opera si distingue per la

⁴⁹⁵ Alessandro III, *Variorum Epistolae ad Alexadrum III Papam*, PL 200, col. 1459-62 n. 96. Sul punto N. KAMP, *I vescovi siciliani del periodo normanno*, in *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*, cit., pp. 63-89: p. 75.

⁴⁹⁶ Loud, *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, pp. 149-150.

⁴⁹⁷ I rimproveri del pontefice alla monarchia normanna furono sporadici e circoscritti. Tra questi si segnala l'esortazione di papa Alessandro III rivolta al sovrano affinché intervenisse per impedire ai baroni di alienare beni ecclesiastici nella diocesi di Nola, su cui Ivi, p. 154; W. HOLTZMANN, *Zur Kirchenpolitik König Wilhelms II.*, in *Studi medievali in onore di Antonino de Stefano*, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1956, pp. 289-295; ID., *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia V-X*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 38, 1958, pp. 67-175: pp. 122-123 n. 158.

⁴⁹⁸ La *Summa* di Uguccione è ancora inedita. I manoscritti utilizzati sono il BAV, Vat. Lat. 2280 e quello conservato presso la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera: ms

fitta rete di riferimenti a contesti politico-giuridici contemporanei e offre spunti di grande interesse per comprendere la dialettica tra autorità secolare ed ecclesiastica nell'Europa del XII secolo.

Nel trattare il tema del controllo normanno sulla Chiesa siciliana, è opportuno osservare innanzitutto che la *Summa* fu composta circa due decenni dopo la stipula del *Pactum* di Benevento (1156) e non contiene alcun riferimento esplicito alla bolla *Quia prudentiam tuam*. Le osservazioni di Uguccione vertono soprattutto sulle prerogative esercitate dai sovrani normanni sulla Chiesa locale, da lui giudicate incompatibili con i principi del diritto canonico. Ad avviso del giurista, il confine tra le competenze regie e quelle ecclesiastiche era stato indebitamente oltrepassato a danno della Sede Apostolica, poiché ai sovrani del *Regnum Siciliae* era stata riconosciuta una forma di ingerenza in ambiti propri della giurisdizione ecclesiastica.

Uguccione affronta il tema in diversi passaggi della sua opera, soffermandosi su aspetti differenti: dal conferimento dei benefici ecclesiastici all'imposizione di tributi al clero, da specifiche prassi procedurali fino alla questione del controllo sull'organizzazione ecclesiastica locale. Nei brani in questione, l'uso del tempo presente e il frequente impiego dell'avverbio *hodie* indicano chiaramente che il canonista richiamava una situazione a lui contemporanea.

Il primo riferimento esplicito alla Sicilia si trova nel commento a D.63, c.23, c. *in synodo*, – rubricato *Electio Romani Pontificis ad ius pertinet imperatoris* – v. *investiatur*, in cui si affronta il tema dell'investitura laica di dignità ecclesiastiche. Richiamandosi ai canoni conciliari in materia, Uguccione vi sostiene che qualsiasi prelato che abbia ricevuto l'investitura da un laico è passibile di scomunica. Egli ricorda come tale prerogativa era stata eccezionalmente riconosciuta a Carlo Magno (D.63, c.22) per mezzo di uno speciale privilegio. Allo stesso modo, al tempo di Uguccione, un analogo privilegio era stato attribuito alla persona del re di Puglia – identificabile con il re normanno di Sicilia – ma, a differenza del caso carolingio, tale concessione, secondo il giurista, costituiva un pericoloso precedente e non poteva essere considerata legittima né auspicabile:

«alibi habetur quod debet excommunicari quicumque a laico recipit investituram ecclesie, ut xvi. q. ult. c.i Si quis deinceps (recte: C.16 q.7 c.12), Quoniam investi-

Clm 10247. Sull'opera si rinvia a L. PROSDOCIMI, *La "Summa decretorum" di Uguccione da Pisa. Studi preliminari per una edizione critica*, in «*Studia gratiana*» 3, 1955, pp. 349-374. Per la vita e il pensiero del giurista si veda W.P. MÜLLER, *Huguccio, The life, Works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 1994.

turas (C.16 q.7 c.13) et supra eod. Si quis per (D.63 c.5), Omnis electio (D.63 c.7). Set per illa capitula derogatum est istis quoad hunc articulum, vel illud regulare, hoc autem fuit speciale privilegium in persona eius et quorundam aliorum, sicut hodie est in persona regis Apuli, et male»⁴⁹⁹.

La glossa evidenzia chiaramente il disappunto di Uguccone da Pisa nei confronti della situazione della Chiesa nel Regno di Sicilia, dove i sovrani normanni esercitavano prerogative che, a suo giudizio, risultavano incompatibili con i principi del diritto canonico.

La contrarietà del canonista emerge anche in altre sezioni della *Summa*, in cui egli afferma che i re o gli imperatori non godevano, in quanto tali, di maggiori diritti rispetto a un qualsiasi altro laico in materia ecclesiastica⁵⁰⁰.

Tale posizione è ripresa, con minime varianti, anche nella *Summa Reginensis*, redatta intorno al 1191 da un discepolo anonimo di Uguccone. In essa si ribadisce la scomunica per quei prelati che accettavano l'investitura da laici e viene nuovamente richiamato il caso del sovrano normanno, detentore di uno speciale *privilegium*. L'anonimo giurista adopera le stesse parole usate da Uguccone per commentare il canone D.63 c.22, v. *investituram*, ma omette il giudizio negativo espresso da Uguccone (*et male*): «alibi excommunicatur qui investituram ecclesie recipit de manu laici, verum est regulariter; set hoc fuit privilegium in persona eius, quemadmodum hodie est in persona regis Apulie [...]»⁵⁰¹.

⁴⁹⁹ «Altrove si afferma che deve essere scomunicato chiunque riceva l'investitura di una chiesa da un laico, come si legge in *XVI quaestione ultima*, capitolo 1, *Si quis deinceps*, (correttamente: C.16 q.7 c.12) *Quoniam investituras* (C.16 q.7 c.13), e sopra nello stesso luogo *Si quis per* (D.63 c.5), *Omnis electio* (D.63 c.7). Tuttavia, quei capitoli sono stati derogati da altri in riferimento a questo specifico caso, oppure quella norma era generale, mentre questa fu un privilegio speciale concesso alla persona [di Carlo Magno] e di alcuni altri, come oggi lo è alla persona del re di Puglia – e ciò è male» [TdA], Uguccone, *Summa*, Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10247, fol. 71ra: D.63 c.23, c. *in synodo*, v. *investiatur*. Il testo della glossa è edito in S. MOCHI-ONORY, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato*, Milano, Vita e Pensiero, 1951, p. 147 n. 1.

⁵⁰⁰ R.L. BENSON, *The Bishop-Elect. A study in Medieval Ecclesiastical Office*, Princeton, Princeton University Press, 1968, p. 329 n. 40.

⁵⁰¹ «Altrove viene scomunicato chi riceve l'investitura di una chiesa dalle mani di un laico – ed è vero, regolarmente è così; ma questo fu un privilegio concesso alla sua persona [di Carlo Magno], così come oggi lo è per la persona del re di Puglia» [TdA], *Summa Reginensis*, BAV, Reg. lat. 1061, fol. 12rb. Il passo è segnalato da S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik*

È importante, tuttavia, distinguere le posizioni sostenute nelle due opere dall'effettiva realtà giuridica dei rapporti tra papato e monarchia normanna: il Concordato di Benevento del 1156 non aveva attribuito al sovrano il diritto di investitura (*ius investiturae*), bensì il potere di confermare l'elezione episcopale (*ius confirmationis*), una differenza rilevante che sembra sfuggire ai due giuristi.

Ulteriori osservazioni relative alla situazione siciliana si rintracciano nella *Continuatio prima*, una sezione successiva e anonima della *Summa*, redatta intorno al 1185-1186, probabilmente da un giurista dell'Italia meridionale.

Nei commenti ai canoni C.23 q.8 c.21-22, viene evocata una lettera di Sant'Ambrogio in cui il vescovo di Milano rifiutava un ordine imperiale contrario all'ortodossia⁵⁰². Il glossatore paragona tale episodio alle pretese dei sovrani normanni, sottolineando che né re né imperatori possedevano maggiori diritti sulle chiese rispetto a un qualsiasi laico:

«Comites et alii potentes volebant impetrare in nomine imperatoris ut haberent investituras ecclesiastica ecclesiarum et confirmationes quorundam dignitatum sicut et rex siculus habet, quod nullo modo concedit eis Ambrosius; non enim reges vel imperatores plus iuris habent in ecclesiis quam alius laicus, puta: ius patronatus»⁵⁰³.

Poche righe più avanti, nella glossa al capitolo *tributum* (C.22), lo stesso giurista riconosce che il re di Sicilia poteva legittimamente ricevere concessioni tributarie dalla Chiesa, qualora fossero state liberamente accordate da quest'ultima: «si quid autem plus velit [ecclesia] concedere, sicut et regi siculo concessit, possit»⁵⁰⁴. La concessione di tali prerogative, tutta-

(1140-1234). *Prodromus corporis glossarum*, I, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937, p. 162 nota 4. Si veda inoltre A.M. STICKLER, *Decretisti bolognesi dimenticati*, in «Studia Gratiana» 3, 1955, pp. 375-410: p. 406.

⁵⁰² MÜLLER, *Huguccio, The life, Works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, cit., pp. 87-108.

⁵⁰³ «I conti e altri potenti volevano ottenere, in nome dell'imperatore, il diritto di ricevere le investiture ecclesiastiche delle chiese e le conferme di alcune dignità, così come le possiede il re di Sicilia. Tuttavia, Ambrogio non concede loro questo in alcun modo; infatti, né i re né gli imperatori hanno più diritti sulle chiese di qualsiasi altro laico, ad esempio il diritto di patronato» [TdA], BAV, Vat. Lat. 2280, fol. 250 r/b. La glossa è edita anche in CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 34.

⁵⁰⁴ «Se invece [la Chiesa] volesse concedere qualcosa in più, come ha concesso anche al re di Sicilia, può farlo» [TdA], BAV, Vat. Lat. 2280, f. 250 v/a, la glossa è edita in CATALANO,

via, presupponeva sempre una volontà esplicita da parte dell'autorità ecclesiastica, mentre il loro esercizio unilaterale da parte del sovrano veniva implicitamente ritenuto problematico.

Ritornando ai passi della *Summa* attribuibili ad Uguccione, un'altra critica mossa ai sovrani normanni si rintraccia in un passo in cui il giurista si sofferma sull'imposizione ai vescovi del *Regnum Siciliae* dell'obbligo di prestare l'omaggio bizantino della προσκύνησις (*proskynesis*), ossia l'atto di prosternarsi o inginocchiarsi fino a terra dinanzi a un'autorità superiore, gesto di origine orientale associato alla venerazione dell'imperatore come figura dai caratteri divini. Tale pratica, fortemente simbolica e carica di connotazioni di sottomissione assoluta, era nettamente condannata in ambito occidentale, specialmente nel contesto ecclesiastico, poiché ritenuta incompatibile con la dignità episcopale e con la concezione cristiana dell'autorità spirituale. Per il canonista, tale pratica violava il principio di distinzione tra le giurisdizioni ecclesiastica e regia. L'inciso si rinviene nel commento al canone di Graziano contenente il celebre testo indirizzato da papa Gelasio I all'imperatore Anastasio, D.96 c.10, v. *genibus sacerdotum*: «ut hic potest re-dargui rex Scilie, qui facit episcopos flectere genua coram se et adorare se, nec credo eum habere privilegium ad hoc, quamvis sit legatus et in multis privilegiatus, ut dicunt»⁵⁰⁵.

Uguccione non fa riferimento ad alcun tipo di concessione papale, né la bolla *Quia prudentiam tuam* né il Concordato di Benevento, limitandosi a richiamare un presunto status di legato apostolico del sovrano normanno che era, apparentemente, notorio («ut dicunt»). Tuttavia, la critica del giurista trova spiegazione proprio nel fatto che un sovrano non poteva essere legato apostolico. In tal senso, è significativo che egli non fondi tale affermazione su un titolo giuridico. Inoltre, è probabile che l'espressione «ut dicunt» riflettesse l'influenza della propaganda anti-normanna, volta a combattere e screditare il pervasivo controllo esercitato da quei sovrani sull'ap-

Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia, cit., p. 34, n. 62.

⁵⁰⁵ «E qui si può accusare il re di Sicilia, che costringe i vescovi a piegare le ginocchia davanti a lui e ad adorarlo, e non credo che egli abbia un privilegio per questo, sebbene, come si dice, sia legato [pontificio] e privilegiato in molte cose» Uguccione, *Summa*, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10247, fol. 97ra, in D.96 c.10, v. *genibus sacerdotum*. Il passo è edito in Mochi Onory, *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato*, cit., p. 155, nt. 1. Sulla questione si rinvia anche a E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 voll., Roma, Senato della Repubblica, 2020 (I ed. Milano, Giuffré, 1964), II, pp. 207ss.

parato ecclesiastico locale⁵⁰⁶.

Infine, un ulteriore passo della *Summa* relativo alla situazione del *Regnum Siciliae* si rintraccia in C.11. q.3 c.97, c. *Qui resistit* in cui è riportato un passo di S. Agostino, a sostegno della tesi gelasiana: «potius est obediendum domino colei quam domino terreno»⁵⁰⁷. Uguccione enuncia il principio «quod maior potestas sit praeponenda in obedientia» («che un'autorità superiore debba essere anteposta all'obbedienza») ed esamina i vari casi di conflitti tra comandi impartiti dall'autorità ecclesiastica. Ad esempio, si interroga sul caso di un monaco che riceva un ordine dal proprio abate in contrasto con un ordine impartito dal vescovo: a chi dovrebbe obbedire?

Similmente, si chiede se un vescovo, convocato nello stesso momento sia dal re sia dal proprio arcivescovo, sia tenuto a dare priorità all'uno o all'altro. In un primo momento, egli sostiene che la precedenza spetti alla convocazione dell'arcivescovo. Tuttavia, richiamando un passo del *Decretum* (D.18 c.13) in cui viene accolta la soluzione contraria, spiega questa discordanza con un'argomentazione che fa riferimento proprio al caso siciliano: «episcopus prius receperat mandatum regis, vel hoc fit propter vitandum scandalum, vel loquitur de rege qui maior est archiepiscopo iure legationis ut nunc est apulus»⁵⁰⁸.

Uguccione attribuisce priorità all'obbedienza al sovrano rispetto a quella dovuta all'autorità ecclesiastica superiore – l'arcivescovo – motivandola con tre possibili ragioni: l'antiorità del comando reale, la necessità di evitare scandali, oppure la posizione superiore del re rispetto all'arcivescovo in virtù di uno *iure legationis*. Tale locuzione, tuttavia, non implicava che il re normanno fosse riconosciuto da Uguccione come legato apostolico in senso proprio. Piuttosto, si può dedurre che i riferimenti contenuti nella *Summa* attestino l'esercizio, da parte del sovrano, di prerogative consolidate attraverso accordi stipulati con la Santa Sede che, per la loro configurazione e modalità di esercizio, richiamavano quelle attribuite a un

⁵⁰⁶ Come notato, infatti, emerge dal tenore del testo che Uguccione: «non dava una definizione fondata sui testi [...] ma raccoglieva soltanto delle voci correnti», Fodale, *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, cit., p. 133.

⁵⁰⁷ «Si deve obbedire piuttosto al Signore del cielo che al signore terreno» [TdA].

⁵⁰⁸ «Il vescovo aveva in precedenza ricevuto l'ordine dal re, o questo avviene per evitare uno scandalo oppure si parla di un re che è superiore all'arcivescovo per diritto di legazione, come ora è l'Apulo» [TdA], Uguccio, *Summa super decretum*, München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 10247, fol. 160va, in C.11 q.3 c.97, c. *Qui resistit*. La glossa è edita per intero in Catalano, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia* cit., pp. 263-265.

legato pontificio, trovando la loro più recente formalizzazione nel *Pactum* di Benevento.

Peraltro, la stessa bolla di Urbano II – mai menzionata da Uguccione – aveva già derogato al principio in questione: nel caso di convocazione ad un concilio da parte del pontefice – che al tempo di Ruggero I era anche metropolita di Sicilia – sarebbe stato il conte a decidere quali e quanti vescovi e abati avrebbero potuto partecipare, trattenendo presso di sé coloro che gli erano utili per il servizio ecclesiastico. Ciò si giustificava anche per via dello stato di insularità della Sicilia, da sempre riconosciuto sin dai tempi di Leone Magno e Gregorio Magno. Tale prerogativa, abrogata da Pasquale II nella sua conferma a Ruggero II era stata nuovamente sancita nel concordato di Benevento.

In definitiva, la disamina di Uguccione sulle prerogative dei sovrani normanni in Sicilia rivela la tensione tra il diritto canonico e le esigenze delle monarchie medievali. Uguccione considerava molte delle pratiche dei re normanni illegittime e i passi esaminati rappresentarono un tentativo di riaffermare la superiorità dell'autorità ecclesiastica in una realtà in cui i confini tra giurisdizioni venivano frequentemente contestati e alterati.

Capitolo 3

Chiesa locale, competenze regie e rivendicazioni papali
nella transizione normanno-sveva (1189-1198)

3.1. I titoli giuridici per la successione a Guglielmo II

La fase di armonia che aveva contraddistinto i rapporti tra il papato e gli ultimi due sovrani normanni si interruppe con la morte di Guglielmo II, avvenuta il 18 novembre 1189, all'età di trentasei anni. La sua scomparsa aprì una turbolenta fase di incertezza politica dovuta alla lotta che si scatenò per la successione al trono.

Nel 1185, il sovrano aveva designato come erede la zia Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II e consorte di Enrico di Svevia, figlio dell'imperatore Federico Barbarossa⁵⁰⁹. A tale designazione aveva fatto seguito, a Troia, il giuramento dei nobili del Regno, i quali si erano impegnati a riconoscere come legittimi sovrani sia Costanza che il marito, qualora Guglielmo fosse deceduto senza eredi diretti, cosa che si verificò il 18 novembre 1189, quando il re morì all'età di trentasei anni⁵¹⁰.

⁵⁰⁹ Su Costanza d'Altavilla si rinvia a I. PERI, *La luce della gran Costanza*, in *Dante e la Magna Curia*, Atti del convegno di studi di Palermo-Catania-Messina (7-11 novembre 1965), Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1966, pp. 1-24; G. BAAKEN, *Konstanze*, in *Neue deutsche Biographie*, XII, Berlin, Duncker & Humblot, 1980, pp. 560 ss.; T. KÖLZER, *La reggenza di Costanza nello specchio dei suoi diplomi*, in «Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo», 1, 1981-82, pp. 83-107. Sulla successione a Guglielmo II, G. BAAKEN, *Unio regni ad imperium. Die Verhandlungen von Verona 1184 und die Eheabredung zwischen König Heinrich VI und Konstanze von Sizilien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52, 1972, pp. 219-297; Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, cit., pp. 49-52.

⁵¹⁰ Non è possibile affermare con certezza che il cambio di dinastia fosse prevedibile tanto agli occhi dell'imperatore Federico I, nel momento in cui acconsentì allo spotalizio tra il figlio Enrico e Costanza, quanto nei piani di Guglielmo II. Non è però impossibile immaginare che: «da parte di Guglielmo II ci fu, probabilmente, una visione politica [...] lucida: [...] la via per garantire la continuità di una tradizione politica dai vasti orizzonti poteva infatti essere trovata proprio nel connubio con un'altra grande tradizione, quella dell'Impero germanico», Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, cit., p. 50. Si veda anche G. FASOLI, *Rex ille magnificus (Guglielmo II di Sicilia)*, in «Siculorum Gymnasium», 8,

Il papato guardò con crescente apprensione alla prospettiva di una possibile unione dinastica tra il Regno di Sicilia e l'Impero svevo. Un simile accorpamento non solo avrebbe realizzato l'antico disegno di egemonia imperiale sul Mezzogiorno, ma avrebbe altresì determinato una situazione di accerchiamento territoriale nei confronti della Sede Apostolica, stretta tra i possedimenti imperiali settentrionali e meridionali. Tale assetto minacciava tanto l'autonomia quanto la sicurezza del potere pontificio⁵¹¹. In quest'ottica, papa Celestino III si oppose con fermezza alle ambizioni dell'Impero, anche perché le iniziative promosse da quest'ultimo avevano progressivamente eroso territori appartenenti al *Patrimonium Sancti Petri* che il pontefice intendeva, invece, riacquistare⁵¹². L'eventuale unione tra la dinastia normanna e l'Impero avrebbe, di fatto, comportato l'abbandono del tradizionale legame di fedeltà del *Regnum Siciliae* con il papato⁵¹³.

A complicare ulteriormente il quadro fu la contesa dinastica che si aprì alla morte di Guglielmo II. Oltre a Costanza d'Altavilla, moglie dell'imperatore Enrico VI e legittima erede, avanzò la propria candidatura

1955, pp. 2-14 (e in ID., *Scritti di storia medievale*, a cura di F. Bocchi-A. Carile-A.I. Pini, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1974, pp. 359-370). Il matrimonio tra Costanza ed Enrico era stato preceduto da un patto nuziale, stipulato nel 1184, il cui testo è andato perduto. L'atto portò un clima di distensione nei rapporti tra i Normanni e l'Impero, come emerge dagli Annali Cassinesi: «Pax perpetua inter Romanorum imperium et regnum Siciliae firmata est» [«È stata firmata una pace perpetua tra l'Impero Romano e il Regno di Sicilia», TdA], *Annales Casinenses*, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 19: *Annales aevi Suevici*, ed. G.H. Pertz, Hannover, Hahn, 1866, p. 313. Guglielmo II pensava forse di poter porre a sostegno della sua dinastia la potenza dell'Impero, ma accadde il contrario: si arrivò alla consacrazione nel sud Italia di quelle pretese germaniche che da sempre erano state combattute dagli stessi sovrani normanni.

⁵¹¹ P. ZERBI, *Papato, impero e "respublica christiana" dal 1187 al 1198*, Milano, Vita e Pensiero, 1980; Tabacco, *Impero e regno meridionale*, cit., pp. 13-48.

⁵¹² H. ENZENSBERGER, *Enrico VI e Celestino III*, in «Nicolaus. Studi storici: rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunità dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di S. Nicola» 1, 1999, pp. 17-35.

⁵¹³ Questo scenario politico sembra peraltro escludere un precedente intervento del papa nell'intesa matrimoniale tra Enrico e Costanza, tesi invece sostenuta, oltre un secolo fa, da Haller che intravide in papa Lucio III l'ispiratore di questa alleanza, J. HALLER, *Heinrich VI und die römische Kirche*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung» 35, 1914, pp. 385-454 e 545-669. La tesi di Haller è stata confutata da Baaken, *Unio regni ad imperium. Die Verhandlungen von Verona 1184 und die Eheabredung zwischen König Heinrich VI und Kostanze von Sizilien*, cit., pp. 243-280.

anche Tancredi di Lecce, figlio naturale di Ruggero III di Puglia e, quindi, nipote di Ruggero II⁵¹⁴.

Nel frattempo, Enrico VI fu incoronato imperatore il lunedì di Pasqua del 1191 da Papa Celestino III (1191-1198)⁵¹⁵. Dopo l'incoronazione, l'imperatore intraprese la sua avanzata verso il Regno di Sicilia, incontrando però una fiera resistenza.

Inizialmente, il pontefice mantenne una posizione prudente nel conflitto tra Enrico VI e Tancredi, evitando un riconoscimento esplicito dell'autorità imperiale sul regno meridionale ma i rapporti rimasero sempre instabili⁵¹⁶. Pur avendo conferito la corona imperiale, infatti, il papa si mostrò riluttante a riconoscere Enrico VI anche come re di Sicilia.

In questo contesto, risulta centrale l'analisi dei titoli giuridici invocati da Costanza e da Enrico VI per legittimare le loro rivendicazioni sul regno, strettamente connessi alla natura del rapporto che i sovrani intendevano mantenere con il papato. Costanza fondò le proprie pretese sul diritto ereditario sancito dal giuramento dei nobili a Troia. Secondo la prassi conso-

⁵¹⁴ Nel 1174, Tancredi aveva guidato la spedizione siciliana contro Alessandria d'Egitto e nel 1184 un'altra spedizione navale contro l'Impero bizantino, sul punto Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, cit., pp. 173-200; Id., *Papato, impero e "respublica christiana" dal 1187 al 1198*, cit., pp. 53-62; M. SCARLATA, *Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi*, in Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, cit., pp. 480-499; F. GIUNTA, *Magnus comito Tancredus*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè Theseider*, Roma, Bulzoni, 1974, pp. 645-650.

⁵¹⁵ Nel 1189 Clemente III, con gli accordi di Strasburgo, si era impegnato a concedere ad Enrico VI, ancora vivente Federico I, la corona imperiale. Solo all'inizio del 1191 Enrico VI scese in Italia con un duplice obiettivo: ottenere la corona imperiale e rivendicare la corona del *Regnum Siciliae* che, nel frattempo, era stata usurpata da Tancredi di Lecce. Su Celestino III si rinvia a V. PFAFF, voce *Celestino III*, DBI, 23, 1979 <[⁵¹⁶ Il papa, per esempio, sollecitò presso Tancredi la liberazione di Costanza, catturata dai salernitani, che fu accompagnata, nel tragitto di ritorno, da cardinali inviati dal papa. La futura regina, peraltro, rifiutò un invito del papa a Roma. Tale atto è stato interpretato come una prima manifestazione di autonomia verso il papato, sul punto Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, cit., p. 62; K. TOOMASPOEG, *Enrico VI e l'intervento nel mezzogiorno normanno*, in *Il Mezzogiorno d'Italia tra due imperi*. Atti del Convegno Internazionale di Studi \(Ariano Irpino, 4-6 ottobre 2019\), a cura di E. Cuozzo-G. Muollo, Ariano Irpino, Centro Europeo di Studi Normanni, 2022, pp. 179-201.](https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-celestino-iii_(Dizionario-Biografico)/>; A.J. DUGGAN, <i>Hyacinth Bone: Diplomat and Pope</i>, in <i>Pope Celestine III, 1191-1198: diplomat and pastor</i>, a cura di J. Doran-D.J. Smith, Aldershot, Routledge, 2008, pp. 1-30.</p>
</div>
<div data-bbox=)

lidata dai sovrani normanni, tale diritto presupponeva un vincolo di fedeltà al pontefice, pienamente riconosciuto dal Concordato di Benevento del 1156. In particolare, il paragrafo 14 del concordato stabiliva l'obbligo per gli eredi di Guglielmo I di prestare *fidelitas* alla Chiesa romana:

«Omnia vero predicta, que nobis concessistis, sicut nobis ita etiam et heredibus nostris conceditis, quos pro voluntaria ordinatione nostra statuerimus, qui sicut nos vobis vestrique successoribus et ecclesiae Romanae fidelitatem facere et que prescripta sunt voluerint observare»⁵¹⁷.

Nonostante ciò, le fonti dell'epoca non concordano nell'attribuire a Costanza una legittima investitura. Secondo alcune cronache, Guglielmo II sarebbe morto senza testamento, lasciando quindi la successione aperta⁵¹⁸.

In questo quadro di incertezza giuridica si colloca il *consensus* che Enrico VI ottenne a Palermo da un'assemblea di nobili del Regno⁵¹⁹, cui seguì la sua incoronazione a re di Sicilia il 25 dicembre 1194, esattamente sessantaquattro anni dopo quella di Ruggero II nella medesima cattedrale.

⁵¹⁷ «Tutte le cose sopra menzionate, che ci avete concesso, le concedete non solo a noi ma anche ai nostri eredi, che avremo stabilito secondo la nostra volontaria disposizione, i quali, come noi, vorranno prestare fedeltà a voi, ai vostri successori e alla Chiesa Romana, e osservare quanto è stato sopra prescritto» [TdA], *Acta Sicula*, MGH, cit., *Privilegium Wilhelmii regis*, p. 590.

⁵¹⁸ Tale opinione, che si rintraccia nella narrazione dello Pseudo Ugo Falcando, è esaminata in Scarlata, *Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi*, cit., pp. 17-18. Lo stesso si legge negli *Annales Ceccanenses*, cit., p. 288; mentre gli *Annales Casinenses*, cit., p. 314, pur menzionando il giuramento prestato dai nobili a Troia, affermano che Guglielmo II morì senza lasciare testamento. Contraddittoria risulta anche la testimonianza di PIETRO DA EBOLI, *De rebus Siculis Carmen*, ed. F. Delle Donne, Potenza, Basilicata University Press, 2020, vv. 35-50, il quale, inizialmente, riporta che Guglielmo II morì senza lasciar testamento per poi sostenere l'esistenza di un erede legittimo in virtù di un giuramento, senza però specificarne la natura. È comunque verosimile che si riferisca al giuramento prestato a Troia. Per un approfondimento sulla questione della successione a Guglielmo II si veda Haller, *Heinrich VI und die römische Kirche*, cit., pp. 427-428; Fasoli, *Rex ille magnificus (Guglielmo II di Sicilia)*, cit., pp. 13-14.

⁵¹⁹ L'unico a riportare l'episodio è RUGGERO DI HOWDEN, *Chronica*, ed. F. Liebermann-R. Pauli, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 27: *Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XI et XIII*, Hannover, Hahn, 1885, p. 171. Sul punto Ménager, *L'Institution monarchique dans les Etats normands d'Italie*, cit., p. 451.

Il titolo rivendicato da Enrico VI per giustificare il proprio potere differiva sostanzialmente da quello della consorte. In un diploma del maggio 1191, l'imperatore avanzava la propria pretesa sul *Regnum Siciliae* esclusivamente in virtù dello *ius imperii*. Tale diritto, interpretabile sia in senso territoriale limitato (cioè applicabile ai possedimenti imperiali in Italia), sia in senso universale, escludeva ogni forma di soggezione feudale alla Chiesa romana⁵²⁰. Di conseguenza, Enrico VI rifiutò di prestare omaggio al papa, che non ottenne mai la consueta *fidelitas* prestata fino ad allora dai Normanni.

A fronte dell'intransigente posizione dell'imperatore, Celestino III reagì sostenendo apertamente Tancredi di Lecce. Quest'ultimo, consapevole della necessità di un appoggio pontificio contro le pretese imperiali, riconobbe prontamente la *superioritas* del papa. Già tre settimane dopo la morte di Guglielmo II, i nobili del Regno, contravvenendo al giuramento prestato a Costanza, elessero re Tancredi, che fu incoronato il 9 gennaio 1190 a Palermo, come attestano i *Gesta Ricardi*⁵²¹.

Alla luce di queste dinamiche, la disputa per la titolarità del regno assunse una dimensione eminentemente giuridico-istituzionale.

Enrico VI fondava la propria legittimazione sullo *ius imperii*, ratificato dal *consensus* nobiliare; Costanza e Tancredi, invece, rivendicavano la corona in virtù di un diritto successorio. Tuttavia, occorre precisare che sotto il profilo strettamente giuridico, la pretesa di Tancredi violava il Concordato di Benevento, che subordinava la designazione dell'erede anche alla volontà espressa dal precedente sovrano, riscontrabile solo per la persona di Costanza⁵²². Di contro, Tancredi poteva vantare il riconoscimento papale.

⁵²⁰ Deér, *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lebensrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, cit., pp. 37-50; Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, cit., pp. 52-53.

⁵²¹ *Ex gestis Henrici II. et Ricardi I. Regum Angliae*, I, ed. F. Liebermann, R. Pauli, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 27: *Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XI et XIII*, Hannover, Hahn, 1885, p. 129. Si vedano anche gli *Annales Casinenses*, cit., p. 314. A sostenere la causa di Tancredi fu Matteo d'Ajello, nipote di Guglielmo I, il quale, a partire dal 1190, assunse in via esclusiva la direzione della politica del Regno, ricoprendo la carica di cancelliere. Sui profili politici dell'azione di Tancredi, SCARLATA, *Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi*, cit., pp. 16-18.

⁵²² MÉNAGER, *L'Institution monarchique dans les Etats normands d'Italie*, cit., pp. 449-451, pur rilevando l'assenza del requisito, non richiamò il concordato di Benevento e ritenne legittima l'elezione di Tancredi.

3.2. Il concordato di Gravina tra Tancredi di Lecce e papa Celestino III (1192)

In tale cornice, la questione della legittima titolarità del potere regale diventava particolarmente complessa. Fino a quel momento, i sovrani normanni avevano sempre riconosciuto – quantomeno sul piano formale – l'autorità del pontefice quale signore feudale del Regno di Sicilia e su questa base giuridica, il papato rivendicava la prerogativa di giudicare la legittimità delle rivendicazioni dinastiche al trono.

Per evitare che l'equilibrio politico fosse irrimediabilmente compromesso dall'ascesa imperiale, papa Celestino III non solo accordò il proprio sostegno a Tancredi, riconoscendolo come sovrano legittimo, ma concluse con lui un nuovo concordato che, per contenuti e portata, innovava e superava il precedente *Pactum* di Benevento del 1156.

Il Concordato di Gravina, stipulato nel 1192 nell'omonima città pugliese, prevedeva che Tancredi, in cambio della concessione formale del regno, prestasse giuramento di fedeltà al pontefice – raccolto tramite legati pontifici – impegnandosi altresì a rendere omaggio personale in un secondo momento. Egli accettò di versare un censo annuo di 600 schiati per i territori continentali di Apulia, Calabria e Marsia – esclusa, come in precedenza, la Sicilia – e acconsentì a riformulare le clausole del concordato di Benevento in termini decisamente più favorevoli alla Santa Sede.

Il nuovo accordo si articolava in tre documenti principali: il *iuramentum* di Tancredi, un *privilegium* concesso da quest'ultimo al pontefice (che rappresenta l'atto giuridicamente più significativo), e la promessa di omaggio ligo⁵²³.

Il Concordato di Gravina, rispetto agli accordi precedenti, sancì la fine dello status privilegiato del sovrano. La ridefinizione delle competenze tra autorità regia e potere papale risultò nettamente sbilanciata a favore di quest'ultimo.

In particolare, il nuovo assetto normativo stabiliva la libertà di appello alla Sede Apostolica da ogni parte del regno, inclusa la Sicilia; il diritto della Chiesa romana di inviare legati ogni cinque anni in Sicilia, oppure con cadenza diversa qualora richiesto dal re o in presenza di necessità evidenti; la libertà delle elezioni ecclesiastiche in tutto il regno, con il solo limite del

⁵²³ Il patto fu concluso tra i cardinali inviati dalla Santa sede e i *tractatoribus deputatis* di Tancredi. I tre documenti sono editi in *Acta Sicula*, MGH, cit., *Appendix II: Iuramentum Tancredi* (doc. n. 416) pp. 592-593; *Privilegium Tancredi* (doc. n. 417) 593-594; *Promissio Hominii* (doc. n. 418), pp. 594-595.

veto del sovrano nei confronti di persone notoriamente ostili o infedeli alla Corona; la facoltà della Chiesa romana di celebrare concili in qualsiasi città, ad eccezione di quelle in cui risiedesse il sovrano o i suoi eredi; la libertà di consacrazione, visita e trasferimento episcopale sull'intero territorio del regno, compresa l'isola; l'obbligo, per gli ecclesiastici siciliani convocati dal pontefice, di presentarsi presso la Curia romana:

«[...] appellationes libere fient ad Romanam ecclesiam in toto regno Sicilie. Legationes vero in Apulia et Calabria et illis partibus regni, que Apulie sunt affines, ecclesia Romana habebit libere. In Siciliam vero, si voluerit, legatum de quinquennio in quinquennium destinabit, nisi forte interim vel ab excellentia regia legatus peteretur vel evidens necessitas id exigeret. Electiones libere fient in toto regno, ita videlicet quod vacantibus sedibus clerici convenient in personam idoneam et eam excellentie nostre nunciabunt; que si non fuerit de notis proditoribus aut notis inimicis nostris vel heredum nostrorum, assensum prestabimus. [...] Celebrationes conciliorum ecclesia Romana faciet, in quacumque civitate Apulie vel Calabrie voluerit aut illarum partium, que Apulie sunt affines. Translationes in ecclesiis regni fient, si necessitas et utilitas ecclesie aliquem de una ecclesia ad aliam vocaverit et vos aut successores vestri concedere volueritis. Consecrationes et visitationes libere Romana ecclesia tam in Sicilia quam in toto regno habebit. Et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, venient. [...] Pro quibus omnibus vobis vestrisque successoribus et sancte Romane ecclesie fidelitatem iuravimus et vobis ligium hominum fecimus [...]. Et census sexcentorum scifatorum de Apulia et Calabria [...] in auro vel argento nos ac nostros heredes Romane ecclesie statuimus annis singulis solutores [...]»⁵²⁴.

⁵²⁴ «[...] Gli appelli saranno proposti liberamente alla Chiesa romana in tutto il Regno di Sicilia. Le legazioni in Puglia, Calabria e nelle parti del regno che sono affini alla Puglia, la Chiesa romana le condurrà liberamente. In Sicilia, se lo vorrà, la Chiesa designerà un legato ogni cinque anni, a meno che nel frattempo non venga richiesto un legato dalla maestà reale, o che una necessità evidente lo renda necessario. Le elezioni si faranno liberamente in tutto il regno, in modo che, quando si verificheranno vacanze, i chierici si riuniscano per scegliere una persona idonea e la comunichino alla nostra eccellenza; se questa non sarà un noto traditore o un noto nemico nostro o dei nostri eredi, noi presteremo il nostro assenso. [...] La Chiesa romana celebrerà i concili in qualsiasi città della Puglia o della Calabria vorrà, o in quelle parti del regno che sono affini alla Puglia. I trasferimenti nelle chiese del regno avverranno quando la necessità e l'utilità della Chiesa richiederanno che qualcuno venga trasferito da una chiesa all'altra, e se voi o i vostri successori acconsentirete. Le consacrazioni e le visite saranno liberamente disposte dalla Chiesa romana sia in Sicilia che in tutto il regno. E se dalla Sicilia verranno convocati degli ecclesiastici, essi verranno.

Celestino III seppe sfruttare la congiuntura critica per ridimensionare le prerogative sull'apparato ecclesiastico locale che i re normanni avevano progressivamente consolidato nei decenni precedenti. Le disposizioni ottenute da Guglielmo I con il concordato di Benevento – in materia di appelli, controllo sulle legazioni, elezioni episcopali e sinodi – vennero integralmente riviste. Occorre inoltre notare che nel concordato di Gravina non compare alcun riferimento alla bolla *Quia prudentiam tuam* di Urbano II.

L'effettiva vigenza delle nuove disposizioni, in particolare quella concernente la libertà di appello alla Sede Apostolica dalla Sicilia, è testimoniata dalla decretale *Conquestione Nicholai studentis*. Il caso da cui essa originò verteva su un appello presentato da un vescovo siciliano in relazione al rifiuto, da parte di alcuni parrochiani greci, di versare la decima. La decretale conferma l'applicazione concreta delle norme stabilite nel concordato, attestando il riconoscimento della giurisdizione pontificia diretta anche sull'isola⁵²⁵.

Tuttavia, la morte prematura di Tancredi, nel 1194, vanificò gli effetti dell'accordo, ponendo fine alla breve fase in cui la Santa Sede era riuscita a riconfigurare in senso più favorevole la propria relazione con la monarchia siciliana⁵²⁶.

[...] Per tutte queste cose, noi e i nostri successori abbiamo giurato fedeltà alla Santa Chiesa Romana e vi abbiamo fatto omaggio di vassallaggio [...]. E abbiamo stabilito il tributo di seicento schifati per la Puglia e la Calabria [...] da versare in oro o argento alla Chiesa romana ogni anno [...]» [TdA], ivi, *Privilegium Tancredi* (doc. n. 417), pp. 593-594. Non tragga in inganno l'affermazione contenuta nel *privilegium* in cui si legge: «vobis ligium hominum fecimus». Tancredi, in realtà, non prestò mai il suo omaggio al pontefice a causa dell'evolversi delle vicende militari e Celestino III non si recò mai presso il conte per riceverlo ufficialmente.

⁵²⁵ La decretale non compare né nelle *Quinque compilationes antiquae* né nel *Liber Extra*. Il testo si rintraccia in Holtzmann, *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia V-X*, cit., pp. 161-162, n. 220. Per l'esame della decretale e per la sua tradizione testuale si rinvia a IMPERIA, *Ius decretalium nella Sicilia del secolo XII. Le decretali indirizzate a destinatari dell'isola, dall'inizio dell'età normanna a Celestino III (1198)*, cit., pp. 146-148.

⁵²⁶ Zerbi, *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, cit., pp. 64 ss.

3.3. Enrico VI, Costanza d'Altavilla e le relazioni con il papato: la fine dello status privilegiato dell'isola

Con la morte di Tancredi e l'assenza di ulteriori rivali, Enrico VI ottenne la corona del Regno di Sicilia nel Natale del 1194, in occasione di una solenne cerimonia a Palermo⁵²⁷. Il nuovo sovrano rifiutò di prestare giuramento di vassallaggio al pontefice, consolidando così la sua posizione di autonomia sia sul piano politico che giuridico. L'acquisizione simultanea della corona imperiale e di quella siciliana non agevolò un riavvicinamento alla Santa Sede, che, dal canto suo, continuava a considerare vacante il trono di Palermo. Non sorprende, dunque, che papa Celestino III si rifiutò di riconoscere formalmente Enrico VI come *Rex Siciliae*. Dal punto di vista giuridico, per la Curia romana la disciplina delle questioni ecclesiastiche del Regno di Sicilia era ancora regolata dal concordato di Gravina. Ma tale accordo era considerato privo di validità giuridica da Enrico VI e dalla consorte Costanza d'Altavilla, in quanto stipulato con un sovrano – Tancredi – da loro ritenuto un usurpatore. Di conseguenza, i due rigettavano la legittimità del concordato, riaffermando invece la vigenza del precedente concordato di Benevento. La contestazione del patto di Gravina fu una costante della politica imperiale in Sicilia, accompagnata da una coerente rivendicazione di superiorità dinastica e imperiale⁵²⁸.

Dalle fonti emerge che Costanza non tenne un atteggiamento accondiscendente nei confronti del papato. Si segnalano, a tal proposito, tre lamentele rivolte nei confronti di papa Celestino III in relazione alla conduzione degli affari ecclesiastici nel *Regnum Siciliae*⁵²⁹.

La prima lamentela riguardò la legazione in Puglia e Calabria conferita nel 1195 al diacono Pietro di Santa Maria in Via Lata. Il problema stava nel fatto che la legazione era, secondo Costanza, una *legatio generalis*, tipologia di legazione che andava in contrasto con la tradizione del Regno nel quale si erano sempre avuti *legati specialiter missi*, cioè operanti con mandato

⁵²⁷ Il 26 dicembre 1194 nacque il futuro Federico II. Fu lo stesso Enrico VI che informò dell'evento Guglielmo di Rouen in una lettera riportata da RODOLFO DI DICETO, *Ex ymaginibus historiarum*, ed. F. Liebermann-R. Pauli, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 27: *Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XI et XIII*, Hannover, Hahn, 1885, p. 284.

⁵²⁸ R. Ries (ed.), *Regesten der Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 18, 1926, pp. 30-100: pp. 85-86 n. 66.

⁵²⁹ Ivi, pp. 38-39, n. 13.

speciale⁵³⁰. Il riferimento all'usuale invio di legati deve comunque essere riferito solo al meridione d'Italia e non anche alla Sicilia.

Più interessante si presentava la seconda lamentela che, invece, riguardava l'isola e rivelava chiaramente il conflitto giuridico-interpretativo tra quanto sancito dal concordato di Benevento e quanto disposto dagli accordi Gravina. Costanza, richiamando il *Pactum* di Benevento, sosteneva che il pontefice avesse violato lo *ius patronatus* in relazione alla nomina dell'abate del monastero di San Giovanni degli Eremiti di Palermo. Si trattava di una figura di primo piano, poiché l'intero complesso era strettamente legato (anche fisicamente) alla corte regia e l'abate ricopriva l'ufficio di *precipuus capellanus a corte*⁵³¹. I monaci avevano eletto una persona che Costanza riteneva «magestatis imperatori proditorem» («traditore della maestà dell'imperatore») e chiedeva pertanto una nuova designazione. Il papa, da parte sua, era invece intervenuto presso la comunità dei monaci imponendo loro di aspettare l'esito dell'appello che l'eletto aveva nel frattempo proposto presso la Curia romana. Tale intervento, per il pontefice, si fondava sul concordato di Gravina, il quale consentiva il libero diritto di appello da tutto il Regno (art. 3), a differenza, naturalmente, di quanto sancito dall'accordo di Benevento (art. 9) che non permetteva alcun appello a Roma senza il previo consenso regio. Il caso rappresentava un evidente corto-circuito giuridico, in cui si scontravano le diverse interpretazioni delle normative relative ai rapporti tra regno normanno e Sede Apostolica.

Infine, la terza lamentela riguardò l'Italia meridionale ed in particolare la nomina di Ugo da Troia come nuovo arcivescovo di Siponto. Egli era stato consacrato dal papa, sebbene fosse un noto oppositore di Costanza e di Enrico. La lamentela della regina era in questo caso pienamente legittima tanto sulla base del concordato di Benevento (art. 11) quanto sulla base di quello di Gravina (art. 5): entrambi gli accordi, infatti, tutelavano la monarchia contro le elezioni di coloro che erano considerati traditori e nemici dei regnanti.

⁵³⁰ Sull'episodio G. BAAKEN, *Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 27, 1971, pp. 457-513; pp. 491-493; DEÉR, *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lebensrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, cit., pp. 261-262. Sulla differenza tra mandato generale e speciale si rinvia ad ALESSI, *Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra Papa e Legati de latere nei secc. XI-XIII*, cit., p. 158.

⁵³¹ J. DEÉR, *The dynastic porphyry tombs of the norman period in Sicily*, Cambridge Mass., Harvard University Press 1959, p. 2; ID., *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jarhunderts auf die apostolische Legation*, cit., pp. 145-147.

Le rimostranze di Costanza non sortirono effetti. La legazione di Pietro durò ancora per qualche mese⁵³², mentre la controversia sulla sede di Siponto rimase aperta, come testimonia una lettera di Enrico VI del 25 luglio 1196 dove l'imperatore rispondeva alle critiche papali per la mancata reintegrazione di alcuni vescovi favorevoli a Tancredi, denunciando a sua volta l'assenza di notizie ufficiali sulla rimozione dell'arcivescovo di Siponto⁵³³.

Le rivolte in favore della monarchia normanna e la morte improvvisa di Enrico VI nel 1197 posero fine alla fase più acuta del conflitto tra Impero e Papato.

Dopo la scomparsa del marito, Costanza assunse la reggenza per conto del figlio minorenni, il futuro Federico II. Il suo primo atto formale fu l'applicazione dell'articolo 14 del concordato di Benevento, che le consentiva una *libera ordinatio* nella designazione del successore, replicando la prassi già adottata da Ruggero II con Guglielmo I.

Nel 1198, con l'ascesa al soglio pontificio di Innocenzo III, la situazione politica mutò radicalmente. Il nuovo papa, più energico e abile, si trovò ad occupare una posizione di forza nei confronti della reggente, la quale fu costretta ad accettare condizioni più svantaggiose per la monarchia⁵³⁴. Il compromesso fu sancito attraverso quattro distinti documenti⁵³⁵. Da un lato, Costanza accettò di riconoscere il *Regnum Siciliae* come feudo pontificio *secundum formam* già in uso; dall'altro, chiese la conferma delle prerogative vantate dai sovrani normanni. Innocenzo III investì ufficialmente Costanza e Federico del Regno di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua, ricevendo in cambio un giuramento di fedeltà e l'impegno al pagamento di un censo annuo. Si trattò di un'investitura confermata alle condizioni già imposte a Tancredi da Celestino III. In questo nuovo assetto, il pontefice ottenne il diritto di approvazione delle elezioni

⁵³² BAAKEN, *Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, cit., p. 493.

⁵³³ *Heinrici VI. Constitutiones*, MGH *Leges: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. I: 911-1197, Hannover, Hahn, 1893: *Epistola ad Coelestinum III. De Duce Tusciae episcopis siculis, aliis*, pp. 523-524 (doc. 375).

⁵³⁴ M. MACCARRONE, *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210)*, cit., pp. 75-108.

⁵³⁵ Il primo e il secondo documento furono indirizzati da Innocenzo III a Costanza e Federico II; il terzo e il quarto all'episcopato. Essi sono editi in Reg. Inn. III, I, epp. 410, 411, 412, 413 (pp. 613-622). Si rinvia inoltre a *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, 6 voll., ed. J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Parigi, E. Plon, 1853, I, p. 199.

canoniche e l'invio di legati apostolici con pieni poteri⁵³⁶.

L'accordo segnò il definitivo tramonto dello 'statuto speciale' della Chiesa siciliana. Con le rinunce formali di Costanza, i diritti regi in materia ecclesiastica vennero drasticamente ridotti, sopravvivendo soltanto la facoltà regia di opporsi alle elezioni episcopali ritenute inaccettabili⁵³⁷. L'isola fu equiparata alla parte peninsulare del Regno e il *Pactum* di Benevento perse la sua efficacia, venendo meno anche la clausola relativa al previo consenso regio per l'invio di legati pontifici⁵³⁸.

Il cardinale Ottaviano, vescovo di Ostia, fu inviato sull'isola come legato papale con pieni poteri. Egli avrebbe dovuto ricevuto il giuramento di vassallaggio ed esercitare le sue funzioni con facoltà di intervento anche su questioni politiche, al fine di preservare la pace del regno⁵³⁹. La Sicilia normanna, che a lungo aveva osteggiato la presenza di legati apostolici, finì per essere posta sotto tutela proprio da uno di essi.

In età federiciana, il rapporto con il papato fu caratterizzato da una dialettica aspra e innovativa, volta a ridefinire le modalità di convivenza e conflitto tra potere temporale e spirituale⁵⁴⁰. Nel successivo periodo angioino, invece, le decisioni dei sovrani furono pienamente subordinate alla volontà pontificia⁵⁴¹. Nel corso di quei secoli, gli antichi accordi tra i Nor-

⁵³⁶ Reg. Inn III, cit., I, pp. 614-616. I documenti della cancelleria di Palermo mostrano che a Federico II venne subito attribuito il titolo di *Rex Romanorum*, Ries, *Regesten der Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI*, cit., p. 90, n. 75.

⁵³⁷ G. BETTINI, *Storia e memoria: Enrico VI e il mito imperiale*, in «Dpm quaderni. Dottorato» 2, Bologna, 2004, pp. 21-60.

⁵³⁸ A.N. DE ROBERTIS, *Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale*, in «Archivio Storico Pugliese» 1-4, 1978, pp. 67-76. Nel 1209 Innocenzo III scriverà a Federico II che ambasciatori di Costanza avevano cercato di ottenere invano la conferma di tutti i quattro capitoli del Concordato di Benevento, *Historia diplomatica Friderici secundi*, ed. J.-L.-A. Huillard-Bréholles, cit., I, pp. 141-142 e anche pp. 17-20.

⁵³⁹ Su Ottaviano d'Ostia si rimanda a P. SILANOS, voce *Ottaviano*, DBI, 79, 2013 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano_(Dizionario-Biografico)/)>.

⁵⁴⁰ N. D'ACUNTO, «*Stato*» e «*Chiesa*» nel *Regnum Siciliae in età sveva*, in *Un regno nell'impero. I caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze, 1194-1250*. Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve, Bari-Barletta-Dubrovnik (14-17 ottobre 2008), a cura di P. Cordasco-C. Violante, Bari, Adda, 2010, pp. 269-290.

⁵⁴¹ E. PÁSZTOR, *Per la storia degli Angioini ed il papato*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina, Congedo, 1992, pp. 205-220.

manni e la Santa Sede, inclusa l'ormai remota bolla *Quia prudentiam tuam*, divennero relitti giuridici privi di efficacia in un contesto completamente mutato. Soltanto nel XV secolo, con Alfonso il Magnanimo, riemersero le rivendicazioni della monarchia in materia ecclesiastica, questa volta all'interno di un più ampio progetto di legittimazione delle prerogative regie. In tale contesto, l'introduzione delle già richiamate *Commissiones* segnò l'inizio di una nuova fase, culminata nell'inchiesta condotta da Giovan Luca Barberi che riscoprì e reinterpretò strumentalmente il privilegio concesso da Urbano II trasformandolo in fondamento ideologico della rinnovata sovranità monarchica⁵⁴².

⁵⁴² *Supra* I.1.1

Capitolo 4

Conclusioni: un'interpretazione del conflitto di competenze tra Normanni e papato in Sicilia

L'interpretazione della bolla *Quia prudentiam tuam* affermata a partire dal XVI secolo, continua ancora oggi a esercitare un'influenza rilevante nella ricostruzione dei rapporti tra i sovrani normanni e la Sede Apostolica⁵⁴³.

Questa lettura ha finito per offuscare e deformare il significato originario e la reale portata del privilegio medievale, restituendo spesso un'immagine dei sovrani normanni come titolari di un'autorità piena e indivisa, tanto sul piano temporale quanto su quello spirituale. Essi vengono così elevati a detentori di una sovranità unificata – *rex et legatus* – capace di annullare ogni distinzione tra potere ecclesiastico e potere secolare. Secondo questa prospettiva, la tradizionale diarchia di poteri (*divisio iurisdictionis*) non si sarebbe mai affermata in Sicilia e avrebbe ceduto il passo a una forma di governo monistica, fondata sulla figura del sovrano quale unico depositario sia dello *ius temporale* sia dello *ius legationis*⁵⁴⁴.

Come mostrato in questo studio, tale interpretazione si rivela insostenibile se applicata all'età normanna, poiché costituisce una proiezione retrospettiva e anacronistica di un modello di autorità regia sulla Chiesa lo-

⁵⁴³ La tesi per la quale i sovrani normanni furono legati apostolici è spesso proposta nei manuali di storia del diritto e di storia medievale, i quali, per la loro vasta diffusione, hanno contribuito a veicolare e radicare questa tesi. A titolo di esempio si vedano, tra i più validi e diffusi: M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Catania, Giannotta, 1976, pp. 81-84 (e successive ristampe) dove si legge che Ruggero I: «diventa, per straordinaria concessione pontificia, il “legato nato” del Papa nell'isola» (p. 81); E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma, Il Cigno, 1995, vol. II: *Il basso medioevo*, p. 317, secondo cui il pontefice, per evitare di esacerbare il conflitto con i Normanni, fu costretto a «ricorrere al discutibile espediente di concedere proprio al conte Ruggero e al figlio una legazia a lateres»; G. VITOLO, *Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione*, Firenze, Sansoni, 2018 (I ed. 2000), p. 317 per il quale: «Può dirsi, comunque, che oggi si è abbastanza concordi nel ritenere che Ruggero sia riuscito a mantenere il pieno controllo della Chiesa siciliana, facendosi attribuire il titolo e le funzioni di legato papale».

⁵⁴⁴ CATALANO, *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, cit., p. 41; CARAVALE, *Giustizia regia nel secolo XII in Inghilterra e in Sicilia*, cit., p. 42.

cale elaborato solo in epoca successiva.

L'autorità esercitata dai sovrani normanni sulla Chiesa siciliana – così come la loro capacità di consolidare il potere regio a scapito delle autonomie signorili e della feudalità – deve essere letta all'interno della più ampia dinamica politica europea del tempo, segnata da una tensione costante tra le pretese universalistiche del papato e la volontà dei poteri secolari di definire autonomamente i limiti della propria sovranità.

Al centro di questa dialettica si colloca la questione cruciale della natura e dell'estensione dell'*auctoritas* papale. Tra XI e XII secolo, il papato intraprese una politica di centralizzazione e di ampliamento del proprio controllo sulla Chiesa universale, intervenendo direttamente nelle vicende interne dei regni cristiani attraverso l'invio di legati e l'imposizione di norme canoniche. I sovrani, per parte loro – e i Normanni in Sicilia non fecero eccezione – cercarono da un lato di avvalersi dell'autorità pontificia per rafforzare la legittimità dinastica e consolidare il controllo sui poteri locali, dall'altro di contenere l'ingerenza papale nella gestione del governo e nell'amministrazione ecclesiastica⁵⁴⁵.

Nel caso siciliano, il pontefice, appellandosi alla (falsa) Donazione di Costantino, si proclamò non soltanto suprema autorità spirituale, ma anche signore feudale dell'isola. Tale pretesa fu sistematicamente respinta dai Normanni, i quali non riconobbero mai al papa un effettivo potere di governo sul territorio, concependo il rapporto di vassallaggio che li legava alla Sede Apostolica come vincolo prevalentemente simbolico, utile a legittimare il loro dominio più che a sancire una reale subordinazione giuridica. Il conflitto tra queste opposte rivendicazioni trovò soluzione attraverso un processo di negoziazione continua, nel quale accordi e concessioni reciproche divennero strumenti essenziali per delimitare le rispettive sfere di competenza⁵⁴⁶.

In tale cornice va collocata la bolla *Quia prudentiam tuam* del 1098 che, lungi dall'essere un atto fondativo dell'ordinamento ecclesiastico normanno, rappresentò piuttosto una prima tappa nel complesso processo di

⁵⁴⁵ I.S. ROBINSON, *Authority and Resistance in the Investiture Contest. The Polemical Literature of the Late Eleventh Century*, Manchester-New York, Manchester University Press-Holmes & Meier, 1978, pp. 17-24; K. PENNINGTON, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley, University of California Press, 1993; M.C. MILLER, *Power and the Holy in the Age of the Investiture Conflict. A Brief History with Documents*, Boston-New York, Bedford-St. Martin's, 2005; ID., *The Crisis in the Investiture Crisis Narrative*, in «History Compass» 6, 2009, pp. 1570-1580.

⁵⁴⁶ ELZE, *Ruggero II e i papi del suo tempo*, cit., p. 37.

costruzione di un equilibrio giuridico tra potere secolare e autorità papale in Sicilia⁵⁴⁷. A essa fecero seguito la conferma di Pasquale II a Ruggero II (1117), il Concordato di Benevento (1156), la riconferma di Guglielmo II (1188), il Concordato di Gravina (1192) e, infine, gli accordi tra Costanza d'Altavilla e Innocenzo III (1198).

La politica ecclesiastica della dinastia normanna, in definitiva, non si fondò su un presunto *ius legationis* derivante da concessioni pontificie, ma sull'effettiva capacità dei sovrani di esercitare un controllo capillare sulla Chiesa siciliana attraverso la nomina dei vescovi, l'erezione di nuove diocesi, la supervisione del clero locale e la regolamentazione dell'accesso dei legati apostolici. Tali prerogative furono il risultato di un processo di progressiva affermazione del potere regio, sorretto da decisioni politiche, esigenze amministrative e prassi negoziali.

La tesi della cosiddetta 'monarchia spirituale' dei sovrani normanni, basata sull'attribuzione di una *legatio apostolica*, mostra dunque tutti i suoi limiti: essa è una costruzione tarda, priva di riscontro nelle fonti e nella prassi giuridica medievale. L'analisi dei rapporti con la Sede Apostolica restituisce, invece, l'immagine di una fitta rete di relazioni diplomatiche e giuridiche che plasmarono equilibri mutevoli e ridisegnarono costantemente i confini delle rispettive sfere di competenza, riflettendo la complessità e la dinamicità della politica ecclesiastica normanna in Sicilia.

⁵⁴⁷ «I Normanni hanno sempre dovuto fronteggiare una Chiesa di Roma emergente [...]. E la Chiesa di Roma una signoria normanna del pari emergente. L'equilibrio è instabile. Insicuro per ciascuna delle due parti. Quando la situazione si sbilancia si aprono gli spazi di intervento», CANTARELLA, *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, cit., p. 406.

Bibliografia

FONTI MANOSCRITTE

Archivio di Stato di Palermo
Reg. 79

Barcellona, Biblioteca Central de la Deputación Provincial
ms. 996

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
Barb. Lat. 4639
Ottob. Lat. 2643
Ottob. Lat. 3057
Vat. Lat. 2280
Vat. Lat. 5435
Vat Lat. 5458
Vat. Lat. 5553
Vat. Lat. 8332
Vat. Lat. 8365
Vat. lat. 8782

Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (=Archivio Apostolico Vaticano)
Misc. Arm. XXX, t. 74.
Bolognetti, 205

Madrid, Archivo Histórico Nacional
Fondo *Estado*, lib. 566
Fondo *Estado* lib. 688.

Messina, Biblioteca Regionale Universitaria
BRUM, ms. FV 174.

Monaco di Baviera, Bayerische Staatsbibliothek
Clm 10247.

Montecassino
Cod. Cass. 468

Napoli, Biblioteca Nazionale
Miscellanea Archivistica II.117

Palermo, Archivio di Stato
Miscellanea Archivistica II.45
Miscellanea Archivistica II.109
Miscellanea Archivistica II.149-150
Reg. n. 79 (*Protonotaro del Regno*)

Palermo, Biblioteca Comunale
Qq G 18; 21; 24; 37
Qq D 28.3; 79
Qq H76
Qq H 253-256

Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo
Codice 'Giarratana', fondo Fitalia I.B. 28 (già II. F. 12)

Roma, Biblioteca Corsiniana
ms. 125

Roma, Biblioteca Vallicelliana
N 4, 5, 6

Simancas, Archivo General
Fondo *Estado, Sicilia, legajo* 1123, fol. 79.

FONTI PRIMARIE

- Acta Sicula*, ed. L. Weiland, MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. I: 911-1197*, Hannover, 1893, *Appendix II*.
- Actio concilii contra heresim de investitura*, ed. L. Weiland, MGH, *Leges: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. I: 911-1197*, Hannover, Hahn, 1893, pp. 580-574.
- ADAMO DA BREMA, *Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum*, ed. B. Schmeidler, MGH, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim 2*, Hannover, Hahn, 1917.
- ALESSANDRO DI TELESE, *Ystoria Rogerii regis Sicilie Calabrie atque Apulie*, ed. L. De Nava-D. Clementi, Roma, D. Clementi, 1991.
- ALESSANDRO III, *Epistolae et Privilegia [Ad 1150-Ad 1181]*, PL 200, coll. 69-1320.
- AMATO DI MONTECASSINO, *Storia de' Normanni di Amato di Montecassino volgarizzata in antico francese*, ed. V. De Bartholomaeis, Roma 1935 (da cui si cita)
- , *Ystoire de li Normant*, ed. M. Guéret-Laferté, Paris, Honoré Champion, 2011.
- AMICO A. (ed.), *I diplomi della Cattedrale di Messina editi da Antonino Amico pubblicati da un codice della biblioteca comunale di Palermo ed illustrati da Raffaele Starrabba*, in *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, Prima Serie-Diplomatica, Palermo, Manfredi, 1888.
- ANACLETO ANTIPAPA, *Epistolae et Privilegia*, PL 179, coll. 689-732.
- Annales Casinenses*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 19: *Annales aevi Suevici*, Hannover, Hahn, 1866, pp. 303-320.
- Annales Ceccanenses ad annos 1165, 1167, 1176*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 19: *Annales aevi Suevici*, Hannover, Hahn, 1866, pp. 275-302.
- ANNALISTA SAXO, ed. G. Waitz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 6: *Chronica et annales aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1844, pp. 542-777.
- ANONIMO BARESE, *Chronicon*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, a cura di L.A. Muratori, 25 voll., Milano, 1723-1751: 1724, vol.V, pp. 147-156.
- ANSELMO DA LUCCA, *Collectio canonum una cum collectione minore iussu instituti Savigniani*, ed. F. Thaner, Eniponte, Librariae Academiae Wagnerianae, 1906-1915 (rist. Aalen 1965).
- BARBERI A., SEGRETÌ R., SPEZIA A. (edd.), *Bullarii Romani continuatio*, 19 voll., Roma, Camera Apostolica, 1835-1857.
- BARBERI G.L., *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, 2 voll., ed. G. Stalteri Ragusa, Palermo, Società siciliana di storia patria, 1993.

- , *Liber de Secretiis*, ed. E. Mazzaresse Fardella, Milano, Giuffrè, 1966.
- , *Beneficia ecclesiastica, I. Vescovadi e abbazie*, 2 vols., ed. I. Peri, Palermo, U. Manfredi, 1962-1963.
- , *Capibrevium de Regia Monarchia*, 1507 (ASP.II. 149-150; ASP. Miscell. Archiv. 45.II; BCP QqH76; ASV. Misc. Arm. XXX, t. 74; BAV: Vat. Lat. 5553 e Ottob. Lat. 2643).
- BARBERI G.L., *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi*, 3 voll., ed. G. Silvestri, Palermo, Società siciliana per la storia patria, 1879-1888: I. *I feudi del Val di Noto*, (1879); II. *I feudi di Val Demina* (1886); III. *I feudi del Val di Mazara* (1888).
- BECKER J. (ed.), *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia*, Roma, Viella, 2013.
- BERNARDO DI CHIARAVALLE, *Epistolae*, PL 182, coll. 67-662.
- BERNOLDO DI COSTANZA, *Chronicon*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 5: *Annales et chronica aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1844, pp. 385-467.
- Biblioteca Rerum Germanicarum*, ed. P. Jaffé, III: *Monumenta Moguntina*, Berlino, Weidmann, 1866.
- BÖHMER J.F. (ed.) *Regesta Imperii*, IV, 3: *Die Regersten des Kaiserreichs unter Heinrich VI, 1165 (1190-1197)*, ed. rivista da K. e G. Baaken, Köln-Wien, Böhlau, 1972.
- BONIZONE DI SUTRI, *Liber ad amicum*, ed. E. Dümmler, MGH, *Scriptores: Libelli de lite Imperatorum et pontificum* I, 1891, pp. 568-630.
- Breve chronicon de rebus Siculis*, ed. F. Delle Donne, Firenze, Edizioni del Galuzzo, 2017.
- CASTELLANO G., *Liber Praelatarum* (ASP, Miscellanea archivistica, II, mss. 54 e 55).
- CERRITO M. (ed.), *I documenti pontifici della Sicilia normanna (1083-1198)*, Palermo, Palermo University Press, 2022.
- CICCARELLI D. (ed.), *Il Tabulario di Santa Maria di Malfinò*, I (1093-1302), Messina, Archivio Storico Messinese, 1986.
- Collezione degli atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato dell'anno 1818*, parte II, Napoli, Stamperia dentro la pietà dei turchini, 1830.
- COLLURA P. (ed.), *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282)*, Palermo, Manfredi, 1961.
- COLLURA P., *Appendice al regesto dei diplomi re Ruggero compilato da Erich Caspar*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani. VIII centenario della morte di Ruggero II (21-25 aprile 1954), Palermo, Scuola tipografica "Boccone del Povero", 1955, II, pp. 545-625.
- Corpus iuris canonici*, ed. E. Friedberg, 2 voll., Leipzig, Tauchnitz, 1879-81, I

- (rist. Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959).
- CUSA S. (ed.), *I diplomi greci ed arabi di Sicilia, pubblicati nel testo originale, tradotti e illustrati*, I, 2 voll., Palermo, Stabilimento tipografico Lao, 1868-1882.
- Das Register Gregors VII*, 2 voll., ed. E. Caspar, MGH, *Epistolae: Epistolae Selectae* II, 1-2, Berlino, Weidmann, 1920.
- DEUSEDIT, *Die kanonessammlung des Kardinalis Deusdedit*, ed. V.W. von Granvell, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1905 (rist. Aalen 1967).
- DI GIOVANNI V. (ed.), *Cronache siciliane dei sec. XIII, XIV e XV*, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1865.
- Die Register Innocenz' III*, ed. O. Hageneder et al., 16 voll., Graz-Colonia-Vienna Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1964-2024.
- Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser I: Konrad I., Heinrich I., und Otto I*, ed. T. Sickel, MGH, *Diplomata*, Hannover, Hahn, 1879-1884.
- DU CANGE C., *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, 10 voll., Niort, L. Favre, 1883-87.
- DURANTE G., *Speculum Iudiciale*, I, ed. Basilea, Ambrogio e Aurelio, 1574
- EADMER, *Historia novorum in Anglia*, ed. M. Rule, *Rerum Britannicarum Medii aevi Scriptores*, Londra, Rolls Series, 1884.
- , *Vita Sancti Anselmi*, ed. R.W. Southern, Londra, Thomas Nelson and Sons, 1962.
- ENRICO DA SUSA (OSTIENSE), *Sextum Decretalium Librum Commentaria*, 2 voll., Venezia, Giunta, 1581 (rist. Torino 1965).
- , *Summa Aurea*, Venezia, eredi Melchiorre Sessa, 1574.
- ENZENSBERGER H. (ed.), *Guillelmi I. Regis diplomata (Codex Diplomaticus Regni Siciliae, Series prima: Diplomata Regum et Principum e gente Normannorum 3)*, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 1996.
- ENZENSBERGER H. (ed.), *Willelmi II. diplomata: Willelmi II. regis Siciliae diplomata* <<http://www.hist-hh.uni-bamberg.de/WilhelmII/pdf/D.W.II.084.pdf>>.
- Ex gestis Henrici II. et Ricardi I. Regum Angliae*, I, ed. F. Liebermann, R. Pauli, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 27: *Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XII. et XIII.*, Hannover, Hahn, 1885, pp. 81-132.
- EUSEBIO DI CESAREA, *Storia Ecclesiastica*, trad. M. Ceva, Milano, Rusconi, 1979.
- FALCONE DI BENEVENTO, *Chronicon Beneventanum. Città e feudi nell'Italia dei Normanni*, ed. E. D'Angelo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 1998.
- FAZELLO T., *De rebus siculis Decades duae*, Palermo, 1558-60.
- FEDERICO II, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, ed. W. Stürner, MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. 2 Suppl.*, Hannover, Hahn, 1996.

- GAMS P.B., *Series episcoporum Ecclesiae Catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo*, Ratisbonae, G.J. Manz, 1873.
- GARUFI C.A. (ed.), *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, Palermo, Tipografia Lo Statuto, 1899.
- GERHOCH DI REICHERSBERG, *De investigatione Antichristi*, ed. E. Sackur, MGH, *Scriptores: Libelli de Lite Imperatorum et pontificum* 3, Hannover, Hahn, 1897, pp. 304-395.
- Gesta pauperis scholaris Albini* (BAV, Ottob. Lat. 3057).
- GIOVANNI D'ANDREA, *In quinque decretalium libros novella commentaria*, Venezia, Francesco Franceschi, 1581 (rist. Torino 1963).
- GIOVANNI D'ORLÉANS, *Le Métier de roi: De institutione regia*, ed. A. Dubreucq, Paris, Cerf, 1995.
- GIOVANNI DI SALISBURY, *Historia Pontificalis / John of Salisbury's Memoirs of the Papal Court*, ed. e trad. di M. Chibnall, London-Edinburgh-Paris-Melbourne-Johannesburg-Toronto-New York, Thomas Nelson and Sons, 1956 [anche in ID., *Historia pontificalis*, ed. W. Arndt, MGH, *Scriptores* 20: *Supplementa. Chronica aevi Suevici*, Hannover, Hahn, 1868].
- GOFFREDO MALATERRA, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius, auctore Gaufrido Malaterra monacho benedectino*, ed. E. Pontieri, Bologna, Zanichelli, 1927-1928 (*Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona*, ms. 996; Società Siciliana per la Storia Patria di Palermo, *Codice Giarratana*, fondo Fitalia I.B. 28, già II. F. 12).
- , *Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard*, vol. I (Livres I et II), ed. M.-A. Lucas-Avenel, Presses universitaires de Caen, Caen, 2016 <<https://www.unicaen.fr/puc/sources/malaterra/tdm.html>>.
- GREGORIO MAGNO, *Lettere=Registrum Epistolarum*, ed. V. Recchia, Roma, Città Nuova, 1996-1999, 4 voll.
- GUGLIELMO DI JUMIÈGES, *Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni*, ed. e trad. E.M.C. Van Houts, Oxford, Clarendon Press, 1995.
- GUGLIELMO DI PUGLIA, *La geste de Robert Guiscard*, ed. M. Mathieu, Istituto siciliano Studi Bizantini e Neoellenici, 4, Palermo, 1961.
- GUIDO DA BAISIO, *In Sextum decretalium commentaria*, Venezia, Giunta, 1606.
- Heinrici VI. Constitutiones*, MGH *Leges: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. I: 911-1197*, Hannover, Hahn, 1893.
- Historia Diplomatica Friderici Secundi*, ed. J.-L.-A. Huillard-Bréholles, 6 voll., Parigi, E. Plon, 1853.
- Ignoti monachi cisterciensi S. Mariae de Ferraria Chronica et Ryccardi de Sancto Germano Chronica priora* ed. A. Gaudenzi, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 1888.

- INCMARO DI REIMS, *De Ordine Palatii Epistola*, ed. e trad. M. Prou, Paris, F. Vieweg, 1885.
- INNOCENZO II, *Epistolae et Privilegia*, PL 179, coll. 53-658A
- Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXV VIII Italiae ecclesiis monasteris civitatibus singulisque personis concessorum*, I-X, edd. P.F. Kher-W. Holtzmann-D. Girgensohn, Berlino-Zurigo, 1906-1975: IX: *Regnum Normannorum-Campania*, ed. P. Kehr, Berlin 1935; X *Calabria-Insulae*, ed. D. Girgensohn, Zurigo, 1975.
- IVO DI CHARTRES, *Epistolae*, PL, 162, coll. 11-288.
- KÖLZER T., *Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata*, Colonia-Vienna, Böhlau, 1983 (*Codex diplomaticus regni Siciliae, Series secunda: Diplomata regum e gente Suevorum*, I, 2).
- LANFRANCO DI PAVIA, *De corpore et sanguine Domini*, PL 15, coll. 407-441.
- Le 'Liber Censuum' de l'Eglise Romaine*, ed. P. Fabre-L. Duchesne, Parigi, Fontemoig et C., 1910.
- LE BACHELET X.M., *Bellarmin avant son cardinalat (1542-1598). Correspondance et documents*, Paris, G. Beauchesne, 1911.
- Le liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, ed. L. Duchesne, 2 voll., Parigi, E. Thorin, 1886-1892.
- LEONE MARSICANO, *Chronica Monasterii Casinensis*, continuatore Pietro Diacono, ed. W. Wattenbach, MGH, *Scriptores 7: Chronica et gesta aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1846, pp. 551-584.
- Les registres d'Urbain IV*, ed. J. Guiraud, Paris, A. Fontemoing, 1901.
- Les registres de Nicolas III (1277-1280)*, ed. J. Gay, I, Paris, Albert Fontemoing, 1898.
- Liber De Regia Monarchia* (ASP, Misc. Arch. II.109; BNN, Misc. Arch. II.117; AHNM, Estado, lib. 566; BCP Qq H 253-256)
- LÜNIG J.C., *Codex Italiae Diplomaticus, quo non solum multifariae investiturarum litterae a [...] romanorum Imperatoribus Italiae principibus a proceribus concessae atque traditur, verum etiam alia insignia varii generis Diplomata [...] ipsos concernentis continentur [...]*, Francoforte e Lipsia, Eredi Lanckisian, 1725-35.
- MATTHEW PARIS, *Chronica Majora*, ed. H. R. Luard, 7 voll., London et al., Longman et al., 1872-1883, III.
- MERCATI A. (a cura di), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pp. 620-637.
- MONGITORE A., *Biblioteca Sicula sive de scriptoribus siculi*, Panormi, D. Bua, 1708-1714, I.
- , *Bullae, privilegia et instrumenta Panormitanae metropolitanae ecclesiae*, Palermo, 1734.

- Oratio advocatis Victoris IV in concilio habita*, ed. L. Weiland, MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. I: 911-1197, Hannover, Hahn, 1893.
- OTTONE DI FRISINGA, *Chronica sive Historia de duabus civitatibus*, ed. A. Hofmeister, Hannover-Lipsia, I Hahn, 1912.
- OTTONIS ET RAHEWINI, *Gesta Friderici I. Imperatoris*, ed G. Waitz, III ed. a cura di B. von Simson, MGH *Scriptores Rerum Germanicarum Scriptores in usum scholarum separatim editi* 46, Hannover-Lipsia, Hahn, 1912.
- PASQUALE II, *Epistolae et Privilegia*, PL 163, coll. 31-486.
- Patrologiae cursus completus. Series Latina*, ed. J.-P. Migne, 221 voll., Parigi, Garnier, 1878-91.
- PIETRO DA EBOLI, *De rebus Siculis Carmen*, ed. F. Delle Donne, Potenza, Basilicata University Press, 2020.
- PIETRO DI BLOIS, *Canon Episcopalis Id Est Tractatus De Institutione Episcopi*, PL 207, coll. 1097-1112.
- PIRRI R., *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, ed. A. Mongitore, Palermo, eredi Pietro Coppola, 1733, 2 voll.
- POTTHAST A., *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Berlino, R. Decker, 1874.
- PSEUDO UGO FALCANDO, *De rebus circa regni Siciliae curiam gestis. Epistola ad Petrum de desolatione Siciliae*, ed. e trad. E. D'Angelo, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2014.
- Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127)*, I: *Les Premiers Ducs (1046-1087)*, ed. L.R. Ménager, Bari, Grafica Bigiemme, 1981.
- Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 1198*, edd. P. Jaffé-S. Loewenfeld-F. Kaltenbrunner-P. Ewald, 2 voll., Leipzig, Veit, 1885-1888.
- Registro del Protonotaro del Regno* (ASP, reg. 79; BCP ms. Qq H76).
- RICCARDO DI SAN GERMANO, *Chronica*, ed. C.A. Garufi, Bologna, Zanichelli, 1938.
- RICHERIO, *Richerii Gesta Senoniensis Ecclesiae*, ed. G. Waitz, MGH, *Scriptores* 25: *Gesta saec. XIII.*, Hannover, Hahn, 1880, pp. 249-345.
- RIES R., (ed.), *Regesten der Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 18, 1926, pp. 30-100
- RODOLFO DI DICETO, *Ex ymaginibus historiarum*, ed. F. Liebermann-R. Pauli, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 27: *Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XI et XIII*, Hannover, Hahn, 1885.
- Rogeri II. *Regis Diplomata latina - Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima: Diplomata regum et principum e gente normannorum*, II, 1, ed. C.R. Bruhl, Colonia-Vienna, [u.a.], Böhlau, 1987.

- ROMUALDO SALERNITANO, *Chronicon* [A.m. 130-A.c. 1178], ed. C.A. Garufi, *Rerum Italicarum Scriptores* VII.1, Città di Castello, Lapi. 1914-1935 (edizione più recente: ROMUALDO II GUARNA, *Chronicon*, ed. C. Bonetti, saggi introduttivi di G. Andenna-H. Houben-M. Oldoni, Cava de' Tirreni (SA), Avagliano, 2001).
- RUGGERO DI HOWDEN, *Chronica*, ed. F. Liebermann-R. Pauli, MGH, *Scriptores (in Folio)* 27: *Ex rerum Anglicarum scriptoribus saec. XI et XIII*, Hannover, Hahn, 1885.
- RUGGERO II, *Assise* (ms BAV, Vat. lat. 8782; Montecassino, Cod. Cass. 468). *S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera omnia*, ed. F.S. Schmitt, Edimburgo, T. Nelson and sons, 1949.
- Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, ed. J.D. Mansi, cont. J.-B. Martin-L. Petit, 53 voll., Firenze-Venezia-Parigi-Lipsia, H. Welter, 1759-1927.
- SIMONE DA LENTINI, *La Conquista di Sicilia fatta per li Normandi, translata per Frati Simuni da Lentini*, ed. G. Rossi-Taibbi, Firenze, Leo S. Olschki, 1955.
- SPATA G. (ed.), *Le pergamene greche esistenti nel grande Archivio di Palermo*, Palermo, Clamis e Roberti, 1867.
- , *Sulle carte di Sicilia esistenti nei Regi Archivi di Corte in Torino*, Roma, Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1872.
- STARRABBA R. (ed.), *Contributo allo studio della diplomazia siciliana dei tempi normanni: I diplomi di fondazione delle chiese episcopali di Sicilia (1082-1093). In appendice: I. Notizie intorno al Liber Regiae Monarchiae; II. Dei documenti relativi alle decime dovute alle chiese siciliane*, in «Archivio Storico Siciliano», 18, 1893, pp. 30-135.
- TEDESCHI N., *Commentaria in quartum & quintum Decretalium libros*, Venezia, 1591.
- TESTA F. (ed.), *Capitula regni Siciliae*, Palermo, 1741-43.
- The Letters of Lanfranc Archbishop of Canterbury*, 7, edd. H. Clover-M. Gibson, Oxford, Oxford, Oxford University Press, 1979.
- THENIER A. (ed.), *Vetera monumenta historica Hungariam I*, Roma, Tipi Vaticani, 1859.
- THOMAS BECKET, *The Correspondence of Thomas Becket: Archbishop of Canterbury, 1162-1170*, ed. e trad. Anne Duggan, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- UGO DI FLAVIGNY, *Chronicon ab a. 1-1102*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores (in Folio)*, 8: *Chronica et gesta aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1848, pp. 208-502.
- UGUCCIONE DA PISA, *Summa super Decretum* (BAV, Vat. Lat. 2280; Munchen,

- Bayerische Staatsbibliothek, Clm 10247).
- URBANO II, *Epistolae et Privilegia*, PL 151, coll. 283-582.
- Vita Stephani regis Ungariae*, ed. W. Wattenbach, MGH *Scriptores (in Folio)*, 11: *Historiae aevi Salici*, Hannover, Hahn, 1854, pp. 222-242.
- ZURITA Y CASTRO J., *Añales de la Corona de Aragon. Indices de las cosas mas notables*, Zaragoza, Diego Dormer, 1578-1585.

STUDI SULL'APOSTOLICA LEGAZIA DI SICILIA (SECC. XV-XIX)

- ABRUZZO B., *Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum Prebementiis* (1644), ed. M.T. Napoli, *Censura e giurisdizione. Il «Tractatus de nonnullis Regiae Monarchiae ultra Pharum prebementiis» di Baldassarre Abruzzo (1601-1665)*, Roma, Aracne, 2012.
- AMARI M., *L'Apostolica Legazia di Sicilia*, in «Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti», 6, 1867, pp. 447-467 (ora in *Studi medievistici*, a cura di F. Giunta, Palermo, Flaccovio, 1970, pp. 35-54).
- ANONIMO, *La legittimità della Monarchia ed Apostolica Legazia*, Palermo, Bar-ravecchia, 1868.
- BARONIO C., *Annales Ecclesiastici*, 37 voll., cont. da O. Rinaldi-G. Laderchi, Parigi, A. Theiner, 1864-1883.
- , *Monarchia Siciliae Tractatus cui accessit Ascanii Card. Columnae de eodem Tractatus iudicium cum ejusdem Card. Baronii responsione apologetica adversus Card. Columnam et epistola ad Philippum III regem Hispaniarum*, Parigi, Adrien Beys, 1609.
- BATTAGLIA G., *I diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi: Contributo alla storia del diritto italiano*, Palermo, Tipografia Lo Statuto, 1895.
- BONADIES M. (=BRANCA G.) *Propugnaculum honoris Regum Catholicorum atque Ministrorum Regni*, XVII sec (BCP Qq G 37).
- BRASCHI G.B., *De libertate Ecclesie in conferendo ecclesiastica beneficia*, Lione, s.e., 1718.
- , *Della Monarchia di Sicilia e suo Tribunale abolito da Papa Clemente XI* (BAV, Vat. Lat. 8332; Vat. Lat. 8365).
- BUSCEMI N., *Discorso sul diritto della Monarchia di Sicilia*, in «Biblioteca sacra ossia giornale letterario-scientifico-ecclesiastico per la Sicilia», 2, 1834, pp. 153-210.
- CALECA A., *Difesa della Legazione Apostolica di Sicilia*, Palermo, G.B. Gaudiano, 1867.
- CAMERA M., *Annali delle due Sicilie dall'origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III Borbone*, Napoli, Fibreno, 1841.
- CARUSO G.B., *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia*, 1714, ed. postuma a cura di G.M. Mira, Palermo 1863.
- CIRINO F.M., *Nexus rerum ecclesiasticarum iurisdictionalium*, Palermo, Ignazio Calatro, 1700.
- CRISAFULLI V., *Studi sull'Apostolica Sicola Legazia*, Palermo, Salvatore Barcellona, 1850.
- D'AGUIRRE F., *Dell'interdetto promulgato dagli ecclesiastici di alcune Chiese del Regno*

- di Sicilia, libri due*, Anversa 1716.
- DE DOMINIS M.A., *De Republica ecclesiastica libri X*, II, Francoforte sul Meno, F. Weiss, 1620.
- DE LUDEWIG J.P., *Défense de la Monarchie sicilienne ou les droits du Roi des deux Siciles sur son Clergé depuis leur première origine et justifiés contre les exceptions de la Cour de Rome*, s.l., 1738.
- DE PARAMO L., *De Monarchia sicula o Apologeticon adversus Baronii S.R.E. cardinalis amplissimi objecta contra Monarchiam Regni Siciliae*, XVII secc., 1605 (BCP, Qq G 18; 21; 24; D 28.3-79).
- DI CHIARA S., *Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia*, in *Opuscoli editi e inediti e rari sul diritto pubblico ecclesiastico e sulla letteratura del Medio Evo in Sicilia. Raccolti e corredati di prefazione e note da Agostino Gallo*, Palermo, A. Russo, 1855 (rist. anast. con prefazione di M. Condorelli, Reggio Calabria 1971).
- DI MARZO FERRO G., *Un voto per l'Apostolica Sicula Legazia*, Palermo, P. Pensante, 1860.
- DIANA A., *Resolutiones morales in tres partes distributae, in quibus selectiores casus conscientiae breviter, dilucide, et ut plurimum benigne cum variis Tractatibus explicantur, editio tertia*, Mons, F. Waudré, 1636.
- DU PIN L.E., *Défense de la Monarchie de Sicile contre les entreprises de la Cour de Rome*, sl. [Amsterdam], Etienne Lucas, 1716= *Histoire de la Monarchie de Sicile*, Lione, 1720.
- FORNO A., *Storia dell'Apostolica legazione annessa alla corona di Sicilia*, 1^a ed., Palermo 1801, 2^a ed. postuma a cura di G.M. Mira, Palermo 1868 (da cui si cita).
- GALEOTTI M., *Della Legazione Apostolica di Sicilia. Ragionamento in difesa della Santa Sede*, Torino, Marietti, 1868.
- GALLO A., *Codice ecclesiastico sicolo*, Palermo, Carini, 1846-1851.
- GIANNONE P., *De' veri e legittimi titoli delle reali preminenze che i Re di Sicilia esercitano nei Tribunali detti della Monarchia*, ed. A. Pierantoni con il titolo *Il Tribunale della Monarchia di Sicilia*, Roma, Loescher, 1892.
- GREGORIO R., *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo, Reale Stamperia, 1794 (rist. anast. Messina 1970 a cura di M. Bellomo).
- , *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, 6 voll., Palermo, Reale Stamperia, 1805-1816.
- GUEVARA J.B., *Discorsi sopra l'origine il principio e l'uso della Monarchia di Sicilia*, Anversa, 1717 (in originale: *Discursos del Origen, Principio y uso de la Monarquia de Sicilia, desde el conde Rugerio por mas de quinientos años hasta el Rey don Felipe Tercero nuestro señor sacados de diferentes historias, bullas apostolicas, papeles y privilegios, que estan en los Reales Archivos de la villa de Simancas en el Obispado de Valladolid, y de los Archivos del Real Consejo de Italia*, Valladolid, 1605).

- LADERCHI G., *Della Monarchia di Sicilia. Il Titolo. Il Possesso. La Concordia* (1700), 3 voll. (BV N 4, 5, 6).
- LAUDICINA G., *Cenni sulla giurisdizione ecclesiastica della Monarchia di Sicilia*, Palermo, Tipografia di Filippo Solli, 1840.
- , *Manuale teorico pratico della procedura ecclesiastica di Sicilia*, Palermo, 1843.
- LEONICO M., *De Temporalis Dominio et Spiritualis Iurisdictione Sedis Apostolicae in Insula et Regno Siciliae*, 1609 (ASV, Bolognetti, 205).
- LONGO G., *Dissertatio de Legatia sicula. Discorso legale per sostenersi senza scrupolo il Tribunale della R. Monarchia in vista della bolla abolitiva*, 1715 (BRUM, ms. FV 174).
- MONGITORE A., *Discorso istorico su l'antico titolo di Regno concesso all'isola di Sicilia*, Palermo, Felicella, 1734.
- NEGRI B., *Cenni storici sulla Legazia Apostolica in Sicilia*, estratto da «Il Gerdil», Torino, 1867.
- SCADUTO F., *Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*, Torino, Loescher, 1889.
- SCIBECCA A., *De praeminentiis ecclesiasticis Regis Siciliae*, 1578 (BAV, Vat. Lat. 5435).
- , *Resolutiones septem dubiorum* (Bav, Vat Lat. 5458).
- SENTIS F.J., *Die "Monarchia Sicula". Eine historich-canonistische Untersuchung*, Friburgo in Brisgovia, 1869.
- SETTIMO G., *Della sovranità de' Serenissimi Re dell'isola di Sicilia che riconoscono il Regno immediatamente da Dio. Discorso istorico*, s.l., 1715, in *Opuscoli di autori siciliani*, XV, Palermo, Francesco Valenza, 1774, pp. 195-324.
- TASSONI A., *Ristretto degl'annali ecclesiastici e secolari con diverse considerazioni e particolari importanti aggiunti alle cose dette dal cardinal Baronio e da gli altri*, 1602 (BAV, Barb. Lat. 4639, ff. 470v ss.; Bcors, ms. 125, ff.399 ss.; anche ed. Modena, 1704).
- TEDESCHI N., *Istoria della pretesa Monarchia di Sicilia divisa in due parti dal pontificato di Urbano II fino a quello di nostro signore papa Clemente XI*, Roma, s.e., 1715.
- VOLTAIRE, *Oeuvres complètes de Voltaire*, Paris, Furne et Cie Libraires-Éditeurs, 1846.

STUDI

- AGNELLO G.M., *Siracusa in età normanna (1085-1194)*, in *Qui si trova la chiave per comprendere tutto: aspetti storici della Sicilia dall'età medievale all'età contemporanea*, a cura di P. Travaglini-M. Leonardi, Viagrande (Catania), Algra, 2017, pp. 49-64.
- ALBERZONI M.P., *Dalla regalità sacra al sacerdozio regale. Il difficile equilibrio tra Papato e Impero nella Christianitas medievale*, in *L'equilibrio internazionale dagli antichi ai moderni*, a cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 85-123.
- ALESSI I., *Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra Papa e Legati de latere nei secc. XI-XIII*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 1, n. 96, 2023, pp. 139-176.
- , *Temporal and Spiritual power in Norman Sicily: an unreal border?* in *Borders and the Norman World. Frontiers and Boundaries in Medieval Europe*, a cura di D. Armstrong-Á. Kecskés-C.C. Rozier-L. Hicks, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2023, pp. 201-214.
- , *Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII*, in «Diritto e Religioni», 2, 2024, pp. 433-521.
- AMATUCCIO G., «Fino alle mura di Babilonia». *Aspetti militari della conquista normanna del Sud*, in «Rassegna Storica Salernitana», 30, 1998, pp. 7-49.
- ANASTOS M.V., *The transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the jurisdiction of the patriarchate of Constantinople in 732-33*, in ID., *Studies in Byzantine Intellectual History*, London, Variorum Reprints, 1979, pp. 14-31.
- ANCORA A., *Alcuni aspetti della politica di Maione di Bari*, in *Studi storici in onore di Gabriele Pepe*, a cura di G. Musca, Bari, Dedalo, 1970, pp. 303-316.
- ANDENNA G., *Dalla legittimazione alla sacralizzazione della conquista (1042-1140)*, in *I Caratteri originali della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130)*. Atti delle sedicesime giornate normanno-sveve (Bari, 5-8 ottobre 2004), a cura di R. Licinio-F. Violante, Bari, Dedalo, 2006, pp. 371-405.
- ANTONETTI A., *Le relazioni centro-periferia tra Papato e Chiese meridionali nell'età normanna e primo-sveva (1098-1215)*, in «Polygraphia», 6, 2024 <<https://polygraphia.it/wp-content/uploads/2024/04/04-Antonetti.pdf>>.
- ANZOISE S., *Lo scisma del 1130: aspetti e prospettive di un lungo dibattito storiografico*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 49, 2011, pp. 7-49.
- ARALDI G., *Dinamiche politico-sociali e istituzionali in una "lontana" città pontificia: Benevento (secoli XIV-XV)*, in «Reti medievali» 22, 1, 2021, pp. 201-232.
- ARDIZZONE F.-PEZZINI E., *La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: con-*

- siderazioni preliminari relative a Palermo e ad Agrigento*, in *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, a cura di A. Nef-F. Ardizzone, Bari, Edipuglia, 2014, pp. 281-300.
- ARMSTRONG D.-KECSKÉS Á.-ROZIER C.C.- HICKS L. (a cura di), *Borders and the Norman World. Frontiers and Boundaries in Medieval Europe*, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2023.
- AUBÉ P., *Roger II de Sicile*, Paris, Perrin, 2016 (1a ed. Paris, Payot & Rivages, 2001).
- B. BOLTON-A.J. DUGGAN (a cura di), *Adrian IV, the English Pope (1154-1159): studies and texts*, Aldershot, Routledge, 2002.
- BAAKEN G., *Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-1197*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 27, 1971, pp. 457-513.
- , *Die Verhandlungen von Verona 1184 und die Eheabredung zwischen König Heinrich VI und Konstanze von Sizilien*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52, 1972, pp. 219-297.
- *Konstanze*, in *Neue deutsche Biographie*, XII, Berlin, Duncker & Humblot, 1980.
- BARBICHE B., *Bulla, Legatus, Nuntius. Études de Diplomatie et de diplomatie pontificales (XIIIe-XVIIe siècle)*, Paris, École Des Chartes, 2007.
- BATES D., *Normandy Before 1066*, Londra, Longman, 1982.
- *William the Conqueror*, New Haven, Yale University Press, 2018.
- BAUDUIN P., *Observations sur les structures familiales de l'aristocratie normande au XIe siècle*, in *Liens personnels, réseaux, solidarités en France et dans les îles Britannique (XIe-XXe siècle) / Personal links, networks and solidarities in France and the British Isles (11th-20th century)*. Actes de la table ronde organisée par le GDR 2136 et l'Université de Glasgow (10-11 mai 2002), a cura di D. Bates-V. Gazeau, Paris, Sorbonne, 2006, pp. 15-27.
- BEAUVANT H.-CARVALHO T.-LEMÉE M. (a cura di), *Les traductions du discours juridiques. Perspective historiques*, Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 2018.
- BECKER A., *Papst Urban II (1088-1099)*, Stuttgart, A. Hiersemann, 1964.
- BECKER H.J., *Die Entwicklung der Appellation im kanonischen Recht. Von der klassischen Periode bis zur nachtridentinischen Epoche*, in *Appellation und Revision im Europa des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit*, a cura di L. Auer-E. Ortlieb, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2013, pp. 11-26.
- BECKER J., *Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs*, Tübingen, Max Niemeyer, 2008.

- , *Un dominio tra tre culture. La contea di Ruggero I alla fine dell'XI secolo*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 88, 2008, pp. 1-33.
- , *L'impatto dei Normanni sulla Calabria nell'IX secolo: strutture politiche, vescovati e monasteri dopo la conquista*, in *Calabria greca, Calabria Latina. Segni monumentali di una coesistenza*, a cura di M. Tabanelli-A. Tranchina, Roma, Campisano, 2021, pp. 31-41.
- BELLOMO M., *Società e istituzioni in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Catania, Giannotta, 1976.
- , *L'Europa del diritto comune*, Il Cigno, Roma, 1994 (ed. ing. ID., *The Common Legal Past of Europe, 1000-1800*, Washington D.C., The Catholic University Of America Press, 1995).
- BENSON R.L., *The Bishop-Elect. A study in Medieval Ecclesiastical Office*, Princeton, Princeton University Press, 1968.
- , *Bishop, Metropolitan, and Primate: A Study on the Conceptions of Office and Hierarchy in the Eleventh and Twelfth Centuries*, in *Law, rulership, and rhetoric: selected essays of Robert L. Benson*, a cura di G. Constable-R.H. Rouse, Notre Dame-Indiana, University of Notre Dame Press, 2014, pt. II, pp. 20-36.
- BEREND N., *Stephen I, the First Christian King of Hungary. From Medieval Myth to Modern Legend*, Oxford, Oxford University Press, 2024.
- , *Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus', c. 900-1200*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- BERLIÈRE U., *Le droit de procuration ou le gîte. Papes et Légats*, in «Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques», 1919, 509-538.
- BETTINI G., *Storia e memoria: Enrico VI e il mito imperiale*, in «Dpm quaderni. Dottorato» 2, Bologna, 2004, pp. 21-60.
- BIONDI C., *Contributo per una storia di Troina nel Medioevo*, in «Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici», n.s. 7, 1991, pp. 95-122.
- BIROCCHI I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappicchelli, 2002.
- BISANTI A., *L'immagine dei Normanni di Sicilia nella letteratura latina del XII secolo*, in «Schede Medievali. Rassegna dell'Officina di Studi Medievali», 54, 2016, pp. 33-80.
- BLET P., *Histoire de la représentation diplomatique du Saint-Siège des Origines à l'aube du XIX siècle*, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1990.
- BLUMENTHAL U.-R., *Cardinal Albinus of Albano and the Digesta pauperis scholaris Albini. MS. Ottobon. Lat. 3057*, in «Archivum historiae Pontificiae», 20, 1982, pp. 7-49.
- , *Bemerkungen zum Register Paschalis II.*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 66, 1986, pp. 1-18.

- , *La lotta per le investiture*, Napoli, Liguori, 1990.
- , *Papal reform and canon law in the 11th and 12th centuries*, Aldershot [u.a.], Routledge, 1998.
- BOESPFLUG T., *La représentation du pape au moyen âge. Les légats pontificaux au XIII^e siècle*, in «Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Âge/Temps modernes», 114, 2002, pp. 59-71.
- BORDONALI S., *Presenza normanna in Sicilia. Note sulla Legazia apostolica*, in *La Cattedrale di Palermo. Studi per l'ottavo centenario della fondazione*, a cura di L. Urbani, Sellerio, Palermo, 1993, pp. 85-91.
- BORDONALI S., *Considerazioni sui rapporti Stato-Chiesa agli inizi del Regnum Siciliae*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, vol. I, pp. 257 ss.
- BORINO G.B., *L'investitura laica dal decreto di Nicolò II al decreto di Gregorio VII*, in «Studi gregoriani per la storia di Gregorio VII e della riforma gregoriana», 5, Roma, 1956, pp. 345-359.
- BOTTIGLIERI A., *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 1994.
- BOUET P., *1000-1100: la conquête*, in *Les Normands en Méditerranée daux XI^e et XII^e siècle*, a cura di Id.-F. Neveux, Caen, Presses universitaires de Caen, 2001, pp. 11-23.
- , *Hastings: 14 octobre 1066*, Paris, Tallandier, 2010.
- BOYCK J., *Feud in the Icelandic Saga*, Berkely, University of California Press, 1982.
- BOYER M.N., *Status and Travel Stipends in Fourteenth Century France*, in «Speculum» 39, 1964, pp. 45-52.
- BRANCACCIO G., *Il trono, la fede e l'altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiorno moderno*, Napoli, Esi, 1996.
- BRANDILEONE F., *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia*, Torino, Fratelli Bocca, 1884 (anche in ID., *Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C.G. Mor, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1970).
- , *Il contratto verbale in Italia*, in «Atti dell'Accademia dei Lincei. Rendiconti», 6, 1928, pp. 451-500.
- , *La "stipulatio" nell'età imperiale romana e durante il Medio Evo*, ID., *Scritti di storia del diritto privato italiano*, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1931, II, pp. 489-506.
- , *Origine e significato della "Traditio Chartae"*, in ID., *Scritti di storia del diritto privato italiano*, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1931, II, pp. 60-87.
- BRESC H., *Arabes de langue, Juifs de religion. L'évolution du judaïsme sicilien dans l'environnement latin, XII^e-XV^e siècle*, Paris, Bouchène, 2001.

- , *Città e contea: lo spazio di Troina nella Sicilia normanna*, in *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia*. Convegno internazionale di studi promosso dall'Istituto Italiano dei Castelli-Sezione Sicilia (Troina, 5-7 novembre 1999), a cura di S. Tramontana, Troina, 2001, pp. 35-48.
- BRETT M., *The English Church under Henry I*, Oxford, Oxford University Press, 1975.
- BRIXIUS J.M., *Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181*, Berlino, Trenkel, 1912.
- BROOKE Z.N., *The English Church and the Papacy: From the Conquest to the Reign of John* Cambridge, Cambridge University Press, 1968.
- BRUNNER H., *Zur Rechtsgeschichte der röm. u. germ. Urkunde*, I, Berlino, Weidmann, 1880.
- BÜNEMANN R., *Robert Guiskard 1015-1085: ein Normanne erobert Süditalien*, Köln, Böhlau, 1997.
- BURGMANN L., *La traduzione greca delle Assise di Ariano*, in *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1990*, a cura di O. Zecchino, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 233-243.
- CALASSO F., *Il problema storico del diritto comune e i suoi riflessi metodologici nella storiografia giuridica europea*, in «Archives d'histoire du droit oriental – Revue internationale des droits de l'antiquité», 2, 1953, pp. 441-463 (ora in ID., *Storicità del diritto*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 206-226).
- , *Pensieri sul problema della «continuità» con particolare riguardo alla storiografia italiana*, in *Relazioni del X congresso internazionale di scienze storiche*, I, Firenze, Sansoni, 1955 (ora in ID., *Storicità del diritto*, cit., pp. 261-286).
- , *I glossatori e la teoria della sovranità. Studi di diritto comune pubblico*, Milano, Giuffrè, 1957.
- CANCILA O., *Una famiglia di professionisti nella Sicilia del Cinque-Seicento*, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», n. 43, 2018, pp. 245-274.
- CANDELA S., *I piemontesi in Sicilia 1713-1718*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1996.
- CANTARELLA G.M., *Ecclesiologia e politica nel papato di Pasquale II. Linee di una interpretazione*, Roma, Istituto storico Italiano per Medio Evo, 1982.
- , *La rivoluzione delle idee nel secolo undicesimo*, in *Il papa ed il sovrano. Gregorio VII ed Enrico IV nella lotta per le investiture*, a cura di Id.-D. Tuniz, Europa, s.l., 1985, pp. 7-63.
- , *Sondaggio sulla dispensatio (sec. XI e XII)*, in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII*, in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII*. Atti della nona Settimana Internazionale di Studio (Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983), Milano, Vita e Pensiero, 1986, pp. 91-110.

- , *La costruzione della verità. Pasquale II, un papa alle strette*, Roma, Istituto storico Italiano per Medio Evo 1987.
- , *La frontiera della Crociata: i Normanni del Sud*, in *Il Concilio di Piacenza e le Crociate*, Piacenza, TipLeCo, 1996, pp. 225-246.
- , *Pasquale II e il suo tempo*, Napoli, Liguori, 1997.
- , *Il pallottoliere della regalità: il perfetto re della Sicilia normanna in Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di P. Corrao-E.I. Mineo, Roma, Viella, 2009, pp. 29-44.
- , *Nel Regno del Sole. Falcando fra Inglesi e Normanni*, in *Scritti di Storia Medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis*, a cura di B. Pio, Spoleto, Cisam, 2011, pp. 91-120.
- , *Liaisons dangereuses: il Papato e i Normanni*, in *Il Papato e i Normanni: temporale e spirituale in età normanna*. Atti del convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007), a cura di E. D'Angelo-C. Leonardi, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 45-58.
- , *I Normanni e la chiesa di Roma. Aspetti e momenti*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'alto medioevo* (Spoleto, 4-9 aprile 2013), Spoleto, Cisam, 2014, pp. 377-406.
- , *L'algoritmo di Anacleto II. La creazione del Regno di Sicilia*, in «Przegląd historyczny», 3, 2018, pp. 355-368.
- , *Ruggero II. Il conquistatore normanno che fondò il Regno di Sicilia*, Roma, Salerno Editore, 2020.
- , *I dictatus papae: una rilettura*, in *Gregorio VII. Vescovo di Roma e Pontefice Universale*. Atti del LX Convegno storico internazionale (Todi, 8-10 ottobre 2023), Spoleto, Cisam, 2024, pp. 193-214.
- CANTARELLA R., *Documenti greci medievali inediti del Grande Archivio di Napoli*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s. 21, 1935, pp. 208-217.
- CAPITANI O., *Ecclesia Romana e riforma: utilitas in Gregorio VII*, in *Chiesa, diritto e ordinamento della "Societas Christiana" nei secoli XI e XII*. Atti della nona Settimana Internazionale di Studio (Mendola, 28 agosto-2 settembre 1983), Milano, Vita e Pensiero, 1986, pp. 26-69.
- CARVALE M., *Il regno normanno di Sicilia*, Milano, Giuffrè, 1966.
- , *La feudalità nella Sicilia normanna*, in Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di storia medievale, 1973, pp. 21-50.
- , *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, Il Mulino, 1994.
- , *Le istituzioni del Regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva*, in ID., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 71-135.

- , *Alle origini di un mito: La dottrina giuridica della Restaurazione e la Monarchia normanna*, in ID., *La Monarchia meridionale: Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari, Laterza, 1998, pp. 233-314.
- , *Giustizia regia nel secolo XII in Inghilterra e in Sicilia*, in *Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager*, a cura di E. Cuozzo, J.-M. Martin, Bari, Laterza, 1997, pp. 363-400.
- , *Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna*, Bologna, Monduzzi, 2005.
- CARIDI G., *Alfonso il Magnanimo*, Roma, Salerno Editrice, 2019.
- CARISTIA C., *Pietro Giannone e la "monarchia" sicula*, in *Scritti giuridici in on. di Santi Romano*, IV: *Diritto ecclesiastico. Altre scienze giuridiche*, Padova, Cedam, 1940.
- , *Pietro Giannone "giureconsulto" e "politico". Contributo alla storia del giurisdizionalismo italiano*, Milano, Giuffrè, 1947.
- CAROCCI S., *Vasalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma, Viella, 2010.
- , *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014.
- CASPAR E., *Die Legatengewalt der normannisch-sicilischen Herrscher im 12. Jahrhundert*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 7, 1904, pp. 189-219.
- , *Roger II (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, Verlag der Wagnerschen Universitäts-Buchhandlung, 1904, in appendice: *Die Gründungsurkunden Der Sicilischen Bistümer Und Die Kirchenpolitik Graf Rogers I. (1082-1098)*, (trad. it. ID., *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di O. Zecchino, Laterza, Roma-Bari, 1999).
- CASSANDRO G., *Le istituzioni giuridiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve* (Bari, maggio 1973), Roma 1975 (rist. Bari, Dedalo, 1991, da cui si cita), pp. 67-89.
- CATALANO G., *Le ultime vicende della Legazia Apostolica di Sicilia: dalla controversia liparitana alla legge delle guarentigie (1711-1871)*, Milano, Giuffrè, 1950.
- , *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II (1578-1581)*, Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1955.
- , *Il cardinale Cesare Baronio e la "Regia Monarchia Sicula"*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, I/1: *Diritto canonico. Diritto Ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 167-183.
- , *La "Regia Monarchia" di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», 17, 1968, pp. 9-28.

- , *Studi sulla Legazia Apostolica di Sicilia*, Reggio Calabria, Paralelo, 1973.
- CATALIOTO L., *Il Vescovato di Lipari-Patti in età normanna (1088-1194). Politica, economia, società in una sede monastico-episcopale della Sicilia*, Messina, Intilla, 2007.
- CERRITO M., *Boundaries between law and religion. Considerations regarding the use of curses in the documents of Norman Sicily*, in «Forum historiae iuris», 2022 <<https://forhistiur.net/en/2022-08-cerrito/?l=en>>.
- CHALANDON F., *Essai sur le Règne d'Alexis les Comnène (1081-1118)*, Paris, Picard, 1900.
- , *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, 2 voll., Paris, Picard, 1907.
- CHRISTENSEN E.L., *The Reception of Papal Legates in England, 1170-1250. Narrating the Adventus Ceremony*, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2025.
- CIELO L.R., *Il papa Urbano II nel principato normanno di Capua tra viaggi, soste e poteri*, in *Il potere dell'arte nel Medioevo. Studi in onore di Mario d'Onofrio*, Roma, Campisano editore, 2014, pp. 393-406.
- CLARKE P.D.-DUGGAN A.J. (a cura di), *Pope Alexander III (1159-81): the art of survival*, Farnham, Routledge, 2012.
- CLIFFORD R.C., *England as Papal Fief. The Role of the Papal Legate in the Early Period, 1216-1241*, Tesi di dottorato, Los Angeles, University of California, 1972.
- COLLETTA P., *Genesi e tradizione del mito di Guglielmo II «re buono» (secc. XII-XIV)*, in *Il Regno di Sicilia in età normanna e sveva. Forme e organizzazioni della cultura e della politica*, a cura di Id.-T. De Angelis-F. Delle Donne, Potenza, Basilicata University Press, 2021, pp. 49-107.
- CONDORELLI M., *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, in «Il Diritto ecclesiastico» 68, 1957, pp. 305-385.
- , *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, Bonanno, Catania, 1965.
- , *Giovan Battista Caruso e la cultura del suo tempo*, «Archivio storico per la Sicilia Orientale», 70, 1974, pp. 343-356.
- , voce *Caruso*, DBI 21, 1978 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-caruso_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-caruso_(Dizionario-Biografico)/>).
- , voce *Stefano Di Chiara*, DBI 39, 1991.
- CONDORELLI O. (a cura di), *Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, Roma, Il Cigno, 2000.
- , *Coesistenza di comunità di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze*, in *Nuove terre e nuove chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, a cura di L. Okulik, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 7-22.
- , *Le radici storiche del dualismo cristiano nella tradizione dottrinale cattolica: alcuni aspetti ed esempi*, in «Diritto e Religioni», 2, 2011, pp. 450-486.

- , voce *Niccolò Tedeschi*, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi et al., II, Bologna, 2013, pp. 1426-1429.
- , *Istituzioni ecclesiastiche e cultura giuridica nella Sicilia di Antico Regime. Brevi note*, in «Diritto e Religioni» 2, 2014, pp. 441-470.
- , voce *Niccolò Tedeschi*, DBI, 95, 2019 <https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-tedeschi_%28Dizionario-Biografico%29/>.
- , *Diritto, religione, ordine: il governo attraverso la legislazione nel “Regnum Siciliae” da Ruggero II a Federico II*, in «Diritto e Religioni», 2, 2022, pp. 283-312.
- , *Ius civile e ius canonicum. La ricerca di un coordinamento alla luce della più antica scienza giuridica*, in *Sacrorum canonum scientia: radici, tradizioni, prospettive. Studi in onore del Cardinale Péter Erdő per il suo 70° compleanno*, a cura di P. Szabó-T. Frankó, Budapest, Szent István Társulat, 2022, pp. 104-136.
- , “*Missus sum ego Rogerius*”. *Alle origini della Legazia Apostolica di Sicilia*, in «Diritto e Religioni», 1, 2023, pp. 266-300.
- CONETTI M., *L'esecuzione della sentenza dei delegati e dei legati nella scienza canonistica del XIII secolo*, in *Legati e delegati papali. Profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, a cura di M.P. Alberzoni-C. Zey, Milano, Vita e Pensiero, 2012, 339-360.
- CONTE E., *Storicità del diritto. Nuovo e vecchio nella storiografia giuridica attuale*, in «Storica», 22, 2002, pp. 135-162.
- , *Diritto Comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 13-42.
- , *Gewere, vestitura, spoliun: un'ipotesi di interpretazione*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, I: Zivil- und Zivilprozessrecht*, a cura di O. Condorelli-F. Roumy-M. Schmoeckel, Köln-Wien-Weimar, Böhlau, 2009, pp. 169-191.
- , *L'État au Moyen Âge: le charme résistant d'un questionnement dépassé*, in *Formes et doctrines de l'État. Dialogue entre histoire du droit et théorie du droit*, a cura di P. Bonin-P. Brunet-S. Kerneis, Paris, A. Pedone, 2018, pp. 123-136.
- CORRAO P., *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli, Liguori, 1991.
- CORTESE E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, 2 voll., Roma, Senato della Repubblica, 2020 (I ed. Milano, Giuffrè, 1964).
- , *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma, Il Cigno, 1995.
- , *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno, Roma, 2000.
- , *Divagazioni sul foglietto arabo e sulla presenza di Giustiniano a Palermo nell'età di Ruggero II*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 20, 2009, pp. 257-266.
- , *Il diritto romano in Sicilia prima e dopo l'istituzione del Regno*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII-XIIe siècle) : II : les cadres juridiques et sociaux et les in-*

- stitutions publiques*, a cura di J.M. Martin-A. Peters-Custot-V. Prigent, Roma, École Française de Rome, 2011, pp. 11-21.
- COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, 1969.
- COWDREY H.E.J., *L'Abate Desiderio e lo splendore di Montecassino: riforma della Chiesa e politica nell'11 secolo*, Milano, Jaca Book, 1986.
- CROSBY E.U., *The Kings Bishops: the Politics of Patronage in England and Normandy, 1066-1216*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.
- CUOZZO E., *"Quei maledetti Normanni". Cavalieri e organizzazione militare nel mezzogiorno normanno*, prefazione di F. Cardini, Guida Editori, Napoli, 1989.
- , *Chiesa e società feudale nel Regno di Sicilia*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*. Atti della dodicesima Settimana internazionale di studio (Mendola, 24-28 agosto 1992), Milano, Vita e Pensiero, 1995, pp. 333-356.
- CUTRERA C., *La polemica per l'Apostolica legazia dei Re di Sicilia negli scritti del secondo decennio del secolo 18*, Messina, D'Amico, 1926.
- D'ACUNTO N., *"Stato" e "Chiesa" nel Regnum Siciliae in età sveva*, in *Un regno nell'impero. I caratteri originari del regno normanno nell'età sveva: persistenze e differenze, 1194-1250*. Atti delle diciottesime giornate normanno-sveve, Bari-Barletta-Dubrovnik (14-17 ottobre 2008), a cura di P. Cordasco-C. Violante, Bari, Adda, 2010, pp. 269-290.
- , *La lotta per le investiture. Una rivoluzione medievale (998-1122)*, Roma, Carocci, 2020.
- , voce *Umberto di Silva Candida*, DBI 97, 2020 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-di-silva-candida_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-di-silva-candida_(Dizionario-Biografico))>.
- , *Il Papato e la conquista normanna nel secolo XI*, in *Melfi normanna dalla conquista alla monarchia*. Convegno internazionale di studio promosso per il millennario di fondazione della città fortificata di Melfi (1018-2018) (Melfi, dicembre 2020-febbraio 2021) Bari, Adda, 2021, pp. 99-120.
- , *La libertas ecclesiae nel tardo medioevo* in *Libertas e libertates nel tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo*. Atti del XVI Convegno di studi (San Miniato 11-13 ottobre 2018), a cura di A. Zorzi, Firenze, Firenze University Press, 2024, pp. 37-54.
- D'ALESSANDRO V., *Fidelitas Normannorum: note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col Papato*, Palermo, Annali della facoltà di magistero dell'Università di Palermo, 1969 (ora in ID., *Storiografia e politica nell'Italia normanna*, Napoli, Liguori, 1978, pp. 99-220).
- , *Il problema dei rapporti fra Roberto il Guiscardo e Ruggero I*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973), Roma, 1975 (rist. Bari, Dedalo, 1991,

- da cui si cita), pp. 91-105.
- , *Mezzogiorno, Normanni e papato da Leone IX a Nicolò II*, in ID., *Storiografia e politica nell'Italia normanna*, Napoli, Liguori, 1978, pp. 13-50.
 - , *Il regno normanno: idea e realtà*, in *La cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza e strutture di una società*. Atti dell'ottava settimana internazionale di studio (Mendola, 30 giugno-5 luglio 1980), Milano, Vita e Pensiero, 1983, pp. 102-122.
 - , *Il ruolo economico e sociale della Chiesa in Sicilia dalla rinascita normanna all'età aragonese*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII - metà XIV)*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1999, pp. 259-286.
- D'ALTEROCHE B., *Le statut du pallium dans le droit canonique classique de Gratien à Hostiensis (vers 1140-1270)*, in «Revue historique de droit français et étranger» 4, 2005, pp. 553-585.
- D'AVENIA F., *La feudalità ecclesiastica nella Sicilia degli Asburgo: il governo del Regio Patronato (secoli XVI-XVII)*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale* a cura di A. Musi-M.A. Noto, Palermo, Associazione Meditteranea, 2011, pp. 275-292.
- , *Lealtà alla prova: "Casa", Monarchia, Chiesa. La carriera politica del cardinale Giannettino Doria (1537-1642)*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 2015, p. 54.
 - , *La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII)*, Roma, Carocci, 2015.
- DA BERGAMO M., *Osservazioni sulle fonti per la duplice elezione papale del 1130*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche» 1/2, 1965, pp. 45-65.
- , *La duplice elezione papale del 1130. I precedenti immediati e i protagonisti*, in *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, a cura di P. Zerbi, Milano, Vita e Pensiero, 1968, pp. 265-302.
- DAVY G., *Guillaume le conquérant: le bâtard de Normandie*, Paris, Belin, 2014.
- DE MATTEI R., *Il "Dictatus Papae" di Gregorio VII nella storia della Chiesa*, in *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*. Atti del convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007), a cura di E. D'Angelo-C. Leonardi, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 9-22.
- DE ROBERTIS A.N., *Il concordato del 1198 tra la S. Sede e il Regnum Siciliae e la sua validità formale*, in «Archivio Storico Pugliese» 1-4, 1978, pp. 67-76.
- DE' GIOVANNI-CENTELLES G., *I vescovi del Gran Conte e il modello della Normandia*, in *Il papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età normanna*. Atti del convegno di studi (Ariano Irpino, 6-7 dicembre 2007), a cura di E. D'Angelo-C. Leonardi, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2011, pp. 59-

74.

- DEÉR J., *The dynastic porphyry tombs of the norman period in Sicily*, Cambridge Mass., Harvard University Press 1959.
- , *Der Anspruch der Herrscher des 12. Jahrhunderts auf die apostolische Legation*, in «Archivum historiae pontificiae», 2, 1964, pp. 117-186.
- , *Das Papsttum und die süditalienischen Normannenstaaten: 1053-1212*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1969.
- , *Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lebensrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen*, Köln u.a., Böhlau, 1972.
- DEGNI P., *Multilingual Manuscripts in Norman Sicily*, in *Multilingual and Multigraphic Documents and Manuscripts of East and West*, a cura di G. Mandalà, I. Pérez Martín (a cura di), Piscataway, Giorgias Press, 2018, pp. 179-206.
- DEL GIUDICE P., *A proposito della controversia sulla legazia apostolica in Sicilia* in *Per Cesare Baronio, scritti vari nel terzo centenario della sua morte*, Roma, Athenaeum, 1911, pp. 323-329.
- DELLE DONNE F., *Gregorio VII e l'(in)arrestabile ascesa di Roberto il Guiscardo nella prospettiva dei cronisti del tempo*, in *Gregorio VII, vescovo di Roma e pontefice universale. Atti del 60^{mo} Convegno storico internazionale (Todi, 8-10 ottobre 2023)*, Spoleto, Cisam, 2024, pp. 341-368.
- , *La gloria imperiale di Alfonso il Magnanimo (1396-1458)*, in *La gloire impériale du souverain (XIIe-XVIIe siècle)=La gloria imperiale del sovrano (secoli XII - XVII)*, a cura di A. Peters-Custot-Y. Lignereux, Potenza, Basilicata University Press, 2024, pp. 103-118.
- DELOGU P., *L'evoluzione politica dei Normanni d'Italia fra poteri locali e potestà universali*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972)*, Palermo, Istituto di storia medievale, 1973, pp. 51-104.
- , *Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI)*, Napoli, Liguori, 1977.
- , *La 'militia Christi' nelle fonti normanne dell'Italia meridionale*, in «*Militia Christi*» e *Crociata nei secoli XI-XIII*. Atti della undecima Settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-1 settembre 1989), Milano, Vita e Pensiero, 1992, pag. 145-165.
- DI CHIARA F., *Ombre tra i lumi? Il complesso rapporto tra ecclesiastici e giuristi nell'Illuminismo siciliano*, in «*Historia et Ius*», 23, 2023, pp. 1-37.
- DI GIOACCHINO PROLOGO A., *Le carte che si conservano nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani (dal IX secolo fino al 1266)*, Barletta, Tipografia Editrice V. Vecchi e soci, 1877.
- DI RESTA I., *Capua medievale*, Napoli, Liguori, 1983.
- DJELIDA A., *L'ordre et la diversité: la construction de l'institution royale en Italie*

- normande au XIIe siècle*, Paris, prefazione di G.M. CANTARELLA, L'Harmattan, 2020.
- , *Les Assises d'Ariano, reflet de la diversité siculo-normande ?*, in «La Revue du Centre Michel de L'Hospital», 24, 2022 <<http://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=907>>.
- DORANDEU-BUREU G.-NEF A., *Le passage à la royauté de Roger II de Sicile en 1130 : propositions pour l'analyse d'une révolution symbolique*, in «Tabularia», 2023 <<https://journals.openedition.org/tabularia/6540>>.
- DUARTE RUST L., *A Sombra dos Cardeais: política e hegemonia eclesiástica no sisma papal de 1130*, in «Scripta Mediaevalia», 5, 2012, pp. 83-103.
- DUGGAN A.J., *Hyacinth Bobone: Diplomat and Pope*, in *Pope Celestine III, 1191-1198: diplomat and pastor*, a cura di J. Doran-D.J. Smith, Aldershot, Routledge, 2008.
- , *Master of the Decretals: A Reassessment of Alexander III's Contribution to Canon Law*, in *Pope Alexander III (1159-81): the art of survival*, a cura di P.D. Clarke- A.J. Duggan, Farnham, Ashgate, 2012, pp. 365-418.
- , *Papal Judges Delegate and the Making of the "New Law" in the Twelfth Century*, in *Cultures of Power. Lordship, Status, and Process in Twelfth-Century Europe*, a cura di T.N. Bisson, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1995, pp. 172-199
- DUPRÉ THESEIDER E., *La politica italiana di Alfonso d'Aragona*, Bologna, R. Pàtron, 1956.
- DURÁN GUDIOL A., *La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104)*, Roma, Iglesia Nacional Española, 1962.
- ELSENER F., *Die Exkommunikation als prozessuales Vollstreckungsmittel*, in *Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts. Ausgewählte Aufsätze* a cura di F. Elsener-F. Ebel-D. Willoweit, Sigmaringen, Jan Thorbecke, 1989, pp. 152-164.
- ELZE R., *Ruggero II e i papi del suo tempo*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977), Bari, Dedalo, 1979, pp. 27-40.
- ENZENSBERGER H., *Der "böse" und der "gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevento (1156)*, in «Deutsches Archiv» 1, 1980, pp. 385-432.
- , *Il documento regio come strumento del potere*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi* (Atti delle IV Giornate normanno-sveve, Bari-Goia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Dedalo, 1981, p. 103-138.
- , *Cultura giuridica e amministrazione nel regno normanno-svevo*, in *Scuole, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, Catania, Tringale editore, 1987, II, pp. 169-188.

- , *Fondazione o “rifondazione”? Alcune osservazioni sulla politica ecclesiastica del conte Ruggero*, in *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*. Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), a cura di G. Zito, I, Torino, Società editrice internazionale, 1995, pp. 21-49.
- , *Enrico VI e Celestino III*, in «Nicolaus. Studi storici: rivista del Centro Studi Nicolaiani della Comunità dei Padri Domenicani della Basilica Pontificia di S. Nicola» 1, 1999, pp. 17-35.
- , *Die lateinische Kirche und die Bistumsgründungen in Sizilien zu Beginn der normannischen Herrschaft*, in «Rassegna storica online» 2, 2000, pp. 1-40.
- , *I greci nel regno di Sicilia. Aspetti della loro vita religiosa, sociale, economica alla luce del diritto canonico latino e di altre fonti latine*, in «Rassegna storica online» 1, 2000, pp. 1-46.
- , *Kommentare im Namen des Königs? – Gesetzespublikationen in Urkundenform unter König Wilhelm II. von Sizilien*, in *Juristische Glossierungstechniken als Mittel rechtswissenschaftlicher Rationalisierungen: Erfahrungen aus dem europäischen Mittelalter vor und neben den großen “Glossae ordinariae”* a cura di S. Lepsius, Berlin, Erich Schmidt, 2022, pp. 143-164.
- ERCOLE F., *Sulla origine francese e le vicende in Italia della formola “rex superiorem non recognoscens est princeps in regno suo”*, in «Archivio storico italiano» 16, 1931, pp. 197-238.
- FALKENHAUSEN V. VON, *Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis zum 11. Jahrhundert*, Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1967.
- , *I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 321-377.
- , *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, trad. ital. di F. Di Clemente-L. Fasola, introd. di C. Violante, Bari, Ecumenica Editrice, 1978.
- , *Il popolamento: etnie, fedi, insediamenti*, in *Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle settemte giornate normanno-sveve, (Bari, 15-17 ottobre 1985), Bari, Dedalo, 1987, pp. 39-73.
- , *L'Archimandritato del S. Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII)*, in *Messina. Il ritorno della memoria*. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I (Messina, Palazzo Zanca, 1 marzo-28 aprile 1994), a cura di G. Fallico-A. Sparti-U. Balistreri, Palermo, Novecento, 1994, pp. 65-79.
- , *Mileto tra Greci e Normanni*, in *Chiesa e Società nel Mezzogiorno. Studi in onore di Maria Mariotti*, a cura di P. Borzomati-G. Caridi, 2 voll., Soveria Man-

- neli (CZ), Rubettino, 1999, pp. 109-133.
- FALLICO G., *Due compilazioni sul Regio Patronato di Sicilia nell'Archivio Historico Nacional di Madrid*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale» 67, 1971, pp. 249-259.
- FANTAPPIÉ C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 2011.
- FASOLI G., *Rex ille magnificus (Guglielmo II di Sicilia)*, in «Syculorum Gymnasium», 8, 1955, pp. 2-14 (e in ID., *Scritti di storia medievale*, a cura di F. Bocchi-A. Carile-A.I. Pini, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1974, pp. 359-370).
- FIGUEIRA R.C., *The canon law of medieval papal legation*, Tesi di Dottorato, Ithaca, Cornell University, 1980.
- , *The Classification of Medieval Papal Legates in Liber Extra*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 21, 1983, pp. 211-228.
- , *Legatus apostolicae sedis: the Pope's Alter Ego according to Thirteenth-Century Canon Law*, in «Studi medievali», 27, 1986, pp. 527-574.
- , *Subdelegation by Papal Legates in Thirteenth-Century Canon Law: Powers and Limitations*, in *In Iure Veritas. Studies in Canon Law in Memory of Schafer Williams*, a cura di S.B. Bowman-B.E. Cody, Cincinnati, University of Cincinnati-College of Law, 1991, pp. 56-79.
- , *The Medieval Papal Legate and his Province: Geographical Limits of Jurisdiction*, in «Apollinaris» 61, 1988, pp. 817-860 (ora in *Plenitude of Power. The Doctrines and Exercise of Authority in the Middle Ages. Essays in Memory of Robert Louis Benson*, a cura di Id., Aldershot-Burlington, Routledge, 2006, pp. 73-105).
- FIORAVANTI M. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto*, Bari, Laterza, 2008.
- FODALE S., *Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni di Sicilia*, Palermo, U. Manfredi Editore, 1970.
- , *La politica ecclesiastica del Granconte Ruggero e la Legazia Apostolica*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*. Atti del Congresso di di Mazara del Vallo (Mazara del Vallo, 29-30 novembre 1985), a cura di G. Di Stefano, Mazara del Vallo, Istituto per la storia della Chiesa Mazarese, 1987, pp. 41-52.
- , *Il Gran Conte e la Sede Apostolica*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*. Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp. 25-42.
- , *L'Apostolica legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1991.
- , *Polemica e storiografia sulla Legazia Apostolica*, in ID., *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Messina, Sicania, 1991, pp. 7-49.

- , *Stato e Chiesa in Sicilia: tra Stato della Chiesa e Chiesa di Stato*, in *Genèse de l'Etat moderne en méditerranée. Approches historique et anthropologique des pratiques et des représentations. Actes des tables rondes internationales tenues à Paris* (24-26 septembre 1987 et 18-19 mars 1988), a cura di H. Bresc-L. Hurbon-B. Rosenberger-C. Veauvy, Roma, Ecole Française de Rome, 1993, pp. 229-242.
- , *Fondazioni e rifondazioni episcopali da Ruggero I a Guglielmo II*, in *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*. Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), a cura di G. Zito, I, Torino, Società editrice internazionale, 1995, pp. 51-62.
- , *Stato e chiesa: la prima controversia liparitana*, in «*Dal 'constitutum' alle 'controverse liparitane'*», in «*Quaderni del Museo Archeologico Regionale Eoliano*», 2, Messina, 1998, pp. 148-176.
- , *La Legazia Apostolica nella storia della Sicilia*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000, pp. 11-22.
- , *Le comte Roger de Hauteville et la Légation apostolique des rois de Sicile*, in *Les Normands en Sicile: XIe-XXIe siècles ; histoire et légendes*, a cura di A. Buttitta, J.-Y. Marin, Caen, Musée de Normandie, 2006, pp. 25-32.
- FONSECA C.D., *L'organizzazione ecclesiastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie* (Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974), Milano, Vita e Pensiero, 1977, pp. 327-356.
- , *Le istituzioni ecclesiastiche dal Granconte Ruggero a Ruggero II*, in *L'organizzazione della Chiesa in Sicilia nell'età normanna*. Atti del congresso di Mazara del Vallo (29-30 novembre 1985), a cura di G. Di Stefano, Mazara del Vallo 1987, pp. 53-84.
- , «*Pontificali sede aptavit*»: *la ricostituzione della chiesa vescovile di Messina (secc. XI-XII)*, in *Messina. Il ritorno della memoria*. Mostra sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana On. Oscar Luigi Scalfaro e di S.M. il Re di Spagna Don Juan Carlos I (Messina, Palazzo Zanca, 1 marzo-28 aprile 1994), a cura di G. Fallico-A. Sparti-U. Balistreri, Palermo, Novecento, 1994, pp. 35-40.
- , *Il Gran Conte e la riconquista della Sicilia: fu una crociata?*, in *Ruggero I Gran Conte di Sicilia 1101-2001*, a cura di G. De' Giovanni-Centelles, Roma, Tipografia Quintily, 2007, pp. 11-24.
- FOREVILLE R., *Histoire des conciles oecuméniques, VI: Latran, I, II, III et Latran IV*, Paris, Fayard, 1965.
- FORNASARI G., *Urbano II e la riforma della Chiesa nel secolo XI ovvero la riforma*

- della dispensatio, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, a cura di C. Alzati, 2 voll., Roma, Herder, 1994.
- FRAY S., *Le privilège d'Urbain II pour Saint-Géraud d'Aurillac (19 avril 1096, JL 5563) : un acte falsifié au XIII^e siècle*, in «Bibliothèque de l'école des chartes», 1, 2012, pp. 233-242.
- FREIDENREICH D.M., *Muslims in Western Canon Law, 1000-1500, Christian-Muslim relations. A Bibliographical History 3: (1050-1200)*, a cura di D. Thomas- A. Mallet, Leiden, Brill, 2011, pp. 41-68.
- FREUND S., voce *Gelasio II, papa*, DBI, 52, 1999.
- FRIEDLÄNDER I., *Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 12. Jahrhunderts (1181-1198)*, Vaduz, Kraus, 1965 (rist. ed. Berlino, Ebering, 1928).
- FURHMANN H., *Un papa tra religiosità personale e politica ecclesiastica: Urbano II (1088-1099) ed il rapimento di un monaco benedettino*, in «Studi Medievali», 3, 27, 1986, pp. 1-21.
- GAMBERINI A., *L'alba di una nuova statualità. Monarchie e principati fra XI e XIII secolo*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, a cura di A. Barbero, sezione IV. *Il Medioevo (secoli V-XV)*, vol. VIII: *Popoli, potere, dinamiche*, a cura di S. Carocci, Roma, Salerno Editrice, 2006, pp. 665-708;
- GARUFI C.A., *Rapporti Diplomatici tra Filippo V e Vittorio Amedeo II di Savoia nella cessione del Regno di Sicilia dal Trattato di Utrecht alla pace dell'Aja (1712-1720)*, Scuola Tipografica "Boccone del povero", Palermo, 1914.
- GAUDEMET J., *Le gouvernement de l'Église à l'époque classique. Ite Partie: Le gouvernement local*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, a cura di Id.-G. Le Bras, VIII, Vol. 2, Paris, Cujas, 1979.
- , *A propos du contrôle de la législation ecclésiastique par le pouvoir séculier dans l'ancien régime*, in *Justice et justiciables. Mélanges Henri Vidal*, in *Recueil de Mémoires et Travaux publié par la Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Écrit*, 16, Montpellier, Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion, 1994, pp. 201-211.
- , *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, San Paolo, Milano, 1994.
- GAZZANIGA J.L., *L'appel omisso medio au pape et l'autorité pontificale au Moyen Âge*, in «Revue historique de droit français et étranger» 60, 1982, pp. 395-414.
- GENUARDI L., *Il diritto pubblico spagnolo in Sicilia*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 6, 1933, pp. 39-98.
- GIARRIZZO G., *Rosario Gregorio*, in *Illuministi italiani, VII: Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato Pontificio e delle isole*, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1965, pp. 1154-79.
- , *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in «Rivista storica ita-

- liana», 1967, pp. 573-637.
- , voce *Rosario Gregorio*, DBI, 59, 2002 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/rosario-gregorio_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/rosario-gregorio_(Dizionario-Biografico)/>)
- GINTHER J.R., *Between Plena Caritas and Plenitudo Legis: The Ecclesiology of the Norman Anonymous*, in «The Haskins Society Journal. Studies in Medieval History», 22, 2010, pp. 141-162.
- GIORDANO N., *Nuovo contributo alla determinazione dei rapporti tra Stato e Chiesa in Sicilia al tempo dei Normanni*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s. 41, 1916, pp. 25-48.
- GIRGENSOHN D., *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*. Atti del Convegno Storico Interecclesiale (Bari, 30 aprile-4 maggio 1969), I, Padova, Antenore, 1972-1973, pp. 25-43.
- GIUFFRIDA R., *Aspetti giuridici ed economici del ruolo esercitato dalla Chiesa nella Sicilia normanna*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*. Atti del Congresso di Mazara del Vallo (Mazara del Vallo, 29-30 novembre 1985), a cura di G. Di Stefano, Mazara del Vallo, Istituto per la storia della Chiesa Mazarese, 1987, pp. 85-92.
- GIUNTA F., *Momenti di vita parlamentare nella Sicilia aragonese*, in «Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire Comparative des Institutions», 25, 1965, pp. 87-102 (ora in ID., *La coesistenza nel Medioevo: ricerche storiche*, 1968, Bari, Dedalo, pp. 119-134).
- , RIZZITANO U., *Terra senza crociati*, Palermo, Flaccovio, 1967.
- , *Magnus comito Tancredus*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè Theseider*, Roma, Bulzoni, 1974, pp. 645-650.
- , *Il Regno tra realtà europea e vocazione mediterranea*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*. Atti delle quarte Giornate normanno-sveve (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Dedalo. 1981, pp. 9-29.
- GOSSMANN F.J., *Pope Urban II and Canon Law*, Washington, Catholic University of America Press, 1960.
- GRABOIS A., *Le schisme de 1130 et la France*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 76, 1981, pp. 593-612.
- GRANARA W., *Narrating Muslim Sicily. War and Peace in the Medieval Mediterranean World*, London-New York, I.B. Tauris, 2019.
- GRESSER G., *Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo IX. bis Calixt II. 1049-1123*, Paderborn-München-Wien-Zurich, F. Schöningh, 2006.
- GRÉVIN B., *Linguistic Cultures and Textual Production in Palermo, from the End of the 11th to the End of the 15th Century*, in *A Companion to medieval Palermo. The History of a Mediterranean City from 600 to 1500*, a cura di A.

- Nef, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 413-436.
- GRILLO P., *Legnano 1176. Una battaglia per la libertà*, Bari, Laterza, 2010.
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari, Laterza, 1995.
- GUYOTJEANNIN O., *Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, Xe-début XIIIe siècle)*, Paris, Droz, 1987.
- GUZZO C., *La battaglia di Civitate: una rilettura*, in «Archivio Storico Normanno», 5, 2017, pp. 69-83.
- HALLER J., *Heinrich VI und die römische Kirche*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung» 35, 1914.
- HARDON J.A., *Robert Bellarmine's concept of the church*, in «Studies in Medieval Culture», 2, 1966, pp. 120-127.
- HARTMANN W.-PENNINGTON K. (a cura di), *The History of Medieval Canon law in the Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2008.
- HELMHOLZ R.H., *Canonists and standards of impartiality for papal judges delegate*, in «Traditio» 25, 1969, pp. 386-404, 387.
- HERDE P., *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell'Età Moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta-secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. Nicolaj, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 25-47.
- HESPANHA A.M., *La cultura giuridica europea. Sintesi di un millennio*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- HINSCHIUS P., *Über Pseudo-Isidor-Handschriften und Kanonensammlungen in Spanischen Bibliotheken*, in «Zeitschrift für Kirchenrecht» 3, 1863, pp. 122-146.
- HOLNDONNER A., *Kommunikation, Jurisdiktion, Integration: das Papsttum und das Erzbistum Toledo im 12. Jahrhundert (ca. 1085-ca. 1185)*, Berlino, De Gruyter, 2014.
- HOLTZMANN W., *Die Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexios I. und Papst Urban II. im Jahre 1089*, in «Byzantinische Zeitschrift», 28, 1928, pp. 38-67 (anche in ID., *Beiträge zur Reichs und Papstgeschichte des hohen Mittelalters*, Bonn, L. Röhrscheid, 1957, pp. 70-105).
- , *Studien zur Orientpolitik des Reformpapsttums und zur Entstehung des ersten Kreuzzuges*, in «Historische Vierteljahrschrift» 22, 1924-25, pp. 167-199.
- , *Zur Kirchenpolitik König Wilhelms II.*, in *Studi medievali in onore di Antonino*

- de Stefano*, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1956, pp. 289-295.
- , *Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia V-X*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 38, 1958, pp. 67-175.
- , *Sui rapporti tra Normanni e Papato*, in «Archivio Storico Pugliese», 11, 1958, pp. 20-35.
- HOUBEN H., *Adelaide «del Vasto» nella storia del regno di Sicilia*, in «Itinerari di ricerca storica» 4, 1990, pp. 9-40.
- , *Tra vocazione mediterranea e destino europeo: la politica estera di Re Guglielmo II di Sicilia*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina, Congedo, 1992, pp. 119-133.
- , *Urbano II e i Normanni*, in *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, a cura di Id., Napoli, Liguori, 1996.
- , *Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzident*, Darmstadt, Primus-Verl, 1997 (trad. it. Id., *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 1999).
- HUDSON J., *Land, Law, and Lordship in Anglo-Norman England*, Oxford, Oxford University Press, 1994.
- IMPERIA V.R., *Tra due poli: fonti e caratteri giuridico-istituzionali dei rapporti tra Papato e vescovati siciliani in età normanna (secc. XI-XII)*, in «Historia et Ius», 22, 2022, pp. 1-37.
- , *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XIII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, Palermo, Palermo University Press, 2022.
- , *Ius decretalium nella Sicilia del secolo XII. Le decretali indirizzate a destinatari dell'isola, dall'inizio dell'età normanna a Celestino III (1198)*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 34, 2023, pp. 101-153.
- INDELLI T., *Storia politica della Langobardia minore: i principati longobardi di Benevento, Salerno e Capua (VI-XI sec.)*, Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), Francesco d'Amato, 2020;
- INGRAITI G., *Sulla legittimità della Legazia Apostolica di Sicilia*. Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di storia medievale, 1973, pp. 460-66.
- IZBICKI T.M., *The Lateran Council and the Greeks: c.4 Licet Graecos*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the 'Ius Commune'*, a cura di A.A. Larson-A. Massironi, Turnhout, Brepols, 2018.
- JAKOBSSON S., *The Process of State-formation in Medieval Iceland*, in «Viator»,

- 40, 2, 2009, pp. 151-170.
- JAMISON E., *The Norman Administration of Apulia and Capua. More Especially Under Roger II and William I*, in «Papers of the British School at Rome», 6, 1913, pp. 11-481.
- JEMOLO A.C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1990 (I edizione 1948).
- JOHNS J., *Arabic administration in Norman Sicily : the royal dīwān*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- JOHRENDT J., “*Cum universo clero ac populo eis subiecto, id ipsum eodem modo fecerunt.*” *Die Anerkennung Alexanders III. in Italien aus der Perspektive der Papsturkundenempfänger*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 84, 2004, pp. 38-68.
- , *La protezione apostolica alla luce dei documenti pontifici (896-1046)*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 2, 2005, pp. 135-168.
- , *Sizilien und Kalabrien - Binnendifferenzierung im Regno?*, in *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, a cura di Id.-H. Müller, Berlin, De Gruyter, 2012, pp. 281-329.
- JORDAN E., *La politique ecclésiastique de Roger I et les origines de la «Légation Sicilienne»*, in «Le Moyen Âge», 33, 1922, pp. 237-273; 34, 1923, pp. 32-65.
- KAMP N., *Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen monarchischer Kontrolle und römischer “libertas” von der Reichsgründung Roger II. bis zum Konkordat von Benevent*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977), Bari, Dedalo, 1979, pp. 99-132.
- , *Die Bischöfe Siziliens in der Normannenzeit: ihre soziale Herkunft und ihr geistlicher Bildungsweg*, in «Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft», 45, 1994, pp. 81-103.
- , *I vescovi siciliani del periodo normanno*, in *Chiesa e società in Sicilia: l'età normanna*. Atti del primo Convegno internazionale organizzato dall'arcidiocesi di Catania (25-27 novembre 1992), a cura di G. Zito, I, Torino, Società editrice internazionale, 1995, pp. 63-89.
- KANTOROWICZ E.H., *Laudes Regiae: A Study in Liturgical Acclamations and Medieval Ruler Worship*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1946.
- KAPITAÏKIN L., *Sicily and the Staging of Multiculturalism*, in *A Companion to Islamic Art and Architecture. I: From the Prophet to the Mongols*, a cura di F.B. Flood-G. Necipoğlu, Hoboken, Wiley Blackwell, 2017, pp. 378-404.
- KEHR P.F., *Papsturkunden in Sizilien*, in «Nachrichten von der Gesellschaft

- der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse», 1899, pp. 283-337.
- , *Nachträge zu den Papsturkunden Italiens 1*, in «Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse», 6, 1905, pp. 321-380.
 - , *Das Papstum und der Katalanische Prinzipat bis zur Vereinigung mit Aragon*, in «Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften», 1, 1926, pp. 3-91.
 - , *Die Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die Päpste (1059-1192)*, Berlin, Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1934.
- KÉRY L., *Canonical Collections of the Early Middle Ages (ca. 400-1140). A bibliographical Guide to the Manuscripts and Literature*, Washington, Catholic University of America Press, 1999.
- KLEWITZ H.W., *Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum.*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 25 1933/34, pp. 105-157 (ora in ID., *Reformpapsttum und Kardinalkolleg: Die Entstehung des Kardinalkollegiums; Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum; Das Ende des Reformpapsttums*, Darmstadt, H. Gentner, 1957, pp. 135-205).
- KÖLZER T., *La reggenza di Costanza nello specchio dei suoi diplomi*, in «Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo», 1, 1981-82, pp. 83-107.
- KREUTZ B.M., *Before the Normans: Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1991.
- KUTTNER S., *Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodomus corporis glossarum*, I, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937.
- KYER C.I., *Legatus, and Nuntius as used to denote papal envoys*, in «Medieval Studies», 40, 1978, pp. 473-477.
- , *The Papal Legate and the 'Solemn' Papal Nuncio, 1243-1378: The Changing Pattern of Papal Representation* (Tesi di dottorato), Toronto, Università di Toronto, 1979.
- LA DELFA R., *Influssi francesi nella riflessione ecclesiologica siciliana al termine dell'età moderna*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000, pp. 201-225.
- LA LUMIA I., *Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono*, Le Monnier, Firenze, 1867.
- , *La Sicilia sotto Vittorio Amedeo di Savoia*, in «Archivio Storico Italiano», 19, 1874, pp. 77-100.
 - , *I quattro Vicari*, in ID., *Storie siciliane*, 4 voll., Palermo, Edizioni della Re-

- gione Siciliana 1969, II.
- LAITSOS S., *"Imitatio basilei"? The ideological and political construction of the norman kingdom of sicily in the 12th century*, in *The Eastern Roman Empire and the Birth of the Idea of State in Europe*, a cura di S. Flogaitis-A. Pantélis, Londra, Esperia, 2005, pp. 227-247.
- LALINDE ABADÍA J., *La Gobernación general en la Corona de Aragón*, Madrid-Zaragoza, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1963.
- LANDAU P., *Ius patronatus: Studien zur Entwicklung des Patronats im Dekretalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts*, Colonia-Vienna, Böhlau, 1975.
- LAVAGNINI B., *I Normanni di Sicilia a Cipro e a Patmo (1186)*, in *Byzantino-Sicula*, II, *Miscellanea in memoria di Giuseppe Rossi Taibbi*, Palermo, Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, 1975, pp. 321-334.
- LE BRAS G., *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale*, 2 voll., Paris, Bloud & Gay, 1964 (trad. it. Id., *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale*, 2 voll., Torino, San Paolo, 1973).
- LEICHT P.S., *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, Zanichelli, 1933.
- LESAFFER R., *European Legal History: A Cultural and Political Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
- LESAGE G., *La nature du droit canonique d'après Alexandre III*, in *Miscellanea Rolando Bandinelli Papa Alessandro III. Studi*, a cura di F. Liotta, Siena, Università di Siena, 1986, pp. 301-335.
- LIOTTA F., *Barberi Giovanni Luca*, DBI, VI, 1964, pp. 158-61.
- , *Note in margine all'edizione dei "Beneficia ecclesiastica" di Giovan Luca Barberi*, in «Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma» 2, 1965, pp. 211-23.
- LITEWSKI W., *Appeal in Corpus Iuris Canonici*, in «Annali di storia del diritto» 14-17, 1970-1973, pp. 145-221.
- LONGHITANO A., *Michelangelo Bonadies: cinque lettere romane*, in «Archivio storico per la Sicilia Orientale», 83, 1987, pp. 249-261.
- , *Il tribunale di Regia Monarchia: governo della chiesa e controversie giurisdizionaliste nel Settecento*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000, pp. 167-200.
- LONGO R.-JOHNS J., *The First Norman Cathedral in Palermo. Robert Guiscard's Church of the Most Holy Mother of God*, in «Convivium» 1, 2018, pp. 16-35.
- LOUD G.A., *Abbot Desiderius of Montecassino and the Gregorian Papacy*, «The Journal of Ecclesiastical History», 30, 1979, pp. 305-326.

- , *Royal Control of the Church in the Twelfth-Century Kingdom of Sicily*, in «Studies in Church History», 18, 1982, pp. 147-159.
- , *William the Bad or William the Unlucky? Kingship in Sicily, 1154-1166*, in «The Haskins Society Journal», 8, 1996, pp. 99-113.
- , *The age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Norman conquest*, Harlow, Routledge, 2000.
- , METCALFE A. (a cura di), *The Society of Norman Italy*, a cura di, Leiden, Brill, 2002.
- LOUD G.A., *The Kingdom of Sicily and the Kingdom of England, 1066-1266*, in «History. The Journal of the Historical Association», 88, 2003, pp. 540-567.
- , *Norman Sicily in the twelfth century*, in *The New Cambridge Medieval History*, a cura di D. Luscombe-J. Riley-Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 442-474.
- , *The Latin Church in Norman Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
- , *The Chancery and Charters of the Kings of Sicily (1130-1212)*, in «The English Historical Review», 124, 2009, pp. 779-810.
- (a cura di), *Roger II and the Creation of the Kingdom of Sicily*, Manchester, Manchester University Press, 2012.
- , *Innocent II and the kingdom of Sicily*, in *Pope Innocent II (1130-43). The world vs the city*, a cura di J. Doran-D.J. Smith, London, Routledge, 2016, pp. 172-180.
- LUNT W.E., *Financial Relations of the Papacy with England*, 2 voll., Cambridge MA, The Medieval Academy of America, 1939-1962.
- LUONGO D., *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del preilluminismo*, Giappichelli, Torino, 2018.
- LUPO C., *I normanni in Sicilia di fronte al Papato*, in «Archivio di Stato per la Sicilia Orientale», 20, 1924, pp. 1-74.
- MACCARRONE M., *Papato e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III*, in *Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981)*, Bari, Dedalo, 1983, pp. 75-108.
- MAFFEI D., *La Donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, Giuffré, 1964.
- MALECZEK W., *Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II.*, in «Archivum Historiae Pontificiae» 19, 1981, pp. 27-78.
- , *Das Kardinalskollegium unter Innocenz II. und Anaklet II.*, in «Archivum Historiae Pontificiae» 19, 1981, pp. 27-78: pp. 32 nt. 15 e 74.
- MAMMINO G., *Gregorio Magno e la riforma della Chiesa in Sicilia*, Catania, Edi-

- zioni Arca, 2004.
- MANDUCA R., *Le Chiese lo spazio gli uomini: istituzioni ecclesiastiche e clero nella Sicilia moderna*, Caltanissetta, Sciascia, 2009.
- , *La Sicilia, la Chiesa, la Storia. Storiografia e vita religiosa in età moderna*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2012.
- MANSELLI R., *Roberto il Guiscardo e il Papato*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve* (Bari, maggio 1973), Roma, 1975 (rist. Bari, Dedalo, 1991, da cui si cita), pp. 169-187.
- MARAVAL P., *Les voyages des évêques dans l'Antiquité tardive*, in *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, Atti del I Convegno di Studi (Palermo, 29-30 ottobre 2010), a cura di V. Messina-V. Lombino, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 91-114.
- MARONGIU A., *G. Zurita, le Cortes e le libertà aragonesi*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 25, 1962, pp. 19-39.
- MARTIN J.-M., *La Pouille du VIe au XIIe siècle*, Rome, École française de Rome, 1993.
- , *Italie normandes. XIe-XIIe siècle*, Paris, Hachettes, 1994.
- , *Les institutions politico-administratives liées à la conquête. Le duché*, in *I caratteri originali della conquista normanna. Diversità e identità nel Mezzogiorno (1030-1130)*. Atti delle 16esime giornate normanno-sveve (Bari, 5-8 ottobre 2004), a cura di R. Licinio-F. Violante, 2006, Bari, Dedalo, pp. 305-334.
- , *Gli eredi del Guiscardo: Boemondo e Ruggero Borsa*, in «Unde boat mundus quanti fuerit Boamundus»: *Boemondo I di Altavilla, un normanno tra Occidente e Oriente*. Atti del Convegno internazionale di studio per il IX centenario della morte (Canosa di Puglia, 5-6-7 maggio 2011), a cura di C.D. Fonseca-P. Ieva, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 2015, pp. 35-46.
- , *Évêchés et monastères «grecs» en Italie méridionale au Moyen Âge (VIIe-XIIIe siècle)*, in «Revue Mabillon. Revue internationale d'histoire et de littératures religieuses» 27, 2016, pp. 5-22.
- MARTINO F.-DE SIMONE A., *Un documento in arabo e il diritto comune alla corte di Ruggero II*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 19, 2008, pp. 93-136.
- MARTINO F., *Concezione del potere e ius commune nella Sicilia normanna e sveva*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 33, 2022, pp. 59-159.
- MASSETTI F., *Un vescovo imperiale sulla cattedra di Pietro: il pontificato di Leone IX (1049-1054) tra Regnum e Sacerdotium*, Milano, Vita e Pensiero, 2021.
- MAURICI F., *Le diocesi siciliane nei secoli XI-XII. Note di geografia ecclesiastica*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000,

pp. 69-88.

MAZZARELLA F., “*Ius commune*”, “*ius proprium*”, e “*ius singulare*” nella Sicilia quattrocentesca di Alfonso il Magnanimo, in «Rivista internazionale di diritto comune» 11, 2000, pp. 183-236.

MAZZARESE FARDELLA E., *Aspetti dell'organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo*, Milano, Giuffrè, 1966.

–, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano, Giuffrè, 1974.

–, *Problemi preliminari allo studio del ruolo delle contee nel regno di Sicilia*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II*, Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio 1977), Bari, Dedalo, 1979, pp. 41-54.

MAZZEPPI G., *La soppressione della Legazia Apostolica in Sicilia. Storia e dibattito parlamentare*, Il Pozzo di Giacobbe, 2021.

MELLUSI G.G., *La rifondazione della diocesi di Messina e le sue vicende in Età Normanna*, in “*Panta rei*”. Studi dedicati a Manlio Bellomo, 3 voll., a cura di O. Condorelli, Roma, Il Cigno, 2004, vol. 3, pp. 589-625.

–, *Canonici e clero della Cattedrale di Messina: dalla rifondazione normanna della Diocesi al Concilio di Trento*, Messina, Società di Storia Patria di Messina, 2017.

MÉNAGER L.-R., *La “byzantinisation” religieuse de l'Italie méridionale (IXe-XIIe siècle) et la politique monastiques des Normands d'Italie*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», 53, 1958, pp. 747-774 (anche in ID., *Hommes et institutions de l'Italie Normande*, Londra, Variorum, 1981, pt. I: pp. 5-40).

–, *L'Institution monarchique dans les Etats normands d'Italie*, in «Cahiers de civilisation médiévale», 2, 7, 1959, pp. 303-331.

–, *La législation sud-italienne sous la domination normande*, in *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'alto Medioevo*. Atti del convegno (Spoleto, 18-24 aprile 1968), Spoleto, Cisam, 1969, pp. 439-496 (anche in ID., *Hommes et institutions de l'Italie Normande*, Londra, Variorum, 1981, pt. III, pp. 439-496).

–, *Pesanteur et étiologie de la colonisation normande de l'Italie. Appendice: Inventaire des familles normandes et franques émigrées en Italie méridionale et en Sicile (XIe-XIIe siècles)*, in ID., *Hommes et institutions de l'Italie Normande*, Londra, Variorum, 1981, pt. 4, pp. 189-214; 260-390 (I pubb. 1975);

METCALFE A., *The Muslims of Medieval Italy*, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2009.

MILANO G.P., *Ancora sulla soppressione della Legazia apostolica di Sicilia (1863-1867)*, in *Studi in onore di P. A. D'Avak*, Giuffrè, Milano 1976, III pp. 237-278.

MILANI G., voce *Lucio II*, DBI, 66, 2006 <https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-lucio-ii_%28Dizionario-Biografico%29/>.

- MILLER M.C., *Power and the Holy in the Age of the Investiture Conflict. A Brief History with Documents*, Boston-New York, Bedford-St. Martin's, 2005.
- , *The Crisis in the Investiture Crisis Narrative*, in «History Compass» 6, 2009, pp. 1570-1580.
- MOCHI-ONORY S., *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato*, Milano, Vita e Pensiero, 1951.
- MONTANARI A., *Gli uomini illustri di Faenza*, Faenza, Pietro Conti, 1883, I.
- MOR C.G., *Ruggero Gran Conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno*. Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975), Bari, Edizioni Dedalo, 1991, pp. 105-116.
- , *Il Valore giuridico del titolo Dux Apuliae*, in *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*, *Roberto il Guiscardo e il suo tempo*. Relazioni e comunicazioni nelle prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1973), Roma, 1975 (rist. Bari, Dedalo, 1991, da cui si cita), pp. 215-223.
- MORDEK H., *Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zweiter Dictatus papae Gregors VII.?*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 28, 1972, pp. 105-132.
- MORINI E., *I patriarchati nel primo millennio e le loro reciproche relazioni*, in «Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi», 13, 2011, pp. 129-170.
- MÜLLER H., *The Omnipresent Pope: Legates and Judges Delegate*, in *A Companion to the Medieval Papacy. Growth of an Ideology and Institution*, a cura di A.A. Larson-K.D. Sisson, Leiden, Brill, 2016, pp. 199-219.
- MÜLLER W.P., *Huguccio, The life, Works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 1994.
- MURSIA A., *Strutture signorili a confronto. Gli Aleramici e gli Avenel Maccabeo nella Sicilia normanna (XI-XII secolo)*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2021.
- , *Abbas, Episcopus, Dominus. Potere tripartito e ruoli convergenti nella Sicilia normanno-sveva (secoli XI-XIII)*, prefazione di G.A. Loud e V. von Falkenhäusen, Roma, Aracne, 2024.
- MUSARRA A., *Urbano II e l'Italia delle città*, Bologna, Il Mulino, 2023.
- NAPOLI M.T., *Ordini religiosi, Regia Monarchia, Ceto dirigente a Messina nel Seicento: il caso Giurba*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 74, 2001, pp. 249-313.
- , *Mito normanno e tradizione giuridica catalano-aragoneso: alle origini della Regia Monarchia di Sicilia*, in «Diritto e Religioni», 1, 2006, pp. 337-410.
- , *I Re Cattolici e il giuspatronato. Spunti teorico-pratici sui primordi del regalismo spagnolo*, in «Diritto e Religioni», 2, 2008, pp. 439-523.
- , *La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem»*, Napoli, Jo-

vene, 2012.

- NARDI P., *Enea Silvio Piccolomini e Tommaso Docci a Siena*, in ID., *Maestri e allievi giuristi nell'Università di Siena: saggi biografici*, Milano, Giuffrè, 2009.
- NEF A., *Géographie religieuse et continuité temporelle dans la Sicile normande (XIe-XIIe siècle): le cas des évêchés*, in *A la recherche de légitimités chrétiennes. Représentations de l'espace et du temps dans l'Espagne médiévale (IXe-XIIIe siècle)*, a cura di P. Henriot, «Cahiers de linguistique hispaniques médiévales» 2, 2003 pp. 177-194.
- , *Peut-on parler de « politique linguistique » dans la Sicile du XIIe siècle ? Quelques réflexions préliminaires*, in *Trames de langues. Usages et métissages linguistiques dans l'histoire du Maghreb*, a cura di J. Dakhli, Paris, Maisonneuve & Larose, 2004, pp. 41-57.
- , *Pluralisme religieux et État monarchique dans la Sicile des XIIe et XIIIe siècles*, in *Politique et religion en Méditerranée. Moyen Âge et époque contemporaine*, a cura di H. Bresc-G. Dagher- C.Veauvy, Saint-Denis, Éditions Bouchène, 2008, pp. 235-254.
- *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles*, Roma, École française de Rome, 2011.
- NOBILI F., *I codici di Giovan Luca Barberi sullo stato delle regalie della Monarchia siciliana nei primordi del decimo sesto secolo: studio biografico critico*, Palermo, Carlo Clausen, 1882.
- OLIVA G., *Le contese giurisdizionali della Chiesa liparitana nei secoli XVII e XVIII. Contributo alla Storia civile ed ecclesiastica della Sicilia*, Messina, Tipografia D'Amico, 1905 (estr. da «Archivio Storico Messinese» 1-2, 1905).
- ORLANDO D., *Un codice di leggi e diplomi siciliani del Medio Evo che si conserva nella Biblioteca del Comune di Palermo ai segni QqH24*, Palermo, Pedone Lauriel, 1857.
- PACAUT M., *Papauté, Royauté et épiscopat dans le Royaume de Sicile (deuxième moitié du XIIème siècle)*, in ID., *Doctrines politiques et structures ecclésiastiques dans l'Occident médiéval*, Variorum Reprints, London 1985.
- PACHECO CABALLERO F.L., *Potestad regia, justicia y jurisdicción en el Reino de Aragón (Edades media y moderna)*, in *El dret comú i Catalunya*, Actes del VI Simposi Internacional, (Barcelona, 31 de maig-1 de juny de 1996), Barcellona, Associació Catalana d'Història del Dret Jaume de Montjuic, 1997, pp. 199-255.
- PADOA-SCHIOPPA A., *La delega appellatione remota nelle decretali di Alessandro III*, in *Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat*, a cura di A. Gouyon-A. Rigaudiér, Montpellier, Publication de la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 3, 1988, pp. 179-188.

- , *I limiti all'appello nelle decretali di Alessandro III*, in *Proceedings of the eighth international congress of medieval canon law*, a cura di S. Chodorow, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992, pp. 387-406.
- , *Storia del diritto in Europa: Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- PALERMO D., *Nel gioco delle giurisdizioni: il tribunale della regia monarchia di sicilia nel XVII secolo*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 50, 2020, pp. 697-716.
- PALUMBO P.F., *Lo scisma del MCXXX. I precedenti, la vicenda romana e le ripercussioni europee della lotta tra Anacleto e Innocenzo II. Col Regesto degli Atti di Anacleto II*, Roma, Regia Deputazione alla Biblioteca Vallicelliana 1942.
- PANARELLI F., *Regno e Chiesa, istituzioni ecclesiastiche e monastiche*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo fra storia e storiografia. Atti delle ventesime Giornate normanno-sveve* (Bari, 8-10 ottobre 2012), a cura di P. Cordasco-M.A. Siciliani, Bari: Adda, 2014, pp. 169-192.
- , voce *Stefano di Perche*, DBI, 94, 2019 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-di-perche_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-di-perche_(Dizionario-Biografico)/)>.
- PASCIUTA B., *Forme della rappresentanza nel regno di Sicilia: circolazione di modelli istituzionali nella Corona d'Aragona*, in *La Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona*, Atti del convegno, (Zaragoza y Monzón 1-4 dicembre 2008), a cura di A. Sesma Muñoz, 2009, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Departamento de Educación, Cultura y Deporte, pp. 415-432.
- , *From Ethnic Law to Town Law: The Customs of the Kingdom of Sicily from the Twelfth to the Fifteenth Century*, in «Rechtsgeschichte-Journal of the Max Planck Institute for European Legal History», 24, 2016, pp. 276-287.
- , *Ius Regni: multiculturalismo giuridico e modelli di interazione normativa nella Sicilia normanna e sveva*, in «Historia et Ius», 14, 2018, pp. 1-20.
- PÁSZTOR E., *La curia romana, in Le istituzioni ecclesiastiche della "Societas Christiana" dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato*. Atti della quinta settimana internazionale di studio (Mendola, 26-31 agosto 1971), Milano, Vita e Pensiero, 1974, pp. 490-504.
- , *Per la storia degli Angioini ed il papato*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), Galatina, Congedo, 1992, pp. 205-220.
- , *Per la storia del cardinalato nel secolo XI: gli elettori di Urbano II*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, 2 voll., Spoleto, Cisam, 1994, II, pp. 581-598.
- PELLENS K., *The tracts of the Norman Anonymous: C.C.C.C. MS. 415*, in «Tran-

sactions of the Cambridge Bibliographical Society» 2, 1965, pp. 155-165.

- PENNINGTON K., *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley, University of California Press, 1993.
- , *The Birth of the Ius commune: King Roger II's Legislation*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 17, 2006, pp. 23-60.
- , *The Constitutiones of King Roger II of Sicily in Vat. lat. 8782*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 21, 2010, pp. 35-54.
- , *Feudal Oath of Fidelity and Homage*, in *Law as Profession and Practice in Medieval Europe: Essays in Honor of James A. Brundage*, a cura di Id.-M.H. Eichbauer, Farnham-Burlington, Ashgate, 2011, pp. 93-116.
- PERI I., *Signorie feudali della Sicilia normanna*, in «Archivio storico italiano», 110, 1952, pp. 166-204.
- , *La luce della gran Costanza*, in *Dante e la Magna Curia*, Atti del convegno di studi di Palermo-Catania-Messina, (7-11 novembre 1965), Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1966, pp. 1-24.
- PERTICI R., *Chiesa e Stato in Italia*, Bologna, Il Mulino, 2009.
- PETERS-CUSTOT A., *Les grecs de l'Italie mèridionale post-byzantine, IXe-XIVe siècle: une acculturation en douceur*, Roma, École Française de Rome, 2009.
- , *The documentary multilingualism and the social status of effective multilingualism in the Norman Southern Italy, 11th-12th Centuries*, in *Multilingual and Multigraphic Documents and Manuscripts of East and West*, a cura di G. Mandalà, I. Pérez Martín (a cura di), Piscataway, Gorgias Press, 2018, pp. 293-313.
- , *Stratégies épistolaires et réforme grégorienne: le cas de l'Italie mèridionale normande*, in «Le Moyen Âge. Revue d'histoire et de philologie», 1, 2020, pp. 299-318.
- , *Ruggero, un "re imperiale"?*, in *Sotto lo sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cefalù, 29 febbraio-1 marzo 2020), a cura di F.P. Tocco, Cefalù 2022, pp. 83-100.
- , *Le royaume normand de Sicile, cas d'école de l'impérialité royale ?*, in *Gli spazi del potere. Strategie e attributi dell'imperialità = Les espaces de la puissance. Stratégies et marqueurs de l'impérialité*, a cura di C. Leveleux-Teixeira-F. Delle Donne, Potenza, Basilicata University Press, 2023, pp. 23-47.
- PETERSHON J., voce *Clemente III*, DBI, 26, 1982. 1982 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-clemente-iii_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-clemente-iii_(Dizionario-Biografico)/>).
- PETRIZZO F., *Il confine labile. Spazio, potere e la concezione del ducato nel Meridione (1057-1140)*, in *Il Regno di Sicilia e i suoi confini. Gli spazi frontaliери nel Mezzogiorno medievale*, a cura di A. Antonetti-A. Casalboni, Heidelberg, Hei-

- delberg University Publishing, 2025, pp. 13-37.
- PEAFF V., voce *Celestino III*, DBI, 23, 1979 <
- PIHLAJAMÄKI H., DUBBER M.D., MARK G. (a cura di), *The Oxford handbook of European legal history*, Oxford, Oxford University Press, 2018.
- PIO B., *Guglielmo I d'Altavilla. Gestione del potere e lotta politica nell'Italia normanna (1154-1169)* Bologna, Pàtron, 1996.
- PLÖCHL W.M., *Storia del diritto canonico. Dalle origini della Chiesa allo scisma del 1054*, I, Milano, Massimo, 1963.
- PONGRATZ S., *Gottes Werk und Bosos Beitrag: die Bewältigung des Alexandrinischen Schismas (1159-1177) in den Papstvitien des Kardinals Boso*, Vienna, Böhlau, 2023.
- PONTIERI E., *La madre di re Ruggero: Adelasia del Vasto, contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme*. Atti del Convegno internazionale di Studi Ruggeriani, VIII centenario della morte di Ruggero II (21-25 aprile 1954), Palermo, Scuola tipografica "Boccone del Povero", 1955, pp. 327-432.
- POST G., *Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State 1100-1322*, Princeton, Princeton University Press, 1964.
- PRIGENT V., *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux d'Italie du Sud*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge», 116, 2004, pp. 557-594.
- , *La Sicile byzantine, entre papes et empereurs (6eme-8eme siècle)*, in *Zwischen Ideal und Wirklichkeit: Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*, a cura di D. Engels, L. Geis, M. Kleu, Stuttgart, Franz Steiner, 2010, pp. 201-230.
- PROSDOCIMI L., *La "Summa decretorum" di Ugucione da Pisa. Studi preliminari per una edizione critica*, in «Studia gratiana» 3, 1955, pp. 349-374.
- PRUDLO D.S. (a cura di), *A Companion to the History of the Roman Curia*, Leiden-Boston, Brill, 2025.
- QUAGLIONI D., «Conscientiam munire». Dottrine della censura tra Cinque e Seicento, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Atti del convegno (5 marzo 1999), a cura di C. Stango, Firenze, L.S. Olschki, 2001, pp. 37-54.
- QUELLER D., *The Office of Ambassador in the Middle Ages*, Princeton, Princeton University Press, 1967.
- RECCHIA V., *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma, Edizioni Studium, 1978.
- REISINGER C., *Tankred von Lecce: normannischer König von Sizilien 1190-1194*, Colonia, Böhlau, 1992.
- RENNIE K.R., *Hugh of Die and the legatine office under Gregory VII. On the effects*

- of a waning Administration*, in «Revue D'histoire Ecclésiastique», 103, 2008, pp. 27-49.
- , *Law and Practice in the age of reform. The legatine work of Hugh Of Die (1073-1106)*, Turnhout, Brepols, 2010.
- , *At arm's length? On papal legates in Normandy (11th and 12th centuries)*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 2, 2010, pp. 331-345.
- , *The Ceremonial Reception of Medieval Papal Legates*, in «The Journal of Ecclesiastical History», 70, 2019, pp. 18-37.
- RESTA G., *Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali*, in *Studi per il CL anno del liceo-ginnasio T. Campanella*, Reggio Calabria, 1964, De Franco, pp. 3-60.
- RICCARDI A., *La vicenda della Legazia Apostolica*, in «Notiziario», Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia della Facoltà Teologica di Sicilia, 2001, pp. 53-58.
- ROBINSON I.S., *Authority and Resistance in the Investiture Contest. The Polemical Literature of the Late Eleventh Century*, Manchester-New York, Manchester University Press-Holmes & Meier, 1978.
- , *The Papacy. 1073-1198. Continuity and Innovation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- ROGNONI C., *Libri legales e cultura giuridica alla corte di Ruggero II. La testimonianza di un contemporaneo*, in *Dialoghi con Bisanzio. Spazi di discussione, percorsi di ricerca. Atti dell'VIII Congresso dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini* (Ravenna, 22-25 settembre 2015), a cura di S. Cosentino-M.E. Pomero-G. Vespignani, Spoleto, Cisam, 2019, pp. 943-962.
- ROMANO A., *Tribunali, giudici e sentenze nel "Regnum Siciliae (1130-1516)"*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, a cura di J.H. Baker, Berlino, Duncker & Humblot, 1989.
- , *Diritto romano e diritto longobardo nella legislazione delle Assise*, in *Le Assise di Ariano (1140-1190)*. Atti del convegno internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione (Ariano Irpino, 26-28 ottobre 1990), Ariano Irpino, 1994, pp. 179-202.
- ROSBACH M., *La libertas Ecclesiae fra medioevo ed età moderna*, in *Da Costantino a oggi: la libera convivenza tra le religioni*, a cura di I. Zuanazzi, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, pp. 71-82.
- ROSSI G., *A. Tassoni e il cardinale Baronio*, in *Miscellanea Tassoniana*, a cura di T. Casini-V. Santi, Bologna-Modena, A.F. Formiggini, 1903, pp. 369-382.
- RUFFINI F., *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», 1. par. 6, 1892, pp. 21-31.
- , *Perché Cesare Baronio non fu papa. Contributo alla storia della Monarchia sicula*

- e del jus exclusivae*, Perugia, Bartelli, 1910, ripubblicato in *Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della morte*, a cura di V. Simoncelli, Roma, Athenaeum, 1911, pp. 357-430 (ora in –, *Scritti giuridici minori*, a cura di M. Falco-A.C. Jemolo, E. Ruffini, 2 voll., Milano, Giuffr , 1936, vol. I: *Scritti di diritto ecclesiastico*, pp. 427-498).
- RYDER A., *The kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford, Clarendon Press, 1976.
- SAURER E., *Sugli ultimi anni del Tribunale della Monarchia Sicula*, in «Rassegna Storica Risorgimento», 1 (1972) pp. 33-43.
- SAVAGNONE G., *Contributo alla storia dell'Apostolica Legazia in Sicilia. Uno scritto inedito del Fazello sulla "Monarchia". Su uno pseudo commento di Prospero Lambertini alla Concordia benedettina*, in «Annali del Seminario Giuridico della Regia Universit  di Palermo», 6, 1919, pp. 144-194.
- SAWYER P.H., *Anglo-Saxon Charters: an Annotated List and Bibliography*, London, Royal Historical Society, 1968.
- SCADUTO F., *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, (sec. XI-XIX), Palermo, Amenta, 1887 (ristampa, con introduzione di A.C. Jemolo, Palermo, Edizioni della Regione Siciliana, 1967).
- SCADUTO M., *La vita religiosa in Sicilia secondo un memoriale inedito del 1563*, in «Rivista di storia della chiesa in Italia», 28, 1974, pp. 563-58.
- , *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza: secoli XI-XIV*, Roma, Edizioni di «Storia e Letteratura», 1982.
- SCALISI L., *Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento*, Roma, Viella, 2004.
- SCARLATA M., *Sul declino del regno normanno e l'assunzione al trono di Tancredi*, in Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di storia medievale, 1973, pp. 480-499.
- SCHLICHTE A., *Der "gute" K nig: Wilhelm II. von Sizilien (1166-1189)*, T binga, De Gruyter, 2005.
- SCHMALE F.-J., *Studien zum Schisma des Jahres 1130*, in *Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht*, 3voll., K ln-Graz, B hlau, 1961.
- SCHMOECKEL M., ROUMY F., CONDORELLI O. (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europ ische Rechtskultur*, 6 vols., K ln, B hlau, 2009-2020.
- SCHMUTZ R.A., *The Foundations of Medieval Papal Representation*, Ph.D Thesis, University of Southern California, 1966.
- , *Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and Judges-Delegate*, in «Studia Gratiana», 15, 1972, pp. 441-463.
- SCHOENIG S.A., *Bonds of Wool. The Pallium and Papal Power in the Middle Ages*,

- Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2016.
- SCHUM W., *Di una raccolta di pergamene italiane acquistata per la Biblioteca universitaria di Halle*, in «Archivio Storico Italiano», 5, 1890, pp. 476-482.
- SCIASCIA L., *L'onorevole – Recitazione della controversia liparitana dedicata ad A.D. – I mafiosi*, Milano, Adelphi, 2023.
- SCINÀ D., *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, I, Palermo, Lo Bianco, 1823.
- SCIUTI RUSSI V., *Inquisizione, politica e giustizia nella Sicilia di Filippo II*, in «Rivista Storica Italiana» 111, 1999, pp. 37-64.
- SERGI G., *Le istituzioni politiche del sec. XI: trasformazioni dell'apparato pubblico e nuove forme di potere*, in *Il secolo XI: una svolta?* a cura di C. Violante-J. Fried, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 73-97.
- SERRAINO M., *Il Tribunale di monarchia ed apostolica legazia nel diritto pubblico ecclesiastico siculo*, Roma, Roma, Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino, 1971.
- SERVATIUS C., *Paschalis II. (1099-1118). Studien zu seiner Person und seiner Politik*, Stoccarda, A. Hiersemann, 1979.
- SILANOS P., *Il papato nel Duecento. Cinquant'anni di storiografia nell'Archivum Historiae Pontificae*, in «Archivum Historiae Pontificae», 51, 2018, pp. 83-100.
- , voce *Ottaviano*, DBI, 79, 2013 <[https://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano_(Dizionario-Biografico)/>).
- SILVESTRI A., *Investigating the Archives. The Capibrevium between Conflict and Negotiation under Ferdinand II of Aragon (1479- 1516)*, in *Pratiques d'archives à l'époque moderne. Europe, mondes coloniaux*, a cura di M.P. Donato-A. Saada, Paris, Garnier, 2019, pp. 271-297.
- SIRAGUSA G.B., *Il regno di Guglielmo I in Sicilia illustrato con nuovi documenti*, I, Tipografia Lo Statuto, Palermo, 1885.
- , *La “Brevis historia liberationes Messanae” secondo un manoscritto del secolo XVI del Barone Arenaprimo di Messina Siragusa*, in «Archivio storico siciliano», n.s., 15, 1890, pp. 1-21.
- SIRNA P., *Orientamenti teologico-spirituali ed economico-sociali dei normanni Ruggero I, Adelasia e Ruggero II nel territorio della Diocesi di Patti (1061-1154)*, Brolo (ME), Armenio, 2016.
- SOMERVILLE R., *Mercy and justice in the early month of Urban'II pontificate*, in *Chiesa, diritto e ordinamento giuridico della ‘Societas christiana’ nei secc. XI-XII*, Milano, Vita e Pensiero, 1986.
- , KUTTNER S., *Pope Urban II, the “Collectio Britannica”, and the Council of Melfi (1089)*, Oxford, Clarendon Press, 1996.
- SORRENTI L., *Il trono e gli altari. Beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col*

- sovrano, Milano, Giuffr , 2004.
- SPRENGER K.-M., «*Damnatio memoriae*» o «*damnatio in memoria*». *Qualche osservazione metodologica sui cosiddetti antipapi*, in *Condannare all'oblio. Pratiche della Damnatio memoriae nel Medioevo*. Atti del convegno (Ascoli Piceno, 27-29 novembre 2008), a cura di I. Lori Sanfilippo-A. Rigon, Roma Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 67-87.
- , *Memoria Damnata - Ein Konzept der Kurie zum Umgang mit Gegenp psten (und anderen Kirchenfeinden)?*, in *Damnatio in memoria: Deformation und Gegenkonstruktionen in der Geschichte*, a cura di S. Scholz-G. Schwedler-K.-M. Sprenger, K ln [u.a.], Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, pp. 153-180.
- SPREY I.J., *Papal Legates in English Politics, 1100-1272*, Tesi di dottorato, Charlottesville, University of Virginia, 1998.
- STABILE F.M., *L'abolizione dell'Apostolica Legazia Sicula e del Tribunale di Regia Monarchia*, in «*Ho Theologos*» 4, 1977, pp. 53-90.
- , *Il clero siciliano nella prima met  dell'Ottocento*, in *Problemi di Storia della Chiesa. Dalla Restaurazione all'Unit  d'Italia*, Napoli, Dehoniane 1985, pp. 427-473.
- , *La Legazione Apostolica nell'Ottocento: crisi e dissoluzione di un regime ecclesiastico*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e societ  in Sicilia in et  medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000, pp. 227-291.
- STARRABBA R., *Notizie intorno al Liber Praelatarum huius Siciliae Regni e al Liber Regiae Monarchiae*, in «*Archivio Storico Siciliano*», 18, 1893, pp. 99-135.
- STELLARDI V.E. (ed.), *Il Regno di Vittorio Amedeo II di Savoia nell'Isola di Sicilia dall'anno MDCCXIII al MDCCXIX. Documenti raccolti e stampati per ordine della Maest  del Re d'Italia Vittorio Emanuele II*, 3 voll., Torino, Eredi Botta, 1862.
- STICKLER A.M., *Decretisti bolognesi dimenticati*, in «*Studia Gratiana*» 3, 1955, pp. 375-410.
- STINCO E., *La politica ecclesiastica di Martino I in Sicilia (1392-1409)*, Palermo, Scuola Tipografica “Boccone del povero”, 1920.
- STRAYER J., *On the Medieval Origins of the Modern State*, Princeton, Princeton University Press, 1974.
- STROLL M., *The Jewish Pope. Ideology and Politics in the Papal Schism of 1130*, Leiden-New York, Brill, 1987.
- TABACCO G., *Impero e regno meridionale*, in *Potere, societ  e popolo tra et  normanna ed et  sveva (1189-1210)*. Atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Dedalo, 1983, pp. 13-48.
- TAKAYAMA H., *The Fatimid and Kalbite Governors in Sicily: 909-1044*, in «*Mediterranean World*», 13, 1992, pp. 21-30.

- , *The Aglabid Governors in Sicily: 827-909*, in «Annals of the Japan Association for Middle East Studies», 7, 1992, pp. 427-443.
- TATE J.C., *Power and Justice in Medieval England: the Law of Patronage and the Royal Courts*, New Haven-London, Yale University Press, 2022.
- TAVIANI CAROZZI H., *La Principauté lombarde de Salerne. IX^e-XI^e siècle. Pouvoir et société en Italie lombarde méridionale*, 2 voll., Roma, École Française de Rome, 1991.
- , *La terreur du monde: Robert Guiscard et la conquête normande en Italie: mythe et histoire*, Paris, Fayard, 1996.
- , *Une bataille franco-allemande en Italie: Civitate (1053)*, in *Peuples du Moyen Âge. Problèmes d'identification. Séminaire Sociétés, Idéologie et Croyance au Moyen Âge*, a cura di C. Carozzi-H. Taviani-Carozzi, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1996, pp. 181-211.
- TERLIZZI F.P., *La regalità sacra nel Medioevo? L'Anonimo Normanno e la Riforma romana (sec. XI-XII)*, Spoleto, Cisam, 2007.
- THEOTOKIS G., *The Norman Invasion in Sicily, 1061-1071, Numbers and Military tactics*, in *War in History*, 2010
- THOROCZAY G., *The dioceses and Bishops of Saint Stephen*, in *Saint Stephen and His Country: A Newborn Kingdom in Central Europe: Hungary*, a cura di A. Zsoldos, Budapest, Lucidus, 2001, pp. 49-68.
- TIERNEY B., *The Crisis of Church and State, 1050-1300*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1964.
- TILATTI A., «*Legatus de latere domini pape*». *Il cardinale Latino e le costituzioni del 1279*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi. Offerti dalla Scuola Nazionale di Studi Medioevali*, a cura di A. Degrandi-O. Gori-G. Pesiri-A. Piazza-R. Rinaldi, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2001, pp. 513-543.
- TILLMANN H., *Die päpstlichen Legaten in England bis zur Beendigung der Legation Gualas (1218)*, Tesi di dottorato, Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1926.
- TOCCO F.P., *Ruggero II. Il «Drago d'Occidente»*, Palermo, Flaccovio, 2011.
- , *Coesistenza e acculturazione nella Sicilia normanno-sveva tra mito e realtà storica*, in «Illuminazioni», 40, 2017, pp. 268-313.
- (a cura di), *Sotto lo sguardo di Ruggero. Un sovrano, un regno, una città del Mediterraneo medievale*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Cefalù, 29 febbraio-1 marzo 2020), Cefalù, Centro studi Ruggero II-Città di Cefalù, 2022.
- TOOMASPOEG K., *Enrico VI e l'intervento nel mezzogiorno normanno*, in *Il Mezzogiorno d'Italia tra due imperi*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Ariano Irpino, 4-6 ottobre 2019), a cura di E. Cuzzo-G. Muollo,

- Ariano Irpino, Centro Europeo di Studi Normanni, 2022, pp. 179-201.
- TRAMONTANA S., *Aspetti e problemi dell'insediamento normanno in Sicilia*, in Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia normanna (Palermo 4-8 dicembre 1972), Palermo, Istituto di storia medievale, 1973, pp. 310-359.
- , *Gestione del potere, rivolte e ceti al tempo di Stefano di Perche*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi* (Atti delle IV Giornate normanno-sveve, Bari-Goia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari, Dedalo, 1981, pp. 79-101.
- , *La monarchia normanna e sveva*, Torino, UTET, 1986.
- , *Chiesa e potere politico nella Sicilia normanna*, in *L'organizzazione della Chiesa di Sicilia nell'età normanna*. Atti del Congresso di Mazara del Vallo (Mazara del Vallo, 29-30 novembre 1985), a cura di G. Di Stefano, Mazara del Vallo, Istituto per la storia della Chiesa Mazarese, 1987, pp. 21-40.
- TROMBETTI BUDRIESI A.L., *Sulle Assise di Ruggero II*, in *Unità politica e differenze regionali nel regno di Sicilia*. Atti del convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989), a cura di C.D. Fonseca-H. Houben-B. Vetere, Galatina, Congedo Editore, 1992, pp. 63-83.
- ULLMANN W., *The growth of Papal Government in the Middle Ages*, New York, Routledge, 1970.
- UNDERHILL F.A., *Papal Legates to England in the Reign of Henry III (1216-1272)*, Tesi di dottorato, Bloomington, Indiana University, 1965.
- URSO C., «*Le rughe di Adelasia*», *vetula regina di Gerusalemme. Il dato storico a confronto con la mentalità e l'immaginario medievali*, in «Annali della facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Catania», 13, 2014, pp. 41-58.
- VACCA S. (a cura di), *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000.
- , *La Legazia Apostolica nel contesto della societas christiana*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di Id., Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000, pp. 23-67.
- VAGNONI M., *La messa in scena iconica del corpo regno nel regno di Sicilia (1130-1266)*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 2, 2020 <<https://journals.openedition.org/mefrm/7992?lang=it#quotatation>>.
- VAN HOUTS E., *L'exil dans l'espace anglo-normand*, in *La Normandie et l'Angleterre au Moyen Âge*, Atti del convegno (Cerisy-la-Salle, 4-7 ottobre 2001), a cura di P. Bouet-V. Gazeau, Caen, Presses universitaires de Caen, 2003, pp. 117-128.
- VEZZONI M., *Alexander II and the Normans: Borders as Instruments of Dialogue*

- and Compromise*, in *Borders and the Norman world. Frontiers and boundaries in medieval Europe*, in *Borders and the Norman World. Frontiers and Boundaries in Medieval Europe*, a cura di D. Armstrong-Á. Kecskés-C.C. Rozier-L. Hicks, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2023, pp. 125-148.
- VINOGRADOFF P., *Roman Law in Medieval Europe*, Oxford, Clarendon Press, 1929.
- VIOLANTE C., *La riforma ecclesiastica del secolo XI come progressiva sintesi di contrastanti idee e strutture*, in «Critica storica» 126, 1989, pp. 155-166.
- , *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: realtà e mito del secolo X*. Atti della 38esima Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990), Spoleto, Cisam, 1991, pp. 329-385.
- VISENTIN B., *La nuova Capua longobarda. Identità etnica e coscienza civica nel Mezzogiorno altomedievale*, Manduria-Bari-Roma, Pietro Lacaita, 2012.
- VITOLO G., *Medioevo. I caratteri originali di un'età di transizione*, Firenze, Sansoni, 2018 (I ed. 2000).
- VRANOUSSE E.L., *À propos des opérations des Normands dans la mer Égée et à Chypre après la prise de Thessalonique (1185-86), De nouveau sur une source hagiographique négligée*, in «Byzantina», 8, 1976, pp. 203-211.
- WALKER L., *Populating the medieval upland landscape of Troina: a review of published documentary sources for the 9th-15th centuries*, in *Uplands of ancient Sicily and Calabria: the archaeology of landscape revisited*, a cura di M. Fitzjohn, London Accordia Research Institute-University of London, 2007, pp. 115-142.
- WEI J.C., WINROTH A. (a cura di), *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022.
- WEISS S., *Die Urkunden der Päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III (1049-1198)*, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 1995.
- , *Legatenurkunde und Papsturkunde*, in *Hundert Jahre Papsturkundenforschung, Bilanz-Methoden-Perspektiven*. Akten eines Kolloquiums zum Hundert-jährigen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum (vom 9.-11. Oktober 1996 In Göttingen), a cura di R. Hiestand, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, pp. 335-350.
- WHITE L.T., *Latin Monasticism in Norman Sicily*, Cambridge (Mass.), Medieval Academy of America, 1938.
- WIEDEMANN B., *Papal Overlordship and European Princes, 1000-1270*, Oxford, Oxford University Press, 2022.
- WIERUSZOWSKI H., *Roger II of Sicily "Rex Tyrannus" in XII-century political thought*, in «Speculum», 38, 1963, pp. 46-78.
- WINROTH A., *The Conversion of Scandinavia: Vikings, Merchants, and Missionaries in the Remaking of Northern Europe*, London, Yale University Press, 2012.

- WOODY K.M., *Marginalia on the Norman Anonymus*, in «Harvard Theological Review», 66, 2, 1973, pp. 273-288.
- ZECCHINO O. (ed.), *Le Assise di Ruggiero II. I testi*, Napoli, Jovene, 1984.
- , *Le Assise di Ariano (1140-1190)*. Atti del convegno internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione (Ariano Irpino, 26-28 ottobre 1990), Ariano Irpino, 1994.
- ZENDRI C., *Diritto feudale - diritto canonico - diritto pubblico. Studi recenti e prospettive di ricerca*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung» 101, 2015, pp. 389-398.
- ZENKER B., *Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159*, Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 1964, pp. 106, 195, 200.
- ZERBI P., *Papato, impero e "respublica christiana" dal 1187 al 1198*, Milano, Vita e Pensiero, 1980.
- , *Papato e Regno meridionale dal 1189-1198*, in *Potere, società e popolo tra età normanna et età sveva*. Atti delle 5e giornate normanno-sveve (Bari-Conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari, Dedalo, 1983, pp. 49-73.
- ZEY C., *Die Augen des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten*, in *Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III.*, a cura di J. Johrendt-H. Müller, Berlin-New York, De Gruyter, 2008, pp. 77-108.
- , *L'opposition aux légats pontificaux en France (XIe-XIIIe siècles)*, in *Scismes, dissidenze, opposizioni. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII*. Actes de la 6e Table Ronde sur la Gallia Pontificia (29 mai 2009), a cura di B. Barbiche-R. Große, Parigi, École des Chartes-Institut historique allemand, 2012, pp. 49-57.
- ZIMMERMANN H., *Die päpstliche legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts*, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1913.
- ZITO G., *La gemma più preziosa della Sicula corona. La Legazia Apostolica di Sicilia*, in *I Borbone in Sicilia*, a cura di E. Iacchello, Catania, G. Maimone, 1998, pp. 25-31.
- , *La Legazia Apostolica nel Cinquecento, avvio delle controversie e delle polemiche*, in *La Legazia Apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*, a cura di S. Vacca, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2000, pp. 115-166.
- , *La Chiesa siciliana dopo l'impresa dei mille*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 1, 2015, pp. 113-142.
- , *Prospettiva ecclesiologica "normanna" nella Sicilia del sec. XI*, in *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, a cura di P. Dalena-C. Urso, Acireale-Roma, Bonanno, 2016, pp. 171-203, integrale rivisitazione del

precedente ID., *Papato e Normanni in Sicilia nel sec. XI. Una prospettiva ecclesiologica*, in *Ruggero I, Serlone e l'insediamento normanno in Sicilia*. Convegno internazionale di studi promosso dall'Istituto Italiano dei Castelli-Sezione Sicilia (Troina, 5-7 novembre 1999), a cura di S. Tramontana, Troina, 2001, pp. 77-100.

–, *La Sicilia e l'unità d'Italia. L'intervento del card. Francesco Saverio Apuzzo per la soppressione della legazia apostolica*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 2, 2015, pp. 383-399.

ZORNETTA G., *Italia meridionale longobarda. Competizione, conflitto e potere politico a Benevento (secoli VIII-IX)*, Roma, Viella, 2020.

Indice dei nomi

- Abruzzo, Baldassarre 38n, 41n
 Adamo di Brema 108,108n
 Adelasia del Vasto 102n, 141, 142, 169, 169n
 Adriano IV, papa 143, 159, 191, 192, 192n, 197, 200, 203, 204
 Adrianum, v. *Adriano IV papa*
 Agapito II, papa 107
 Agathe, v. *Sant'Agata*
 Aglabiti 76
 Agnello, Giuseppe M. 92n
 Alberzoni, Maria P. 161n, 181n
 Albino 128n
 Albino di S. Croce, legato apostolico 202
 Alcherio, vescovo di Palermo 89, 95n, 116
 Aleramici, marchesi 169n
 Alessandro di Telese 171n, 174n
 Alessandro II, papa 12, 84, 85n, 112, 154, 162
 Alessandro III, papa 154, 192, 197, 198, 199n, 200, 200n, 201, 201n, 202n, 207, 208, 209, 210, 211n
 Alessi, Ignazio 12n, 81n, 90n, 118n, 145n, 154n, 158n, 190n, 227n
 Alessio II, imperatore bizantino 93, 93n
 Alexandri, v. *Alessandro III, papa*
 Alfano II, arcivescovo di Salerno 133n
 Alfonso V (il Magnanimo), re 24, 24n, 25, 25n, 26, 27, 27n, 28, 42, 230
 Alfonso VI, re di León 110, 110n
 Alphonsus, v. *Alfonso V (il Magnanimo)*
 Altavilla, casata (Hauteville) 53, 62n, 78, 79, 80n, 83, 176
 Alzati, Cesare 112n
 Amari, Michele 47, 48n, 134n
 Amato di Montecassino 70n, 74, 74n, 89n
 Amatuccio, Giovanni 63
 Amico, Antonio 99, 99n, 121, 122
 Anacleto II, antipapa 100n, 105n, 173-176, 185, 188
 Anacletus, v. *Anacleto II, antipapa*
 Anastasio I, imperatore 215
 Anastos, Milton V. 82n
 Ancora, Alvaro 193n
 Andenna, Giancarlo 67n
 Angerii Kathanensis, v. *Angerio, vescovo di Catania*
 Angerio, vescovo di Catania 100, 101n, 170
 Annalista Saxo 108n
 Anonimo Barese 74, 74n
 Anselmo da Lucca 86
 Anselmo, arcivescovo di Canterbury, 111, 122
 Antonetti, Antonio 69n, 117n
 Anzoise, Stefania 173n
 Araldi, Giovanni 67n
 Ardizzone, Fabiola 87n, 89n
 Argiro, catapano bizantino 69n
 Armstrong, Daniel 61n
 Arndt, Wilhelm 184n
 Aroldo II, re d'Inghilterra 61
 Aubé, Pierre 171n
 Auer, Leopold 195n
 Avenel, Roberto 169n
 Baaken, Gerhard 218n, 219n, 227n, 228n
 Bailleul, Roussel de 64n
 Baker, John H. 28n
 Balistreri, Umberto 98n, 185n
 Baratier, Jean-Philippe 44n
 Barberi, Andrea 35n
 Barberi, Giovan L. 19(n)-30(n), 37, 39, 40, 49, 50, 54, 129-132n, 137n, 139, 141, 151, 230
 Barbero, Alessandro 66n
 Barbiche, Bernard 153n, 163n
 Baronio, Cesare 35n, 40, 41, 41n, 42n, 52n,

- 132, 132n, 138n, 139, 140n, 150, 157
 Basileio, presbitero 150
 Basilèus, 71, 67, 200
 Bates, David 77
 Bauduin, Pierre 62n
 Bearzot, Cinzia 181n
 Beauvant, Hugo 151n
 Becker, Alfons 92n, 93n
 Becker, Hans-Jürgen 195n
 Becker, Julia 10n, 76n, 78n, 88n, 90n, 92n, 94n, 96n, 97n, 98n, 99n, 102n, 118n, 148n, 149, 149n, 150n
 Becket, Thomas 201n, 204, 209
 Béla IV, re d'Ungheria 111
 Bellarmino, Roberto 40
 Bellomo, Manlio 231n, 44n
 Benedetto di Santa Susanna, cardinale 133n
 Benedetto XIII, papa 35, 35n
 Benson, Robert Louis 90n, 213n
 Berardo, arcivescovo di Messina 99
 Berend, Nora 110n, 163n
 Berengario vescovo di Ausa (=Vic) 110
 Berlière, Ursmer 160n
 Bernardo di Chiaravalle, 188, 188n
 Bernardo, legato apostolico 119
 Bernoldo di Costanza, 110n
 Bettini, Giacomo 229n
 Biondi, Clara 90
 Birocchi, Italo 26n
 Bisson, Thomas N. 159n
 Blumenthal, Uta-Renate 112n, 128n, 197n
 Bocchi, Francesca 219n
 Boemondo d'Altavilla 80n
 Boespflug, Thérèse 140n
 Bolton, Brenda 192
 Bonadies, Michelangelo 42n
 Bonelli, Michele 32n, 39n
 Bonin, Pierre 45n
 Bonizone di Sutri 73, 73n
 Bordonali, Salvatore 55n
 Borino, Giovanni B. 94n
 Borzomati, Pietro 80n
 Bottiglieri, Anna 72n,
 Bouet, Pierre 62n, 63n, 64n, 71n, 77n
 Bowman, Steven B. 155
 Boyck, Jesse L. 110n
 Boyer, Marjorie N. 160n
 Branca, Giuseppe 42n
 Brancaccio, Giovanni 31n
 Brandileone, Francesco 135, 135n, 178n
 Braschi, Giovanni B. 44n
 Bresc, Henri 54n, 79n, 90n
 Brett, Martin 164n
 Brixius, Johannes M. 174n
 Brooke, Zachary N. 164n
 Brühl, Carl R. 102n, 176n, 182n,
 Brunet, Pierre 45n
 Brunner, Heinrich 135n
 Bruno di Colonia, certosino (=Brunone) 101, 101n, 133n
 Brunonis, *v. Bruno di Colonia, certosino*
 Bünemann, Richard 68n
 Burgmann, Ludwig 178n
 Buscemi, Nicolò 46n
 Buttitta, Antonino 54n
 Calasso, Francesco 56n, 86n
 Caleca, Antonino 48n
 Callisto II, papa 116n, 163, 197n
 Camera, Matteo 46n
 Cancila, Orazio 38n
 Candela, Simone 34n
 Cantarella, Glauco M. 10n, 55n, 76n, 82n, 95n, 100n, 128n, 139n, 144n, 148n, 150n, 165n, 170n, 171n, 172n, 174n, 181n, 187n, 192n, 196n, 197n, 200n, 233n
 Capitani, Ovidio 73n, 99n
 Caravale, Mario 65n, 69n, 78n, 105n, 116n, 143n, 182n, 202n, 231n
 Cardini, Franco 63n
 Caridi, Giuseppe 24n, 80n

- Carile, Antonio 219n
 Caristia, Carmelo 44n, 130n
 Carlo il Semplice, re dei Franchi 61n, 65n
 Carlo Magno 86, 212, 213n
 Carlo VI d'Asburgo, imperatore 35n
 Carocci, Sandro 66n, 95n
 Carozzi, Claude 68n
 Caruso, Giovan B. 27n, 32n, 35n, 39n, 43n, 44n, 133n, 134n, 193n
 Carvalho, Thérance 151n
 Casalboni, Andrea 69n
 Casini, Tommaso 41n
 Caspar, Erich 51, 51n, 52, 53, 92n, 93n, 94n, 98n, 101n, 104n, 121, 121n, 126n, 129, 129n, 134n, 138, 140, 141n, 144n, 149, 149n, 150n, 155n, 171n, 187n
 Cassandro, Giovanni 68n
 Castellano, Giuliano 20n
 Celestino II, papa 176
 Celestino III, papa 201n, 202n, 219, 219n, 220, 220n, 222, 223, 225, 225n, 226, 228
 Cerrito, Marta 10n, 85n, 89n, 92n, 113n, 116n, 117n, 157n, 185n, 201n
 Chalandon, Ferdinand 52, 52n, 53, 77n, 80n, 93n, 94n, 133n, 143n, 172n, 191n
 Chibnall, Mariorie 184n
 Chodorow, Stanley 202n
 Christensen, Emil L. 190n
 Ciccarelli, Diego 94n
 Cielo, Luigi R. 93n
 Cirino, Francesco M. 34n
 Clarke, Peter D. 202n
 Clemente III, papa 79n, 201n, 202, 203, 203n, 204, 204n, 205, 206, 220n
 Clemente XI, papa 34, 44n
 Clementi, v. *Clemente III, papa*
 Clifford, Rose C. 161n
 Clover, Helen 162n
 Cody, Blanche E. 155n
 Colletta, Pietro 200n
 Collura, Paolo 92n, 117n, 150n
 Condorelli, Mario 43n
 Condorelli, Orazio 26n, 31n, 36n, 37n, 39n, 43n, 47n, 56n, 69n, 82n, 98n, 102n, 104n, 112n, 126n, 128n, 136n, 147n, 179n, 180n, 182n, 187n
 Conetti, Mario 161n
 Constable, Giles 90n
 Constantinus/Constantin v. *Costantino, imperatore*
 Conte, Emanuele 45n, 56n, 57n, 135n
 Cordasco, Pasquale 229n
 Corrado III, imperatore 189
 Corrao, Pietro 19n, 200n
 Cortese, Ennio 65n, 215n, 231n
 Costantino I, Imperatore 11, 45, 46n, 85, 85n, 86, 86n, 87, 145n, 232n
 Costantino IX Monomaco 77n
 Costanza d'Altavilla, regina di Sicilia e imperatrice 99n, 199n, 200n, 218, 218n, 219, 219n, 220, 220n, 221, 222, 226, 227, 228, 228n, 229, 229n, 233
 Cowdrey, Herbert E.J. 68n
 Crespin, Roberto 64n
 Crisafulli, Vincenzo 31n, 47, 47n, 49n, 134n, 138n, 141n
 Cristodulo I, funzionario 169n
 Cuozzo, Errico 63n, 116n, 202n, 220n
 Cusa, Salvatore 97n, 134n, 149n
 Cutrera, C. 43n
 D'Acunto, Nicolangelo 40n, 70n, 82n, 95n, 197n, 229n
 D'Aguirre Francesco, 43n
 D'Ajello Matteo 199n, 222n
 D'Alessandro, Vincenzo 53n, 67n, 69n, 71n, 78n, 115n, 156n, 192n, 200n, 204n
 D'Alteroche, Bernard 89n
 D'Andrea, Giovanni 152, 152n
 D'Angelo, Edoardo 95n, 174n, 190n, 192n, 207n

- D'Avenia, Fabrizio 29n, 31n, 42n
 Da Bergamo, Mario 173n
 Dagher, Georges 79n
 Dalena, Pietro 55n
 Davy, Gilduin 77n
 De Angelis, Teofilo 200n
 De Dominis, Marco A. 39n, 41n
 De Ludewig, Johann P. 44n
 De Paramo, Luis 42n
 De Robertis, Antonio N. 229n
 De' Giovanni-Centelles, Guglielmo 76n, 119n
 Deér, Josef 53, 53n, 121n, 149n, 163n, 187n, 190n, 202n, 210n, 222n, 227n
 Degrandi, Andrea 161n
 Del Giudice, Pasquale 52n, 157n
 Delle Donne, Fulvio 25n, 74n, 177n, 200n, 221n
 Delogu, Paolo 62n, 64n, 74n, 112n, 156n
 Desiderio, abate di Montecassino 68
 Deusdedit, cardinale 86, 86n
 Di Chiara, Francesco 90n,
 Di Chiara, Stefano 43n, 46, 47n
 Di Gioacchino Prologo, Arcangelo 207n
 Di Giovanni, Vincenzo 125n
 Di Marzo Ferro, Gioacchino 48n
 Di Resta, Isabella 62n
 Di Stefano, Gianni 54n, 88n
 Diacono, Pietro 74n
 Diana, Antonino 38n
 Djelida, Ahmed 10n, 56n, 177n, 179n, 181n
 Donato, Maria P. 19n
 Doran, John 175n
 Dorandeu-Bureau, Guilhelm 177n
 Du Pin, Louis Ellies 43, 43n, 44n
 Duarte Rust, Leandro 173n
 Duchesne, Louis 8, 69n
 Duggan, Anne J. 192n, 202n, 210n, 220n
 Duggan, Charles 159n
 Dümmler, Ernst 73n
 Dupré Theseider, Eugenio 24n, 220n
 Durán Gudiol, Antonio 110n
 Durante, Guglielmo 152, 152n, 156n
 Eadmer 111n, 122, 122n, 162n, 163n
 Ebel, Friedrich 172n
 Eichbauer, Melodie H. 205n
 Eleonora di Aquitania 200n
 Elsener, Ferdinand 172n
 Elze, Reinhard 171n, 232n
 Engels, David 82n
 Engerlandi Agrigentinisensis, *v. Gerlando, vescovo di Agrigento*
 Enrico da Susa 152, 152n
 Enrico I, re d'Inghilterra 163, 164
 Enrico II, re di Inghilterra 200n, 210
 Enrico III, imperatore del Sacro Romano Impero 67
 Enrico III, re d'Inghilterra 160, 164
 Enrico IV, imperatore del Sacro Romano Impero 79n, 181n
 Enrico VI, imperatore e re di Sicilia 196n, 199n, 219-222, 226, 226n, 228, 229n
 Enrico, conte di Paternò e Butera 169n
 Enzensberger, Horst 77n, 87n, 115n, 193n, 195n, 206n, 207n, 219n
 Ercole, Francesco 86n
 Eugenio IV, papa 27
 Eusebio di Cesarea 145n
 Ewald, Paul 8
 Fabio Montaperto, abate 131, 131n
 Fabre, Paul 69n, 128n
 Falcando, Ugo 191n, 197n, 207n, 221n
 Falco, Mario 41n
 Falcone di Benevento 174, 174n, 190n
 Falkenhausen, Vera von 10n, 77n, 80n, 82n, 185n
 Fallico, Grazia 98n, 185n
 Fasoli, Gina 218n, 221n
 Fazello, Tommaso 28n, 131, 131n
 Federico Barbarossa, imperatore 197, 199n,

- 200, 200n
 Federico II, re di Sicilia e imperatore 19n, 207n, 226n, 228, 228n, 229n
 Federico, arcivescovo 107
 Ferdinando I, re del Regno delle Due Sicilie 35
 Ferdinando II (il Cattolico), re 9, 19, 19n, 20n, 21n, 24, 28, 35, 131
 Figueira, Robert C. 12n, 105n, 155n, 160n
 Filippo II, re di Spagna 32, 32n, 42n
 Filippo III, re di Spagna 42
 Filippo V, re di Spagna 34n
 Fioravanti, Maurizio 80n
 Fitzjohn, Matthew 91n
 Flogaitis, Spyridon 177n
 Flood, Finbarr B. 79n
 Fodale, Salvatore 33n, 37n, 39n, 40n, 41n, 42n, 49n, 54, 54n, 83n, 87n, 97n, 104n, 105n, 121n, 122n, 128n, 130n, 133n, 135n, 137n, 139n, 140n, 144n, 151n, 157n, 158n, 187n, 193n, 216n
 Fonseca, Cosimo D. 76n, 80n, 87n, 88n, 98n, 178n
 Foreville, Raymonde 175n
 Fornasari, Giuseppe 112n
 Forno, Agostino 28n, 32n, 33n, 35n, 46n
 Frankó, Tamás 147n
 Fratrem Salvum, v. *Salvo, frate di Montemag-
 giore*
 Fray, Sébastien 119n
 Freund, Stephan 136n
 Fridericus, v. *Federico, arcivescovo* 107
 Fried, Jhoannes 66n
 Friedberg, Emil 8
 Friedländer, Ina 203n
 Fuhmann, Horst 113n
 Galeotti, Melchiorre 48n
 Gallo, Andrea 47n
 Gamberini, Andrea 66n
 Gams, Pius B. 89n
 Garufi, Carlo A. 34n, 97n, 187n, 199n
 Gaudemet, Jean 81n, 99n
 Gaudenzi, Augusto 189n
 Gay, Jules 160n, 161n
 Gazeau, Véronique 62n
 Gazzaniga, Jean-Louis 195n
 Geis, Lioba 82n
 Gelasio I, papa 136, 136n, 215
 Gelasio II, papa 136, 136n
 Genuardi, Luigi 20n
 Gerhoch di Reichersberg 209, 209n
 Gerlando, vescovo di Agrigento 100, 101n
 Giannone, Pietro 44, 44n, 130n, 138n
 Giarrizzo, Giuseppe 43n, 45n
 Gibson, Margaret 162n
 Giesebrecht, Wilhelm von 128n
 Ginther, James R. 181n
 Giordano, Nicola 52n, 84n, 93n
 Giovanna d'Inghilterra, regina di Sicilia 200n
 Giovanni di Gaeta, diacono e cardinale, v. *Gelasio II*, papa
 Giovanni Galderisi, legato apostolico 207, 208
 Giovanni XII, papa 107
 Giovanni, vescovo di Squillace 101, 133n, 143
 Girgensohn, Dieter 8, 87n
 Giuffrida, Romualdo 115n
 Giunta, Francesco 25n, 35, 48n, 76n, 152n, 191n, 220n
 Giustiniano I, imperatore 72n, 179n
 Goffredo, conte 73
 Gori, Orsola 161n
 Gossmann, Francis J. 99n
 Gotefridus v. *Goffredo*, conte
 Gouron, André 202n
 Grabois, Ariyeh 173n
 Granara, William 82n
 Granvell, Victor W. von 86n

- Graziano 155, 215
 Gregorio Conti, cardinale 174, 174n
 Gregorio I, v. *Gregorio Magno*
 Gregorio IX, papa 111
 Gregorio Magno, papa 116, 145, 158, 217, 81, 81n
 Gregorio VII, papa 12, 74, 79n, 85, 89, 91, 91n, 93, 94, 94n, 99, 100, 106, 108, 112, 112n, 113n, 116, 136, 154, 155, 155n, 174n
 Gregorio, Rosario 44n
 Gregorius, v. *Gregorio VII, papa*
 Gresser, Georg 95n, 154n
 Grillo, Paolo 200n
 Große, Rolf 163n
 Guaimario IV, principe di Salerno 65
 Gualtiero d'Offamil, arcivescovo di Palermo 199n, 208
 Gualtiero di Albano, legato apostolico 163
 Guéret-Laferté, Michele 70n
 Guerrierio 28
 Guevara, J.B. 41n, 130n
 Guglielmo Braccio di Ferro 64, 65
 Guglielmo di Jumièges 65n
 Guglielmo di Puglia 74, 74n, 89n, 153, 153n
 Guglielmo di Rouen 226n
 Guglielmo di S. Pietro in Vincoli, legato apostolico 207
 Guglielmo I (il Conquistatore), re d'Inghilterra 61, 77, 84, 162, 209
 Guglielmo I, re di Sicilia 15, 49, 71n, 72, 143, 159, 176n, 191, 191n, 192n, 193n, 198n, 199n, 206n, 209, 211, 221, 222n, 225, 228
 Guglielmo II, re di Sicilia 15, 49, 159, 178n, 191, 192n, 195n, 198, 199, 199n, 200, 200n, 201n, 202, 202n, 203, 203n, 204, 204n, 205, 205n, 206, 206n, 207, 208, 209, 211, 218, 218n, 219, 219n, 221, 221n, 222, 229, 233
 Guglielmo, duca di Puglia 172, 189n
 Guglielmo, vescovo di Magonza 107
 Guglielmo, vescovo di Siracusa 153, 154n
 Guglielmo, vescovo di Troia 192
 Guido da Baisio 152n
 Guiraud, Jean 164n
 Guy Foulques, legato apostolico 164
 Clemente IV, papa 164
 Guyotjeannin, Olivier 65n
 Guzzo, Cristian 68n
 Hageneder, Othmar 8
 Haller, Johannes 219n, 221n
 Hardon, John A. 40n
 Helmholtz, Richard H. 159n
 Henriët, Patrick 88n
 Herde, Peter 159n
 Hicks, Leonie 61n
 Hiestand, Rudolf 153n
 Hinschius, Paul 170n
 Hofmeister, Adolfus 185n
 Holndonner, Andrea 119n
 Holtzmann, Walter 8, 72n, 93n, 172n, 211n, 225n
 Honorius, v. *Onorio II*
 Houben, Hubert 93n, 169n, 171n, 174n, 178n, 199n
 Hudson, John 179n
 Huillard-Bréholles, Jean-Louis-Alphonse 204n, 228n, 229n
 Humbertum, v. *Umberto di Silvacandida*
 Hurbon, Laënnec 54n
 Ibn al-Thumnah, emiro di Catania e Siracusa 77
 Ibn Hawwas, emiro di Agrigento e Castrogiovanni 77
 Ieva, Pasquale 80n
 Imperia, Vincenzo R. 10n, 88n, 100n, 103n, 104n, 116n, 117n, 154n, 170n, 175n, 185n, 201n, 202n, 208, 225
 Indelli, Tommaso 62n

- Ingraiti, Gaetano 53n
 Innocenzo II, papa 105n, 173, 174n, 175, 175n, 176, 188, 189, 192
 Innocenzo III, papa 154, 228, 228n, 229n, 233
 Innocenzo IV, papa 154
 Ivo di Chartres 106, 106n
 Izbicki, Thomas M. 103n
 Jaffé, Paul 8, 107n, 108n,
 Jakobsson, Sverrir 110n
 Jamison, Evelyn 191n
 Jemolo, Arturo C. 36n, 41n, 51n
 Joannes, *v. Giovanni Galderisi, legato apostolico*
 Johannis, *v. Gelasio II, papa*
 Johns, Jeremy 89n
 Johrendt, Jochen 12n, 142n, 200n, 201n
 Jordan, Edouard 10, 10n, 52, 52n, 53, 88n, 97n, 98n, 101n, 104, 104n, 106n, 110n, 111n, 121n, 134n, 138n, 140, 140n, 149, 149n, 155n
 Kaltenbrunner, Ferdinand 8
 Kamp, Norbert 102n, 115n, 211n
 Kantorowicz, Ernst H. 177, 177n
 Kapitaikin, Lev 79n
 Kecskés, Áaron 61n
 Kehr, Paul F. 52, 52n, 110n, 121n, 185n, 204n, 206n
 Kerneis, Soazick 45n
 Kleu, Michael 82n
 Klewitz, Hans W. 69n, 134n, 149n
 Kölzer, Theo 218n
 Kreutz, Barbara M. 62n
 Kuttner, Stephan 95n, 213n
 Kyer, Clifford I. 151n, 152n, 160n, 161n, 164n
 La Delfa, Rosario 46n
 La Lumia, Isidoro 19n, 34n, 199n
 Laderchi, Giacomo 34n, 35n, 41n
 Laitsos, Stergios 177n
 Lalinde Abadía, Jesús 119n
 Landolfo VI, principe di Benevento 67n
 Landucci, Franca 181n
 Lanfranco di Pavia 82n, 162
 Lanuini, *v. Lanuino, certosino*
 Lanuino, certosino 101, 102n, 133n, 170
 Larson, Atria A. 103n, 159n
 Laudicina, Giuseppe 33n, 47, 47n
 Lavagnini, Bruno 199n
 Le Bachelet, Xavier Marie 40n
 Le Bras, Gabriel 99n, 161n
 Leicht, Pier S. 72n
 Lemée, Mathilde 151n
 Leonardi, Claudio 151n
 Leonardi, Marco 92n, 192n
 Leone IX, papa 12, 67, 82, 154, 174n, 192
 Leone Marsicano 74, 74n
 Leonico, Michele 41n
 Lepsius, Susanne 207n
 Lesage, Germain 202n
 Leveleux-Teixeira, Corinne 177n
 Licinio, Raffaele 67n
 Liebermann, Felix 221n, 222n, 226n
 Lignereux, Yann 25n
 Liotta, Filippo 19n, 20n, 202n
 Litewski, Wieslaw 195n
 Loewenfeld, Samuel 8
 Lombino, Vincenzo 146n
 Longhitano, Adolfo 33n, 42n, 43n
 Longo, Giacomo 43n
 Longo, Ruggero 89n
 Lori Sanfilippo, Isa 175n
 Lotario III, imperatore 184, 185
 Loud, Graham A. 10n, 54n, 63n, 67n, 68n, 69n, 71n, 74n, 83n, 149n, 171n, 174n, 175n, 176n, 190n, 191n, 192n, 198n, 201n, 210n, 211n
 Lucas-Avenel, Marie-Agnès 61n, 124n
 Lucio II, papa 176
 Lucio III, papa 201n, 219n
 Lünig, Johann C. 193n

- Lunt, William E. 193n
 Luongo, Dario 39n
 Lupo, Claudia 52n, 104n
 Luscombe, David 54n
 Mabillon, Jean 43n
 Maccarrone, Michele 228n
 Maffei, Domenico 86, 86n
 Maione di Bari 192n, 193n
 Malaterra, Goffredo 24n, 74, 74n, 76n, 77n, 84, 84n, 89n, 92n, 93, 93n, 119, 120n, 121, 121n, 120n, 121, 121n, 122, 123, 124, 124n, 125, 126n, 129, 130, 131, 131n, 132, 132n, 134, 136, 137, 137n, 138, 139, 141, 142, 143, 143n, 145, 151, 153, 155, 155n
 Maleczek, Werner 175n
 Mammino, Giovanni 81n
 Manasse di Reims, vescovo 155
 Manduca, Raffaele 29n, 31n
 Maniace, Giorgio 27, 27n, 77n, 187n
 Manselli, Raoul 68n
 Mansi, Gian D. 8, 95n, 110n, 170n
 Maraval, Pierre 146n
 Margherita di Navarra, regina di Sicilia 198n, 199n, 207
 Marin, Jean-Yves 54n
 Marino da Caramanico 86, 86n
 Marino, abate di Cava 192n
 Marino, legato apostolico 107, 107n
 Marinus, v. *Marino, legato apostolico*
 Marongiu, Antonio 131n
 Martin, Jean-Baptiste 8
 Martin, Jean-Marie 80n, 89n, 102n, 177n, 202n
 Martini, sovrani di Sicilia 130
 Martino V, papa 27n
 Martino, Federico 115n, 156n, 174n, 179n, 180n, 181n, 185n, 186n
 Massarelli, Angelo 39n
 Massetti, Francesco 67n
 Massironi, Andrea 103n
 Mathei, v. *Matteo, notaio*
 Mathieu, Marguerite 74n
 Matteo, notaio 195, 196n
 Maurici, Ferdinando 88n
 Mazzarella, Ferdinando 25n
 Mazzaresse Fardella, Enrico 20n, 78n
 Mazzeppi, Giovanni 36n
 Mellusi, Giovan G. 98n
 Ménager, Léon-Robert 62n, 65n, 74n, 82n, 88n, 202n, 221n, 222n
 Mercati, Angelo 35n, 128n
 Messana, Vincenzo 146n
 Metcalfe, Alex 63n, 82n
 Milani, Giuliano 176n
 Milano, Gian Piero, 36n, 55n
 Miller, Maureen C. 232n
 Mineo, E. Igor 200n
 Mira, Giuseppe M. 28n
 Mochi-Onory, Sergio 213n, 215n
 Moncada, Ugo 20n
 Mongitore, Antonio 27n, 40n, 45, 45n
 Montanari, Antonio 35n
 Mor, Carlo G. 69n, 78n, 178n
 Mordek, Hubert 94n
 Müller, Harald 12n, 142n, 159n
 Müller, Wolfgang P. 212n, 214n
 Muollo, Giuseppe 220n
 Muratori, Ludovico A. 74n
 Mursia, Antonio 10n, 169n
 Musarra, Antonio 92n
 Musca, Giosuè 193n
 Musi, Aurelio 31n
 Napoli, Maria T. 19n, 20n, 31n, 32n, 33n, 37n, 38n, 45n, 46n, 55n, 111n, 157n, 159n, 182n
 Necipoğlu, Gülru 79n
 Nef, Annliese 77n, 78n, 79n, 87n, 88n, 115n, 177n
 Negri, B. 48n
 Neveux, François 62n, 173n

- Niccolò II, papa 68, 69, 83
 Niccolò Tedeschi, giurista 24, 26, 26n, 27, 27n, 28
 Nicodemo, vescovo di Palermo 89, 89n, 116
 Nicolaj, Giovanna 159
 Nicolaus de Tudischis, v. *Tedeschi, Niccolò*
 Nobili, Francesco 20n
 Noto, Maria A. 31n
 Okulik, Louis 104n
 Oliva, Gaetano 34n
 Olof III Skötkonung, re di Svezia 108, 109n
 Onorio II, papa 172, 173, 175, 175n, 176, 187
 Onorio III, papa 152-153
 Orlando, Diego 25n
 Ortlieb, Eva 195n
 Ostiense, v. *Enrico da Susa*
 Ottone di Frisinga 183, 184, 185n
 Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero 107, 107n, 108, 112
 Ottonis et Rahewini 190n
 Oudonem, v. *Udo, vescovo*
 Pacaut, Marcel 193n, 197n, 206n
 Pacheco Caballero, Francisco L. 193n
 Padoa-Schioppa, Antonio 202n
 Palermo, Daniele 33n
 Palumbo, Pier F. 173n, 174n
 Panarelli, Francesco 199n
 Pantélis, Antoine 177n
 Paris, Matthew 160n
 Paschalis, v. *Pasquale II, papa*
 Pasciuta, Beatrice 25n, 79n
 Pasquale II, papa 50, 55n, 72n, 92n, 101, 111, 111n, 123, 126-129, 132, 138, 139, 141, 143-148, 163, 170, 174, 179, 180, 183, 186, 187, 194, 217, 233
 Pásztor, Edith 113n, 171n, 229n
 Pauli, Reinhold 221n, 222n, 226n
 Pennington, Kenneth 179n, 205n, 232n
 Peri, Illuminato 20n, 78n, 218n
 Pertici, Roberto 36n
 Pertz, Georg H. 110n, 163n, 200n, 219n
 Pesiri, Giovanni 161n
 Peters-Custot, Annick 25n, 104n, 177n
 Petershon, Jurgen 204n
 Petit, Louis 8
 Petrizzo, Francesca 69n
 Petrus, v. *San Pietro*
 Pezzini, Elena 87n, 89n
 Pfaff, Volkert 220n
 Piazza, Andrea 161n
 Pierantoni, Augusto 44n
 Pietro da Eboli 221n
 Pietro di Blois 210, 210n, 211
 Pietro di S. Maria in Via Lata, legato apostolico 207
 Pietro di San Lorenzo in Damaso, legato apostolico 202, 202n
 Pio IX, papa 48, 86n
 Pio V, papa 32n, 39n
 Pio VII, papa 35
 Pio, Berardo 191n, 192n, 197
 Pirri, Rocco 27n, 89n, 96n, 97n, 99n, 157n, 186n, 187n
 Plöchl, Willibald M. 81
 Pongratz, Stephan 72n
 Pontieri, Ernesto M. 74n, 126n, 131n, 137, 137n, 169n
 Potthast, August 111n
 Prigent, Vivien 82n
 Prosdocimi, Luigi 212n
 Prudlo, Donald S. 171n
 Quaglioni, Diego 42n
 Rainulfo d'Alife, conte 172
 Ramiro I, re d'Aragona 110
 Recchia, Vincenzo 81n
 Rennie, Kriston R. 163n, 190n
 Resta, Gianvito 131n

- Riccardi, Andrea 55n
 Riccardo di Dover, arcivescovo di Canterbury 210
 Riccardo di Mandria 199n
 Riccardo di San Germano 199, 199n
 Riccardo, principe di Capua 70n
 Richerio 82n
 Ries, Robert 226n, 229n
 Rigaudiér, Albert 202n
 Rigon, Antonio 175n
 Riley-Smith, Jonathan 54n
 Rinaldi, Odorico 41n
 Rizzitano, Umberto 76n
 Roberto il Guiscardo 68, 69, 69n, 70, 70n, 71, 73, 74, 77, 78n, 79n, 80n, 83n, 113, 116, 155n, 157, 176, 189, 189n
 Roberto, principe di Capua 174
 Roberto, vescovo di Troina-Messina e legato apostolico 90, 95n, 101, 118-123, 124, 135, 142, 143, 145, 156, 162, 164, 170
 Robertu, *v. Roberto, vescovo di Messina* 124
 Robertus/Roberti/ Robertum *v. Roberto, vescovo di Messina; Roberto principe di Capua; Roberto il Guiscardo*
 Robinson, Ian S. 164n, 232n
 Rodolfo di Diceto 226
 Rodolfo il Glabro 63n
 Rogerii Syracusani, *v. Ruggero, vescovo di Siracusa*
 Rogerius/Rogerii/Rogero/Roger *v. Ruggero I o Ruggero II*
 Romano, Andrea 28n
 Romualdo II Guarna 174n, 187, 187n, 192n, 200n, 208n
 Romualdo Salernitano, *v. Romualdo II Guarna*
 Rosboch, Michele 40n
 Rosenberger, Bernard 54n
 Rossi-Taibbi, Giuseppe 125n, 199n
 Rossi, Giorgio 41n
 Roumy, Franck 136n
 Rouse, Richard H. 90n
 Rozier, Charlie C. 61n
 Ruffini, Edoardo 41n
 Ruffini, Francesco 132, 132n, 140, 140n, 41n, 51n, 52n,
 Ruffo, famiglia nobile 151
 Ruggero Borsa, duca di Puglia 80n, 172n
 Ruggero di Howden 221n
 Ruggero I, conte di Sicilia 9, 10, 13, 15, 20-23, 29, 32, 38, 39, 44-54, 72n, 76n, 77-81, 84-86, 88-105, 107, 108-115, 117-122, 125-129, 132-135, 137-151, 153-159, 164, 169, 172n, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 217, 231n
 Ruggero II, re di Sicilia 14, 15, 44, 50, 52, 53, 71, 72, 77n, 123, 127, 137, 138, 140, 141, 142, 144-148, 150, 169-192, 194, 199n, 200n, 202, 204, 217, 218, 220, 221, 228, 233
 Ruggero III di Puglia 220
 Ruggero, vescovo di Siracusa 101
 Rule, Martin 111n
 Ryder, Alan F.C. 24n
 Saada, Anne 19n
 Salisbury, Giovanni di 183, 183n, 210, 210n, 211
 Salvo, frate di Montemaggiore 27, 27n, 28
 San Pietro 69, 70, 73, 73n, 74n, 81, 84, 85, 85n, 102, 105, 123, 124n, 125, 126n, 151, 153, 158, 188, 202, 203n, 204
 Sant'Agata 116, 116n
 Sant'Agostino 216n
 Sant'Ambrogio 214, 214n
 Santi, Venceslao 41n
 Sasso, vescovo di Cassano 101, 101n
 Saurer, Edith 36n
 Savagnone, Guglielmo 28n, 51n, 52, 52n, 131n, 132, 132n, 142n, 143n, 149, 149n, 157, 157n, 193n

- Sawyer, Peter H. 158n
 Scaduto, Francesco 36n, 51n, 139n, 157n, 158, 158n
 Scaduto, Mario 32n, 88n
 Scalisi, Lina 29n, 33n
 Scarlata, Marina 220n, 221n, 222n
 Schlichte, Annkristin 201n, 206n
 Schmale, Franz-Josef 173
 Schmitt, Franciscus S. 164n
 Schmoeckel, Mathias 136n
 Schmutz, Richard A. 158n
 Schoenig, Steven A. 89n
 Scholz, Sebastian 175n
 Schum, Wilhelm 148n
 Schwedler, Gerald 175n
 Sciascia, Leonardo 33n
 Scibacca, Antonino 40, 40n, 42n, 138n
 Scinà, Domenico 43n
 Sciuti Russi, Vittorio 42n
 Segreti, Rinaldo 35n
 Sentis, Franz J. 35n, 50, 51, 51n, 129, 129n, 132n, 140n, 144n
 Sergi, Giuseppe 66n
 Serraino, Mario 55n
 Servatius, Carlo 128n
 Settimo, Girolamo 43n
 Sichelgaita 157
 Sickel, Theodor 107n
 Silanos, Pietro M. 229n
 Silvestri, Alessandro 19n, 23n, 24n
 Silvestri, Giuseppe 20n
 Silvestro II, papa 163n
 Simoncelli, Vincenzo 41
 Simone da Lentini 124, 137n
 Simone, conte di Sicilia 22, 125, 126n, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 169, 172
 Simonis, v. *Simone*, conte di Sicilia
 Simson, Bernard von 190n
 Siragusa, Giovanni B. 84n, 191n
 Sirna, Pio 169n
 Sisson, Keith D. 159n
 Smith, Damian J. 175n, 220n
 Somerville, Robert 95n, 99n
 Sparti, Aldo 98n, 185n
 Spata, Giuseppe 20n
 Speciale, Nicola 25
 Sprenger, Kai-Michael 175n
 Sprey, Ilicia J. 162n
 Stabile, Francesco M. 36n, 46n, 55n
 Stalteri Ragusa, Giovanna 20n
 Stango, Cristina 42n
 Starrabba, Raffaele 94n, 97n, 104n, 131n, 134n, 157n
 Stefano di Perche 199n, 207
 Stefano I, re d'Ungheria 163n
 Stefano, vescovo di Mazara 101n
 Stefano, vescovo di Santa Severina 101n
 Stellardi, Vittorio E. 34n
 Stephani Mazarensis, v. *Stefano, vescovo di Mazara*
 Stephani Severinensis, v. *Stefano, vescovo di Santa Severina*
 Stickler, Alfons M. 214n
 Stinco, Enrico 156n
 Stizzia, Niccolò 33
 Stroll, Mary 173n
 Stürner, Wolfgang 207n
 Sweyn II Estridsen, re di Danimarca 108
 Szabó, Péter 147n
 Tabacco, Giovanni 206n, 219n
 Takayama, Hiroshi 82n
 Tancredi di Altavilla 62n
 Tancredi, conte di Lecce 220, 220n, 222, 222n, 223, 223n, 225, 225n, 226, 228
 Tancredi, figlio di Ruggero II 173
 Tassoni, Alessandro 41n
 Taviani Carozzi, Huguette 62n, 68n
 Tedeschi, Niccolò, vescovo di Lipari 34, 34n
 Terlizzi, Francesco P. 181n

- Testa, Francesco 25n
 Teutonici 184
 Thaner, Friedrich 86n
 Thenier, Augustin 111n
 Theotokis, Georgios 77n
 Thoroczay, Gabor 163n
 Thurgot, v. *Turgot, vescovo di Skara*
 Tilatti, Andrea 161n
 Tillmann, Helene 161n
 Tocco, Francesco P. 79n, 171n, 177n, 186n
 Toomaspoeg, Kristjan 220n
 Tosny, Raoul de 64
 Tramontana, Salvatore 55n, 74n, 79n, 93n, 115n, 199n
 Travagliante, Pina 92n
 Trombetti Budriesi, Anna L. 178n
 Tuniz, Dorino 181n
 Turgot, vescovo di Skara 109, 109n
 Udo, vescovo (=Udone) 107
 Ugo di Flavigny 163n
 Ugo di Troia 227
 Ugo, arcivescovo di Palermo 192n
 Uguccione da Pisa 211, 211n, 212, 213, 215, 216, 216n, 217
 Ullmann, Walter 85n
 Umberto, vescovo di Silvacandida 82, 82n
 Underhill, Frances A. 161n
 Unwano, vescovo di Amburgo 109n
 Urbani, Leonardo 55
 Urbano II, papa 9, 12, 13, 20, 22, 22n, 23, 24, 24n, 26, 28, 28n, 29, 30, 32, 38, 38n, 48, 49, 49n, 50, 56n, 85, 91, 92, 92n, 93, 93n, 94, 95, 95n, 96, 96n, 97n, 98, 99, 100, 100n, 101, 102, 106, 106n, 110, 112, 112n, 113, 113n, 116n, 117n, 118, 119n, 122, 123, 126, 126n, 129, 130, 131, 132, 133, 133n, 135, 136n, 139n, 142, 142n, 144, 144n, 145, 146, 149, 150, 150n, 154, 156, 157, 159, 163, 164, 169, 170, 170n, 174n, 179, 180, 183, 185, 186, 186n, 187, 187n, 194, 196, 197, 198, 217, 225, 230
 Urbanus/Urbani, papa v. *Urbano II*
 Urso, Carmelina 55n, 169n
 Ursone, Francesco 28
 Vacca, Salvatore 32n, 55n, 64n
 Van Houts, Elisabeth M.C. 62n, 65n
 Veauvy, Christiane 54n, 79n
 Vega, Juan de, viceré 130
 Vetere, Benedetto 178n
 Vezzoni, Maria 85n
 Violante, Cinzio 66n, 77n, 100n, 113n, 229n
 Violante, Francesco 67n
 Visentin, Barbara 62n
 Vitolo, Giovanni 231n
 Vittore IV, antipapa 174, 197, 200
 Vittorio Amedeo II di Savoia, re 34, 34n, 43
 Voltaire 45, 46n
 Vranoussi, Éra L. 199n
 Waitz, Georg 82n, 108n, 190n
 Wal, vescovo dei danesi 109, 109n
 Walker, Lucy 90n
 Wattenbach, Wilhelm 74n, 163n
 Weiland, Ludwig 154n, 170n, 193n, 194n, 196n, 198n
 Weiss, Stefan 39n, 41n, 152n
 White, Lynn T. 88n
 Wiedemann, Benedict 10n, 71n, 206n
 Wilelmus Populoniensis, legato apostolico 92, 91n
 William/ Wilhelmus/Willelmus v. nome *Guglielmo*
 Willoweit, Dietmar 172n
 Winroth, Anders 110n
 Xibecca, Antoninus, v. *Scibecca, Antonino*
 Zecchini, Giuseppe 181n
 Zecchino, Ortensio 51n, 178n, 179n
 Zenker, Barbara 174n
 Zerbi, Pietro 73n, 173n, 206n, 218n, 219n,

220n, 222n, 225n	Zorzi, Andrea 40n
Zey, Claudia 12n, 161n, 163n	Zsoldos, Attila 163n
Zimmermann, Heinrich 153n	Zuanazzi, Ilaria 40n
Zito, Gaetano 32n, 48n, 55n, 88n, 91n, 93n, 95n	Zurita Y Castro, Jerónimo 130, 131, 131n, 137n
Zornetta, Giulia 62n	

Indice dei luoghi

- Acroterio, v. S. Salvatore in *Lingua Phari*
 Agrigento 13, 76, 76n, 77, 87n, 92, 92n,
 94, 98n, 100, 101, 101n, 105n, 117n, 201
 Alessandria d'Egitto 220
 Amalfi 62, 79n, 80n
 Amburgo 108, 108n, 109
 Anagni 92n, 127, 128n
 Anagniae, v. *Anagni*
 Anatolia 64n
 Anglia, v. *Inghilterra*
 Antiochia 80n
 Apulia 73n, 191n, 193, 223, 224
 Apulia, v. *Puglia*
 Aquino 201n
 Aragona 73n
 Ariano Irpino 14, 95n, 178, 178n, 192n,
 220n
 Auca 100, 110, 110n
 Ausa (= Vic) 110
 Avellino 173
 Baleari, isole 199n
 Bamberg 67
 Bari 79n
 Basilica dei XII Apostoli 174
 Basilica di S. Giovanni in Laterano 170,
 175n
 Benevento, 28, 62, 67n, 69, 72, 73, 73n,
 133, 133n, 143, 159, 172, 173n, 174, 191,
 192, 197, 198, 201, 204, 210, 212, 214,
 215, 217, 221, 222, 222n, 223, 225, 226,
 227, 228, 229, 229n, 233
 Bizantino, Impero 63, 63n, 192n, 199n,
 220n
 Bologna 27
 Brandeburgo 107, 107n
 Brema 108, 109
 Burgis, v. *Burgos*
 Burgos 110, 110n
 Calabria 62, 63n, 68, 69, 73n, 74, 78n, 80,
 80n, 83, 101, 123, 124, 124n, 125, 126n,
 142, 142n, 143, 143n, 149n, 150, 169,
 170, 172, 173, 186n, 193, 193n, 223, 224,
 224n, 225n, 226
 Campania 63n, 170, 170n, 200
 Canossa 79n
 Castel Sant'Angelo 79n
 Canterbury 30, 111, 162, 163, 210
 Capua 62, 120, 120n, 122, 123, 123n, 133,
 135, 173, 191, 228
 Capuane, v. *Capua*
 Cassano 101, 101n
 Castrogiovanni (= Enna) 77, 77n
 Catania 13, 77, 77n, 78n, 92, 92n, 96, 101,
 113, 116, 116n, 117, 185, 201
 Catepanato d'Italia 62
 Catheriensem, v. *Catania*
 Cefalonia, isola 79
 Cefalù 13, 28, 105n, 175n, 185, 185n
 Ceprano 74, 176, 176n
 Cerami 77n, 84
 Chiesa di S. Giorgio (Palermo) 176n
 Civitate 68, 153
 Colonia 108, 108n
 Costantinopoli 46, 67, 68, 69, 79, 82
 Cotentin, 62
 Enna, v. *Castrogiovanni*
 Eolie, isole 34n
 Francia 39, 65, 163n, 173
 Fulda, abbazia 67
 Genova 192
 Gerusalemme 182, 202
 Gisulfo II, principe di Salerno 79
 Götaland 109
 Gothia, v. *Götaland*
 Gravina 223, 225, 226, 227, 233
 Hastings 61

- Havelberg 107, 107n
Huesca 110
Inghilterra 161, 161n, 162, 162n, 163, 163n, 164, 201n, 204, 208, 73n, 84
Laterano, *v. Basilica di S. Giovanni in Laterano*
Licata 76
Lincoln 111
Lione 156
Lipari 34, 85, 100, 100n, 105, 105n, 175, 185, 185n
Lucania 62
Madrid 131
Magdeburgo 107, 108n
Magonza 107, 108
Maida 132, 132n, 148, 149
Mainz, *v. Magonza*
Maniacensis, *v. Santa Maria di Maniace*
Marsia 223
Mattheum, *v. San Matteo, chiesa a Salerno*
Mazara 76, 78, 92, 92n, 94, 97, 101, 101n
Medinaceli 131, 185
Mediterraneo, mare 61, 63, 76, 191n
Messana, *v. Messina*
Messina 27, 27n, 77, 78n, 83, 98, 98n, 99, 99n, 101n, 102n, 105n, 118, 120, 120n, 121n, 122, 142, 169n, 170, 175n, 185, 185n, 186, 199, 218n
Mignano 175
Milano 214
Mileto 80, 83, 85n, 169, 169n
Monreale 13, 201, 201n
Montecassino 62, 68, 74, 136, 178
Montemaggiore 26, 27, 27n, 28
Montismaioris, *v. Montemaggiore*
Napoli 25, 35, 62, 79, 190n
Normandia 61n, 65, 162n, 163n
Noto 76, 77n
Oxford 14n
Palermo 14n, 28, 42n, 76, 77n, 78n, 80n, 89, 89n, 95n, 105n, 116, 131n, 169n, 170, 173, 174n, 176n, 185n, 190, 192n, 199n, 205, 207, 208, 221, 222, 226, 227, 229
Melfi 15, 67, 69, 69n, 70, 70n, 71, 71n, 72, 73, 74, 76, 83, 92n, 95, 95n, 170, 173, 206, Patti 85n, 100n, 105n, 175n, 185
Pavia 197
Pisa 211, 213
Puglia 62, 63n, 69, 69n, 73n, 74, 77n, 80n, 83, 86, 153, 170, 170n, 171, 172, 173, 178, 180, 193, 193n, 203, 203n, 209, 209n, 212, 213, 213n, 220, 223, 224, 224n, 225n, 226, 228
Regno di Ungheria 209, 210
Regnum Siciliae 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 34n, 36, 37, 39n, 40, 49, 51, 86, 117, 132, 171, 173, 206n, 209, 211, 212, 215, 216, 219, 219n, 220n, 222, 226, 228
Reims 95n
Reno, fiume 112
Ely 111
Roma/Rome 9, 12, 14, 21, 25, 28, 34, 44, 46, 46n, 55n, 67, 69, 73, 73n, 79n, 82, 84, 86, 89, 100, 103, 103n, 104n, 116-119, 125, 145n, 146, 147, 148, 148n, 150n, 170n, 171n, 176, 189, 193, 194, 196n, 200, 201n, 202, 202n, 204, 209n, 210n, 220n, 227, 233n
Ruma, *v. Roma*
Saint-Géraud d'Aurillac, abbazia 273n
Salerno 62, 65, 79n, 122, 123n, 126, 126n, 132, 133, 133n, 134, 135, 149, 172, 192n
Salisburgo 108, 108n
San Bartolomeo, monastero (Lipari) 85, 100
San Filippippo Maggiore, abbazia 186
San Giovanni degli Eremiti, monastero 190, 227
San Lorenzo in Damaso, chiesa (Roma) 202, 203n

- San Matteo, chiesa a Salerno 123n, 124n
 San Michele di Troina, monastero, 131
 San Miguel, v. *San Michele di Troina, monastero*
 San Pancrazio di Scilla, Monastero 150, 151
 San Paolo, abbazia (Roma) 201n
 San Pietro e Paolo d'Italia, monastero 102
 San Pietro in Vincoli, chiesa (Roma) 207
 San Pietro, chiesa a Palermo 176n
 San Salvatore in *Lingua Phari*, monastero 185
 San Vincenzo al Volturno 62
 Sanctae Anastasiae, v. *Sant'Anastasia, chiesa*
 Sancti Angeli, v. *Sant'Angelo, monastero in Val Demone*
 Sancti Cyriaci, v. *San Ciriaco, chiesa*
 Sant' Eufemia, abazia 170
 Sant'Anastasia, chiesa (Roma) 207, 208, 208n
 Sant'Angelo in Val Demone, monastero 88n, 96
 Santa Croce in Gerusalemme, chiesa (Roma) 202
 Santa Maria di Ferrara, 189
 Santa Maria di Mandanici, 186
 Santa Maria di Maniace 27, 187n
 Santa Maria di Vicari, monastero 103
 Santa Maria in Cosmedin 136
 Santa Maria in via Lata, chiesa (Roma) 226
 Santa Maria Latina, monastero (Gerusalemme) 182n
 Santa Maria Nuova, monastero 201
 Santa Maria, monastero a Montemaggiore 26, 27
 Santa Sabina, chiesa 164
 Santa Sofia di Benevento, monastero 62
 Santo Stefano del Bosco, monastero 170
 Saragozza 131
 Sardegna 91n
 Scarane, v. *Skara*
 Scilla 150
 Sichilia/Sicily/Sicile v. *Sicilia*
 Sicilia 9-15, 19, 21-23, 25, 26, 27, 31-36, 40, 41, 43-45, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 56, 57, 61-63, 65, 69, 70, 72, 75-88, 90, 91, 93, 96, 97, 100-104, 109, 112, 113, 116, 118, 119, 123-127, 131, 134, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 153, 154, 156, 159, 164, 169, 170-173, 176, 177, 180, 183, 184, 188, 189, 191, 193-196, 198, 200n, 201, 201n, 203, 204, 207-222, 223-229, 231-233
 Simancas 30n
 Siponto 227, 228
 Siracusa 76, 77, 92, 92n, 94, 98, 100, 101, 101n, 105n, 117, 117n, 145n, 153, 154n, 170, 201n
 San Ciriaco, chiesa (Palermo) 89, 89n
 Skara 108, 109, 109n
 Spagna 19, 20, 22, 31, 32, 39, 42n, 64n, 110, 119, 131, 131n, 132
 Squillace 133n, 143, 101
 Strasburgo 220n
 Suedia, v. *Svezia*
 Svezia 108, 108n, 109, 109n
 Syracuse v. *Siracusa*
 Tarragona 110
 Toledo 110, 119, 185n
 Tolosa 110
 Trainam/ Trayna/ Traynensem/ Traianensem/ Traginsensis, v. *Troina*
 Trani 207
 Trento 31, 39
 Treviri 108, 108n
 Troia 192, 218, 220, 221n, 227
 Troina 78, 88n, 90, 90n, 91, 91n, 93, 93n, 94, 95n, 98, 98n, 99, 100, 101, 101n, 104, 104n, 108, 111, 118, 119, 119n, 120n, 123, 124, 124n, 130, 131, 131n, 133n,

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 134, 142, 143, 145, 149, 149n, 156, 162, 164 | Valle Deminae, <i>v. Val Demone</i> |
| Ubsola, <i>v. Uppsala</i> | Venezia 192n, 200n |
| Ungarorum regnum, <i>v. Regno d'Ungheria</i> | Vibo Valentia 80 |
| Uppsala 108n, 109, 109n | Vic, <i>v. Ausa</i> |
| Utrecht 34n | Vicari 103 |
| Val Demone 77, 77n, 88n, 96, 102 | Westminster 77n |
| Val di Mazara 76 | Worms 197, 197n |
| Val di Noto 76 | Zaragoza <i>v. Saragozza</i> |

Il fondamento giuridico dei numerosi interventi sulla Chiesa di Sicilia attuati dai Normanni durante il periodo in cui governarono l'isola (1061-1198) viene tradizionalmente ricondotto alla bolla *Quia prudentiam tuam* concessa da papa Urbano II a Ruggero d'Altavilla nel 1098. Secondo l'interpretazione maggioritaria – affermata dal XVI secolo – per mezzo di tale atto, il conte e tutti i suoi successori avrebbero ottenuto lo status di legati apostolici, ossia di rappresentanti del pontefice sull'isola, con vasti poteri di amministrazione e giurisdizione sulla Chiesa locale. Tale ricostruzione può oggi essere sottoposta a revisione critica. Acclarato, infatti, che i Normanni esercitarono uno stretto controllo sull'apparato ecclesiastico locale, non sembra, tuttavia, che essi agirono in qualità di legati apostolici. Il fondamento giuridico delle prerogative esercitate va piuttosto ricercato nei tratti strutturali e accentratori del potere normanno, orientato a un controllo pervasivo di tutte le componenti del regno, comprese quelle ecclesiastiche. In questo quadro, lo spazio d'intervento sulla Chiesa locale fu definito attraverso un processo di negoziazione con il papato, concretizzatosi in una serie di concessioni e accordi volti a delimitare le rispettive sfere di competenza.

Ignazio Alessi è SNSF Research Fellow in storia del diritto presso l'Università di Cambridge e Postdoctoral Research Associate presso il Trinity Hall. Ha conseguito il dottorato presso l'EHESS di Parigi e l'Università di Palermo ed è stato ricercatore presso le università di Friburgo e Ginevra. I suoi interessi scientifici riguardano la storia del diritto canonico e internazionale, l'edizione di manoscritti giuridici medievali, il rapporto tra diritto e letteratura e la storia giuridica della Sicilia.